CAMERA DEI DEPUTATI N. **643**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Presentato il 29 novembre 2022

TOMO I

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI N. **643**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Presentato il 29 novembre 2022

TOMO I

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

Relazione illustrativa ..... *Pag.* 1

Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2023-2025 ..... » 3

Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2023-2025 ..... » 19

Appendice: La struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato 2023-2025 ..... » 59

Capitolo III. Le note integrative al bilancio ..... » 69

Capitolo IV. *Budget* economico 2023-2025 ..... » 77

Capitolo V. Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio » 105

L'Ecobilancio dello Stato (*)

Relazione tecnica ..... *Pag.* 217

Parte I (Sezione I del disegno di legge) ..... » 219

Parte II (Sezione II del disegno di legge) ..... » 359

Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2023-2025 ..... » 379

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2023-2025 ..... » 381

Allegato conoscitivo alla relazione tecnica ..... *Pag.* 409

Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente ..... » 411

TOMO II

Disegno di legge

Articoli ..... *Pag.* 1

Allegato ..... » 225

Tabelle A e B ..... » 229

Quadri generali riassuntivi ..... » 233

(*) L'illustrazione dell'Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata ..... *Pag.* 3

Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ..... » 27

Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ..... » 241

Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ..... » 287

Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia ..... » 333

Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ..... » 375

Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito ..... » 419

Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno ..... » 457

Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ..... » 525

Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ..... » 569

Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca ..... » 637

Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa ..... » 673

Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ..... » 731

Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della cultura ..... » 767

Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute ..... » 829

Tabella n. 16 – Stato di previsione del Ministero del turismo ..... » 875

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2023-2025

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO 2023-2025

PAGINA BIANCA

Onorevoli Deputati,

il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025, redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell'aumento dell'inflazione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime.

In questo scenario, l'impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili, nonché di garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese italiane sia a livello globale sia nel contesto europeo, anche in considerazione dei corposi interventi recentemente annunciati da altri Paesi membri dell'Unione europea.

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (versione rivista ed integrata, deliberata dal Consiglio dei ministri il 4 novembre 2022) e nell'annessa Relazione al Parlamento, approvate dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 4,5 % nel 2023, al 3,7% nel 2024 e al 3% nel 2025. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare programmatico di competenza del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 206 miliardi di euro nel 2023, 138,5 miliardi nel 2024 e 116,5 miliardi nel 2025. Il saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 261 miliardi di euro nel 2023, 180,5 miliardi nel 2024 e 152,5 miliardi nel 2025.

Il quadro finanziario e i principali interventi

La manovra disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanziamenti e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione. La manovra di finanza pubblica per il triennio 2023-2025 si compone, inoltre, degli effetti del presente disegno di legge di bilancio e di quelli recati dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176. Tale provvedimento, tra l'altro, ha istituito dal 2023 un apposito fondo (circa 4,1 miliardi nel 2023, 0,5 miliardi nel 2024 e 0,3 miliardi nel 2025 e importi inferiori nelle annualità successive) che è alimentato dagli effetti migliorativi associati alle misure contenute nello stesso provvedimento ed in particolare: dalla proroga al 2023 del termine per la vendita del gas naturale acquistato dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) e per la restituzione del prestito trasferito dallo Stato per tali finalità, dalla revisione della disciplina degli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico e dall'estensione fino a dicembre 2022 delle riduzioni di accisa e IVA su alcuni carburanti. Queste risorse sono destinate all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2023-2025, di cui una quota pari a 1,5 miliardi nel 2023, tenuto conto delle oscillazioni dei prezzi energetici, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas. Con il disegno di legge di bilancio il fondo è stato ridotto per un importo di 2,6 miliardi nel 2023, 0,45 miliardi nel 2024, 0,32 miliardi nel 2025 e importi via via decrescenti nelle annualità successive.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 23,7 miliardi di euro nel 2023, di 6,8 miliardi di euro nel 2024 e risultano sostanzialmente neutrali nel 2025.

Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2023 ammontano a circa 872,8 miliardi, 807,5 miliardi nel 2024 e 805,6 miliardi nel 2025.

Tavola I.1.a - Previsione Disegno di legge di bilancio 2023- 2025 - COMPETENZA

(in milioni di euro)

	BILANCIO 2022			2023			2024			2025		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni[1]	DLB "integrato"	Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 176/2022	DLB "integrato"	Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 176/2022	DLB "integrato"	Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 176/2022
ENTRATE												
Tributarie	527.847	580.354	585.542	588.332	3.053	133	596.353	-2.093	92	615.975	-2.256	-19
Extra Tributarie	85.297	99.942	109.352	83.259	5.011	4.000	76.703	-331	0	76.260	-244	0
Altre	1.740	3.791	3.791	399	0	0	252		0	157	0	0
Entrate finali	614.884	684.088	698.686	671.990	8.065	4.133	673.307	-2.424	92	692.392	-2.500	-19
SPESE												
Spese correnti	592.607	605.783	635.687	715.048	23.926	4.194	711.090	-322	453	712.563	-4.114	329
Spese in conto capitale	147.669	148.369	164.018	157.755	7.886	-60	96.414	4.734	-361	93.057	1.602	-347
Spese finali	740.276	754.153	799.706	872.803	31.813	4.133	807.504	4.411	92	805.620	-2.512	-19
Rimborso prestiti	277.347	269.403	269.403	310.820	0	0	313.468	0	0	318.740	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI												
Saldo netto da finanziare	-125.392	-70.065	-101.020	-200.813	-23.748	0	-134.197	-6.835	0	-113.228	12	0
Ricorso al mercato	-402.739	-339.468	-370.423	-511.633	-23.748	0	-447.664	-6.835	0	-431.968	12	0

(1) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: D.L. n. 21/2022, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51;D.L. n. 36/2022, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79; D.L. n. 41/2022, convertito dalla L. 30 giugno 2022, n. 84; D.L. n. 50/2022, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91; D.L. n. 68/2022, convertito dalla L. 5 agosto 2022, n. 108; D.L. n. 73/2022, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122; D.L. n. 115/2022, convertito dalla L. 21 settembre 2022, n. 142; D.L. n. 144/2022, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175; decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, confluito nella conversione del decreto-legge n. 144 del 2022. Non sono ricompresi, al contrario, per ragioni contingenti connesse alla ristrettezza dei tempi e al sopravvenire a distanza di pochi giorni, di due provvedimenti, l'uno in modifica dell'altro, gli effetti del DL 18 novembre 2022, n. 176, successivamente modificato dal DL 23 novembre 2022, n. 179.

Tavola I.1.b- Previsione Disegno di legge di bilancio 2023 - 2025 - CASSA

(in milioni di euro)

	BILANCIO 2022			2023			2024			2025		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni[1]	DLB "integrato"	Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 146/2021	DLB "integrato"	Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 146/2021	DLB "integrato"	Manovra DLB	di cui: Decreto Legge n. 146/2021
ENTRATE												
Tributarie	493.555	546.498	551.686	568.688	2.810	133	577.129	-2.064	92	596.969	-2.014	-19
Extra Tributarie	66.611	80.904	90.314	67.594	4.837	4.000	61.305	-310	0	61.006	-70	0
Altre	1.727	3.777	3.777	384	0	0	236		0	141		0
Entrate finali	561.893	631.179	645.777	636.666	7.647	4.133	638.671	-2.374	92	658.117	-2.084	-19
SPESE												
Spese correnti	607.290	621.752	651.656	733.371	23.926	4.194	719.989	-322	453	721.225	-4.114	329
Spese in conto capitale	155.383	156.000	171.530	159.212	7.880	-60	94.993	4.727	-361	86.029	1.596	-347
Spese finali	762.674	777.752	823.186	892.583	31.806	4.133	814.981	4.405	92	807.254	-2.518	-19
Rimborso prestiti	277.372	269.429	269.429	310.831	0	0	313.468	0	0	318.740	0	0
RISULTATI DIFFERENZIALI												
Saldo netto da finanziare	-208.781	-146.573	-177.408	-255.917	-24.159	0	-176.311	-6.779	0	-148.138	434	0
Ricorso al mercato	-478.153	-416.002	-446.837	-566.748	-24.159	0	-489.778	-6.779	0	-467.878	434	0

(1) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: D.L. n. 21/2022, convertito dalla L. 20 maggio 2022, n. 51;D.L. n. 36/2022, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79; D.L. n. 41/2022, convertito dalla L. 30 giugno 2022, n. 84; D.L. n. 50/2022, convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91; D.L. n. 68/2022, convertito dalla L. 5 agosto 2022, n. 108; D.L. n. 73/2022, convertito dalla L. 4 agosto 2022, n. 122; D.L. n. 115/2022, convertito dalla L. 21 settembre 2022, n. 142; D.L. n. 144/2022, convertito dalla L. 17 novembre 2022, n. 175; decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, confluito nella conversione del decreto-legge n. 144 del 2022. Non sono ricompresi, al contrario, per ragioni contingenti connesse alla ristrettezza dei tempi e al sopravvenire a distanza di pochi giorni, di due provvedimenti, l'uno in modifica dell'altro, gli effetti del DL 18 novembre 2022, n. 176, successivamente modificato dal DL 23 novembre 2022, n. 179.

Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2023-2025. Saldo netto da finanziare

(in milioni di euro)

	MANOVRA								
	2023			2024			2025		
	Disegno di legge di bilancio	Decreto 176/2022	Totale	Disegno di legge di bilancio	Decreto 176/2022	Totale	Disegno di legge di bilancio	Decreto 176/2022	Totale
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	3.932	4.133	8.065	-2.515	92	-2.424	-2.481	-19	-2.500
VARIAZIONE NETTA SPESE	27.679	4.133	31.813	4.320	92	4.411	-2.493	-19	-2.512
- variazione netta spesa corrente	*19.733*	*4.194*	*23.926*	*-775*	*453*	*-322*	*-4.443*	*329*	*-4.114*
- variazione netta spesa capitale	*7.946*	*-60*	*7.886*	*5.095*	*-361*	*4.734*	*1.950*	*-347*	*1.602*
SALDO FINALE	-23.748	0	-23.748	-6.835	0	-6.835	12	0	12

I principali interventi del disegno di legge di bilancio sono indirizzati al contenimento degli effetti del caro energia sulle famiglie, sulle imprese ed enti pubblici. Per queste finalità, per il primo trimestre 2023, si rinnovano i crediti di imposta in favore delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, elevandoli dal 40 al 45 per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e dal 30 al 35 per cento per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (nel complesso oltre 9,8 miliardi nel 2023). Sempre per il primo trimestre 2022, si

dispone l'azzeramento degli oneri generali di sistema applicati alle utenze elettriche e la riduzione di quelli del settore del gas naturale (circa 4,8 miliardi) e si conferma la riduzione al 5 per cento dell'IVA sulle somministrazioni di gas per usi civili e industriali (0,83 miliardi). Nello stesso trimestre, a beneficio degli utenti domestici che versano in condizioni economiche svantaggiate ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, si confermano le agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas, estendendo il limite di ISEE per l'accesso al beneficio a 15.000 euro (2,5 miliardi nel 2023). Vengono, inoltre, posti a carico della fiscalità generale gli oneri impropri delle bollette elettriche relativi alla disattivazione dei siti nucleari e alle compensazioni territoriali (0,53 miliardi a decorrere dal 2023) e si autorizzano nuove risorse per mitigare le conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale e per consentire la compensazione derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale (circa 1 miliardo nel 2023). Si stanziano, altresì, ulteriori risorse per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia sostenuti dagli enti locali (0,4 miliardi nel 2023) e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (1,4 miliardi nel 2023).

Al fine di ridurre la pressione fiscale si conferma e rafforza, anche per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura già adottata dalla legge di bilancio 2022, prevedendo un esonero complessivo pari al 2 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro, con un incremento dell'esonero di un ulteriore punto percentuale, portandolo complessivamente al 3 per cento, per i lavoratori dipendenti con un reddito mensile fino a 1.538 euro (al netto degli effetti fiscali circa 3,5 miliardi nel 2023 e 0,8 miliardi nel 2024). Si riduce dal 10 al 5 per cento l'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato di ammontare variabile e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, fermo restando il limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro (circa 0,22 miliardi nel 2023). A partire dal periodo d'imposta 2023 si innalza da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (in termini netti circa 0,28 miliardi nel 2023, 0,35 miliardi nel 2024 e 0,38 miliardi dal 2025). Limitatamente all'anno 2023 si introduce un regime di flat tax che assoggetta a tassazione agevolata del 15 per cento l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. La base imponibile agevolata non può comunque superare l'ammontare di euro 40.000 (circa 0,8 miliardi nel 2024). La manovra riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ad alcuni prodotti per l'infanzia e a ulteriori prodotti per l'igiene intima femminile rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente (circa 0,2 miliardi dal 2023) e differisce al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax) (complessivamente circa 0,6 miliardi nel 2023). Per agevolare i rapporti tra fisco e contribuente viene disposto l'annullamento, alla data del 31 gennaio 2023, di tutti i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e si prevede la facoltà, per il debitore, di fruire di una nuova forma di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, stabilendo che possano essere estinti versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Nella stessa direzione vengono previste disposizioni sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, sul ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, sulla definizione agevolata delle controversie tributarie e sulla rinuncia agevolata dei giudizi

tributari pendenti in Cassazione. Complessivamente le misure richiamate comportano effetti per circa 0,7 miliardi in termini di competenza e 1,1 miliardi in termini di cassa.

Nel settore della previdenza si introduce in via sperimentale per l'anno 2023 un nuovo regime di pensione anticipata flessibile con un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (al netto degli effetti fiscali circa 0,57 miliardi nel 2023, 1,2 nel 2024 e 0,4 nel 2025) e si prorogano anche i previgenti regimi c.d. APE sociale e opzione donna per la quale è prevista anche la modifica dei requisiti anagrafici (al netto degli effetti fiscali complessivamente quasi 0,7 miliardi nel periodo 2023-2025). Per contrastare gli effetti dell'inflazione si stabilisce in via transitoria per il 2023 e 2024 un incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (circa 0,2 miliardi nel 2023 e 0,38 miliardi nel 2024). Contestualmente per il biennio 2023-2024 viene rideterminato il meccanismo di indicizzazione delle pensioni (con una conseguente minore spesa che al netto degli effetti fiscali è pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025).

Tra gli interventi di maggior rilievo in favore delle famiglie e del sociale si annovera la maggiorazione del cinquanta per cento, a decorrere 1° gennaio 2023, dell'assegno unico universale per ciascun figlio di età inferiore a un anno; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro. (circa 0,35 miliardi nel 2023, 0,46 miliardi nel 2024 e 0,47 miliardi dal 2025). Per le madri lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022 si prevede l'incremento dal 30 all'80 per cento dell'indennità per congedo parentale nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio (al netto della contribuzione figurativa circa 0,1 miliardi nel 2023 e 0,2 miliardi dal 2024). Per l'anno 2023 si prevedono risorse destinate all'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (0,5 miliardi nel 2023), si prorogano le agevolazioni per l'acquisto della prima casa per giovani di età inferiore a 36 anni (0,13 miliardi nel 2023) e si rifinanzia il fondo garanzia prima casa (0,43 miliardi nel 2023).

Per l'anno 2023 sono ridefinite le modalità per la fruizione del reddito di cittadinanza che viene abrogato a partire dal mese di gennaio 2024 –per finanziare un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva.

Per incentivare il lavoro, con riferimento alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, si stabiliscono diverse forme di decontribuzione volte a promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l'occupazione giovanile e l'assunzione di donne (al netto degli effetti fiscali circa 0,4 miliardi nel 2023, 0,78 miliardi nel 2024 e 0,54 miliardi nel 2025).

Nell'ambito della sanità viene rifinanziato il fondo sanitario nazionale (2,15 miliardi nel 2023 dei quali 1,4 miliardi sono destinati a fronteggiare i maggiori costi del caro energia, 2,3 miliardi nel 2024 e 2,6 miliardi dal 2025) e sono previste risorse per l'anno 2023 per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (0,65 miliardi).

In materia di investimenti pubblici si stanziano ulteriori risorse per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche in corso o avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (1,6 miliardi nel 2023, 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025, 3 miliardi nel 2026 e 3,5 miliardi nel 2027). Inoltre, sono previste nuove risorse per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento della difesa nazionale e del Corpo della Guardia di finanza (circa 17,7 miliardi nel periodo 2023-2037), per il settore dell'aerospazio (2,3 miliardi nel periodo 2023-2031), per la cybersecurity (quasi 2 miliardi nel periodo 2023-2037), per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e l'alta velocità (3,8 miliardi nel periodo 2023-2037), per gli interventi ANAS (circa 2,3 miliardi nel periodo 2023-2034), per il finanziamento del trasporto rapido di massa (circa 1 miliardo nel periodo 2023-2036) e la realizzazione di infrastrutture stradali statali (3,4 miliardi nel periodo 2023-2037).

Tra gli altri interventi si annoverano il rifinanziamento delle missioni internazionali per l'anno 2023 (0,2 miliardi), del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (0,8 miliardi nel 2023) è l'attribuzione di un emolumento accessorio una tantum per l'anno 2023 da corrispondere per 13 mensilità al personale statale (1 miliardo) e ai dipendenti degli altri enti pubblici (con oneri a carico dei loro bilanci).

La manovra, tenuto conto anche delle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni, ha previsto interventi di definanziamenti e di riprogrammazione di alcune spese del bilancio dello Stato per circa 3,2 miliardi nel 2023, 1,3 miliardi nel 2024 e 7,1 miliardi nel 2025. Tra questi interventi si segnalano, in particolare, i risparmi derivanti dalla revisione della spesa delle amministrazioni centrali definiti secondo la procedura stabilita dalla normativa contabile (0,8 miliardi nel 2023, 1,2 miliardi nel 2024 e 1,5 miliardi dal 2025) in attuazione di quanto previsto nel DEF 2022. Rilevano, inoltre, gli effetti migliorativi appostati su uno specifico fondo di bilancio finalizzato al finanziamento della manovra di finanza pubblica in relazione a quanto previsto con il DL 176/2022 (circa 2,6 miliardi nel 2023, 0,45 miliardi nel 2024 e 0,32 miliardi nel 2025), nonché la proroga e revisione della disciplina sulla rivalutazione dei terreni, delle partecipazioni e delle azioni negoziate nei mercati regolamentati (circa 1 miliardo nel 2023 e 0,15 miliardi annui nel 2024 e 2025). Maggiori risorse sono attese dall'introduzione per l'anno 2023 di un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, l'attività di produzione e di vendita di energia elettrica, gas metano e naturale e di prodotti petroliferi (2,6 miliardi nel 2023) e, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 dalla fissazione di un tetto ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti a fonti rinnovabili e non rinnovabili che presentino determinate caratteristiche (1,4 miliardi nel 2023).

Rilevano, infine, l'utilizzo delle maggiori entrate strutturali derivanti dal miglioramento della compliance fiscale quantificate con la NADEF 2022 e allocate sul fondo per la riforma del sistema fiscale (1,39 miliardi dal 2023).

La riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta nel 2016 ha integrato il processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio (articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196). In base a quanto stabilito, il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica, da attuarsi con la legge di bilancio è, infatti, ancorato a specifici obiettivi assegnati, in aggregato, con il Documento di economia e finanza (nel mese di aprile) e ripartiti per ciascuna Amministrazione con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

Tenuto conto delle priorità politiche espresse nell'ambito del citato Documento di economia e finanza 2022, il DPCM del 4 novembre 2022 ha ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo complessivo di risparmio di spesa, stabilito dal Documento medesimo pari ad almeno 800 milioni di euro in termini di indebitamento netto per il 2023, 1.200 milioni di euro per il 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2025.

In base al nuovo processo di revisione della spesa delineato dalla riforma, ciascun Ministero ha elaborato proposte per il conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati che sono state sottoposte alla preventiva valutazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica della corretta quantificazione degli effetti finanziari e della coerenza con l'obiettivo specifico indicato nel DPCM.

Le riduzioni degli stanziamenti di bilancio previste dalla presente legge operati sia con le disposizioni della sezione I che con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione II, consentono il raggiungimento e la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato previsti dal richiamato DPCM. Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, tramite riduzioni previste nella sezione I.

Missione	Programma	SNF			FB e IND		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	Presidenza del Consiglio dei Ministri	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del		**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**	**24,0**
Giustizia	Amministrazione penitenziaria	9,6	15,4	11,0	4,9	8,4	7,2
	Giustizia minorile e di comunita'	0,3	0,6	0,7	0,3	0,6	0,7
	Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Giustizia Totale		**11,5**	**17,6**	**13,2**	**6,8**	**10,6**	**9,5**
Istruzione scolastica	Programmazione e coordinamento dell'istruzione	0,6	0,6	-	0,3	0,3	-
	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	1,0	1,0	-	0,5	0,5	-
	Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	8,4	8,4	-	4,3	4,3	-
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	0,3	0,3	-	0,2	0,2	-
Istruzione scolastica Totale		**10,3**	**10,3**	**-**	**5,3**	**5,3**	**-**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	25,2	30,0	30,0	25,2	30,0	30,0
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza		**25,2**	**30,0**	**30,0**	**25,2**	**30,0**	**30,0**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,4	1,4	-	0,7	0,7	-
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		**2,4**	**2,4**	**1,0**	**1,7**	**1,7**	**1,0**
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE I		**73,4**	**84,3**	**68,3**	**63,1**	**71,6**	**64,6**

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2023, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)

(valori percentuali)

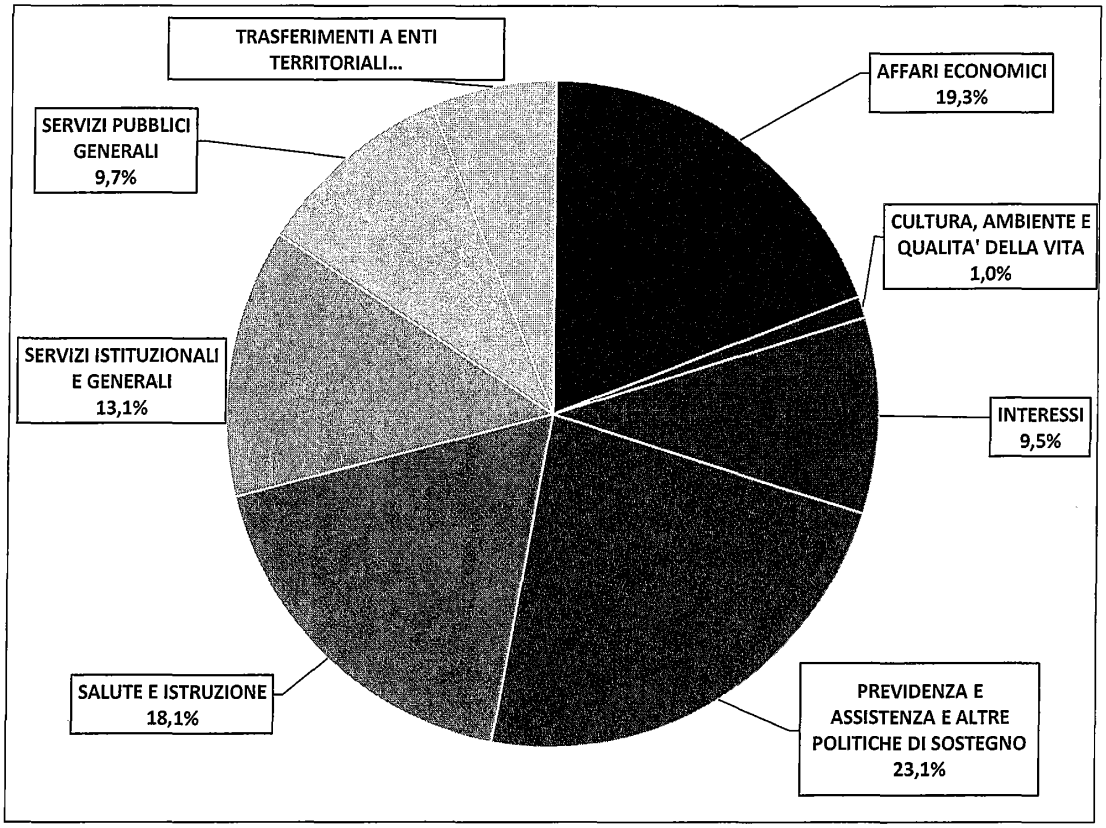

SERVIZI PUBBLICI GENERALI (1)	AFFARI ECONOMICI (3)
Ordine pubblico e sicurezza	Ricerca e innovazione
Giustizia	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Difesa e sicurezza del territorio	Turismo
L'Italia in Europa e nel mondo (3)	Comm. internaz. ed internazionalizz. sistema produttivo
Soccorso civile	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOSTEGNO	Comunicazioni
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) (4)
Politiche previdenziali	Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il lavoro	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Programma 19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE (2) (4)	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
Istruzione scolastica	Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Amm. generale e rappresentanza generale Governo e Stato sul territorio
Tutela della salute	Servizi istituzionali e generali delle AAPP
CULTURA, AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici	Debito pubblico
	INTERESSI (5)
Giovani e sport	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria economica)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	TRASFERIMENTI A ENTI TERRITORIALI (4)
Programma 19.1 Politiche abitative e riqualificazione periferie (della missione "Casa e assetto urbanistico")	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

(1) Nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Giustizia", sono state inserite le pertinenti risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(2) Nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE, data l'affinità della natura della spesa con la missione "Istruzione scolastica", sono state inserite le pertinentile risorse allocate nel programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità " provenienti dalla missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(3) Il Fondo per il cofinanziamento delle politiche comunitarie proveniente dalla missione 4 "L'Italia in Europa e nel mondo" dal programma 10 "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE" è stato spostato nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.

(4) Le risorse destinate al concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria allocate nella missione 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" – data l'affinità con la natura della spesa della missione "Tutela della salute" - sono state spostate nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE. Per lo stesso motivo nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE sono state inserite anche le pertinenti risorse del programma 14.8 "Opere pubbliche e infrastrutture" e 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità", della missione "Infrastrutture pubbliche e logistica".

(5) La categoria economica degli interessi passivi e redditi da capitale è stata scomputata dalle altre missioni di spesa e aggregata come settore a sé stante.

Il **disegno di legge di bilancio 2023-2025** è articolato in **34 missioni** e **183 programmi**. Le **missioni** rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i **programmi,** ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità

amministrativa[1], costituiscono le **unità di voto parlamentare** e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche.

I programmi di spesa sono suddivisi in **azioni**. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2023-2025 sono 719, ovvero 571 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma. Un prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, riporta a scopo conoscitivo il bilancio dello Stato per missione, programma e azione e la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione delle risorse finanziarie per le diverse finalità della spesa pubblica[2].

Tavola I.3. Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amministrazioni centrali	18	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	15	15
Centri di responsabilità CDR	151	105	119	92	92	92	93	118	118	114	114	114	105	112	118	120
Missioni	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
di cui Missioni condivise tra amministrazioni	*21*	*21*	*21*	*20*	*20*	*21*	*21*	*21*	*21*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*	*17*
Programmi	168	165	162	172	172	174	174	181	182	175	175	176	175	177	181	183
Azioni										716	718	713	705	710	721	719
di cui azioni Spese di personale per il programma										*138*	*138*	*139*	*138*	*140*	*145*	*148*

Nota. I programmi 32.2 Indirizzo politico e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza sono trasversali in quanto comprendono voci di spesa che caratterizzano in maniera omogenea l'attività delle amministrazioni; tali programmi, pur essendo presenti in tutti i 15 stati di previsione, ai fini della tavola sono considerati una sola volta. Il programma 32.2 Indirizzo politico è composto dalle seguenti quattro azioni trasversali: 1 Ministro e Sottosegretari di Stato, 2 Indirizzo politico-amministrativo, 3 Valutazione e controllo strategico OIV e 4 Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti. Il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza è composto dalle seguenti azioni trasversali: 1 Spesa per il personale del programma, 2 Gestione del personale e 3 Gestione comune dei beni e servizi. Per alcuni stati di previsione, il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza presenta alcune ulteriori azioni specifiche. In analogia con il conteggio effettuato per i programmi, nella tavola le 7 azioni trasversali sono considerate una sola volta (e non una per ogni stato di previsione in cui sono presenti).
Ciascun programma del bilancio dovrebbe individuare un'azione dedicata alle spese di personale per il programma. Il numero totale delle azioni riportato nella tavola considera distintamente ciascuna azione di spesa di personale (laddove esistente), anche se la denominazione è la stessa per ciascun programma (con l'eccezione del programma 32.3 per cui vale quanto indicato sopra).

Sono confermati i **15 stati di previsione della spesa**, mentre **aumentano di due unità i centri di responsabilità amministrativa** che passano **da 118 a 120**[3]. Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 riporta la denominazione degli stati di previsione della spesa tenendo conto delle modifiche previste dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri". In particolare, cambiano di denominazione:

- il Ministero dello sviluppo economico, che diviene il **Ministero delle imprese e del made in Italy**;
- il Ministero dell'istruzione, che diventa il **Ministero dell'istruzione e del merito**;
- il Ministero della transizione ecologica, che diviene il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**;

[1] I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi del bilancio costituiscono un criterio di riferimento per i processi di riorganizzazione dei Ministeri (ex-articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.
[2] Articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le azioni sono state introdotte in via sperimentale con l'obiettivo di migliorare la leggibilità delle attività, delle politiche e dei servizi erogati dai programmi, chiarendo ulteriormente cosa si dovrebbe realizzare e per quali scopi, e per favorire il controllo e la valutazione dei risultati.
[3] Si tratta del "Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione" per il Ministero della giustizia e dell'"Unità di missione per il PNRR" per il Ministero della transizione ecologica.

- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che diviene il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che diviene il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**.

I **programmi** e le **azioni** del disegno di legge di bilancio 2023-2025 tengono conto:

- del processo di riorganizzazione che ha interessato nel corso del 2022 il Ministero della giustizia[4] e il Ministero della transizione ecologica[5], incidendo sulla numerosità dei centri di responsabilità amministrativa e sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa;
- della revisione della denominazione di alcuni programmi e azioni, per rendere maggiormente chiara la rappresentazione dell'allocazione delle risorse o per dare maggiore risalto ad alcuni interventi.

Rispetto alla legge di bilancio precedente, **il numero dei programmi** del disegno di legge di bilancio 2023-2025 **è aumentato di 2 unità** per l'istituzione dei seguenti programmi:

- per il Ministero della giustizia, il ***6.11 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione*** (missione Giustizia), attribuito al nuovo centro di responsabilità amministrativa denominato "Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione";
- per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il programma ***18.22 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente*** (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), affidato al nuovo centro di responsabilità amministrativa "Unità di missione per il PNRR".

Sono infine 4 i programmi interessati dalla **modifica della denominazione**[6]. Altre modifiche al contenuto di alcuni programmi **a parità di denominazione** derivano dallo spostamento di singoli capitoli di spesa, effettuati per garantire una più puntuale allocazione delle risorse o in seguito a cambiamenti di natura gestionale.

Nel 2023 diminuisce il **numero delle azioni** che passano da 721 a 719 con **un decremento complessivo di 2 unità**. Le **azioni soppresse** sono 8, mentre le **azioni di nuova istituzione** sono 6. Infine, **hanno cambiato denominazione** 2 azioni, sia per cambiamenti nel contenuto sia per un affinamento nella descrizione della finalità.

Per una disamina dettagliata delle modifiche alla struttura per missioni, programmi e azioni, intervenute tra legge di bilancio 2022 e il disegno di legge di bilancio 2023, si rimanda all'apposita Appendice.

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e quelle degli esercizi precedenti, le tavole riportano i risultati della riclassificazione delle singole unità gestionali

---

[4] Vedi l'articolo 35 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". La conseguente riorganizzazione del Ministero della giustizia è stata regolamentata con il D.P.C.M. del 22 aprile 2022, n. 54.

[5] L'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", prevede per il Ministero della transizione ecologica l'istituzione di un'Unità di missione per il coordinamento della fase attuativa del PNRR. La conseguente riorganizzazione del Ministero è stata regolamentata con il Decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021.

[6] I programmi che hanno cambiato denominazione nel 2022 sono i seguenti:

- il programma *7.5 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica* che diventa **Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese**;
- il programma *11.11 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia* che diventa **Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione**;
- il programma *14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici* che diventa ***Sistemi idrici e idraulici***;
- il programma *29.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali* che diventa **Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria**.

(i capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari passati, allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2023-2025[7].

[7] Ulteriori indicazioni sulla metodologia di stima per la riclassificazione in serie storica, tavole e database elaborabili per effettuare elaborazioni ed estrazioni personalizzate sono disponibili nell'area della pubblicazione "La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato" al link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/pubblicazioni/ pubblicazioni_statistiche/la_spesa_delle_amministrazioni_centrali_dello_stato/index.html

Tavole sintetiche del disegno di legge di bilancio integrato 2023-2025

Tavola I.4.a – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2023 - 2025 - ENTRATE DI COMPETENZA

(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2023			Disegno di legge di bilancio 2024			Disegno di legge di bilancio 2025		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2023	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2024	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2025
ENTRATE TRIBUTARIE	**585.278**	**3.053**	**588.332**	**598.446**	**-2.093**	**596.353**	**618.232**	**-2.256**	**615.975**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	304.967	4.523	309.490	311.721	-2.127	309.594	323.410	-2.299	321.111
Tasse e imposte sugli affari	226.779	-1.005	225.774	232.573	-60	232.512	240.101	-238	239.863
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.644	-599	35.045	36.146	-102	36.044	36.610	0	36.610
Entrate tributarie da gestione monopoli	10.942	134	11.076	10.944	197	11.141	10.946	281	11.227
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.946	0	6.946	7.062	0	7.062	7.165	0	7.165
EXTRATRIBUTARIE	**78.247**	**5.011**	**83.259**	**77.034**	**-331**	**76.703**	**76.504**	**-244**	**76.260**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.543	0	1.543	1.548	0	1.548	1.558	0	1.558
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.144	4	1.148	1.077	0	1.077	1.034	0	1.034
Entrate di tipo finanziario	11.868	4	11.873	12.061	4	12.065	11.993	0	11.993
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	17.448	-353	17.095	17.425	-360	17.066	17.473	-289	17.183
Entrate da contributi versati allo Stato	9.213	1.265	10.478	9.139	-135	9.004	8.722	-135	8.587
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.959	228	9.188	8.806	223	9.029	8.806	213	9.018
Partite che si compensano nella spesa	590	0	590	590	0	590	590	0	590
Altre entrate extratributarie	23.781	3.864	27.645	22.687	-64	22.624	22.628	-32	22.596
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**399**	**0**	**399**	**252**	**0**	**252**	**157**	**0**	**157**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	0	15	15	0	15	15	0	15
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	384	0	384	237	0	237	142	0	142
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	**663.925**	**8.065**	**671.990**	**675.731**	**-2.424**	**673.307**	**694.892**	**-2.500**	**692.392**

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti

Tavola I.4.b – Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2023- 2025 - ENTRATE DI CASSA

(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2023			Disegno di legge di bilancio 2024			Disegno di legge di bilancio 2025		
	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2023	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2024	Previsioni a legislazione vigente	Effetti finanziari della manovra	Totale 2025
ENTRATE TRIBUTARIE	**565.878**	**2.810**	**568.688**	**579.194**	**-2.064**	**577.129**	**598.983**	**-2.014**	**596.969**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	297.519	4.415	301.933	304.353	-2.115	302.239	316.049	-2.191	313.858
Tasse e imposte sugli affari	214.762	-1.140	213.622	220.631	-44	220.587	228.155	-103	228.052
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.697	-599	35.098	36.193	-102	36.091	36.657	0	36.657
Monopoli	10.945	134	11.079	10.946	197	11.143	10.948	281	11.229
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	6.955	0	6.955	7.070	0	7.070	7.173	0	7.173
EXTRATRIBUTARIE	**62.757**	**4.837**	**67.594**	**61.615**	**-310**	**61.305**	**61.076**	**-70**	**61.006**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.706	0	3.706	3.705	0	3.705	3.705	0	3.705
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.559	-1	1.558	1.563	0	1.563	1.573	1	1.575
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.137	4	1.141	1.068	0	1.068	1.026	0	1.026
Entrate di tipo finanziario	10.502	-12	10.490	10.700	6	10.706	10.633	16	10.649
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	4.427	-511	3.916	4.511	-341	4.170	4.542	-133	4.409
Entrate da contributi versati allo Stato	9.233	1.265	10.498	9.154	-135	9.019	8.738	-135	8.603
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	7.858	228	8.086	7.673	223	7.897	7.678	213	7.890
Partite che si compensano nella spesa	590	0	590	590	0	590	590	0	590
Altre entrate extratributarie	23.745	3.864	27.609	22.650	-64	22.587	22.591	-32	22.559
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**384**	**0**	**384**	**236**	**0**	**236**	**141**	**0**	**141**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	0	15	15	0	15	15	0	15
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	369	0	369	221	0	221	126	0	126
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	**629.019**	**7.647**	**636.666**	**641.045**	**-2.374**	**638.671**	**660.200**	**-2.084**	**658.117**

NB: eventuali scostamenti sono derivanti da arrotondamenti

Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice qui sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della manovra

Allegato conoscitivo (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art. 23, c. 3, lett. b, sezione II)

Articolato (con allegato sui risultati differenziali)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Allegati:

- *Rimodulazioni compensative "verticali" di spese per fattori legislativi (art. 23, c. 3, lett. a))*
- *Rimodulazioni compensative "orizzontali" per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23, c.3, lett. a))*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)*
- *Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c. 4)*
- *Reiscrizione somme non impegnate (art. 30, c. 2)*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione

Entrata

- Nota Integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprende Rapporto sulle spese fiscali, comma 11-bis dell'articolo 21 della legge n.196 del 2009)

Spese

- Note integrative
- Allegato tecnico per azioni e capitoli
- Riassunti e riepiloghi
- Allegati e annessi
- Nomenclatore degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi

CAPITOLO II

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE 2023-2025

PAGINA BIANCA

II.1. SALDI DI FINANZA PUBBLICA A LEGISLAZIONE VIGENTE

L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2023-2025 sconta gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2022 e negli anni precedenti.

Le misure adottate nel 2022, finalizzate principalmente a fronteggiare gli effetti della crisi energetica, hanno determinato modifiche significative rispetto alle previsioni di bilancio iniziali.

Il bilancio assestato, in relazione al calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2022. In particolare, le previsioni assestate non comprendono le misure introdotte successivamente all'approvazione del disegno di legge di assestamento. Le misure di maggior rilievo sotto il profilo finanziario o della riallocazione delle voci di bilancio sono quelle previste nei decreti-legge n. 21, 36, 41, 50, 68, 73, 115, 144 e 153 del 2022[8], i cui effetti sono invece considerati nella previsione a legislazione vigente del disegno di legge di bilancio. Per rendere comparabili i due aggregati finanziari, le previsioni assestate sono state pertanto integrate con gli effetti finanziari di questi provvedimenti, le cui variazioni sono già state applicate in bilancio tramite appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze o in sede di predisposizione del DLB.

Gli effetti di questa integrazione sono illustrati nella Tavola II.1.1 con riguardo alle previsioni di competenza e nella Tavola II.1.2 con riferimento alle previsioni di cassa.

Tavola II.1.1 – Confronto previsioni assestate 2022 e previsioni assestate con ulteriori variazioni – Competenza *(in milioni di euro)*

	Previsioni assestate 2022 (a)	Decreti vari (b)	Previsioni assestate integrate 2022 ©=(a)+(b)
ENTRATE			
Tributarie	580.354	5.188	585.542
Extra Tributarie	99.942	9.410	109.352
Altre	3.791	0	3.791
Entrate finali	**684.088**	**14.598**	**698.686**

[8] Si tratta del: D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"; D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"; D.L. n. 41/2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto"; D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"; D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"; D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali"; D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali"; D.L. n. 144/2022, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in cui è confluito il D.L. n. 153/2022, recante "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

SPESE			
Spese correnti (netto interessi)	605.783	29.904	635.687
Interessi	73.649	27	73.676
Spese in conto capitale	148.369	15.649	164.018
Spese finali	**827.801**	**45.580**	**873.382**
Rimborso prestiti	**269.403**	**0**	**269.403**
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Risparmio pubblico	**864**	**-15.332**	**-14.468**
Saldo netto da finanziare	**-143.714**	**-30.982**	**-174.696**
Avanzo primario	**-70.065**	**-30.955**	**-101.020**
Ricorso al mercato	**-413.117**	**-30.982**	**-444.099**

Tavola II.1.2 - Confronto previsioni assestate 2022 e previsioni assestate con ulteriori variazioni - Cassa *(in milioni di euro)*

	Previsioni assestate 2022 (a)	Decreti vari (b)	Previsioni assestate integrate 2022 (c)=(a)+(b)
ENTRATE			
Tributarie	546.498	5.188	551.686
Extra Tributarie	80.904	9.410	90.314
Altre	3.777	0	3.777
Entrate finali	**631.179**	**14.598**	**645.777**
SPESE			
Spese correnti (netto interessi)	621.752	29.904	651.656
Interessi	73.649	27	73.676
Spese in conto capitale	156.000	15.530	171.530
Spese finali	**851.401**	**45.461**	**896.861**
Rimborso prestiti	**269.429**	**0**	**269.429**
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Risparmio pubblico	**-67.999**	**-15.332**	**-83.332**
Saldo netto da finanziare	**-220.222**	**-30.862**	**-251.084**
Avanzo primario	**-146.573**	**-30.835**	**-177.408**
Ricorso al mercato	**-489.651**	**-30.862**	**-520.513**

Sul saldo netto da finanziare, tenuto conto delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento previste con le Relazioni al Parlamento di aprile[9], luglio[10] e settembre[11] 2022, gli effetti delle misure aggiuntive rispetto a quanto considerato nella legge di assestamento determinano un peggioramento di circa 31 miliardi in termini di competenza e di circa 30,9 miliardi in termini di cassa. In particolare, le entrate finali registrano un incremento in termini di competenza e cassa pari a 14,6 miliardi, risultante dall'aumento delle entrate tributarie per 5,2 miliardi e delle entrate extra-tributarie per 9,4 miliardi. Le spese finali registrano un incremento complessivo in termini di competenza pari a 45,6 miliardi ed in termini di cassa pari a 45,5 miliardi, risultante dall'incremento delle spese correnti per 29,9 miliardi in termini di competenza e di cassa e delle spese in conto capitale di 15,6 miliardi in termini di competenza e 15,5 miliardi in termini di cassa.

La legislazione vigente, oltre agli effetti del quadro normativo in essere, in base a quanto disposto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, comprende le rimodulazioni di spese predeterminate da leggi vigenti (articolo 23, comma 3, lettera a) e le stabilizzazioni, in entrata e in spesa, di alcune entrate riassegnabili (articolo 23, comma 3-ter).

II.2. Impatto dei principali provvedimenti adottati nel 2022 sulla legislazione vigente

I principali provvedimenti adottati nel 2022[12] hanno previsto misure a favore delle famiglie e delle imprese destinate a mitigare gli effetti derivanti dall'aumento dell'inflazione, dovuto soprattutto all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, nonché interventi d'urgenza per fronteggiare la crisi in Ucraina e per superare la fase post-emergenziale da Covid-19. Tali misure, dato il carattere di eccezionalità, dispiegano la maggior parte dei loro effetti nell'esercizio 2022. Gli effetti cumulati complessivi in termini di competenza e cassa sono rappresentati nella Tav.II.2.1.

Tra gli interventi più rilevanti rientrano quelli per il contenimento dei prezzi energetici. In particolare, per mitigare i costi delle bollette è stato previsto l'annullamento fino a dicembre 2022 delle aliquote degli oneri generali di sistema applicate alle utenze elettriche e la riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema del gas, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e

---

[9] Approvata con risoluzione n. 6-00221 dalla Camera dei deputati nella seduta n. 679 del 20 aprile 2022 e risoluzione n. 6-00217 dal Senato della Repubblica nella seduta n. 425 del 20 aprile 2022.

[10] Approvata con risoluzione n. 6-00228 dalla Camera dei deputati nella seduta n. 734 del 28 luglio 2022 e risoluzione n. 6-00231 dal Senato della Repubblica nella seduta n. 456 del 27 luglio 2022.

[11] Approvata con risoluzione n. 6-00229 dalla Camera dei deputati nella seduta n. 740 del 15 settembre 2022 e risoluzione n. 6-00232 dal Senato della Repubblica nella seduta n. 464 del 13 settembre 2022.

[12] D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"; D.L. n. 17/2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"; D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"; D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"; D.L. n. 41/2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto"; D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"; D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili"; D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali"; D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", D.L. n. 144/2022, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in cui è confluito anche il D.L. n. 153/2022, recante "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti".

industriali nonché a favore degli utenti domestici economicamente svantaggiati o che versano in gravi condizioni di salute, il rafforzamento delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e le compensazioni per la fornitura di gas naturale (complessivamente 12,4 miliardi nel 2022). Al fine di compensare gli extracosti sostenuti dalle imprese fino a novembre 2022, sono stati previsti contributi straordinari, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (16,2 miliardi nel 2022).

Per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, si è stabilito che il Gestore dei servizi energetici (GSE) provvedesse a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore di 4 miliardi di euro.

Per il contenimento dei prezzi dei carburanti sono state ridotte fino al 18 novembre le relative aliquote di accisa e dell'IVA[13] (in termini netti circa 4,7 miliardi nel 2022) e a favore di settori specifici come trasporti, agricoltura e pesca sono stati riconosciuti crediti di imposta per l'acquisto dei carburanti.

Per sostenere il potere di acquisto delle famiglie e contrastare gli effetti negativi dell'inflazione è stata riconosciuta una indennità *una tantum* a favore di diverse categorie di lavoratori, pensionati e beneficiari di altre prestazioni sociali che soddisfano determinati requisiti (9,9 miliardi nel 2022). Nella stessa direzione è stato disposto l'anticipo della rivalutazione delle pensioni dell'ultimo trimestre 2022 (1,4 miliardi nel 2022 al netto degli effetti fiscali) e il potenziamento dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, già previsto dalla legge di bilancio 2022 (0,8 miliardi nel 2022 al netto degli effetti fiscali).

Ulteriori risorse sono state stanziate per fronteggiare, nel settore dei contratti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (3,7 miliardi nel 2022).

In relazione al conflitto bellico in atto in Ucraina sono state stanziate ulteriori risorse per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini (circa 0,7 miliardi nel 2022). Significative altresì le risorse assegnate alle Regioni per le ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 (0,8 miliardi nel 2022).

TAVOLA II.2–1 - Effetti cumulati dei principali provvedimenti varati nel 2022 sul saldo netto da finanziare *(in milioni di euro)*

	2022		2023		2024		2025	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Entrate finali	18.909	18.909	1.366	1.366	-192	-192	-453	-453
Spese finali	49.833	49.672	5.492	5.489	2.890	2.843	1.692	1.690
Saldo netto da finanziare	-30.925	-30.763	-4.126	-4.123	-3.082	-3.036	-2.145	-2.143

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

II.3. Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente. L'obiettivo è quello di realizzare una

[13] Ulteriori riduzioni delle aliquote dell'accisa e dell'IVA sui carburanti sono state disposte mediante appositi decreti interministeriali adottati a partire dal mese di marzo 2022.

allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi o in relazione alle effettive capacità di spesa delle Amministrazioni, tenuto conto delle dinamiche connesse all'oramai consolidato impegno pluriennale ad esigibilità. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile, all'interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) o in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati conoscitivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiornati al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La Tavola II.3 dà conto della flessibilità in formazione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio 2023-2025. Le rimodulazioni complessive nel presente disegno di legge interessano circa 95 milioni di euro, corrispondente ad un importo non particolarmente significativo rispetto alle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente potenzialmente interessati.

Le rimodulazioni in senso "verticale", ossia variazioni compensative nell'anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), hanno riguardato situazioni marginali, per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro.

Le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, talvolta anche oltre il triennio di riferimento, hanno avuto un impatto più rilevante con riferimento agli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al piano finanziario dei pagamenti. L'adeguamento degli stanziamenti alle effettive previsioni di spesa ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio di circa 95 milioni di euro nel 2023 a fronte di un incremento delle dotazioni di bilancio nel 2024 pari a circa 32 milioni, nel 2025 pari a circa 54 milioni di euro e negli anni successivi per circa 8 milioni di euro.

Con riferimento alle fattispecie più significative, si segnala che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha operato rimodulazioni per circa 30 milioni relativi al Fondo per la transizione energetica sostenibile.

Il Ministero della salute, tra gli altri, ha rimodulato gli stanziamenti per circa 50 milioni di euro per la ricerca finalizzata agli obiettivi biomedici e sanitari.

Tavola II–3 - Flessibilità nella fase di formazione delle previsioni per Amministrazione

(in milioni di euro)

	Flessibilità orizzontale (inclusi adeguamenti al cronoprogramma e rimodulazioni di leggi pluriennali)			
	2023	2024	2025	anni successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-8,8	-0,4	1,0	8,2
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	0,5	0,0	-0,5	0,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	-30,6	30,6	0,0	0,0
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	-5,2	2,7	2,5	0,0
MINISTERO DELLA SALUTE	-51,0	-0,6	51,6	0,0
Totale rimodulazioni orizzontali	**-95,1**	**32,3**	**54,6**	**8,2**
	Flessibilità verticale (variazioni assolute)			
	2023	2024	2025	Totale rimodulazioni
MINISTERO DELLA CULTURA	0,5	0,5	0,5	1,5
Totale rimodulazioni verticali (variazioni assolute)	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**1,5**

Nota. Gli importi indicati per le rimodulazioni verticali si riferiscono al valore assoluto delle risorse complessivamente riallocate nell'esercizio di riferimento per consentire la rappresentazione della dimensione finanziaria dell'utilizzo di tale strumento di flessibilità. Nel complesso, si tratta di rimodulazioni compensative nell'ambito dello stesso anno.

II.4. Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzi una quota della spesa, determinando così il divieto dei tributi di scopo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge come le disposizioni che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate[14]. Le riassegnazioni di entrate consentono di effettuare in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse già affluite in specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento indebolisce la funzione allocativa del bilancio e può inficiare la capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da consentire la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entra–a - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura, cosiddetta di "stabilizzazione", contempla l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo (tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati); al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di

[14] Articolo 24, legge 196/2009.

stabilizzazione, favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio.

Per il disegno di legge di bilancio 2023-2025, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, confermando la pratica già adottata a partire dal disegno di legge di bilancio 2016-2018. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzate" sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ispettivi - oppure a diritti e tributi e a contributi comunitari il cui ammontare è stabilito per legge[15]. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative agli interessi sui buoni fruttiferi postali, che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni[16], sono pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze[17].

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge, che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 922 milioni per il 2023, 765 milioni per il 2024 e 665 milioni per il 2025. Tali importi comprendono le previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2022-2024, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, nonché nuove stabilizzazioni relative a proventi attesi da altre entrate di scopo con caratteristiche di stabilità e verificabilità (quest'ultime ammontano a circa un milione di euro).

La revisione degli importi da stabilizzare nel 2023-2025 ha interessato diversi stati di previsione operando a seconda dei casi attraverso un incremento o una riduzione della stabilizzazione. Sono state inoltre eliminate due voci dall'elenco delle stabilizzazioni per il Ministero della cultura, relative agli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori panoramici del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma e alle entrate derivanti dai canoni di concessione e dai servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento istituiti presso musei, biblioteche e archivi di Stato.

Due sono le ulteriori stabilizzazioni introdotte a partire dal 2023, che riguardano il Ministero della giustizia, relativamente ai proventi derivanti dalle manifatture carcerarie e dal corrispettivo dei servizi forniti dall'amministrazione penitenziaria tramite attività lavorativa dei detenuti e internati, e il Ministero della salute, relativamente alle entrate derivanti dalle tariffe per la valutazione dei principi attivi ed all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi.

Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio ammonta a circa 831 milioni nel 2023, 675 milioni nel 2024 e 575 milioni nel 2025 (cfr. Tavole II.4.1 e II.4.2). Si tratta di un

---

[15] Più specificatamente, nel disegno di legge di bilancio 2023-2025 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle seguenti disposizioni legislative: decreto legge 269/2003, art. 5, comma 3; decreto legislativo 196/2003, art. 166; legge 428/1990, art. 6, comma 2; decreto legislativo 39/2010, art. 21, comma 7; decreto legge 437/1996, art. 9, comma 2 e 2bis; decreto legislativo 152/2006, art. 6, comma 17, e art. 33, comma 3bis; decreto legislativo 73/2005, art. 9, comma 4; legge 99/2009, art. 45, comma 2; decreto legislativo 624/1996, art. 102, comma 1; legge 388/2000, articolo 148, comma 1; decreto legge 35/2005, articolo 11-bis, comma 1; decreto legislativo 145/2015, articolo 8, comma 9; decreto legge 90/2014, art. 15, comma 3; legge 147/2013 art. 1, commi 600 e 603; legge 395/1990, art. 41, comma 3; decreto legislativo 285/1992, art. 101, comma 1, e art. 208, comma 2; legge 870/1986, art. 19, commi 1 e 7; decreto legislativo 285/2005, art. 6 comma 4; decreto Presidente della Repubblica 634/1994, art. 10, comma 4; legge 166/2002, art. 7, comma 9; decreto Presidente della Repubblica 134/2010, art. 5; legge 311/2004, art. 1, comma 238; decreto legislativo 264/2006, art. 17, comma 1; decreto legge 262/2006, art. 2, comma 172; decreto legislativo 2/2013, articolo 11, comma 1; legge 296/2006, art. 1 commi 825 e 1328; legge 91/1992, art. 9-bis, comma 3; legge 488/99, art. 27, comma 1 e 2; decreto legislativo 297/2004, articolo 11-bis, comma 1; legge 238/2016, articolo 83, comma 3; legge 228/2012, art. 1, comma 262; decreto legislativo 32/2021, articolo 14, comma 1, lettera a) e articolo 15, comma 2, lettera e) e d); decreto legislativo 16/2010, art. 18, comma 1; decreto Presidente della Repubblica 221/1950 art. 77, comma 1; decreto legge 77/1989, art. 5, comma 4; decreto legislativo 66/2010, art. 616, comma 2; decreto legge 179/2012, art. 34, comma 34; decreto legge 7/2005, art. 7-viciesquater, comma 2; decreto legislativo n. 105/2015, art. 13, comma 9; decreto legislativo 47/2020, art. 46, comma 3; legge 232/1990, art. 18, comma 1; decreto legislativo 194/1995, art. 20, comma 5; decreto legge 83/2014, articolo 1, comma 2; decreto legislativo 177/2016, articolo 13, commi 3 lettera b), 5 e 6; decreto legislativo 35/2011, articolo 10, comma 2; decreto legislativo 50/2016, articolo 216, comma 14; legge 154/2016, articolo 1, comma 12; decreto legislativo 231/2017, articolo 26, comma 3-ter; decreto legislativo 20/2018, articolo 13, comma 2; legge europea 97/2013, articolo 15 e regolamento UE 528/2012, articolo 80; decreto legislativo 124/2018, articolo 2, comma 1, lett. a).

[16] Cfr. Decreto-legge 269/2003, articolo 5, comma 3.

[17] Si tratta di entrate finalizzate al rimborso dei capitali ricevuti al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali e le correlate quote interessi; le entrate riguardano i rimborsi di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e dei relativi interessi che – dopo la trasformazione della CDP in società per azioni – hanno cambiato la titolarità del mutuante nel Ministero dell'economia e delle finanze.

ammontare inferiore alla previsione di entrata in quanto, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento sconta l'effetto di norme di riduzione della spesa succedutesi negli anni[18].

Le riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2023-2025 rappresentano circa il 5,4 per cento delle riassegnazioni effettuate nell'esercizio finanziario 2022. Grazie anche all'introduzione della procedura di stabilizzazione, gli importi riassegnati alla spesa in corso di esercizio si sono significativamente ridotti rispetto al 2015[19].

Le previsioni in entrata e in spesa sono improntate a criteri prudenziali, commisurate all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, in modo da evitare stanziamenti sovradimensionati dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. Con il disegno di legge di assestamento potranno successivamente essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, al fine di procedere anche a un eventuale recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate.

[18] Si tratta in particolare delle riduzioni di spesa recate dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016); dalla legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017-2019); dal decreto-legge n. 13 del 2017 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale); dalla legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018-2020); dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019-2021); dalla legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020-2022); dalla legge n. 178 del 2020 (Legge di bilancio 2021-2023); dal decreto legge n. 34 del 2020 (articolo 238-bis, comma 8); e dal decreto legge n. 68 del 2022 (articolo 9, comma 5).

[19] Sono stati riassegnati tramite appositi decreti di variazione circa 16,7 miliardi nel 2015, 10,8 miliardi nel 2016, 10,8 miliardi nel 2017, 8,2 miliardi nel 2018, circa 10,1 miliardi nel 2019, circa 11,2 miliardi nel 2020 e, infine, circa 15,4 miliardi nel 2021. Nel 2021 il volume delle riassegnazioni di entrate mostra un notevole incremento rispetto agli anni precedenti, avvicinandosi agli importi del 2015. Principalmente, tale aumento è dovuto alle estinzioni anticipate dei mutui delle Regioni ed enti locali concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito delle ristrutturazioni del debito di cui all'art. 1, comma 789 della legge 178/2020, le quali hanno quindi determinato un aumento delle riassegnazioni in spesa al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

Tavola II.4.1 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e missione *(all'euro).*

Amministrazione	Missione	Importo stabilizzato 2023	Importo stabilizzato 2024	Importo stabilizzato 2025
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		**584.186.477**	**427.963.477**	**327.663.477**
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	89.088.815	89.088.815	89.088.815
	Ordine pubblico e sicurezza	190.000	190.000	190.000
	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.809.662	2.809.662	2.809.662
	Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	3.510.000	3.510.000	3.510.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	140.000.000	140.000.000	140.000.000
	Debito pubblico	348.588.000	192.365.000	92.065.000
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY		**27.500.000**	**27.500.000**	**27.500.000**
	Regolazione dei mercati	27.500.000	27.500.000	27.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		**5.900.000**	**5.900.000**	**5.900.000**
	Giustizia	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	800.000	800.000	800.000
MINISTERO DELL'INTERNO		**39.612.561**	**39.612.561**	**39.612.561**
	Ordine pubblico e sicurezza	18.300.000	18.300.000	18.300.000
	Soccorso civile	3.497.295	3.497.295	3.497.295
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	17.815.266	17.815.266	17.815.266
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		**59.890.000**	**59.890.000**	**59.890.000**
	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	48.580.000	48.580.000	48.580.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.310.000	11.310.000	11.310.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		**62.555.005**	**62.555.005**	**62.555.005**
	Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	49.596.105	49.596.105	49.596.105
	Infrastrutture pubbliche e logistica	2.235.000	2.235.000	2.235.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	10.723.900	10.723.900	10.723.900
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		**1.789.380**	**1.789.380**	**1.789.380**
	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	1.789.380	1.789.380	1.789.380
MINISTERO DELLA DIFESA		**35.498.941**	**35.391.993**	**35.391.993**
	Difesa e sicurezza del territorio	8.600.000	8.600.000	8.600.000
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.198.941	22.091.993	22.091.993
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE		**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.200.000	5.200.000	5.200.000
MINISTERO DELLA CULTURA		**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1.200.000	1.200.000	1.200.000
MINISTERO DELLA SALUTE		**8.090.000**	**8.090.000**	**8.090.000**
	Tutela della salute	8.090.000	8.090.000	8.090.000
	TOTALE	**831.422.364**	**675.092.416**	**574.792.416**

Tavola II.4.2 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e categoria economica *(all'euro).*

Amministrazione	Categoria economica	Importo stabilizzato 2023	Importo stabilizzato 2024	Importo stabilizzato 2025
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		**584.186.477**	**427.963.477**	**327.663.477**
	CONSUMI INTERMEDI	143.585.000	143.585.000	143.585.000
	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	348.588.000	192.365.000	92.065.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000	15.000	15.000
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	100.000	100.000	100.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	91.898.477	91.898.477	91.898.477
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY		**27.500.000**	**27.500.000**	**27.500.000**
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.500.000	27.500.000	27.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		**5.900.000**	**5.900.000**	**5.900.000**
	CONSUMI INTERMEDI	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.800.000	3.800.000	3.800.000
MINISTERO DELL'INTERNO		**39.612.561**	**39.612.561**	**39.612.561**
	CONSUMI INTERMEDI	10.782.478	6.597.295	6.597.295
	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	4.722.450	8.907.633	8.907.633
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.200.000	15.200.000	15.200.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	8.907.633	8.907.633	8.907.633
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		**59.890.000**	**59.890.000**	**59.890.000**
	CONSUMI INTERMEDI	19.640.000	19.640.000	19.640.000
	PUBBLICHE	250.000	250.000	250.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	40.000.000	40.000.000	40.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		**62.555.005**	**62.555.005**	**62.555.005**
	CONSUMI INTERMEDI	58.292.208	58.292.208	58.292.208
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.162.797	1.162.797	1.162.797
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.540.000	1.540.000	1.540.000
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	560.000	560.000	560.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.000.000	1.000.000	1.000.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		**1.789.380**	**1.789.380**	**1.789.380**
	CONSUMI INTERMEDI	8.000	8.000	8.000
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	12.000	12.000	12.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.769.380	1.769.380	1.769.380
MINISTERO DELLA DIFESA		**35.498.941**	**35.391.993**	**35.391.993**
	CONSUMI INTERMEDI	31.748.941	31.641.993	31.641.993
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	41.635	41.635	41.635
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.208.365	2.208.365	2.208.365
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE		**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
	CONSUMI INTERMEDI	3.895.000	3.895.000	3.895.000
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	305.000	305.000	305.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.000.000	1.000.000	1.000.000
MINISTERO DELLA CULTURA		**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	CONSUMI INTERMEDI	908.600	908.600	908.600
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	291.400	291.400	291.400
MINISTERO DELLA SALUTE		**8.090.000**	**8.090.000**	**8.090.000**
	CONSUMI INTERMEDI	4.210.000	4.210.000	4.210.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.880.000	3.880.000	3.880.000
	TOTALE	**831.422.364**	**675.092.416**	**574.792.416**

II.5. Le previsioni a legislazione vigente per il triennio 2023-2025

Il bilancio dello Stato, tenuto conto degli effetti descritti nei precedenti paragrafi, evidenzia un saldo netto da finanziare (pari alla differenza tra entrate e spese finali - Tavola II.5.1), in termini di competenza di 177,1 miliardi nel 2023. Il saldo netto evidenzia un peggioramento rispetto al dato assestato del 2022 (-143,7), che si avvicina al dato del 2023 laddove si considerino gli effetti dei significativi provvedimenti adottati successivamente all'approvazione dell'assestamento e quindi non inclusi nel relativo provvedimento (-174,7 miliardi). Nel successivo biennio, il saldo netto da finanziare, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento e si attesta a -127,3 miliardi di euro nel 2024 e a -113,2 miliardi nel 2025. In

termini di cassa, il saldo netto da finanziare (Tavola II.5.2) mostra un disavanzo pari a 231,7 miliardi di euro nel 2023, a 169,5 miliardi nel 2024 e a 149,6 miliardi nel 2025. La differenza tra i due saldi, pari a circa 54,6 miliardi nel 2023, è attribuibile in larga parte agli scostamenti tra le previsioni di accertamenti e degli incassi delle entrate finali per 34,9 miliardi. La differenza è dovuta alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflette gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione. Per le spese finali si registra una maggiore dotazione di cassa, pari a 19,8 miliardi, su cui incidono i maggiori stanziamenti di cassa relativi ai trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA (4,1 miliardi) necessari al pagamento dei residui nell'ambito dei trasferimenti correnti alle regioni nonché gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (8 miliardi), nell'ambito dei Fondi da ripartire, e gli stanziamenti di cassa del Fondo per apporti al Patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti (4,85 miliardi), nell'ambito dell'acquisizione di attività finanziarie.

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori negativi nel 2023 (- 95,9 miliardi), che vanno migliorando sia nel 2024 (- 36,1 miliardi) che nel 2025 (- 15,3 miliardi) per effetto dell'incremento delle entrate tributarie e della riduzione della spesa di conto capitale. Anche il risparmio pubblico (pari alla differenza tra le entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) risulta negativo con valori che raggiungono il picco nel 2024 (- 35,9 miliardi) per poi ridursi nell'anno successivo (- 21,9 miliardi).

Tavola II.5.1 - Previsione 2023-2025 - COMPETENZA *(in milioni di euro)*

	2022			PREVISIONI		
	Previsioni iniziali LB	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni[1]	DDL legislazione vigente 2023	DDL legislazione vigente 2024	DDL legislazione vigente 2025
ENTRATE						
Tributarie	527.847	580.354	585.542	585.278	598.446	618.232
Extra Tributarie	85.297	99.942	109.352	78.247	77.034	76.504
Altre	1.740	3.791	3.791	399	252	157
Entrate finali	614.884	684.088	698.686	663.925	675.731	694.892
SPESE						
Spese correnti (netto interessi)	592.607	605.783	635.687	610.019	620.202	618.784
Interessi	76.333	73.649	73.676	81.103	91.211	97.893
Spese in conto capitale	147.669	148.369	164.018	149.869	91.680	91.454
Spese finali	816.609	827.801	873.382	840.990	803.093	808.132
Rimborso prestiti	277.947	269.403	269.403	310.820	313.468	318.740
RISULTATI DIFFERENZIALI						
Risparmio pubblico	-55.797	854	-14.468	-27.598	-35.933	-21.943
Saldo netto da finanziare	-201.725	-143.714	-174.696	-177.066	-127.362	-113.240
Avanzo primario	-125.392	-70.065	-101.020	-95.963	-36.151	-15.347
Ricorso al mercato	-479.072	-413.117	-444.099	-487.886	-440.829	-431.980

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti.

1) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina); decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ulteriori misure urgenti pe' l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)); decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina); decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili); decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali); decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali); decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153 (Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti), confluito nella conversione del decreto-legge n. 144 del 2022. Non sono ricompresi, al contrario, per ragioni contingenti connesse alla ristrettezza dei tempi e al sopravvenire a distanza di pochi giorni, di due provvedimenti, l'uno in modifica dell'altro, gli effetti del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, successivamente modificato dal decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179

Tavola II.5.2 - Previsione 2023-2025 - CASSA

(in milioni di euro)

	2022			PREVISIONI		
	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni[1]	DDL legislazione vigente 2023	DDL legislazione vigente 2024	DDL legislazione vigente 2025
ENTRATE						
Tributarie	493.555	546.498	551.686	565.878	579.194	598.983
Extra Tributarie	66.611	80.904	90.314	62.757	61.615	61.076
Altre	1.727	3.777	3.777	384	236	141
Entrate finali	561.893	631.179	645.777	629.019	641.045	660.200
SPESE						
Spese correnti (netto interessi)	607.290	621.752	651.656	628.342	629.100	627.446
Interessi	76.333	73.649	73.676	81.103	91.211	97.893
Spese in conto capitale	155.383	156.000	171.530	151.332	90.266	84.433
Spese finali	839.007	851.401	896.861	860.777	810.577	809.773
Rimborso prestiti	277.372	269.429	269.429	310.831	313.468	318.740
RISULTATI DIFFERENZIALI						
Risparmio pubblico	-123.458	-67.999	-83.332	-80.809	-79.502	-65.280
Saldo netto da finanziare	-277.114	-220.222	-251.084	-231.758	-169.532	-149.572
Avanzo primario	-200.781	-146.573	-177.408	-150.655	-78.321	51.679
Ricorso al mercato	-554.486	-489.651	-520.513	-542.589	-482.999	-468.313

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

1) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina); decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ulteriori misure urgenti pe' l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)); decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina); decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili); decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali); decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali); decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153 (Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti), confluito nella conversione del decreto-legge n. 144 del 2022. Non sono ricompresi, al contrario, per ragioni contingenti connesse alla ristrettezza dei tempi e al sopravvenire a distanza di pochi giorni, di due provvedimenti, l'uno in modifica dell'altro, gli effetti del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, successivamente modificato dal decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179

Le previsioni per le entrate finali in termini di competenza del bilancio dello Stato ammontano a circa 663,9 miliardi nel 2023, a 675,7 miliardi nel 2024 e a 694,8 miliardi nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto alle previsioni assestate integrate con gli effetti dei provvedimenti adottati e non inclusi nel bilancio assestato del 2022, pari a 698,6 miliardi, le entrate finali del 2023 presentano una riduzione complessiva di circa 34,7 miliardi. La variazione risente della riduzione delle entrate extra tributarie per circa 31,1 miliardi, derivante dal venir meno delle maggiori entrate di carattere straordinario che hanno caratterizzato il 2022, connesse ai versamenti da parte dell'Unione europea a titolo di contributi a fondo perduto pe' l'attuazione del PNRR, dei versamenti di risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi d'urgenza adottati nell'esercizio corrente nonché dal versamento da parte degli aggiudicatari dell'ultima rata per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze basate sulla tecnologia 5G.

L'evoluzione delle entrate di natura tributaria, pari a 585,2 miliardi nel 2023, 598,4 miliardi nel 2024 e 618,2 miliardi nel 2025 è riconducibile agli effetti dipendenti dalla previsione del quadro macroeconomico di riferimento, all'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2022 nonché agli effetti dei provvedimenti legislativi approvati negli esercizi precedenti che incidono sulle previsioni del triennio di riferimento.

Le previsioni riguardanti le entrate extra tributarie sono pari a circa 78,2 miliardi nel 2023, 77 miliardi nel 2024 e 76,5 miliardi nel 2025. Per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti si prevede per il triennio 2023-2025 un andamento decrescente per cifre non particolarmente significative, che partono da 0,4 miliardi nel 2023 per arrivare a 0,15 miliardi nel 2025.

Le previsioni per spese finali di competenza si attestano a circa 841 miliardi nel 2023, mentre per gli anni successivi i relativi stanziamenti di bilancio sono pari a 803,1 miliardi nel 2024 e a 808,1 miliardi nel 2025.

Le uscite correnti al netto degli interessi sono previste in 610 miliardi nel 2023, 620,2 miliardi nel 2024 e 618,8 miliardi nel 2025.

Il previsto profilo della spesa per interessi passivi risente dell'evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico previsto nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2022, tenuto conto delle misure intervenute nel corso del 2022 finanziate con le autorizzazioni di cui alle risoluzioni parlamentari cui si è fatto cenno al paragrafo II.1 e presenta un andamento sostanzialmente costante nel triennio di previsione.

La previsione della spesa in conto capitale nel 2023 risulta pari a circa 149,8 miliardi, in riduzione di circa 14 miliardi rispetto alle previsioni assestate integrate delle misure adottate con la decretazione d'urgenza successiva al provvedimento di assestamento, per effetto principalmente del venir meno di alcune di tali misure straordinarie relative a crediti di imposta.

Nel biennio di previsione 2023-2024 le spese in conto capitale evidenziano una significativa riduzione principalmente dovuta alle risorse stanziate per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare nell'ambito del Programma Next Generation EU nell'ambito dell'apposito fondo di rotazione[20], il cui ultimo anno di finanziamento è il 2023 ma le cui risorse potranno essere utilizzate sino al 2026 per la realizzazione degli interventi del PNRR.

II.6 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: analisi economica

Nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 la classificazione economica delle entrate e delle spese è stata oggetto di una profonda revisione, che trova fondamento in due principali ordini di motivi.

In primo luogo, la classificazione economica è stata rivista in considerazione del fatto che con la fine dell'esercizio 2022 si conclude la sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009, adottato con il DPR n.140 del 2018 e aggiornato con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020. La legge di contabilità e finanza pubblica prevede, infatti, che al termine della sperimentazione, nell'ambito della gestione, sia adottata, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria (art. 38-bis, comma 1, legge n. 196 del 2009), mediante l'impiego di un piano dei conti integrato (art. 38-ter) che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni contabili di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

L'avvenuto aggiornamento del piano dei conti, anche a seguito degli esiti dei primi due anni di sperimentazione e l'oramai prossima conclusione della sperimentazione, ha dunque reso necessaria una revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese al fine di garantire il massimo raccordo con il piano dei conti stesso ed assicurare, quindi, una

[20] Il Fondo di rotazione è stato istituito con la legge di bilancio 2021-2023 con una dotazione complessiva di 117,6 miliardi per il triennio 2021-2023 con stanziamenti pari a 32,8 miliardi nel 2021, 40,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023.

migliore integrazione tra le scritture di contabilità finanziaria e quelle di contabilità economico-patrimoniale.

La revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese trova ulteriore fondamento nel programma InIt della Ragioneria Generale dello Stato, finalizzato a rendere disponibile alle amministrazioni pubbliche un unico sistema informatico integrato di tipo ERP (*Enterprise Resource Planning*) a supporto dei processi contabili.

Varie sono state le modifiche introdotte con riferimento all'entrata e alla spesa (schemi 1 e 2).

Per quanto riguarda l'Entrata, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su:

• una riorganizzazione dei contenuti delle categorie, limitate nei Titoli I, III e IV, più significative nel Titolo II;

• la classificazione delle voci, gerarchicamente ordinate, di Titolo, Categoria, Tipologia, Provento.

Per quanto riguarda la Spesa, le principali novità sono:

• la presenza di due nuove categorie - la n. 13 e la n. –7 - rispettivamente destinate ad accogliere i "fondi da ripartire", prima classificati nelle categorie 12 (altre spese correnti) e 26 (altre spese in conto capitale);

• l'abolizione del quarto e quinto livello della classificazione (CE4 e CE5);

• un intervento incisivo soprattutto a livello di categoria economica di secondo (CE2) e terzo livello (CE3) per assicurare il migliore raccordo con il piano dei conti economico-patrimoniale, rispetto alla precedente classificazione.

Per quanto riguarda sia l'Entrata che la Spesa, inoltre, perdono di significato economico le categorie dedicate agli ammortamenti (rispettivamente categoria 14 per l'Entrata e 11 per la Spesa), le quali, a partire dall'esercizio 2023, con il termine della sperimentazione di cui sopra, saranno quantificati nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale. Conseguentemente, nel Bilancio 2023 le suddette categorie presentano valori pari a zero.

Schema 1 – Confronto tra le categorie dell'attuale e della nuova classificazione dell'entrata

TITOLI		CATEGORIE ATTUALI DI ENTRATA		CATEGORIE NUOVE DI ENTRATA
1	1	CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	1	imposte sul patrimonio e sul reddito
	2	CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	2	tasse ed imposte sugli affari
	3	CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	3	imposte sulla produzione e sui consumi
	4	CATEGORIA IV - MONOPOLI	4	entrate tributarie da gestione monopolio
	5	CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	5	tasse e imposte su attivita' di gioco
2	6	CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	6	risorse proprie dell'unione europea
	7	CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	7	entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali
	8	CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	8	entrate derivanti dalla gestione dei beni dello stato
	9	CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	9	entrate di tipo finanziario
	10	CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	10	entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti
			11	entrate da contributi versati allo stato
	11	CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	12	entrate da recuperi e rimborsi di spese
	12	CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	13	partite che si compensano nella spesa
			14	altre entrate extratributarie
3	13	CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	15	entrate da alienazione di beni patrimoniali dello stato
	14	CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	18	*Ammortamento beni patrimoniali*
	15	CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	16	entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello stato
4	20	CATEGORIA XX - ACCENSIONE DI PRESTITI	17	entrate da accensione di prestiti

Schema 2 – Confronto tra le categorie dell'attuale e della nuova classificazione della spesa

TITOLO	ATTUALI CATEGORIE		NUOVE CATEGORIE	
1	01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1	02	CONSUMI INTERMEDI	02	CONSUMI INTERMEDI
1	03	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	03	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
1	04	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	04	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
1	05	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	05	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
1	06	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	06	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
1	07	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	07	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
1	08	RISORSE PROPRIE CEE	08	RISORSE PROPRIE UE
1	09	INTERESSI PASSIVI	09	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI
1	10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	10	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE
1	11	AMMORTAMENTI	11	AMMORTAMENTI
1	12	ALTRE USCITE CORRENTI	12	ALTRE USCITE CORRENTI
			13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE
2	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
2	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
2	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2	25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
2	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
			27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE
2	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE
3	61	RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE	61	RIMBORSO PASSIVITA FINANZIARIE

Entrate

La riforma del bilancio dello Stato, avviata con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, ha previsto l'adozione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato (Pdci) in affiancamento, a fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria di natura autorizzatoria.

Come già detto, con il presente disegno di legge di bilancio si è provveduto a rivedere, a partire dall'esercizio 2023, la classificazione economica delle entrate in modo da renderla coerente con l'articolazione delle voci del Piano dei conti economico patrimoniale adottato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020. Tale revisione ha conseguentemente recato l'esigenza di aggiornare, rispetto ai previgenti esercizi, le tipologie di entrata, valide ai fini della definizione delle unità di voto sottoposte ad approvazione parlamentare.

Peraltro, la revisione della natura economica ha determinato alcune modifiche di rilievo, tra le quali vanno segnalate, in particolare, la classificazione tra le entrate tributarie delle tasse e dei diritti marittimi, dei diritti aeroportuali e delle ritenute sulle vincite del gioco del Lotto, precedentemente classificati tra le entrate extra tributarie, e la riclassificazione dalle entrate tributarie alle entrate extra tributarie dei proventi derivanti dal gioco del Lotto. Al fine di rendere coerente il confronto con le previsioni assestate per l'esercizio 2022, occorre sottolineare che tali previsioni vengono esposte, nel presente disegno di legge, secondo la nuova classificazione economica e, pertanto, secondo le nuove unità di voto parlamentare.

Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2023-2025 sono esposte per titoli e categorie economiche nelle Tavole II.6.1 e II.6.2. Nelle successive Tavole II.6.3 e II.6.4 sono evidenziate, rispettivamente, le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2023, poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2022 sia con quelle assestate per il medesimo esercizio integrate con gli effetti derivanti dai provvedimenti già indicati puntualmente al precedente paragrafo II.1, cui si rinvia.

Per il triennio 2023-2025, le previsioni di entrata di seguito illustrate si riferiscono alla legislazione vigente e, quindi, non comprendono gli effetti del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 663.925 milioni nel 2023, in 675.731 milioni nel 2024 e in 694.892 milioni nel 2025; in termini di cassa il profilo atteso è di 629.019 milioni, 641.045 milioni e 660.200 milioni, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 585.278 milioni nel 2023 a 618.232 milioni nel 2025, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto e che passano da 565.878 milioni nel 2023 a 598.983 milioni nel 2025.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola II.6.1) e quanto si prevede di incassare (Tavola II.6.2) per il triennio 2023-2025 caratterizza alcune specifiche categorie. In particolare, gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Ires) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Gli scostamenti di circa 7.449 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 12.017 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari, per l'anno 2023, sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflettono gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 78.247 milioni, 77.034 milioni e 76.504 milioni, in termini di competenza, e a 62.757 milioni, 61.615 milioni e 61.076 milioni per la cassa, rispettivamente per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche alcune categorie delle entrate extra-tributarie presentano differenze rilevanti tra previsioni di competenza e previsioni di cassa, per effetto dell'attività di accertamento e controllo amministrativo e fiscale. Si tratta delle entrate di tipo finanziario, tra cui rientrano, principalmente, quelle relative agli interessi legati alla riscossione delle imposte dirette nonché quelle derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti, tra cui si considerano le sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette ed indirette, le sanzioni di carattere amministrativo e le multe connesse alle violazioni del codice della strada.

In diminuzione, il profilo atteso per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di credito, i cui proventi si attestano a 399 milioni di euro per l'anno 2023, 252 milioni di euro per l'anno 2024 e 157 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di competenza e 384 milioni di euro, 236 milioni di euro e 141 milioni di euro in termini di cassa.

Tavola II.6.1 - Entrate di competenza. Previsioni 2023 -2025

(in milioni di euro)

	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
	2023	2024	2025
ENTRATE TRIBUTARIE	**585.278**	**598.446**	**618.232**
Imposte sul patrimonio e sul reddito	304.967	311.721	323.410
Tasse e imposte sugli affari	226.779	232.573	240.101
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.644	36.146	36.610
Entrate tributarie da gestione monopoli	10.942	10.944	10.946
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.946	7.062	7.165
EXTRATRIBUTARIE	**78.247**	**77.034**	**76.504**
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.700	3.700	3.700
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.543	1.548	1.558
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.144	1.077	1.034
Entrate di tipo finanziario	11.868	12.061	11.993
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	17.448	17.425	17.473
Entrate da contributi versati allo Stato	9.213	9.139	8.722
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	8.959	8.806	8.806
Partite che si compensano nella spesa	590	590	590
Altre entrate extratributarie	23.781	22.687	22.628
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	**399**	**252**	**157**
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	15
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	384	237	142
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	**663.925**	**675.731**	**694.892**

Tavola II.6.2 - Entrate di cassa. Previsioni 2023 -2025

(in milioni di euro)

	Previsioni a legislazione vigente 2023	Previsioni a legislazione vigente 2024	Previsioni a legislazione vigente 2025
ENTRATE TRIBUTARIE	565.878	579.194	598.983
Imposte sul patrimonio e sul reddito	297.519	304.353	316.049
Tasse e imposte sugli affari	214.762	220.631	228.155
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.697	36.193	36.657
Entrate tributarie da gestione monopoli	10.945	10.946	10.948
Tasse e imposte su attivita' di gioco	6.955	7.070	7.173
EXTRATRIBUTARIE	62.757	61.615	61.076
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.706	3.705	3.705
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.559	1.563	1.573
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.137	1.068	1.026
Entrate di tipo finanziario	10.502	10.700	10.633
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	4.427	4.511	4.542
Entrate da contributi versati allo Stato	9.233	9.154	8.738
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	7.858	7.673	7.678
Partite che si compensano nella spesa	590	590	590
Altre entrate extratributarie	23.745	22.650	22.591
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	384	236	141
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	15
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	369	221	126
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	629.019	641.045	660.200

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2022, le entrate finali attese per il 2023 a legislazione vigente presentano una variazione negativa, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole II.6.3 e II.6.4), pari rispettivamente a 34.761 milioni di euro e a 16.758 milioni di euro. Tale variazione è determinata dalla riduzione stimata per le entrate tributarie di 264 milioni di euro in termini di competenza e dall'incremento di 14.192 milioni di euro in termini di cassa; dalla riduzione per le entrate extra-tributarie di 31.105 milioni di euro per la competenza e 27.557 milioni di euro per la cassa; dal decremento delle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali pari a 3.392 milioni di euro in termini di competenza e 3.394 milioni di euro in termini di cassa. Per le entrate tributarie, la diversa variazione tra le previsioni di competenza e quelle di cassa rispetto alle corrispondenti previsioni assestate per il 2022, sopra evidenziata, è da imputarsi all'adozione, per il triennio di formazione, di un diverso criterio, più prudenziale, di predisposizione delle previsioni di competenza per le riscossioni da ruoli.

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione negativa rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2022 è dovuta in gran parte alle prospettive in diminuzione delle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza -18.143 milioni di euro, cassa -11.994 milioni di euro) parzialmente compensata dall'incremento del gettito relativo agli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +10.661 milioni di euro, cassa +18.978 milioni di euro), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico.

Sulle variazioni, rispetto al 2022, delle previsioni del titolo II incidono, in particolare, le maggiori entrate di carattere straordinario che hanno caratterizzato il 2022, connesse ai versamenti da parte dell'Unione europea a titolo di contributi a fondo perduto per l'attuazione del PNRR, ai versamenti di risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi d'urgenza adottati nell'esercizio corrente nonché al versamento da parte degli aggiudicatari dell'ultima rata per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze basate sulla tecnologia 5G.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2022, la variazione delle entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali (competenza -4.685 milioni di euro, cassa -4.686 milioni di euro), delle entrate da contributi versati allo Stato (competenza -11.242 milioni di euro, cassa -11.211 milioni di euro), delle altre entrate extra-tributarie (competenza -10.279 milioni di euro, cassa -10.274 milioni di euro).

Con riferimento poi alle entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, si evidenzia un decremento per le entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato (competenza -2.188 milioni di euro, cassa -2.189 milioni di euro) e per l'ammortamento beni patrimoniali (competenza e cassa -1.199 milioni di euro).

La variazione in diminuzione per il titolo III è ascrivibile, principalmente, all'azzeramento per il triennio 2023-2025 della previsione di entrata relativa all'ammortamento dei beni patrimoniali, con contestuale annullamento delle somme iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, motivata dal superamento di tali registrazioni contabili con l'adozione del piano dei conti economico-patrimoniali, e dal venir meno degli introiti derivanti dalle estinzioni anticipate dei mutui concessi alle Regioni per il risanamento dei servizi sanitari, effettuate nell'anno 2022.

Tavola II.6.3 - Entrate di competenza. Previsioni 2023 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2022

(in milioni di euro)

	2022			DDL 2023	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali (1)	Previsioni assestate (1)	Previsioni assestate e ulteriori variazioni (2)	Previsioni a L.V.	in valore assoluto	%	in valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	6=5/1	7=4-3	8=7/3
ENTRATE TRIBUTARIE	527.847	580.354	585.542	585.278	57.432	10,9	-264	0,0
Imposte sul patrimonio e sul reddito	277.800	311.895	323.110	304.967	27.167	9,8	-18.143	-5,6
Tasse e imposte sugli affari	200.037	217.874	216.118	226.779	26.742	13,4	10.661	4,9
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.406	32.834	28.563	35.644	2.238	6,7	7.081	24,8
Entrate tributarie da gestione monopoli	10.763	10.933	10.933	10.942	179	1,7	9	0,1
Tasse e imposte su attivita' di gioco	5.840	6.818	6.818	6.946	1.106	18,9	128	1,9
EXTRATRIBUTARIE	85.297	99.942	109.352	78.247	-7.049	-8,3	-31.105	-28,4
Risorse proprie dell'Unione Europea	2.400	3.500	3.500	3.700	1.300	54,2	200	5,7
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	6.044	6.232	6.228	1.543	-4.500	-74,5	-4.685	-75,2
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.161	2.630	2.662	1.144	-1.017	-47,1	-1.518	-57,0
Entrate di tipo finanziario	11.841	12.424	12.424	11.868	27	0,2	-555	-4,5
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarita' e illeciti	20.952	21.052	21.049	17.448	-3.504	-16,7	-3.601	-17,1
Entrate da contributi versati allo Stato	8.732	20.455	20.455	9.213	481	5,5	-11.242	-55,0
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	7.151	7.692	8.384	8.959	1.808	25,3	576	6,9
Partite che si compensano nella spesa	590	590	590	590	0	0,0	0	0,0
Altre entrate extratributarie	25.425	25.367	34.061	23.781	-1.644	-6,5	-10.279	-30,2
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.740	3.791	3.791	399	-1.342	-77,1	-3.392	-89,5
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	20	20	20	15	-5	-25,0	-5	-25,0
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	544	2.572	2.572	384	-161	-29,5	-2.188	-85,1
Ammortamento beni patrimoniali	1.176	1.199	1.199	0	-1.176	-100,0	-1.199	-100,0
TOTALE ENTRATE FINALI	614.884	684.088	698.686	663.925	49.041	8,0	-34.761	-5,0

(1) Ai fini del confronto, le previsioni iniziali e le previsioni assestate 2022 sono esposte secondo la nuova classificazione economica adottata a partire dall'esercizio 2023. Per effetto di tale riclassificazione tali dati differiscono rispetto a quelli approvati con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e con la legge 5 agosto 2022, n. 111

(2) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina); decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)); decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina); decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili); decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali); decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali); decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153 (Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti), confluito nella conversione del decreto-legge n. 144 del 2022. Non sono ricompresi, al contrario, per ragioni contingenti connesse alla ristrettezza dei tempi e al sopravvenire a distanza di pochi giorni, di due provvedimenti, l'uno in modifica dell'altro, gli effetti del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, successivamente modificato dal decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179

Tavola II.6.4 - Entrate di cassa. Previsioni 2023 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2022

(in milioni di euro)

	2022			DDL 2023	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali (1)	Previsioni assestate (1)	Previsioni assestate e ulteriori variazioni (2)	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	6=5/1	7=4-3	8=7/3
ENTRATE TRIBUTARIE	493.555	546.498	551.686	565.878	72.323	14,7	14.192	2,6
Imposte sul patrimonio e sul reddito	263.776	298.297	309.512	297.519	33.743	12,8	-11.994	-3,9
Tasse e imposte sugli affari	179.770	197.540	195.784	214.762	34.992	19,5	18.978	9,7
Imposte sulla produzione e sui consumi	33.406	32.901	28.630	35.697	2.291	6,9	7.067	24,7
Entrate tributarie da gestione monopoli	10.763	10.934	10.934	10.945	182	1,7	11	0,1
Tasse e imposte su attivita' di gioco	5.840	6.825	6.825	6.955	1.115	19,1	130	1,9
EXTRATRIBUTARIE	66.611	80.904	90.314	62.757	-3.853	-5,8	-27.557	-30,5
Risorse proprie dell'Unione Europea	2.408	3.507	3.507	3.706	1.298	54	199	5,7
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	6.062	6.249	6.245	1.559	-4.503	-74,3	-4.686	-75,0
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	2.153	2.622	2.653	1.137	-1.016	-47	-1.516	-57,1
Entrate di tipo finanziario	9.878	10.431	10.431	10.502	623	6,3	71	0,7
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	4.024	3.839	3.835	4.427	403	10	592	15,4
Entrate da contributi versati allo Stato	8.725	20.444	20.444	9.233	508	5,8	-11.211	-54,8
Entrate da recuperi e rimborsi di spese	7.385	7.898	8.589	7.858	473	6	-732	-8,5
Partite che si compensano nella spesa	590	590	590	590	0	0,0	0	0,0
Altre entrate extratributarie	25.386	25.325	34.019	23.745	-1.640	-6	-10.274	-30,2
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.727	3.777	3.777	384	-1.343	-77,8	-3.394	-89,8
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	20	20	20	15	-5	-25	-5	-25
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	531	2.558	2.558	369	-162	-30,6	-2.189	-85,6
Ammortamento beni patrimoniali	1.176	1.199	1.199	0	-1.176	-100,0	-1.199	-100,0
TOTALE ENTRATE FINALI	561.893	631.179	645.777	629.019	67.126	11,9	-16.758	-2,6

(1) Ai fini del confronto, le previsioni iniziali e le previsioni assestate 2022 sono esposte secondo la nuova classificazione economica adottata a partire dall'esercizio 2023. Per effetto di tale riclassificazione tali dati differiscono rispetto a quelli approvati con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e con la legge 5 agosto 2022, n. 111

(2) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina); decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)); decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina); decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili); decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali); decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali); decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175; decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153 (Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti), confluito nella conversione del decreto-legge n. 144 del 2022. Non sono ricompresi, al contrario, per ragioni contingenti connesse alla ristrettezza dei tempi e al sopravvenire a distanza di pochi giorni, di due provvedimenti, l'uno in modifica dell'altro, gli effetti del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, successivamente modificato dal decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179

Nelle Tavole II.6.5 e II.6.6 sono, infine, esposte le previsioni di competenza e di cassa per il triennio 2023-2025 dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione e quelle derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

Tavola II.6.5 - Previsioni di competenza delle principali imposte. Anni 2023-2025

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
ENTRATE TRIBUTARIE	557.319	570.395	590.065	27.959	28.051	28.166	585.278	598.446	618.232
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	214.535	224.621	233.517	6.836	6.195	6.211	221.371	230.816	239.728
Imposta sul reddito delle società	38.567	37.885	40.637	3.897	4.610	4.629	42.464	42.495	45.266
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	30.833	28.010	27.861	119	119	119	30.952	28.129	27.980
Imposta sul valore aggiunto	184.386	189.621	196.674	16.505	16.524	16.532	200.891	206.145	213.206
Registro e bollo	13.943	14.212	14.442	216	216	216	14.159	14.428	14.658
Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale	32.454	32.867	33.291	0	0	0	32.454	32.867	33.291
Entrate da vendita di generi di monopolio	10.942	10.944	10.946	0	0	0	10.942	10.944	10.946
Tasse e imposte da attività di gioco	6.946	7.062	7.165	0	0	0	6.946	7.062	7.165

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2023 è, nel complesso, pari a 221.371 milioni, di cui 214.535 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 42.464 milioni, di cui 38.567 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario ammonta a 200.891 milioni, di cui 184.386 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola II.6.6 - Previsioni di cassa delle principali imposte. Anni 2023-2025

(in milioni di euro)

	Entrate tributarie derivanti da:						Totale		
	Attività ordinaria di gestione			Attività di accertamento e controllo					
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
ENTRATE TRIBUTARIE	557.254	570.324	589.995	8.624	8.869	8.988	565.878	579.194	598.983
di cui:									
Imposta sul reddito delle persone fisiche	214.535	224.621	233.517	2.410	1.854	1.882	216.945	226.475	235.399
Imposta sul reddito delle società	38.567	37.885	40.637	1.268	1.980	1.994	39.835	39.865	42.631
Imposte sostitutive di imposte sui redditi	30.830	28.007	27.858	30	31	32	30.860	28.038	27.890
Imposta sul valore aggiunto	184.386	189.621	196.674	4.694	4.798	4.804	189.080	194.419	201.478
Registro e bollo	13.941	14.210	14.440	76	68	68	14.017	14.278	14.508
Accise sui prodotti energetici, sull'energia elettrica e sul gas naturale	32.454	32.867	33.291	27	24	25	32.481	32.892	33.316
Entrate da vendita di generi di monopolio	10.944	10.945	10.947	1	1	1	10.945	10.946	10.948
Tasse e imposte da attività di gioco	6.952	7.067	7.170	4	3	3	6.955	7.070	7.173

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2023 è, nel complesso, pari a 216.945 milioni, di cui 214.535 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 39.835 milioni, di cui 38.567 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito relativo all'imposta sul valore aggiunto ammonta a 189.080 milioni, di cui 184.386 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Spese

L'articolazione del disegno di legge di bilancio 2023-2025 in missioni, programmi e, a fini conoscitivi, in azioni, vede alcuni cambiamenti rispetto all'esercizio 2022 (cfr. Appendice). Il confronto tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti, principale oggetto di questo paragrafo, è stato reso possibile da una riclassificazione delle singole unità del bilancio (capitoli/piani gestionali) degli esercizi finanziari 2021 e 2022 per

allineare questi ultimi alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2023-2025 (Tavole II.6.11 e II.6.12).

Complessivamente, le previsioni di competenza per il 2023, a legislazione vigente, sono in aumento di circa 9 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate del 2022 integrate con gli effetti dei principali provvedimenti normativi approvati in corso di esercizio[21]. Una parte significativa di questi incrementi si concentra tuttavia in una singola missione, dove sono allocate le risorse per i rimborsi dei titoli del debito pubblico e per sostenere i relativi oneri finanziari. Al netto di questa missione, gli stanziamenti di competenza del 2023 diminuiscono di 38,3 miliardi di euro, anche per il venir meno di diverse misure adottate, limitatamente al 2022, per fronteggiare gli effetti economici e sociali di specifiche contingenze quali il caro energia e le connesse dinamiche inflazionistiche. In conseguenza di ciò, la maggior parte delle missioni entro cui si articolano le funzioni e gli obiettivi strategici del bilancio statale denotano una tendenziale diminuzione (22 missioni su 34).

Di seguito sono illustrate, in maggiore dettaglio, le principali variazioni di competenza per missioni del bilancio. In particolare, l'analisi cerca di evidenziare la tendenziale evoluzione della spesa prevista per l'esercizio 2023 se confrontata con le previsioni assestate ed "integrate" dell'esercizio precedente. Le missioni elencate sono quelle che denotano variazioni più significative in termini assoluti (ovvero di entità pari o superiori a un miliardo di euro) oppure in termini percentuali (con incrementi o diminuzioni almeno del 20 per cento).

La missione 3 **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** è in diminuzione del 2,1 per cento. Diverse riduzioni sui trasferimenti agli enti locali sono determinate dal venir meno di misure a carattere temporaneo, finanziate cioè solo per il 2022 con lo strumento della decretazione d'urgenza (cosiddetti decreti-legge "aiuti" in materia di politiche energetiche, politiche sociali, crisi ucraina, aiuti alle famiglie). La contrazione più consistente è in corrispondenza del programma 3.10 *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (- 3,4 miliardi circa) e riguarda, tra le altre cose, gli stanziamenti a valere sul Fondo per gli enti locali per garantirne la continuità dei servizi, che si riduce di circa 1 miliardo. Nello stesso programma, vengono meno gli stanziamenti per il Fondo destinato al ristoro parziale delle minori entrate comunali dall'imposta di soggiorno (-0,15 miliardi), previsti a seguito delle misure di contenimento del covid-19, e successivamente rifinanziati con decreto (da ultimo, nel corso del 2022). Per i trasferimenti a compensazione del minor gettito di altri tributi comunali come IMU, TASI E TARI (-0,11 miliardi circa), la previsione in riduzione era già prevista nella passata legge di bilancio. Analogamente, sempre tra i trasferimenti correnti, si riducono quelli a valere sul Fondo per il sostegno degli enti in deficit strutturale, istituito per essere destinato agli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (- 0,25 miliardi). Tra le spese in conto capitale, le riduzioni più consistenti, già scontate nella programmazione pluriennale precedente, riguardano le somme da destinare ai comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (-1,8 miliardi). Nel programma 3.6 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* (- 1,7 miliardi circa), diminuisce il finanziamento per il Fondo sanitario nazionale a titolo di compensazione delle minori entrate rispetto a quelle previste su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF (-1,5 miliardi), e il contributo statale per le spese sanitarie regionali e delle province autonome collegate all'emergenza del 2021 (-0,8 miliardi). Per quest'ultimo caso i decreti disposti per fronteggiare il caro energia esauriscono i loro effetti nel 2022. A fronte di tali diminuzioni si sono registrati alcuni incrementi, in particolare, nel programma 3.5 *Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali* (+2,2 miliardi circa).

[21] Cfr. paragrafo II.1

La missione 4 **L'Italia in Europa e nel mondo** vede aumentare le proprie disponibilità dell'1,7 per cento. Tale incremento si concentra principalmente nel programma 4.10 *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* (+3 miliardi circa), dove il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* per l'Italia vede aumentare i propri stanziamenti di quasi 3,3 miliardi. L'evoluzione temporale del fondo, associato alla categoria economica 22-Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, è disciplinata dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) così come modificata dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Nello stesso programma, vi sono anche delle riduzioni (meno che proporzionali) che riguardano soprattutto le somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'Unione Europea mediante risorse proprie, in particolare per la parte che è parametrata al reddito nazionale lordo (-0,8 miliardi).

Sempre sul fronte delle riduzioni, da segnalare l'evoluzione del programma 4.11 *Politica economica e finanziaria in ambito internazionale* (-1,4 miliardi) come riflesso delle previsioni relative alla partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali (-1,1 miliardi circa, come già previsto dalla legge di bilancio 2022).

La missione 8 **Soccorso civile** è in diminuzione del 38 per cento rispetto alle previsioni assestate integrate 2022, soprattutto in relazione al programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità* (-1,8 miliardi circa). Le riduzioni principali sono coerenti con la programmazione pluriennale della legge di bilancio 2022 e riguardano i trasferimenti ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alcuni dei quali sono finanziati dal Fondo complementare per il PNRR (categoria economica 26-Altri trasferimenti in conto capitale). Nello stesso programma, vi sono alcune voci in controtendenza, quali le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia (+0,06 miliardi). Nell'ambito del Programma 8.5 *Protezione civile* (-0,9 miliardi), si riduce lo stanziamento del Fondo per le emergenze nazionali in quanto i decreti emergenziali che hanno autorizzato nuove risorse per fronteggiare le emergenze in atto (decreto-legge n. 21/2022 e decreto-legge n. 50/2022), dovute in particolare al caro energia e al conflitto in Ucraina, esauriscono i propri effetti finanziari nel 2022.

La missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** si riduce del 22,2 per cento. In particolare, nel programma 9.2 *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale* (-0,2 miliardi) si riduce il fondo di solidarietà nazionale per interventi indennizzatori, categoria economica 22-Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, dove vengono meno gli stanziamenti incrementali disposti per il 2022 dal decreto-legge n. 115/2022. Nel programma 9.6 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* (-0,2 miliardi), vi sono diverse voci in diminuzione. In alcuni casi, l'andamento è direttamente riconducibile alle previsioni pluriennali degli anni passati, come nel caso dei contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, istituiti con la legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'esercizio 2018) per promuovere un nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano (-0,12 miliardi nel 2023). In altri casi, la riduzione sul 2023 riflette il venir meno in tutto o in parte delle risorse stanziate in corso di esercizio per il solo 2022. Ciò avviene, in particolare, per il Fondo di parte capitale per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (-0,06 miliardi), che ha ricevuto maggiori risorse per l'anno corrente dai decreti-legge n. 21 e n. 50 del 2022, mentre il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola è stato istituito nel corso del 2022 (con 0,04 miliardi circa per il 2022, come disposto dal decreto-legge n. 4 del 2022), al fine di sostenere le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti per l'applicazione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati. Parte delle risorse del fondo (0,01 miliardi), è successivamente stata trasferita al commissario straordinario per l'emergenza della peste

suina africana per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee e amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici (decreto-legge n. 9/2022).

La missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** è quella che risente della diminuzione maggiore rispetto alle previsioni assestate integrate del 2022, sia in termini assoluti (-29 miliardi circa) che in termini percentuali (-94,9 per cento). Nell'ambito di questa missione, infatti, trovano espressione molte delle politiche attuate in corso d'anno per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare la crisi energetica e, più in generale, il caro vita. Si tratta, come già anticipato, di misure a carattere emergenziale, attuate attraverso la decretazione d'urgenza del Governo e poi convertite in legge dal Parlamento. La maggior parte di queste misure esaurisce i propri effetti finanziari nell'esercizio 2022, spiegando l'evidente riduzione sulle previsioni dell'esercizio successivo che, più nello specifico, riguardano il Programma 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, limitatamente alla competenza 2022, i vari decreti (decreti-legge nn. 21/2022, 50/2022, 115/2022 e 144/2022) hanno stanziato maggiori risorse per i crediti di imposta destinati alle imprese sulle spese di acquisto di gas naturale (6,1 miliardi) e per l'acquisto e l'effettivo utilizzo della componente energetica nei processi di produzione (8,4 miliardi), associati alle categorie economiche 23-Contributi agli investimenti ad imprese e 6-Trasferimenti correnti a imprese. Nel 2023, diminuiscono anche i trasferimenti correnti per la cassa per i servizi energetici (-13,7 miliardi circa), anche per il venir meno delle risorse che, nel corso del 2022, sono state stanziate per finanziare misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi e di sostegno alle famiglie, attraverso la riduzione delle aliquote gravanti sugli oneri generali di sistema e il rafforzamento del bonus sociale ed elettrico. Infine, sempre nello stesso programma, il decreto-legge n. 17/2022 ha istituito il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale (con una dotazione di 205 milioni per il 2022, 45 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024).

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese** vede un incremento delle proprie dotazioni del 5,7 per cento. Nel programma 11.7 *Incentivazione del sistema produttivo* (+4,2 miliardi) aumentano di 3,2 miliardi circa le somme da assegnare al Fondo di garanzia per le PMI (categoria economica 23-Contributi agli investimenti ad imprese). Tale Fondo, già previsto in incremento nella programmazione pluriennale precedente, ha ricevuto maggiori risorse dal decreto-legge n. 17/2022 limitatamente all'anno in corso. Anche il Fondo per il sostegno del *venture capital,* che era stato istituito nella legge di bilancio 2020 al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, vede aumentare i propri stanziamenti a legislazione vigente in conseguenza della reiscrizione delle somme non impegnate sul medesimo capitolo di spesa (+0,7 miliardi). Aumentano anche gli stanziamenti del fondo IPCEI - Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo (+0,4 miliardi) in conseguenza delle misure di rifinanziamento degli strumenti di sviluppo industriale contenute in alcuni dei decreti emanati nel corso del 2022 (in particolare, il decreto-legge n. 115/2022 e il decreto-legge n. 50/2022). Anche il programma 11.5 *Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo* fa segnare incrementi rispetto alle previsioni assestate integrate (+0,8 miliardi). Aumentano in particolare i crediti di imposta connessi alla misura "Transizione 4.0" (+0,3 miliardi circa, anche per effetto dei decreti-legge nn. 50 e 4 del 2022), quelli programmati per favorire l'acquisto di veicoli a bassa emissione (+0,6 miliardi) e gli stanziamenti per il Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative (+0,45 miliardi come conseguenza prevalente del decreto-legge n. 17/2022). A parziale compensazione degli aumenti sin qui descritti, vi sono anche delle riduzioni, che insistono soprattutto su due programmi di spesa. Nel Programma 11.9 *Interventi di sostegno tramite il*

sistema della fiscalità (-2,1 miliardi), si azzera (come previsto già dalla legge di bilancio 2022) lo stanziamento su alcuni capitoli connessi a crediti di imposta, tra i quali quelli previsti per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e quelli per le imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori (nella misura del trenta per cento delle rimanenze finali di magazzino). Per il Programma 11.12 *Riconversione industriale e grandi filiere produttive* (-0,9 miliardi), si riducono, tra le altre cose, le risorse destinate ai contributi per il finanziamento di interventi nel settore marittimo nonché quelle per gli interventi nel settore aeronautico, nell'aerospazio, nei settori ad alta tecnologia e per l'acquisizione di unità navali di classe FREMM (Fregate europee multi-missione).

La missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** registra una diminuzione del 15,5 per cento. In corrispondenza del Programma 14.10 *Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (-1 miliardo circa) si riducono di 0,3 miliardi circa, rispetto alle previsioni assestate integrate, gli stanziamenti del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (categoria economica 23-Contributi agli investimenti ad imprese). Il Fondo, disciplinato dalla legge di bilancio 2022, in corso di gestione con decretazione d'urgenza è stato incrementato sia per il 2022 che, in misura inferiore, per il 2023. Considerazioni analoghe valgono anche per il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (-0,7 miliardi nel 2023 rispetto all'assestato integrato 2022). Nel Programma 14.11 *Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali* (-0,6 miliardi circa) diminuiscono sia le dotazioni del Fondo per gli investimenti di ANAS che il Fondo per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche. Nello stesso programma ci sono anche degli incrementi, ad esempio quelli conseguenti all'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo per gli indennizzi causati da estinzioni di concessioni autostradali per inadempimento del concessionario (0,1 miliardi nel 2022, 0,15 miliardi nel 2023 e 0,25 miliardi nel 2024, come previsto dal decreto-legge n. 68/2022). Il Programma 14.8 *Opere pubbliche e infrastrutture (+0,2 miliardi circa)* è in parziale controtendenza per via del tendenziale aumento relativo alle somme da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (categoria economica 22-Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche).

La missione 15 **Comunicazioni** registra una diminuzione del 23,9 per cento, imputabile all'unico programma 15.8 *Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali* (-0,3 miliardi circa), in quanto giungono a conclusione, nel 2023, i contributi in favore di operatori di rete per l'adeguamento degli impianti di trasmissione e per gli indennizzi a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientranti nella categoria economica 23-Contributi agli investimenti ad imprese.

La missione 16 **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo** registra una diminuzione del 28,8 per cento, imputabile all'unico programma *16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy* (-0,2 miliardi), nell'ambito del quale vengono meno nel 2023 i conferimenti al fondo per operazioni di *venture capital*, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese (categoria economica 23-Contributi agli investimenti ad imprese). Le risorse in oggetto sono state infatti stanziate in corso di gestione per il solo 2022 (come previsto dal decreto-legge n. 17/2022).

La missione 19 **Casa e assetto urbanistico** mostra una diminuzione del 59,5 per cento, che riguarda entrambi i programmi di spesa che la compongono. Per il programma 19.1 *Politiche abitative e riqualificazione periferie* (- 0,5 miliardi circa), si riducono le dotazioni del Fondo di garanzia per la prima casa, associato alla categoria economica 24-Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private, in quanto l'incremento delle dotazioni che era stato da ultimo disposto nel 2021 (ai sensi del decreto-legge n. 73/2021) giunge a

conclusione nel 2022. Considerazioni analoghe valgono anche per il programma 19.2 *Politiche abitative, urbane e territoriali* (-0,4 miliardi) in quanto viene meno lo stanziamento sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

La missione 24 **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** segna un incremento pari al 9,6 per cento, particolarmente evidente nell'ambito del programma 24.12 *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva* (+5,4 miliardi). In questo programma sono allocate, tra le altre cose, le somme da trasferire all'INPS per l'erogazione del cosiddetto "assegno unico e universale per i figli a carico", associati alla categoria economica 4-Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e pari a +4,7 miliardi circa nel 2023. Si tratta di un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni, al ricorrere di determinate condizioni, e senza limiti di età per i figli disabili (con importi variabili in relazione a diversi parametri, tra cui l'indicatore della situazione economica equivalente). La misura, introdotta con il decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, sostituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, le previgenti erogazioni ai nuclei per il sostegno dei figli. Le connesse previsioni di spesa riflettono una dinamica crescente nel periodo 2022-2024 degli stanziamenti del pertinente capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nello stesso programma, le previsioni a legislazione vigente riflettono un incremento anche per i trasferimenti all'INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili (+0,9 miliardi).

La missione 25 **Politiche previdenziali** è in diminuzione del 2 per cento circa rispetto alle previsioni assestate integrate, soprattutto in relazione al programma 25.3 *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali* (-2,1 miliardi circa). L'evoluzione della spesa del programma, a legislazione vigente, riflette in gran parte il venir meno di risorse stanziate nel corso del 2022 che giungono a conclusione nel medesimo anno. Tra le misure a carattere emergenziale pianificate per contrastare, limitatamente al 2022, gli effetti del caro vita sulle fasce più vulnerabili della popolazione, si menzionano le seguenti: i trasferimenti all'INPS, facenti parte della categoria economica 4-Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, per corrispondere una indennità una tantum per i pensionati con reddito personale complessivo non superiore a 35 mila euro (circa 4 miliardi stanziati per il 2022 dai decreti-legge nn. 50/2022, 115/2022 e 144/2022); le rivalutazioni delle pensioni e di altri oneri pensionistici (circa 2 miliardi nel 2022 ai sensi del decreto-legge n.115/2022); l'incremento degli esoneri sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (1,2 miliardi circa nel 2022 sempre dal decreto-legge n. 115/2022). Accanto a diverse altre riduzioni, il programma registra anche degli incrementi, meno che proporzionali, per lo più determinati dalla stima dei contingenti che potranno usufruire di determinate prestazioni pensionistiche ed assistenziali. Rientrano in questa fattispecie, gli oneri per le anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (+1,2 miliardi di trasferimenti all'INPS nel 2023), le agevolazioni contributive, le sotto-contribuzioni e gli esoneri (+2,6 miliardi circa).

La missione 26 **Politiche per il lavoro** vede una riduzione delle previsioni di competenza, pari a 21,7 per cento, che è in gran parte concentrata nel programma *26.6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione* (-5,2 miliardi circa). In questo programma, vengono meno talune risorse stanziate per il solo 2022 per sostenere particolari categorie di lavoratori contro gli effetti del caro energia. Più nel dettaglio, nel corso del 2022, con il decreto-legge n. 50 è stata introdotta un'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti sotto una specifica soglia reddituale. La misura è stata poi estesa anche ad altre categorie di lavoratori con decreti-legge successivi (nel complesso, le risorse stanziate ammontano a circa 4,8 miliardi). Diversamente, la riduzione prevista sui trasferimenti all'INPS da destinare al Fondo per l'integrazione salariale a titolo di contributo statale era già inserita nella programmazione pluriennale della

precedente legge di bilancio (- 1,7 miliardi circa). Sempre nello stesso programma, vi sono ulteriori voci in riduzione, quali gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria) e per i trattamenti di fine rapporto, classificati in categoria economica 4-Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (-0,5 miliardi circa), gli stanziamenti del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (-0,4 miliardi), le dotazioni del Fondo per gli interventi di integrazione salariale per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale (-0,3 miliardi circa) e le somme per il sostegno reddituale e per la riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo (-0,1 miliardi). Aumentano, ma in misura meno che proporzionale, i trasferimenti agli enti previdenziali per l'erogazione delle indennità di mobilità dei lavoratori, per i trattamenti di disoccupazione e per l'assicurazione sociale per l'impiego dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato – NASPI, associati alla categoria economica 4 e pari a +3,5 miliardi circa.

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** diminuisce di 16,8 per cento nell'ambito del programma 28.4 *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali* (-2,4 miliardi circa). Tale riduzione è determinata soprattutto dalle dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in particolare quelle relative alla programmazione 2014-2020 e 2021-2027). Tale Fondo, classificato in categoria economica 22-Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, è previsto in riduzione, nonostante abbia ricevuto varie integrazioni in corso d'anno ad opera dei decreti d'urgenza (in particolare, il decreto-legge n. 36/2022 e il decreto-legge n. 50/2022).

La missione 29 **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica** è in diminuzione di 1,1 per cento. Le riduzioni più consistenti si verificano nel programma 29.6 *Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziar*i (-4,9 miliardi). In particolare, nel 2023 si esauriscono i trasferimenti disposti solo per l'anno in corso nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a titolo di prestito infruttifero finalizzato all'acquisto, allo stoccaggio e alla successiva vendita di gas naturale (4 miliardi stanziati dal decreto-legge n. 50/2022). Nello stesso programma, vengono meno le risorse stanziate solo per il 2022 a titolo di rimborso alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per la conversione in euro delle banconote ucraine (0,5 miliardi dal decreto-legge n. 50/2022). Nel programma 29.4 *Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario* (-1,7 miliardi), vengono meno i contributi a Invitalia per il rafforzamento patrimoniale di mediocredito centrale e per altre iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale di imprese, anche nel mezzogiorno (1 miliardo dal decreto-legge n. 115/2022). Analogamente, vengono meno le risorse che sono state stanziate in corso d'anno sul Fondo per l'erogazione di prestiti finanziari a beneficio del governo dell'Ucraina (0,2 miliardi di cui al decreto-legge n. 50/2022) e sul Fondo per la copertura della garanzia in favore della Banca d'Italia per la copertura del rischio di mancato cambio della valuta ucraina da parte della Banca Nazionale di Ucraina (0,12 miliardi sempre dal decreto-legge n. 50/2022). Nella stessa missione si verificano anche ulteriori diminuzioni, come quelle relative al 29.10 *Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato* (-1,3 miliardi). In controtendenza è invece il programma 29.5 *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (complessivamente +5,6 miliardi circa nel 2023), su cui incidono le maggiori previsioni relative al rimborso di imposte dirette e indirette, parzialmente compensate dalla riduzione di -1,2 miliardi in relazione alla non quantificazione in bilancio a partire dal 2023 delle previsioni relative alla quota degli ammortamenti dei beni mobili e immobili dello Stato. Tale ultimo aspetto emerge

anche dalle tavole II.6.7 e II.6.8 in corrispondenza della voce Ammortamenti nella parte delle spese correnti[22].

La missione 30 **Giovani e Sport** vede una riduzione delle proprie dotazioni del 37,3 per cento. Nel programma 30.1 *Attività ricreative e Sport* (- 0,3 miliardi circa), tra le altre si contraggono i finanziamenti alla società Sport e Salute S.p.A. e i trasferimenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Nel programma 30.2 *Incentivazione e sostegno alla gioventù* (-0,2 miliardi circa) diminuiscono le risorse per il Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale (categoria economica 4-Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche).

La missione 31 **Turismo** diminuisce del 24,1 per cento rispetto alle previsioni assestate integrate 2022. Nel programma 31.2 *Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo* (-0,07 miliardi) vengono meno gli stanziamenti disposti per il 2022 dal decreto-legge n. 152/2021 per finanziare un credito di imposta per le imprese turistiche, associato alla categoria economica 23-Contributi agli investimenti ad imprese. Il credito di imposta, pari all'80 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi tra cui quelli finalizzati all'efficientamento energetico, alla riqualificazione antisismica e all'eliminazione delle barriere architettoniche è tra le misure incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le previsioni di spesa della missione 34 **Debito pubblico** sono previste in aumento del 14 per cento. Nel programma 34.2 "*Rimborso del debito statale*" (+41,7 miliardi rispetto alle previsioni assestate integrate e +33,8 miliardi rispetto alle previsioni iniziali 2022), aumentano gli stanziamenti destinati al rimborso dei buoni del tesoro poliennali (BTP), compresi gli oneri derivanti dall'estinzione di operazioni finanziarie effettuate sui titoli stessi (+70 miliardi, categoria economica 61-Rimborso passività finanziarie). Sono in rialzo anche le previsioni per il rimborso di prestiti internazionali e per gli oneri relativi all'attuazione e all'estinzione di operazioni di ristrutturazione di prestiti (+13 miliardi circa). Di converso, diminuiscono le previsioni di rimborso di certificati di credito del tesoro (CCT), compresi quelli riversati alla Banca d'Italia, sempre associati alla categoria economica 61 (-38 miliardi). Nel programma *34.1 Oneri per il servizio del debito statale* (+5,5 miliardi) aumentano le previsioni di spesa sui buoni ordinari del tesoro (+ 1,2 miliardi), sui BTP (+3 miliardi circa) e sui CCT (+3,4 miliardi). Di contro, tra le voci in diminuzione si evidenziamo gli interessi sui buoni postali fruttiferi (-1,2 miliardi) e gli oneri derivanti dalle operazioni su garanzie da esposizione su derivati (-0,7 miliardi)

La dinamica di cassa è perlopiù coerente con quella di competenza, tranne alcune specifiche voci, in ragione delle quali gli stanziamenti di cassa per il 2023 aumentano in misura inferiore rispetto alla competenza (+5,3 miliardi circa per la cassa contro i circa +9 miliardi per la competenza). Al riguardo, si segnalano, in particolare, le previsioni relative ad alcuni fondi che costituiscono acquisizioni di attività finanziarie da parte dello Stato. A titolo esemplificativo, il "Fondo apporti al patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti (CDP)" (classificato in base alla categoria economica 31-Acquisizioni di attività finanziarie), registra una diminuzione di 7,3 miliardi per la sola cassa, mentre gli stanziamenti di competenza sul pertinente capitolo di bilancio erano già pari a 0 nel 2022. Il fondo in questione è stato istituito dal decreto-legge n. 34/2020 quale strumento temporaneo e straordinario per la ricapitalizzazione delle imprese medio-grandi, con un patrimonio autonomo da quello di CDP. Considerazione analoga vale anche per le dotazioni del "Fondo per la costituzione di

[22] Con il termine della sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-sexies della legge di contabilità e finanza pubblica e l'introduzione di un sistema economico-patrimoniale a partire dal 2023, è venuta meno l'esigenza di rappresentare nel bilancio dello Stato la quota degli ammortamenti dei beni mobili e immobili. Fino al 2022, tale valore era indicato sia dal lato Entrata sia dal lato della Spesa, quale mera rappresentazione contabile. Conseguentemente, le due categorie economiche dedicate alla rappresentazione degli ammortamenti in bilancio - comprendenti capitoli classificati con la categoria 14 per l'entrata e la categoria 11 per la spesa - non sono più presenti in bilancio. A partire dal 2023, la quantificazione degli ammortamenti avviene quindi nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale.

una società per l'esercizio di attività di impresa nel settore del trasporto aereo" (-1,3 miliardi di sola cassa, nell'ambito della missione 29 *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*). Per quanto riguarda invece le somme per i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato (sempre nella missione 29 *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*), la riduzione interessa sia le previsioni di competenza che, in misura maggiore, la cassa (-0,9 miliardi per la competenza, -2,4 miliardi per la cassa). Di converso, per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (missione 28 *Sviluppo e riequilibrio territoriale*), a fronte della riduzione di competenza di cui si è già detto (-2,2 miliardi), si registra un proporzionale incremento per la cassa (+2,4 miliardi circa).

Come già anticipato, in diversi casi la contrazione della spesa tra le previsioni 2023 e quelle assestate integrate del 2022 è principalmente determinata dal venir meno di misure a carattere temporaneo. Questo è particolarmente evidente per quelle missioni che sono più direttamente coinvolte nelle politiche energetiche, e in quelle finalizzate alla protezione del sistema produttivo e delle fasce più esposte agli effetti del caro vita.

Adottando invece un'altra ottica, confrontando cioè le previsioni 2023 con quelle iniziali 2022 (anziché con le previsioni assestate integrate), si osserva una dinamica diversa, laddove l'incremento delle dotazioni di competenza nel 2023 è in questo caso di 57,9 miliardi per la competenza (55,2 miliardi di cassa). L'aumento degli stanziamenti iniziali era in diversi casi già incorporato nelle previsioni per il triennio al primo gennaio 2022. Talvolta, invece, il recepimento delle innovazioni normative dopo l'approvazione della legge di bilancio 2022 ha di fatto modificato le dotazioni di alcuni capitoli anche per il 2023 e gli anni successivi, come è accaduto ad esempio per l'entrata in vigore del cosiddetto "assegno unico" e per l'istituzione del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, di cui si è già detto. Analogamente, le innovazioni legislative (per lo più attuate con decreti emergenziali) hanno impattato oltre che sul 2022 anche sulle previsioni del 2023 e degli anni successivi in diversi altri casi, tra i quali si segnalano l'istituzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento (categoria economica 22-Contributi agli investimenti di amministrazioni pubbliche – missione 4 l'*Italia in Europa e nel mondo*); l'istituzione del Fondo per transizione verde, la ricerca, gli investimenti dell' *automotive* e per incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti (categoria economica 27-Fondi da ripartire in conto capitale - missione 11 *Competitività e sviluppo delle imprese*); la definizione, con decreto MEF, delle risorse spettanti a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2022-2024 (trasferimenti alle amministrazioni pubbliche - missione 3 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*); gli incrementi del Fondo per la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori (trasferimenti in conto capitale - missione 11 *Competitività e sviluppo delle imprese*) e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (trasferimenti in conto capitale - missione 14 *Infrastrutture pubbliche e logistica*), entrambi associati alla categoria economica 23 Contributi agli investimenti ad imprese.

Tavola II.6.7-Spese di competenza. Previsioni 2023 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2022

(in milioni di euro)

	2022			DDL 2023	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni (1)	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	6=4/1	7=4-3	8=7/3
SPESE CORRENTI								
Redditi da lavoro dipendente	101.429	104.821	105.048	102.544	1.114	1,10	-2.505	-2,38
Consumi intermedi	13.973	14.321	14.419	14.681	708	5,07	262	1,82
IRAP	5.162	5.470	5.485	5.573	411	7,96	88	1,60
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	319.845	335.961	357.387	339.248	19.403	6,07	-18.138	-5,08
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	16.187	20.694	28.454	13.616	-2.571	-15,88	-14.838	-52,15
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	151.088	152.441	154.151	152.752	1.664	1,10	-1.399	-0,91
- Regioni e province autonome	128.700	129.426	130.191	130.289	1.590	1,24	99	0,08
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di	12.739	13.362	14.287	12.359	-380	-2,98	-1.928	-13,49
- Altre amministrazioni	9.649	9.653	9.673	10.104	454	4,71	430	4,45
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	152.570	162.826	174.782	172.880	20.311	13,31	-1.902	-1,09
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	11.041	11.084	11.459	10.197	-844	-7,64	-1.261	-11,01
Trasferimenti correnti a imprese	13.335	14.176	22.435	11.081	-2.254	-16,91	-11.355	-50,61
Trasferimenti correnti a estero	1.404	1.436	1.636	1.331	-73	-5,19	-305	-18,63
Risorse proprie UE	22.070	23.170	23.170	22.565	495	2,24	-605	-2,61
Interessi passivi e altri oneri finanziari	76.333	73.649	73.676	81.103	4.770	6,25	7.427	10,08
Rimborsi e poste correttive delle entrate	82.843	83.100	83.074	88.740	5.897	7,12	5.665	6,82
Ammortamenti	1.176	1.199	1.199	0	-1.176	-100,00	-1.199	
Altre uscite correnti	4.697	4.695	4.695	4.945	248	5,28	250	5,33
Fondi da ripartire di parte corrente	15.632	6.350	5.679	9.114	-6.518	-41,70	3.435	60,48
TOTALE SPESE CORRENTI	668.940	679.432	709.363	691.122	22.181	3,32	-18.241	-2,57
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	592.607	605.783	635.687	610.019	17.411	2,94	-25.669	-4,04
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	10.161	10.930	10.972	11.415	1.254	12,34	442	4,03
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	98.024	98.287	98.661	96.873	-1.151	-1,17	-1.787	-1,81
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	79.445	79.428	79.556	80.836	1.392	1,75	1.281	1,61
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	18.579	18.859	19.105	16.037	-2.543	-13,68	-3.068	-16,06
- Regioni e province autonome	6.163	6.382	6.582	5.926	-237	-3,85	-656	-9,96
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	10.416	10.423	10.455	8.524	-1.892	-18,17	-1.932	-18,47
- Altre amministrazioni	2.001	2.054	2.068	1.587	-413	-20,67	-481	-23,25
Contributi agli investimenti ad imprese	24.761	25.946	34.480	31.070	6.308	25,48	-3.410	-9,89
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	673	673	673	107	-566	-84,06	-566	-84,07
Contributi agli investimenti ad Estero	473	534	564	446	-27	-5,68	-118	-20,90
Altri trasferimenti in conto capitale	3.771	4.027	4.625	3.047	-725	-19,22	-1.578	-34,12
Fondi da ripartire in conto capitale	3.489	2.594	2.420	2.956	-533	-15,26	536	22,15
Acquisizione di attività finanziarie	6.317	5.379	11.624	3.955	-2.362	-37,39	-7.669	-65,98
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	147.669	148.369	164.018	149.869	2.732	1,85	-14.150	-8,63
TOTALE SPESE FINALI	816.609	827.801	873.382	840.990	24.914	3,05	-32.391	-3,71
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	740.276	754.153	799.706	759.887	19.611	2,65	-39.818	-4,98
Rimborso prestiti	277.347	269.403	269.403	310.820	33.473	12,07	41.417	15,37
TOTALE COMPLESSIVO	1.093.956	1.097.205	1.142.785	1.151.810	57.854	5,29	9.025,4	0,79

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

(1)) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina); decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)); decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina); decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 5 agosto 2022, n.108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili); decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2022, n. 122 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali); decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 21 settembre 2022, n. 142 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali); decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 novembre 2022, n. 175; decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153 (Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti), confluito nella conversione del decreto-legge n. 144 del 2022. Non sono ricompresi, al contrario, per ragioni contingenti connesse alla ristrettezza dei tempi e al sopravvenire a distanza di pochi giorni, di due provvedimenti, l'uno in modifica dell'altro, gli effetti del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, successivamente modificato dal decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179.

Tavola II.6.8 - Spese di cassa. Previsioni 2023 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2022 *(in milioni di euro)*

	2022			DDL 2023	Variazioni		Variazioni	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni[1]	Previsioni a L.V.	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
	1	2	3	4	5=4-1	6=4/1	7=4-3	8=7/3
SPESE CORRENTI								
Redditi da lavoro dipendente	106.425	109.871	110.099	107.658	1.233	1,16	-2.440	-2,22
Consumi intermedi	14.045	14.853	14.950	14.960	915	6,51	9	0,06
IRAP	5.162	5.470	5.485	5.573	411	7,97	88	1,60
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	321.790	338.849	360.275	343.890	22.100	6,87	-16.385	-4,55
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	16.188	20.913	28.673	13.619	-2.569	-15,87	-15.054	-52,50
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	152.538	154.799	156.508	156.809	4.271	2,80	301	0,19
- Regioni e province autonome	130.132	130.982	131.747	134.452	4.320	3,32	2.704	2,05
- Province, Città metropolitane,	12.756	14.112	15.037	12.376	-380	-2,98	-2.661	-17,70
- Altre amministrazioni	9.650	9.704	9.724	9.982	332	3,44	257	2,65
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di	153.064	163.138	175.094	173.462	20.398	13,33	-1.632	-0,93
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	11.479	11.713	12.088	10.480	-999	-8,70	-1.608	-13,30
Trasferimenti correnti a imprese	13.362	14.753	23.012	11.081	-2.281	-17,07	-11.932	-51,85
Trasferimenti correnti a estero	1.405	1.447	1.647	1.336	-69	-4,93	-310	-18,86
Risorse proprie UE	22.070	23.170	23.170	22.565	495	2,24	-605	-2,61
Interessi passivi e altri oneri finanziari	76.333	73.649	73.676	81.103	4.770	6,25	7.427	10,08
Rimborsi e poste correttive delle entrate	82.843	83.104	83.078	88.740	5.897	7,12	5.661	6,81
Ammortamenti	1.176	1.199	1.199	0	-1.176	-100,00	-1.199	-100,00
Altre uscite correnti	4.697	4.696	4.696	4.945	248	5,28	249	5,31
Fondi da ripartire di parte corrente	22.836	12.627	11.956	17.114	-5.722	-25,06	5.157	43,13
TOTALE SPESE CORRENTI	683.623	695.401	725.332	709.445	25.821	3,78	-15.887	-2,19
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	607.290	621.752	651.656	628.342	21.051	3,47	-23.314	-3,58
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	10.741	11.396	11.439	12.522	1.781	16,58	1.083	9,47
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	88.689	88.499	88.873	91.491	2.803	3,16	2.618	2,95
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	68.681	68.712	68.840	74.726	6.045	8,80	5.887	8,55
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	20.007	19.787	20.033	16.765	-3.242	-16,21	-3.269	-16,32
- Regioni e province autonome	6.790	7.087	7.287	6.429	-361	-5,31	-858	-11,77
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	10.997	10.414	10.446	8.603	-2.394	-21,77	-1.843	-17,65
- Altre amministrazioni	2.221	2.286	2.300	1.733	-488	-21,97	-567	-24,66
Contributi agli investimenti ad Imprese	25.789	27.291	35.825	31.466	5.678	22,02	-4.359	-12,17
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	694	691	691	113	-581	-83,69	-577	-83,61
Contributi agli investimenti ad Estero	473	549	579	446	-27	-5,80	-133	-23,03
Altri trasferimenti in conto capitale	3.786	4.382	4.979	3.050	-736	-19,44	-1.929	-38,74
Fondi da ripartire in conto capitale	3.885	2.886	2.592	3.439	-446	-11,48	846	32,64
Acquisizione di attività finanziarie	21.328	20.306	26.551	8.805	-12.523	-58,72	-17.746	-66,84
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	155.383	156.000	171.530	151.332	-4.051	-2,61	-20.197	-11,77
TOTALE SPESE FINALI	839.007	851.401	896.861	860.777	21.770	2,59	-36.085	-4,02
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	762.674	777.752	823.186	779.674	17.000	2,23	-43.512	-5,29
Rimborso prestiti	277.372	269.429	269.429	310.831	33.459	12,06	41.403	15,37
TOTALE COMPLESSIVO	1.116.379	1.120.829	1.166.290	1.171.608	55.229	4,95	5.318	0,46

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

(1)) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 20 maggio 2022, n. 51 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina); decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)); decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina); decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 5 agosto 2022, n.108 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili); decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2022, n. 122 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali); decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 21 settembre 2022, n. 142 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali); decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 novembre 2022, n. 175; decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153 (Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti), confluito nella conversione del decreto-legge n. 144 del 2022. Non sono ricompresi, al contrario, per ragioni contingenti connesse alla ristrettezza dei tempi e al sopravvenire a distanza di pochi giorni, di due provvedimenti, l'uno in modifica dell'altro, gli effetti del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, successivamente modificato dal decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179

Tavola II.6.9 - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2023-2025 *(in milioni di euro)*

	2023	2024	2025
	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	102.544	102.285	100.299
Consumi intermedi	14.681	14.164	14.111
IRAP	5.573	5.293	5.107
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	339.248	352.312	355.739
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	13.616	13.508	13.575
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	152.752	154.790	154.200
- Regioni e province autonome	130.289	132.174	131.608
- Province, Città metropolitane, Comuni,	12.359	12.488	12.424
- Altre amministrazioni	10.104	10.127	10.168
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza	172.880	184.014	187.964
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.197	10.048	10.086
Trasferimenti correnti a imprese	11.081	9.868	9.419
Trasferimenti correnti a estero	1.331	1.304	1.187
Risorse proprie UE	22.565	22.650	22.750
Interessi passivi e altri oneri finanziari	81.103	91.211	97.893
Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.740	89.735	89.739
Ammortamenti	0	0	0
Altre uscite correnti	4.945	4.888	3.137
Fondi da ripartire di parte corrente	9.114	7.655	7.211
TOTALE SPESE CORRENTI	**691.122**	**711.413**	**716.678**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**610.019**	**620.202**	**618.784**
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	11.415	10.281	9.288
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	96.873	44.103	45.677
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	80.836	29.709	33.300
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	16.037	14.395	12.376
- Regioni e province autonome	5.926	5.717	4.616
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	8.524	7.261	6.575
- Altre amministrazioni	1.587	1.417	1.186
Contributi agli investimenti ad imprese	31.070	27.833	27.928
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	107	65	65
Contributi agli investimenti ad Estero	446	921	507
Altri trasferimenti in conto capitale	3.047	3.141	2.487
Fondi da ripartire in conto capitale	2.956	2.963	3.806
Acquisizione di attività finanziarie	3.955	2.373	1.697
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**149.869**	**91.680**	**91.454**
TOTALE SPESE FINALI	**840.990**	**803.093**	**808.132**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**759.887**	**711.882**	**710.239**
Rimborso prestiti	310.820	313.468	318.740
TOTALE COMPLESSIVO	**1.151.810**	**1.116.560**	**1.126.872**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.6.10 - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2023 – 2025 *(in milioni di euro)*

	2023	2024	2025
	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	107.658	102.281	100.279
Consumi intermedi	14.960	14.153	14.103
IRAP	5.573	5.293	5.106
Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubbliche	343.890	353.306	356.474
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni centrali	13.619	13.508	13.641
Contributi concessi in c/esercizio ad Amministrazioni locali	156.809	155.784	154.869
- Regioni e province autonome	134.452	133.439	132.549
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra	12.376	12.488	12.422
- Altre amministrazioni	9.982	9.856	9.897
Contributi concessi in c/esercizio a Enti di Previdenza e assistenza	173.462	184.014	187.964
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	10.480	10.048	10.086
Trasferimenti correnti a imprese	11.081	9.787	9.369
Trasferimenti correnti a estero	1.336	1.304	1.187
Risorse proprie UE	22.565	22.650	22.750
Interessi passivi e altri oneri finanziari	81.103	91.211	97.893
Rimborsi e poste correttive delle entrate	88.740	89.735	89.739
Ammortamenti	0	0	0
Altre uscite correnti	4.945	4.888	3.142
Fondi da ripartire di parte corrente	17.114	15.655	15.211
TOTALE SPESE CORRENTI	**709.445**	**720.311**	**725.339**
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	**628.342**	**629.100**	**627.446**
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	12.522	10.321	9.331
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubbliche	91.491	37.488	36.145
Contributi concessi in c/investimenti ad Amministrazioni centrali	74.726	23.042	23.783
Contributi concessi in c/investimenti a Amministrazioni locali	16.765	14.446	12.361
- Regioni e province autonome	6.429	5.785	4.586
- Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni, Consorzi tra enti locali	8.603	7.236	6.581
- Altre amministrazioni	1.733	1.425	1.194
Contributi agli investimenti ad imprese	31.466	27.849	27.928
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	113	65	65
Contributi agli investimenti ad Estero	446	921	507
Altri trasferimenti in conto capitale	3.050	3.141	2.487
Fondi da ripartire in conto capitale	3.439	3.403	4.273
Acquisizione di attività finanziarie	8.805	7.078	3.697
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**151.332**	**90.266**	**84.433**
TOTALE SPESE FINALI	**860.777**	**810.577**	**809.773**
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	**779.674**	**719.366**	**711.880**
Rimborso prestiti	310.831	313.468	318.740
TOTALE COMPLESSIVO	**1.171.608**	**1.124.044**	**1.128.513**

I totali delle tabelle possono non coincidere con la somma degli addendi per effetto di arrotondamenti

Tavola II.6.11 - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2023-2025. COMPETENZA. *(in milioni di euro)*

Missione	Bilancio 2021 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2023-2025)		Bilancio 2022 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2023-2025)			Previsioni a legislazione vigente (l.v.) [1] DLB 2023-2025			Variazione previsioni 2023 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2022 riclassificate		Variazione previsioni 2023 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate integrate 2022 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni [2]	2023	2024	2025	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.426,5	2.955,4	2.932,3	3.194,0	3.315,4	3.075,7	2.828,2	2.940,4	143,3	*4,9*	-239,7	*-7,2*
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello	861,2	1.112,7	715,7	782,6	784,0	870,6	853,4	852,3	154,9	*21,6*	86,6	*11,0*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	132.581,1	142.729,1	141.062,5	141.884,4	143.419,0	140.421,8	146.567,6	140.942,6	-640,7	*-0,5*	-2.997,2	*-2,1*
L'Italia in Europa e nel mondo	63.779,6	64.952,3	85.885,9	87.063,6	89.003,6	90.505,7	36.558,7	36.552,3	4.619,8	*5,4*	1.502,2	*1,7*
Difesa e sicurezza del territorio	24.336,1	26.145,2	25.598,7	27.003,4	27.010,7	26.551,0	24.958,0	24.754,0	952,3	*3,7*	-459,8	*-1,7*
Giustizia	9.242,4	10.067,6	10.455,2	10.790,5	10.806,5	11.270,9	11.195,7	11.010,2	815,8	*7,8*	464,5	*4,3*
Ordine pubblico e sicurezza	12.147,3	13.030,5	12.138,0	12.756,9	12.810,3	13.222,6	12.776,4	12.421,2	1.084,6	*8,9*	412,4	*3,2*
Soccorso civile	6.291,7	10.472,7	6.190,8	6.725,3	7.337,4	4.545,9	4.770,9	4.343,7	-1.644,9	*-26,6*	-2.791,5	*-38,0*
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.699,7	2.310,6	1.827,4	1.900,9	2.220,9	1.728,5	1.399,0	1.166,8	-98,9	*-5,4*	-492,4	*-22,2*
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	326,7	348,3	3.693,6	9.260,2	30.584,5	1.562,3	627,7	447,6	-2.131,3	*-57,7*	-29.022,2	*-94,9*
Competitivita' e sviluppo delle imprese	38.294,9	76.271,9	31.358,1	31.484,0	31.225,5	33.000,0	32.732,7	30.766,9	1.641,9	*5,2*	1.774,5	*5,7*
Regolazione dei mercati	44,8	49,1	50,7	55,7	55,7	58,7	57,7	58,1	8,0	*15,8*	3,0	*5,5*
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	15.413,0	21.517,8	15.590,1	15.888,8	16.819,3	17.227,0	15.246,4	17.091,8	1.636,8	*10,5*	407,7	*2,4*
Infrastrutture pubbliche e logistica	4.706,7	5.536,9	6.629,5	6.947,7	8.720,8	7.368,4	6.619,8	5.388,1	738,9	*11,1*	-1.352,3	*-15,5*
Comunicazioni	1.017,6	1.089,1	1.359,1	1.417,6	1.417,6	1.079,2	932,3	1.014,9	-280,0	*-20,6*	-338,4	*-23,9*
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	871,8	1.484,1	542,7	745,4	745,4	530,4	500,7	476,1	-12,3	*-2,3*	-215,0	*-28,8*
Ricerca e innovazione	4.255,0	4.643,0	4.861,1	4.895,5	4.894,2	4.812,1	4.840,3	4.779,9	-49,0	*-1,0*	-82,1	*-1,7*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.899,8	6.403,6	4.171,4	4.263,8	4.308,3	4.278,1	2.817,0	2.568,2	106,8	*2,6*	-30,2	*-0,7*
Casa e assetto urbanistico	669,3	1.140,2	1.371,4	1.420,2	1.520,2	616,0	581,7	606,5	-755,4	*-55,1*	-904,2	*-59,5*
Tutela della salute	2.559,9	7.804,4	2.129,6	2.201,4	2.212,1	2.159,9	1.885,7	1.719,7	30,2	*1,4*	-52,3	*-2,4*
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.680,1	3.802,5	3.584,6	3.776,9	3.802,7	3.588,3	3.157,0	3.131,9	3,8	*0,1*	-214,4	*-5,6*
Istruzione scolastica	50.423,6	53.469,3	50.916,4	52.349,5	52.614,4	51.724,0	50.742,9	47.845,6	807,6	*1,6*	-890,4	*-1,7*
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	9.827,1	10.020,6	10.343,0	10.465,4	10.487,3	10.910,5	10.912,7	10.903,3	567,5	*5,5*	423,2	*4,0*
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.779,9	49.488,3	50.409,0	56.601,4	55.783,8	61.143,0	62.079,4	62.971,7	10.734,0	*21,3*	5.359,2	*9,6*
Politiche previdenziali	109.226,9	118.063,6	106.997,7	104.882,2	111.922,7	109.726,0	121.398,2	125.138,9	2.728,3	*2,5*	-2.196,7	*-2,0*
Politiche per il lavoro	20.287,3	29.035,1	17.846,0	17.658,3	23.629,4	18.500,9	16.859,4	16.431,5	654,9	*3,7*	-5.128,5	*-21,7*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.180,8	3.100,9	3.198,4	3.189,1	3.325,0	3.138,7	3.131,5	3.081,3	-59,7	*-1,9*	-186,3	*-5,6*
Sviluppo e riequilibrio territoriale	10.192,7	10.246,6	15.438,7	15.387,7	14.380,7	11.960,3	14.367,6	17.454,5	-3.478,4	*-22,5*	-2.420,4	*-16,8*
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	96.942,1	100.001,5	103.625,7	102.729,0	108.923,2	107.672,5	109.754,3	109.723,6	4.046,9	*3,9*	-1.250,7	*-1,1*
Giovani e sport	1.107,6	2.334,7	1.085,9	1.191,2	1.345,2	842,8	754,1	757,0	-243,1	*-22,4*	-502,4	*-37,3*
Turismo	158,0	1.437,1	258,9	403,0	412,4	312,9	177,1	107,5	54,0	*20,9*	-99,5	*-24,1*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.010,2	4.238,4	4.274,5	3.942,3	3.961,4	4.228,2	4.065,4	3.982,7	-46,3	*-1,1*	266,8	*6,7*
Fondi da ripartire	19.050,1	11.840,1	19.562,1	16.122,9	15.134,4	18.034,9	17.847,3	16.697,1	-1.527,2	*-7,8*	2.900,5	*19,2*
Debito pubblico	363.405,8	359.620,1	347.851,8	337.824,2	337.851,2	385.142,7	392.563,5	408.744,5	37.291,0	*10,7*	47.291,6	*14,0*
Totale	**1.060.697,4**	**1.156.763,1**	**1.093.956,3**	**1.097.204,8**	**1.142.785,0**	**1.151.810,5**	**1.116.560,5**	**1.126.872,5**	**57.854,2**	*5,3*	**9.025,5**	*0,8*

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: DL 21/2022 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51; DL 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79; DL 41/2022 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto) convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2022, n. 84; DL 50/2022 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91; DL 68/2022 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108; DL 73/2022 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali) convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122; DL 115/2022 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali) convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142; DL 144/2022 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in cui è confluito il D.L. n. 153/2022, recante "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti". Non sono ricompresi, al contrario, per ragioni contingenti connesse alla ristrettezza dei tempi e al sopravvenire a distanza di pochi giorni, di due provvedimenti, l'uno in modifica dell'altro, gli effetti del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, successivamente modificato dal decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179

Tavola II.6.12 - Spesa per missioni, in base alla struttura del Disegno di legge di bilancio 2023-2025. CASSA. *(in milioni di euro)*

Missione	Bilancio 2021 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2023-2025)		Bilancio 2022 (riclassificato in base alla struttura del DLB 2023-2025)			Previsioni a legislazione vigente (l.v.) (1) DLB 2023-2025			Variazione previsioni 2023 a legislazione vigente rispetto alle previsioni iniziali 2022 riclassificate		Variazione previsioni 2023 a legislazione vigente rispetto alle previsioni assestate integrate 2022 riclassificate	
	LB Previsioni iniziali	Previsioni definitive	LB Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Previsioni assestate e ulteriori variazioni (2)	2023	2024	2025	In valore assoluto	%	In valore assoluto	%
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	2.426,5	2.959,7	2.932,3	3.194,0	3.315,4	3.075,7	2.828,2	2.940,4	143,3	*4,9*	-239,7	*-7,2*
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	861,6	1.162,5	716,1	783,3	784,7	871,0	853,4	852,3	154,9	*21,6*	86,3	*11,0*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	140.901,8	151.611,9	142.840,6	143.814,5	145.349,0	144.770,7	147.832,8	141.882,5	1.930,0	*1,4*	-578,4	*-0,4*
L'Italia in Europa e nel mondo	63.779,6	64.934,1	85.891,7	87.101,2	89.041,2	90.505,7	36.558,7	36.552,3	4.614,0	*5,4*	1.464,5	*1,6*
Difesa e sicurezza del territorio	24.391,4	26.589,1	25.641,0	27.041,4	27.048,8	26.596,9	24.958,0	24.817,6	955,9	*3,7*	-451,9	*-1,7*
Giustizia	9.277,2	10.262,2	10.470,7	10.807,3	10.823,2	11.285,1	11.195,7	11.010,3	814,5	*7,8*	461,9	*4,3*
Ordine pubblico e sicurezza	12.184,0	13.331,6	12.168,8	12.807,7	12.861,0	13.357,5	12.772,0	12.412,6	1.188,8	*9,8*	496,5	*3,9*
Soccorso civile	6.785,8	11.379,7	6.342,4	6.917,0	7.529,1	4.711,7	4.770,9	4.343,7	-1.630,7	*-25,7*	-2.817,4	*-37,4*
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.707,3	2.348,9	1.866,4	2.038,9	2.358,9	1.837,3	1.399,0	1.166,8	-29,1	*-1,6*	-521,6	*-22,1*
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	326,7	964,7	3.795,9	9.608,8	30.933,1	1.738,0	670,1	447,7	-2.058,0	*-54,2*	-29.195,2	*-94,4*
Competitivita' e sviluppo delle imprese	63.027,3	103.568,1	43.996,6	44.212,4	43.953,9	38.213,2	36.749,0	32.766,9	-5.783,4	*-13,1*	-5.740,7	*-13,1*
Regolazione dei mercati	44,8	72,9	50,7	55,7	55,7	58,7	57,7	58,1	8,0	*15,8*	3,0	*5,5*
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	15.657,0	22.562,0	16.111,1	16.405,2	17.335,7	17.281,9	15.246,3	17.076,2	1.170,8	*7,3*	-53,8	*-0,3*
Infrastrutture pubbliche e logistica	5.247,0	6.386,6	6.711,8	7.158,7	8.931,8	7.352,0	6.297,1	4.620,6	640,2	*9,5*	-1.579,7	*-17,7*
Comunicazioni	1.037,1	1.489,5	1.444,1	1.601,3	1.601,3	1.079,2	932,3	1.014,9	-365,0	*-25,3*	-522,2	*-32,6*
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	871,8	1.830,7	542,7	746,0	746,0	530,4	500,7	476,1	-12,3	*-2,3*	-215,6	*-28,9*
Ricerca e innovazione	4.329,9	4.850,6	4.888,3	4.993,1	4.991,8	4.834,0	4.762,6	4.799,9	-54,3	*-1,1*	-157,8	*-3,2*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.369,7	6.985,3	4.446,5	4.589,6	4.634,1	4.832,5	2.915,1	2.568,2	386,0	*8,7*	198,4	*4,3*
Casa e assetto urbanistico	674,3	1.220,1	1.399,3	1.422,2	1.522,2	616,0	581,7	606,5	-783,3	*-56,0*	-906,2	*-59,5*
Tutela della salute	2.629,0	7.915,7	2.223,6	2.296,2	2.307,0	2.159,9	1.885,7	1.719,7	-63,7	*-2,9*	-147,1	*-6,4*
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.816,0	4.543,4	3.953,8	4.171,9	4.197,7	3.859,6	3.157,0	3.131,9	-94,1	*-2,4*	-338,0	*-8,1*
Istruzione scolastica	50.923,6	54.492,2	51.250,8	53.031,0	53.295,8	51.958,1	50.742,9	47.845,6	707,3	*1,4*	-1.337,7	*-2,5*
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	9.927,1	10.143,4	10.386,7	10.509,1	10.531,1	10.831,1	10.649,6	10.640,2	444,4	*4,3*	300,1	*2,8*
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	45.785,4	49.709,1	50.409,6	56.602,1	55.784,4	61.143,0	62.079,4	62.971,7	10.733,4	*21,3*	5.358,6	*9,6*
Politiche previdenziali	109.226,9	118.095,6	106.993,4	104.877,9	111.918,4	109.726,0	121.398,2	125.138,9	2.732,6	*2,6*	-2.192,4	*-2,0*
Politiche per il lavoro	21.293,7	29.882,3	18.344,8	18.157,0	24.128,1	19.082,7	16.859,4	16.427,0	737,9	*4,0*	-5.045,4	*-20,9*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3.211,8	3.660,2	3.430,5	3.421,2	3.557,2	3.480,4	3.131,5	3.081,3	49,9	*1,5*	-76,7	*-2,2*
Sviluppo e riequilibrio territoriale	3.064,7	4.118,6	4.622,1	4.661,1	3.654,1	5.815,1	7.963,1	8.677,7	1.193,0	*25,8*	2.161,0	*59,1*
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	100.226,0	104.125,7	107.240,3	106.533,7	112.608,3	108.316,5	110.890,1	110.177,6	1.076,2	*1,0*	-4.291,8	*-3,8*
Giovani e sport	1.125,0	2.795,2	1.095,9	1.382,7	1.536,7	842,8	754,1	757,0	-253,1	*-23,1*	-693,9	*-45,2*
Turismo	159,8	2.320,9	258,9	615,8	625,2	312,9	177,1	107,5	54,0	*20,9*	-312,3	*-49,9*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.011,0	4.007,5	4.295,0	4.050,9	4.069,9	4.247,9	4.065,3	3.983,4	-47,1	*-1,1*	178,0	*4,4*
Fondi da ripartire	25.350,1	18.176,3	31.764,6	27.396,6	26.408,1	31.141,9	25.846,0	24.695,7	-622,7	*-2,0*	4.733,8	*17,9*
Debito pubblico	363.535,8	359.620,1	347.851,8	337.824,2	337.851,2	385.142,7	392.563,5	408.744,5	37.291,0	*10,7*	47.291,6	*14,0*
Totale	**1.100.186,8**	**1.208.116,4**	**1.116.378,8**	**1.120.829,5**	**1.166.290,1**	**1.171.608,2**	**1.124.044,3**	**1.128.513,3**	**55.229,4**	*4,9*	**5.318,1**	*0,5*

(1) Le previsioni a legislazione vigente comprendono le rimodulazioni compensative delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi nonché all'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti delle dotazioni di competenza e cassa, di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(2) Le previsioni assestate sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: DL 21/2022 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51; DL 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79; DL 41/2022 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto) convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2022, n. 84; DL 50/2022 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91; DL 68/2022 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108; DL 73/2022 (Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali) convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122; DL 115/2022 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali) convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142; DL 144/2022 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in cui è confluito il D.L. n. 153/2022, recante "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti". Non sono ricompresi, al contrario, per ragioni contingenti connesse alla ristrettezza dei tempi e al sopravvenire a distanza di pochi giorni, di due provvedimenti, l'uno in modifica dell'altro, gli effetti del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, successivamente modificato dal decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179

PAGINA BIANCA

APPENDICE

LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL BILANCIO DELLO STATO 2023-2025

PAGINA BIANCA

L'articolazione per missioni, programmi e azioni del disegno di legge di bilancio 2023-2025 presenta modifiche rispetto alla struttura del bilancio dell'esercizio 2022 per effetto:

- del processo di riorganizzazione che ha interessato nel corso del 2022 il Ministero della giustizia[23] e il Ministero della transizione ecologica[24], incidendo sulla numerosità dei centri di responsabilità amministrativa e sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa;
- della revisione della denominazione di alcuni programmi e azioni, per rendere maggiormente chiara la rappresentazione dell'allocazione delle risorse o per dare maggiore risalto ad alcuni interventi.

Per quanto attiene alle **unità di voto**, nel disegno di legge di bilancio 2023-2025 sono stati **introdotti due nuovi programmi**:

- per il Ministero della giustizia, il programma ***6.11 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione*** (missione Giustizia), attribuito al nuovo centro di responsabilità amministrativa denominato "Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione";
- per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il programma ***18.22 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente*** (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), affidato al nuovo centro di responsabilità amministrativa "Unità di missione per il PNRR".

Sono invece 4 i **programmi interessati dalla modifica della denominazione** nel 2023:

- il programma *7.5 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica* (missione Ordine pubblico e sicurezza) diventa **Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese**;
- il programma *11.11 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia* (missione Competitività e sviluppo delle imprese) diventa **Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione**;
- il programma *14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici* (missione Infrastrutture pubbliche e logistica) diventa ***Sistemi idrici e idraulici***;
- il programma *29.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali* (missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica) diventa **Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria**.

Rispetto alla legge di bilancio precedente, nel 2023 diminuisce il numero delle azioni che passano da 721 a 719 con un decremento complessivo di 2 unità.

Le **azioni soppresse** sono 8:

---

[23] Vedi l'articolo 35 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". La conseguente riorganizzazione del Ministero della giustizia è stata disciplinata con il D.P.C.M. del 22 aprile 2022, n. 54.

[24] L'articolo 17-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", prevede per il Ministero della transizione ecologica l'istituzione di un'Unità di missione per il coordinamento della fase attuativa del PNRR. La conseguente riorganizzazione del Ministero è stata disciplinata con il Decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021.

- 3.1.3 "Anticipazione di liquidità per i debiti pregressi" (missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma *Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore*), disattivata per l'esaurirsi dell'intervento;
- 6.2.5 "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" (missione Giustizia, programma *Giustizia civile e penale*);
- 11.9.2 "Turismo e alberghi" (missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*), disattivata per l'esaurirsi dell'intervento;
- 29.4.6 "Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici" (missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma *Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*), disattivata per l'esaurirsi dell'intervento;
- 29.5.6 "Ammortamento di beni immobili patrimoniali" e 29.5.7 "Ammortamento beni mobili" (missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte*);
- 29.6.5 "Fondazioni lirico sinfoniche" (missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma *Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari*), disattivata per l'esaurirsi dell'intervento;
- 32.7.4 "Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo" (missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma *Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale*).

Le **azioni di nuova istituzione** sono 6:

- l'azione 6.5.3 "Spese di personale per il programma (magistrati tributari)" (missione Giustizia, programma *Giustizia civile e penale*);
- l'azione 6.11.1 "Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)", l'azione 6.11.2 "Supporto all'erogazione dei servizi del programma" e l'azione 6.11.3 "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" (missione Giustizia, nuovo programma *Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione*);
- l'azione 18.22.1 "Spese di personale per il programma" e l'azione 18.22.2 "Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR" (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, nuovo programma *Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente*).

Nel 2023 **hanno cambiato denominazione** 2 azioni, sia per cambiamenti nel contenuto sia per un affinamento nella descrizione della finalità:

- l'azione 6.2.3 "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" diventa "Attività di verbalizzazione atti processuali" (missione Giustizia, programma *Giustizia civile e penale*);
- l'azione 14.5.2 "Interventi nel settore idrico ed elettrico" diventa "Interventi nel settore idrico" (missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi idrici e idraulici).

Infine, l'articolazione del nuovo bilancio riflette spostamenti di singoli capitoli di spesa tra programmi, determinandone **variazioni al contenuto di alcuni di essi anche a parità di**

denominazione per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale della spesa.

Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute è fornita di seguito per stato di previsione.

Per il **Ministero dell'economia e delle finanze**, vi è una ricollocazione di risorse tra il programma *4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale* (missione **L'Italia in Europa e nel mondo**) e il programma *24.11 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali* (missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**). Si tratta delle risorse relative ad indennizzi per perdite subite da cittadini italiani nei paesi esteri, che nel 2023 passano all'azione 24.11.2 "Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati" (in precedenza erano collocate nell'azione 4.11.1 "Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale").

Nel programma *29.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (missione **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**) sono soppresse le due azioni 29.5.6 "Ammortamento beni mobili" e 29.5.7 "Ammortamento di beni immobili patrimoniali". Ciò a seguito del termine della sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-sexies della legge di contabilità e finanza pubblica e l'introduzione di un sistema economico-patrimoniale a partire dal 2023, venendo meno l'esigenza di rappresentare nel bilancio dello Stato la quota degli ammortamenti dei beni mobili e immobili (fino al 2022, tale valore era indicato sia dal lato dell'Entrata sia dal lato della Spesa, quale mera rappresentazione contabile). Conseguentemente, le due azioni dedicate alla rappresentazione degli ammortamenti in bilancio - comprendenti capitoli classificati con la ex categoria 14 per l'entrata e la ex categoria 11 per la spesa - non sono più presenti in bilancio e, a partire dal 2023, la quantificazione degli ammortamenti avviene quindi nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale.

Nell'ambito della missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, nel programma *32.7 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale* è soppressa l'azione 32.7.4 "Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo", il cui contenuto viene assorbito nel 2023 dall'analoga azione 32.4.2 "Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo" del programma *32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* di competenza del Dipartimento del tesoro.

Per il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, vi sono alcuni cambiamenti nella collocazione degli stanziamenti di bilancio tra le unità di voto per una più puntuale attribuzione delle risorse ai competenti centri di responsabilità amministrativa in esito alla riorganizzazione del dicastero avvenuta nel 2021. Si tratta, in particolare, delle risorse da destinare all'INAIL a titolo di contributo statale a fronte della riduzione dei premi e dei contributi dovuti dalle imprese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che nel 2023 passano dal programma *25.3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali* della missione **Politiche previdenziali** (azione 25.3.7 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione") al programma *26.11 Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* della missione **Politiche per il lavoro** (azione 26.11.3 "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali"). Al contempo, in senso inverso, al fine di garantire una più congruente allocazione delle risorse in bilancio, dal programma 26.11 passano al programma 25.3 la parte delle risorse destinate alle pensioni di inabilità corrisposte dall'INPS ai lavoratori affetti da malattie absesto-correlate e le risorse del Fondo per i lavoratori che hanno subito l'esposizione alle polveri dell'amianto (lavoratori del settore della produzione di materiale

rotabile ferroviario durante operazioni di bonifica e lavoratori dei reparti di produzione di fibre ceramiche refrattarie); tali risorse nel 2023 si collocano nell'azione 25.3.14 "Sostegno alle gestioni previdenziali", mentre nel 2022 erano collocate nell'azione 26.11.3 "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali.

Per il **Ministero della giustizia**, è stato istituito il **nuovo programma** *6.11 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione* (missione **Giustizia**) affidato al nuovo centro di responsabilità amministrativa "Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione" in conseguenza del rafforzamento organizzativo previsto dal decreto legge n. 152/2021 teso a incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché a garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica[25]. Il nuovo programma 6.11 include le seguenti azioni:

- 6.11.1 "Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)";
- 6.11.2 "Supporto all'erogazione dei servizi del programma", che acquisisce risorse dal programma *32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, in parte dall'azione 32.3.2 "Gestione del personale" e in parte dall'azione 32.3.3 "Gestione comune dei beni e servizi";
- 6.11.3 "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia". Tale azione acquisisce le relative risorse dal programma *6.2 Giustizia civile e penale*, in parte dall'azione 6.2.3 "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari", che ha subìto anche un cambio di denominazione divenendo "Attività di verbalizzazione atti processuali"; in parte dall'azione 6.2.6 "Funzionamento uffici giudiziari"; in parte dall'azione 6.2.5 "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", che è stata poi **soppressa** con il conseguente trasferimento delle risorse residue all'azione 6.2.6 "Funzionamento uffici giudiziari".

Per il **Ministero dell'istruzione e del merito** vi sono alcuni cambiamenti nella collocazione degli stanziamenti di bilancio tra il programma *22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione* (azione 22.1.3 "Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica") e il programma *22.8 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio e edilizia scolastica*. Si tratta delle risorse del Fondo per i ristori educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse dagli studenti soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da Sars-Cov-2 (ora nell'azione 22.8.2 "Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche") e delle risorse relative alla partecipazione a progetti internazionali (ora nell'azione 22.8.6 "Cooperazione in materia culturale").

Per il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** (in precedenza denominato Ministero della transizione ecologica), l'azione di riorganizzazione è conseguente alla creazione del nuovo programma 18.22 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), affidato al nuovo centro di responsabilità amministrativa "Unità di missione

[25] Vedi l'articolo 35 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". La conseguente riorganizzazione del Ministero della giustizia è stata regolamentata con il D.P.C.M. del 22 aprile 2022, n. 54. Il nuovo Dipartimento è articolato in tre direzioni generali: Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati; Direzione generale di statistica e analisi organizzativa; Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione.

per il PNRR"[26]. L'Unità di missione funge da punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR, per l'espletamento degli adempimenti relativi agli interventi di competenza del Ministero della transizione ecologica e, in particolare: prevenzione e contrasto di frodi o conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR; cura del sistema di governance per accelerare e razionalizzare il processo di attuazione; verifica dell'efficienza del modello interno di governance; supporto all'Ufficio legislativo nella elaborazione delle proposte normative di semplificazione e miglioramento dell'efficacia del processo di attuazione del PNRR e nella valutazione degli effetti e dell'efficacia delle proposte normative in materia; attuazione e coordinamento delle attività necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, incluso il monitoraggio[27]. Il nuovo programma include le seguenti azioni:

- 18.22.1 "Spese di personale per il programma";
- 18.22.2 "Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR", che acquisisce le specifiche risorse in precedenza collocate nell'azione 32.2.2 "Indirizzo politico-amministrativo".

Nello stato di previsione del medesimo Ministero si osservano poi nel 2023 ulteriori ricollocazioni di interventi tra programmi di spesa per una migliore rappresentazione delle politiche. In particolare, il programma *18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* cede le risorse per l'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi (ex azione 18.13.4 "Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici") che passano al programma *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica* nell'azione 18.20.2 "Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari"; mentre le risorse per l'esecuzione dalla Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso preliminare per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi (ex azione 18.13.5 "Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose") passano al programma *18.15 Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile*, nell'azione 18.15.2 "Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti". Nel 2023 dalla stessa azione 18.15.2 del programma 18.15 escono invece le risorse del Fondo per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nei paesi dell'area balcanica e quelle del Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi per ricollocarsi in bilancio rispettivamente nel programma 18.20 "Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica" (azione 18.20.3 "Cooperazione internazionale") e nel programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* (azione 10.7.2 "Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili"). Dal medesimo programma *10.7* (azione 10.7.5 "Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici") escono infine le risorse relative agli interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, ricollocandosi nel programma *18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico* (azione 18.12.3 "Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico"), mentre dal programma *10.8 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse* provengono le risorse relative alle spese sostenute dal Comitato per la sicurezza offshore per

[26] L'articolo 17-sexies del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", prevede per il Ministero della transizione ecologica un'Unità di missione per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, articolata in due uffici dirigenziali di livello generale (la "Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo" e la "Direzione generale Coordinamento, gestione progetti e supporto tecnico") e sei uffici dirigenziali di livello non generale. La conseguente riorganizzazione del Ministero è stata regolamentata con il Decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021.

[27] Gli adempimenti relativi agli interventi di competenza del Ministero della transizione ecologica sono previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

lo svolgimento dei propri compiti (azione 10.8.2 "Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche") che ora sono collocate nel programma *18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* (azione 18.13.2 "Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate").

Per il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** (in precedenza denominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) nel 2023 vi è una ricollocazione di risorse tra il programma *14.9 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni* (missione **Infrastrutture pubbliche e logistica**) e il programma *13.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario* (missione **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto**). Si tratta delle risorse per il funzionamento della Commissione permanente per le gallerie (ex azione 14.9.2 "Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche") che passano all'azione 13.5.3 "Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali" confluendo nel capitolo di bilancio relativo alle somme da assegnare all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 121/2021 (articolo 6, comma 8) che trasferisce le funzioni in materia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici all'ANSFISA.

Cambia, inoltre, denominazione l'azione 14.5.2 "Interventi nel settore idrico ed elettrico" che diventa "Interventi nel settore idrico" per una corretta rappresentazione della finalità della spesa da sostenere con le risorse ivi stanziate.

Nello stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca** vi è una ricollocazione di risorse tra il programma *17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* (missione **Ricerca e innovazione**) e il programma *23.5 Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale* (missione **Istruzione universitaria e formazione post-universitaria**). Si tratta delle risorse relative al contributo statale all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per il sostegno delle ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia nell'ambito di progetti internazionali nel campo della radioastronomia e dell'astronomia a raggi gamma e per la strumentazione d'avanguardia in astrofisica (ex azione 17.22.2 "Interventi integrati di ricerca e sviluppo") e delle risorse per il finanziamento dei progetti internazionali Cherenkov Telescope Array CTA, Square Kilometre Array SKA e European Spallation Source ESS (ex azione 17.22.3 "Contributi alle attivita di ricerca degli enti pubblici e privati"); tali risorse nel 2023 sono attribuite all'azione 23.5.3 " Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi".

Nell'ambito della missione **Istruzione universitaria e formazione post-universitaria** vi sono ulteriori cambiamenti nel 2023:

- le risorse relative alle spese di funzionamento della struttura di missione a supporto delle attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali della formazione medica specialistica, passano dal programma *23.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore* (azione 23.1.2 "Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore") al programma *23.4 Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca* (azione 23.4.2 "Supporto alla programmazione e coordinamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca");
- dal programma *23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria* passano al programma *23.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore* le risorse relative al funzionamento della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative e quelle per l'attivazione di corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale, collocandosi nell'azione 23.1.3 "Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari" (nel 2022 erano nell'azione 23.3.2 "Finanziamento delle università

statali"); mentre lo stanziamento per la restituzione di somme indebitamente versate in Tesoreria per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina passa nel 2023 all'azione 23.1.2 "Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore" (nel 2022 era nell'azione 23.3.5 "Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario").

Per il **Ministero della salute** vi sono alcune ricollocazioni di interventi nei programmi di spesa per una migliore rappresentazione delle politiche. In particolare, nell'ambito della missione **Tutela della salute,** le risorse del Fondo per la creazione di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditare e del Fondo finalizzato allo studio, diagnosi e cura della fibromialgia nel 2023 passano dal programma *20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* (azione 20.1.2 "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute") al programma *20.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza* sotto l'azione 20.3.2 "Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza". Vi è inoltre una diversa collocazione in bilancio delle risorse da assegnare alla Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla che nel 2023, con un cambio di missione, passano dal citato programma 20.1 (azione 20.1.3 "Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute, in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)" al programma *17.20 Ricerca per il settore della sanità pubblica* della missione **Ricerca e innovazione**, sotto l'azione 17.20.2 "Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria").

Per il **Ministero del turismo** cambia l'affidamento della gestione delle risorse relative al sostegno e/o al ristoro delle agenzie di viaggio, dei tour operator, del settore delle fiere e congressi, delle strutture ricettive extralberghiere, dei gestori di siti speleologici e grotte, agli esercenti attività di risalita all'interno dei comprensori sciistici, per gli indennizzi dei consumatori di voucher non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell'emergenza Covid-19 e a seguito delle relative misure di contenimento, nonché le risorse destinate al Fondo pratiche sostenibili per la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero. Tali risorse passano dal programma *31.3 Programmazione delle politiche turistiche nazionali* (azione 31.3.2 "Sviluppo delle politiche turistiche nazionali") al programma *31.4 Promozione dell'offerta turistica italiana* (azione 31.4.3 "Sostegno agli operatori di settore".

PAGINA BIANCA

CAPITOLO III

LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

1. La Nota integrativa – significato e riferimenti normativi

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. Costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni. La Nota integrativa rappresenta, inoltre, l'elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica nonché con il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'art. 21, comma 11, lettera a), e per il rendiconto dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, integrati e modificati dal decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (in attuazione della delega di cui all'art. 40 della stessa legge n. 196/2009) e dalla successiva legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e programmi, ha rafforzato l'affidamento di ciascun programma a un unico Centro di responsabilità amministrativa (CdR)[28] e ha introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, per migliorare la leggibilità delle finalità della spesa ed evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti la spesa allocata nel bilancio dello Stato[29].

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama anche le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali *(Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.)* in materia di definizione dei piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012)[30].

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative al DLB 2023-2025.

1) Gli **obiettivi** delle Note integrative sono definiti con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati piuttosto che sulle attività

[28] L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdR era già previsto dal testo originario dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica intervenuta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione, prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdR costituisca criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

[29] Le azioni indicano le finalità della spesa riferendosi alle attività svolte dalle amministrazioni, ai servizi erogati, alle categorie di destinatari degli stessi e ad ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa.

[30] Il nuovo testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 91/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come chiarito dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.).
A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi, ma le azioni devono essere associate univocamente ad essi. In sintesi, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a un'azione può essere associato un solo obiettivo.

2) L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare gli scopi più rilevanti che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente[31].
3) L'associazione delle azioni agli obiettivi comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi maggiormente sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno sfasamento temporale rispetto all'erogazione delle risorse finanziarie.
4) Dall'univocità del legame tra ciascuna azione e un singolo obiettivo e dalla selettività nella individuazione degli obiettivi ne consegue che le risorse finanziarie che l'amministrazione impiegherà per realizzare un obiettivo saranno sicuramente attinte tra quelle dell'azione o delle azioni alle quali l'obiettivo è associato, ma **non necessariamente assorbiranno la totalità di tali risorse**.
5) Le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contengono, di norma, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata «**spese per il personale del programma**»[32]. A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi,** tranne specifiche eccezioni *(cfr. più avanti)*. Nel piano degli obiettivi delle Note integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono esposte, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono **eccezioni** al processo appena descritto:
    - le azioni per le **spese per il personale** scolastico inserite nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione e quelle per le **spese per il personale** degli Istituti di Alta Formazione artistica musicale e coreutica nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e ricerca.

[31] Un'amministrazione può perseguire una determinata politica sia attraverso l'impiego di proprie risorse umane e strumentali, che si traducono in spese di personale, di funzionamento e di investimento, sia attraverso **spese per trasferimenti**, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (es: erogazione di incentivi alle imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziano una politica dell'amministrazione la cui attuazione è parzialmente demandata ad altri soggetti dotati di vari gradi di autonomia (*Agenzie, soggetti in house, altri livelli di Governo*), sulla quale tuttavia l'amministrazione erogante mantiene poteri di indirizzo, controllo, vigilanza.

[32] Legge n. 196/2009, art. 25 bis, comma 4, DPCM 14 ottobre 2016, art. 3, comma 1. Tale peculiarità deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un ammontare esclusivamente dedicato di risorse umane e, dall'altro, dalla necessità di evitare che nell'ambito di un'azione possano essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

A tali azioni, rappresentative della finalità della spesa, sono associati obiettivi e risorse finanziarie. Si evidenzia che nell'ambito del programma "Istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica" è stata, invece, ripartita l'azione "spese per il personale del programma" relativa al personale ministeriale;

- il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stati di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;
- altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.).

6) Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accolgono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione[33]. Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.
7) Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento.
8) In conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza, sia quelli di cassa. Va tenuto presente che le previsioni di cassa, a seguito delle disposizioni di cui al sopracitato D.lgs. n. 93/2016, sono ora legate alla definizione del cronoprogramma dei pagamenti.
9) Nella individuazione degli indicatori, le amministrazioni hanno la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (*o valori target*), un valore di riferimento (o *benchmark*); è stata confermata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome)* e di limitare l'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria, che rappresentano solo l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altri tipi di indicatori[34].
10) Il completamento della riforma del bilancio e delle innovazioni apportate al decreto legislativo n. 150 del 2009 favorisce l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra **Note integrative** e **Piano della performance.** In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale, ma **sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti** e non esiste una modalità univoca e predefinita per collegare gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa con quelli del Piano della performance.

---

[33] E' il caso delle c.d. spese per regolazioni contabili o per trasferimenti a soggetti pubblici dotati di autonomia contabile e che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolge alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziata né può influenzarne i risultati, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il funzionamento di organi costituzionali o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di sua esclusiva competenza.

[34] Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/9/2012: 1) I. **di risultato**, che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa; 2) I. **di realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) I. di **realizzazione finanziaria**, che esprimono l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) I. **di impatto (*Outcome*)**, che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento (in termini ad esempio, di benefici economici, sociali e ambientali).

11) I **criteri di formulazione delle previsioni** di spesa devono essere forniti, oltre che rispetto ai programmi e alle categorie di spesa, anche alle azioni sottostanti e riguardano tutte le azioni del bilancio dello Stato, comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi *(cfr. punti 5 e 6)*. Gli stessi criteri devono essere forniti oltre che rispetto agli stanziamenti per competenza anche agli stanziamenti per cassa.
12) L'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della legge n. 163/2016, introduce nell'ambito del Documento di Economia e Finanze la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate ad utilizzare tali indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa (si veda la Nota Tecnica allegata alla Circolare RGS n. 22 del 18 maggio 2022).
13) Infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza," trasversali a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa (si veda la Nota Tecnica allegata alla Circolare RGS n. 22 del 18 maggio 2022).

La definizione degli **obiettivi** e degli **indicatori**, la relativa **quantificazione dei risultati attesi**, nonché l'illustrazione dei criteri di formulazione delle previsioni, sono a carico, attraverso il sistema informatico dedicato, dei referenti dei Centri di Responsabilità amministrativa[35] individuati da ciascuna amministrazione, con il supporto e il coordinamento dei rispettivi Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)[36]. Il Quadro di riferimento generale per l'Amministrazione è predisposto a cura degli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione dell'Organo di indirizzo politico.

2. Struttura della Nota integrativa al DLB 2023-2025

La Nota integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi,** che riporta: il contenuto del programma; l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le dotazioni finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione;
- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate; gli Indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte del dato, algoritmo di calcolo ecc.); i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento[37];

[35] Come anticipato, secondo il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
[36] L'Organismo Indipendente di Valutazione, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009, è un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall'organo di indirizzo politico-amministrativo. Svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni nel processo di misurazione e valutazione della performance. Può essere formato da un solo componente oppure da un collegio di tre membri.
[37] E possibile omettere l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.

- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni denominate "spese di personale del programma", che espone la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione;
- una **Scheda con la ripartizione della spesa di personale** sulle altre azioni del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

3. Riorganizzazione dei Ministeri sulla base di provvedimenti normativi

La programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio 2023-25 ha come riferimento le strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, si sono modificate a seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione: in particolare, presentano modifiche le strutture organizzative del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 riporta le denominazioni degli stati di previsione della spesa tenendo conto delle modifiche previste dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri". Sul punto, si rinvia a quanto in precedenza rappresentato nell'appendice al capitolo II della presente relazione.

4. Considerazioni sui contenuti della Nota integrativa al DLB 2023-2025

Le innovazioni introdotte a partire dal DLB 2018-20, che impattano su alcuni contenuti, quali ad esempio la focalizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di *outcome* e la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, necessitano di tempo per essere assimilate dalle amministrazioni e possono, di conseguenza, scontare ancora alcune carenze e imprecisioni.

Di conseguenza, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dai dati delle Note integrative a DLB 2023-2025 emergono ancora elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate:

- secondo quanto già anticipato (*cfr. paragrafo 1, punti 1 e 2*), si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione, scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici, rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione, limitandosi cioè a declinare l'azione in forma di obiettivo;
- le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati o vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano soltanto l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal Ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di

realizzazione finanziaria stabilite con la circolare n. 22 del 18 maggio 2022 (*cfr. punto 6 del paragrafo 1*);

- si sono continuati ad utilizzare, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, ecc.), più che gli effetti delle politiche finanziate; ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del **Piano della performance**;
- si riscontra in alcune amministrazioni il ricorso a indicatori generici e indiretti (*riferiti a stati di avanzamento di piani o attività non meglio specificate*), che non consentono di comprendere e di valutare in alcun modo gli effetti e i risultati conseguiti con la spesa;
- si riscontra, in misura limitata rispetto agli anni scorsi, l'utilizzo talora improprio della classificazione degli indicatori *(indicatori qualificati come di risultato o di impatto che in realtà avrebbero dovuto essere qualificati come di realizzazione fisica, etc.);*
- l'utilizzo degli indicatori di impatto (*Outcome*) appare ancora molto limitato (gli indicatori qualificati come di impatto sono circa l'11% del totale, due punti percentuali in più rispetto al DLB 2022-24), pur tenendo conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori presenta. Si differenziano il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, che invece prevede per la presente fase 29 indicatori di *outcome* (26,85%), quattro in più rispetto al DLB precedente, e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che ne prevede 17 (19,77%);

A parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a corredo degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

La Ragioneria Generale dello Stato garantirà il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2023-2025.

CAPITOLO IV

BUDGET ECONOMICO 2023-2025

PAGINA BIANCA

1. Il Budget economico – contenuto e significato

1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. n. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)[38].

Le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni, rappresentate dai dati economici forniti alla Ragioneria generale dello Stato, consentono la conoscenza dei fenomeni gestionali e la verifica dei risultati ottenuti *(accountability)* da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati**.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*Accrual*[39]) e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso e utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nella Nota integrativa.

1.2. Il Piano dei conti

Dal punto di vista della **natura,** la contabilità economica analitica utilizza per la rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse il modulo economico del piano dei conti integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 12 novembre 2018, n. 140 (G.U. Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018), aggiornato da ultimo con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021 (cfr. Circolare RGS n.1/2021).

La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, i quali sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei conti.

1.3. La classificazione per missioni e programmi nel Budget

Dal punto di vista della **destinazione**, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta dalla legge n. 196/2009. Per il triennio in esame le missioni sono 34 e i programmi sono 183.

---

[38] Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

[39] Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono a prescindere da quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali" o interministeriali (ad es. alla missione *06 Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è l'unica trasversale per tutte le Amministrazioni.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, sono raccordati alla classificazione internazionale delle funzioni di governo COFOG (*Classification of the Functions of Government*) e sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

Nell'ambito della citata missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si individuano i programmi trasversali:

- *Indirizzo politico*, che comprende i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza,* che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici che hanno funzioni trasversali nell'ambito delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale). Per quanto riguarda l'impatto dell'introduzione delle "azioni" (art. 25-bis della l. n. 196/09) sulla contabilità economica analitica, nel sistema InIt sono presenti alcune funzioni con le quali i centri di responsabilità amministrativa comunicano le percentuali per ripartire gli anni persona che si prevede di impiegare per ciascun programma sulle azioni sottostanti diverse da "spese di personale per il programma" dove, ai fini della gestione, sono allocati tutti gli stanziamenti di personale per ciascun programma (art. 25-bis, comma 4).

Tali funzioni non hanno effetto sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del Budget, che sono formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, e sulle connesse operazioni di riconciliazione: le percentuali fornite rappresentano unicamente un parametro per ripartire, a fini puramente conoscitivi, gli stanziamenti di personale del bilancio dello Stato sulle altre azioni, rappresentando così in modo più completo l'ammontare di spese riferibili a ciascuna delle filiere di politiche o di servizi erogati, rappresentati dalle azioni stesse (cfr. DPCM 16 ottobre 2016, art. 3 comma 2).

1.4. Centri di costo, Nodi gerarchici e Centri di responsabilità amministrativa

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità finanziaria prende a riferimento i **centri di responsabilità amministrativa**, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

La contabilità economica analitica opera a un livello di dettaglio maggiore, attraverso i **centri di costo**, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 279/97, "in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione". Per quanto riguarda i criteri in base ai quali sono definiti i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base direzionale.

Con l'introduzione del nuovo sistema informativo InIt, nell'ambito della contabilità economica analitica, i Centri di costo sono collegati a strutture denominate **Nodi gerarchici,** che riflettono l'organizzazione gerarchico-funzionale del ministero. Essi possono corrispondere o meno ai Centri di responsabilità amministrativa del bilancio e sono quindi strutture di riferimento esclusivamente per la gestione dei costi e degli anni/persona nell'ambito della contabilità economica analitica. I centri di costo identificano, oltre alle articolazioni centrali dei ministeri rette da dirigenti generali e alle articolazioni periferiche individuate a vari livelli di dettaglio, i programmi sui quali operano tali strutture e ai quali possono essere attribuiti i costi.

I titolari dei nodi gerarchici assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione, sia in sede di rendicontazione, in particolare nel coordinamento della raccolta e rilevazione delle previsioni economiche da parte dei centri di costo sottostanti, mentre i centri di responsabilità forniscono le informazioni per la riconciliazione dei costi che si prevede di sostenere con gli stanziamenti del bilancio finanziario.
Le previsioni 2023-2025 sono state formulate sulla base di 120 centri di responsabilità, 126 nodi gerarchici e 1.144 centri di costo.

1.5. Riassetti organizzativi che interessano il Budget 2023-2025

La programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio 2023- 25, ha come riferimento le strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, si sono modificate a seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione: in particolare, presentano modifiche le strutture organizzative del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 riporta le denominazioni degli stati di previsione della spesa tenendo conto delle modifiche previste dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri". Sul punto, si rinvia a quanto in precedenza rappresentato nell'appendice al capitolo II della presente relazione.

1.6. Contenuto del Budget

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in costi per **Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni terzi, Oneri diversi di gestione, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni e Imposte dell'esercizio.** Essi sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali che i nodi gerarchici e i sottostanti centri di costo prevedono di impiegare nell'anno per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il costo per il **Personale** è a sua volta costituito dalle **Retribuzioni**, dagli **Oneri sociali** a carico del datore di lavoro e dai **Costi diversi del personale** (*buoni pasto, altri compensi, etc.*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espressa in anni persona e posizione economica, con distinta evidenza degli anni persona che si prevede di assumere per turn over nel triennio di riferimento) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse della retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra.

I costi per **Acquisto di beni e servizi** comprendono i costi per *Acquisto di beni di consumo, Costi per consulenze, analisi e studi, Compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali dell'amministrazione, Utenze, Formazione e addestramento del personale*

dipendente, Aggi di riscossione, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Costi per servizi amministrativi, Manutenzione ordinaria e riparazioni, Costi per servizi finanziari, etc.

Nella voce **Godimento di beni terzi**, sono compresi i costi relativi a *Fitti passivi, Noleggi, Locazioni, Canoni per licenze, Canoni per diritti reali di godimento, Canoni di leasing e Canoni PPP (Partenariato pubblico privato).*

L'aggregato **Oneri diversi di gestione** include i costi relativi a *Imposte e tasse, Multe, ammende, sanzioni e oblazioni, Altri oneri della gestione ordinaria.*

Gli **Oneri straordinari** comprendono i costi relativi a *Sopravvenienze passive, Minusvalenze, Insussistenze dell'attivo, Altri oneri straordinari* in cui sono rilevati anche i costi per l'esborso da contenzioso. Essi si riferiscono a costi aventi carattere di eccezionalità e sono difficilmente quantificabili in fase previsionale.

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle Amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel citato DM del 13 novembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze. Essi rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni durevoli acquisiti negli anni precedenti e ancora in uso e a quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Infine, le **Imposte dell'esercizio** rappresentano i costi relativi all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che viene calcolata percentualmente sulle retribuzioni ed è a carico del datore del lavoro.

Oltre ai Costi propri, calcolati e forniti dai centri di costo applicando il criterio della competenza economica, nel Budget sono esposti alcuni valori che coincidono con gli stanziamenti di competenza delle proposte di bilancio, acquisite automaticamente dal sistema di contabilità economica analitica. In questo caso, cioè, si fa coincidere la competenza economica con la competenza finanziaria. Essi sono rappresentati da:

- Gli **Oneri finanziari,** che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza per gli interessi sul debito dello Stato che matureranno nell'anno nei confronti dei creditori.
- I **Contributi concessi,** che corrispondono agli stanziamenti in conto competenza per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà nell'anno a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), di organismi internazionali, delle famiglie e delle imprese e per i quali non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione.

Anche Oneri finanziari e Contributi concessi sono rappresentati nel sistema di contabilità economica analitica attraverso le voci del comune piano dei conti, costruito in coerenza con la corrispondente classificazione economica delle spese adottata nel bilancio finanziario.

1.7. I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del Budget

La formulazione del Budget 2023-2025 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di previsione n. 22 del 2022.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio 2023-2025, contenenti, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.

2. Le Tavole del Budget economico

2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa;
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, di seguito riportate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi:
   - *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione per natura;
   - *Tavola B*, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2023 e gli anni 2022 e 2021;
   - *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione per missioni e programmi;
   - *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi rispetto alle principali missioni;
   - *Tavola E*, che contiene gli anni persona, i costi delle retribuzioni ordinarie e i costi medi pro capite per il triennio di previsione;
   - *Tavola F*, un prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in c/competenza del bilancio finanziario per il triennio.

2.2. I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a DLB 2023-2025

La **Tavola A** riporta i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari e Ammortamenti e svalutazioni per gli anni 2023, 2024 e 2025, con la relativa distribuzione percentuale e l'indicazione degli Oneri finanziari e dei Contributi concessi.

La **Tavola B** riporta il confronto dei Costi delle amministrazioni centrali per il Budget a DLB 2023, il Budget rivisto 2022 e il Consuntivo 2021, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni, Oneri finanziari e Contributi concessi, con le relative differenze in valore assoluto e percentuale. Dall'esame delle Tavole si evince che:

- il costo del **Personale,** la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima, per il triennio 2023-2025, delle uscite per vecchiaia o per altre cause, integrate con le previsioni di nuove assunzioni, mostra un leggero decremento tra il primo anno di budget e il secondo, mentre risulta più consistente la diminuzione nell'ultimo anno di budget rispetto ai due anni precedenti **(Tavola A).** Tale fenomeno è attribuibile per la quasi totalità al Ministero dell'Istruzione e del merito, per il quale nelle previsioni si è tenuto conto di quanto stabilito dalla legge n. 107/2015, art. 1, comma 69, che prevede la determinazione del numero dei docenti con incarico a tempo determinato con appositi decreti interministeriali per singolo anno scolastico; ciò ha comportato una diminuzione per l'anno 2024, ancora più evidente nell'anno 2025.

Il costo del **Personale** del primo anno di previsione presenta un incremento rispetto al budget rivisto 2022 (**Tavola B),** ancor più significativo rispetto al Consuntivo 2021; quest'ultimo incremento, attribuibile alle **Retribuzioni**, si rileva sul Ministero dell'Istruzione, che presenta un fisiologico aumento degli Anni persona. Si aggiunge il Ministero della Giustizia che prevede un consistente aumento degli anni persona, in particolare sul Dipartimento Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, derivante da nuove assunzioni anche in seguito a quanto previsto dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza); inoltre, sono previste riqualificazioni nell'ambito della Magistratura che comportano un aumento delle retribuzioni. Anche il Ministero dell'Interno presenta un aumento delle retribuzioni rispetto al 2021, a seguito di un incremento degli anni persona, in particolare per i contratti Polizia di Stato, Vigili del fuoco e Ministeri, dovuti a nuove assunzioni disposte con normativa, anche in riferimento alle attività connesse al PNRR. In ultimo, si rileva un aumento per il Ministero della Difesa, in conseguenza dell'applicazione del rinnovo del contratto del comparto Difesa e sicurezza, che a partire dal 2022, oltre agli incrementi retributivi sugli stipendi, ha istituito e rafforzato varie indennità finalizzate a riconoscere attività specifiche effettuate da ogni singolo corpo e forza;

- per quanto riguarda i **Costi diversi del personale**, si segnala un significativo decremento rispetto al 2021 imputabile principalmente al Ministero dell'Istruzione e del merito, che prevede minori costi per *Incarichi conferiti al personale.* Va sottolineato che, in tale voce, nel 2021, erano quantificati, tra gli altri, anche i costi relativi agli assegni familiari, oggi sostituiti dall'"Assegno unico" interamente a carico del bilancio INPS. Tale diminuzione di costi è parzialmente compensata da un significativo incremento sulla stessa voce per il Ministero della Difesa;
- l'aggregato **Acquisto di beni e servizi**, a cui fanno riferimento la maggior parte delle voci di costo propriamente riferite alla gestione, presenta un andamento leggermente crescente tra il primo e il secondo anno del triennio per poi diminuire nell'ultimo anno (Tavola A). Rispetto al Consuntivo 2021 (Tavola B), è visibile una significativa riduzione dei costi pari al 17%, attribuibile in gran parte al Ministero della Difesa soprattutto sulle voci ***Manutenzione ordinaria e riparazioni*** con particolare riferimento ai *Mezzi aerei militari* e *Infrastrutture*, ***Beni di consumo*** per *Materiali tecnico-specialistici* e *Strumenti tecnico-specialistici* e ***Servizi informatici e telecomunicazione***. Per tale Ministero però, è importante sottolineare che, come per le precedenti rilevazioni relative alle fasi previsionali, l'Amministrazione non prevede in questa fase gli elevati costi relativi agli impegni militari all'estero che vengono quantificati solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. In misura decisamente minore anche il Ministero dell'Istruzione e del merito presenta una diminuzione di circa il 22% a seguito dei minori costi previsti per ***Beni di consumo*** su quasi tutte le voci sottostanti bilanciati da un aumento delle previsioni di costo sulle voci ***Servizi informatici e telecomunicazione*** e ***Altri costi per servizi,*** in particolare *Pulizia e lavanderia;*
- l'aggregato **Godimento di beni terzi** presenta un leggero decremento nel triennio per lo più riferibile al Ministero della Difesa e al Ministero della Giustizia mentre rispetto alle rilevazioni precedenti, i valori si presentano in linea con quelli di Consuntivo 2021. Il lieve aumento presente, pari allo 0,55%, è frutto di un bilanciamento tra i maggiori costi previsti dal Ministero della Difesa per le *Locazioni di beni immobili* e per il *Noleggio Mezzi di trasporto* e dal Ministero dell'Economia e delle finanze per *Licenze d'uso software* ed i minori costi previsti in sede di DLB 2023 dal Ministero dell'Interno soprattutto per *Locazioni beni*

immobili e ***Canoni di leasing*** e dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per *Noleggi di impianti e macchinari;*

- gli **Oneri diversi di gestione** presentano un andamento costante per i tre anni in esame; rispetto al consuntivo 2021 è visibile una diminuzione determinata per la quasi totalità dal Ministero dell'Istruzione e del merito sulla voce ***Altri oneri della gestione ordinaria*** ed in particolare sulle voci di dettaglio *Oneri postali e telegrafici* e *Altri oneri della gestione ordinaria;*
- gli **Oneri straordinari** restano costanti nel triennio in esame. Rispetto al 2021 si rileva un significativo decremento da attribuire principalmente al Ministero dell'Interno per la voce residuale *Altri oneri straordinari* sul Dipartimento di Pubblica sicurezza. In generale, come noto, tali costi sono di difficile previsione e per questo il valore in fase previsionale è solitamente più contenuto;
- gli **Ammortamenti e svalutazioni** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni del triennio. Tale fenomeno è attribuibile maggiormente al Ministero della Difesa, al Ministero dell'Economia e delle finanze e al Ministero della Giustizia; rispetto alla fase di consuntivo 2021 sono in leggera diminuzione.

La **Tavola C** espone i Costi propri e i Contributi concessi per missione e programma. Dall'esame delle tavole si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. È il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate); 07 *Ordine pubblico e sicurezza* (costi delle attività delle forze di polizia); 22 *Istruzione scolastica* (che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali); 06 *Giustizia* (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria);
- missioni perseguite prevalentemente mediante la concessione di contributi, tra le quali le più rilevanti dal punto di vista finanziario sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 25 *Politiche previdenziali,* che riguarda trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali; la 04 *L'Italia in Europa e nel mondo* che accoglie, tra l'altro, i trasferimenti a Stati esteri e Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia; la 24 *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,* che comprende i trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia e la missione 11 *Competitività e sviluppo delle imprese,* la quale si riferisce agli oneri a carico del Bilancio dello Stato per le varie forme di sostegno al sistema economico, anche attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI.

Nella **Tavola D,** Composizione dei costi totali per l'anno 2023 per Missione, sono indicate, in forma grafica, le missioni che presentano una maggiore consistenza di costi totali (costi propri e contributi concessi). Nel triennio considerato le missioni 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, 25 *Politiche previdenziali* e la 04 *L'Italia in Europa e nel mondo* appaiono le più significative.

Nella **Tavola E** sono illustrati i valori per i tre anni di budget 2023-2025 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo

delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distinti per amministrazione centrale.

La **Tavola F** espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2023 - 2025 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel Disegno di Legge di bilancio per gli stessi anni, anche attraverso informazioni fornite dai Centri di responsabilità amministrativa.

Tavola A

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(migliaia di Euro)

Piano dei Conti	Budget DLB 2023	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2024	% sul totale costi propri	% sul totale generale	Budget DLB 2025	% sul totale costi propri	% sul totale generale
Personale	**82.976.594**	***80,84***	***11,40***	**82.466.608**	***80,43***	***12,31***	**79.662.948**	***79,76***	***11,86***
Retribuzioni	62.695.853	*61,08*	*8,61*	62.348.376	*60,81*	*9,31*	60.195.382	*60,27*	*8,96*
Oneri sociali	18.155.272	*17,69*	*2,49*	17.998.118	*17,55*	*2,69*	17.349.020	*17,37*	*2,58*
Costi diversi del personale	2.125.469	*2,07*	*0,29*	2.120.115	*2,07*	*0,32*	2.118.545	*2,12*	*0,32*
Acquisto di beni e servizi	**11.802.147**	***11,50***	***1,62***	**11.855.727**	***11,56***	***1,77***	**11.820.581**	***11,83***	***1,76***
Godimento di beni terzi	**924.487**	***0,90***	***0,13***	**923.367**	***0,90***	***0,14***	**923.329**	***0,92***	***0,14***
Oneri diversi di gestione	**255.050**	***0,25***	***0,04***	**255.203**	***0,25***	***0,04***	**255.087**	***0,26***	***0,04***
Imposte dell'esercizio	**5.305.481**	***5,17***	***0,73***	**5.276.175**	***5,15***	***0,79***	**5.093.363**	***5,10***	***0,76***
Oneri straordinari	**73.007**	***0,07***	***0,01***	**73.197**	***0,07***	***0,01***	**73.196**	***0,07***	***0,01***
Ammortamenti e svalutazioni	**1.303.263**	***1,27***	***0,18***	**1.687.638**	***1,65***	***0,25***	**2.055.600**	***2,06***	***0,31***
Totale Costi Propri	**102.640.030**	***100,00***	***14,10***	**102.537.914**	***100,00***	***15,31***	**99.884.104**	***100,00***	***14,87***
Oneri finanziari	**81.105.785**		***11,14***	**91.213.529**		***13,62***	**97.893.252**		***14,58***
Contributi concessi in c/esercizio	**406.290.274**		***55,80***	**396.662.152**		***59,23***	**397.177.914**		***59,14***
Contributi concessi in c/investimenti	**134.522.168**		***18,47***	**75.712.743**		***11,30***	**73.753.143**		***10,98***
Contributi concessi rimborso prestiti	**3.625.702**		***0,50***	**3.620.780**		***0,54***	**2.887.300**		***0,43***
Totale Costi Contributi concessi	**544.438.144**		***74,77***	**475.995.675**		***71,07***	**473.818.357**		***70,55***
TOTALE GENERALE	**728.183.958**		***100,00***	**669.747.118**		***100,00***	**671.595.714**		***100,00***

Tavola B

BUDGET DELLO STATO 2023
Confronto per natura con il Budget rivisto 2022 ed il Consuntivo 2021
(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget DLB 2023 (A)	Budget Rivisto 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
Personale	**82.976.594**	**79.175.027**	**78.222.681**	**3.801.567**	***4,80***	**4.753.913**	**6,08**
Retribuzioni	62.695.853	59.591.693	58.193.989	3.104.160	*5,21*	4.501.864	7,74
Oneri sociali	18.155.272	17.213.506	16.851.735	941.765	*5,47*	1.303.537	7,74
Costi diversi del personale	2.125.469	2.369.828	3.176.957	(244.358)	*(10,31)*	(1.051.488)	(33,10)
Acquisto di beni e servizi	**11.802.147**	**12.023.792**	**14.227.042**	**(221.645)**	***(1,84)***	**(2.424.895)**	**(17,04)**
Godimento di beni terzi	**924.487**	**892.095**	**919.414**	**32.392**	***3,63***	**5.073**	**0,55**
Oneri diversi di gestione	**255.050**	**266.511**	**288.662**	**(11.461)**	***(4,30)***	**(33.612)**	**(11,64)**
Imposte dell'esercizio	**5.305.481**	**5.042.734**	**4.945.568**	**262.746**	***5,21***	**359.913**	**7,28**
Oneri straordinari	**73.007**	**73.890**	**107.893**	**(883)**	***(1,19)***	**(34.886)**	**(32,33)**
Ammortamenti e svalutazioni	**1.303.263**	**910.484**	**1.310.263**	**392.779**	***43,14***	**(7.000)**	**(0,53)**
Totale Costi Propri	**102.640.030**	**98.384.533**	**100.021.522**	**4.255.496**	***4,33***	**2.618.507**	**2,62**
Oneri finanziari	**81.105.785**	**73.648.874**	**68.514.964**	**7.456.911**	***10,12***	**12.590.821**	**18,38**
Contributi concessi in c/esercizio	**406.290.274**	**385.522.873**	**401.947.250**	**20.767.401**	***5,39***	**4.343.024**	**1,08**
Contributi concessi in c/investimenti	**134.522.168**	**130.839.582**	**87.843.034**	**3.682.585**	***2,81***	**46.679.133**	**53,14**
Contributi concessi rimborso prestiti	**3.625.702**	**453.247**	**581.054**	**3.172.455**	***699,94***	**3.044.648**	**523,99**
Totale Contributi concessi	**544.438.144**	**516.815.702**	**490.371.338**	**27.622.441**	***5,34***	**54.066.806**	**11,03**
TOTALE GENERALE	**728.183.958**	**688.849.109**	**658.907.824**	**39.334.849**	***5,71***	**69.276.134**	**10,51**

Tavola C/1

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		**3.072.148**	**3.072.148**		**2.856.190**	**2.856.190**		**2.925.315**	**2.925.315**
Organi costituzionali		1.749.672	1.749.672		1.751.972	1.751.972		1.759.222	1.759.222
Presidenza del Consiglio dei Ministri		1.322.476	1.322.476		1.104.219	1.104.219		1.166.093	1.166.093
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**546.218**	**56.267**	**602.485**	**546.215**	**51.267**	**597.481**	**546.237**	**51.267**	**597.504**
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	546.218	56.267	602.485	546.215	51.267	597.481	546.237	51.267	597.504
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**63.896**	**140.785.480**	**140.849.377**	**64.193**	**142.313.821**	**142.378.014**	**63.387**	**141.243.459**	**141.306.845**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		487.080	487.080		487.080	487.080		487.080	487.080
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali		34.863.708	34.863.708		35.541.708	35.541.708		35.560.008	35.560.008
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		88.077.180	88.077.180		89.253.490	89.253.490		88.776.300	88.776.300
Rapporti finanziari con Enti territoriali		2.180.541	2.180.541		2.270.541	2.270.541		1.870.541	1.870.541
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	29.969	1.155	31.125	29.988	1.155	31.144	30.008	1.155	31.163
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	27.204	2.085	29.289	27.454	2.085	29.538	26.601	2.085	28.685
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	6.723	15.173.732	15.180.454	6.750	14.757.763	14.764.513	6.778	14.546.290	14.553.068
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**880.902**	**89.227.682**	**90.108.583**	**884.090**	**35.868.646**	**36.752.736**	**884.413**	**34.897.011**	**35.781.424**
Protocollo internazionale	10.183		10.183	10.191		10.191	10.247		10.247
Cooperazione allo sviluppo	11.958	990.033	1.001.991	11.918	972.843	984.761	11.995	892.500	904.495
Cooperazione economica e relazioni internazionali	11.324	23.211	34.534	10.985	23.211	34.196	10.955	23.211	34.165
Promozione della pace e sicurezza internazionale	18.854	461.813	480.667	19.036	472.252	491.288	19.351	472.252	491.602
Integrazione europea	12.866	17.721	30.586	12.681	17.772	30.452	12.709	11.839	24.548
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.759	65.920	75.679	9.620	65.920	75.540	9.675	65.920	75.595

Tavola C/2

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		87.431.303	87.431.303		34.083.300	34.083.300		33.198.300	33.198.300
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		147.173	147.173		146.687	146.687		146.028	146.028
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	613.460	22	613.482	613.714	22	613.736	613.619	22	613.641
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	45.697	7.346	53.043	49.001	3.300	52.301	48.850	3.300	52.150
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	21.626	90	21.715	21.679	90	21.769	21.589	90	21.678
Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.	11.067		11.067	11.094		11.094	11.090		11.090
Diplomazia pubblica e culturale	114.109	83.051	197.160	114.169	83.251	197.421	114.334	83.551	197.885
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**19.025.103**	**70.893**	**19.095.995**	**19.338.713**	**69.461**	**19.408.174**	**19.479.766**	**69.205**	**19.548.971**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.564.343		6.564.343	6.700.537		6.700.537	6.746.395		6.746.395
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.692.855		5.692.855	5.753.395		5.753.395	5.792.711		5.792.711
Approntamento e impiego delle forze marittime	2.361.935	82	2.362.017	2.396.784	82	2.396.866	2.440.524	82	2.440.606
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.181.037		3.181.037	3.179.439		3.179.439	3.118.182		3.118.182
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	386.998	70.490	457.488	403.510	68.951	472.461	403.562	68.695	472.257
Approntamento e impiego dei Comandi e degli Enti interforze dell'Area tecnico/operativa	837.936	321	838.257	905.048	428	905.476	978.391	428	978.819
06 - Giustizia	**9.556.190**	**648.611**	**10.204.801**	**9.577.406**	**631.125**	**10.208.530**	**9.507.375**	**631.514**	**10.138.890**
Amministrazione penitenziaria	2.945.811	224.115	3.169.926	3.055.538	222.615	3.278.153	3.094.978	222.615	3.317.593
Giustizia civile e penale	6.046.515	18.000	6.064.515	5.931.486	18.000	5.949.486	5.817.235	18.000	5.835.235
Giustizia minorile e di comunita'	300.363	6.463	306.826	323.774	6.363	330.137	324.646	6.330	330.976
Giustizia tributaria	209.095	9.276	218.371	211.784	9.276	221.060	215.437	9.276	224.712
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	27.201	152.000	179.201	27.187	150.000	177.187	27.214	150.000	177.214
Giustizia amministrativa		206.257	206.257		192.371	192.371		192.794	192.794

Tavola C/3

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Autogoverno della magistratura		32.500	32.500		32.500	32.500		32.500	32.500
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	27.205		27.205	27.635		27.635	27.865		27.865
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**9.870.217**	**241.943**	**10.112.161**	**9.942.279**	**248.124**	**10.190.403**	**9.967.701**	**264.124**	**10.231.825**
Sicurezza democratica		72.593	72.593		86.638	86.638		102.638	102.638
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	1.526.826	3.664	1.530.490	1.551.012	3.600	1.554.612	1.558.121	3.600	1.561.720
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	787.644	41	787.685	787.414	41	787.455	787.202	41	787.244
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	7.223.825	21.030	7.244.855	7.267.139	21.030	7.288.169	7.286.159	21.030	7.307.189
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	331.923	144.616	476.538	336.714	136.816	473.529	336.219	136.816	473.035
08 - Soccorso civile	**2.804.649**	**2.024.314**	**4.828.963**	**2.795.762**	**2.139.437**	**4.935.199**	**2.740.935**	**1.774.277**	**4.515.212**
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.064	1.038	6.102	4.977	1.038	6.015	4.904	1.038	5.942
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.799.585	20.384	2.819.969	2.790.785	20.384	2.811.169	2.736.031	20.384	2.756.416
Interventi per pubbliche calamita'		1.274.021	1.274.021		1.531.144	1.531.144		1.225.984	1.225.984
Protezione civile		728.871	728.871		586.871	586.871		526.871	526.871
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**117.559**	**2.125.047**	**2.242.606**	**120.336**	**1.286.213**	**1.406.550**	**124.270**	**1.047.020**	**1.171.291**
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	12.581	1.235.785	1.248.366	12.919	619.678	632.597	13.813	512.281	526.094
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	60.431		60.431	62.808		62.808	65.415		65.415
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	44.547	889.262	933.809	44.609	666.535	711.144	45.042	534.740	579.781
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**25.338**	**20.410.985**	**20.436.324**	**25.144**	**870.171**	**895.316**	**24.844**	**758.221**	**783.066**
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	10.990	20.080.215	20.091.205	10.992	509.831	520.823	10.860	457.881	468.741
Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse	14.348	330.770	345.118	14.152	360.340	374.493	13.985	300.340	314.325
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	**90.996**	**32.666.093**	**32.757.089**	**92.352**	**31.433.729**	**31.526.081**	**92.495**	**28.969.506**	**29.062.001**

Tavola C/4

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	5.788	5.872.331	5.878.119	5.615	5.885.621	5.891.236	5.515	4.321.561	4.327.075
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società	20.798		20.798	22.126		22.126	22.158		22.158
Incentivazione del sistema produttivo	13.165	8.984.035	8.997.200	13.217	7.273.679	7.286.896	13.284	5.608.104	5.621.388
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		1.868.295	1.868.295		1.855.695	1.855.695		1.886.015	1.886.015
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		13.477.053	13.477.053		13.727.919	13.727.919		14.085.405	14.085.405
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale	39.560	45.200	84.760	39.642	45.200	84.842	39.719	45.200	84.919
Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitivita' e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione	6.488		6.488	6.511		6.511	6.540		6.540
Riconversione industriale e grandi filiere produttive	5.196	2.419.180	2.424.376	5.240	2.645.616	2.650.856	5.279	3.023.222	3.028.501
12 - Regolazione dei mercati	**7.524**	**39.076**	**46.600**	**7.548**	**39.076**	**46.625**	**7.582**	**39.076**	**46.659**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	7.524	39.076	46.600	7.548	39.076	46.625	7.582	39.076	46.659
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	**312.639**	**16.066.520**	**16.379.158**	**315.012**	**15.941.281**	**16.256.293**	**317.350**	**16.795.989**	**17.113.339**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	281.610	45.995	327.605	283.839	15.995	299.834	286.074	15.995	302.069
Autotrasporto ed intermodalita'	12.892	465.265	478.158	12.893	260.265	273.159	12.895	315.265	328.160
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2.527	46.182	48.709	2.573	43.592	46.164	2.573	43.592	46.165
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2.866	1.074.799	1.077.665	2.855	1.005.704	1.008.559	2.848	880.527	883.374
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	3.832	8.029.333	8.033.165	3.832	8.263.375	8.267.207	3.832	7.870.849	7.874.681
Sostegno allo sviluppo del trasporto		5.150.904	5.150.904		5.071.021	5.071.021		6.566.036	6.566.036
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.911	1.254.041	1.262.952	9.019	1.281.329	1.290.348	9.128	1.103.726	1.112.854
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**141.015**	**7.430.247**	**7.571.262**	**141.094**	**6.592.319**	**6.733.413**	**140.994**	**6.007.466**	**6.148.460**
Sistemi idrici e idraulici	10.441	359.956	370.396	10.531	303.873	314.404	10.529	348.984	359.514

Tavola C/5

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Opere pubbliche e infrastrutture		905.000	905.000		1.355.000	1.355.000		1.715.000	1.715.000
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.100		7.100	7.099		7.099	7.097		7.097
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	100.994	2.616.790	2.717.784	101.018	1.330.706	1.431.723	100.996	322.252	423.248
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	22.480	3.548.502	3.570.982	22.446	3.602.741	3.625.186	22.371	3.621.231	3.643.601
15 - Comunicazioni	**55.295**	**1.002.758**	**1.058.053**	**53.737**	**856.695**	**910.432**	**52.615**	**943.075**	**995.690**
Servizi postali		262.400	262.400		262.400	262.400		262.400	262.400
Sostegno al pluralismo dell'informazione		460.455	460.455		296.772	296.772		300.772	300.772
Pianificazione, regolamentazione tecnica e valorizzazione dello spettro radio	6.439	4.728	11.168	6.512	4.728	11.240	6.598	4.728	11.327
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	7.373	275.175	282.548	7.374	292.795	300.169	7.373	375.175	382.548
Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.483		41.483	39.851		39.851	38.643		38.643
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**16.098**	**510.844**	**526.942**	**16.945**	**467.176**	**484.121**	**17.003**	**431.966**	**448.970**
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	16.098	510.844	526.942	16.945	467.176	484.121	17.003	431.966	448.970
17 - Ricerca e innovazione	**55.287**	**4.822.004**	**4.877.291**	**55.366**	**4.953.632**	**5.008.997**	**54.810**	**4.894.651**	**4.949.462**
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali	31.702	105.544	137.247	32.327	93.613	125.940	32.952	93.193	126.145
Ricerca di base e applicata		1.664.969	1.664.969		1.805.939	1.805.939		1.678.939	1.678.939
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	9.591	173	9.764	9.211	173	9.384	8.181	173	8.354
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.034	415.823	421.858	5.689	473.213	478.902	5.540	488.553	494.093
Ricerca per il settore zooprofilattico	1.314	33.254	34.568	1.313	33.254	34.567	1.313	33.254	34.567
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	6.646	2.602.240	2.608.886	6.826	2.547.439	2.554.265	6.825	2.600.539	2.607.364
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**653.898**	**1.193.645**	**1.847.544**	**666.559**	**1.282.324**	**1.948.883**	**682.125**	**1.043.004**	**1.725.129**
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	38.364		38.364	38.358		38.358	38.342		38.342

Tavola C/6

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico	6.883	635.305	642.188	6.882	628.433	635.315	6.881	384.691	391.572
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	15.210	246.020	261.230	15.208	222.607	237.815	15.206	212.929	228.135
Sostegno allo sviluppo sostenibile		10.000	10.000		37.000	37.000		32.000	32.000
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	13.229	34.754	47.983	13.228	34.554	47.781	13.228	11.454	24.681
Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	520.155	27	520.183	532.734	27	532.761	548.079	27	548.106
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.404	36.316	39.721	3.498	46.316	49.815	3.740	46.316	50.056
Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche	5.727	22.205	27.932	5.726	23.368	29.094	5.726	23.368	29.094
Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica	3.232	40.304	43.535	3.231	70.304	73.535	3.230	70.304	73.534
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	28.534	168.715	197.249	28.533	219.715	248.248	28.532	261.915	290.447
Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente	19.160		19.160	19.161		19.161	19.161		19.161
19 - Casa e assetto urbanistico	**4.493**	**1.048.851**	**1.053.344**	**4.492**	**574.583**	**579.076**	**4.491**	**599.196**	**603.687**
Politiche abitative e riqualificazione periferie		530.000	530.000		70.000	70.000		70.000	70.000
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.493	518.851	523.344	4.492	504.583	509.076	4.491	529.196	533.687
20 - Tutela della salute	**279.242**	**2.573.913**	**2.853.155**	**274.732**	**1.649.326**	**1.924.058**	**271.408**	**1.482.003**	**1.753.411**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	65.763	932.949	998.712	64.032	227.429	291.461	62.382	155.750	218.132
Sanita' pubblica veterinaria	44.015	4.034	48.050	43.016	4.034	47.050	42.275	4.334	46.609
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	23.110	686.729	709.839	22.774	547.262	570.036	22.465	454.418	476.883
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	17.139	557	17.696	16.886	557	17.443	16.419	557	16.976
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	73.762		73.762	73.893		73.893	73.885		73.885
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.420	19.743	27.162	7.398	19.743	27.141	7.398	19.743	27.141

Tavola C/7

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	7.406	918.024	925.430	7.246	836.424	843.670	7.150	833.324	840.474
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	12.795	8.227	21.022	12.252	8.227	20.479	12.513	8.227	20.740
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.917		3.917	3.881		3.881	3.845		3.845
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	8.409	650	9.059	7.925	650	8.575	7.990	650	8.640
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.501	3.000	9.501	6.424	5.000	11.424	6.081	5.000	11.081
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	9.004		9.004	9.005		9.005	9.004		9.004
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**824.536**	**1.807.413**	**2.631.949**	**774.457**	**1.693.198**	**2.467.655**	**713.867**	**1.685.859**	**2.399.726**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo	5.585	515.611	521.197	4.901	463.611	468.512	4.830	463.611	468.442
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	22.894		22.894	22.933		22.933	22.928		22.928
Tutela dei beni archeologici	52.584	1.323	53.906	51.054	823	51.877	48.902	823	49.725
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	113.045	2.695	115.740	107.100	2.700	109.800	104.785	1.650	106.435
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	76.770	13.367	90.137	69.894	13.117	83.011	70.210	13.117	83.328
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	78.230	17.203	95.434	75.942	15.503	91.445	72.721	15.492	88.214
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale	425.194	2.800	427.994	392.901	1.300	394.201	340.093	1.300	341.393
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	8.685	355.545	364.230	8.727	317.745	326.472	8.770	310.645	319.415
Tutela del patrimonio culturale	4.745	301.124	305.869	4.765	280.144	284.909	4.785	282.536	287.321
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane	4.960	13.349	18.309	4.909	13.359	18.268	4.818	11.789	16.608
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo	5.943	584.350	590.293	5.438	584.850	590.288	5.157	584.850	590.007
Realizzazione attivita' di tutela in ambito territoriale	21.428		21.428	21.440		21.440	21.429		21.429
Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze	4.472	45	4.517	4.453	45	4.498	4.438	45	4.483
22 - Istruzione scolastica	**48.239.308**	**2.593.094**	**50.832.402**	**47.591.190**	**2.661.441**	**50.252.631**	**44.867.252**	**2.501.553**	**47.368.805**

Tavola C/8

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Programmazione e coordinamento dell'istruzione	27.607	313.683	341.290	27.592	305.283	332.874	27.592	298.533	326.125
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	45.570	1.548.882	1.594.452	45.566	1.620.480	1.666.046	45.560	1.367.341	1.412.901
Istituzioni scolastiche non statali		646.523	646.523		666.523	666.523		666.523	666.523
Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	1.883	48.355	50.239	1.883	48.355	50.239	1.883	48.355	50.238
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	164.667	34.850	199.517	164.800	20.000	184.800	164.938	20.000	184.938
Istruzione del primo ciclo	30.855.284	500	30.855.784	30.392.834	500	30.393.334	29.558.881	500	29.559.381
Istruzione del secondo ciclo	17.128.728	300	17.129.028	16.942.946	300	16.943.246	15.052.831	100.300	15.153.131
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	15.569		15.569	15.569		15.569	15.567		15.567
23 - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	**581.502**	**10.294.170**	**10.875.672**	**581.645**	**10.593.139**	**11.174.784**	**581.654**	**10.577.772**	**11.159.426**
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	3.129	552.663	555.792	3.157	840.183	843.340	3.156	841.497	844.653
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica	568.093	7.560	575.653	568.089	7.560	575.649	568.101	7.560	575.661
Sistema universitario e formazione post-universitaria	1.700	9.491.499	9.493.199	1.681	9.504.738	9.506.418	1.680	9.471.057	9.472.737
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	6.503		6.503	6.662		6.662	6.661		6.661
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	2.078	242.448	244.525	2.056	240.658	242.714	2.056	257.658	259.713
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**40.882**	**60.367.834**	**60.408.716**	**43.553**	**61.272.918**	**61.316.471**	**43.635**	**62.186.485**	**62.230.120**
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni	19.386	92.132	111.518	22.081	90.132	112.213	22.667	90.132	112.799
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio		549.819	549.819		501.061	501.061		497.887	497.887
Garanzia dei diritti dei cittadini	13.663	120.000	133.663	13.316	120.000	133.316	12.508	120.000	132.508
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		551.649	551.649		543.457	543.457		543.457	543.457
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva	7.833	58.838.742	58.846.574	8.156	59.802.459	59.810.614	8.460	60.718.873	60.727.333

Tavola C/9

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Sostegno al reddito tramite la carta acquisti		168.124	168.124		168.124	168.124		168.124	168.124
Tutela della privacy		47.368	47.368		47.686	47.686		48.012	48.012
25 - Politiche previdenziali	**7.037**	**101.451.094**	**101.458.131**	**7.293**	**106.976.644**	**106.983.937**	**7.379**	**108.349.931**	**108.357.310**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		30.470	30.470		38.070	38.070		45.770	45.770
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	7.037	101.420.624	101.427.661	7.293	106.938.574	106.945.867	7.379	108.304.161	108.311.540
26 - Politiche per il lavoro	**42.817**	**18.650.482**	**18.693.299**	**44.466**	**17.021.699**	**17.066.165**	**46.117**	**16.577.245**	**16.623.363**
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione	6.711	15.717.879	15.724.590	6.937	14.198.001	14.204.937	7.166	13.759.693	13.766.859
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	8.578	26.351	34.929	8.897	26.351	35.248	9.181	26.351	35.532
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	7.236	113.350	120.586	7.370	113.450	120.820	7.575	113.450	121.025
Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro		412.343	412.343		412.969	412.969		413.173	413.173
Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione	4.176	1.033.843	1.038.019	4.420	911.663	916.083	4.601	920.013	924.614
Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	3.327	1.346.715	1.350.042	3.420	1.359.265	1.362.686	3.556	1.344.565	1.348.122
Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro, logistica e servizi di comunicazione istituzionale	12.789		12.789	13.422		13.422	14.037		14.037
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**59.954**	**3.034.602**	**3.094.556**	**60.928**	**3.015.026**	**3.075.954**	**62.059**	**2.948.887**	**3.010.946**
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	56.127	1.768.520	1.824.647	56.967	1.748.990	1.805.957	57.973	1.682.851	1.740.824
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	3.827	10.000	13.827	3.961	10.000	13.961	4.085	10.000	14.085
Rapporti con le confessioni religiose		1.256.082	1.256.082		1.256.036	1.256.036		1.256.036	1.256.036
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale		**11.360.295**	**11.360.295**		**13.917.589**	**13.917.589**		**15.504.520**	**15.504.520**
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali		11.360.295	11.360.295		13.917.589	13.917.589		15.504.520	15.504.520
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	**7.140.887**	**6.587.956**	**13.728.843**	**7.239.509**	**6.698.954**	**13.938.463**	**7.272.805**	**6.662.796**	**13.935.601**
Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'	68.394	408.014	476.408	72.107	321.777	393.884	76.370	303.787	380.157

Tavola C/10

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	2.681.106	30.699	2.711.806	2.714.002	30.699	2.744.701	2.722.883	30.699	2.753.583
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	19.227	6.250	25.477	19.858	1.250	21.108	20.143	1.250	21.393
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	3.193.700	57.300	3.251.000	3.193.700	57.300	3.251.000	3.193.700	57.300	3.251.000
Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari	77.111	24.830	101.941	79.656	18.945	98.601	81.624	19.402	101.026
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	242.281	79.100	321.382	260.760	79.100	339.860	279.092	79.100	358.193
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	227.722		227.722	228.781		228.781	228.346		228.346
Servizi finanziari e monetazione	138.563		138.563	138.563		138.563	138.563		138.563
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	492.783	5.644.330	6.137.113	532.083	5.853.511	6.385.594	532.083	5.834.783	6.366.866
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici		337.431	337.431		336.370	336.370		336.474	336.474
30 - Giovani e sport		**921.807**	**921.807**		**845.142**	**845.142**		**847.964**	**847.964**
Attivita' ricreative e sport		721.093	721.093		630.928	630.928		633.750	633.750
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		200.714	200.714		214.214	214.214		214.214	214.214
31 - Turismo	**11.158**	**381.357**	**392.515**	**12.180**	**235.757**	**247.937**	**12.698**	**193.657**	**206.355**
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	5.127	281.958	287.085	5.131	102.100	107.231	5.134	45.000	50.134
Programmazione delle politiche turistiche nazionali	3.684		3.684	4.702		4.702	5.216		5.216
Promozione dell'offerta turistica italiana	2.346	99.398	101.745	2.347	133.657	136.004	2.348	148.657	151.005
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.185.387**	**970.720**	**2.156.107**	**1.260.719**	**939.570**	**2.200.289**	**1.296.836**	**914.342**	**2.211.178**
Indirizzo politico	256.612	12.905	269.517	257.663	1.419	259.082	258.237	1.419	259.656
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	702.142	286.261	988.402	763.564	300.196	1.063.760	770.592	299.873	1.070.465
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni	6.111	559.043	565.154	6.353	532.473	538.827	6.647	507.568	514.215

Tavola C/11

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)

Missioni/Programmi	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali	Costi propri	Contributi Concessi	Costi totali
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	170.057	2.360	172.417	178.769	2.360	181.129	183.339	2.360	185.699
Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	10.885	110.152	121.037	10.889	103.122	114.011	31.003	103.122	134.125
Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale	39.579		39.579	43.480		43.480	47.018		47.018
TOTALE GENERALE	**102.640.030**	**544.438.144**	**647.078.173**	**102.537.914**	**475.995.675**	**578.533.589**	**99.884.104**	**473.818.357**	**573.702.462**

(*) AL NETTO DI ONERI FINANZIARI

Tavola D

Composizione dei costi totali per l'anno 2023 per Missione

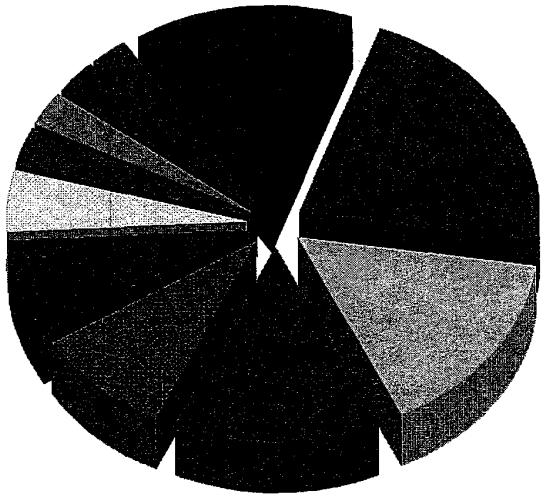

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	21,8%
Politiche previdenziali	15,7%
L'Italia in Europa e nel mondo	13,9%
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,3%
Istruzione scolastica	7,9%
Competitivita' e sviluppo delle imprese	5,1%
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	3,2%
Difesa e sicurezza del territorio	3,0%
Politiche per il lavoro	2,9%
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	2,5%
Altre Missioni	14,8%
Totale:	100,0%

Tavola E/1

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi medi delle retribuzioni ordinarie del triennio per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	71.231	3.859.634.777	54.185	73.234	3.942.353.960	53.832	73.181	3.935.296.895	53.775
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	2.510	126.822.347	50.530	2.457	124.077.205	50.505	2.462	123.859.260	50.312
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	972	48.639.015	50.040	967	48.418.559	50.071	957	47.958.023	50.113
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	113.033	6.494.934.358	57.461	112.274	6.450.736.007	57.455	110.020	6.349.730.225	57.714
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	7.622	393.088.957	51.576	7.646	395.399.046	51.712	7.643	394.896.692	51.667
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	1.138.830	43.277.597.515	38.002	1.096.480	42.663.247.506	38.909	1.027.217	40.103.347.484	39.041
MINISTERO DELL'INTERNO	157.823	7.966.357.368	50.477	158.905	7.993.146.878	50.302	157.311	7.945.382.967	50.507
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	2.209	121.912.023	55.193	2.207	121.672.145	55.134	2.203	121.337.532	55.083
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16.665	849.179.043	50.957	16.666	848.916.275	50.938	16.666	848.636.083	50.922
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.604	535.921.375	46.183	11.627	536.849.441	46.175	11.627	536.844.723	46.174
MINISTERO DELLA DIFESA	290.098	14.806.580.027	51.040	291.902	14.917.542.445	51.105	291.422	14.908.081.377	51.156
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	1.450	77.653.792	53.538	1.438	76.923.125	53.483	1.411	75.590.072	53.568

Tavola E/2

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi medi delle retribuzioni ordinarie del triennio per Amministrazione centrale
(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget DLB 2023			Budget DLB 2024			Budget DLB 2025		
	Anni Persona (A)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G)	Costo retribuzioni lavoro ordinario (H)	Costo medio per A/P (I=H/G)
MINISTERO DELLA CULTURA	12.677	556.050.855	43.861	11.531	508.382.748	44.090	10.112	450.324.736	44.535
MINISTERO DELLA SALUTE	2.991	221.450.721	74.039	2.945	217.392.017	73.809	2.890	213.360.332	73.819
MINISTERO DEL TURISMO	208	14.565.798	70.055	208	14.566.345	70.057	208	14.566.345	70.057
TOTALE GENERALE	1.829.922	79.350.387.972	43.363	1.790.486	78.859.623.704	44.044	1.715.329	76.069.212.746	44.347

(*) AL LORDO DEGLI ONERI SOCIALI

Tavola F

BUDGET DELLO STATO 2023

Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio

	2023	2024	2025
Costo del Personale	82.976.594.180	82.466.608.044	79.662.947.977
Acquisto Beni e Servizi	11.802.147.064	11.855.726.679	11.820.581.444
Godimento di Beni Terzi	924.487.167	923.366.510	923.328.994
Oneri Diversi di Gestione	255.050.069	255.202.689	255.087.161
Imposte dell'Esercizio	5.305.480.749	5.276.174.805	5.093.362.748
Oneri Straordinari	73.007.125	73.197.233	73.196.433
Ammortamenti	1.303.263.402	1.687.638.429	2.055.599.581
TOTALE COSTI PROPRI	**102.640.029.756**	**102.537.914.388**	**99.884.104.338**
+ Investimenti	4.434.875.171	4.165.158.812	4.206.268.672
- Ammortamenti	1.303.263.402	1.687.638.429	2.055.599.581
+/- Rettifiche ed Integrazioni	34.491.950.687	32.160.942.865	30.134.049.490
+ Contributi Concessi	544.438.143.578	475.995.674.566	473.818.357.458
+ Oneri Finanziari	81.105.784.681	91.213.529.109	97.893.252.181
+ Rimborsi e Poste Rettificative di Bilancio	417.815.520.393	416.586.071.892	420.479.908.112
TOTALE STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA	**1.183.623.040.864**	**1.120.971.653.203**	**1.124.360.340.670**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO V

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Titolo I
Risultati differenziali del bilancio dello Stato

ART. 1.
(Risultati differenziali bilancio dello Stato)

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

ART. 2.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La norma riconosce anche per il primo trimestre 2023 i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel corso dell'anno 2022.

In particolare, la disposizione – al comma 1 - prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore"), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, nella misura del 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Il suddetto credito di imposta, inoltre, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il comma 2 dispone, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile – da intendersi quale potenza contrattualmente impegnata - pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Al comma 3 si prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 4 prevede, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto

trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 5 dispone che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 2 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energia elettrica e del prezzo di riferimento del gas naturale riferito al quarto trimestre dell'anno 2022 rispetto al medesimo trimestre dell'anno 2019, nonché l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I commi 6 e 7 disciplinano le modalità applicative e di fruizione del credito d'imposta, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, in analogia con quanto previsto per i contributi riconosciuti per il 2022.

Il comma 8 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 3.

(Azzeramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

Il comma 1 dispone l'azzeramento, per il primo trimestre 2023, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Il comma 2 quantifica gli oneri necessari all'attuazione della disposizione di cui al comma 1 e dispone il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

ART. 4.

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

Il comma 1 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 o del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal DPR n. 633 del 1972. La norma rappresenta una ulteriore estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della misura inizialmente introdotta dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell'aliquota IVA è già stata estesa, dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, dall'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, ai consumi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ai consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Per espressa previsione normativa, qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all'articolo 26, comma 1, del Testo unico accisa (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Il comma 2 dispone che ARERA provvede a mantenere per il primo trimestre dell'anno 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel quarto trimestre 2022, autorizzando la relativa spesa da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

ART. 5.

(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)

La misura prevista al comma 1 eleva a 15.000 euro la soglia del parametro ISEE che consente l'accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.
La misura prevista al comma 2 estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale già in essere nei trimestri precedenti.

ART. 6.

(Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR)

La misura costituisce la prima attuazione dell'impegno assunto dalla milestone M1C2-7 in tema di oneri di sistemi, la cui esazione deve essere sottratta ai fornitori di energia elettrica.
A tal fine, la disposizione prevede che gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari di cui all'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 231/2021/R/eel e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo, da parte dei fornitori, di riscossione.
Si prevede, altresì, la possibilità che ulteriori oneri impropri siano progressivamente definiti su proposta dell'ARERA, che provvede anche in sede di rendicontazione annuale a fornire una stima dell'eventuale variazione dell'onere previsto per gli anni successivi.

ART. 7.

(Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

La disposizione, al comma 1, istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da destinare a al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.
I commi 2 e 3 autorizzano la spesa necessaria alla compensazione derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale. Tali risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'ARERA dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento. Si prevede, infine, che le eventuali risorse residue siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

ART. 8.

(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)

La norma mira ad attribuire risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, per un ammontare pari per l'anno 2023 a 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

ART. 9.

(Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia)

La disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica dalle seguenti fonti:

a) energia eolica;
b) energia solare (termica e fotovoltaica);
c)energia geotermica;
d)energia idroelettrica senza serbatoio;
e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
f) rifiuti;
g) energia nucleare;
h) lignite;
i) prodotti del petrolio greggio;
j) torba.

Gli impianti interessati dalla disposizione sono:

a) gli impianti da fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bisdel decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; l'articolo 15-bis del DL 4/22ha già previsto un tetto ai ricavi per alcune categorie di impianti alimentati da fonti rinnovabili incluse tra quelle indicate dal Regolamento UE.
b) gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuate dal Regolamento UE.

Si prevede, quindi, l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili ovvero il prezzo stabilito nei contratti bilaterali. Nel caso la differenza predetta sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione.

Il tetto ai ricavi è posto pari a 180€/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall'ARERA, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti, per le tipologie di generazione per i quali i costi di produzione risultano più elevati. A tale riguardo, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il tetto è posto pari al massimo valore tra 180 €/MWh e la tariffa spettante.

Con riguardo alla coerenza fra tale scelta e quella di valori del cap più ridotti applicata agli impianti soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 si precisa che in tale ultimo caso, in capo agli impianti considerati poteva individuarsi un extraprofitto maggiore rispetto a quello attribuibile agli impianti interessati dalla odierna disposizione. I primi, infatti, o sono impianti incentivati secondo i meccanismi del Conto Energia, e quindi ricevono un incentivo fisso cui si aggiungono i proventi della vendita dell'energia a prezzi di mercato, o sono impianti non incentivati ma entrati in esercizio in data antecedente al 1 gennaio 2010, che hanno generalmente ammortizzato i costi di investimento e, in quanto alimentati da fonti rinnovabili, non esibiscono costi variabili dipendenti dalla materia prima del combustibile. Entrambe le categorie di impianti soggetti alle disposizioni dell'art. 15-bis quindi beneficiano di un extra aumento dei ricavi derivanti dal più elevato prezzo dell'energia elettrica immessa in rete, che deve valutarsi *ictu oculi* più ampio di quello che interessa gli impianti odierni, che risultano di più recente entrata in esercizio, ovvero a cui sono applicabili meccanismi di incentivazione diversi da quelli dei Conti Energia, maggiormente improntati a caratteristiche di equa redditività.

Sotto il profilo giuridico, non si ritiene quindi che possa ravvisarsi alcuna caratteristica di ingiustificata discriminazione fra i diversi soggetti interessati, la diversità del limite applicato trovando opportuno fondamento nella diversità delle condizioni di redditività attribuibili in capo ai diversi soggetti.

Dal punto di vista temporale, il suddetto meccanismo si applica a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, come stabilito dal Regolamento UE medesimo.

Il meccanismo non si applica:

1. all'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW; tale esclusione, consentita dal Regolamento UE, è coerente con quanto previsto dal meccanismo dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022;
2. all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, purché le condizioni di tali contratti non siano collegate all'andamento dei prezzi dei mercati *spot* dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto;
3. all'energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 21, ad un prezzo non superiore al tetto previsto;

4. agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie ovvero all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Viene affidata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la disciplina delle modalità con le quali è data attuazione alla disposizione.

Si prevede inoltre che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti di imposta di cui all'articolo 2 della presente legge, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di criteri e modalità da definire con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

A tal riguardo, il suddetto Regolamento ha infatti previsto che gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica. Tali misure possono comprendere:

a) la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;
b) trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;
c) compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi a norma dell'articolo 13;
d) la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
e) la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.

I volumi di energia elettrica immessa in rete interessati dalla disposizione sono circa 41,9 TWh su base annua: pari a circa 37,7 TWh con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dati GSE) e 4,2 TWh per gli impianti diversi da quelli a fonti rinnovabili (dati Terna).

La stima del gettito atteso dalle restituzioni per l'energia immessa in rete nel periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023 varia in relazione al prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso, in questa fase soggetta a forti fluttuazioni. Nell'ipotesi più probabile e anche più desiderabile di una riduzione del prezzo all'ingrosso, si può stimare fino a circa 1miliardo di euro, arrivando a 1,7-2 miliardi di euro nel caso di prezzi non modificati per effetto delle nuove azioni messe in campo anche dal Regolamento e quindi in linea con i forward attuali, nonché sulla base delle seguenti assunzioni:

- volumi di energia elettrica interessati dall'applicazione della misura pari a circa 24,5 TWh per il periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023;
- quota dei volumi di energia elettrica libera da contratti bilaterali e quindi assoggettabile al tetto dei ricavi pari all'80%;
- tetto ai ricavi di 180€/MWh e, per la generazione da biomasse e da bioliquidi, posto a valori più elevati rispettivamente di 220€/MWh e 350 €/MWh;
- valore atteso del prezzo di mercato spot (PUN) pari a 240 €/MWh, per effetto dei cap su gas e energia elettrica e delle misure di contenimento dei consumi, ovvero 285€/MWh (forward 1° semestre 2023)

ART. 10.
(Riduzione dei consumi di energia elettrica)

La norma intende raggiungere i target di riduzione fissati dal Regolamento UE 2022/1854. Al riguardo l'articolo considera una estensione della misura all'intero anno, contribuendo, quindi, a ridurre per un periodo più ampio i consumi elettrici nelle ore di picco. Ciò si rende opportuno in considerazione di un prolungamento

delle conseguenze della guerra russo-ucraina e per la correlata necessità di ridurre indirettamente consumi del gas per la restante parte dell'anno.

Più precisamente, il comma 1 della disposizione stabilisce che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, venga istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. Tale procedura ha l'obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023. Si prevede, quindi, che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Terna S.p.A. trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Il comma 2 dispone che la proposta di procedura di cui al comma 1 individua le ore di picco che rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi, nonché le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto a cui è definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.

Il comma 3 stabilisce che il servizio di riduzione dei consumi sia coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del DM Mite del 21 ottobre 2022, n. 464, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse disponibili.

Da ultimo, il comma 4 autorizza per le finalità del presente articolo la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

ART. 11.
(Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il comma 1 prevede, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, la concessione di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Inoltre, la medesima disposizione prevede, al comma 2, che il contributo spetti anche alle imprese esercenti attività agricola e di pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il comma 3 dispone che il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e che il medesimo credito non concorra alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si prevede, inoltre, che il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che da tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non derivi il superamento del costo sostenuto.

Con il comma 4 è riconosciuta la facoltà di cessione del credito d'imposta e sono previsti una serie di adempimenti da rispettare in caso di cessione dello stesso.

Il comma 5 prevede espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Ai sensi del comma 6 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito di imposta di cui al presente articolo.

Titolo III
Misure fiscali

Capo I
Riduzione della pressione fiscale

ART. 12.
(Modifiche al regime forfetario)

La disposizione innalza da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi di cui al comma 54 della legge n. 190 del 2014, che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Il nuovo limite di 85.000 euro si applica a partire dal periodo d'imposta 2023. Pertanto, applicano il regime forfetario nel 2023 i contribuenti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato detta soglia.
Ai fini della franchigia IVA riservata ai soggetti in regime forfettario, l'innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a 85.000 euro tiene conto della direttiva (UE) 2020/285 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese che si applica a partire dal 1° gennaio 2025. Detta direttiva prevede che gli Stati possono ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con volume di ricavi e compensi non superiore a 85.000 euro; la medesima direttiva prevede che se nel corso dell'anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d'affari di 100.000 euro il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.
In attesa del recepimento della citata direttiva, l'innalzamento della soglia fino a 85.000 euro, così come previsto dalla presente disposizione, è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee Tale richiesta, presentata il 4 novembre u.s., è attualmente al vaglio delle competenti autorità europee. Il regime di franchigia IVA è stato già oggetto di autorizzazione da parte degli organismi dell'Unione Europea; da ultimo il regime è stato autorizzato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio dell'11 maggio 2020, per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65.000 EUR.
La disposizione della lettera b) del presente articolo modifica, altresì, il successivo comma 71 per prevedere l'ipotesi di cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro; per espressa previsione normativa, è dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie.
Pertanto, in conseguenza delle modifiche apportate e fermi restando tutti gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime:

- in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso.

ART. 13.
(Flat tax incrementale)

La disposizione introduce la flat tax incrementale opzionale ai fini IRPEF per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo.
In particolare, limitatamente all'anno 2023 è assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. La base imponibile agevolata non può comunque superare l'ammontare di euro 40.000 e l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetto ad IRPEF secondo i criteri ordinari. È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5 per cento dell'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, che resta assoggettata regolarmente all'IRPEF.

Viene, inoltre, stabilito che di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali.
Ai fini dell'acconto Irpef e delle addizionali per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni agevolative.

ART. 14.
(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

La misura mira a rafforzare l'attrattività delle professioni a contatto con la clientela presso le imprese del comparto turistico-ricettivo e di quello della ristorazione e a rimediare alle difficoltà di reclutamento incontrate dai datori di lavoro nel settore, nonché a preservare e rilanciare il comparto turistico-alberghiero e della ristorazione, introducendo una misura volta ad assicurare un concreto strumento di contrasto alle difficoltà del settore, al fine di favorire la ripresa e la crescita del lavoro e del turismo in Italia, con misure funzionali all'incremento della produttività, della competitività e della redditività.
In quest'ottica, si potenzia anche l'offerta turistica nazionale, garantendo un evidente sostegno economico ai lavoratori e una maggiore stabilità occupazionale del settore, già duramente colpito dagli effetti negativi della crisi da Covid-19, dai rincari delle materie prime e del costo dell'energia, introducendo specifiche misure che mirano, altresì, ad una concreta ottimizzazione del meccanismo di computo e prelievo fiscale a vantaggio di lavoratori e imprese.
Infatti, si incentiva la clientela, compresa quella che paga attraverso mezzi di pagamento elettronici, a corrispondere la mancia, così contribuendo a rafforzare l'attrattività delle professioni del settore, prevedendo che le somme destinate ai lavoratori a titolo di liberalità costituiscano redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito dal medesimo prestatore per le relative prestazioni di lavoro.
In tal modo, si intende favorire altresì l'emersione dell'evasione fiscale connaturata all'uso di corrispondere la mancia in contanti al lavoratore, facilitando il pagamento delle mance per il servizio attraverso mezzi di pagamento elettronici al momento del pagamento del conto.
La disposizione prevede, inoltre, che le somme in questione siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non siano computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per il lavoratore, invece, qualora le vigenti disposizioni facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione in favore del medesimo di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva in questione.
Anche al fine di evitare l'abbassamento del livello dei salari nel comparto interessato dalla misura, si prevede, oltre ai richiamati limiti percentuali e quantitativi di reddito, che la medesima competa esclusivamente ai lavoratori del settore privato che abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 50.000.

ART. 15.
(Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)

A legislazione vigente, l'art. 1, ai commi da 182 a 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 10 per cento, sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro. Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 80.000.
Con l'articolo allegato, per l'anno 2023, si intende ridurre dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva in esame.

ART. 16.

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

La disposizione modifica l'articolo 1, commi 652 e 676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), al fine di differire al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax).

ART. 17.

(Aliquota IVA per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile)

La presente disposizione, al comma 1, lettera a), n. 1), riconduce tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell'igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, nell'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 5 per cento, uniformandone il trattamento agevolato. A tal fine, è modificato il numero 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, la lettera b), n. 2) del presente articolo prevede l'abrogazione del numero 114-bis) della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo d. P.R 633 del 1972, che assoggettava all'aliquota IVA del 10 per cento i prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli compostabili o lavabili.
Il comma 1, lettera a), n. 2, mediante l'inserimento del n. 1-sexies) nella Tabella A Parte II-bis, allegata al d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento per i seguenti prodotti: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per lattanti o per bambini da installare negli autoveicoli.
Per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia può farsi riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) N. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 del 2013, in base al quale per "lattanti" si intendono i bambini di età inferiore a dodici mesi e per "bambini nella prima infanzia" i bambini di età compresa tra uno e tre anni.
Ai fini del coordinamento, la lettera b), al n. 2, modifica il numero 65) della Tabella A, Parte III, allegata al d. P.R. n. 633 del 1972, al fine di escludere dall'ambito applicativo di tale disposizione i prodotti per l'alimentazione infantile indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al d. P. R. n. 633 del 1972.
L'applicazione della aliquota del 5 per cento ai prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile e ai suddetti prodotti per l'infanzia risulta conforme alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, modificata, per quanto concerne le aliquote IVA, dalla Direttiva (UE) 2022/542 del 5 aprile 2022 che ha, tra l'altro, ridefinito le categorie di beni e servizi che possono essere assoggettate a aliquote IVA ridotte. In particolare, ai fini del presente articolo rilevano i seguenti punti dell'Allegato III: il punto 1), concernente i prodotti alimentari, tra i quali possono essere compresi anche quelli relativi ai lattanti e alla prima infanzia; il punto 3), concernente i prodotti di protezione dell'igiene femminile e i prodotti igienici assorbenti, compresi quindi quelli per bambini; il punto 24), concernente i seggiolini per bambini installati negli autoveicoli.

ART. 18.

(Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

La disposizione, al comma 1 lettera a), estende temporalmente fino al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, previste originariamente dall'art. 54 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.
Il comma 1, lettera b), interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, in primo luogo, prorogando, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il regime speciale introdotto dall'art. 64 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. DL Sostegni bis), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di

un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)).
In secondo luogo, viene prorogata parimenti fino al 31 marzo 2023 l'applicazione, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell'80%, di un add-on rispetto al TEGM, quale introdotto dall'art. 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.
L'intervento in oggetto trova fondamento nel protrarsi e aggravarsi dell'emergenza socio-economica che rende necessario continuare a sostenere l'accesso ai mutui garantiti da parte dei soggetti più fragili, tra i quali rientrano le categorie prioritarie sopra descritte, così come avvenuto già durante l'emergenza sanitaria da Covid -19 nel corso della quale la misura ha avuto origine.
Con la successiva lettera c), la norma proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l'acquisto e per il relativo finanziamento della "prima casa" di abitazione disposto a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico: *i)* non aver compiuto trentasei anni di età; *ii)* di avere un "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
Infine, per far fronte al potenziale di domande di garanzia stimate dal Gestore per l'anno 2023, considerando sia la prosecuzione dell'operatività ordinaria di copertura al 50% che la proroga, al 31 marzo 2023, della copertura fino all'80%, viene previsto il rifinanziamento del Fondo prima casa per l'anno 2023.

ART. 19.
(Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA)

Con la proposta allegata si introduce un nuovo comma 1-ter all'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 al fine di stabilire che le somme corrisposte da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota del 5 per cento della ritenuta prevista dai commi 1 e 1-bis del medesimo art. 76 in relazione alle stesse somme in caso di intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani.
Con detta proposta si intende colmare una disparità di trattamento derivante da una lacuna normativa del citato art. 76, considerato che, nel caso in cui l'accredito delle prestazioni AVS o LPP non venga canalizzato in Italia, a legislazione vigente, in assenza di un sostituto d'imposta che operi la ritenuta del 5 per cento a titolo d'imposta, i commi 1 e 1-bis dell'articolo 76 della citata legge n. 413/1991 non possono trovare applicazione. Ne consegue che il contribuente che riceve l'accredito all'estero delle somme in questione, a legislazione vigente non ha la possibilità di godere del trattamento fiscale agevolativo previsto a suo favore per il caso che canalizzasse la riscossione in Italia.
Inoltre, è previsto che la predetta disposizione decorre dalla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187 e che non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato.

ART. 20.
(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

La disposizione proroga, per l'anno 2023, la previsione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.

ART. 21.
(Esenzione IMU su immobili occupati)

Il comma 1 introduce nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. In particolare, si prevede che per fruire del beneficio il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.
Il comma 2 prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Capo II
Disposizioni in materia di entrate

ART. 22.
(Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali)

L'intervento normativo è volto a garantire il rispetto, da parte dell'Italia, dell'impegno politico assunto da tutti gli Stati membri nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin nel 2019, in materia di tassazione del reddito d'impresa.

L'impegno politico, assunto nel 2019, riguardava l'individuazione delle misure difensive che ogni Stato Membro deve adottare verso le giurisdizioni incluse nella lista europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La suddetta lista delle giurisdizioni non cooperative, periodicamente aggiornata, include le giurisdizioni terze, i cui sistemi fiscali non sono ritenuti in linea con i principi di buon governo fiscale dall'Unione europea.

In particolare, con le Conclusioni del 5 dicembre 2017 (cfr. Conclusioni del Consiglio 5 dicembre 2017, documento 15429/17), il Consiglio Ecofin ha adottato la prima lista europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I al documento 15429/17), su impulso del Gruppo tecnico di lavoro "Codice di Condotta per la tassazione del reddito di impresa" costituito in seno al Consiglio europeo.

Con le Conclusioni del 5 dicembre 2019, il Consiglio Ecofin ha adottato le Linee Guida (Allegato 4 al Report semestrale del Gruppo Codice di Condotta al Consiglio Ecofin documento n. 14114/19, di seguito Linee Guida) relative alle misure difensive in materia fiscale, legislative ed amministrative, che gli Stati membri si sono impegnati ad adottare nei confronti delle giurisdizioni terze incluse nella lista. Di regola, gli Stati membri devono avere introdotto le suddette misure difensive nella normativa nazionale che deve essere in vigore dal 1 gennaio 2021.

Gli Stati membri sono obbligati a selezionare ed introdurre nella normativa domestica almeno una tra le misure legislative contenute nelle Linee Guida: indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali; disposizioni in materia di società controllate estere (CFC); applicazione di ritenute alla fonte sui pagamenti in uscita e, infine, limitazioni all'applicazione della disciplina della c.d. "participation exemption" sui pagamenti effettuati a soggetti localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.

Le Linee Guida prevedono che le misure difensive debbano avere l'effetto di incoraggiare le giurisdizioni terze, incluse nella lista, ad allinearsi ai principi di buon governo fiscale.

Le Linee Guida, specificano che l'adozione delle misure difensive non debba pregiudicare le disposizioni del diritto nazionale che consentono al contribuente di fornire la prova contraria per disapplicare la norma.

In considerazione di tutte le finalità delineate, l'intervento normativo intende ripristinare, adattandola al nuovo assetto normativo vigente, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei cc.dd. costi *black list*, modificata dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 (decreto Internazionalizzazione) e, successivamente, abrogata dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) a partire dal periodo d'imposta 2016, in base alla quale la rilevanza fiscale delle spese *black list* è ammessa, secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa, nei limiti del corrispondente valore normale dei beni o dei servizi acquistati, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Ne consegue che qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l'intero valore. Viceversa, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale; l'eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà essere dedotta dal reddito d'impresa del soggetto residente qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Il ripristino di tale disciplina ha reso, inoltre, necessario effettuare le opportune modifiche di coordinamento all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 relativo al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o incompleta indicazione dei costi *black list* nella dichiarazione dei redditi, nonché all'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo alla disciplina sugli "Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale" da utilizzare anche al fine della preventiva definizione dei metodi di calcolo del valore normale.

ART. 23.
(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)

Il comma 1 dell'articolo disciplina il regime facoltativo di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Attraverso l'esercizio dell'opzione si ottiene l'effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere.
In base a quanto previsto nei commi 2 e 3, l'opzione è di tipo *cherry-picking*, nel senso che può essere esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere e tale facoltà viene consentita ai partecipanti, sia soggetti IRPEF che detengono le partecipazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa sia soggetti IRES, residenti o localizzati nel territorio dello Stato.
È possibile effettuare l'opzione con modalità differenti. In particolare, la norma contempla:

i. un affrancamento integrale o parziale, assoggettando a imposta sostitutiva l'intero ammontare o una quota degli utili e delle riserve di utile.
ii. un affrancamento specifico e più vantaggioso per l'ammontare degli utili che saranno rimpatriati entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). In tal caso, gli utili sono accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è differenziata a seconda del soggetto partecipante e del tipo di affrancamento prescelto. In caso di affrancamento degli utili da rimpatriare in Italia, è disciplinata anche la conseguenza derivante dal mancato rispetto delle condizioni sopra indicate.
Ai sensi del comma 4, l'imposta sostitutiva deve essere calcolata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate. Ai fini della nozione di controllo, l'articolo rinvia ai criteri dettati nell'articolo 167, comma 2, dello stesso testo unico.
Il comma 5 disciplina le modalità di esercizio dell'opzione e di versamento delle imposte sostitutive.
In particolare, l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione, senza possibilità di ricorrere alla compensazione in F24, entro il termine di scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).
L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Il comma 6 stabilisce che, in caso di distribuzione, i dividendi si considerano prioritariamente formati da utili o riserve di utile oggetto di affrancamento che, dunque, non dovranno scontare ulteriori imposte in capo al soggetto residente in Italia.
Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione e di limitare l'impatto di eventuali cessioni di partecipazioni, il comma 7 prevede l'incremento del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nelle entità estere interessate dall'imposta sostitutiva pari all'ammontare degli utili affrancati e il suo decremento in caso della loro distribuzione.
Ai sensi del comma 8, è possibile esercitare l'opzione anche per gli utili attribuiti alle stabili organizzazioni in regime di *branch exemption*.
Infine, il comma 9 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'attuazione del comma 1.

ART. 24.
(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)

La disposizione modifica innanzitutto l'articolo 23 del TUIR in tema di tassazione dei soggetti non residenti, inserendovi la previsione in base alla quale vengono qualificati come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, ivi imponibili, le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più

del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.
Tale disposizione è conforme all'articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE, che, peraltro, è stato già recepito in diverse numerose Convenzioni volte a evitare la doppia imposizione sul reddito ed il patrimonio stipulate dall'Italia.
L'inserimento, nell'articolo 23 del TUIR, del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate.
Con l'intervento normativo sull'art. 5, comma 5, del D. lgs. n. 461 del 1997, si intende, inoltre, evitare che il regime di esenzione ivi previsto sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.
In sintesi, le plusvalenze in esame – essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti - sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 461 del 1997, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

ART. 25.
(Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)

Le disposizioni che hanno consentito alle società commerciali l'assegnazione agevolata dei beni ai propri soci nonché la trasformazione delle società in società semplici, sono state più volte reiterate sino al 2016 (Legge n. 232/2016). Da allora, nonostante il rilevante interesse e le costanti richieste delle imprese, l'agevolazione non è stata riproposta, a differenza dell'estromissione dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale le cui disposizioni di favore sono state riproposte da ultimo dalla legge finanziaria per il 2019.
Disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si pongono l'obiettivo di assegnare ai soci, con una imposizione ridotta, gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire:

- gli immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa;
- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- gli immobili che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni di cui all'art. 90 del T.U.I.R.

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del loro possessore.
Si consente in sostanza ai soci di rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriali, spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi.
Inoltre, la norma consente anche l'estromissione di beni mobili registrati (natanti, aeromobili, autovetture, etc.) nonché la trasformazione agevolata di società che gestiscono tali beni.
L'assegnazione dei predetti beni ovvero la trasformazione di una società commerciale (S.p.a, S.r.l., S.a.p.a, S.n.c e S.a.s.) in società semplice, in assenza di agevolazione, comporterebbe il realizzo al valore normale dei citati beni (Tuir, articolo 9) con relativa ordinaria tassazione in capo alla società. Sotto il profilo delle imposte d'atto, l'imposta di registro, ipotecaria e catastale verrebbero applicate in misura piena, rendendo molto onerosa l'operazione e in definitiva tale da scoraggiare l'operazione.
Sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni (assegnazione e trasformazione) non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il "valore di costo" di cui all'articolo 13, comma 2, lett. c), del DPR n. 633/1972.
I predetti commi prevedono:
La norma di favore prevede:

- la possibilità di determinare la base imponibile prendendo a riferimento il valore catastale dell'immobile (in luogo del valore normale);
- una imposta sostitutiva sulla plusvalenza come sopra calcolata del 8% (in luogo del 24% di Ires, della tassazione progressiva Irpef e del 3,9% di Irap, salvo maggiorazione settoriale o regionale). In caso di

società non operativa l'imposta sostituiva è elevata al 10,5%;

- una imposta sostitutiva del 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriuscita contabile del cespite assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d'imposta (in luogo della tassazione ordinaria del 24% Ires);
- l'imposta di registro ridotta al 50% (dunque, in via generale dal 9% al 4,5%);
- le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in luogo rispettivamente del 2% e 1%.

Il comma 7 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell'estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale. L'estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti dell'imposta sostitutiva sono effettuati per il 60 per cento entro il 30 settembre 2023 e per la parte rimanente entro il 30 novembre 2023.

Per la determinazione del valore normale è possibile fare riferimento all'ammontare delle rendite catastali incrementate degli appositi moltiplicatori previsti per legge. Il valore fiscalmente riconosciuto è, invece, pari alla differenza tra il costo storico dell'immobile e l'importo degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

In base alla presente disposizione, l'imprenditore, entro il 31 maggio 2023 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del Tuir, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con effetto dal 1° gennaio 2023.

La disposizione, pertanto, consente agli imprenditori che intravvedono di cessare l'attività, in un orizzonte temporale limitato, di facilitare l'estromissione dell'immobile utilizzato nell'attività dell'impresa. In mancanza della norma agevolativa, si applicherebbero le disposizioni sull'autoconsumo dei beni che comportano l'ordinaria tassazione in materia di imposte sui redditi. La norma, si applica a tutti gli immobili strumentali per natura prescindendo dal loro esclusivo utilizzo per l'attività d'impresa.

ART. 26.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)

La modifica normativa, oltre, alla riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2023, prevede la possibilità di rideterminare anche il valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia.

Il comma 1 dell'articolato prevede, mediante l'inserimento del comma 1-bis nell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, la possibilità di rideterminare anche il valore delle partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR riferito al mese di dicembre 2022 deve essere assoggettato a imposta sostitutiva.

Il successivo comma 2 prevede la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023.

Il comma 3, infine, stabilisce la misura delle aliquote delle imposte sostitutive di cui ai commi precedenti. Le aliquote delle predette imposte sostitutive sono stabilite nelle seguenti misure:

- 14 per cento sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2023, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;
- 14 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

ART. 27.
(Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)

L'articolato, al comma 1, prevede la facoltà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria di cui rispettivamente all'articolo 44, comma 1, lettera g), e all'articolo 67, comma

1, lettera c-ter), del TUIR, di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato secondo i criteri stabiliti nel medesimo comma 1, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'imposta sostitutiva è applicata entro il 16 settembre 2023 con aliquota pari al 14 per cento.
Il successivo comma 2 prevede la possibilità di considerare come corrisposti, e quindi assoggettati a tassazione, i redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. A tal fine, la predetta differenza è assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento da versare da parte dell'impresa di assicurazioni entro il 16 settembre 2023. La provvista necessaria per il pagamento dell'imposta sostitutiva è richiesta al contraente. I contratti per i quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 le polizze che scadono entro il 31 dicembre 2024.

ART. 28.
(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)

La norma proposta istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi.
Il contributo di solidarietà temporaneo introdotto dall'articolato costituisce, per l'anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, un contributo di solidarietà temporaneo.
L'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo, individuato dal comma 1, è costituito dai soggetti che svolgono, nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, nonché di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.
Il contributo, in ogni caso, non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione riferita al codice ATECO 473000.
Ai sensi del comma 2 il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023, determinato ai fini IRES, che eccede, per almeno il 10 per cento, la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti; in ogni caso, è dovuto fino a concorrenza di una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Il comma 3 disciplina il versamento del contributo. In particolare, il contributo è versato in un'unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.
Il comma 4 prevede l'indeducibilità del contributo dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.
Il comma 5, al fine dell'individuazione della disciplina relativa a riscossione, accertamento e contenzioso applicabile al contributo, rinvia alle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

ART. 29.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

La tassazione dei prodotti a base di tabacco si inserisce in un quadro normativo sovranazionale che ne delinea i principi generali. In particolare, le linee guida essenziali relative alla tassazione delle sigarette sono contenute nel Capo III della direttiva (UE) del Consiglio del 2011/64/UE del 21 giugno 2011. Conformemente alle disposizioni ivi stabilite, il sistema di tassazione delle sigarette è un sistema misto, ossia composto da un'accisa ad valorem e da un'accisa specifica. Il diritto unionale richiede quindi che gli Stati membri applichino, a tutte le tipologie di sigarette, un medesimo regime di tassazione; inoltre deve risultare che il peso dell'accisa specifica (la sua incidenza) nell'ambito dell'onere fiscale totale (costituito dall'accisa specifica, dall'accisa ad valorem e dall'IVA calcolate con riguardo al prezzo medio ponderato - PMP) deve essere compreso tra il 7,5% e il 76,5%. Infine, l'accisa totale (specifica più ad valorem) non deve essere inferiore al 60% del prezzo medio ponderato e comunque non inferiore a 90 euro per 1000 sigarette. A questa regola è prevista una deroga se l'accisa corrispondente al prezzo medio ponderato sia comunque superiore a 115 euro, come nell'ordinamento nazionale.

Tale disciplina normativa è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano ed è contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e, in particolare per quanto attiene all'accisa sulle sigarette, nell'articolo 39-octies e nell'Allegato I del medesimo testo unico delle accise.

La necessità di un intervento normativo di riforma nasce dalla volontà di semplificare un sistema che attualmente si configura come particolarmente complesso, tenendo anche in considerazione l'evoluzione del quadro normativo unionale che porterà a breve ad una importante revisione della predetta Direttiva relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati. Peraltro, per completare il quadro generale del settore, si rileva che nell'ultimo decennio le vendite delle sigarette "tradizionali", basate sulla combustione del tabacco, hanno registrato una rilevante contrazione; tale andamento di riduzione della vendita di sigarette risulta confermato anche negli ultimi anni: nel 2020 i dati riportati nel Bollettino delle Entrate tributarie del Ministero dell'economia e delle finanze mostrano un calo rilevante delle entrate derivanti dallo specifico settore.

In tale contesto e anche a seguito del confronto con l'esperienza di altri Paesi appartenenti all'Unione europea, si è ritenuto opportuno procedere con un approccio indirizzato ad assegnare, gradualmente, un maggior peso alla componente specifica dell'accisa. Con il comma 1, lettera a), numero 1, si stabilisce infatti la sostituzione dell'attuale comma 3, dell'articolo 39–octies, del TUA e la determinazione della predetta quota specifica in misura fissa stabilita, per l'anno 2023, in 36,00 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall'anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette. Questa riconfigurazione della parte specifica dell'accisa permette di avere un sistema di tassazione più semplice consentendo, peraltro, alle aziende di pianificare le proprie attività e risorse potendo conoscere a priori quale sarà il valore della tassazione nel futuro. La suddetta disposizione, inoltre, semplifica anche l'attuale calcolo della componente ad valorem sulle sigarette che sarà calcolata applicando direttamente l'aliquota di cui alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'Allegato I al TUA, al prezzo di vendita al pubblico; tale aliquota viene conseguentemente rideterminata nella misura del 47,50%. Con il successivo comma 1, lettera a), numero 2, si provvede, per coordinamento, ad espungere il comma 4 dall'articolo 39-octies in questione. Analogamente con il comma 1, lettera a), numero 3, si provvede a coordinare il testo dell'articolo 39-octies in questione con le modifiche apportate dalle disposizioni in illustrazione e ad aggiornare l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette, previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, della citata direttiva 2011/64/UE; tale importo è fissato nella misura del 96,22 % dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto, calcolate con riferimento al "PMP-sigarette per l'anno 2023. Il medesimo onere fiscale minimo sarà aumentato nella misura del 96,50 % per l'anno 2024 e nella misura del 96,90 % a partire dall'anno 2025.

Il comma 1, lettera a), numero 4) stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determini annualmente, sulla base del valore del PMP-sigarette individuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione all'anno precedente, il rapporto tra accisa specifica e onere fiscale totale (calcolato con riferimento al "PMP-sigarette") in modo da constatare che tale valore sia comunque compreso nell'ampio intervallo (7,5% - 76,5%) previsto dall'articolo 8, paragrafo 4 della citata direttiva 2011/64/UE. Qualora a causa di un aumento abnorme del PMP-sigarette tale valore non dovesse risultare compreso nel predetto intervallo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà ad aumentare, con il predetto decreto e nei

tempi previsti dalla citata direttiva (UE), la componente specifica dell'accisa sulle sigarette in modo che la stessa rientri nell'intervallo in questione.

Con la successiva lettera b) dell'articolo in illustrazione viene graduato l'aumento dell'accisa già previsto per l'anno 2023 e successivi dall'articolo 39-terdecies, nel comma 3, del TUA per i prodotti del tabacco da inalazione senza combustione. In particolare, si prevede che l'aliquota di tassazione aumenti dal 36,5 per cento al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2025; dal 2026 la medesima aliquota sarà fissata al 41 per cento.

Con il comma 1, lettera c) si provvede a rideterminare, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione (c.d. sigarette elettroniche). Tale tassazione, che è stabilita in misura percentuale dell'accisa che graverebbe su un quantitativo equivalente di sigarette, viene ridotta, dal 1° gennaio 2023, al quindici e al dieci per cento della predetta accisa a seconda che le predette sostanze liquide contengano o meno nicotina.

Infine con la successiva lettera d) si provvede ad aggiornare, coerentemente con il modello di tassazione sulle sigarette sopra illustrato, l'aliquota di accisa relativa alla componente ad valorem per le sigarette al predetto valore del 47,50 %.

ART. 30.
(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

Attualmente sono attive 93 concessioni per la raccolta del gioco a distanza: 34 concessioni sono state assegnate in esito alla gara pubblica svolta in ossequio alla previsione recata dall'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione dell'articolo 1 comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tutte le concessioni scadranno il 31 dicembre 2022.

La proposta normativa ha la finalità di evitare che si interrompa l'attività di raccolta del gioco a distanza, con conseguente perdita dei flussi erariali e possibile incremento del mercato illegale presso cui si dirigerebbero i giocatori.

La proroga di un anno prevede il mantenimento delle medesime condizioni previste dalle vigenti convenzioni oltre il versamento di un contributo *una tantum* quantificato in misura pari al valore annuale di quanto già versato in occasione dell'assegnazione delle citate concessioni, aumentato del 15 per cento. La percentuale di riferimento è inoltre, in termini quantitativi, coerente con le variazioni relative all'Indice di prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai stabilito dall'Istat. Ciò fa desumere quindi che ogni concessionario, per il contributo una tantum, si troverà a versare l'importo originariamente stabilito suddiviso per 9 (o 7 in funzione della tipologia) con un incremento del 15%.

ART. 31.
(Tassazione delle operazioni su cripto-attività)

La digitalizzazione dell'economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter sviluppare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell'economia.

Vanno rimosse quindi le cause di incertezza che minano lo sviluppo di questo settore. Uno degli interventi necessari e non procrastinabili riguarda la fiscalità delle operazioni aventi ad oggetto le cosiddette cripto-attività.

Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata.

In tale ambito è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica (non tutte le cripto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).

Le cripto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito – DeFi (trattasi di un nuovo mercato tecnologico e finanziario, formato da un insieme di protocolli informatici che si sviluppano sulla base di network decentralizzati che sfruttano la tecnologia *block-chain*) e possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato.

Tale caratteristica esclude la necessità di ricorso agli intermediari finanziari tradizionali che rappresentano i tipici fornitori di informazioni rilevanti per le dichiarazioni fiscali dei clienti. Di contro, il mercato delle *cripto-*

attività ha fatto nascere una nuova generazione di intermediari (*provider* di *crypto-asset* e di *wallet*) che attualmente sono soggetti solo a un controllo normativo limitato e che quindi, allo stato, non sono tenuti a obblighi di reportistica o di sostituzione d'imposta.

Tali attività sono detenute in "portafogli" digitali (wallet) che ne consentono l'archiviazione tramite l'autorizzazione con chiavi pubbliche e private. I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi - wallet online ("hot") o offline ("cold") - e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial wallet).

La disposizione introduce quindi una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto-attività, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e il decreto legge 28 giugno1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.

La disposizione assoggetta ad imposizione le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto *cripto-attività*, comunque denominate, introducendo nel comma 1 dell'articolo 67, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-*sexies*).

Costituiscono redditi diversi, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti. Viene stabilito che non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni; ad esempio non assume rilevanza lo scambio tra valute virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l'utilizzo una cripto attività per l'acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di cripto-attività (ad esempio utilizzo di una *crypto currency* per acquistare un *non fungible token*) o la conversione di una *crypto currency* in euro o in valuta estera.

Per effetto della disposizione in esame, le operazioni aventi ad oggetto cripto-attività rientrano esclusivamente nella suddetta previsione; pertanto, non saranno più comprese nelle previsioni di cui alle precedenti lettere *c-ter*) e *c-quater*).

A tal fine la disposizione prevede una norma transitoria per consentire l'utilizzo di minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività già realizzate alla data in vigore della presente disposizione, consentendone la deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68 comma 5 del Tuir.

Al fine di evitare l'emergere di fenomeni impositivi per importi non rilevanti (e generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modico valore, come ad esempio nel caso di utilizzo di cripto attività nel settore del *gaming*), è stata prevista una soglia di esclusione da imposizione pari a euro 2.000 per anno d'imposta. Conseguentemente, si consente la riportabilità in avanti delle minusvalenze solo se di importi superiori a euro 2.000.

Con le modifiche all'articolo 68 del Tuir sono state stabilite le modalità di determinazione di tali redditi e, in particolare, si prevede che le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente dalle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività, nel periodo di imposta in cui sono realizzate e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Con le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 461 del 1997 si prevede:

- l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento;
- la possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 6 (cd. regime del risparmio amministrato) e dell'articolo 7 (cd. regime del risparmio gestito), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati;
- la possibilità di esercitare l'opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vale a dire con i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Infine, sono state apportate modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal decreto-legge n. 167 del 1990, da parte degli intermediari introducendo l'obbligo anche per i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, la norma prevede che, in relazione a tali attività, gli stessi sussistano indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.

ART. 32.
(Valutazione cripto-attività)

La digitalizzazione dell'economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter sviluppare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell'economia.
Vanno rimosse quindi le cause di incertezza che minano lo sviluppo di questo settore. Uno degli interventi necessari e non procrastinabili riguarda la fiscalità delle operazioni aventi ad oggetto valute virtuali e, in generale, le cosiddette cripto-attività.
Per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata.
In tale ambito è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica (non tutte le cripto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).
Le cripto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito – DeFi (trattasi di un nuovo mercato tecnologico e finanziario, formato da un insieme di protocolli informatici che si sviluppano sulla base di network decentralizzati che sfruttano la tecnologia block-chain) e possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato.
Tale caratteristica esclude la necessità di ricorso agli intermediari finanziari tradizionali che rappresentano i tipici fornitori di informazioni rilevanti per le dichiarazioni fiscali dei clienti. Di contro, il mercato delle cripto-attività ha fatto nascere una nuova generazione di intermediari (provider di crypto-asset e di wallet) che attualmente sono soggetti solo a un controllo normativo limitato e che, quindi, possono alimentare comportamenti di elusione fiscale.
Tali attività sono detenute in "portafogli" digitali (wallet) che ne consentono l'archiviazione tramite l'autorizzazione con chiavi pubbliche e private. I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi - wallet online ("hot") o offline ("cold") - e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial wallet).
La disposizione vuole evitare l'incidenza delle oscillazioni di valore delle predette cripto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione del bilancio; rimangono escluse, le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in cripto-attività. Resta fermo che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta FIAT la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.

ART. 33.
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che detengono cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o valore di acquisto alla medesima data pagando sullo stesso un'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.
L'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023, ovvero in tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive devono essere applicati gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

ART. 34.
(Regolarizzazione delle cripto-attività)

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività ovvero i redditi derivanti dalle stesse, la possibilità di far emergere tali attività presentando un'apposita dichiarazione e pagando un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione dei redditi e dello 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi nel caso in cui sia stata omessa solo l'indicazione nel quadro RW.

Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

ART. 35.
(Imposta di bollo sulle cripto-attività)

La disposizione introduce l'applicazione dell'imposta di bollo anche sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività e che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del soggetto gestore.
In questi casi l'imposta di bollo si applica nella misura del 2 per mille annui del valore delle cripto-attività anche nell'ipotesi in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo.
In luogo dell'imposta di bollo, ad esempio nel caso in cui le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l'applicazione di un'imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato nella medesima misura del 2 per mille da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.
Tale imposta si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio.

ART. 36.
(Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA)

La disposizione contenuta nel comma 1 prevede che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi e anche in virtù del potenziamento disposto dall'articolo della presente legge concernente il "Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria", implementi le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l'utilizzo di nuove partite IVA, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).
Pertanto, tale disposizione si aggiunge ai presidi preventivi già esistenti costituiti dalle istruttorie previste per il rilascio delle nuove partite IVA.
La disposizione contenuta nel comma 1 prevede che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi, implementi le proprie analisi al fine di intercettare quanto prima nuove partite IVA a rischio, invitando il contribuente a presentarsi in ufficio per l'esibizione dei documenti contabili obbligatori e di ogni altro documento che attesti l'effettivo esercizio di un'attività economica. In caso di esito negativo del controllo – per mancata presentazione del contribuente, ovvero per verifica documentale con riscontro di irregolarità oppure di inidoneità degli elementi prodotti a superare i profili di rischio individuati – l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA.
Il medesimo comma, inoltre, con l'aggiunta del nuovo comma 15-bis.2, stabilisce che – ove la cessazione della partita IVA consegua all'adozione dei provvedimenti di chiusura disciplinati dal comma 15-bis e dal nuovo comma 15-bis.1 dell'articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 – la richiesta di nuova partita IVA può avvenire esclusivamente, previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000 euro. La polizza, infatti, è posta anche a garanzia di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente alla emanazione del provvedimento di chiusura sempreché non sia intervenuto il versamento delle somme dovute.
Restano fermi, con riferimento all'iscrizione nella banca data dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, gli attuali controlli previsti dal regolamento UE n. 904 del 2010 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017.
Contestualmente, il comma 2, attraverso una modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede l'irrogazione di una sanzione di euro 3.000 nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione, in quanto titolare dell'impresa individuale, dell'attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale.

Con riferimento alla sanzione di euro 3.000 prevista per il destinatario del provvedimento di cessazione, si prevede la responsabilità solidale a carico dell'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività per conto del contribuente, agendo con dolo o colpa grave, salvo che non sia in grado di dimostrare il proprio errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, quale ad esempio l'adeguata verifica della clientela.
Ai fini dell'attuazione, anche progressiva, delle diposizioni in argomento è prevista l'emanazione di uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 3).

ART. 37.
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

La presente disposizione intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line di determinati beni presenti nel territorio dello Stato, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti di consumatori finali.
A tal fine, la norma prevede obblighi comunicativi relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma che facilita la vendita.

Capo III
Misure di sostegno in favore del contribuente

ART. 38.
(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni)

La disposizione in commento intende fornire supporto alle imprese e ai contribuenti in generale, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l'ampiezza dei piani di rateazione.
A tal fine, la disposizione prevede quanto segue.

- Commi 1 e 2 - i debiti emergenti dalle comunicazioni d'irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-*bis* del d.P.R. n. 600/73 e art. 54-*bis* del d.P.R. n. 633/72), possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte non versate o versate in ritardo. Tale soluzione è applicabile ai debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 15-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
  Per effetto di quanto previsto al comma 7 della disposizione in commento il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato, in ogni caso, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
- Commi 3 e 4 – per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d'imposta, è previsto che:
  - la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (cfr. comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;
  - le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);

- anche in questa ipotesi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 15-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia intervenuta la decadenza dalla rateazione ai sensi delle norme vigenti.

- Comma 5 – le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disposizione in commento, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- Comma 6 - è differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in esito alle comunicazioni d'irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nelle misure e nei termini previsti.
- Comma 7 – viene modificato l'articolo 3-*bis*, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi. Attualmente, invece, per i debiti fino a 5 mila euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.

ART. 39.
(Regolarizzazione irregolarità formali)

La disposizione in esame introduce la possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi.

Il comma 1 dispone che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, mentre il comma 2 e il comma 3 dispongono, rispettivamente, che tale versamento sia eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 e che la regolarizzazione si perfezioni con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il comma 4 della disposizione in commento statuisce che sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria mentre il comma 5 che la stessa non possa essere esperita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Il comma 6 della norma prevede che, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022\, constatate con processo verbale, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

Ai sensi del comma 7, sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 8 della norma in argomento prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano disciplinate le relative modalità di attuazione.

ART. 40.
(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)

La disposizione introduce una regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Per accedere

alla regolarizzazione è necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La regolarizzazione comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.

È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Il mancato versamento, anche parziale, alle prescritte scadenze delle somme dovute, determina la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

La regolarizzazione disposta dal presente articolo non è consentita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

La norma precisa, altresì, che i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione restano validi e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 41.
(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

La norma riguarda la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Nello specifico, il primo comma, con riferimento agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e a quelli notificati fino al 31 marzo 2023, prevede che ai fini della definizione agevolata sia necessario il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 5 e 3 dei citati articoli 2 e 3 nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le stesse previsioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data del 31 marzo 2023.

Il secondo comma prevede che, in caso di acquiescenza su avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati dall'Agenzia delle entrate e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e sui medesimi atti notificati fino al 31 marzo 2023, la definizione sia ammessa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 15 nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate (anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 del menzionato articolo 15).

Il comma 3 consente la definizione, alle medesime condizioni dei commi precedenti, anche degli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle entrate.

Con riferimento alle modalità di versamento la norma consente il pagamento rateale delle somme dovute con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima. Non si applica la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

La disposizione, con una clausola di chiusura, conferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non espressamente derogate. Dalla procedura di definizione sono esclusi gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-

legge 28 giugno 1990, n. 167. Si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative della norma.

ART. 42.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

La norma in esame – che ripropone, sostanzialmente, la medesima disciplina prevista dall'articolo 6, del decreto-legge n. 119 del 2018 – consente di definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinato a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ("*Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste*").

Il comma 2 stabilisce che, in caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, il comma 3 stabilisce, tuttavia, che qualora l'Agenzia delle entrate risulti soccombente nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione può avvenire con il pagamento del quaranta per cento del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e del quindici per cento nel caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Per il caso di soccombenza parziale le medesime misure si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente.

Per il caso di soccombenza parziale, il comma 4, precisa che le misure di cui al comma 3 si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, mentre per la parte del valore della controversia in cui è risultato soccombente il contribuente è dovuto l'intero importo. Nel caso sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado, in coerenza con la previsione dell'articolo 68, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di riscossione in pendenza di giudizio di rinvio.

Il comma 5 stabilisce che le controversie tributarie pendenti in Cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite mediante il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia.

Il comma 6 prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni collegate al tributo, per la definizione non è dovuto alcun importo, sempreché il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da quella in esame. In mancanza di definizione del predetto rapporto tributario, la controversia va definita secondo le modalità di cui al comma 1.

Il comma 7 stabilisce che sono interessate dalla definizione le controversie nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Ai sensi del comma 8, non possono essere definite le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

Il comma 9 stabilisce che il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione e non sono rateizzabili gli importi fino a mille euro. Il termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione o della prima rata è fissato al 30 giugno 2023.

Il comma 10 precisa che, in presenza di autonome controversie, occorrerà presentare una distinta domanda di definizione entro il 30 giugno 2023, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il comma 11 prevede che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie si scomputano quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore dell'articolo in commento.

Il comma 12 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo apposita richiesta al giudice da parte del contribuente. In tale ultimo caso il processo resta sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 13 prevede che, per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 luglio 2023.

Il comma 14 stabilisce che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. È consentita l'impugnazione del diniego entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il comma 15 dispone che il processo si estingue con decreto presidenziale in mancanza di istanza trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Il comma 16 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, i relativi effetti giovano in favore degli altri obbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il comma 17 fa rinvio ad uno o più provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali stabilire le modalità di attuazione del presente articolo.

Il comma 18 è finalizzato a coordinare la definizione di cui al presente articolo con quella prevista dall'articolo 5 della legge n. 130 del 2022.

Con il comma 19 viene riconosciuta a ciascun ente territoriale la possibilità di stabilire, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

ART. 43.
(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)

La norma in esame introduce una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione "fuori udienza" di cui all'articolo 48 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La conciliazione "fuori udienza" si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di una "istanza congiunta", cioè di una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Possono essere conciliate in maniera agevolata le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 descrive i benefici della conciliazione agevolata ovvero, in luogo dell'applicazione delle sanzioni nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del cinquanta

per cento del minimo previsto dalla legge in secondo grado, il pagamento delle sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.
Il comma 3 prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Il termine per il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
Il comma 4 prevede che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso e all'applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l'omesso versamento. In particolare, il comma 5 stabilisce che in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva si ha decadenza dal beneficio riguardante l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta e il competente ufficio provvederà alla tempestiva iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Il comma 5 stabilisce che non possono essere conciliate in maniera agevolata le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.
In quanto compatibili con la presente disposizione trovano applicazione, in via residuale, le previsioni recate dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 44.
(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)

La norma in esame introduce, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, un'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione già disciplinata dall'articolo 390 codice di procedura civile.
L'ipotesi agevolativa, descritta dal comma 1, prevede che il ricorrente in cassazione possa rinunciare al ricorso a seguito di un accordo transattivo di tutte le pretese fiscali.
Il comma 2 individua i benefici derivanti dall'adesione alla presente disposizione.
Il comma 3 precisa che l'accordo transattivo si perfeziona con la sottoscrizione e con l'integrale pagamento delle somme scaturenti dall'accordo.
Il comma 4 non ammette il pagamento tramite compensazione e, in ogni caso, la rinuncia agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Il comma 5 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 390 del codice di procedura civile.
Il comma 6 stabilisce che non rientrano nella disposizione in esame le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

ART. 45.
(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)

In relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, la disposizione, al comma 1, consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.
Viene, inoltre, garantita la possibilità di regolarizzare l'omesso pagamento degli importi dovuti, anche rateali, a seguito degli accordi di conciliazione di cui agli articoli 48 e 48-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, in base al disposto di cui al successivo articolo 48-*ter*, comma 3, siano scaduti all'entrata in vigore della disposizione, purché non sia stata notificata la relativa cartella ovvero l'atto di intimazione.
In base al comma 2, in entrambe le ipotesi la regolarizzazione comporta il versamento dell'imposta dovuta e si perfeziona, come previsto dal secondo comma della disposizione, con il pagamento dell'intero importo entro

il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Ai fini della regolarizzazione è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Il comma 3 prevede che, in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio proceda all'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta: in tali casi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

ART. 46.
(Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

Il comma 1 prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge in commento, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2018, n. 119, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Lo stesso comma 1 prevede che l'annullamento sia effettuato alla data del 31 gennaio 2023, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili, e che, ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione debba trasmettere agli enti, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015. Sulla base di tale elenco, gli enti creditori sono chiamati ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti. Si stabilisce, inoltre, la non applicabilità delle disposizioni in tema di discarico per inesigibilità e, che, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile. Infine, si dispone che restino definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Il comma 2 prevede, per i crediti oggetto di annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023 e fino a tale data, la sospensione della riscossione.

Al comma 3 viene previsto che, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto- legge n. 119 del 2018 e all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 2021, annullate ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, l'agente della riscossione presenti, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e che il relativo onere, da soddisfare, senza interessi, in dieci rate annuali (la prima scadente il 20 dicembre 2023), sia posto a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 4 precisa che restano ferme le precedenti disposizioni di stralcio di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 e all'art. 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Ai sensi del comma 5, le disposizioni dei commi 1 a 4 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lett. a), b) e c), del decreto-legge n. 119 del 2018, e alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Ai sensi del comma 6 le disposizioni dell'articolo in commento si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 mediante l'adozione di apposite delibere da adottare entro il 31 gennaio

2023, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

ART. 47.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

La disposizione prevede la facoltà, per il debitore, di fruire di una nuova forma di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Il comma 1 prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possano essere estinti con il pagamento del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "*sanzioni civili*", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999.

Il comma 2 consente il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024).

Il comma 3 stabilisce che, in caso di pagamento rateale, non si applica l'art. 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2 per cento annuo.

Il comma 4 pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire ai debitori nell'area riservata del suo sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definibili.

Secondo il comma 5, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2023, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito *internet* entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato.

Il comma 6 precisa che nella predetta dichiarazione il debitore dovrà inoltre assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se invece le somme dovute non saranno integralmente pagate (e quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfezionerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2023.

Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima.

In base al comma 9 restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definibili, anche anteriormente alla definizione.

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lett. a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione (lett. b):

- l'inibizione all'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (lett. c);
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive (lett. d), nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lett. e);
- la condizione di "*non inadempienza*" (e, perciò, di "*regolarità*") del debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-*ter* del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari

almeno allo stesso importo (art. 48-*bis* del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40/2008) (lett. f). In tal modo, l'agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-*bis* e 72-*bis* del DPR n. 602/1973, nonché del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 2008.

- l'applicazione della disposizione recata dall'art. 54 del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 (lett. g).

Nel comma 11 si dispone che l'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Tale comunicazione sarà resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute.

Il comma 13 prevede, anzitutto, alla lett. a), che, limitatamente ai debiti definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2023, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate. La successiva lett. b) permette al debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definibili e a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In tale contesto resta naturalmente fermo quanto prescritto dalle norme penali (si veda l'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000) in caso di sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva.

Il comma 14 precisa che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo; in tal caso, l'agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del d.lgs. n. 14/2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il comma 16 esclude dalla definizione agevolata carichi recanti: le c.d. "*risorse proprie tradizionali*" dell'Unione Europea e l'IVA riscossa all'importazione (lett. a); i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea (lett. b); i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (lett. c); le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (lett. d); le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (lett. e).

In virtù del comma 17, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il comma 18, afferente ai soggetti in procedura concorsuale, riconosce la prededucibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Il comma 19 consente la definizione agevolata, ai sensi dei precedenti commi da 1 a 18, dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle rottamazioni o al "*saldo e stralcio*" di cui all'art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione.

Il comma 20 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l'eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.

Ai sensi del comma 21 le disposizioni dell'articolo in commento si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 mediante l'adozione di apposite delibere da adottare entro il 31 gennaio

2023, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Il comma 22 consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dell'articolo 46 e del presente articolo. La quantificazione del disavanzo da ripianare e le modalità di ripiano pluriennale sono individuate dall'articolo 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021, concernente "Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010" emanato in attuazione all'art. 4, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

ART. 48.
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

L'articolo interviene sulle disposizioni (art. 1, commi 684 ss., della legge n. 190/2014 e art. 68, comma 4, del DL n. 18/2020) che attualmente disciplinano i termini di presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità aventi ad oggetto i carichi consegnati negli anni 2000-2021. Lo stesso articolo consente, inoltre, all'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate dal nuovo primo periodo dell'art. 1, comma 684, della legge n. 190/2014, in alcuni specifici casi, di ormai palese inesigibilità. Ciò, al fine di eliminare dalle scritture contabili degli enti creditori e dello stesso agente della riscossione i crediti, relativi alle suddette quote; anche in tali casi, comunque, tempi e modalità di erogazione dei rimborsi spese delle relative procedure esecutive resteranno quelli disciplinati dalle norme attualmente vigenti.

In particolare, la lett. a) sostituisce il primo periodo del comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, adeguando i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai tempi di chiusura della nuova procedura di definizione agevolata. Al riguardo, si evidenzia che la lettera a) – a differenza di quanto avvenuto nelle precedenti definizioni - non si limita a contemplare il differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai carichi affidati in alcuni anni, ma bilancia gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo delle scadenze per le comunicazioni relative alle quote affidate agli agenti della riscossione. Infatti, con il nuovo "*calendario*" delineato dalla disposizione in commento, l'attività di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 dovrà essere esaurita - partendo dalle annualità più remote, in luogo di quelle più recenti - entro il 31 dicembre 2032, anziché, come stabilito dalla legislazione attualmente vigente, entro il 31 dicembre 2042.

La lettera b) introduce, anzitutto, nel citato art. 1 della legge n. 190/2014 il nuovo comma 684-*bis*, che individua, quali casi di possibile presentazione anticipata delle comunicazioni di inesigibilità in parola, i seguenti:

- intervenuta chiusura del fallimento del debitore (lett. a);
- assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, in qualunque data effettuato dall'agente della riscossione (lett. b);
- intervenuta prescrizione del diritto di credito (lett. c);
- esaurimento delle azioni di recupero cui all'art. 19, comma 2, lett. d) e d-*bis*), del D.Lgs. n. 112/1999 (lett. d);
- mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (lett. e);
- rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento (lett. f).

Il successivo nuovo comma 684-*ter* dell'art. 1 della legge n. 190/2014, a sua volta, dispone che, nei casi di presentazione anticipata della comunicazione di inesigibilità di cui al comma 684-*bis*:

- si applicano le previsioni dei commi:
  - 684, secondo periodo, e 685, relativi a tempi e modalità di restituzione all'agente della riscossione delle spese, rispettivamente, afferenti alle procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010 e maturate negli anni 2000-2013 per le procedure poste in essere per conto dei comuni;

- 688, relativo all'applicabilità degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, quali, rispettivamente, modificato e sostituito dai precedenti commi 682 e 683, con la precisazione che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-*bis*, lettere e) e f), in deroga a quanto stabilito dallo stesso art. 19, il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione;

▪ il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.

Inoltre, la lett. c) della disposizione in commento modifica il comma 686 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, al fine di prevedere che, fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità di cui al comma 684, l'agente della riscossione è facoltizzato a procedere alla riscossione delle somme non pagate, ai sensi del DPR n. 602/1973.

In tale contesto, si sottolinea che non vengono introdotte modifiche alla disciplina dettata dal comma 687 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, che regola l'integrabilità nel tempo, entro le date scaglionate prefissate dal Legislatore, delle comunicazioni di inesigibilità già presentate alla data di entrata in vigore di tale legge.

Infine, la lett. d), in conseguenza di quanto previsto dalla precedente lett. a), abroga il comma 4 dell'art. 68 del DL n. 18/2020.

Capo IV
Altre misure fiscali

ART. 49.
(Modifiche all'articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l'implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption)

La norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione domestica recata dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti ("*asset manager*"), tramite soggetti che svolgono attività di "*investment managing*".

Il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) potrebbe avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli "*asset manager*" (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori). La modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all'esigenza di ridimensionare tale rischio e non implica che i veicoli di investimento siano qualificabili quali imprese, ben potendo essere qualificabili, caso per caso, quali enti che non esercitano, relativamente all'attività di investimento, attività commerciale (ad esempio, gli organismi di investimento che si qualificano, da un punto di vista civilistico e regolamentare, come OICR non possono legittimamente svolgere attività di impresa). Inoltre, la modifica normativa non interviene su altri presupposti di tassazione degli investitori, dei fondi di investimento esteri o degli stessi *asset manager*. Resta fermo che, anche in assenza delle condizioni richieste, l'esistenza di una stabile organizzazione può essere riscontrata (e contestata) solo se ne ricorrono tutti i presupposti.

I nuovi commi 7-*ter* e 7-*quater* all'articolo 162 del TUIR incidono sullo *status* di indipendenza dell'agente che, come noto, insieme alla circostanza che lo stesso operi nell'ambito della propria ordinaria attività, consentono di escludere che l'agente configuri una stabile organizzazione c.d. personale dell'impresa non residente per conto della quale opera.

Il comma 7-*ter* introduce la presunzione dello *status* di indipendenza dell'*asset manager* (che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite una stabile organizzazione) rispetto al veicolo di investimento al ricorrere di alcuni presupposti definiti nel comma 7-*quater*. Tale comma definisce l'*asset manager* come il soggetto che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio e di crediti.

Il comma 7-*quater* prevede che la presunzione di indipendenza dell'*asset manager* sia subordinata al verificarsi dei seguenti condizioni: 1) l'*asset manager* operi per conto di un veicolo di investimento non residente – locuzione di ampio respiro che ricomprende anche i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.lgs n. 239 del 1996 (gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria) – o delle entità controllate, direttamente o indirettamente, dal veicolo e che le predette entità estere siano residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni; 2) il veicolo rispetti i requisiti di indipendenza la cui definizione è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 3) il soggetto operante in Italia non assuma cariche direttive nel veicolo estero o nelle sue società controllate e partecipi ai risultati del veicolo al di sotto di una soglia predeterminata (25%); 4) la remunerazione dell'attività svolta in Italia, per conto del veicolo di investimento estero (e sue controllate), da parte del soggetto residente (o della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente) che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, la cui declinazione, in ossequio all'articolo 110, comma 7, del TUIR, è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sia supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La condizione di cui al punto 1) relativa alla localizzazione in Paesi "*white listed*" assicura che l'Amministrazione finanziaria possa raccogliere le necessarie informazioni ai fini del controllo e, al contempo, implica che le strutture utilizzate siano caratterizzate da trasparenza informativa, contribuendo indirettamente al requisito generale dell'indipendenza.

Il requisito dell'indipendenza del fondo di cui al punto 2) intende garantire che il veicolo svolga la funzione propria dei veicoli di investimento. Del pari, l'individuazione di una soglia di partecipazione ai risultati del veicolo (n. 3) da parte dell'*asset manager* assicura che il veicolo di investimento non sia riconducibile agli investimenti operati per proprio conto dall'*asset manager* (o al gruppo cui l'*investment manager* appartiene).

La previsione inserita al punto 3) secondo cui il soggetto che opera in nome e/o per conto del veicolo di investimento o di sue controllate non ricopra cariche negli organi di gestione e/o di controllo del veicolo o delle sue controllate mira a escludere la sussistenza di legami che inficerebbero lo *status* di indipendenza.

Il requisito della remunerazione (punto n. 4) assicura che l'attività dell'*investment manager* sia correttamente determinata facendo riferimento alla remunerazione pattuita tra parti indipendenti ("*arm's length principle*").

Il comma 7-*quinquies* rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di regole di maggiore dettaglio per la definizione operativa delle suddette condizioni.

Il comma 9-*bis* mira a chiarire che, pur in assenza di una stabile organizzazione c.d. personale, non possa essere configurata in capo al veicolo di investimento estero una stabile organizzazione di tipo materiale presso la base fissa d'affari di una impresa residente, facendo anche leva sul fatto che l'impresa residente (appartenente al gruppo) svolge un'attività a vantaggio del veicolo d'investimento estero e delle sue controllate. A tal fine, assume rilevanza che l'attività prestata a beneficio del veicolo estero sia svolta dal personale dell'impresa residente, che la stessa rientri nel perimetro della propria attività d'impresa e sia remunerata alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra parti indipendenti.

ART. 50.
(Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria)

La disposizione è finalizzata a rafforzare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche ai fini del rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA di cui all'articolo in materia di "Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA" previsto dalla presente legge, e con un potenziamento dell'attività di riscossione, volto all'economicità della gestione e all'aumento dei volumi d'incasso, nonché con il miglioramento della qualità e fruibilità dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare. Per tali finalità, autorizza l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, a espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente.

ART. 51.
(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

La norma intende aumentare allo 0,5 per cento l'aliquota di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I
Lavoro e politiche sociali

ART. 52.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

La disposizione prevede che l'esonero parziale per l'anno 2022 pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente di cui all' articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), come incrementato di 1,2 percentuali nel secondo semestre 2022 - ex articolo 20, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n.115, sia prorogato, alle medesime condizioni, fino alla fine del 2023.
Al comma 2 si prevede l'incremento dell'esonero di un ulteriore punto percentuale, portandolo complessivamente al 3%, per i lavoratori dipendenti con un reddito mensile pari a 1.538 euro.

ART. 53.
(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)

La misura, al comma 1, introduce l'articolo 14.1 al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevedendo, per il solo 2023, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Inoltre, si prevede una condizionalità secondo la quale il trattamento pensionistico può essere erogato a condizione che il valore lordo non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. Tale condizionalità è finalizzata a disincentivare un eccessivo ricorso allo strumento di anticipo pensionistico per evitare di determinare eventuali carenze di organico per particolari settori professionali.
Al comma 2 si prevede che il requisito contributivo possa essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Il comma 3 prevede, analogamente alla "Quota 100 e 102", che dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (art. 67, c. 1, lett. l) del TUIR). I commi 4 e 5 prevedono che l'accesso a pensione viene preceduto da una finestra pari a 3 mesi per i lavoratori dipendenti del privato e per gli autonomi. Il comma 6 specifica che per i dipendenti pubblici trovano applicazione i termini specifici ad essi relativi. In particolare, per tali categorie di lavoratori la finestra sale a 6 mesi. Ai sensi del comma 7, per i dipendenti pubblici della sezione contrattuale "Istituzioni scolastiche ed educative" e di quella "Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica" (AFAM), si applicano le medesime condizioni già previste per Quota 100 e 102, in materia di preavviso minimo, di pensionamento e di erogazione del TFR/TFS per pubblici dipendenti. Il comma 8 introduce una clausola di salvaguardia per consentire di aderire a forme pensionistiche più favorevoli. Il comma 9 è volto ad escludere il ricorso alla misura nei contesti delle procedure di prepensionamento ivi inclusi i cd "contratti di espansione". Il comma 10 replica le esclusioni di applicazione rivolte al personale militare e delle forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.
Al comma 2 si prevede una disposizione di coordinamento fra la disciplina prevista dal comma 1 di accesso al trattamento pensionistico anticipato, cd. quota 103, e la disciplina in tema di anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019.
Il comma 3 abroga l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istitutivi di un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni e disciplina la destinazione delle risorse residue.

ART. 54.

(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)

La disposizione, al comma 1, prevede un incentivo al trattenimento in servizio per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della misura "quota 103" (ossia abbiano compiuto 62 anni di età e ha versato almeno 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2023, introdotta, in via sperimentale per l'anno 2023, dall'articolo 53 della presente legge, decidano rimanere in servizio. Per chi decide di ritardare l'accesso alla pensione è prevista, infatti, la possibilità di percepire uno stipendio più sostanzioso, comprensivo della quota dei contributi a carico del lavoratore dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Il riconoscimento del beneficio non è automatico, in quanto è l'interessato a dover decidere se fruirne o meno. Nel dettaglio, una volta raggiunti i predetti requisiti per l'accesso a una forma pensionistica l'interessato dovrà decidere se:

a) continuare a versare la quota di contributi a proprio carico, così da aumentare l'importo della pensione futura;

b) godere dell'incentivo, rinunciando ai fini pensionistici all'accredito contributivo della quota a proprio carico in relazione al periodo interessato da tale opzione.

Nel secondo caso, chi opta per l'incentivo contributivo riceve direttamente in busta paga il valore della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore che diversamente avrebbero dovuto essere versati all'ente previdenziale.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative del comma 1 del presente articolo.

ART. 55.
(APE sociale)

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede un'indennità "ponte" a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l'ultimo dei quali con l'articolo 1, comma 92, legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.

L'indennità spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività c.d. gravose.

La disposizione prevede di rinnovare l'APE sociale fino al 2023.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 92, della legge n. 234/2021 per quanto riguarda l'estensione dell'accesso alla misura alle categorie professionali elencate nell'allegato 3 alla legge di bilancio n. 234/2021 che ha integrato l'elenco dei codici di professioni individuati sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL tenendo conto delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi. Analogamente resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 92, secondo periodo, della legge n. 234/2021, il quale prevede che per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva sia di almeno 32 anni (anziché 36 anni). Si dispone, inoltre, la applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai soggetti che, per l'anno 2023, verranno a trovarsi nelle condizioni di poter chiedere il riconoscimento dell'APE sociale, potendo pertanto presentare la relativa domanda nel corso del 2023. Infine, si incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia il beneficio in esame.

ART. 56.
(Opzione donna)

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il° 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui

al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.
La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
  a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.
Si prevede, infine, che la riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni, per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, spetta a prescindere dal numero di figli.

ART. 57.
(Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli)

Il comma 1 prevede, che ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Ai sensi del comma 2, l'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il comma 3 dispone che l'esonero riconosciuto ai datori di lavoro privati per assunzioni o trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, di percettori di RdC, sia alternativa ai benefici assuzionali previsti dall'articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019.
Il comma 4 proroga a dal 2022 al 2023 le misure agevolative previste dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020. Si tratta, in particolare, del riconoscimento dell'esonero contributivo del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per i datori di lavoro che assumano giovani under 36.
Il comma 5, al fine di promuovere l'assunzione femminile, prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la concessione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, cc. 16-19, della legge n. 178/2021, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi

e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Ai fini del diritto all'esonero le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la Legge n. 92/12, all'art. 4, commi da 8 a 11 stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Al fine di sostenere l'insediamento dei giovani in agricoltura, il comma 7 conferma per il 2023 l'esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 40 anni che si insediano per la prima volta in agricoltura entro il 31 dicembre 2023.

ART. 58.

(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 e estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)

La disposizione, al comma 1, è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021 (peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, sia riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS,

2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;

5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Il comma 2, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento

per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1.

ART. 59.

(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa)

La disposizione normativa in esame introduce una disciplina temporanea, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, volta a revisionare l'attuale impianto della misura Reddito di cittadinanza nei confronti dei beneficiari in età lavorativa (cd. "occupabili") in modo da evitare un effetto disincentivante al lavoro.

In particolare, al comma 1 si prevede che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, la misura Rdc è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità (in luogo delle attuali 18 rinnovabili). Tale disposizione, come specificato al comma 2, si applica a tutti i beneficiari tra i 18 e 59 anni, e dunque fatta eccezione per i nuclei familiari con minorenni, persone con disabilità e anziani con almeno 60 anni.

Il comma 3 prevede, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, un periodo obbligatorio di sei mesi di partecipazione a un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, per quei soggetti in età lavorativa che attualmente, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, sono tenuti alla sottoscrizione dei patti per il lavoro. Si prevede, inoltre, che la mancata frequenza del corso di formazione e/o di riqualificazione professionale comporti la decadenza dal beneficio Rdc. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. La misura è volta a rafforzare le finalità di avviamento o ricollocamento al lavoro per i fruitori del reddito di cittadinanza in età lavorativa.

Il comma 4 reca una serie di modifiche alla disciplina del Rdc.

Nello specifico, alla lettera a) si prevede per il Reddito di Cittadinanza che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, tipici del settore turistico e dell'agricoltura, il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro. Ciò al fine di neutralizzare l'effetto deflattivo del ricorso al lavoro stagionale per i percettori del Rdc, e rispondere alla problematica della carenza di manodopera evidenziata dal settore turistico e agricolo.

La lettera b) modificando il comma 5 dell'art. 4 del DL 4/2019, statuisce che tutti i percettori di Rdc residenti nel comune debbano essere impiegati in progetti utili alla collettività e non più soltanto un terzo di essi.

Alla lettera c) nel modificare la lettera e) dell'articolo 7, comma 5, si stabilisce che la decadenza dal RdC scatti già al rifiuto della prima offerta congrua e non più di una di due.

Il comma 5 prevede l'abrogazione della misura Reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, quando sarà compiuta la organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva che andranno a sostituire l'attuale Rdc.

Il comma 6, alla luce delle disposizioni precedenti, riduce l'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 4/2019, per l'erogazione del reddito di cittadinanza.

e contestualmente dispone che le relative risorse, come rideterminate ai sensi della Sezione II della presente legge, confluiscono in un apposito Fondo.

Il comma 7 ridetermina in aumento gli oneri per il riconoscimento dell'assegno unico universale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 230 del 2021.

Il comma 8 dispone che, ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva sia istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dal 2024, dell'autorizzazione di spesa per il reddito di cittadinanza, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 come sopra evidenziate e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge.

ART. 60.
(Misure di semplificazione in materia di ISEE)

La disposizione prevede che, dal 1° gennaio 2023, la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) da parte del cittadino avvenga prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.
La norma si pone l'obiettivo di agevolare il ricorso all'Isee precompilato che recentemente è stato interessato da un intervento di semplificazione. Infatti, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, e il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022, con provvedimento congiunto del Direttore generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata prevista l'introduzione di modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l'obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione.

ART. 61.
(Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)

La disposizione, al comma 1, prevede il rifinanziamento, a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
A valere sul fondo sociale occupazione e formazione sono finanziati i seguenti interventi:
a) stanziamento risorse per il completamento dei piani di recupero occupazionale (comma 2);
b) finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (comma 3);
c) finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (comma 4),
d) finanziamento del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 5)
e) finanziamento, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi (comma 6)

ART. 62.
(Emolumento accessorio una tantum)

La disposizione incrementa pe l'anno 2023 le risorse a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

ART. 63.
(Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta)

La disposizione, al comma 1, incrementa di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 (portando le risorse stanziate da 5 a 15 milioni di euro), le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di potenziare le azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Il comma 2 stanzia risorse per gli anni 2023 e 2024 da destinare ad interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

ART. 64.
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

Il contratto di prestazione occasionale è stato introdotto – unitamente al cd. Libretto famiglia – dall'art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, al fine di supplire al vuoto normativo causato dall'abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del d. lgs. 81/2015, disciplinanti il contratto di lavoro accessorio.
L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 1, fissa limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale. In particolare, il comma 1, lettera b), del citato articolo 54-bis attualmente prevede che ciascun utilizzatore possa avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale per compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori. La disposizione normativa eleva l'importo limite da 5.000 euro a 10.000 euro.
Il comma 14 dell'art. 54 bis del D.L. 50/17 vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La L. 96/2018 introduce un'eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettizie che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori.
La presente disposizione amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Al contempo, assicura un impiego maggiormente flessibile rispetto alle esigenze organizzative delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive operanti nel settore turistico, consentendo l'utilizzo del citato contratto alle predette aziende che occupino fino a 10 lavoratori, eliminando il limite delle categorie dei prestatori utilizzabili.
Analoga flessibilità è introdotta per le aziende del settore agricolo che potranno utilizzare - per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare - prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Viene dunque eliminato anche nell'ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
c. persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Capo II
Famiglia e disabilità

ART. 65.
(Assegno unico universale)

La disposizione prevede da un lato un incremento dell'Assegno Unico Universale (AUU) a partire dall'anno 2023 per il primo anno di vita dei figli e lo stesso incremento per i figli fino a 3 anni di età, in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro per i nuclei con tre o più figli (comma 1), e dall'altro rende strutturali gli incrementi dell'AUU previsti per i disabili all'art. 38 del decreto-legge 73/2022, che limitava i benefici all'anno 2022 (comma 2).

In particolare, il comma 1 prevede per la quota dell'AUU prevista per i minori un incremento del 50% nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti (e con età pari o superiore a un anno).
Attualmente per ciascun figlio minorenne è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE). Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro (50%*175) a 25 euro al mese (50%*50) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40mila euro. Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro: negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto, ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di età.
Il comma 2 rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge 73/2022 (art. 38) per i maggiorenni disabili. Il citato decreto-legge n. 73/2022 prevede per il solo anno 2022 il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Nel DL n. 73/2022 viene inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del d.lgs. n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per l'anno 2022.
Il comma 3 è diretto a evidenziare che, tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022, e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risulta in parte eccedente gli oneri derivanti dalla medesima legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati.

ART. 66.
(Congedo parentale)

La disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

ART. 67.
(Fondo per le periferie inclusive)

L'**articolo** disciplina l'istituzione di un fondo denominato «Fondo per le periferie inclusive» destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, finalizzato alla realizzazione di progetti che favoriscano l'inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastino i fenomeni di marginalizzazione ampiamente presenti nelle periferie urbane delle grandi città italiane e maggiormente patiti proprio dalle persone con disabilità.
Nel dettaglio, il **comma 1** reca le finalità della disposizione, ovvero la realizzazione di misure dirette a favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità garantendo, nella misura maggiore possibile, livelli di autonomia in contesti che presentano un elevato rischio di marginalizzazione, isolamento e discriminazione, quali le aree urbane periferiche e degradate dei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti. Le finalità si collocano pienamente nel solco degli obiettivi tracciati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Al fine di realizzare le

predette progettualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle economie e delle finanze un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 denominato «Fondo per le periferie inclusive».
Il **comma 2** prevede l'adozione, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 281/1997, con cui vengono definiti:

a) i tempi e le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento o forme di co-finanziamento;
b) i criteri per la valutazione delle proposte;
c) le modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento.

Il **comma 3** dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato deputato alla valutazione delle proposte progettuali. Tale Comitato, costituito da composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Viene, infine, previsto che il Comitato opera con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo V
Crescita e investimenti

Capo I
Misure per favorire la crescita e gli investimenti

ART. 68.
(Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)

Il comma 1, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro, ovvero affidate a contraente generale, incrementa la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Dispone, altresì, che le risorse del Fondo siano trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi dell'articolo 26, comma 7, decreto legislativo n. 50 del 2016.
Il comma 2 prevede che, per le medesime finalità di cui al comma 1 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, sia preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo nella misura percentuale del 10 per cento dell'importo di cui al predetto decreto di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Si prevede, inoltre, che alla preassegnazione accedano, su base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Si disciplina l'avvio del monitoraggio, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedano, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Si dispone, inoltre, che, entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023, le amministrazioni statali finanziatrici individuino, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Entro i successivi 20 giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata

conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui al comma 7 e seguenti. Si demanda a un decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, l'approvazione dell'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la conferma di accettazione della preassegnazione. Il predetto decreto costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, disciplinato al successivo comma 9, sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, nonché le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Il comma 3, per le medesime finalità di cui al comma 1, prevede che le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

Il comma 4 prevede che, per l'accesso al Fondo, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 3 si applichino alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

Il comma 5 prevede che, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti debbano preliminarmente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 6, fermo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, prevede che l'accesso al Fondo sia consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce "lavori" del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

Il comma 7 elenca gli interventi finanziati dal Fondo con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:

a) gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari;
c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: i) dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021; ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022;
d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Il comma 8 prevede che la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

Il comma 9 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle modalità e del termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande; dei contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a) del presente comma; delle informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda; delle procedure di verifica delle domande da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; della procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione elle risorse del Fondo; delle modalità di trasferimento delle risorse del Fondo secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria *Next Generation UE*-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR; delle modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

Il comma 10 dispone che l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 ed al comma 9, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Il comma 11 delinea il perimetro dei soggetti cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 69.
(Misure in materia di mezzi di pagamento)

La disposizione di cui al comma 1 contiene alla lettera a) una modifica di coordinamento circa la corretta allocazione normativa della definizione di "rimessa di denaro" ai sensi del d.lgs. 01/09/1993, n. 385, il cd. testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e prevede alla lettera b) l'innalzamento del tetto all'utilizzo del denaro contante che da 1000 euro viene innalzato a 5000 euro. Il comma 2 reca modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 4- bis, del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121. In particolare, il sopra menzionato articolo 15, comma 4 – bis, stabilisce che: "A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.".

Orbene, per effetto della modifica recata dal comma 2, le sanzioni previste dal sopra riportato comma 4–bis si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore ad euro 60.

Ciò, da un lato, al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità della sanzione irrogabile (in ogni caso non inferiore ad euro 30) e l'importo del pagamento rifiutato e, dall'altro, di tenere conto della crisi di liquidità e degli incrementi dei costi produttivi, gestionali e operativi, prodotti in capo agli operatori economici dall'inflazione e dall'aumento dei costi dei prodotti energetici, nonché dal ripristino, a far data dal 1° luglio 2022, della misura ordinaria del 30% del credito di imposta sulle commissioni bancarie per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronico di cui all'articolo 22, commi 1 e 1 – bis, del decreto – legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dal 19 dicembre 2019, n. 157. All'uopo, si ricorda che, in relazione le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il comma 1- ter del medesimo articolo 22 (introdotto dall'articolo 11 – bis, comma 10, del decreto – legge 25 maggio 2021, n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), l'importo del credito d'imposta era stato provvisoriamente incrementato nella misura del 100 per cento delle commissioni applicate.

ART. 70.
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

Lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti e per l'attuazione delle politiche industriali nazionali (investimenti di importo superiore a 20 milioni di euro), la cui gestione è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. I Contratti di sviluppo operano su tre direttrici principali, sostenendo:

a) programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzati alla produzione di beni e/o servizi;
b) programmi di sviluppo per la tutela ambientale, finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente;
c) programmi di sviluppo di attività turistiche, finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

I Contratti di sviluppo sono all'attualità disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, che prevede anche la possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese proponenti e le altre amministrazioni pubbliche interessate qualora i programmi proposti risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese (c.d. *fast track*). Il predetto decreto è stato oggetto di recenti modifiche (decreti del 2 novembre 2021 e del 12 agosto 2022) volte a semplificare l'iter amministrativo per la concessione delle agevolazioni e ad indirizzare il sostegno pubblico – sia in via ordinaria che attraverso la richiamata procedura *fast track* – verso programmi di sviluppo in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale.

I Contratti di sviluppo si configurano come misura agevolativa valutativa negoziale con procedura a sportello: il soggetto gestore procede alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di presentazione, accertata la disponibilità di adeguate risorse per la copertura finanziaria delle agevolazioni richieste a fronte della realizzazione degli investimenti programmati.

Lo strumento agevolativo, operativo nella sua attuale formulazione dal 2015, ha ricevuto stanziamenti a valere su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali. I Contratti di sviluppo sono stati, inoltre, individuati come strumento attuativo di taluni investimenti del PNRR (M2C2 - Investimento 5.3 relativo alla filiera del trasporto pubblico su gomma; M1C2 - Investimento 5.2 relativo alla competitività e resilienza delle filiere produttive; M2C2 - Investimento 5.1 relativo alle rinnovabili e alle batterie).

La dotazione dei Contratti di sviluppo è stata incrementata dalla legge di bilancio per il 2021 (1.950 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2036) e dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (524 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2030, di cui il 50% destinati ai soli programmi di sviluppo per la tutela ambientale); ulteriori risorse sono state destinate dalla Deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022 concernente il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (2 miliardi di euro) e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente il rafforzamento delle aree ZES (250 milioni di euro).

Le modalità operative di utilizzo delle predette risorse sono definite con provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico adottati (direttiva del 2 marzo 2022) o in via adozione.

Alla luce dei risultati conseguiti e dei dati di operatività, lo strumento agevolativo si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un'ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche alla luce degli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di intervento.

In tale contesto, la dotazione finanziaria disponibile risulta non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle assegnazioni in passato intervenute. Le domande già presentate al Soggetto gestore determinano, infatti, un fabbisogno di risorse ampiamente superiore alle dotazioni nel tempo assegnate allo strumento agevolativo,

anche considerando un congruo tasso di respingimento delle istanze che, sulla base dei dati storici, può essere quantificato nell'ordine del 30/40%.
Occorre, inoltre, evidenziare che le nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, già definite o in corso di definizione da parte della Commissione europea (ad esempio: la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a finalità regionale che ha visto, per l'Italia, un sensibile aumento delle intensità di aiuto riconoscibili alle imprese; i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022; i nuovi orientamenti, in via di adozione, per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali) e che troveranno necessariamente applicazione anche nell'ambito dello strumento agevolativo in argomento, renderanno ancor più interessante per le imprese lo strumento medesimo, con un presumibile continuo aumento delle domande di agevolazione e conseguenti maggiori esigenze finanziarie (anche in ragione dei maggiori tassi di contribuzione previsti dalle predette normative comunitarie che, a parità di investimento, determineranno maggiori oneri per la finanza pubblica).
Per quanto esposto, la norma è volta a garantire, attraverso un adeguato rifinanziamento, il soddisfacimento delle richieste già in essere ed una adeguata continuità operativa dello strumento agevolativo.
La norma prevede, altresì, una specifica destinazione dell'assegnazione richiesta in funzione delle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo. In particolare, la norma prevede di destinare 3,2 miliardi di euro al finanziamento dei programmi di sviluppo industriale e per la tutela ambientale e 0,8 miliardi di euro ai programmi di sviluppo di attività turistiche. La prevalente assegnazione in favore dei programmi industriali e per la tutela ambientale trova fondamento nella circostanza che nell'ambito di detti settori possono trovare collocazione programmi maggiormente strategici per lo sviluppo dell'economia nazionale. Nei settori in argomento possono, peraltro, collocarsi i programmi finalizzati alla transizione, anche ecologica, del sistema produttivo, in linea con le politiche di sviluppo delineate a livello unionale e con le contingenti esigenze derivanti dalla situazione di crisi internazionale dovuta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

ART. 71.
(Sostenimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it)

La norma è volta a fornire una fonte di copertura delle spese per il funzionamento e la manutenzione evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ("RNA") di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nonché della piattaforma incentivi.gov.it prevista dall'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche tenuto conto degli sviluppi delle relative funzionalità.
In particolare, per il Registro nazionale degli aiuti di Stato, detti sviluppi, in attuazione del dettato delle norme primarie, sono stati rivolti ad approntare la strumentazione necessaria per l'utilizzo del Registro anche come sistema e fonte di dati funzionale alle attività di monitoraggio e valutazione previste dall'articolo 1 della legge n. 266/1999, nonché alle attività di comunicazione e ai servizi offerti dalla piattaforma di recente implementazione "incentivi.gov.it", istituita dall'articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 39-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Per quanto l'istituzione del citato Registro sia avvenuta, infatti, nell'ambito del processo di rafforzamento dei dispositivi per i controlli e per la trasparenza in materia di aiuti di Stato, oggetto anche di una specifica condizionalità *ex ante* prevista nell'Accordo di Partenariato con la Commissione europea per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo 2014 – 2020, l'ampio patrimonio informativo reso disponibile dal sistema e le soluzioni tecniche che ne sorreggono il funzionamento sono alla base delle scelte operate dal Legislatore in merito all'utilizzo del sistema per diverse finalità.
Proprio l'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nell'istituire, al comma 1, il nuovo Registro nazionale degli aiuti di Stato, dispone, infatti, al comma 2, che "*Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266*" e autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy all'individuazione delle ulteriori informazioni utili alla predisposizione della predetta relazione da inserire nel Registro ad opera dei soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.
La norma ha inteso, in tal modo, rafforzare la fonte informativa per l'elaborazione della relazione prevista dall'articolo 1 della legge n. 266/97, annualmente predisposta e trasmessa alle Camere a cura del Ministero

delle imprese e del Made in Italy e costituente la principale opera nazionale di censimento, monitoraggio e valutazione degli interventi agevolativi che le amministrazioni centrali e regionali destinano al tessuto produttivo.

D'altro canto, il Legislatore ha legato al Registro anche la più recente iniziativa di implementazione della piattaforma incentivi.gov.it, piattaforma telematica istituita dal citato articolo 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per la promozione della conoscenza delle misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dallo stesso e destinata a recare, altresì, informazioni sulle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche, centrali e locali nonché a offrire servizi per la migliore conoscenza e valutazione degli interventi pubblici di sostegno. La norma istitutiva della medesima piattaforma, in particolare, prevede l'interoperabilità della stessa con il Registro nazionale degli aiuti di Stato, interoperabilità che costituisce, conseguentemente, uno dei cardini di funzionamento e alimentazione delle informazioni rese disponibili dalla piattaforma secondo la disciplina attuativa dell'iniziativa adottata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy in attuazione della stessa norma istitutiva.

Alle spese per lo "sviluppo" della piattaforma telematica, peraltro, si è potuto provvedere in forza dello stanziamento disposto dalla stessa norma istitutiva, che ha previsto l'impiego per tale finalità di risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020. La gestione e manutenzione, anche evolutiva, di tali strumenti non è tuttavia oggetto di specifiche previsioni del Legislatore. Ciò a fronte di costi di funzionamento (spese per il mantenimento delle infrastrutture, per il personale e per servizi, quali canone versato ad Infocamere, servizi di interoperabilità, servizi di hosting) necessari al fine di garantire l'effettiva funzionalità degli stessi.

Aspetto tanto più critico, con riferimento al RNA, se si considera non soltanto l'evoluzione delle funzionalità in materia di valutazione, ma anche il maggior impegno, non prevedibile in un recente passato, nelle sue funzioni "core" di supporto alle amministrazioni nei controlli in materia in aiuti di Stato.

Sotto questo profilo, il Registro, avviato ad operatività nel 2017, vive al presente una fase di vigorosa attività, che risulta accresciuta rispetto alla fase già intensa dell'iniziale entrata a regime.

Le importanti modifiche introdotte a partire dal 2020 alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato e l'adozione, in sede europea e nazionale, di misure straordinarie di sostegno al tessuto produttivo hanno avuto rilevanti impatti sulle attività di gestione e adeguamento del RNA che hanno, di conseguenza, subito un sensibile incremento, legato alle nuove regole introdotte, ai nuovi controlli conseguenti e ai nuovi notevoli volumi di aiuti da registrare, con la conseguente necessità di continuo adeguamento dell'infrastruttura tecnica e rafforzamento dei servizi, anche di assistenza, correlati.

Alla luce di tali esigenze, la norma intende assicurare una fonte di copertura, di almeno parte degli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione, anche evolutiva, del RNA e della nuova piattaforma incentivi.gov.it e, a tal fine, autorizza la spesa di 900 mila euro annui a decorrere da 2023 per la strumentazione informativa del Ministero delle imprese e del Made in Italy e per il monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

ART. 72.
(Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI)

La norma è volta a prorogare di 12 mesi l'applicazione delle regole particolari di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 previste dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 ("*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*"), introdotte:

a. da un lato, come disciplina transitoria di "*phasing out*" dall'intervento emergenziale istituito all'epoca dell'esplodere della crisi pandemica (comma 55 della citata legge n. 234/2021, come modificato dall'articolo 3, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). La predetta disciplina, in particolare, prevede un importo massimo garantito di 5 milioni di euro, con la previsione di percentuali di copertura definite, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in funzione della fascia di appartenenza nell'ambito del modello di valutazione del fondo e, per esigenze diverse dal sostegno

alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;

b. dall'altro, successivamente all'evoluzione della crisi ucraina, in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e dei fattori di produzione, al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici (commi 55-*bis* e 55-*ter* inseriti dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

La proroga si rende necessaria in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, specie volte all'efficientamento e alla diversificazione delle fonti di energia, ed è coerente con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina del 23 marzo 2022.

In considerazione di tali necessità, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 800 milioni di euro per l'anno 2023.

ART. 73.
(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

La norma proroga al 31 dicembre 2023 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disponendo, a tal riguardo, l'integrazione dello stanziamento per l'anno 2023, portandolo a 10 milioni di euro in luogo degli attuali 5 milioni di euro, nonché disponendo un nuovo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

L'efficienza di tale misura è stata oggetto di una recente analisi. Infatti, secondo l'Osservatorio PMI Euronext a cura di IR Top Consulting, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milano che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (Offerta pubblica iniziale). In questo periodo, le PMI hanno rappresentato circa l'80% delle IPO complessive.

ART. 74.
(Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy)

Il termine "made in Italy" si è trasformato in una espressione capace di evocare, in tutto il mondo, l'idea dei prodotti italiani, assumendo le caratteristiche di un vero e proprio brand, il cosiddetto "sistema Italia" testimonianza di cultura della persona e di eccellenza produttiva.

La disposizione si rende necessaria in quanto l'industria italiana vede il principale ostacolo nella lenta produttività, causata anche dalla presenza massiva di piccole industrie familiari. Questo tessuto produttivo impone di prevedere e mettere in campo interventi volti alla modernizzazione di queste industrie con l'applicazione delle tecnologie digitali, la valorizzazione dei talenti di ogni lavoratore, l'introduzione di figure manageriali e l'ampliamento anche tramite processi aggregativi delle imprese stesse.

Negli ultimi dieci anni la manifattura si è ampiamente spesa nel settore di Ricerca & Sviluppo, raggiungendo ottimi risultati che andrebbero ulteriormente sostenuti.

Inoltre, la transizione ecologica rappresenta per le imprese, allo stesso tempo, una sfida complicata e un'opportunità di crescita importante.

L'UE sta attualmente guidando la transizione green, dettando con il Green Deal la tabella di marcia per i prossimi trent'anni ed è fondamentale fornire alle imprese del nostro made in Italy la possibilità di giocare un ruolo di primo piano attraverso adeguati strumenti di supporto.

Il comparto del Tessile - moda riveste una posizione di primaria importanza nell'economia italiana e contribuisce in maniera determinante alla *performance* nell'*export*.

La strategia Europea per prodotti tessili circolari e sostenibili, tra le altre misure di settore, contiene obiettivi che imporranno alle imprese di cambiare molto il proprio modello di business.

Anche il settore alimentare sta cercando di votarsi alla lotta agli sprechi alimentari e contestualmente ridurre nelle coltivazioni l'uso di diserbanti, pesticidi e antibiotici.

L'arredamento cerca di re-impiegare il più possibile i suoi materiali, mentre il settore dell'automazione si è aperto ai carburanti eco e all'impiego delle risorse rinnovabili.

Da tutto ciò si deduce l'importanza cruciale di perseguire politiche idonee al mantenimento e all'accrescimento delle posizioni di competitività all'interno di questi comparti cercando di puntare al concetto, per quanto possibile, di autonomia strategica.
In quest'ottica, si inserisce l'iniziativa di prevedere una delega recante misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del made in Italy e appositi strumenti di finanziamento che supportino le aziende ed i settori del nostro made in Italy nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione, dell'internazionalizzazione, dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, così da assicurarne la competitività secondo un modello di business sostenibile e di orientamento alla qualità.

ART. 75.
(Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)

La norma prevede, ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), lo stanziamento per l'anno 2023, pari a 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione pari 3 miliardi di euro, per le garanzie che la SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare nell'ambito dell'operatività "Green New Deal", di cui al menzionato articolo 64.

Capo II
Agricoltura e sovranità alimentare

ART. 76.
(Fondo per la sovranità alimentare)

La disposizione, al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la Sovranità Alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Demanda a uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.

ART. 77.
(Fondo per l'innovazione in agricoltura)

La disposizione, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché l'utilizzo di sottoprodotti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Il comma 2 prevede che il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" possa essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto e garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Il comma 3 demanda a uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Prevede, inoltre, che

il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare - ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo per l'innovazione in agricoltura e per le attività a queste connesse, strumentali o accessorie.
Il comma 4 autorizza l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1, per la gestione degli interventi di cui al presente articolo

ART. 78.
(Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità)

La disposizione instituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio e l'ammontare dello stesso.

Capo III
Infrastrutture e trasporti

ART. 79.
(Disposizioni in materia di revisione prezzi)

La disposizione integra l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introducendo disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.

In particolare, il nuovo comma 5-bis prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, per l'accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito dall'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettano entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Il nuovo comma 6-bis dispone che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del d.l. n. 50/2022. Dispone, altresì, che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. A tal fine le stazioni appaltanti utilizzano:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

Il nuovo comma 6-ter stabilisce che le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro, pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

Il comma 6-quater. Prevede che, per le finalità di cui al comma 6-bis e 6-ter siano utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024. Le richieste di accesso

al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa.
Il comma 6-quinquies prevede che, nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzino l'ultimo prezzario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.
Il nuovo comma 6-sexies prevede che, ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si applichino le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

ART. 80.
(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)

L'intervento normativo è finalizzato a individuare un meccanismo unitario di pianificazione e programmazione delle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), delle infrastrutture non finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di quelle non incluse nel PNRR, nonché di quelle non incluse nel contratto di programma-parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
A tale scopo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, le cui risorse sono destinate al finanziamento di infrastrutture non prioritarie che soddisfano determinati requisiti e che sono individuate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
L'istituzione di un fondo unico, la cui dotazione finanziaria viene pianificata tenendo conto delle linee strategiche dello sviluppo infrastrutturale da perseguire in ciascuna macro-area territoriale del Nord, Centro e Sud, anche al fine di operare una generale revisione della spesa e della valutazione degli investimenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, rinvia all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero. La proposta normativa in argomento, pertanto, risponde all'esigenza di introdurre un procedimento di programmazione del sistema di revisione, analisi e valutazione della spesa.
Nello specifico, il **comma 1** individua le infrastrutture che rientrano nel campo di applicazione della presente norma, e precisamente: le infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese (lett. a), le infrastrutture non finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione o altri fondi europei (lett. b), le infrastrutture non incluse nel PNRR (lett. c), le infrastrutture non incluse nel contratto di programma-parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e con ANAS S.p.A. (lett. d).
Il **comma 2** prevede che la pianificazione e programmazione delle infrastrutture sia disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale da ripartire tra Nord, Centro e Sud. Lo stesso decreto individua, altresì, gli indicatori volti a misurare i criteri di accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, di cui al comma 3, sulla base dei seguenti rendimenti attesi:
a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale;
b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici;
c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo.

Il **comma 3** istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento", di seguito FIAR. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, si prevede:

a) la revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario;
b) la revoca delle risorse destinate ad interventi, per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e che, sulla base dei dati risultanti sui sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non risultano essere state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Le risorse revocate affluiscono al FIAR, per le annualità e gli importi già autorizzati, per essere destinati agli interventi con le modalità di cui al comma 4.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 1 che soddisfano i rendimenti attesi elencati al comma 2, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.

Il **comma 5** demanda a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, la disciplina relativa alla erogazione delle risorse e la revoca delle stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché a prevedere le occorrenti variazioni contabili. A tali decreti sono allegate le schede degli interventi recanti cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli stessi. Prevede, altresì, che, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, i suddetti decreti siano adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 6** stabilisce che ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, con i quali sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse del FIAR, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici.

Il **comma 7** prevede che per la valutazione dei rendimenti attesi, infrastrutturale ed economico finanziario, di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può destinare quota parte non superiore al 0,02 per cento del FIAR ad attività di studio ed analisi degli interventi da ammettere a finanziamento con le risorse del medesimo fondo.

Il **comma 8** destina una quota delle risorse del FIAR, non superiore al 2,5 per cento, alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.

Il **comma 9** prevede che una quota delle risorse non superiore al 2,5 per cento del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tal fine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone apposito bando con il quale sono definiti la procedura per la presentazione dei progetti, la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, i criteri di valutazione dei progetti, tra cui il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

Il **comma 10** prevede che, per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 9, è costituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposita commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun, compenso, gettone di presenza indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 11** stabilisce che la commissione istituita ai sensi del comma 10 seleziona i progetti, con indicazioni di priorità. Si prevede, inoltre, che i progetti ammissibili al finanziamento sono individuati con uno o più decreti ministeriali ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il **comma 12** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dai soggetti beneficiari.

ART. 81.
(Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa)

Il **comma 1** modifica l'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inserendo il comma aggiuntivo 2-bis che prevede che il Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19 istituito dal medesimo articolo 200 sia incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico imposte in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19.

In relazione alle modalità di erogazione delle ulteriori risorse stanziate, si prevede che stesse siano ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione percentualmente uniforme ai soggetti ivi previsti.

In particolare, l'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell'articolo 44, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, dall'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dall' articolo 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Si ricorda che le imprese destinatarie del Fondo, elencate nel comma 2 del citato art. 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:

- le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
- gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;
- la gestione governativa navigazione laghi;
- la gestione governativa della ferrovia circumetnea;
- la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Il **comma 2** autorizza la spesa necessaria alla realizzazione della Metro C di Roma Capitale, ed in particolare per il completamento della tratta T2 (dalla stazione Clodio alla stazione Venezia esclusa), della tratta T1 (da Clodio a Farnesina) e, infine, per l'adeguamento contrattuale necessario per dar conto dei maggiori costi, finalizzato al completamento della tratta T3 Fori Imperiali/ Colosseo, in tempi compatibili con il Giubileo.

ART. 82.

(Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)

Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria, la norma intende riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto, di seguito anche "l'Opera") confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l'applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per le infrastrutture di preminente interesse nazionale. Tale qualifica appare coerente con la prospettiva euro-unitaria, che vede l'Opera inserita nei Corridoi delle reti trans-europee di trasporto di cui al Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 e successive modificazioni (TEN-T).

Ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la Società concessionaria, istituita con il compito di progettare e realizzare il predetto collegamento stabile mediante affidamenti secondo le regole dell'evidenza pubblica, è la Stretto di Messina S.p.a (di seguito anche "la Società"), che ha stipulato apposita convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 dicembre 2003.

Con l'art. 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono stati disposti *ex lege:*

a) la caducazione della predetta convenzione e di tutti gli atti connessi;

b) la caducazione di tutti i contratti di appalto *medio tempore* stipulati dalla Società a seguito di procedura di affidamento;

c) la messa in liquidazione della Società, successivamente disposta con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013.

In conseguenza di tali disposizioni, la stessa Società, nonché gli aggiudicatari delle procedure di appalto (caducate) proponevano ricorso in sede civile, domandando in via principale:

1) la Stretto di Messina S.p.a, nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: indennizzo di 325 milioni in conseguenza della revoca della concessione e dei lavori già effettuati;

2) Eurolink (Contraente generale), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: risarcimento per complessivi 700 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi in ragione della caducazione *ex lege* del contratto già stipulato;

3) Parsons Transportation Group Inc (Project Management Consultant), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: risarcimento per complessivi 90 milioni di euro in ragione della caducazione *ex lege* del contratto già stipulato.

Al fine di riattivare la Società e di risolvere il contenzioso pendente, la disposizione statuisce la rinuncia della Società al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche, la definizione stragiudiziale delle sopra citate controversie con il contraente generale e il Project Management Consultant e la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto.

Nel dettaglio:

- il comma 1 qualifica l'intervento come opera prioritaria e di preminente interesse nazionale e prevede la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio;
- il comma 2 prevede, nel periodo di novanta giorni riservati alla procedura transattiva di cui al comma 3, la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;
- il comma 3 prevede che la Società (ricorrente in giudizio) sottoscriva l'atto di rinuncia al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche;
- il comma 4 autorizza la Società (convenuta in giudizio) a stipulare con tutte la parti in causa nei precitati giudizi uno o più atti transattivi di reciproca integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei medesimi giudizi;
- il comma 5, indipendentemente dall'esito della procedura transattiva, prevede che è revocato lo stato di liquidazione della Società con effetto dalla data di iscrizione del medesimo decreto nel registro delle imprese in deroga all'articolo 2487- *ter*, comma 2 del Codice civile che, ove applicabile, ne avrebbe subordinato l'efficacia alla previa acquisizione del consenso dei soci creditori. Il Commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario fino alla nomina degli organi sociali della Società e si avvale delle risorse umane e strumentali della medesima società;

- in ragione della revoca dello stato liquidatorio, il comma 6 dispone la convocazione dell'assemblea dei soci così da procedere, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Conseguentemente, dalla nomina dei nuovi organi sociali non può che prevedersi *ex lege* anche il termine del mandato del Commissario straordinario;
- per la piena operatività della Società, il comma 7 prevede che, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Società ANA S.p.a. sono autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitale, proporzionalmente alla quota di partecipazione, sino all'importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro.

ART. 83.
(Sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative previsto dal codice della strada)

L'articolo 195, comma 3, del codice della strada prevede l'adozione, entro il 1° dicembre di ogni biennio, di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, per la rideterminazione dell'importo aggiornato delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo codice, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Tale disposizione, infatti, impone un aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. La stessa precisa che, all'esito dell'aggiornamento, possono essere superati anche i limiti di importo massimo normativamente fissati.
Tenuto conto di ciò, e in considerazione della grave contingenza economica che stiamo attraversando, la proposta normativa sospende il prescritto aumento limitatamente agli anni 2022 e 2023.

ART. 84.
(Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)

L'intervento normativo è finalizzato a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali che si terranno a Milano Cortina nel 2026.
Nello specifico, il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, in materia di società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.. Al riguardo, si prevede che lo scopo statutario della citata società è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla menzionata società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il Piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il **comma 2** prevede che i rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della legge n. 160 del 2019 siano destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.
Il **comma 3** autorizza la spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 come modificato dal comma 1.
Il **comma 4** modifica la consistenza del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevedendo che la consistenza del Fondo è incrementata di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027 destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
Il **comma 5** modifica l'articolo 10, comma 3-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, prevedendo che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è

autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

ART. 85.
(Misure a favore del settore dell'autotrasporto)

La disposizione, al comma 1, autorizza la spesa di 200 milioni per l'anno 2023 per il riconoscimento di un contributo finalizzato a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto.
Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2023, la definizione di modalità e termini per l'erogazione del predetto contributo.

ART. 86.
(Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione)

La disposizione prevede che il CIPESS, con propria deliberazione, autorizza, entro il 31 marzo 2023, l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell'intervento "*Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera*". Per l'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione della citata opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a presentare una relazione sui contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Euralpin Lyon Turin-TELT s.a.s.
A decorrere dall'anno 2024, la destinazione dei predetti contributi, versati dall'Unione europea, avviene su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPESS entro il 31 marzo di ogni anno. In via prioritaria, le risorse sono destinate alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento o ad altri interventi ferroviari rientranti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a., in quest'ultimo caso le risorse confluiscono nel capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio da parte della società TELT s.a.s.

ART. 87.
(Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per per consentire l'accesso ai contributi dell'Unione europea per finanziare le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione per l'opera "*Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie*" e per l'opera *"Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana"*.
Il **comma 2** prevede che i finanziamenti delle suddette opere devono essere indicati distintamente nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a. Inoltre, i contributi che l'Unione europea versa a Rete ferroviaria Italiana S.p.a. per tali interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima società.

ART. 88.
(Strada Statale 106 Jonica)

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle tratte – lotti funzionali - da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse. Il citato decreto deve essere adottato, entro il 30 aprile 2023, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, che indica, per ciascun lotto, i relativi costi, lo stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché il cronoprogramma procedurale e finanziario.

ART. 89.
(Strade sismi)

La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016. Tali risorse integrano gli investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, oggetto di ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

ART. 90.
(Strada Statale n. 4 Salaria)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento della SS4 Salaria.
Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tratte da finanziarie. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 91.
(Corridoio Reno-Alpi)

La disposizione autorizza la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

ART. 92.
(Peschiera)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 da destinare alla realizzazione del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" L. n. 108/21 ex D.L. n. 77/21 art. 44, Allegato IV. Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano".
Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1.

Titolo VI
Sanità

ART. 93.
(Incremento dell'indennità di pronto soccorso)

Al fine di riconoscere al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso le particolari condizioni del lavoro svolto e incentivare i professionisti a prestare la propria attività nell'ambito dei servizi stessi, si prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, siano incrementati di ulteriori 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Tale riconoscimento è peraltro in linea con il documento prodotto dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel luglio 2022 nell'ambito del quale sono state formulate specifiche "proposte per far fronte alle criticità dei servizi di Emergenza Urgenza" e tra queste è stata evidenziata anche l'esigenza di prevedere meccanismi incentivanti di tipo economico tra cui l'incremento dell'indennità di pronto soccorso di cui all'articolo 1, commi 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 94.
(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)

Sebbene la resistenza antimicrobica sia un fenomeno evolutivo naturale, le cause principali del suo sviluppo e della sua diffusione sono indotti dalle attività antropiche. In particolare, l'uso eccessivo o improprio degli antimicrobici in medicina umana e in veterinaria, così come nell'agricoltura, è una delle principali cause dello sviluppo e della diffusione di microrganismi resistenti alle terapie antimicrobiche, che, pertanto, perdono di efficacia.
Il trend in aumento dell'antimicrobica-resistenza (AMR) ci sta conducendo verso un'era "post-antibiotici" in cui anche l'effettuazione di interventi chirurgici routinari diverrà impossibile per il rischio di contrarre infezioni fatali o con esiti invalidanti, a causa della mancanza di antibiotici efficaci da usare per la profilassi peri-operatoria o come terapia di possibili complicanze infettive.
A novembre 2018 sono stati pubblicati i risultati dell'ultimo sondaggio, condotto dalla Commissione Europea nei 28 Stati membri dell'UE per monitorare i livelli di utilizzo e conoscenza degli antibiotici tra il pubblico. Dall'indagine emergono dati preoccupanti per il nostro Paese che confermano la ridotta conoscenza della problematica da parte della popolazione.
Il Ministero della salute, adottando un metodo "OneHealth", e riunendo tutti i possibili attori, istituzionali e non, nel 2015 ha istituito un Gruppo di lavoro che ha prodotto un nuovo documento "Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025", in linea col precedente PNCAR 2017-2020, con l'obiettivo di continuare a fornire al Paese le linee strategiche e le indicazioni operative per affrontare l'emergenza dell'ABR nei prossimi anni.
Il documento è stato condiviso con il Coordinamento interregionale delle regioni – Area Prevenzione e sanità pubblica.
Nel nuovo documento è prevista una maggiore integrazione fra settore umano, animale e ambientale secondo un approccio One Health, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza dell'antibiotico-resistenza e l'introduzione di attività di monitoraggio ambientale. È stato inoltre inserito un capitolo sulla corretta gestione e smaltimento degli antibiotici e dei materiali contaminati. Tra le altre novità è stato inserito un focus sulla Trasparenza nel capitolo dedicato a Informazione e comunicazione e una sezione dedicata agli Aspetti etici dell'antibiotico-resistenza nel capitolo dedicato a Ricerca, innovazione e bioetica; infine, è stato dedicato un capitolo alla Cooperazione nazionale ed internazionale.
Pertanto, il PNCAR 2022-2025 rappresenta lo strumento per tradurre la strategia nazionale nella pratica, fornendo un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno dell'AMR a livello nazionale, regionale e locale, mediante un approccio multisettoriale *One Health* e integrando le azioni già messe in atto a tutti i livelli e in tutti i settori, fornendo una visione unitaria.

Il PNCAR prevede molteplici azioni da realizzare anche in sinergia tra varie autorità sanitarie competenti e diverse figure professionali coinvolte nei settori umano, veterinario, agro-alimentare e ambientale, e l'impegno da parte del Ministero della salute ad individuare fondi *ad hoc* per dare attuazione alle medesime.
La mancanza di risorse specifiche e di una struttura dedicata esclusivamente alla realizzazione della strategia di contrasto all'AMR, considerate le risorse economiche e umane sottratte a questo argomento a causa delle attività emergenziali recenti e ancora in corso anche in Italia (COVID-19 e monkeypox), sta causando non pochi ritardi nell'attuazione di quanto previsto e raccomandato nel PNCAR 2017-2020 tra le attività non ancora realizzate. A tal proposito, si ricorda che la quota di 40 milioni di euro destinata alle attività 2021 non è stata ancora stanziata, e, pertanto, le attività a contrasto all'AMR previste dalle Regioni/PPAA in questo ambito per l'anno 2021 non sono state ancora svolte.

ART. 95.
(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)

La disposizione riconosce a regime in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntivo, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69. La misura di tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, nel limite di 150 milioni di euro su base annua.

ART. 96.
(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

La disposizione di cui al comma 1 stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a a 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Esclusivamente per l'anno 2023, una quota delle suddette risorse, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dei prezzi delle fonti energetiche.
La disposizione di cui al comma 2 è volta ad autorizzare la spesa, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per i primi 5 mesi dell'anno 2023 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

ART. 97.
(Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi)

La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle Università per il trattamento economico dei medici specializzandi.
Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (nelle more dell'adozione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.
La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo, la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori.

Titolo VII
Scuola, Università e ricerca

ART. 98.
(Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche)

La proposta mira a raggiungere l'obiettivo PNRR previsto per le riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati educativi della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università". Gli operational arrangements in relazione alle riforme da adottare entro il 31 dicembre 2022 con norma primaria, stabiliscono, infatti, che tali misure includano anche il seguente elemento chiave: "iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne."
Per conseguire il target europeo, a seguito di interlocuzione con l'Unità di missione PNRR del Ministero, è emersa la necessità indefettibile che detto obiettivo, volto a rafforzare le competenze STEM in tutti i cicli scolastici per favorire l'equilibrio di genere, venga introdotto con una norma primaria da adottare entro il 31 dicembre 2022.
Il principale fine della disposizione è, nello specifico, perseguito attraverso l'adozione di linee guida per introdurre azioni dedicate al rafforzamento nei curricoli dell'apprendimento delle discipline STEM all'interno del piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e della programmazione educativa dei servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Inoltre, per assicurare il conseguimento dell'obiettivo vengono previste altre misure che si collocano all'interno di interventi già realizzati dal Ministero.
In particolare, il **comma 1**, recependo quanto previsto nell'operational arrangement, stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti per rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione. Per raggiungere tale obiettivo si ritiene opportuno partire dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, rafforzando l'importanza dei campi di esperienza che incoraggiano il bambino ad un approccio matematico-scientifico-tecnologico al mondo naturale e artificiale che lo circonda. Considerata l'età dei bambini (0-6 anni), si fa riferimento ai sistemi simbolico-culturali di cui alle Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, agli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, alle Indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, anziché alle "discipline" STEM. Il **comma 2** assicura la centralità della promozione delle competenze STEM anche nell'ambito della formazione continua dei docenti, apportando modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal decreto-legge n. 36 del 2022. Il **comma 3**, intervenendo sull'articolo 9, comma 3, della legge n. 99 del 2022, precisa che il Comitato nazionale ITS Academy individua le linee di azione nazionali per favorire lo sviluppo del Sistema terziario di istruzione tecnologica per promuovere attività di orientamento, programmi pluriennali comprendenti, tra gli altri, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere. Il **comma 4** inserisce all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 la lettera c-bis) per ricomprendere, tra le opportunità che i percorsi di orientamento forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM. Il **comma 5** indica le misure promosse dal Ministero dell'istruzione e del merito in materia. La lettera a) attiene alla definizione **entro il 30 giugno 2023** di linee guida per l'introduzione nel PTOF e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato "zerosei" di azioni dedicate al rafforzamento nei curricoli dello sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e dell'apprendimento delle discipline STEM. La lettera b) riguarda le azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche ed educative della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza" volte ad incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse. La lettera c) promuove la creazione di reti di scuole e di alleanze educative per favorire l'apprendimento delle materie STEM. Il **comma 6** delinea il perimetro di attuazione delle misure di cui al comma 5. Il **comma 7** reca la clausola di neutralità finanziaria.

ART. 99.

(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

Il comma 1 della disposizione inserisce 3 commi all'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011.

In particolare, il nuovo comma 5-quater prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e DSGA siano adottati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Il predetto decreto deve tenere conto, tra gli altri eventuali parametri, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali calcolati su base regionale, nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza entro il 30 aprile e le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale determinato dal citato decreto. Con deliberazione motivata della Regione può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono a ripartire il contingente dei DS. Tale meccanismo consente, dunque, l'attuazione del principio di leale collaborazione nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

Il nuovo comma 5-quinquies definisce un meccanismo alternativo di individuazione e distribuzione tra le Regioni del contingente massimo di DS e DSGA qualora non sia raggiunto l'Accordo in Conferenza Unificata. Più nel dettaglio è prevista l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio, che individua il contingente di DS e DSGA definito dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali nell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, su base regionale, integrato dai fattori correttivi dipendenti dalla densità degli abitanti per Kmq, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche . Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Successivamente gli USR ripartiscono il contingente dei DS, sentite le Regioni.

Il nuovo comma 5-sexies introduce disposizioni volte a disciplinare il dimensionamento della rete scolastica negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nonché un limite massimo - progressivo negli anni - alla consistenza dell'organico.

In particolare, per l'anno scolastico 2023/2024 continuano a trovare applicazione la disciplina vigente, recata dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011 applicando, però, il parametro dell'articolo 1, comma 978, della legge n. 178/2020. Ne deriva che, per l'anno scolastico 2023/2024 il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici (DS) con incarico a tempo indeterminato è pari a 500 unità, ovvero fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e alle stesse è assegnato un direttore dei servizi generali ed amministrativi in comune con altre istituzioni scolastiche. Al personale DSGA che ricopre detti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile.

Per l'anno scolastico 2024/2025, il contingente organico non potrà essere superiore a quello determinato dall'applicazione dei criteri stabiliti dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011. In sostanza, per l'anno scolastico 2024/2025, saranno conferite in reggenza le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Alle suddette istituzioni scolastiche autonome non potrà essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Infine, sempre il comma 5-sexies, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il contingente organico definito sulla base della nuova disciplina introdotta dai decreti di cui ai commi 5-ter ovvero 5-quater non superi il contingente determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Inoltre, si precisa che eventuali situazioni di esubero devono trovare compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

Infine, il comma 2, ritenuto che l'applicazione della nuova disciplina determina delle economie, prevede tali economie confluiscano in un fondo ad *hoc* costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e che possano essere destinato ad incrementare il fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo d'istituto e il fondo per la buona scuola oltre che essere utilizzato per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

ART. 100.
(Misure in materia di istruzione e merito)

La disposizione, **al comma 1**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico. In particolare, con tale fondo si intendono sostenere azioni di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica. Nel novero di dette attività rientrano, altresì, le iniziative tese alla definizione della personalizzazione dei percorsi per gli studenti, nonché le attività realizzate in attuazione del PNRR. Per la definizione dei criteri di utilizzo di tali risorse si rimanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.
Il **comma 2** stabilisce che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgano, altresì, l'attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni, prevista dall'articolo 14, comma 4, lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atteso, infatti, che per le istituzioni scolastiche non è prevista la costituzione di un OIV, in quanto, alla luce delle specificità del sistema scolastico, l'art. 74, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 esclude esplicitamente tale possibilità, si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di attestazione dell'avvenuta pubblicazione dei documenti prevista dall'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009 possa essere affidata ai revisori dei conti, garantendo così un controllo maggiore rispetto all'adempimento dell'obbligo, coerente con le funzioni già svolte dai revisori in tema di verifiche e controlli delle attività amministrative quali, ad esempio, quelli sulle procedure di gara o sui conferimenti degli incarichi. Con riferimento alla trasparenza, infatti, l'ANAC aveva affidato, in un primo momento (Delibera n. 201/2022), ai direttori degli USR il compito di attestare l'avvenuta pubblicazione degli obblighi di pubblicazione e, in un secondo momento (comunicato ANAC del 5 ottobre 2022), ai dirigenti scolastici che, peraltro, essendo tenuti ad adempiere agli obblighi di trasparenza, non possono adempiere anche alla verifica dell'avvenuta pubblicazione. La disposizione, dunque, affidando ai revisori dei conti le funzioni sopra descritte consente di risolvere due aspetti problematici relativi all'applicazione della legislazione anticorruzione e trasparenze nelle scuole.
Il medesimo comma prevede che l'adeguamento dei compensi spettanti ai revisori contabili sia affidato ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Infine, si stabilisce che, dall'anno 2023, una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 milioni di euro, sia destinata all'incremento dei compensi dei revisori contabili delle istituzioni scolastiche, in ragione del rafforzamento dei compiti loro affidati dalla disposizione in esame.
Il comma 3, ai fini della attuazione del presente articolo, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 101.
(Misure in materia di università e borse di studio)

La disposizione cui al comma 1 sostituisce il predetto comma 977 prevedendo che, nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Il comma 2 disciplina l'Assistenza informatica unità PNRR. Il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successiva rettifica del 23

novembre 2021, è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, relativi ad iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" e M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa".

In tale contesto, non essendo stato previsto per il MUR, nell'ambito dei fondi del PNRR, il servizio di assistenza tecnica per le funzioni svolte, al fine di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dal Piano e conseguire gli sfidanti obiettivi annuali e pluriennali previsti, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 13, comma del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose." convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233", il Ministero è stato autorizzato entro il limite di spesa di 10 milioni di euro, a sottoscrivere convenzioni ICT Consip per acquisire servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.

In forza di tale disposizione di legge, sono state attivate specifiche convenzioni per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le PA – Lotto 2 e Contratto esecutivo Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4. L'oggetto del servizio è relativo ad un supporto specialistico in essere presso l'Unità di Missione del PNRR MUR e le diverse Direzioni Generali del Ministero dell'Università e della Ricerca competenti per l'attuazione delle diverse iniziative, attraverso i quali è stato avviato il disegno dei modelli di erogazione dei servizi digitali, il disegno dei processi digitali sottesi all'erogazione del servizio digitale, lo sviluppo di servizi per la gestione dei contenuti tramite soluzioni di "content Management", attività connesse a realizzazione e gestione di Portali e Siti Web per il Ministero e la definizione dei requisiti e delle funzionalità dei sistemi informativi, attività tutte strettamente connesse e necessarie per la corretta attuazione del PNRR nella sua fase di start-up.

Entrambi i contratti sottoscritti prevedono la conclusione delle attività entro il mese di dicembre 2022. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti di cui l'amministrazione è titolare, è indispensabile l'assegnazione di risorse specifiche per le annualità 2023, 2024 e 2025, che possano consentire al MUR di proseguire, senza soluzione di continuità, il processo di digital transformation avviato nel corso dell'anno: sarà necessario proseguire con l'onerosa attività definizione dei requisiti dei sistemi informativi e monitorarne la realizzazione, lo sviluppo e la manutenzione; proseguire nel disegno, nello sviluppo e nella messa in esercizio dei processi digitali e dei modelli di erogazione dei medesimi; realizzare e manutenere portali e siti-web del Ministero connessi al PNRR e, in generale, prevedere, implementare e monitorare processi, strumenti e flussi per la gestione dell'enorme mole di dati, informazioni e documenti discendenti dall'attuazione delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come garantire un costante presidio delle attività di stakeholder engagement nel quadro di attuazione del PNRR MUR.

Nei sensi suesposti, la norma è tesa in via definitiva ad assicurare le risorse specifiche per garantire la continuità del supporto tecnico ad oggi in essere, essenziale per l'espletamento, nei tempi e nelle modalità previste, delle attività collegate alla realizzazione del Piano e funzionali al conseguimento soddisfacente delle milestone e dei target annuali e pluriennali da esso previsti, anche tenuto conto degli enormi maggiori oneri in capo alle diverse Direzioni Generali competenti per l'attuazione delle iniziative PNRR, il cui dimensionamento in termini di personale organico è insufficiente per far fronte alle perentorie tempistiche dettate dalle risorse aggiuntive NGEU.

Il comma 3 è volto ad assicurare la continuità delle borse di studio post PNRR. L'attuazione del PNRR, con riferimento all'incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM nonché all'ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021. A tal fine il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Allo scopo di assicurare il consolidamento della riforma il comma 2 stanzia prevedere risorse finanziarie per assicurare l'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto sulla base del predetto decreto anche nel momento in cui si esauriranno le risorse PNRR.

Titolo VIII
Turismo, sport, cultura e informazione

ART. 102.
(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)

La norma mira ad istituire, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo le cui risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di risalita a fune già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, nonché a ripensare la montagna, dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza.

La disposizione è volta ad evitare che si ripetano episodi tragici come quello del Mottarone e che si ripensino gli impianti e le sciovie, anche a fronte del progressivo scioglimento dei ghiacciai, come nel caso del comprensorio dello Stelvio. Sono episodi che hanno recato forte nocumento all'immagine dell'Italia, andando ad incidere fortemente sulle scelte della destinazione finale da parte dei turisti di provenienza sia nazionale che estera.

Pertanto, si è intervenuti direttamente per garantire adeguati standard di sicurezza degli impianti, anche al fine di incentivare e garantire, soprattutto nel periodo invernale, l'attrattività turistica nelle zone montane.

Naturalmente, incentivare i flussi turistici vuol dire incidere positivamente su tutto il comparto, dalle strutture ricettive ai bar e ai ristoranti, che, come altri, sta subendo il prolungamento della crisi dovuta all'innalzamento dei prezzi dell'energia a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Anche per tale ragione, la norma prevede l'ammodernamento o la dismissione degli impianti di risalita, volto a favorire il ripensamento dei sistemi di innevamento artificiale e dell'uso delle catene appenniniche e delle Alpi.

Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, si propone la realizzazione di progettualità innovative in ambito *snow-farming*.

Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.

In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, e infine il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

In via sperimentale, si prevede la realizzazione di sette progetti pilota subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettaglino gli estremi degli stessi progetti (es. località, tempistiche, costi, output previsto, benefici attesi).

Beneficiari saranno i concessionari di impianti di risalita, gestori delle piste da sci e consorzi di essi.

Si demanda ad un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire l'individuazione delle modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca.

ART. 103.
(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)

La disposizione ha lo scopo di agevolare il recupero e la restituzione delle agevolazioni ricevute in eccesso dagli operatori economici e contenute nelle misure di sostegno notificate dal Ministero del Turismo e per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

È sorta la necessità, in considerazione dello sviluppo che ha avuto il Quadro Temporaneo con tutte le relative modifiche che si sono susseguite nel biennio 2020-2021, di considerare che vi sono stati molti operatori economici che hanno usufruito di agevolazioni in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla Sezione 3.1.

La disposizione da una parte spinge gli operatori economici ad effettuare i necessari controlli con riferimento alle agevolazioni ricevute ed ai limiti della Sezione 3.1. e dall'altra semplifica la restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso agevolando anche il recupero da parte dello Stato.

Il comma 1 dell'articolo in esame elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell'ordinamento le agevolazioni (crediti d'imposta, contributi diretti, ecc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le disposizioni per la restituzione e il recupero presenti nei commi da 2 a 8.

Il comma 2 stabilisce che le agevolazioni indicate nel comma 1 e fruite alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascun operatore economico con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

I commi 3 e 4 disciplinano le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso

In particolare, il comma 3 prevede che il soggetto beneficiario proceda volontariamente alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Il comma 4, in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, dispone che il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Il comma 5 stabilisce che in caso di restituzione o riversamento nei modi e termini stabiliti dai commi 3 e 4 non sarà applicabile alcuna sanzione in capo all'operatore economico trattandosi di un caso di mero superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo e non di una illegittima fruizione di un aiuto di Stato per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'agevolazione.

Il comma 6 demanda l'attuazione dell'articolo in questione a un decreto attuativo del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 7 stabilisce che ai fini del calcolo dei massimali per la Sezione 3.1. del Quadro Temporaneo è necessario avere riguardo la definizione di impresa unica stabilita a livello dell'Unione europea.

Il comma 8 disciplina l'entrata in vigore della disposizione.

ART. 104.
(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del turismo, di un fondo denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo» per favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore.

Il settore del turismo è caratterizzato da alcune debolezze strutturali, tra cui spiccano la carenza di personale qualificato e l'alto tasso di disoccupazione, che negli ultimi anni ha subito un forte incremento a causa delle contingenze derivanti dalla crisi da COVID-19 e una forte contrazione della domanda. Ciononostante, il settore turistico è stato trainante nell'ultimo periodo, in particolare attraverso importanti flussi dall'estero, e, quindi, risulta necessario prevedere interventi finalizzati all'alta formazione e specializzazione delle figure professionali del settore, dotandoli di elevati standard internazionali nella gestione delle strutture, nell'accoglienza e nella ricettiva.

Risulta, quindi, necessaria definire una strategia finalizzata a contrastare tali fattori mediante la riqualificazione del personale già occupato nel settore e la formazione di nuove figure professionali attraverso percorsi formativi di eccellenza con alti standard professionali e di internazionalizzazione, facendo sì che dopo tali percorsi vi siano dei canali per l'accesso diretto e il reinserimento nel mercato del lavoro nonché per l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

Ferme restando le competenze in materia di formazione e politiche attive del lavoro, l'istituzione di un fondo a titolarità del Ministero del turismo intende attribuire ad esso il ruolo di integratore delle politiche da definirsi

a livello centrale e locale per lo specifico comparto turistico, in particolare al fine di elevare la qualità delle professionalità presenti nel settore e, conseguentemente, fare alzare il livello dei salari e la qualità dell'offerta turistica in Italia.

Le proposte progettuali finanziate dal Fondo saranno finalizzate all'istituzione di una o più Scuole di alta formazione e all'attuazione di Programmi territoriali di sviluppo dell'occupazione nel settore turistico, volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane, anche attraverso l'istituzione di una o più scuole di alta formazione;
b) azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
c) azioni a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;
d) azioni per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

Inoltre, il Ministero coordinerà l'utilizzo del Fondo tenendo conto del rapporto con il sistema di istruzione e formazione (con partner strategici quali regioni, università, istituti scolastici, ITS, ecc.),così come quello di collocamento (le agenzie per il lavoro e i consulenti del lavoro già esistenti, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze anche con attenzione alle nuove professioni e alle riconversioni professionali e di rafforzare i servizi di collocamento nel mondo del lavoro.

L'assegnazione delle risorse è demandata a uno o più decreti del Ministro del turismo.

ART. 105.
(Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)

La grave crisi energetica legata all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall'epidemia di COVID-19, stanno mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando.

In tale contesto, al fine incentivare l'economia dei piccoli comuni a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, e garantire al 'turista' città, paesi, borghi, sempre più sostenibili, accessibili e inclusivi, la norma prevede l'istituzione di un fondo destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, allo scopo di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità e sostenibilità ambientale.

L'intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani.

In un'ottica di potenziamento dei flussi turistici e di tutela delle attività economiche e commerciali presenti nelle piccole realtà a rilevante vocazione turistica, nonché per mitigare gli effetti negativi prodotti dalla crisi economica in atto e favorire la delocalizzazione del turismo, l'istituzione del Fondo in questione, per il potenziamento dell'attrattività dei piccoli comuni a vocazione turistica, si rivela strategica.

Le modalità per l'attuazione del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

ART. 106.
(Fondo per il turismo sostenibile)

In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni da CO2.

In tal senso, è sempre più diffuso, anche nei viaggiatori, il concetto di turismo sostenibile che mira a minimizzare gli impatti sull'ambiente, sulla cultura e sulla società, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo per il Turismo Sostenibile, attraverso il quale finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall'*overtourism* sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e di favorire la transizione ecologica nel turismo. Si demanda ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo.

Tale Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente:

a. attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi, con la promozione della destagionalizzazione del turismo;
b. promozione del turismo ecosostenibile e intermodale;
c. supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi previsti per ciascuna delle aree tematiche.

a) Attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi

Il fenomeno dell'*overtourism*, o sovraffollamento turistico, è un fenomeno crescente che produce impatti negativi sui territori interessati.

La concentrazione su specifiche destinazioni, che soffrono di un'eccessiva presenza turistica, può essere attribuita a diverse cause come, ad esempio, la facilità con la quale si possono raggiungere tali mete (voli *low cost*) ovvero l'influenza dei *social media* sulla scelta della meta turistica.

L'obiettivo della proposta, pertanto, è quello di incentivare iniziative per il decongestionamento dei luoghi della città a rischio di *overtourism*, mediante la promozione di itinerari e proposte di visita alternativi che possano abbracciare l'intero ambito urbano, i suoi quartieri e le sue attrattive.

Decongestionare/delocalizzare l'accoglienza ricettiva risponde alla necessità di rendere l'alloggio turistico compatibile con un modello urbano sostenibile, basato sulla garanzia dei diritti fondamentali e sul miglioramento della qualità della vita per i cittadini residenti. Pertanto, al fine di favorire la sostenibilità del turismo e migliorare l'esperienza turistica stessa, si intende finanziare opere di riqualificazione e riconversione del patrimonio pubblico e privato in aree meno conosciute ovvero in zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica.

Si dà evidenza di seguito dei due ambiti di intervento che si intende promuovere:

i. Riqualificazione delle infrastrutture esistenti, anche in ottica *"green"*

Nell'ambito di questo ambito di intervento, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi e bandi, si intende finanziare proposte progettuali presentate da parte di soggetti privati, proprietari di immobili in aree meno conosciute ovvero zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica, che intendono riconvertire quest'ultimi in strutture ricettive a basso impatto ambientale. Si farà riferimento al sistema di certificazione ISO in materia di impatto ambientale.

Inoltre, si prevede di istituire un finanziamento a fondo perduto per gli enti locali, con competenze territoriali, per la riqualificazione di siti pubblici ad alto potenziale turistico ubicati in zone periferiche nonché di eventuali infrastrutture idonee a sviluppare l'offerta di servizi turistici connessi ai predetti siti (strutture ricettive e attrattive, mobilità sostenibile, riqualificazione urbana, ecc.).

ii. Promozione e creazione di itinerari turistici innovativi

Nell'ambito di questo secondo ambito di intervento, si intende promuovere e alimentare lo sviluppo e la creazione di iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici, con il potenziamento di attività rivolte a target differenziati, che consentano non solo il decongestionamento dei siti a maggiore attrattività, ma anche la destagionalizzazione di alcune mete.

A tal fine, si prevede di pubblicare avvisi mirati, destinati sia a soggetti privati sia agli enti locali presenti sul territorio, per il sostegno all'ideazione e alla successiva promozione di itinerari e proposte di viaggio alternative ed innovative, diversi da quelli più comunemente apprezzati dal turista, che si concentrino su ambiti quali, ad esempio: (a) promuovere il turismo esperienziale (ad es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); (b) stimolare un turismo in periodi diversi (ad esempio fuori stagione) e in fasce orarie diverse dalle più gettonate; (c) favorire un turismo lento e sostenibile; (d) migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici *ad hoc*.

Requisito fondante per l'efficacia degli interventi proposti che saranno oggetto di finanziamento sarà il ricorso a strumenti di marketing digitale, anche in ottica di interoperabilità con il Tourism Digital Hub, e la promozione attraverso il portale Italia.it.

b) Promozione del turismo intermodale e sostenibile

In ottica di riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente, il settore dei trasporti – su cui si basano gli spostamenti dei viaggiatori – riveste un ruolo fondamentale. In particolare, l'individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull'utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, consente di agire con la stessa efficienza del trasporto turistico tradizionale, garantendo allo stesso tempo una riduzione dell'impatto ambientale.

Il fondo sarà utilizzato per la selezione e il finanziamento di progetti di Partenariato pubblico-privato finalizzati a:

i. qualificare e potenziare la dotazione di servizi esistente del settore dei trasporti ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi per il raggiungimento delle aree interne dell'Italia;
ii. individuare percorsi intermodali, caratterizzati da requisiti di accessibilità e da un basso impatto ambientale, quantificando la riduzione in termini di CO2 rispetto alle forme di trasporto tradizionale alternative;
iii. promuovere il turismo nelle aree interne, anche in ottica di cura dell'ambiente e conservazione delle tradizioni culturali locali;
iv. realizzare percorsi turistici che facciano leva sulle esistenti infrastrutture di ricarica elettrica e finanziare nuove stazioni di ricarica al fine di raggiungere i territori lontani dalle principali reti turistiche nazionali, localizzati nei comuni a vocazione turistica;
v. aumentare le infrastrutture di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti, al fine di favorire la creazione di un nuovo mercato, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento e attirando flussi turistici appartenenti ad un segmento "luxury" alto-spendente verso la nostra Nazione.
vi. implementare soluzioni digitali anche in ottica di interoperabilità con il *Tourism Digital Hub*.

c) Supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità

La crescente attenzione alle variabili ambientali da parte dell'opinione pubblica e dei Governi, come dimostrato anche dal recente COP27 di Sharm el-Sheikh, connessa al contesto di cambiamento climatico ed al nuovo contesto geopolitico scaturito dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ai confini dell'Europa, impongono di riconsiderare anche nel turismo i temi dell'autosufficienza e della sicurezza energetica, dell'efficientamento delle imprese e delle strutture, e più in generale di un approccio "verde" alle attività economiche.

La sostenibilità, almeno per quanto riguarda la sua componente ambientale (a cui sempre più spesso si associano anche quella sociale ed economica) è diventato un tema di stringente attualità. Anche per questo, dal lato delle imprese non solo turistiche si è innescato un meccanismo di rincorsa e di comunicazione che al momento non conosce regole né verifiche (fenomeno del *Greenwashing*).

L'intervento che qui si propone mira, pertanto, a regolamentare questo aspetto e dargli il necessario impulso.

Il rilascio della certificazione porta beneficio agli operatori del settore in quanto (a) valorizza l'impegno delle strutture in tema di sostenibilità (b) fornisce nuovi elementi di comunicazione esterna con i propri clienti.

I turisti, infatti, sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità come dimostrano anche i grandi portali di prenotazione (OTA) che ad essa dedicano ampio spazio e categorizzazioni ad hoc sui loro portali.

Per le imprese la certificazione di sostenibilità già esistente ed applicata è la ISO 14001, che ha come obiettivo quello di: limitare l'inquinamento; ottemperare ai requisiti legali applicabili dalla normativa vigente; migliorare in modo continuativo il sistema di gestione e impatto ambientale delle imprese.

La certificazione ISO 14001 garantisce che l'organizzazione abbia un sistema di gestione ambientale idoneo alla natura delle proprie attività, prodotti e servizi. In particolare, la certificazione attesta che l'organizzazione:

i. ha definito una politica ambientale idonea alla natura, alle dimensioni e agli impatti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti e servizi.
ii. ha definito gli aspetti ambientali delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi che è in grado di controllare e/o influenzare
iii. ha identificato gli aspetti che potrebbero avere un impatto ambientale importante.
iv. ha attivato controlli efficaci per controllare e diminuire i rischi ambientali.

v. ha definito obiettivi ambientali che siano misurabili, ove praticabile, prendendo in considerazione requisiti di legge e fattori ambientali significativi, e ha predisposto programmi per raggiungere questi obiettivi.
vi. garantisce che il personale ha la competenza utile a monitorare e prevenire impatti ambientali.
vii. ha attuato procedure per la comunicazione interna ed esterna.

Con riferimento agli interventi proposti, da attuarsi nell'ambito del Fondo, non si ravvisano profili di sovrapponibilità con quanto finanziato a valere sul FUNT.
In particolare:

a. le destinazioni turistiche (grandi destinazioni o enti locali di minori dimensioni), affette dal fenomeno dell'*overtourism* e dai picchi di stagionalità, non risultano beneficiarie degli interventi del FUNT. La *ratio* della norma che si propone mira a sostenere gli enti locali per attività volte a sostenere itinerari alternativi e percorsi innovativi volti a decongestionare i centri a maggiore attrattività, specie se connotati da picchi di presenze in particolari stagioni.
b. I beneficiari degli interventi che si propongono con il Fondo sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico/privato); pertanto nessuna azione finanziata con il FUNT mostra profili di sovrapponibilità. Destinatari dei una quota di risorse aggiuntive introdotte dal cd. Sostegni-ter sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Cobid-19;
c. In realtà l'intervento rivolto alle strutture ricettive e imprese turistiche, attraverso il Fondo, si potrebbe porre in una logica di complementarietà con quanto finanziato a valere sul FUNT ed utilizzato dagli operatori per la riconversione/adeguamento delle strutture al fine di migliorarne la sostenibilità (anche in termini di impatti ambientali). Infatti, scopo della disposizione, è quello di consentire alle strutture e imprese turistiche di ottenere la certificazione ISO relativa al possesso dei requisiti di sostenibilità previsti. Pertanto, le imprese che abbiano già realizzato tali interventi finanziato dal FUNT, potranno accedere direttamente alla certificazione ovvero, laddove fossero necessari ulteriori adeguamenti, a misure di supporto per il completamento degli interventi necessari e ulteriori.

ART. 107.
(Misure a sostegno dello sport italiano)

La disposizione di cui al comma 1 è volta a incrementare le risorse del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2023, 2024 e 2025.
La disposizione di cui al comma 2 prevede per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa la proroga per l'anno 2023 del credito d'imposta spettante nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali dagli stessi effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
La disposizione di cui al comma 3 è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite prima dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", poi dalla crisi energetica e tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.
La previsione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.
In particolare, si rende applicabile il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati nel primo trimestre 2023. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in

compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Il comma 4 incrementa il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Il comma 5 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 6 prevede il potenziamento dei fondi speciali per lo sport gestiti dall'Istituto per il credito Sportivo.

In particolare, l''Istituto per il Credito Sportivo (ICS) amministra in gestione separata e gratuita i Fondi Speciali statali relativi alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie per l'impiantistica sportiva sui finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo e delle altre banche:

a) Il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo;

b) Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali Fondi sono privi di una stabile fonte di alimentazione ed in particolare il Fondo per contributi in conto interessi dispone di una dotazione esigua. Entrambi necessitano di rifinanziamento al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi economici, sociali ed ecologici dettati dall'Agenda 2030 per favorire lo sviluppo sostenibile del pianeta, in particolare per quanto riguarda la transizione ecologica ed energetica del settore Sport.

Il Fondo Contributi per gli interessi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 ha goduto in passato di un'alimentazione in modo automatico e continuativo attraverso il versamento di un'aliquota percentuale (da ultimo del 2,45 per cento) calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totogol).

Tale flusso si è esaurito del tutto nel 2015 per effetto del definanziamento di cui all'articolo 1, co. 218 della legge 190/2014.

Al fine di evitare l'esaurimento del plafond e la necessità di finanziare gli investimenti in impiantistica sportiva esclusivamente a tassi di mercato, pregiudicando la già scarsa propensione agli investimenti dei soggetti interessati, l'articolo 1, comma 1061, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha stabilito che "I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295." mentre l'articolo 4, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha esteso i bilanci interessati da tale destinazione a quelli dal 2020 al 2022.

Lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo prevede una partecipazione del MEF al capitale dell'80,438%. Sulla base di tale quota e della previsione statutaria di distribuzione del 45% degli utili di bilancio ai Partecipanti al capitale della banca, viene riconosciuta al MEF una quota pari al 36% circa degli utili netti prodotti annualmente dalla gestione dell'ICS.

La quota di dividendi di spettanza MEF relativi al bilancio dell'esercizio 2021 destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, è stata pari ad € 5,4 milioni di euro.

Gli utili netti previsti dal Piano industriale dell'ICS per l'anno 2022 sono pari a 13,9 milioni di euro ed in base alla norma vigente la quota di spettanza del MEF da destinare al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, ammonterebbe, con riferimento a tale esercizio, a 5 milioni di euro.

L'Art. 16, comma 9, del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142 ha destinato al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295 la dotazione non impegnata pari a 13,9 milioni di euro del Comparto di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 2, del D.L. 8/4/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 che ha cessato l'operatività il 31/12/2021.

A seguito di tale provvedimento la dotazione disponibile del predetto Fondo ammonta al 30/06/2022 a circa 9 milioni di euro al netto degli stanziamenti di contributi deliberati per l'iniziativa "Sport Missione Comune 2022.

Il Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 negli ultimi 3 anni (2019 – 2021) ha concesso contributi in conto interessi per 79,90 milioni di euro pur in presenza di livelli di tassi di interesse molto contenuti rispetto alle serie storiche.

In particolare, nello stesso periodo, con le iniziative a bando destinate all'impiantistica sportiva degli enti locali, sono stati concessi 55,35 milioni di euro di contributi che hanno abbattuto totalmente gli interessi di 477 milioni di euro di mutui.

Soprattutto nel settore dei finanziamenti agli enti locali l'attuale crescita dei tassi di interesse rende le iniziative a bando per il totale abbattimento degli interessi dei mutui contratti per impianti sportivi, attivate a valere sul Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, molto più onerose. Tali iniziative però hanno contribuito in maniera molto significativa all'incremento dell'incidenza dei mutui degli enti locali per impianti sportivi sul totale dei mutui per opere pubbliche. Tale valore è passato da circa il 5% del 2014, prima dell'attivazione di tali iniziative, ad un valore medio di oltre il 21% negli anni 2015-2021 come si evince dall'Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per poter continuare a riproporre le iniziative a bando e le agevolazioni negli interessi come stimolo agli investimenti pubblici e privati necessari a generare i connessi benefici sociali, in termini di servizi offerti alla cittadinanza, e i benefici economici, derivanti dall'occupazione e dalle entrate fiscali relative alle opere realizzate, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

ART. 108.
(Acquisto beni culturali)

La norma intende potenziare, tra le altre, l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore assegnato nell'atto di conferimento, attribuita al Ministero della cultura ai sensi degli artt. 60-63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). A tal fine si prevede, pertanto, di incrementare l'autorizzazione di spesa di all'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 109.
(Contabilità speciali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

L'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, come modificato dall'art. 7, comma 4, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali del Ministero della Cultura per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria siano mantenute in essere fino al 31 dicembre 2022.

Stante l'approssimarsi di tale scadenza, con particolare riferimento al Segretariato Regionale del MiC per l'Abruzzo, in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici, le cui risorse sono gestite sulla contabilità speciale n. 2909 unitamente alle risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la diposizione prevede la proroga della vigenza della citata contabilità speciale al fine di consentire la prosecuzione dei predetti interventi e limitatamente al tempo necessario per la realizzazione degli stessi, quantificabile in un periodo prudenziale di ulteriori 4 anni.

La proroga è motivata dal fatto che il richiamato Segretariato Regionale è impegnato nelle funzioni di stazione appaltante per quanto attiene gli interventi riferiti al Sisma 2009 e a quello 2016, per i quali sono stati assunti impegni con Enti locali, Regione, Comuni ecc., per quanto concerne la conservazione dei beni culturali e, nella fattispecie, nella ricostruzione.

Sono state inoltre approvate nuove programmazioni di interventi relativi al sisma 2009 con delibera CIPESS del 2021 per 113 milioni di euro. Altre risorse finanziarie per 8 milioni di euro devono essere accreditate dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Struttura di missione per il sisma 2009 a valere sui fondi complementari PNRR.
È necessario, pertanto, poter autorizzare la gestione della contabilità speciale con estensione alle risorse sisma 2009.
Al riguardo si evidenzia che l'art. 40, comma 2, lett. p) della Legge 196/2009, prevede la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria "ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità".

ART. 110.
(Fondo editoria)

La disposizione è volta ad imputare, a decorrere dal 2023, le spese per le agevolazioni tariffarie di cui al decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riguardante le tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, viene contestualmente integrato.

Titolo IX
Difesa e sicurezza nazionale

Capo I
Misure per la difesa nazionale

ART. 111.
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario)

Nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, sono stati autorizzati, per gli anni 2020 e 2021, arruolamenti eccezionali, a domanda, di complessivi n. 220 ufficiali medici con il grado di tenente e n. 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno.
In particolare:
- n. 120 ufficiali medici e n. 200 sottufficiali infermieri, per l'anno 2020, di cui all'articolo 7, comma l, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
- n. 70 ufficiali medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e n. 100 sottufficiali infermieri (50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare), per l'anno 2020, di cui all'articolo 19, comma l, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n. 30 ufficiali medici (14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e n. 70 sottufficiali infermieri (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare), per l'anno 2021, di cui all'articolo 19-*undecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Di essi, alla data di scadenza delle relative ferme fissata al 31 dicembre 2022 (*cfr.* art. 36, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122), risultano ancora in servizio n. 26 ufficiali medici e n. 210 sottufficiali infermieri.
Considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravvisa la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere, peraltro, le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento. Trattasi pertanto di una iniziativa volta principalmente a perseguire criteri di funzionalità ed economicità per l'organizzazione militare impegnata a fronteggiare un evento del tutto eccezionale.

La disposizione di cui al **comma 1** è intesa, pertanto, a prorogare sino al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati, la durata delle ferme del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2022.

ART. 112.
(Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate)

Comma 1. Reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare, in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate. In particolare:

a. Articolo 1913 - (Fondi previdenziali integrativi):

- **comma 1**: la novità principale riguarda l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del fondo di previdenza integrativo per i graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. L'istituzione di tale fondo consente alla categoria dei volontari in servizio permanente di poter usufruire di una maggiore tutela previdenziale e assistenziale, finora non prevista, in linea con la citata risoluzione n. 230 del 1° ottobre 2019 della Camera dei Deputati.
  Inoltre, è stata prevista, al fine di chiarire e dirimere eventuali dubbi interpretativi, l'inclusione, tra gli iscritti al Fondo degli appuntati e carabinieri, del personale del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, che già versano i contributi nel citato fondo, anche se la disposizione che si vuole adeguare non li riportava espressamente. Infine, viene espunto il riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e sostituito con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari";
- **comma 1-*bis***, di nuova introduzione, è volto a includere il personale appartenente al ruolo d'onore richiamato in servizio, attualmente escluso da tale forma di tutela, prevedendo anche per detta categoria l'iscrizione d'ufficio. In particolare, la previsione consente l'iscrizione d'ufficio ai fondi previdenziali integrativi a favore di coloro iscritti nel ruolo d'onore ai sensi dell'articolo 806 del Codice, in quanto permangono in servizio fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. A tal riguardo, al personale che si trovi in costanza di richiamo viene data facoltà, con una disposizione a connotazione transitoria, di riscattare il periodo intercorrente tra la data di inizio del richiamo e l'entrata in vigore del presente provvedimento;
- **comma 3**, viene adeguato alla nuova previsione del comma 1-*bis*, prevedendo, come formula di salvaguardia, l'interruzione della contribuzione all'atto del termine del periodo di richiamo. La liquidazione, ovvero la restituzione dei contributi versati, è disciplinata alla stregua di tutte le altre categorie di personale
- **comma 3-*bis***, con le modifiche apportate salvaguarda tutto il personale iscritto per il quale, in ragione dei restanti anni di servizio (meno di 6 anni), la contribuzione obbligatoria non comporterebbe, per mancata maturazione del periodo minimo di contribuzione, la liquidazione dell'indennità supplementare. A titolo di esempio: i graduati anziani che, in ragione della neo istituzione del fondo, tenuto conto degli anni residui di servizio previsti per il collocamento in congedo, non avrebbero la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare (per la quale occorrono almeno 6 anni di iscrizione – vds. art. 1914 del Codice). A beneficio di tali casi, non opera l'iscrizione d'ufficio ai fondi di cui al comma 1, in modo da evitare versamenti senza controprestazione;
- **comma 3-*ter***, di nuova introduzione, intende disciplinare la posizione previdenziale del personale militare, a suo tempo transitato presso i Servizi informativi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che rientra nel ruolo di provenienza (rectius: Forza armata). In particolare, viene disposto che:
  - il personale che rientra, in forza di legge, nei quadri del servizio permanente della Forza armata di provenienza, è iscritto nuovamente al pertinente fondo di previdenza integrativa, sempreché, in ragione degli anni residui di servizio possa maturare il diritto all'indennità supplementare (almeno 6 anni). Pertanto, coloro che dai Servizi informativi rientrano nel ruolo di provenienza, a meno di 6 anni per la cessazione dal servizio permanente (per limiti di età), non sono iscritti al pertinente fondo previdenziale integrativo;
  - alla cessazione dal servizio permanente, detto personale ha diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare, in ragione delle anzianità contributive maturate dalla data di re-iscrizione al fondo;

b. Articolo 1914 - (Indennità supplementare):

- **comma 1**, viene adeguato il linguaggio normativo, prevedendo, *sic et simpliciter*, la liquidazione dell'indennità supplementare a favore di tutto il personale militare che, cessato dal servizio, abbia maturato il requisito richiesto, ovvero 6 anni di iscrizione ai fondi previdenziali integrativi. In tale ottica, in linea con le nuove previsioni del Codice e sulla base dei pareri giurisprudenziali espressi sulla natura dei versamenti e sulla restituzione delle quote versate viene esteso il beneficio a tutto il personale militare. Al riguardo, viene espunta la formulazione "con diritto a pensione" che condizionava, anche a livello interpretativo, la preesistente liquidazione dell'indennità supplementare;
- **commi 2 e 2-*bis*** (di nuova introduzione), individuano le percentuali di calcolo da applicare in sede di liquidazione dell'indennità supplementare per i periodi di contribuzione antecedenti e successivi al 31 dicembre 2022. Nulla cambia per le contribuzioni antecedenti al 31 dicembre 2022, ovvero l'indennità supplementare è liquidata in base all'aliquota del 2% dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80% per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo maturati fino a tale data. La previsione di cui al nuovo comma 2-bis, invece, si riferisce ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022 e recepisce le proposte formulate dall'esperto attuariale, al fine di garantire la sostenibilità della Cassa nel medio-lungo periodo e scongiurare paventate crisi di liquidità. In tal senso, è stato opportuno differenziare le percentuali di calcolo in virtù della disomogeneità economica e patrimoniale esistente tra i diversi fondi. Pertanto, sulla base dei calcoli attuariali, ad eccezione degli Ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, degli Ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica militare e dei graduati delle Forze armate, per le altre categorie, a fronte di una maggiore contribuzione definita con le disposizioni successive, vengono rideterminate, in senso migliorativo, le misure di liquidazione dell'indennità, elevando, pertanto, il rendimento delle quote versate. Per gli iscritti ai fondi relativi agli Ufficiali della Marina militare, sottufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri e sottufficiali della Marina militare, l'aliquota di liquidazione dell'indennità supplementare diventa pari a 2,5% mentre per gli iscritti ai fondi sovrintendenti, appuntati e carabinieri, l'aliquota diventa del 3%;
- **comma 2-*ter***, di nuova introduzione, disciplina la modalità di calcolo da applicare in sede di liquidazione dell'indennità supplementare di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis nel caso ci siano frazioni di anno e/o di mesi;
- **comma 4**, viene uniformata la tempistica di liquidazione dell'indennità supplementare a favore di tutti gli iscritti, stabilendo che essa è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio; pertanto, vengono meno i possibili differimenti consentiti dalla previgente disciplina. Al riguardo, si evidenzia che oggi anche per il personale della Guardia di Finanza l'indennità viene corrisposta all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la causa (cfr. articolo 3 della legge 30 novembre 1961, n. 1326). In tal senso, anche la disciplina delle liquidazioni di prestazioni previdenziali, in occasione dei transiti di personale in altra categoria, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa ovvero di altre pubbliche amministrazioni, viene uniformata. Inoltre, per scongiurare eventuali e imprevedibili indisponibilità finanziarie della Cassa, in sede di pagamento dell'indennità supplementare viene prevista una clausola di salvaguardia che consente, attraverso un decreto del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, di legittimare il Consiglio di Amministrazione della Cassa a derogare i termini di corresponsione previsti, fino ad un massimo di 24 mesi;

c. **Articolo 1915 - (Assegno speciale)**: viene introdotto il **comma 2-*bis*** che abroga l'istituto dell'assegno speciale per i nuovi iscritti al fondo, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. L'assegno speciale è un assegno vitalizio non reversibile, previsto a legislazione vigente per i soli ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, al compimento di otto anni dal congedo e raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. L'importo dell'assegno annuo lordo è variabile in funzione del grado posseduto all'atto del collocamento in congedo ed è stabilito periodicamente tramite decreto ministeriale. La misura dell'assegno attualmente vigente è stata fissata dal decreto del Ministro della difesa del 24 settembre 2012. La previsione di tale vitalizio giustificava, infatti, una contribuzione al fondo più alta (4% anziché il 2% come le altre categorie). Tuttavia, nell'ambito della sostenibilità del Sodalizio e nello spirito di uniformità è stata valutata la sua soppressione naturale, salvaguardando e prevedendo comunque un regime transitorio per coloro che hanno versato contributi in base alla previgente normativa o che già risultano percettori;

d. **Articolo 1916 - (Contributi obbligatori)**:
   - **comma 1** - sulla base della verifica tecnica condotta dall'esperto attuariale, vengono aggiornate le aliquote relative alla contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti ai fondi previdenziali integrativi

di cui all'articolo 1913 del Codice. Tali adeguamenti sono stati necessari al fine di ridimensionare, gradualmente, gli squilibri di bilancio esistenti e previsionali tra contribuzioni riscosse e prestazioni erogate, salvaguardando, pertanto, tale peculiare forma di previdenza integrativa/complementare. Difatti, le disposizioni di cui alle presenti novelle mirano a incrementare gli introiti dei fondi previdenziali, al fine di garantire, nel medio-lungo periodo, la sostenibilità delle prestazioni da erogare. Al riguardo, appare opportuno evidenziare come il maggior impatto finanziario sul militare contribuente, generi un maggior rendimento in sede di liquidazione dell'indennità supplementare, così come descritto nelle disposizioni precedenti. Con tali modifiche, si potrà raggiungere, nel medio-lungo periodo, una solidità finanziaria tale per cui il sistema sarà in grado di auto-sostenersi. Nel merito, viene stabilito che il personale di cui al citato articolo 1913, comma 1, del Codice, contribuisce ai fondi ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito indicate, calcolate sull'80% dello stipendio annuo lordo percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:

  - 3% per i fondi Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri; Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  - 2% per i fondi sovrintendenti, appuntati e carabinieri e per quello dei graduati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;

- **comma 2**, viene abrogato in considerazione sia dell'omogeneizzazione delle misure contributive per tutto il personale militare iscritto ai fondi sia per la soppressione dell'assegno speciale riferito ai soli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri.

e. **Articolo 1917 - (Restituzione dei contributi obbligatori)**. Con le modifiche apportate, a fattor comune, viene prevista, in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa e prima dei 6 anni di contribuzione, la restituzione dei contributi versati, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui i contributi si riferiscono e quello precedente l'anno di effettivo pagamento. Si stabilisce, inoltre, che le predette somme sono reversibili, al fine di tutelare il congiunto e i figli a carico del militare contribuente. L'originario testo dell'articolo 1917, invece, prevedeva che ai soli sottufficiali, appuntati e carabinieri fosse riconosciuto il diritto alla restituzione dei contributi qualora fossero cessati dal servizio con un'anzianità inferiore ai sei anni e quindi senza diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare. Tale quadro normativo, di fatto, sperequava gli iscritti al fondo della categoria degli ufficiali ai quali non era prevista e riconosciuta la restituzione dei contributi versati. Tale modifica è stata ulteriormente necessaria a fronte dei recenti interventi giurisprudenziali che hanno qualificato le prestazioni previdenziali dell'Ente Cassa di Previdenza delle Forze armate come "trattamento economico differito", a similitudine del TFS e non come trattamento fiscale. In tale ottica, eventuali norme che ne vietassero la restituzione dei contributi versati dall'iscritto potrebbero essere censurate come illegittime costituzionalmente. Le novelle alle disposizioni di cui agli articoli 1914 e 1917 creano, in tal modo, un vero e proprio spartiacque costituito dal citato requisito (6 anni di contribuzione), che si racchiude nella seguente dicotomia: liquidazione indennità supplementare o restituzione contributi (così evitando qualsiasi ipotesi di ingiustificato arricchimento);

f. **Articolo 1917-*bis* - (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli)**. La disposizione ha lo scopo di disciplinare la tematica legata al passaggio dei ruoli (p.es. un sottufficiale che diventa ufficiale a seguito di specifico bando di concorso) e, in particolare, le modalità di imputazione della quota di indennità supplementare a carico di ciascun fondo. In particolare, il:

- **comma 1**, attraverso la semplificazione della norma, dispone che il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913, che transita tra ruoli, è iscritto al nuovo pertinente fondo di previdenza previsto per detto ruolo. In pratica, a titolo di esempio, un sottufficiale dell'Esercito iscritto al fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. d), che diventa ufficiale della medesima Forza armata, cessa di essere iscritto al predetto fondo per essere iscritto al nuovo fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. a);
- **comma 1-bis**, di nuova introduzione, nel confermare che la liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuta alla data di cessazione dal servizio, dispone che nel conteggio della stessa vengono considerati gli anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli. Ritornando all'esempio di cui al comma 1, il sottufficiale dell'Esercito che diventa ufficiale, nel momento in cui cessa dal servizio, ha diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare calcolata tenendo conto di tutti i contributi versati sia nel fondo di previdenza sottufficiali che in quello ufficiali dell'Esercito;

- **comma 1-ter**, di nuova introduzione, disciplina le modalità di imputazione per il calcolo dell'indennità supplementare in caso di passaggio tra ruoli. Pertanto, l'importo dell'indennità supplementare sarà a carico di ciascun fondo di previdenza al quale l'iscritto ha effettuato il versamento, in quota proporzionale ai periodi di contribuzione. Ciò in considerazione dell'autonomia di ciascun fondo di previdenza e per evitare, ritornando all'esempio precedente, che l'importo dell'indennità supplementare da liquidare, gravi solo sul fondo ufficiali al quale il militare risulta da ultimo iscritto all'atto della cessazione dal servizio;

g. **Articolo 1918 - (Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate).**
Il **comma 2-bis**, di nuova introduzione, opera un riassetto sistematico e di armonizzazione normativa, riprendendo il contenuto del comma 4 dell'articolo 1919, che contestualmente è abrogato. La disposizione conferma la possibilità che i proventi dei contributi versati dagli iscritti, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale (fin quando vigente), possano essere impiegati dalla Cassa per concedere sussidi erogabili agli iscritti, indipendentemente dal fondo di appartenenza, in caso di gravi e documentate esigenze. Pertanto, qualora un militare iscritto versi in una situazione di documentata difficoltà, la Cassa può concedere un sussidio, che come tale non è soggetto a restituzione, a differenza del prestito di cui al comma 2 del medesimo articolo. La disciplina per l'attuazione di detti istituti e dei relativi procedimenti verrà regolata in base alle disposizioni dell'art. 1920 del Codice. In sostanza, il Sodalizio eroga prestazioni previdenziali, prestiti e sussidi. Inoltre, ai sensi del citato articolo 1918, comma 1, può impiegare i proventi dei contributi versati dagli iscritti, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale (fin quando vigente) per acquistare titoli di Stato o procedere ad altre forme di investimento espressamente autorizzate dal Ministro della difesa su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

h. **Articolo 1919 - (Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi)**. La disposizione viene interamente abrogata, tenuto conto sia delle novelle di cui agli articoli 1914, 1917, 1917-bis e 1918, comma 3, sia per opportuna attività di snellimento sistematico;

i. **Articolo 1920-bis - (Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze Armate)** istituisce presso lo stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze armate, per far fronte ad eventuali crisi di liquidità. Il Fondo è alimentato con le risorse di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio).

l. **Articolo 2262-*ter* – (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915)**. In generale, la disposizione ha lo scopo di disciplinare il regime transitorio derivante dalla soppressione dell'assegno speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di cui all'articolo 1915 (vds. infra articolo 1915, comma 2-bis) per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri iscritti al relativo fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. a). In particolare, il:
   - **comma 1**, dispone che al personale che alla data del 31 dicembre 2022 risulti già percettore dell'assegno speciale (si tratta dunque di ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri già in congedo) è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione del citato vitalizio, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del Codice. Ciò nella considerazione che tali ufficiali hanno comunque versato per l'intero periodo di contribuzione un importo calcolato sull'aliquota del 4%, addirittura più alta rispetto alla nuova previsione normativa del 3%. Al riguardo, la disposizione disciplina le modalità di calcolo per la conversione dell'assegno speciale in maggiorazione dell'indennità supplementare. Nello specifico, il computo avviene moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti legati alla speranza di vita, distinti per età e sesso, contenuti nella tavola di mortalità ISTAT per l'anno 2019, riferiti alla popolazione italiana residente, con riferimento al 1° dicembre dell'anno nel quale si esercita l'opzione. La misura di conversione risulta di maggior favore, rispetto alle altre categorie, al fine di incentivare tale personale a rinunciare all'assegno speciale che, tra l'altro, non è reversibile, è tassato (a differenza dell'indennità supplementare) e assorbe notevoli risorse per la gestione del Sodalizio.
   - **comma 2,** disciplina, invece, le situazioni relative al personale che alla data del 31 dicembre 2022, ancorché cessato dal servizio con diritto a pensione, non sia ancora percettore dell'assegno speciale per non aver ancora maturato il relativo diritto (requisito anagrafico del sessantacinquesimo anno di età e 8 anni dal congedo). Anche a costoro è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione del citato vitalizio,

per una maggiorazione dell'indennità supplementare per i medesimi motivi di cui al comma 1. Al riguardo, cambiano però le modalità di calcolo per la conversione dell'assegno speciale in maggiorazione dell'indennità supplementare. Infatti, essa viene calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022 per i seguenti fattori:

a) il coefficiente di cui alla Tavola di mortalità ISTAT per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compirà un'età pari a quella posseduta all'atto del congedo aumentata di otto e comunque non inferiore a 65;
b) l'anzianità contributiva al fondo posseduta al 31 dicembre 2022 con il massimo di 40 anni, rapportata a 40, non considerando utile per il calcolo della maggiorazione l'eventuale anzianità maturata in altri fondi;

- **comma 3,** disciplina il caso del personale ancora in servizio al 31 dicembre 2022, al quale è riconosciuta, in luogo dell'assegno speciale, una maggiorazione dell'indennità supplementare calcolata secondo le medesime modalità di cui precedente comma 2. Ciò nella considerazione che trattasi di ufficiali dell'Esercito e/o dei Carabinieri che prima della presente riforma hanno versato contributi al relativo fondo nella misura del 4% (vds. previgente articolo 1916, comma 2, del Codice). L'interessato ha, dunque, diritto alla maggiorazione dell'indennità supplementare che sostituisce l'assegno speciale perché soppresso dal 31 dicembre 2022. La predetta maggiorazione è corrisposta unitamente all'indennità supplementare.
- **comma 4**, prevede, a garanzia del personale che al 31 dicembre 2022 è cessato dal servizio ed è percettore dell'assegno speciale ovvero cessato dal servizio con diritto a pensione ma non ancora percettore dell'assegno speciale, che il diritto di opzione previsto ai commi 1 e 2 sia esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare è liquidata e corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno nel quale sarà stato esercitato il diritto di opzione. Viene specificato, inoltre, che le maggiorazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono reversibili.

Il **comma 2** prevede che il nuovo fondo graduati Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che avrà decorrenza 1° gennaio 2023, data da cui inizierà la contribuzione obbligatoria da parte dei relativi iscritti.

Il **comma 3** ha l'obiettivo di ricucire in una trama unitaria le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, nella considerazione che il citato decreto, nel pieno rispetto del perimetro circoscritto dalla legge delega, avrebbe dovuto svolgere una funzione non semplicemente di accorpamento, bensì di coordinamento della previgente disciplina, con l'obiettivo di assicurare l'armonia logica e sistematica dell'assetto ordinamentale, uniformando la differente normativa delle preesistenti Casse militari, piuttosto che confermarne le diversità. La necessità di prevedere tale disposizione assume ulteriormente rilevanza in ragione della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. prima-bis, n. 4232/2017 con la quale, nel riferirsi alla prestazione previdenziale integrativa erogata dal Sodalizio, il giudice ha affermato che: "*...non costituendo tale prelievo pecuniario, una prestazione tributaria, la mancata corresponsione della indennità supplementare e/o la restituzione delle quote versate, costituirebbero certamente, una distorsione della causa del particolare rapporto giuridico obbligatorio, così che dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di tale prestazione.*".

Il **comma 4** mira a salvaguardare il diritto alle prestazioni, a favore di coloro per i quali risulti ancora pendente un giudizio o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

Il **comma 5** consente, in attesa della rivisitazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM), di integrare i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa, con un rappresentante dei graduati per ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica militare), al pari di quanto già avviene per l'Arma dei carabinieri, per la quale sono previsti 3 membri. Ciò, anche in attuazione dell'istituendo fondo graduati di cui alla novellata disposizione dell'art. 1913 del Codice (infra art. 1913, comma 1 della relazione). In pratica, i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa passano da 13 a 16 e verrebbe garantita l'uniforme rappresentatività delle categorie di personale militare.

ART. 113.

(Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato)

La disposizione istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi già programmati con precedenti strumenti di bilancio (legge 11 dicembre 2016 n. 232, articolo 1, comma 140; legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1072; legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, comma 95; legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 1 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2021 prot. 35546), facendo fronte non solo all'incremento del fabbisogno alla luce dei generalizzati aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzari regionali, ma anche alle residue richieste di compensazione prezzi, che non trovano copertura tra le risorse a disposizione.

L'intervento mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati – revisionato proprio in ragione dell'aggiornamento dei prezzari regionali – che comporta l'impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione delle opere infrastrutturali.

ART. 114.

(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)

Il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri presuppone la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari, la relativa gestione logistica, nonché la disponibilità di personale specializzato.

In relazione alla disposizione in esame, si ricorda che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*), è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

A sua volta, l'art. 174-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, disciplina l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all'Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari posto alle dipendenze funzionali del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (*a seguito della modifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*). Inoltre, il predetto articolo prevede che il predetto Ministro definisce gli obiettivi strategici generali del Comando.

Il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Convention on International Trade of Endangered Species del 1973 - CITES), sottoscritta a Washington del 1973, recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, caratterizzati a loro volta da specifiche peculiarità anche di carattere etologico (*in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati*), comporta la necessita, sul piano logistico, di sostenere spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture; delle risorse umane, di disporre di specifiche professionalità impiegate nella gestione quotidiana di queste particolari specie di animali, da assumere stagionalmente nei periodi caratterizzati da maggiori carichi di lavoro. Le peculiari esigenze, che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente, impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti.

Per le ragioni su esposte, occorre prevedere l'istituzione di apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, che consenta al Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati di gestire le spese connesse al funzionamento e al potenziamento del medesimo centro. La ripartizione annuale del fondo e l'indicazione delle relative attività vengono demandate a un decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle

finanze, ferme restando le eventuali intese tra il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle modalità di svolgimento di tali attività in ragione della sopra richiamata dipendenza funzionale prevista dall'articolo 174-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Inoltre, si prevede l'assunzione di operai a tempo determinato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 - in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 2023, per soddisfare le peculiari esigenze che caratterizzano la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui).

Capo II
Misure per la sicurezza nazionale

ART. 115.
(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)

L'intervento si rende necessario per consentire la prosecuzione del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra nelle Regioni Lazio, Sicilia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria e Basilicata, nonché l'aggiornamento delle "Sale Operative" della Città di Torino.

L'intervento, è volto, altresì, ad assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella *LTE Public Safety* – quest'ultima inquadrabile quale naturale evoluzione tecnologica della precedente –, che nell'immediato futuro e fino all'anno 2026 prevede l'attivazione di nuove procedure negoziali rispetto alle quali è indispensabile garantire la necessaria copertura finanziaria.

L'autorizzazione di spesa conferma quanto già disposto nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti ed impegna a livello pluriennale risorse per consentire la prosecuzione dei servizi contrattualizzata fino all'anno 2022 e in scadenza.

ART. 116.
(Accoglienza profughi dall'Ucraina)

Le disposizioni di cui al presente articolo si rendono necessarie per assicurare il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza al protrarsi della grave crisi internazionale ancora in corso.

Il comma 1 è finalizzato a prorogare lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 (in scadenza al 31 dicembre 2022), fino al 3 marzo 2023, termine attualmente previsto di vigenza degli effetti del regime di protezione temporanea di cui alla della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 382/22 del 4 marzo 2022.

La norma prevede altresì la possibilità di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza in caso del protrarsi del regime speciale di protezione temporanea (potenzialmente prorogabile di un ulteriore anno, come attualmente già preconizzato dalla Commissione europea) eventualmente deciso in sede unionale, attraverso una delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile".

Il comma 2 dispone, alla luce della citata proroga dello stato di emergenza e dell'eventuale protrarsi del regime speciale di protezione temporanea da parte dell'UE, la soppressione del termine, del 31 dicembre 2022, per richiedere il contributo di sostentamento previsto per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Il comma 3, al fine di garantire la prosecuzione delle attività e delle misure di cui al presente articolo garantendo continuità nella gestione emergenziale, introduce una clausola di flessibilità autorizzando il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze e mediante ordinanze di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre la rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stanziate con deliberazioni del Consiglio dei ministri o assegnate con provvedimenti

normativi al Fondo per le emergenze nazionali per fronteggiare la situazione emergenziale in rassegna fra tutte le predette misure.

ART. 117.

(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si intende rafforzare la capacità di resilienza nazionale attraverso misure di investimento tecnologico in grado di migliorare la capacità di risposta in scenari emergenziali complessi anche mediante l'impiego di sistemi robotizzati e con l'impiego di sistemi a realtà aumentata che consentono maggiore capacità di risposta operativa alle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'attuazione di tale progetto, fortemente orientato all'innovazione, consentirebbe investimenti per la realizzazione di tecnologie da impiegare in scenari emergenziali caratterizzati dalla difficile accessibilità in sicurezza per gli operatori del soccorso, ovvero dall'estensione dell'area interessata, in cui vi sia minaccia per la sicurezza delle persone e del territorio.
La proposta nasce dall'esigenza di migliorare la capacità di risposta dei Vigili del fuoco in ambienti al cui interno sono presenti notevoli rischi per gli operatori del soccorso, ad esempio in occasione di incendi confinati (all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviari), in aree con elevata esposizione a calore, fumi e gas tossici, ovvero in ambienti di difficile accessibilità, quali ad esempio ambienti ipogei, subacquei e impervi.
Tali sistemi possono, inoltre, consentire la rapida ricognizione degli scenari al fine di determinare la valutazione delle risorse operative da attivare, nonché la mappatura delle aree interessate dall'evento incidentale.
In particolare, si tratta di tecnologie che troverebbero applicazione in eventi che dovessero interessare insediamenti civili ed industriali, ove può verificarsi il rilascio di sostanze pericolose, oppure incendi in ambienti confinati che possano interessare edifici di interesse storico-artistico, oppure, ancora, per la ricerca di persone disperse. Consentirebbero anche di integrare i moduli operativi inseriti nel sistema europeo della lotta attiva agli incendi boschivi, nonché per il soccorso tecnico in ambiente acquatico.
L'attuazione di tale progetto oltre a rendere più efficaci le attività di soccorso pubblico da parte delle squadre operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, migliorando le performance, consentono anche di salvaguardare la sicurezza del personale.
Inoltre, si limiterebbero le conseguenze sull'impatto ambientale degli incendi grazie alle minori emissioni dei prodotti di combustione e dei reflui di spegnimento.

ART. 118.

(Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" – azione "Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di implementare le capacità operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi. Si intende consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di poter acquistare nuove dotazioni tecnologiche per migliorare la capacità di risposta operativa in considerazione del fatto che gli incendi interessano con sempre maggiore frequenza materiali artificiali e sintetici che determinano una rapida propagazione della combustione e l'emissione di sostanze molto inquinanti sia in aria che al suolo.
Tali problematiche sono riscontrabili anche negli incendi di rifiuti e di nuovi materiali presenti nei fabbricati, utilizzati come materiali da costruzione. Il rapido intervento delle squadre deve essere associato a sistemi di spegnimento in grado di controllare rapidamente il fenomeno della combustione, con l'utilizzo di bassi quantitativi di sostanze estinguenti, idonee per la tipologia di materiale incendiato (solidi, liquidi, metalli, impianti elettrici sotto tensione).
Tali sistemi innovativi di spegnimento potranno essere utilizzati anche in caso di incendi boschivi, consentendo la preservazione di aree che non verrebbero così devastate e percorse dal fuoco.
Per l'implementazione degli automezzi dei vigili del fuoco saranno individuate tipologie di sistemi innovativi di estinzione degli incendi in grado di:

- utilizzare in forma contemporanea o alternativa, sulla base delle necessità, uno o più diversi agenti estinguenti (acqua, schiuma, gas inerte);
- ottimizzare i consumi delle sostanze estinguenti;
- garantire le massime prestazioni di impiego delle lance di erogazione con tutti gli agenti estinguenti utilizzati;
- garantire la facilità d'uso, la durabilità, la funzionalità e la trasportabilità delle tubazioni;
- garantire sistemi di pompaggio con caratteristiche idrauliche tali da assicurare le massime prestazioni operative sulla base delle esigenze;
- essere funzionali per l'installazione su automezzi ovvero anche spalleggiabili o trasportabili.

Tali attrezzature saranno distribuite a copertura omogenea del territorio nazionale, presso tutte le sedi del Corpo nazionale, per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi.

ART. 119.
(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)

L'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha autorizzato una spesa complessiva di 37 milioni di euro (7 milioni nel 2017, 15 milioni nel 2018 e 15 milioni nel 2019) per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.
L'art. 11-*bis*, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto un ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-*ter* del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
Successivamente, con l'art. 35-*quinquies* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-*ter* è stata incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.
Il richiamato articolo 11-*bis*, al comma 19, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'articolo 35-*quinquies* del decreto legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019, relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022.
Al fine di integrare anche per il triennio 2023-2025 gli interventi per la realizzazione di sistemi di video sorveglianza, si stanziano ulteriori risorse per gli anni 2023, 2024 e 2025, in considerazione dell'elevatissimo numero di comuni che hanno fatto richiesta.

ART. 120.
(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)

Il comma 1 della disposizione in epigrafe prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di superare le criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, tenuto conto delle crescenti esigenze connesse agli attuali flussi migratori.
In particolare, alla data del 18 ottobre 2022, risultano attivi sul territorio nazionale 10 C.P.R. (Torino, Gradisca d'Isonzo, Milano, Roma, Bari, Brindisi, Palazzo S. Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per una capienza complessiva di 1378 posti.
L'ampliamento della rete dei C.P.R. si rende necessaria al fine di rendere più efficace l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La dislocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido e agevole accesso alle stesse, nonché attraverso l'utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere convertite allo scopo.
Il comma 2 individua il fabbisogno necessario ad assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, le connesse spese di gestione e la relativa copertura finanziaria.

ART. 121.

(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)

La norma prevede il proseguimento, nella prima parte del 2023, degli interventi di sostegno al dispositivo nazionale di accoglienza per far fronte alle eccezionali esigenze determinatesi a causa sia dell'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022, sia del perdurare della grave crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, per un onere totale, di seguito specificato, di euro 2.272.418,14, a valere sul Capitolo di bilancio del Ministero dell'interno 2255 per l'anno 2023.

La disposizione prevede la possibilità per le Questure, per le Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per la Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo di continuare ad avvalersi, fino al 27 marzo 2023, di prestazioni di lavoro a termine già in atto, riconoscendo la facoltà di ricorrere, anche in deroga delle previsioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, all'istituto della proroga dei contratti di lavoro interinale in corso di esecuzione, per assicurare la definizione delle numerosissime istanze di protezione internazionale e di protezione temporanea già in trattazione o di prevedibile prossimo inoltro.

Lo strumento risultava originariamente applicato nel 2021 per altre finalità, nell'ambito della Misura emergenziale europea "Emas.Com", nella quale era già previsto che le Questure e i predetti Collegi del sistema dell'Asilo si avvalessero di prestatori di lavoro a termine, individuati nel numero complessivo di 177, per il tramite di una o più Agenzie di somministrazione lavoro; l'utilizzazione della misura era stata poi prorogata sino a tutto il 2022 dopo lo scoppio del conflitto più volte citato e a seguito dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022, in virtù dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, e dell'articolo 1 della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.

A seguito di tali norme, l'utilizzo delle prestazioni di lavoro interinale, originariamente limitato dalla misura europea di cui sopra al 31 marzo 2022, era stato quindi prorogato sino alla data di scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2022; la presente previsione normativa, in ragione del perdurare delle eccezionali esigenze presso le Questure e i Collegi del Sistema Asilo, proroga ulteriormente l'utilizzazione delle prestazioni in questione sino alla data del 27 marzo 2023.

ART. 122.

(Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico-NBCR)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025, nell'àmbito della missione "Soccorso civile", al programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - azione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'esigenza di potenziare ed aggiornare il sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo NBCR.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è chiamato a fronteggiare gli interventi di soccorso con presenza di agenti NBCR.

Il sistema di risposta nazionale prevede un modello organizzativo articolato per competenze crescenti dalle squadre base, ai nuclei provinciali e ai nuclei regionali ordinari e avanzati, cui corrisponde un livello crescente di dotazioni strumentali.

Per far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il loro aggiornamento e potenziamento.

Inoltre, lo scenario internazionale causato della guerra in Ucraina, comporta un maggior livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.

ART. 123.

(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno)

Al fine di agevolare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022, gli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, introducono misure di semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche previste a tal fine dalle disposizioni generali vigenti. Le richiamate disposizioni hanno, infatti, tenuto conto delle esigenze evidenziatesi nel territorio nazionale di sostenere determinati settori produttivi nei quali è particolarmente avvertita l'esigenza di disporre di manodopera qualificata, evidentemente carente in tali settori, in quanto riferita a profili professionali non immediatamente reperibili in misura congrua sul mercato nazionale del lavoro.

L'applicazione delle menzionate misure di semplificazione ed accelerazione, che introducono deroghe, per i decreti flussi per gli anni 2021 e 2022, alla procedura ordinaria prevista dalla disposizioni generali in materia, ha comportato e continua a comportare, per il decreto flussi 2021, un aggravio di impegno per gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, rendendo necessario il ricorso al contributo lavorativo straordinario di prestatori di lavoro con contratto a termine e ciò anche in considerazione del fatto che le procedure attuative previste dal citato decreto-legge 73/2022, tuttora in corso, si protrarranno verosimilmente nel corso del 2023.

In relazione a tale decreto flussi, il Ministero dell'interno, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'articolo 45 del decreto-legge 73 del 2022 citato, ha avviato, nella seconda metà dell'anno 2022, una procedura per la somministrazione di n. 300 lavoratori interinali, per il supporto agli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture per lo svolgimento delle cennate procedure, impiegati per un periodo inferiore ai 3 (tre) mesi originariamente previsti, in ragione dei tempi tecnici resisi necessari alla definizione del procedimento di assunzione.

Il ricorso ad un apporto lavorativo extra-ordinario si rende, inoltre, necessario anche in vista dell'adozione del decreto flussi per l'anno 2022, per il quale non risultano ancora note le quote massime di stranieri ammessi per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

Si pone, pertanto, l'esigenza di disporre, per l'anno 2023, di un'aliquota di prestatori di lavoro interinale, pari a 300 unità, al fine di garantire una tempestiva definizione delle procedure relative ai decreti flussi, di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2022, anche allo scopo di assicurare tutti gli adempimenti necessari, peraltro profondamente modificati anche nella loro sequenza, connessi al rilascio dei nulla osta al lavoro validi per lo svolgimento immediato dell'attività lavorativa e la successiva convocazione delle parti per la sottoscrizione dei contratti di soggiorno con i lavoratori ammessi in base al predetto decreto.

L'esigenza di rafforzamento dei cennati Sportelli unici si giustifica, inoltre, sia in ragione della necessità di completare, presso alcuni di essi, gli adempimenti connessi alle procedure di emersione avviate ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia per il notevole aggravio di impegno conseguito al massiccio afflusso di sfollati provenienti dall'Ucraina a seguito dell'emergenza determinata dal conflitto bellico in atto in quel Paese.

Per le medesime finalità si stima un fabbisogno di 500 unità lavorative per l'anno 2023 da impiegare per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S.

Peraltro, alla data del 31 dicembre 2022, cesseranno dal servizio i lavoratori interinali assunti, ai sensi dell'art. 103, comma 23, del decreto-legge n. 34/2020 per le procedure di emersione del lavoro irregolare e prorogati fino al 31 dicembre 2022 per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza legata al conflitto russo-ucraino.

La disposizione, tenuto conto delle descritte esigenze, autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori interinali con contratto a termine in un numero complessivo stimato di 800 unità, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Titolo X
Misure in materia ambientale

ART. 124.
(Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata)

Considerato che l'applicazione della norma originaria ha raggiunto gli obiettivi prefissati con una domanda pari a circa 4 volte le risorse disponibili, si propone di rifinanziare la misura atta ad incrementare il riciclaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nonché a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi.
In particolare, è stato previsto un rifinanziamento con una dotazione ulteriore di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di assicurare la copertura delle istanze pervenute a seguito dell'applicazione del decreto attuativo di cui all'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Nei successivi commi 2 e 3, per le medesime finalità si è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.
Il comma 4, specifica la procedura per ottenere il contributo derivante dal credito d'imposta.
Infine il comma 5 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 125.
(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)

La disposizione rifinanzia, per gli anni 2023 e 2024 il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
L'iniziativa "Programma Sperimentale Mangiaplastica", promossa con il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 360, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 dell'11 ottobre 2021, ha raccolto nelle prime due annualità una significativa adesione da parte delle Amministrazioni locali.
Tale sperimentazione è in linea con gli obiettivi presenti nella Direttiva (UE) 2019/904 (*single use plastic* – SUP) che prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie per bevande in PET, ai fini del successivo avvio a riciclo, entro il 2025, di una quantità di rifiuti pari al 77%, in peso, dei medesimi prodotti immessi sul mercato e pari al 90% degli stessi entro il 2029.
Inoltre, la medesima direttiva prevede che entro il 2025 le bottiglie per bevande in PET contengano almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030 tale percentuale deve raggiungere almeno il 30%.
La raccolta dedicata tramite eco compattatori consentirebbe quindi di aumentare le quantità e la qualità di detta tipologia di rifiuti di imballaggio al fine di consentirne il corretto avvio al riciclo.

ART. 126.
(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)

Con riferimento al comma 1, si precisa quanto segue.
La Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) siano forniti di adeguato sistema di reti fognarie e

trattamento delle acque reflue secondo precise scadenze temporali, ormai superate (al più tardi entro il 31.12.2005), in funzione del numero degli abitanti equivalenti e dell'area di scarico delle acque reflue (area normale o sensibile).

Anche se notevoli sono stati i progressi compiuti negli ultimi anni nel settore idrico che hanno consentito a vaste e significative aree territoriali di dotarsi dei requisiti infrastrutturali richiesti permangono tuttavia ancora oggi diverse aree caratterizzate da evidenti ritardi di adeguamento nel settore fognario depurativo.

Tale situazione ha determinato l'avvio da parte della Commissione europea (CE), a partire dal 2004, di contenziosi comunitari per "inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 (sistemi fognari), e/o 4 (sistemi di trattamento secondario), e/o 5 (sistemi di trattamento più spinto del secondario) e/o 10 (trattamento non sufficiente del carico) della direttiva 91/271/CEE".

Infatti, sulla base di quanto previsto dai citati articoli, gli Stati membri avrebbero dovuto realizzare idonei sistemi di raccolta (art.3) e trattamento (art. 4 e 5) per le acque reflue urbane negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 (a.e.) e scarico in area normale o sensibile secondo precise scadenze temporali, ossia a partire dal 31 dicembre 1998 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

All'attualità, l'Italia è soggetta a quattro procedure di infrazione (3 con Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Cause C 251/17, C 85/13 e C 668/17, e il Parere motivato 2017/2181) relative alla violazione della disciplina europea in materia di acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) che, ad oggi, interessano, complessivamente, oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti equivalenti.

Gli interventi necessari per l'adeguamento degli agglomerati oggetto di contenzioso sono di competenza, in qualità di Soggetto attuatore o Soggetto coordinatore, del Commissario straordinario unico (CSU) secondo quanto previsto dalla legge del 27 febbraio 2017, n. 18 - conversione con modificazioni del decreto-legge n. 243/2016 – e dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Elenco delle procedure in ordine di gravità:

A) Causa C 251/17 (Ex Causa C 565/10)

Contestazione

Non corretta applicazione art. 3 (sistemi di raccolta) e/o art. 4 (sistemi di trattamento) e/o art.10 (trattamento non sufficiente del carico) in agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti (a.e.) recapitanti in area normale.

Stato della procedura

Con la sentenza del 31.05.2018 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), al pagamento di una:

a) somma forfettaria pari a 25 milioni di euro nonché di una

b) penalità di mora giornaliera di *€ 165.000 al giorno pari a € 30.112.500 (165.000 x 182,5) per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla Sentenza del 19.07.2012.*

La penalità di mora giornaliera ha un carattere degressivo, ossia riduzione della stessa in funzione del numero degli abitanti equivalenti resi progressivamente conformi ai requisiti della direttiva indipendentemente dalla conformità dell'intero agglomerato.

Lo Stato Membro deve, ogni sei mesi, presentare una relazione sullo stato di attuazione della direttiva per la quantificazione, da parte della Commissione europea, della sanzione semestrale.

La sentenza inizialmente ha interessato inizialmente 74 agglomerati, con un carico generato complessivo pari a 5.995.371 a.e., distribuiti su 6 regioni (Calabria: 13 – Campania: 6 – Friuli Venezia Giulia: 2 – Liguria: 2 – Puglia: 3 – Sicilia: 48)

Ad oggi, in relazione a quanto validato dalla Commissione sulla base delle prime 4 relazioni semestrali sullo stato di attuazione della Sentenza (giugno 2018/maggio 2020), si ha la seguente situazione in termini di numero di agglomerati, numero di abitanti equivalenti e quantificazione della sanzione. Nello specifico:

- Numero di agglomerati non conformi: passato da 74 a 68;
- Numero di abitanti equivalenti non conformi: passato da 5.995.371 a.e. a 4.521.581 a.e..
- Quantificazione della sanzione semestrale: la CE ha, conseguentemente, quantificato le penalità di mora semestrali per un importo complessivo pari a € 95.164.472, così distribuito in funzione dei primi quattro semestri: € 27.961.179 (I° semestre giu./nov. 2018); € 24.254.356 (II° semestre dic.18/mag.19); € 23.884.159 (III° semestre giu.19/nov. 19); € 19.064.778 (IV° semestre dic.19/mag. 20). L'importo sopra citato della quarta rata semestrale, pari a € 19.064.778, è, in realtà, la differenza tra la quota effettiva (€ 22.754.017,92) calcolata sulla base dei 233.733 a.e. conformi e la quota aggiuntiva (€ 3.689.240) calcolata

sulla base dei ritardi che, causa emergenza epidemiologica COVID 19, hanno condizionato l'esecuzione della Sentenza.

Sono stati, altresì, inviati i rapporti relativi alla quinta (giu.20/nov.20), sesta (dic.20/mag.21) e settima (giu.21/nov.21) rata semestrale. Si è documentata la raggiunta conformità di complessivi 119.369 a.e. (gli interi agglomerati di Rapallo e di Pace del Mela, e quota parte degli agglomerati di Albenga, Cefalù, Mazara del Vallo e Cervignano).

B) Causa C 85/13

Contestazione

Non corretta applicazione degli artt. 3 (sistemi fognari) e/o 4 (depurazione – trattamento secondario) e/o 5 (depurazione – trattamento rimozione azoto e/o fosforo) e/o 10 (trattamento non sufficiente del carico) della direttiva 91/271/CEE per agglomerati con carico generato superiore a 10.000 a.e. e scarico in aree sensibili o bacini drenanti in aree sensibili.

Stato della procedura

Sentenza di condanna emessa il 14 aprile 2014 ai sensi dell'art. 258 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea - Lettera di costituzione in mora emessa il 17 maggio 2018 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 260 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea

Analisi della situazione

Interessa 14 agglomerati, con un carico generato complessivo pari a 451.220 a.e., distribuiti su 7 regioni. (Abruzzo: 1– Friuli-Venezia Giulia: 2 – Lombardia: 2 – Marche: 3 – Sicilia: 5 – Valle d'Aosta: 1 – Veneto: 2).

Con l'aggiornamento di giugno 2022 si è rappresentata la seguente situazione:

- 9 agglomerati conformi per un carico generato complessivo pari a 334.355 a.e.,
- 5 agglomerati non conformi per un carico generato complessivo pari a 145.852 a.e..

C) Causa C 668/19

Contestazione

Mancata conformità agli artt. 3 (sistemi fognari) e/o 4 (depurazione – trattamento secondario) e/o 5 (depurazione – trattamento rimozione azoto e/o fosforo) della direttiva 91/271/CEE per agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e. e scarico in aree normali o aree sensibili e mancata conformità all'articolo 5, paragrafo 4 in alcune aree sensibili.

Stato della procedura

Luglio 2019: Ricorso della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 258, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), contro la Repubblica Italiana, per 620 agglomerati e 5 aree sensibili.

Ottobre 2021: Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), ai sensi dell'articolo 258 del Trattato di Funzionalità dell'Unione Europea (TFUE), per 605 agglomerati e 4 aree sensibili.

La situazione rappresentata alla CE a febbraio 2022 è la seguente: 112 agglomerati conformi, 21 agglomerati con raggiunta conformità strutturale, 472 agglomerati non conformi.

D) Procedura d'infrazione 2017/2181

Contestazione

Direttiva 91/271/CEE – Mancata conformità agli art. 3 (sistemi di raccolta) e/o art. 4 (sistemi di trattamento secondario) e/o 5 (sistemi di trattamento più spinto) e/o art.10 (trattamento non sufficiente del carico) e/o 15 (controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento) in agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) recapitanti in area normale o sensibile.

Stato della procedura

25 luglio 2019: la CE con lettera C(2019) 4694, ha inviato alle autorità italiane un Parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Il Parere motivato in argomento riguarda 237 agglomerati, caratterizzati da un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 2.000 e recapitanti in aree normali o sensibili, e distribuiti in 13 regioni italiane, sui 276 originariamente presenti nella Lettera di messa in mora.

La situazione rappresentata alla CE a luglio 2022 è la seguente: 7 agglomerati non interessati dal contenzioso, 71 agglomerati conformi, 23 agglomerati con raggiunta conformità strutturale, 136 agglomerati non conformi.

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, è stato nominato, ai sensi, dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il prof. Maurizio Giugni, quale Commissario straordinario unico per il coordinamento e

la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea (Causa 565/10 e 85/13) nonché degli ulteriori interventi previsti all'art. 4-septies , comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44.

Con il decreto direttoriale n. 160 del 1° dicembre 2020 (allegato 1), il MiTE ha impegnato a favore del suddetto Commissario straordinario unico la somma di complessivi € 347.757.318,00, per la realizzazione di una serie di interventi oggetto di procedura di infrazione comunitaria in materia acque reflue urbane.

Le predette somme gravano:

- quanto ad € 53.886.169,00, sul capitolo 7648 PG 2 secondo la seguente ripartizione temporale:
  - € 32.674.341,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020;
  - € 21.211.828,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021.
- quanto ad € 293.871.149,00, sul capitolo 7648 PG 3 secondo la seguente ripartizione temporale:
  - € 65.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2020;
  - € 80.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2021;
  - € 83.184.318,00 a valere sull'esercizio finanziario 2022;
  - € 65.686.831,00 a valere sull'esercizio finanziario 2023.

Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, concernente "*Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese*", è stato ripartito il "*Fondo*" di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 160/2019.

A seguito della pubblicazione del suddetto provvedimento, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha istituito nell'ambito del capitolo di bilancio ministeriale 7648 un nuovo piano gestionale (PG 04) con la seguente declaratoria "*Somme destinate a interventi relativi agli agglomerati interessati dalla causa C251/17 per il completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria – Comma 14*".

Il capitolo/piano gestionale in parola è stato dotato di complessivi € 247.359.239,00, ripartiti nelle annualità 2020-2023, come di seguito riportato:

2020	2021	2022	2023	Tot.
51.160.000,00	75.590.000,00	73.509.957,00	47.099.282,00	247.359.239,00

Si segnala che la somma di € 51.160.000,00 (es. fin. 2020) è stata assegnata in bilancio già come residui di lettera F e, pertanto, priva di dotazione di cassa.

Tutte le somme appostate sul capitolo in questione sono finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione in materia di acque reflue urbane in capo Commissario Straordinario Unico.

Con decreto direttoriale n. 212 del 30/11/2021 (allegato 2), il MiTE ha individuato gli interventi oggetto di finanziamento e impegnato a favore del suddetto Commissario la somma di complessivi € 54.492.968,12, di cui:

- € 207.334,23 a valere sull'esercizio finanziario 2021;
- € 7.186.351,89 a valere esercizio finanziario 2022;
- € 47.099.282,00 esercizio finanziario 2023

Non è stato possibile impegnare l'intera dotazione del capitolo di spesa in quanto risultava disallineata rispetto alla previsione di spesa comunicata dal Commissario Unico.

Per quanto sopra, allo stato, nell'ambito del citato capitolo 7648 PG 4 risultano ancora da impegnare complessivi € 192.866.270,88, di cui:

- residui di lettera F per complessivi € 126.542.665,77:
  - € 51.160.000,00 - EPR 2020;
  - € 75.382.665,77 – EPR 2021;
- dotazione di competenza 2022 per € 66.323.605,11.

Con la norma in argomento si prevede il transito di questi finanziamenti sulla contabilità speciale del Commissario al fine di superare il sopra citato disallineamento tra la dotazione del capitolo del Mite e la previsione di spesa del Commissario unico.

ART. 127.
(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" destinato a interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. Il consumo di suolo è diventato un argomento di grande attenzione a livello nazionale e comunitario in quanto rappresenta l'impatto dell'attività antropica sulla naturalità del territorio e quindi sulla sua resilienza contro gli effetti del cambiamento climatico.
Dal rapporto sul consumo di suolo 2022 di ISPRA risulta che, al 2021, 2,15 milioni di ettari di suolo è stato trasformato per la realizzazione di beni e attività antropiche, corrispondente al 7.13% del territorio nazionale. Risulta anche che nell'ultimo decennio l'incremento annuale di consumo di suolo è stato mediamente di 6 mila ettari, corrispondente a circa 16 ettari al giorno.
Per fronteggiare tale fenomeno, diffuso anche su tutto il territorio europeo, la Strategia dell'Unione Europea per il suolo per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021, prevede, oltretutto, obiettivi da raggiungere entro il 2050 relativi all'azzeramento del consumo di suolo netto, ovvero un bilancio neutro tra la superficie di suolo "consumata" e quella "ripristinata". Medesimo obiettivo è riportato nel nuovo Quadro Strategico 2018–2030 del UNCCD (Convenzione internazionale sulla desertificazione) che ha il proprio focus sul concetto di *Land Degradation Neutrality*, in linea con il target 15.3 dell'Agenda 2030.
Con la riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sono state assegnate nuove competenze alla Direzione Generale USSRI relative al contrasto del consumo del suolo, e in particolare per la *programmazione, finanziamento e controllo degli interventi per il contrasto al consumo del suolo*. Tra gli interventi per contrastare il processo del consumo del suolo, al fine di avviare un'azione di "ripristino" delle superfici di suolo "consumato", invertendo finalmente il fenomeno verso un bilancio neutro sul consumo di suolo, si ritiene possano essere avviati interventi di rinaturalizzazione dei suoli "consumati" in ambito urbano e periurbano.
Ciò premesso, l'iniziativa si propone di avviare un percorso specifico di azioni per fronteggiare le nuove emergenze ambientali legate anche agli effetti dei cambiamenti climatici che, come si sta osservando, hanno notevoli ripercussioni sugli impatti che, per esempio, gli eventi alluvionali producono sul territorio e sui beni esposti, le ondate di calore negli ambienti urbani, il peggioramento della qualità dell'aria e della qualità della vita in generale, in linea con gli obiettivi della Politica di coesione 2021-2027 per una *Europa più verde* volta a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi, rafforzando le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano.
Le azioni da mettere in campo sono orientate prima di tutto alla salvaguardia dell'elemento "suolo", ovvero quell'elemento fisico che costituisce la coltre superficiale del terreno, derivante dal lungo e lentissimo processo di alterazione del substrato roccioso e decomposizione della componente biologica, ricco di sostanze minerali e sostanze organiche.
Il suolo è una risorsa naturale fondamentale e non rinnovabile, che fornisce beni e servizi vitali per diversi ecosistemi e per la vita umana stessa. L'adozione di azioni per la gestione sostenibile e la valorizzazione del suolo è uno sforzo necessario per garantirne la salvaguardia e per ripristinarne la naturalità di quelli degradati o in via di degrado.
Dal punto di vista dell'assetto idrogeologico dei bacini idrografici, il suolo ha un ruolo fondamentale nel contenere i fenomeni alluvionali e contrastare i cambiamenti climatici e i conseguenti effetti dell'intensificarsi dei fenomeni alluvionali. In particolare, tra le funzioni del suolo sono riconosciute le "azioni di regolamentazione" che incidono sulle capacità di assorbire e trattenere l'acqua, di intrappolare il carbonio, di controllare le inondazioni e l'erosione mediante gli apparati vegetazionali che ospita, nonché di stabilizzare i versanti.
Nel settore della mitigazione del rischio idrogeologico, la protezione del suolo avviene mediante l'adozione di strategie che elevano al primo posto l'importanza delle infrastrutture verdi e delle opere di ingegneria naturalistica anche per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e per aumentare, per esempio, la resilienza del territorio all'impatto delle alluvioni, della siccità, delle ondate di calore.
Come già accennato, tali strategie di intervento, inoltre, rappresentano l'asse portante delle nuove politiche di coesione 2021-2027 che sono orientate verso una *Europa più verde* per contrastare gli impatti del cambiamento climatico. Le nuove politiche di coesione, infatti, impongono "condizioni abilitanti" secondo le quali le

modalità di prevenzione e preparazione delle azioni per contrastare i rischi da alluvione devono svilupparsi in considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni naturali.
Pertanto, il primo passo per la tutela del suolo è il recupero e ripristino della sua naturalità inizialmente attraverso l'individuazione di azioni di rinaturalizzazione che possano rappresentare modelli di riferimento per le azioni future di contrasto al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici. Per questo motivo, l'obiettivo è quello di attuare in tempi brevi tipologie di azioni di tutela del suolo mediante la realizzazione di interventi "verdi" volti a fronteggiare le nuove emergenze ambientali.
Si tratta di azioni finalizzate ad incrementare o ripristinare il grado di permeabilità del suolo, incrementare la componente organica, la capacità di stoccaggio della CO2, ripristinare in definitiva le sue funzioni ecosistemiche, nelle aree urbane e periurbane mediante, come per esempio:

- la creazione di parchi e aree verdi funzionali anche come aree di espansione delle piene e come aree per l'accumulo delle acque meteoriche per l'irrigazione dei parchi medesimi,
- il recupero di siti con suoli degradati o impermeabilizzati, per consentire la realizzazione di interventi verdi utili alla riduzione del consumo di suolo e dell'impatto degli effetti dei cambiamenti climatici,
- la creazione di orti pubblici, vivai, laboratori di agricoltura, ecc..

Gli interventi verdi in ambito urbano, inoltre, generano effetti di miglioramento della qualità dell'aria, dell'assetto paesaggistico-ambientale e della resilienza agli impatti del riscaldamento globale.
Gli interventi programmati dovranno riguardare azioni di contrasto al consumo del suolo mediante la rinaturalizzazione del territorio e il ripristino della naturalità dei suoli nelle aree urbane e periurbane che prevedano la riduzione dei deflussi, l'incremento della capacità di ritenzione idrica o della permeabilità del suolo, la realizzazione di infrastrutture verdi, il recupero delle acque meteoriche ai fini irrigui delle aree verdi, il contrasto al degrado del suolo e alla desertificazione a scala locale, ambienti verdi di fruizione pubblica.
L'obiettivo principale è quello di individuare aree su cui avviare gli interventi e valutare le tipologie di opere necessarie perché si possa generare un effetto di rinaturalizzazione del suolo e di ripristino delle relative funzionalità.
Per tale finalità è prevista la costituzione di un "Tavolo tecnico per il contrasto al consumo di suolo" (Tavolo tecnico) composto da rappresentanti della DG USSRI, in qualità di coordinatori, delle Autorità di bacino distrettuali e di ISPRA.
Si attende che ogni Autorità di bacino distrettuale, con il coinvolgimento degli enti territorialmente interessati, individui e proponga al Tavolo tecnico per una prima valutazione alcune aree nel proprio territorio su cui avviare questo tipo di interventi. Successivamente si dovranno individuare e valutare le tipologie di opere da realizzare che dovranno essere inquadrate in uno studio di fattibilità che ne quantifichi le dimensioni, le modalità di realizzazione, i risultati attesi e i fabbisogni economici.
Dall'analisi e sintesi degli studi di fattibilità proposti, potrà derivare la programmazione degli interventi proposti, oltre alla definizione di una metodologia di intervento per la rinaturalizzazione del suolo che classifichi le tipologie, le modalità esecutive e i possibili effetti, anche per favorire la transizione ecologica degli interventi di contrasto al consumo di suolo e di quelli sulla mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela del suolo, al fine di sviluppare a larga scala l'azione di rinaturalizzazione del suolo in generale.
Si demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome mediante, nonchè le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.

ART. 128.
(Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA)

La norma prevede un finanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA.
Per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno Studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico all'affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere. Il progetto di recupero e ricostruzione, comprendente anche la demolizione e ricostruzione, interessa una superficie complessiva di 4.300 m2, oltre ad una superficie di circa 1.600 m2 per

depositi, 5.000 m2 per sistemazioni esterne e 2.800 m2 per parcheggi, ubicati tutti in una porzione dell'intero comprensorio.

Titolo XI
Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

ART. 129.
(Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero)

Il **comma 1** proroga per tutto l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa, prevista dal decreto-legge n. 14/2022, per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina. Permangono infatti le forti esigenze di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi degli uffici italiani presenti nell'area e al personale che ivi presta servizio.

Comma 2, lettere a), b) e **f):** le disposizioni, tra loro correlate, mettono a regime la fruizione del viaggio di congedo per due volte l'anno per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. La misura, da vari anni reiterata annualmente all'interno dei decreti di rinnovo delle missioni internazionali, attribuisce, in analogia a quanto previsto per il personale dei principali Paesi partner e delle maggiori organizzazioni internazionali, più frequenti periodi di congedo al personale per ridurne lo stress psicofisico, anche nell'interesse dell'amministrazione (il che giustifica la previsione dell'obbligo di fruire il congedo fuori del Paese di servizio). I Paesi destinatari della misura sono determinati con lo stesso decreto interministeriale MAECI-MEF che, in base al primo comma del citato art. 144, classifica le sedi in normali, disagiate e particolarmente disagiate. La nuova disposizione, di conseguenza, comporta che il beneficio di cui all'art. 181, c. 1, per le sedi caratterizzate da situazioni di straordinaria criticità sia erogato due volte l'anno.

Comma, lettera c): nel corso dell'ultimo biennio, il moltiplicarsi di fattori di destabilizzazione sullo scenario internazionale ha comportato, come conseguenza, una mutata percezione dei rischi legati alla sicurezza personale, in occasione di trasferimenti in Paesi caratterizzati da condizioni di particolare disagio. Le difficoltà legate agli effetti di lungo periodo dell'emergenza pandemica, come pure le conseguenze sistemiche del conflitto in corso in Ucraina, hanno infatti aggravato il quadro securitario globale, rendendo ancor più difficoltosa la copertura di posti funzione sulla rete diplomatico-consolare all'estero.

Al fine di tenere conto del peggioramento della situazione di sicurezza nelle sedi particolarmente in sofferenza, si rende pertanto necessario introdurre un aumento della soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), elevandola dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero di cui all'art. 171 del DPR 18/1967.

Tale misura consentirà di rendere comparativamente più incentivante il trasferimento verso le sedi che soffrono oggi oggettive carenze in organico e con ciò assicurare una migliore erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.

Comma 2, lettere d) ed e): l'applicazione della norma sulle provvidenze scolastiche (art. 179 del DPR 18/1967, come modificato dal D.Lgs. 62/1998) ha evidenziato, negli anni, la necessità di alcuni correttivi, volti ad assicurare una maggiore equità e una maggiore aderenza alla natura e ratio del predetto contributo, che è volto a reintegrare il dipendente degli oneri che deve sostenere per l'iscrizione dei figli a scuole straniere nel Paese di destinazione, nei casi in cui le rette siano particolarmente elevate.

Nell'attuale testo normativo, infatti, le provvidenze scolastiche per il personale in servizio all'estero vengono quantificate sulla base di una percentuale della differenza tra la spesa scolastica sostenuta e le maggiorazioni di famiglia percepite per ciascun figlio. Tuttavia, va rilevato che la finalità di queste ultime non è il reintegro delle sole spese scolastiche, bensì del complesso degli oneri derivanti dal trasferimento anche dei figli a carico, al seguito dei dipendenti destinati all'estero.

Si rende quindi necessario garantire, sino al completamento dell'anno scolastico, il riconoscimento del diritto al rimborso di una percentuale delle spese scolastiche sostenute, in aggiunta alla maggiorazione di famiglia percepita da tutti i dipendenti. Il testo vigente, infatti, comporta, come conseguenza, non solo l'assorbimento dell'aggiunta di famiglia a fronte delle spese scolastiche, ma anche una disparità di trattamento tra i dipendenti che possono iscrivere i figli a scuole pubbliche locali e quelli che, per le particolari situazioni locali, non hanno questa possibilità.

La proposta normativa è volta a risolvere le problematiche sopra descritte, garantendo il diritto a ricevere un rimborso calcolato come percentuale delle spese scolastiche, sostenute dai dipendenti per i figli a carico, fino al completamento dell'anno scolastico.
In tale contesto, si è previsto un tetto massimo di spesa, pari a 1,5 volte la maggiorazione di famiglia percepita dal dipendente per ogni singolo figlio. Tale limite, sulla base di alcune simulazioni effettuate su varie sedi, non produce effetti distorsivi, che sarebbero stati causati invece dalla scelta di un limite più basso, che avrebbe, al contrario, comportato, in molti casi, un rimborso di importo inferiore rispetto a quello riconosciuto in applicazione della normativa vigente.
Comma 2, lettera g): la disposizione modifica l'art. 193 del DPR 18/1967 che regola la corresponsione dei rimborsi delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero, adeguandone il contenuto alle attuali condizioni di spostamento. In particolare, il nuovo comma 1 dell'art. 183 è adeguato alla normativa vigente in via generale, prevedendo il diritto al rimborso della classe di viaggio superiore all'economica solo in caso di voli superiori alle 5 ore, per tutto il personale. Tale limite è già previsto dal combinato disposto dell'art. 1, c. 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, c. 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
Con il nuovo comma 2 dell'art. 193 del DPR 18/1967, si prevede che, quando il dipendente non effettua il trasporto dei propri effetti, mobili e masserizie, l'Amministrazione rimborsa le spese per l'eventuale bagaglio trasportato al seguito in eccedenza rispetto ai colli trasportabili in franchigia, secondo i regolamenti delle diverse compagnie aeree. Si stabilisce un limite di quattro colli aggiuntivi per persona per le assegnazioni ordinarie e di due colli in caso di assegnazione breve ex art. 170, c. 5, del DPR 18/1967. La disposizione ha la finalità di incoraggiare i dipendenti in assegnazione ordinaria a rinunciare al beneficio di cui all'art. 199 nei casi in cui in loco possano essere reperiti idonei immobili arredati. Nel contempo, applicandosi anche ai dipendenti che partiranno in assegnazione breve, la disposizione serve a incoraggiare tale importante forma di copertura delle sedi.

ART. 130.
(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)

La norma fa riferimento alla presidenza italiana del G7, che si terrà nel 2024. Il G7 è per l'Italia una priorità politica in termini di posizionamento internazionale, temi dibattuti, immagine del Paese, relazioni con gli stretti alleati e con altri Paesi. All'inizio dell'anno il Presidente del Consiglio ne presenterà le priorità, il calendario degli eventi e il sito web con il logo.
Ciò richiederà un importante impegno organizzativo dal punto di vista dei contenuti e della logistica, da pianificare e preparare con congruo anticipo.
Sono infatti previsti circa 80 incontri a livello politico e di alti funzionari, che potranno essere ospitati in varie città d'Italia:

- Vertice dei Capi di Stato e di Governo (di solito a inizio giugno);
- Riunioni ministeriali tematiche proposte dalla presidenza (in numero variabile a seconda dei temi in agenda, distribuite nell'arco dell'anno);
- Seminari a livello alti funzionari ed esperti (in numero variabile a seconda dei temi in agenda);
- Summit dei gruppi di impegno (Imprenditori, Lavoro, Scienze, Giovani, Donne, Centri di Ricerca, Società Civile), sostenuti e promossi dal Governo;
- Incontri preparatori nei seguenti formati: Sherpa dei Capi di Stato e di Governo (supervisione di alto livello politico), Sous-Sherpa Esteri (temi globali e trasversali), Deputy Finanze (temi economico-finanziari), Direttori Politici (temi di politica estera) e Gruppi di Lavoro *ad hoc*, coordinati dai singoli Ministeri competenti.

Per far fronte alle necessità di tale organizzazione si propone di creare:

1. una struttura *ad hoc* presso la Presidenza del Consiglio, di limitate dimensioni, con compiti di alto coordinamento, indirizzo politico e comunicazione. La sua composizione e operatività sarà da definire in base alle esigenze della PCM, così come il relativo finanziamento *ad hoc*.
2. una Delegazione per l'organizzazione degli eventi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito indicata come "Delegazione G7"), con compiti di coordinamento operativo, organizzazione di riunioni, cerimoniale, logistica, promozione e immagine, stampa e tipografia,

interpretariato e traduzioni, allestimenti e adattamenti di sedi esistenti, ecc. anche attraverso l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale esterno.

In considerazione della numerosità e complessità degli eventi previsti e alla luce delle esperienze maturate sia nella precedente presidenza italiana del G7 sia in quella più recente del G20, è necessario rendere operativa al più presto la Delegazione G7 nominando il Capo Delegazione, i dirigenti e almeno alcune unità di personale di ruolo di supporto necessarie ad avviare la ricognizione dei fabbisogni logistici presso i Ministeri e la definizione dei capitolati di gara attivando la necessaria collaborazione di CONSIP.

La tipologia delle gare da realizzare (le principali con procedura europea), la numerosità degli operatori presenti sul mercato per i servizi necessari al supporto logistico e la litigiosità del mercato di riferimento, con ricorsi che hanno sempre caratterizzato le procedure avviate per simili progetti nelle precedenti presidenze G20 2021 e G7 2017, rende infatti particolarmente lunghe le procedure di affidamento, indispensabili per assicurare dal 1 gennaio 2024 il necessario supporto logistico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutte le amministrazioni coinvolte nella presidenza G7.

Titolo XII
Misure in materia di sisma

ART. 131.
(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

La norma, in aggiunta alle risorse già stanziate con il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, da destinare ai territori già danneggiati da precedenti eventi (alluvione del 3 maggio 2014 con 3 morti e ingenti danni) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e),del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione civile).

Si tratta di interventi quali, fra gli altri, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione dei rifiuti, di interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, e la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate.

ART. 132.
(Sisma Molise e Sicilia 2018)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché le gestioni commissariali relative all'evento sismico del 16 agosto 2018 che ha interessato il Molise e all'evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea. La norma, nel prolungare la durata della gestione commissariale, conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32 del 2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14- bis del decreto-legge 32 del 2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto.

ART. 133.
(Sisma Ischia 2017)

La disposizione, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017.

Al comma 2 viene autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 4.900.000, di cui: *a)* 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge. n. 109 del 2018); *b)* 1.800.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 per l'intera annualità 2023; *c)* 1.000.000 euro per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge. 28 settembre 2018, n. 109); d) 700.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Il comma 3 estende, per l'anno 2023, in favore dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

Il comma 4 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 2 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 109 del 2018.

ART. 134.
(Sisma Italia Centrale 2016)

La disposizione, al comma 1, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 3 proroga all'anno 2023 l'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Il comma 4 proroga all'anno 2023 le previsioni di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relative al personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario.

Il comma 5 assegna per l'anno 2023 risorse al funzionamento della Struttura di missione, presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, cui è affidata la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione. L'ambito di competenza del citato art. 30 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell'ambito del Sisma dell'Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018.

Il comma 6 prevede l'assegnazione di risorse per l'anno 2023 per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 7 prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a)*, legge n. 232 del 2016, al fine di assicurare il proseguimento dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Il comma 8 differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il comma 9 autorizza Il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, una compensazione per la perdita di gettito TARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 10 prevede, alla lett. a), la proroga in favore di persone fisiche e società, fino all'anno di imposta 2023, dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. Alla lettera *b)*, modificando il secondo periodo dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si prevede la proroga al 2023 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016.

Il comma 11 rifinanzia per il 2023 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, alla scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga l'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2023, in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il comma 13 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il comma 14 dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 ed individua il relativo limite di spesa complessivo per l'anno 2023.

Il comma 15 prevede che, con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione, siano prorogate fino al 31 dicembre 2023 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

Il comma 16 proroga fino al 31 dicembre 2023, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali agevolazioni sono previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il comma 17 proroga, fino al 31 dicembre 2023, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.
Il comma 18 proroga fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.
Il comma 19 modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che, anche per l'anno 2023, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.
Il comma 20 modifica l'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla 25 febbraio 2022, n. 15, autorizzando il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, alla nomina di esperti fino al 31 dicembre 2024 per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.
Il comma 21, modificando l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia maturato i requisiti necessari nei termini previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017,n. 75, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020.

ART. 135.
(Sisma Emilia 2012)

La disposizione, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
I commi 2 e 3 prevedono la proroga per il 2023 delle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2022 dall'articolo 1, comma 459, della legge 234 del 2021, al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza. Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli enti locali impegnata nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, vengono prorogate fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, già prorogate per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il comma 4 stabilisce che agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica la sospensione per l'anno 2023 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Si prevede, altresì, che i relativi oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Il comma 5 proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 6 autorizza la spesa di euro 14.200.000 per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

ART. 136.
(Sisma Abruzzo 2009)

La disposizione, al comma 1, apporta modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio". L'evento sismico del 2009 ha determinato strutturali mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere, chiamati nella fase post sisma a dover far fronte ad una gestione economico - finanziaria e di bilancio ben più onerosa rispetto a quella che era la situazione riscontrabile anteriormente al sisma. Ciò in conseguenza di una stabile modifica dell'assetto sociale, territoriale e patrimoniale, con il conseguente accrescimento ormai stabile delle mansioni di competenza, connesse sia ai processi di ricostruzione che al contesto territoriale e socioeconomico delineatosi nella fase post sisma. Per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto, negli anni successivi al sisma del 2009, al Comune dell'Aquila ed agli altri comuni del cratere, un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte adeguatamente alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, assicurando gli equilibri di bilancio. Nell'attuale contingenza economica, inoltre, i comuni del cratere sisma 2009 sono tenuti a far fronte alle difficoltà determinate dagli aumenti incontrollati dei costi dell'energia che stanno mettendo a rischio i servizi essenziali per le comunità locali.
La presente disposizione è finalizzata al riconoscimento, in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009, relativamente a ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 – in coerenza con la programmazione di bilancio secondo un orizzonte temporale almeno triennale, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - di un contributo straordinario.
Alla lettera c) del medesimo comma 1, viene riconosciuto un ulteriore contributo per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025, in favore dell'Ufficio da trasferire al medesimo Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 134, per far fronte alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.
Al comma 2 si prevede la proroga, per le annualità 2023, 2024 e 2025, del regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria ratio nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2009, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma e tiene altresì conto della natura triennale della programmazione di bilancio, del Piano dei Fabbisogni di Personale e del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono finalizzate ad assicurare la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.

Titolo XIII
Regioni e Enti locali

ART. 137.
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 è finalizzata ad incrementare da 330 milioni di euro a 380 milioni di euro il contributo per l'anno 2023 di cui alla lettera d-quater) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotto dal comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Il contributo è finalizzato a limitare, fino all'azzeramento dal 2024, gli effetti del taglio a regime per circa 560 milioni di euro annui della dotazione del fondo di solidarietà comunale per effetto dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014. Conseguentemente, la lettera a) incrementa di pari importo la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della stessa legge n. 232 del 2016.

ART. 138.
(Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni)

Relativamente al comma 1, preliminarmente, giova ricordare che l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire gli investimenti, assegna contributi agli enti locali, per gli anni dal 2020 al 2031, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Ciò premesso, si segnala che nel 2021 e 2022 le domande pervenute dagli enti locali hanno superato, rispettivamente, i 1.000 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 128 milioni di euro) e i 1.500 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 280 milioni di euro). Tali dati dimostrano, pertanto, che l'ammontare annuo dei contributi stanziati per la progettazione, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, è insufficiente ad assicurare un'efficace azione di rilancio degli investimenti sul territorio attraverso la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi utili per la partecipazione ai bandi di gara per il finanziamento di opere pubbliche.

Conseguentemente, appare opportuno incrementare detti contributi per gli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo 50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 2 prevede l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un apposito fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR.

ART. 139.
(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)

Con riferimento alle risorse del Fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di individuare i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica, si rende necessario prevedere, con la disposizione in esame, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali. Il medesimo decreto provvede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Da ultimo, nel caso di risorse ricevute in eccesso da parte dei richiamati comparti è previsto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 140.
(Disposizioni in materia di TASI)

La norma è volta a stabilizzare a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2021.
Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre, 2018, n. 145, articolo 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033.
La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che il " ridimensionamento – determinato dal fatto che lo Stato, con la disposizione impugnata, assegna complessivamente 300 milioni di euro, a fronte di un "ricalcolo" di effettiva perdita di gettito pari a 340 milioni di euro – consente di affermare che le riduzioni oggetto d'impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

ART. 141.
(Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR)

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 detta i criteri che dovranno costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i meccanismi di finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario, basati su compartecipazioni delle stesse regioni al gettito di tributi erariali, su tributi regionali, nonché su meccanismi perequativi.
L'articolo 31 - sexies del decreto - legge n. 137 del 2020 ha, da ultimo, rinviato all'anno 2023 i predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della proroga, fino all'anno 2022, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.
Tuttavia, con riferimento alle regioni, il PNRR prevede un'unica Milestone-UE per l'attuazione del federalismo fiscale regionale da realizzare entro il primo quadrimestre dell'anno 2026. Entro aprile 2026 occorrerà quindi aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria (adeguamenti della normativa vigente per superare criticità applicative) che quella secondaria (predisposizione dei DPCM attuativi).
Al fine di rispettare tale scadenza, sono state individuate alcune Milestones-ITA (entro dicembre 2023: aggiornamento della normativa vigente e individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati; entro dicembre 2025: definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard). Pertanto, l'attuazione del federalismo regionale deve necessariamente costituire un obiettivo da raggiungere nei tempi condivisi con la Commissione europea.
La norma in esame, tenuto conto della complessa procedura per l'avvio del nuovo meccanismo di finanziamento nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, rinvia, pertanto, ulteriormente l'avvio dello stesso all'anno 2027 o a un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo. Si ritiene, infatti, che la scadenza del primo quadrimestre dell'anno 2026 per il completamento del quadro normativo di riferimento comporti necessariamente la concreta applicazione del federalismo regionale (con l'effettiva costituzione dei fondi perequativi) a decorrere dall'anno 2027, per cui si confermano fino all'anno 2026 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.
Relativamente, invece, alla sostituzione del rifermento dei Ministri per le riforme per il federalismo e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, si evidenzia che la stessa è sostanzialmente da ricondurre alle modifiche di nomenclatura e competenza intervenute dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 68/2011 e, pertanto, è finalizzata a rendere coerente

il quadro normativo con le attribuzioni dei Ministri nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale regionale.

ART. 142.

(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

La norma inserisce le anticipazioni di liquidità nell'elenco delle operazioni previste dall'art. 255, comma 10, del TUEL, che la gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto deve svolgere in deroga al criterio generale definito dall'articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra Organismo straordinario di liquidazione (OSL) e gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto.

In particolare, il vigente art. 255, comma 10, del TUEL, mentre lascia in capo all'OSL la gestione delle anticipazioni di liquidità, attribuisce alla gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto, piuttosto che all' OSL, la competenza a gestire le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 TUEL, i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, i mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206 Tuel. Si tratta di operazioni sottratte alla competenza dell'OSL per evitare incertezze interpretative e difficoltà di natura gestionale, del tutto simili a quelle determinate dall'amministrazione delle anticipazioni di liquidità, evidenziate dai differenti orientamenti della giurisprudenza contabile in merito alla competenza del rimborso delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti in condizioni di dissesto finanziario.

L'incertezza si ripercuote sulle modalità di redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte degli enti dissestati e ciò ha indotto l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani a presentare una richiesta di parere alla Corte dei conti e il legislatore ad intervenire con l'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, disciplinando l'obbligo di costituzione di un apposito fondo da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il FAL e le modalità di recupero pluriennale del conseguente disavanzo di amministrazione.

La norma in esame, pertanto, è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL, restituendo certezza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell'ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l'apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.

Il superamento delle incertezze interpretative riguardanti la gestione delle anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto consente di superare i rischi di conseguenti effetti finanziari negativi determinati dal possibile mancato versamento al bilancio dello Stato del rimborso delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte delle OSL, per insufficienza della massa attiva.

ART. 143.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

Le disposizioni sono dirette ad accelerare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, (LEP), ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a statuto ordinario.

Da più parti, infatti, è stata prospettata la necessità che il processo di attribuzione della c.d. autonomia differenziata sia preceduto – o comunque accompagnato – dalla determinazione dei LEP, spesso considerati in funzione di garanzia dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento oltre che di una compiuta attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, risalente ormai a oltre ventuno anni fa.

Le disposizioni hanno carattere acceleratorio di un processo che ha faticato nel corso del tempo a giungere a completamento.

Il comma 1 chiarisce le finalità delle disposizioni: la completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attraverso la determinazione dei LEP, volti tra l'altro a perseguire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni e le ulteriori finalità individuate dalla Corte costituzionale (v. in particolare la sentenza n. 220 del 2021).

A tali fini è prevista (comma 2) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie il Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delegato per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell'UPI e il Presidente dell'ANCI, o loro delegati.

Il primo compito della Cabina di regia (comma 3), da portare a termine entro sei mesi, consiste nella effettuazione di una ricognizione che riguardi: in primo luogo, la normativa statale e le funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; in secondo luogo, la spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; in terzo luogo, l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP (per quest'ultimo profilo, la Cabina di regia procederà sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard); in quarto luogo, la determinazione dei LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della Società Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A., in collaborazione con l'ISTAT e con la Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In tal modo vengono valorizzate le esperienze finora maturate, in base alla normativa vigente, con riguardo alla disciplina dei LEP riferiti alle Regioni. La determinazione dei LEP, individuata sulla base dell'articolata procedura in precedenza descritta, dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio e delle risorse che allo scopo saranno previste dalla legislazione vigente e comunque nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17 della legge 196 dl 2009.

Una volta completata la prima fase, spetta alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle precedenti attività della Cabina di regia, trasmettere a quest'ultima le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, utilizzando le predette metodologie e tramite le stesse collaborazioni (comma 4).

La seconda fase si deve concludere entro ulteriori sei mesi, con la predisposizione da parte della Cabina di regia di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (comma 5).

Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà adottato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previa intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 6).

Nella prospettiva di favorire l'effettivo conseguimento degli obiettivi (determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard), si prevede poi che, qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominino un Commissario, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Successivamente, sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con la stessa procedura prevista dal comma 5 (comma 7).

Infine, la Cabina di regia e il Commissario si avvalgono del Nucleo PNRR Stato-Regioni, già istituito in seno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

29 dicembre 2021, n. 233, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante tecnico per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI (comma 8).
Il comma 9 prevede l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione del presente articolo.

ART. 144.
(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)

I commi 1 e 2 prevedono la regolazione finanziaria delle maggiori entrate derivanti dalle tasse automobilistiche che le regioni hanno incassato per gli anni dal 2016 al 2022 per effetto delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per l'anno 2007, mediante versamento al bilancio dello Stato da parte delle regioni dei corrispondenti importi.
Il comma 321 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ha aumentato, infatti, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal suddetto tributo, a decorrere dall'anno 2007.
La stessa procedura è stata disposta dall'articolo 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al tempo stesso, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal tributo in esame.
Ad oggi risultano definite le regolazioni fino all'anno 2015.
Con la disposizione in esame si apportano modifiche alle disposizioni sopra indicate prevedendo:
- che per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con il decreto interdipartimentale previsto dalla norma originaria da emanare entro il 28 febbraio 2023;
- che in mancanza dei dati definitivi per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021;
- che per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.

Il comma 3 prevede che, in caso di controversie definite con sentenza passata in giudicato, ovvero con la stipulazione di un'intesa con la regione, relative all'accertamento del diritto al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011 (in concreto IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), l'Agenzia delle entrate provveda al pagamento degli importi relativi ai suddetti gettiti, utilizzando le risorse accantonate nel proprio bilancio.
La questione del riconoscimento dei gettiti in parola è analoga a quella che ha visto coinvolti il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate con la regione Campania. In quella sede, pendente l'appello contro la sentenza sfavorevole all'amministrazione statale emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, il contenzioso si è definito con la stipula di un'intesa, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104, che prevedeva, tra l'altro, la rinuncia della regione a ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali, e la rinuncia dello Stato al ricorso in appello.
Allo stato, risultano il contenzioso con la regione Basilicata, già definito con sentenze passate in giudicato, e quello con la regione Molise, ancora pendente.

ART. 145.
(Disposizioni in materia di segretari comunali)

La disposizione, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89

del 9 novembre 2021, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.
Si prevede altresì che, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fino al 31 dicembre 2026 possono essere destinate risorse per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell'incarico conferito al segretario comunale.

ART. 146.
(Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)

La disposizione stanzia risorse da destinare alle compensazioni degli oneri di servizi pubblico della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale concorre, a titolo di cofinanziamento, per pari importo.

Titolo XIV
Giustizia

ART. 147.
(Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)

La disposizione è finalizzata a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi. La norma è tesa a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione nazionale, in considerazione sia del particolare contesto in cui la struttura di contrasto alla criminalità organizzata è chiamata ad operare, sia delle nuove attribuzioni in materia di antiterrorismo, che non consentono una regolare programmazione e previsione della spesa.
Tale intervento si pone in linea con quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 recante "*Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", nella parte relativa alla gestione della spesa*".

ART. 148.
(Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria)

L'edilizia giudiziaria versa, nel suo complesso, in una situazione di particolare criticità che richiede interventi urgenti in diversi ambiti, tra cui si segnalano gli adeguamenti strutturali ed impiantistici alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, alla normativa antincendio (indispensabili anche per l'ottenimento dei CPI), nonché gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi - e successivi, connessi, adeguamenti – della vulnerabilità sismica; tutte attività la cui esecuzione è direttamente o indirettamente connessa all'adempimento di specifici obblighi legislativi.
A latere, con la duplice finalità di ottenere delle economie di spesa, anche attraverso la riduzione delle locazioni passive, e di razionalizzare ed efficientare la gestione complessiva delle strutture che ospitano gli Uffici giudiziari, è necessario ed urgente intervenire attraverso la realizzazione di "cittadelle giudiziarie", "poli archivistici" e acquisizioni immobiliari. In tale contesto è certamente necessario procedere all'individuazione di linee di finanziamento dedicate, oltre che al rifinanziamento delle leggi speciali dedicate all'edilizia giudiziaria, già previste nelle precedenti manovre di bilancio, secondo la seguente quantificazione.

ART. 149.
(Giustizia riparativa)

La norma dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa.

ART. 150.
(Compensazione dei debiti degli avvocati)

La disposizione è tesa ad ampliare le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere concretamente alla compensazione.
I pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato scontano ad oggi una serie di criticità in termini di tempistiche:

- Il corrispettivo per le attività professionali svolte dagli avvocati è corrisposto non prima, in media, di due/tre anni dalla richiesta, cioè diversi anni dopo il termine della prestazione professionale. La possibilità di ottenere la liquidazione del compenso in tempi "fisiologici" è inoltre direttamente influenzata dal distretto di Corte di Appello all'intero del quale si svolge la professione forense stante la presenza di una grossa disparità in termini di performance tra i diversi distretti presenti sul territorio nazionale

- I dati storici, relativi agli importi di spesa impegnati dagli uffici giudiziari attraverso l'emissione di decreti ed ordinativi di pagamento in favore dei difensori, evidenziano come l'incremento costante degli importi liquidati dall'erario sia un ulteriore fonte di criticità in quanto si ripercuote, negativamente, sulle tempistiche effettive di pagamento.
- Ulteriore problematica è quella dell'accreditamento dei fondi mediante i quali il Funzionario Delegato provvede al pagamento. In sostanza, nel momento in cui i fondi all'uopo stabiliti risultano esauriti, tutta "la filiera" risulta bloccata generando ulteriori aggravi complessivi dei termini di pagamenti.
- L'obiettivo perseguito dalla norma è quello di limitare gli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nei pagamenti dei crediti da gratuito patrocinio, tuttavia, l'esiguità del fondo (attualmente 10 milioni di euro annui) e la limitazione delle casistiche per le quali è ammessa la compensazione ai "debiti fiscali" ed ai contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, ha, di fatto, depotenziato gli effetti della norma.
- Le problematiche relative alla tematica oggetto di discussione, si ripercuotono negativamente sulla performance realizzata dal "mondo giustizia" in termini di tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione.

La legge di Bilancio 2016 ha introdotto la possibilità di compensare i crediti ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 con i debiti fiscali e gli oneri previdenziali dovuti per i dipendenti.

Per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, gli avvocati devono emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare l'opzione di utilizzazione del credito in compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti sono stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati.

Si prevede pertanto la possibilità di ampliare l'utilizzo della compensazione ad una nuova ed ulteriore fattispecie, ovvero, il pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli stessi avvocati alla Cassa Forense.

Tale possibilità è oggi resa attuale in virtù di una specifica Convenzione sottoscritta tra Cassa Forense ed Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Grazie alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire tramite F24, con la possibilità per l'iscritto di potere direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Sarebbe dunque oggi possibile, mediante una modifica normativa, ampliare le possibilità di compensazione al pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense.

La presente disposizione è finalizzata a:

1. garantire la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali;
2. incrementare la dotazione finanziaria del fondo (10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016) attualmente previsto dalla legge 208/2015;
3. Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire mediante l'adozione della norma sono finalizzati al raggiungimento di molteplici scopi:

- Ridurre la rilevanza della problematica derivante dai tempi medi di pagamento dell'attività professionale svolta per la difesa dei soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato;
- Ampliare il perimetro della compensazione agli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense;
- Razionalizzare e snellire l'attività degli uffici giudiziari che si vedrebbero sgravati dall'attività di erogazione effettiva del credito;
- Migliorare la performance in termini di pagamento della PA in quanto tanto più saranno i crediti oggetto di compensazione tanto migliorata risulterà la performance.

  La *ratio* sottesa alla formulazione della proposta è quella di ridurre gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.

In sostanza "il limite" della formulazione attuale della norma è che in alcuni casi risulta mancare il debito con il quale compensare il credito e quindi alcuni avvocati, in particolari quelli con reddito medio pro capite non elevato e con limitati oneri fiscali da corrispondere, non possono beneficiarsi della norma.

Per tale ragione estendendo il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si realizzerebbe in maniera piena l'intento della norma, ovvero quello di limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti.

Da ultimo, la comparazione tra la consistenza media degli importi pagati dallo Stato per i difensori in media circa 300 milioni di euro annui, rapportata all'attuale dotazione del fondo all'uopo previsto dalla Legge di Bilancio 2016, pari a 10 milioni di euro annui, evidenzia l'attuale insufficienza della dotazione finanziaria del fondo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della norma.

L'adozione della modifica normativa potrebbe generare una serie di benefici nei confronti di tutti i principali stakeholder coinvolti, ovvero gli avvocati, il Ministero della Giustizia, la Cassa Forense e da ultimo l'Erario.

- **Benefici per gli avvocati:** La norma consente di ridurre considerevolmente gli effetti negativi derivanti dal ritardo dei pagamenti dello Stato in tema di compensi per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio mediante la possibilità di compensare i suddetti crediti anche con gli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense.
- In particolare, la norma consentirebbe a tutti gli avvocati, anche a quelli con limitati debiti fiscali e non riuniti in studi associati, di potersi beneficiare della compensazione in quanto gli oneri previdenziali sono dovuti indistintamente da tutti gli avvocati iscritti all'albo. Da ultimo, l'ampliamento delle casistiche di compensazione, riduce le disparità derivanti dall'esercizio della professione all'interno di fori in regola con i pagamenti e fori nei quali vi è un notevole ritardo nelle erogazioni dei crediti;
- **Benefici per il Ministero della Giustizia:** L'adozione della proposta risulta profittevole per il Ministero di Giustizia in ragione della riduzione degli adempimenti a carico degli uffici giudiziari derivanti dall'esecuzione dei pagamenti (richieste di accreditamento fondi ed esecuzione dei mandati di pagamento ad opera del funzionario delegato). Ulteriore beneficio è ipotizzabile in relazione al cronico problema relativo alla mancanza dei fondi per l'esecuzione dei pagamenti infatti, quante più saranno le scelte per la compensazione operate dagli avvocati, tanto minori saranno le esigenze di fondi nel breve termine consentendo quindi, a parità di fondi stanziati, di migliorare le tempistiche medie di pagamento;
- **Benefici per la Cassa Forense:** Dall'applicazione della norma deriverebbe anche un beneficio per la stessa Cassa Forense in quanto, tutti i crediti per i quali i professionisti avranno optato per la compensazione, saranno riversati alla Cassa Forense direttamente dall'Agenzia delle Entrate eliminando per tutti gli oneri previdenziali compensati qualsiasi attività di recupero dei contributi non spontaneamente versati;

Benefici per l'Erario: La proposta di modifica normativa comporta benefici anche per l'Erario derivanti dal miglioramento complessivo della performance in termini di "pagamenti della pubblica amministrazione" senza alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblicata in quanto, i crediti oggetto di compensazione, sono già iscritti tra le passività del bilancio dello Stato;

Titolo XV
Fondi

ART. 151.
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

La norma rinvia alle tabelle A e B annesse alla presente legge per la disposizione delle risorse da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025.

ART. 152.
(Fondi)

La norma reca disposizione di coordinamento finanziario, ed in particolare prevede:
- la riduzione, a decorrere dal 2023 fino al 2033, della dotazione del Fondo, istituito con decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025;
- la riduzione, a decorrere dal 2023, della dotazione del Fondo, istituito con legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale;
- l'incremento del Fondo, istituito con legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte alle esigenze indifferibili.

Al comma 4 è inoltre istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo per la copertura degli interventi disposti dai Ministeri competenti, in coerenza con gli obiettivi delineati nella manovra di bilancio.

Titolo XVI
Disposizioni finanziarie e finali

ART. 153.
(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del DPCM del 4 novembre 2022)

La norma reca disposizioni finanziarie di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all'andamento effettivo della spesa.

ART. 154.
(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)

La disposizione, al comma 1, al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2022 e di rendere effettivo il relativo Piano di implementazione, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, e il Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti suddetti.
Il comma 2 stabilisce che L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto Piano.
Il comma 3 prevede che i fondi previsti dal comma 1 sono assegnati alle Amministrazioni individuate dal Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e che le risorse assegnate possono essere revocate e successivamente assegnate mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 4 incrementa la dotazione del Fondo di cui all'articolo 18, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.

SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 155-173

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrate e della spesa dei ministeri e di altre norme formali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 174
(Entrata in vigore)

La disposizione prevede che la legge di bilancio entri in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1° gennaio 2023.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma l, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espone breve nota che motiva gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

Tabella A e Tabella B

L'articolo 152, al comma 1, prevede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno del triennio 2023-2025, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, gli importi, ripartite per Ministeri.

Le finalizzazioni relative agli accantonamenti per ciascun Ministero dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio triennale 2023 – 2025, considerato che l'attuale Legislatura ha avuto inizio nel mese di ottobre, sono al momento individuati nella voce Interventi diversi e per l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella voce Accordi Internazionali.

RELAZIONE TECNICA

AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

Relazione tecnica

Sezione I

Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello stato

Articolo 1
(Risultati differenziali bilancio dello stato)

Comma 1. La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.

Titolo II Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

Articolo 2
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Comma 1. La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel primo trimestre 2023 calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica – ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 16,5645 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel primo trimestre 2023, pari a 5.052,17 milioni di euro (5.052,17 milioni di euro=16,5645 milioni di MWh*305 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.273,48 milioni di euro.

Comma 2. La disposizione prevede a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un credito d'imposta pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei nel primo trimestre 2023, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel primo trimestre 2023 di circa 8,98 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 29,43 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il primo trimestre 2023, pari a 305 euro/MWh (8,98 miliardi di euro= 29,43 milioni di MWh* 305 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta pari al 35 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi pari a 3.141,65 milioni di euro.

Comma 3. La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per il primo trimestre 2023, pari a 4,725 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al primo trimestre 2023, pari a 5,94 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 119 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.675,16 milioni di euro.
Comma 4. La disposizione prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nei nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel primo trimestre 2023 pari al 40% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 3,102 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel primo trimestre 2023, pari a 3,9 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al primo trimestre 2023 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 119 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 1.756,26 milioni di euro.
Pertanto, gli effetti complessivi dei **commi da 1 a 4** sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2023
Energivori	-2.273,48
Non energivori	-3.141,65
Gasivori	-2.675,16
Non gasivori	-1.756,26
TOTALE	**-9.846,55**

In milioni di euro

Comma 5. La disposizione prevede che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso

venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 6. La disposizione prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 7. La norma prevede che i crediti d'imposta di cui trattasi siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 8. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma in esame non determina effetti finanziari.

Articolo 3

(Azzeramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

Comma 1. La norma dispone l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le

utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

L'andamento degli oneri generali di sistema elettrico è fortemente influenzato dal livello dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità (PUN, prezzo unico nazionale sulla borsa elettrica del mercato del giorno prima). In particolare, la componente Asos a copertura degli oneri per il supporto alle rinnovabili risente in diminuzione di aumenti del PUN, mentre la componente Arim risente in aumento di aumenti del PUN per la presenza in particolare dell'elemento A4rim a copertura delle agevolazioni per gli usi ferroviari.

Gli oneri sono stati stimati sulla base di un valore medio del PUN intorno a 300 euro/MWh nel 2023. In particolare, l'onere derivante dal comma 1 per il I trimestre 2023 è stimano in 963 milioni di euro; da tale stima sono detratti, gli oneri nucleari e per misure di compensazione territoriale, coperti dalla fiscalizzazione di cui all'articolo 6, per 37 milioni di euro per il I trimestre.

Oggetto	**Settore**	**trimestre**	**Importo**
Riduzione oneri generali per clienti domestici e piccoli non domestici	Elettricità	I trim. 23	963
TOTALE			963

Comma 2. La disposizione, per l'attuazione del comma 1, dispone il trasferimento, entro il 28 febbraio 2023, di 963 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Articolo 4

(Riduzione dell'iva e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

Comma 1. La disposizione è volta a ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili, per un periodo di 3 mesi (gennaio - marzo 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, sono stati utilizzati i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati al 2022 applicando i tassi di crescita indicati negli ultimi documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il primo trimestre incide per circa il 33,03% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2021, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (759,78 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, è stata incrementata la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 797,77 milioni di euro nel primo trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati estratti dagli archivi dell'Agenzia delle Dogane riferiti al 2021.

A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022 (prezzo medio del 2021, fonte ARERA, adeguato agli andamenti tendenziali di crescita rilevati dal sito del GME).

Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del primo trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull'intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 35,79 milioni di euro.

La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta stimata in **833,56 milioni di euro per l'anno 2023.**

Comma 2. La norma dispone che ARERA provvede a mantenere per il I trimestre 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel IV trimestre 2022. È ricompreso in tale disposizione la conferma

dei livelli in vigore per il III trimestre 2022 della componente UG_{2C} per gli scaglioni di consumo fino a 5000 mc/anno, che assumendo un segno negativo costituisce una parziale compensazione del prezzo del gas.
In relazione alla stima dei consumi previsti per il I trimestre 2023 – che comprendono una parte rilevante dei consumi per riscaldamento – l'onere di tale misura è stimato in **3.800** milioni di euro per l'anno 2023, di cui:

- onere derivante dal mantenimento della componente (di segno negativo) UG_{2C} per il I trimestre 2023, stimato in 3.300 milioni di euro;
- l'onere derivante dal mantenimento a zero delle altre aliquote degli oneri generali gas per il I trimestre 2023, stimato in 500 milioni di euro.

Tale importo è da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.300 milioni entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 1.200 milioni entro il 31 maggio 2023.

Articolo 5
(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)

Commi 1 e 2. La misura prevista eleva a 15.000 euro per il 2023 a soglia del parametro ISEE che consente l'accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.
L'onere derivante può essere stimato, in base d'anno, pari a 115 milioni di euro per il bonus base.
La misura, inoltre, estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale già in essere nei trimestri precedenti.
L'onere derivante è pari a 2.400 milioni di euro complessivamente tra i due settori, in relazione ai prezzi previsti per il I trimestre 2023 e ai consumi previsti di energia elettrica e gas per il medesimo trimestre, e considerata altresì la soglia ISEE di 15.000 euro ed è relativo al finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) dei bonus sociali per elettricità e gas per il I trimestre 2023.
L'importo complessivo degli oneri derivanti rispettivamente dai commi 1 e 2 è riassunto nella seguente tabella

Oggetto	Settore	Trimestre	Importo
Estensione platea a ISEE 15000 (bonus base)	Elettr + Gas	Anno 2023	115
Rafforzamento bonus sociale	Elettr + Gas	I trim. 23	2.400
TOTALE	Elettr + Gas		2.515

Comma 3. La disposizione prevede che, per l'attuazione della disposizione, siano trasferiti, entro il 31 marzo 2023, 2.515 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Articolo 6
(Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR)

Commi 1 e 2. La misura prevista deriva dall'attuazione dell'impegno assunto dalla milestone M1C2-7 in tema di oneri di sistema.
L'onere derivante da tale disposizione è complessivamente pari a 535 milioni di euro, incluso il minor gettito al bilancio dello Stato derivante dall'abrogazione delle disposizioni specificamente indicate per 135 milioni di euro. Nell'onere di 400 milioni di euro per l'anno 2023 e per gli anni seguenti è incluso l'onere di 15 milioni di euro per misure di compensazione territoriale che derivava dal primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
La disposizione prevede inoltre che a decorrere dal 2023 le misure relative agli oneri nucleari debbano essere adottate nel limite delle risorse autorizzate di cui al comma 3 pari a 400 milioni di euro. In ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno, ARERA, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse - che permangono - comunica al MEF e al MASE l'aggiornamento del piano delle attività anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

Comma 3. La disposizione reca l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione dei commi 1 e 2 e al contempo, dispone il trasferimento alla CSEA delle risorse necessarie entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Comma 4. La disposizione non comporta oneri limitandosi a prevedere la possibilità che entro il mese di settembre 2023 ARERA formuli proposte per l'estensione della fiscalizzazione anche ad ulteriori oneri di sistema, con le relative stime.

Articolo 7

(Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

Comma 1. La disposizione istituisce un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per essere destinati al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale oltre che, nel caso residuino risorse, alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
Le risorse trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali hanno la finalità di tenere conto delle specifiche esigenze di liquidità di carattere straordinario derivanti dall'approvvigionamento del gas naturale e di compensare le esigenze di gettito derivanti dai meccanismi di riconoscimento delle fatture non regolarizzate secondo le modalità previste dalla regolazione dell'ARERA.
Considerando le fatture emesse nel periodo settembre 2021-ottobre 2022 potenzialmente oggetto di riconoscimento, l'ammontare stimato è di circa 570 milioni di euro.
Pertanto, tenuto conto delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 per 350 milioni di euro, la disposizione autorizza la spesa di 220 milioni di euro per il 2023.
Comma 2. La misura è stata disciplinata dall'ARERA in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 22 giugno 2022, n. 253 (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica). In particolare, la deliberazione 274/2022/R/gas ha dato mandato al responsabile del bilanciamento di approvvigionare i volumi necessari per il servizio di riempimento dello stoccaggio di ultima istanza
Per il riconoscimento dei costi sostenuti per tale servizio la disposizione di cui al comma 2 autorizza la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Si tratta, in particolare, della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio di cui alla delibera Arera 274/2022/R/gas e successive modifiche e integrazioni oltre che, nel caso residuino risorse, per la riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
Comma 3. Le misure introdotte sono state introdotte in ottemperanza alle disposizioni del decreto Ministro della Transizione Ecologica 1° aprile 2022, n.138 (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) per favorire il riempimento degli stoccaggi da parte degli utenti.
Il "Premio Giacenza" è un premio riconosciuto dal responsabile del bilanciamento all'utente dello stoccaggio per i volumi di gas in giacenza al termine del periodo di iniezione, valorizzato tenendo conto del differenziale fra il prezzo invernale e il prezzo nel periodo di iniezione e di una stima degli oneri finanziari da sostenere; in prima applicazione è stato posto pari a 5 €/MWh, il valore è stato successivamente aggiornato per tener conto delle più recenti quotazioni disponibili.
Il Contratto per Differenza a Due Vie (CD2V) permette agli utenti di ridurre i rischi ed i costi insiti nell'attività di hedging, in particolare fornisce un riferimento di prezzo del gas sia nella fase di iniezione che nella fase di erogazione, stabilendo per gli operatori un valore indicativo del margine estate-inverno.
Per far fronte alle misure in oggetto il comma 3 autorizza la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Articolo 8

(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)

Comma 1. La norma è finalizzata ad attribuire anche per l'anno 2023 risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica e aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino.

La stima degli aumenti è stata effettuata sui dati Siope e comporta un maggior onere per l'anno 2023 pari a 400 milioni di euro, di cui 350 milioni di euro destinate ai Comuni e 50 milioni di euro alle province e città metropolitane.

Articolo 9

(Attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia)

Commi 1-9. La disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da alcune specifiche fonti previste dalla disposizione.

Si prevede, quindi, l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via per alcuni impianti, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili ovvero il prezzo stabilito nei contratti bilaterali. Nel caso la differenza predetta sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione.

Il tetto ai ricavi è posto pari a 180€/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall'ARERA, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti, per le tipologie di generazione per i quali i costi di produzione risultano più elevati.

La disposizione prevede che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito siano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti di imposta di cui all'articolo 2, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate ad un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del MASE volto al finanziamento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di criteri e modalità da definire con apposito DM MASE di concerto MEF.

I volumi di energia elettrica immessa in rete interessati dalla disposizione sono circa 41,9 TWh su base annua: pari a circa 37,7 TWh con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dati GSE) e 4,2 TWh per gli impianti diversi da quelli a fonti rinnovabili (dati Terna).

La stima del gettito atteso dalle restituzioni per l'energia immessa in rete nel periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023, per 1.400 milioni di euro che rimane acquisito all'erario, è stata effettuata tenendo conto della stima del prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso, nonché sulla base delle seguenti assunzioni:

- volumi di energia elettrica interessati dall'applicazione della misura pari a circa 24,5 TWh per il periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023;
- quota dei volumi di energia elettrica libera da contratti bilaterali e quindi assoggettabile al tetto dei ricavi pari all'80%;

tetto ai ricavi di 180€/MWh e, per la generazione da biomasse e da bioliquidi, posto a valori più elevati rispettivamente di 220€/MWh e 350 €/MWh.

Articolo 10

(Riduzione dei consumi di energia elettrica)

Commi 1-4. La disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2023 quale costo della misura per la riduzione dei consumi di cui all'art. 4 del Regolamento UE 1854/2022 (riduzione obbligatoria) in termini di compensazioni da offrire.

In particolare, si è considerato un fabbisogno da approvvigionare di 3.000 MW su base annua, con il vincolo che almeno 2.000 MW siano approvvigionati su carichi interrompibili istantaneamente, prevedendo una remunerazione variabile a seconda degli utenti (interrompibili o meno). In termini di corrispettivo si è previsto:

- 40.000 - 60.000 €/MW/anno per utenti interrompibili;
- 30.000 - 40.000 €/MW/anno per utenti non interrompibili.

L'attuazione della disposizione, in misura coordinata con tutti i Paesi europei, è finalizzata a ridurre la domanda di energia per calmierare i prezzi, con effetti quindi positivi per l'intera economia e per i costi della fornitura di famiglie e imprese.

Premesso quanto sopra, la disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2023 quale costo della misura derivante dall'incremento prudenziale della quantificazione risultante dai valori medi sopra riportati.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale estensione, su base annuale, potrà avvenire nel limite delle suddette risorse.

Articolo 11
(Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Comma 1. Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il **comma 1** prevede, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Comma 2. La disposizione prevede che il contributo sia riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Comma 3. La disposizione prevede che il credito d'imposta di cui ai due commi precedenti sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, che non si applichino i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che il predetto credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai **commi 1, 2 e 3**, si utilizzano i dati del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo (in tale settore sono comprese le vendite di prodotti per l'agricoltura e l'allevamento) e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente ai consumi nel settore della pesca. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti relativamente all'anno 2023.

Tabella 1

		Importo contributo
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2023	20%
Agricoltori	758.980.492	151.796.098

In euro

Tabella 2

		Importo contributo
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2023	20%
Veicoli da pesca	111.509.667	22.301.933

In euro

Pertanto, la misura di cui ai **commi 1, 2 e 3** determina, per il 2023, oneri finanziari stimati in 174,10 milioni di euro.

Comma 4. La disposizione contiene una serie di adempimenti da rispettare per poter usufruire del credito d'imposta in caso di cessione dello stesso. Considerata la natura ordinamentale, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5. La disposizione stabilisce espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura ordinamentale, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui alla presente proposta normativa, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Considerata la natura ordinamentale, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo III Misure fiscali

Capo I Riduzione della pressione fiscale

Articolo 12
(Modifiche al regime forfetario)

Comma 1. L'ipotesi normativa prevede l'innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro del limite di ricavi o compensi, soglia che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Adottando la metodologia consolidata, le nuove elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020. Per la parte contributiva, la stima è stata completata sulla base di analisi ex post effettuate su dati forniti da INPS relativamente ai soggetti forfetari che hanno aderito anche all'agevolazione contributiva (riduzione del 35% dei contributi).

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dall'anno 2023, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	**2024**	**2025**
IRPEF	-266,4	-882	-628,6
Addizionale regionale	0	-41,1	-41,1
Addizionale comunale	0	-20,3	-15,6
IRAP	0	0	0
Sostitutiva	0	678	387,3
IVA	-80,8	-80,8	-80,8
Rettifica della detrazione IVA	66,5	0	0
Effetti contributivi	-19,0	-25,4	-25,4
Totale	**-299,7**	**-371,6**	**-404,2**

in milioni di euro

La norma dispone inoltre la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi

percepiti sono superiori a 100.000 euro.
La legislazione vigente prevede, invece, che in caso di superamento della soglia di ricavi o compensi la cessazione del regime avvenga nell'annualità successiva.
La modifica, pertanto, determina un recupero di gettito per il solo primo anno di applicazione.
Ai fini della stima sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi dei titolari di partita IVA per gli anni di imposta 2019 e 2020. Su un totale di circa 1,5 milioni di soggetti forfetari nel 2019, circa il 6% risulta essere passato dal regime forfetario al regime ordinario nel 2020. Escludendo i soggetti fuoriusciti dal regime in quanto possessori di redditi di lavoro dipendente e di pensione superiori a 30.000 euro (limite introdotto dall'anno 2020), i soggetti potenzialmente interessati rappresentano solo il 2% dei forfetari in esame.
In considerazione della bassa percentuale dei soggetti interessati e del fatto che la misura garantisce ancora la permanenza nel regime per l'anno in cui si supera la soglia di ricavi e compensi fino ad un ammontare degli stessi non superiore a 100.000 euro, si ritiene di non ascrivere effetti che sarebbero in ogni caso positivi.

Articolo 13
(Flat tax incrementale)

Commi 1-3. La disposizione in esame istituisce, per il solo anno d'imposta 2023, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali locali sul reddito per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La base imponibile assoggettabile a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, è costituita dall'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.
La base imponibile agevolata è riconosciuta entro un massimo di 40.000 euro; è inoltre disposta una franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.
Per stimare gli effetti di gettito della norma in esame, sono state effettuate elaborazioni a partire dal modello di microsimulazione IRPEF, alimentato da tutte le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Per ciascuno dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall'esercizio d'impresa (quadri RF e RG) sono stati confrontati gli importi dichiarati nell'ultimo anno utile (non è stato considerato l'anno 2020 che potrebbe essere influenzato dagli effetti distorsivi della pandemia) con il più alto tra quelli dichiarati nei tre anni precedenti. Per ciascuna delle differenze riscontrate sono stati considerati i soli valori positivi (una riduzione del reddito o un reddito invariante non danno luogo a reddito agevolabile) e sono quindi stati cumulati tra loro per determinare la base imponibile incrementale cui applicare il tetto massimo di 40.000 euro e la franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato nei tre anni precedenti anni. Le elaborazioni sono state effettuate in capo a ogni singolo contribuente, simulando eventuali scelte di convenienza dei contribuenti nei confronti del nuovo regime. Dalla platea potenzialmente interessata al provvedimento sono stati infine esclusi i contribuenti che aderiranno al regime forfetario agevolato con l'estensione della soglia dei ricavi da 65.000 euro a 85.000 euro prevista dalla Legge di Bilancio 2023.
Sulla base delle elaborazioni effettuate e considerando le ipotesi descritte, si stima una variazione complessiva di gettito di competenza (Irpef, addizionali, imposta sostitutiva) pari a **803** milioni di euro.
Poiché la norma ha effetto sul solo reddito di specie dichiarato per l'anno d'imposta 2023 e prevede, al comma 3, la sterilizzazione degli effetti sull'acconto Irpef da versare per il 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0	-1.193,90	0	0
Addizionale regionale	0	-63,7	0	0
Addizionale comunale	0	-31,5	7,3	0
Imposta sostitutiva	0	478,8	0	0
Totale	**0**	**-810,3**	**7,3**	**0**

Milioni di euro

Articolo 14

(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

Commi 1-5. La disposizione in esame introduce a favore dei lavoratori dipendenti privati impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, con reddito dell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento sulle mance ricevute, entro il limite del 25 per cento dell'ammontare del reddito percepito nell'anno.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, potendo altresì determinare potenziali effetti positivi benché prudenzialmente non stimati, dato che essa incide su fattispecie alle quali attualmente non è ascritto gettito nelle previsioni di bilancio.

Articolo 15

(Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori dipendenti)

Comma 1. La modifica normativa dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

La legislazione vigente prevede una imposta sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro, innalzato a 4 mila euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2019 risulta un ammontare di premi di circa 2.647,3 milioni di euro.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10% per considerare l'effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 264,7 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.912,0 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5% alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all'imposta sostitutiva vigente e di un'aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39% sulla sola parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pari a **-119,1** milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa **-103,2** milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa **-4,6** e **-1,8** milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di **-228,7** milioni di euro in termini di competenza.

Considerando l'entrata in vigore della norma per il solo anno d'imposta 2023, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-103,2	0	0	0
Addizionale regionale	0	-4,6	0	0
Addizionale comunale	0	-2,3	0,5	0
Irpef (sostitutiva)	-119,1	0	0	0
Totale	**-222,3**	**-6,9**	**0,5**	**0**

in milioni di euro

Articolo 16

(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)

Comma 1. La disposizione è volta a differire, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'Articolo 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma

di differimento in commento.

	Effetti finanziari				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**dal 2027**
Imposta di consumo	-277,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	84,7	-13,9	-9,6	0,0
IRAP	0,0	20,5	-4,0	-2,5	0,0
Totale	**-277,0**	**32,2**	**-17,9**	**-12,1**	**0,0**

In milioni di euro

La disposizione è volta, inoltre, a differire dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'Articolo 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.
Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.

	Effetti finanziari				
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**dal 2027**
Imposta di consumo	-322,0	-29,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRAP	0,0	23,8	-8,7	-0,9	0,0
Totale	**-322,0**	**93,4**	**-42,3**	**-4,7**	**0,0**

In milioni di euro

Articolo 17

(Aliquota iva per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile)

Comma 1. La disposizione prevede la riduzione dell'IVA dalle aliquote attualmente vigenti al 5% per i prodotti della prima infanzia. I prodotti considerati sono:

- Latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari a base di farine);
- Seggiolini auto;
- Pannolini.

Dai risultati delle indagini condotte dagli operatori del settore sono state dedotte le spese annuali per ciascun bambino.
Al fine di valutare gli effetti indotti dalle riduzioni di aliquote sono stati presi in considerazione i bambini nati nel 2021 (fonte Istat) suddivisi per mese di nascita; per alcune delle voci in oggetto è stato preso in considerazione il numero di bambini per le classi di età tra zero e tre anni.
Relativamente al latte e agli alimenti per bambini è stato considerato l'imponibile IVA dai consumi delle famiglie al quale è stato applicato il differenziale di aliquota dal 10% al 5% (per la sola voce degli "alimenti per bambini" è stato considerato il 50% per estrapolare la quota di spesa attribuibile alla sola voce "preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto").
Per i seggiolini è stata utilizzata la spesa media annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la distribuzione mensile delle nascite per ricavare i totali di spesa dei singoli prodotti interessati dalla norma, a cui successivamente sono stati applicati i differenziali di aliquota (dal 22% al 5%).
In relazione ai pannolini è stata considerato l'imponibile IVA ottenuto a partire dalla spesa annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la medesima distribuzione mensile delle nascite e moltiplicato per il differenziale di aliquota corrispondente (dal 22% al 5%).
La stima della riduzione di gettito è pari a circa 178,18 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2023, come di seguito specificato:

Tipo di prodotto	2023
Latte e alimenti per bambini	-22,35
Seggiolini	-69,58
Pannolini	-86,26
Totale	**-178,19**

Importi in milioni di euro

La disposizione prevede, inoltre, per gli assorbenti femminili la riduzione dell'aliquota IVA dall'attuale misura del 10% al 5%.

Già con la Legge di Bilancio per il 2022, era stata prevista la riduzione IVA dall'aliquota ordinaria a quella ridotta del 10%.

Utilizzando i medesimi dati e la stessa metodologia presentata in tale sede, riducendo l'aliquota IVA da quella ridotta del 10% a quella super ridotta del 5%, si stima una riduzione di gettito IVA di 36,9 milioni di euro su base annua dal 2023.

Nel complesso la disposizione determina una perdita di gettito IVA di circa 215,09 milioni di euro annui dal 2023.

Articolo 18

(Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

Commi 1 e 2. Commi 1 e 2. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 lettera a), sulla base dei dati forniti dal Gestore del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (Consap S.p.A.) e dell'andamento decrescente del numero di domande pervenute osservato negli ultimi mesi, si stima un fabbisogno per l'anno 2023 di circa € 6 milioni coperto dalle attuali disponibilità del Fondo, tale da non comportare la necessità del rifinanziamento della misura. Tale importo di 6 milioni rappresenta comunque l'onere della disposizione per l'anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

L'intervento normativo di cui al comma 1, lettera b), comporta un rifinanziamento del Fondo per ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle stime elaborate dal Gestore che tengono conto del numero di domande pervenute e di garanzie ammesse nel 2022, nonché dell'esigenza di salvaguardare l'andamento dell'operatività ordinaria e straordinaria del Fondo.

La disposizione di cui al **comma 1, lett. c)** prevede di prorogare 31 dicembre 2023 le agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

Le agevolazioni prevedono, per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2022, l'esenzione del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti assoggettati ad IVA viene riconosciuto un credito d'imposta pari all'IVA pagata per l'acquisto; viene anche riconosciuta l'esenzione dell'imposta sostitutiva sui mutui (0,25%) per i contratti sottoscritti relativi all'acquisto degli immobili in oggetto.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi del registro del 2021 che includono dal 26 maggio scorso le prime evidenze dell'applicazione dell'agevolazione, risulta una fruizione della misura inferiore alla valutazione iniziale. Tenuto conto che negli ultimi mesi si è registrata un'accelerazione delle compravendite immobiliari, si stima che la misura possa comportare una perdita di gettito complessiva di circa 132 milioni di euro su base annua.

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio degli effetti finanziari negativi per il 2023.

Effetti finanziari su base annua

Imposta di registro	-57,9
Imposta ipotecaria	-3,3
Imposta catastale	-3,3
Credito di imposta (per Iva)	-52,2
Imposta sostitutiva mutui	-15,4
Totale	**-132,1**

In milioni di euro

Articolo 19
(Norma imposta sostitutiva AVS-LPP Svizzera)

Commi 1 e 2. La disposizione in esame stabilisce che le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, siano soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota del 5 per cento.

La legislazione vigente, all'articolo 76 della Legge n. 413 del 1991, prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) siano assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite gli enti previdenziali svizzeri le erogano ai beneficiari in Italia. La ritenuta esclude l'obbligo dichiarativo da parte del contribuente.

La disposizione, quindi, consente di fruire dell'aliquota impositiva del 5 per cento anche ai soggetti che non hanno i suddetti sostituti di imposta.

Sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando il modello di dichiarazione delle persone fisiche e, in particolare, sui dati del quadro RM per Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, risulta, in aggiunta a coloro che percepiscono pensioni già assoggettate alla ritenuta del 5% applicata da parte dei sostituti, che circa 4.000 percettori delle prestazioni in parola effettuano in sede dichiarativa il versamento dell'imposta pari al 5 per cento. Tali evidenze fanno ritenere che i contribuenti fruiscono già di fatto dell'agevolazione e che, quindi, la norma in esame non sia destinata a produrre ulteriori effetti di gettito.

Tuttavia, è stata effettuata un'ulteriore elaborazione sulla base delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti percettori di pensioni (a prescindere dal Paese di provenienza) cui non è stata operata alcuna ritenuta e il cui importo è eccedente la vigente "no tax area". A tale platea corrisponderebbe un gettito di competenza annua Irpef di circa 84,7 milioni di euro e di 12 e 4,6 milioni di euro in termini rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Nell'ipotesi, prudenziale - basata sulle evidenze risultanti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi - che il 5 per cento di tali valori sia rappresentativo delle somme interessate dalla norma e che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2023, si stima il seguente andamento finanziario differenziale tra la tassazione ordinaria Irpef e quella sostitutiva del 5%:

	2023	2024	dal 2025
IRPEF	0,0	-7,4	-4,2
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,2
Imposta del 5%	0,0	2,0	2,0
Totale	0,0	-6,3	-3,0

in milioni di euro

Articolo 20
(Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)

Comma 1. La disposizione proroga per il 2023 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione di tali redditi dall'anno 2017 al 2022. In assenza di interventi normativi, nel 2023 tali redditi concorrerebbero interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone

fisiche presentate nel 2021 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano, per l'anno 2023, minori entrate Irpef di competenza di circa -133,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,8 e -3,7 milioni di euro.
Considerando l'entrata in vigore della norma nell'anno 2023 si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0	-233,4	100,0	0
Addizionale regionale	0	-9,8	0	0
Addizionale comunale	0	-4,8	1,1	0
Totale	**0**	**-248,0**	**101,1**	**0**

in milioni di euro

Articolo 21
(Esenzione IMU su immobili occupati)

Comma 1. La disposizione introduce nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale.
In tali casi, per la limitazione dell'esenzione IMU si stima una perdita di gettito IMU su base annua di circa 73 milioni di euro, di cui 62 milioni di euro a titolo di IMU quota comune e 11 milioni di euro a titolo di IMU quota Stato.
La stima è stata effettuata considerando in primo luogo i dati fonte Federcasa che indicano un numero di 48mila immobili abitativi di proprietà degli ERP occupati abusivamente (6% del patrimonio abitativo di tali enti). Per tali immobili si stima una perdita di gettito IMU potenziale pari a 26 milioni di euro su base annua.
In assenza di altri dati si considera prudenzialmente un numero ulteriore di abitazioni di proprietà di altri soggetti pari a 1/3 del numero indicato da Federcasa come oggetto di occupazioni ai sensi dell'articolo 614 del codice penale, con una ulteriore perdita di gettito IMU su base annua pari a 13 milioni di euro.
Inoltre, sulla base di dati ISTAT risulta un numero annuo di procedimenti penali (non archiviati) per invasione di terreni ed edifici pari a 7122. Considerando prudenzialmente che il 50% di tali reati abbia comportato l'effettiva indisponibilità dell'immobile e che l'occupazione in esame possa riguardare anche fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo si stima una (ulteriore) perdita di gettito IMU su base annua di 34 milioni di euro (23 milioni a titolo di IMU quota comune e 11 milioni a titolo di IMU quota Stato).
Nel complesso, quindi, si determina una perdita di gettito IMU per le fattispecie sopra indicate pari a 73 milioni di euro su base annua.
Comma 2. Si prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Capo II Disposizioni in materia di entrate

Articolo 22
(Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in paesi o territori non cooperativi a fini fiscali)

Commi 1-3. La disposizione è finalizzata a garantire il rispetto da parte dell'Italia dell'impegno assunto nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin in materia di tassazione del reddito d'impresa. In particolare prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, di cui all'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, comprese le prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Paesi, sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, a meno che le imprese residenti in

Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile la disciplina di cui all'articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere controllate.

Sotto il profilo finanziario la disposizione sarebbe foriera di determinare effetti positivi di gettito prudenzialmente non stimati.

Articolo 23

(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)

Commi 1-9. Le disposizioni prevedono l'esclusione dalla formazione del reddito degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'Articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 da parte del partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Tale esclusione opera a condizione che i contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa optino per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile.

Le suddette aliquote sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

La misura, in considerazione del fatto che sulle poste in esame è prevista a legislazione vigente la tassazione ordinaria, comporta la possibilità di liberare le riserve detenute presso i Paesi o territori a fiscalità privilegiata oggi di fatto immobilizzate.

L'intervento, pertanto, è foriero di determinare effetti finanziari positivi.

Al fine di stimare gli effetti della misura sono stati utilizzati i dati provenienti dal Country-by-Country reporting (CbCr). Tali report sono stati previsti in ambito OCSE negli accordi relativi al progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e in ambito UE con la Direttiva 2016/881 e introdotti nell'ordinamento italiano con la legge 208/2015.

I dati dei CbCr vengono raccolti a beneficio dell'Amministrazione Finanziaria ai fini dell'analisi del rischio di evasione/elusione delle multinazionali e ai fini di analisi economica.

L'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 208/2015 ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali superiori ai 750 milioni di euro, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'Articolo 73 del TUIR, deve presentare all'Amministrazione Finanziaria una rendicontazione paese per paese, a partire dall'anno d'imposta 2016.

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati degli ultimi CbCr disponibili, relativi all'anno d'imposta 2019.

Per individuare i paesi a fiscalità privilegiata è stata preventivamente calcolata, per ogni multinazionale, l'aliquota effettiva risultante in ogni paese, tramite il rapporto imposte pagate/utili lordi. Tali aliquote effettive sono state confrontate con l'aliquota effettiva Italiana (individuata come aliquota effettiva mediana in Italia risultante, per tutte le multinazionali italiane, dal rapporto imposte pagate in Italia/utili lordi in Italia). Nei casi in cui l'aliquota effettiva nel paese estero fosse risultata inferiore alla metà dell'aliquota effettiva pagata in Italia, sono stati utilizzati gli importi relativi alla variabile denominata "utili non distribuiti".

In base a questo procedimento sono stati individuati utili non distribuiti pari a 44,8 miliardi nel 2019 potenzialmente risultanti in paesi a fiscalità privilegiata.

Tale valore non considera le riserve di utili delle controllanti residenti, capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali inferiori ai 750 milioni di euro, non obbligati alla presentazione del report, né le riserve di utili relative alle partecipazioni estere diverse da quelle controllate né quelle relative a

partecipazioni detenute da soggetti diverse dalle società di capitali.
Ipotizzando, in un'ottica prudenziale, un tasso di adesione del 10% e un'equa ripartizione tra coloro che si limiteranno ad affrancare e coloro che invece opteranno per il rimpatrio, si ottiene un effetto finanziario positivo pari a 336 milioni di euro nel 2023.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)

Commi 1 e 2. La disposizione attrae a tassazione le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.
La misura è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati in mancanza di elementi informativi sulle fattispecie in esame. La misura è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non quantificati in mancanza di elementi informativi sulle fattispecie in esame.

Articolo 25

(Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione beni imprese individuali

Commi 1-6. La normativa in esame ripropone l'applicazione dell'assegnazione dei beni ai soci.
Ai fini della stima si assumono versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (Legge n. 232/2016). In particolare per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - *articolo 1, comma 116 della legge 28/12/2015.n.208 e 1837* - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate- *articolo 1,comma 116 - legge 28/12/2015.n.208* con anno di riferimento 2017 risultano importi a debito per circa 191,5 milioni di euro (codice 1836) e 47,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 238,8 milioni di euro.
I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.914,5 milioni di euro (191,5 / 10%) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 364 milioni di euro (47,3 / 13%).
Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 5 esercizi, e che contestualmente sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta. Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi. Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.
Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 15,2%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 55% ed IRES del 45% in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.
La Tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2023-2034 considerando che l'imposta sostitutiva è versata nel 2023, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	238,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registro	38,8	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	-9	-9,8	-12,4	-15,1	-17,7	-6,7	-5,9	-3,3	-0,7	2	0
IRPEF	0	-18,6	-20,1	-25,6	-31	-36,4	-13,8	-12,2	-6,8	-1,4	4,1	0
IRAP	0	-5,5	-5,8	-7,4	-8,9	-10,4	-3,6	-3,3	-1,8	-0,2	1,3	0
Totale	**277,6**	**-37,4**	**-40**	**-49,7**	**-59,3**	**-64,5**	**-24,1**	**-21,4**	**-11,9**	**-2,3**	**7,4**	**0**

in milioni di euro

Comma 7. La disposizione ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, già prevista dalla legge di Bilancio 2020 e prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati posseduti alla data del 31 ottobre 2022 e poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.
I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 (60%) ed entro il 30 giugno 2024 per la parte rimanente (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
Dall'analisi dei dati F24 presenti nel 2021, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione, risultano versamenti per circa 3,8 milioni di euro corrispondenti al versamento della seconda rata (40%) di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni, tenuto conto dell'esclusione dall'Irap per gli imprenditori individuali operante a partire dalla legge di bilancio 2022.
Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2023 (60%) e nel 2024 (40%):

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Imposta sostitutiva	5,8	3,9	0	0	0
IRPEF	0	-0,6	-1,0	-1,3	-1,7
Totale	**5,8**	**3,3**	**-1,0**	**-1,3**	**-1,7**
milioni di euro					

Articolo 26
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)

Commi 1-3. La disposizione prevede la riproposizione, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 14%, della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni disposta da ultimo dall'articolo 29 del DL 17/2022 ed introduce, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati.
In sede di valutazione di quanto disposto dall'articolo 29 del DL 17/2022 sono stati utilizzati i versamenti riscontrati nel 2021 (circa 1,63 miliardi di euro) incrementati per tenere conto dell'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di rivalutazione operata in tale sede (dall'11% al 14%) stimando, a parità di valori rivalutati, un'imposta sostitutiva di circa 1,97 miliardi di euro per il 2022 (unica o prima rata) e di circa 0,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (seconda e terza rata). Alla luce dei dati sopra indicati, si ritiene prudenziale valutare un ricorso alla normativa in proroga, terreni e partecipazioni non quotate, pari al 50% di quanto valutato in sede di RT al DL 17/2022, tenuto conto anche del breve lasso temporale intercorso rispetto alla misura attualmente vigente per la quale sono ancora in corso le adesioni e i versamenti.
Per quanto riguarda la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata valutata la quota di partecipazioni delle persone fisiche in società quotate (dati Orbis – Bureau Van Dijk) rilevando un'incidenza di circa il 17,3%. Applicando tale coefficiente al valore relativo all'ammontare complessivo della capitalizzazione della Borsa Italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), si stima che le persone fisiche detengano partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell'ipotesi prudenziale che solo il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico (correlato al valore patrimoniale) sia del 20% anche sulla base della variazione della capitalizzazione stessa, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro.
Considerando anche gli effetti negativi in termini di IIDD per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione e ipotizzando in coerenza con la valutazione della norma vigente per il 2022 che il 50% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, si stimano i seguenti effetti:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	1.162,5	304,5	304,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effetti II.DD.	-134,5	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-16,4	0
Totale	**1.028,0**	**152,6**	**152,6**	**-151,9**	**-151,9**	**-151,9**	**-151,9**	**-151,9**	**-151,9**	**-151,9**	**-16,4**	**0**

in milioni di euro

Articolo 27
(Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)

Commi 1 e 2. La disposizione prevede la facoltà di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 14%, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Sulla base di dati di fonte Assogestioni e Banca d'Italia, si stima un ammontare di fondi chiusi detenuto da investitori persone fisiche di circa 7.000 milioni di euro. Da interlocuzioni con operatori di settore, si ritiene plausibile che il 50% di tali fondi di investimento sia in attivo e che si possa considerare che il 5% dell'investimento abbia generato rendimenti. In via prudenziale, si ritiene che solo una parte degli investitori (corrispondente al 50% della base imponibile) aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva.

Si stima quindi un gettito dell'imposta sostitutiva per il 2023 di 12,2 milioni di euro.

Prendendo in considerazione la stessa base imponibile sopra individuata, si stima che a legislazione vigente, applicando un'aliquota del 26% (gli investimenti in titoli pubblici possono considerarsi di trascurabile entità per questi soggetti), il gettito derivante dai rendimenti dei fondi chiusi sarebbe stato di circa 22,7 milioni di euro. Ipotizzando una durata media residua di tali fondi di circa 4 anni, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta sostitutiva del 14% sui fondi chiusi	12,2	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	0

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, prevede che i redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'Articolo 44, comma 1, lett. g-quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, è assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento da versare da parte dell'impresa di assicurazioni entro il 16 settembre 2023. I contratti per i quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 le polizze che scadono entro il 31 dicembre 2024.

Per stimare gli effetti di gettito, è stato preso a riferimento l'ultimo dato disponibile di fonte IVASS, da cui risultava nel 2021 un ammontare di riserve tecniche del portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto, relativo alle polizze vita tradizionali di classe C di 594.383 milioni di euro. Dalle medesime fonti IVASS, il rendimento lordo delle Gestioni separate degli ultimi tre anni risultava compreso fra il 2,8% e il 2,6%. Si ritiene quindi che le riserve tecniche prese in considerazione possano avere un rendimento netto dell'1,7%.

In via prudenziale, si assume che solo una quota contenuta dei soggetti potenzialmente interessati aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva del 14% e che a questa quota corrisponda non più del 5% della base imponibile individuata, equivalente a circa 3 miliardi di euro. Con l'aliquota del 14%, si stima un gettito per il 2023 di 424,4 milioni di euro.

Tale gettito sostituisce quello che sarebbe stato versato - a legislazione vigente - al momento della scadenza delle polizze vita prese in esame e che è stimato in circa 583 milioni di euro, applicando alla base imponibile sopra individuata un'aliquota del 19,2% che tiene conto della diversa imposizione su titoli di Stato e titoli privati. Ipotizzando una durata media residua delle polizze vita di 6 anni, si stima il seguente andamento

finanziario:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Imposta sostitutiva sui rendimenti delle polizze vita	424,4	0	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	-97,26	0

in milioni di euro

Nel complesso la misura determina i seguenti effetti:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Effetti complessivi	436,6	-5,7	-102,96	-102,96	-102,96	-97,26	-97,26	-97,26	0

in milioni di euro

Articolo 28
(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)

Commi 1-5. Ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni dalle dichiarazioni Redditi Società di capitali ed in particolare dal quadro RF, rigo 63 - Reddito in contabilità ordinaria al lordo dell'eventuale scomputo di perdite fiscali pregresse. Sono stati estratti i dati relativi agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, quest'ultimo solo parzialmente disponibile in quanto il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato al 30 novembre 2022. Per tale anno, in assenza delle informazioni da dichiarazione, il dato è stato ricostruito a partire da quello dell'anno 2019 attualizzato con i parametri del Quadro macro economico.
Per quanto concerne l'annualità 2022 i parametri relativi agli aumenti degli utili nei settori dell'energia, dell'estrazione del gas e della raffinazione del petrolio sono stati applicati in base ai dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). Nel dettaglio sono stati utilizzatile percentuali di incremento tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 del saldo tra operazioni attive e operazioni passive, complessivamente per ognuno dei tre settori indicati, abbattuti della metà a scopo prudenziale. Per il settore dell'estrazione del petrolio, il cui parametro osservato dalle LIPE appare negativo, è stato utilizzato l'aumento del prezzo del petrolio tra il 2021 e il 2022 (fonte IMF).
Sulla base dei dati così determinati, si è successivamente proceduto a calcolare il valore del contributo per ciascuno dei soggetti appartenenti alla platea dei settori coinvolti.
In particolare:

1. è stata calcolata la media delle basi imponibili relative al quadriennio 2018-2021 azzerando il valore se negativo;
2. è stato calcolato il contributo applicando **l'aliquota del 50%** alla differenza tra il valore della base imponibile 2021 e quello della media del quadriennio 2018-2021 **aumentato del 10%**;
3. il contributo netto risultante è pari al minor valore tra quanto calcolato al punto 2 e il **25% del Patrimonio** netto al 1° gennaio 2022, desunto dai dati di bilancio ove disponibili.

Tutto ciò premesso, si stima un contributo di circa **2.565 milioni di euro** con effetto di cassa interamente nel 2023.
Il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo è stimato in circa 7.000 unità.

Articolo 29
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Comma 1. Con la disposizione in esame si intende introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un differente sistema di tassazione delle sigarette (**comma 1, lettere a e d**).
L'attuale struttura delle accise, armonizzata sulla base del diritto unionale, prevede, per le sigarette, un sistema di tipo misto, in quanto include una componente specifica e una componente ad valorem.

Tenuto conto l'ultimo prezzo medio ponderato delle sigarette (euro 260/kg convenzionale), relativo all'anno 2022, dell'aliquota della componente specifica (11% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette) e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa attualmente vigenti (59,8% del prezzo di vendita al pubblico), l'accisa globale sulle sigarette è data dalla somma:

- di una componente specifica, pari a euro 22,26 per chilogrammo convenzionale;
- di una componente proporzionale pari al 51,24 per cento del prezzo di vendita.

Attualmente, l'accisa globale sul PMP è pari a euro 155,48/kg e l'IVA pari a 46,89 euro/kg (22% di 260, al netto dell'Iva).

Ai sensi dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono fissate le Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Per le sigarette, le citate tabelle sono stabilite con riferimento al PMP-sigarette "determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette".

In caso di variazione del PMP-sigarette, vengono rideterminate le componenti specifica e proporzionale, con conseguente variazione della fiscalità dei prezzi non incisi dall'onere fiscale minimo.

La disposizione in esame mantiene l'attuale struttura dell'accisa suddivisa in due componenti, specifica e ad valorem, attribuendo all'elemento specifico un valore numerico determinato, che viene differenziato per tre annualità a partire dal 2023 (36,00 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto per l'anno 2023, 36,50 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto per l'anno 2024 e 37,00 euro per chilogrammo convenzionale a partire dall'anno 2025) e modificando, al contempo, la componente ad valorem, facendone derivare l'importo dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico del prodotto (47,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico).

La disposizione interviene anche sull'incremento dell'onere fiscale minimo rideterminandolo, per l'anno 2023, nella misura del 96,22 per cento, per l'anno 2024, nella misura del 96,50 per cento e, a partire dall'anno 2025, nella misura del 96,90 per cento della somma dell'importo specifico determinato per chilogrammo convenzionale di prodotto e dell'importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

La disposizione inoltre prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, sia determinata l'incidenza percentuale dell'importo della componente specifica fissa dell'accisa sull'importo dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente e che, qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto sia rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica fissa, in modo da garantire comunque che non si verifichino minori entrate, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, rispetto all'anno precedente.

Infine, la disposizione normativa prevede, **al comma 1 lettera b)**, che i tabacchi da inalazione senza combustione siano sottoposti ad una diversa accisa rispetto a quella prevista a legislazione vigente a partire dal 2023, pari al 40 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si riporta di seguito un prospetto che riporta la stima, effettuata alla luce della normativa vigente, del gettito, espresso in euro, relativo all'anno 2023, in relazione all'accisa sulle sigarette.

Regime Attuale										
				Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Q.F.	Accisa	IVA	Totale			Totale Gettito
4,35	217,5	0,00%	80	1,03	155,50	39,22	82,19	12.408,90	3.129,76	15.538,66
4,40	220	0,00%	1.384	3,28	155,05	39,67	4.539,65	214.595,40	54.904,87	269.500,27
4,50	225	0,29%	178.660	7,78	154,15	40,57	1.389.971,69	27.540.377,34	7.248.219,97	34.788.597,31
4,60	230	1,49%	911.828	12,28	153,24	41,48	11.197.244,65	139.728.482,88	37.822.614,66	177.551.097,53
4,70	235	2,03%	1.240.409	16,78	152,34	42,38	20.814.061,34	188.963.891,83	52.568.529,18	241.532.421,01
4,80	240	6,90%	4.215.239	21,28	151,44	43,28	89.700.282,73	638.355.771,44	182.435.537,43	820.791.308,87
4,90	245	5,51%	3.364.084	25,78	150,54	44,18	86.726.097,89	506.429.277,62	148.625.252,33	655.054.529,95
5,00	250	44,64%	27.270.243	29,56	150,36	45,08	806.108.389,11	4.100.353.768,15	1.229.342.563,64	5.329.696.331,79
5,16	258	0,00%	99	31,22	154,46	46,52	3.092,47	15.299,88	4.607,99	19.907,87
5,20	260	6,44%	3.934.568	31,63	155,48	46,89	124.450.397,23	611.746.688,61	184.491.910,40	796.238.599,01
5,30	265	0,33%	200.061	32,67	158,04	47,79	6.535.992,87	31.617.640,44	9.560.915,19	41.178.555,63
5,40	270	2,19%	1.336.319	33,71	160,60	48,69	45.047.297,31	214.612.754,31	65.065.348,74	279.678.103,05
5,50	275	13,75%	8.398.553	34,74	163,17	49,59	291.765.747,20	1.370.391.968,07	416.484.266,08	1.786.876.234,15
5,60	280	2,98%	1.823.127	35,78	165,73	50,49	65.231.484,06	302.146.837,71	92.049.682,23	394.196.519,94
5,70	285	0,00%	15	36,82	168,29	51,39	537,57	2.457,03	750,29	3.207,33
5,80	290	0,05%	29.377	37,85	170,85	52,30	1.111.908,85	5.019.012,61	1.536.402,46	6.555.415,07
5,90	295	1,44%	879.965	38,89	173,41	53,20	34.221.855,96	152.594.806,95	46.814.161,41	199.408.968,36
6,00	300	11,81%	7.217.672	39,92	175,98	54,10	288.129.464,64	1.270.165.911,52	390.476.053,04	1.660.641.964,56
6,20	310	0,12%	74.851	42,00	181,10	55,90	3.143.742,00	13.555.516,10	4.184.170,90	17.739.687,00
6,50	325	0,02%	14.531	45,10	188,79	58,61	655.339,08	2.743.269,73	851.650,19	3.594.919,92
Totali		**100,00%**	**61.091.065**		**-**		**1.876.237.528,50**	**9.576.210.736,54**	**2.869.620.670,74**	**12.445.831.407,27**

Si evidenzia che, ai fini di tale stima, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito erariale derivante dalla proposta normativa in esame, si calcolano i valori delle componenti fiscali delle sigarette che si avrebbero alla luce della medesima proposta e la relativa differenza di gettito per le annualità 2023, 2024 e dal 2025. Tali valori sono espressi in euro.

Anno 2023

Nuovo regime - 2023										
				Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Q.F.	Accisa	IVA	Totale			Totale Gettito
4,35	217,5	0,00%	80	-2,83	159,36	39,22	-225,83	12.716,93	3.129,76	15.846,68
4,40	220	0,00%	1.384	-0,58	158,91	39,67	-802,74	219.937,80	54.904,87	274.842,66
4,50	225	0,29%	178.660	3,92	158,01	40,57	700.345,63	28.230.003,40	7.248.219,97	35.478.223,37
4,60	230	1,49%	911.828	8,42	157,10	41,48	7.677.589,57	143.248.137,95	37.822.614,66	181.070.752,61
4,70	235	2,03%	1.240.409	12,92	156,20	42,38	16.026.082,99	193.751.870,18	52.568.529,18	246.320.399,36
4,80	240	6,90%	4.215.239	17,42	155,30	43,28	73.429.460,77	654.626.593,41	182.435.537,43	837.062.130,83
4,90	245	5,51%	3.364.084	21,92	154,40	44,18	73.740.731,80	519.414.643,71	148.625.252,33	668.039.896,04
5,00	250	44,64%	27.270.243	25,17	154,75	45,08	686.392.021,44	4.220.070.135,82	1.229.342.563,64	5.449.412.699,46
5,16	258	0,00%	99	27,13	158,55	46,52	2.687,34	15.705,01	4.607,99	20.313,00
5,20	260	6,44%	3.934.568	27,61	159,50	46,89	108.633.432,42	627.563.653,42	184.491.910,40	812.055.563,82
5,30	265	0,33%	200.061	28,83	161,88	47,79	5.767.758,63	32.385.874,68	9.560.915,19	41.946.789,87
5,40	270	2,19%	1.336.319	30,06	164,25	48,69	40.169.734,71	219.490.316,91	65.065.348,74	284.555.665,65
5,50	275	13,75%	8.398.553	31,28	166,63	49,59	262.706.752,23	1.399.450.963,04	416.484.266,08	1.815.935.229,12
5,60	280	2,98%	1.823.127	32,51	169,00	50,49	59.269.858,77	308.108.463,00	92.049.682,23	400.158.145,23
5,70	285	0,00%	15	33,73	171,38	51,39	492,46	2.502,15	750,29	3.252,44
5,80	290	0,05%	29.377	34,95	173,75	52,30	1.026.716,36	5.104.205,10	1.536.402,46	6.640.607,56
5,90	295	1,44%	879.965	36,17	176,13	53,20	31.828.349,96	154.988.312,95	46.814.161,41	201.802.474,36
6,00	300	11,81%	7.217.672	37,40	178,50	54,10	269.940.931,30	1.288.354.444,86	390.476.053,04	1.678.830.497,90
6,20	310	0,12%	74.851	39,85	183,25	55,90	2.982.812,35	13.716.445,75	4.184.170,90	17.900.616,65
6,50	325	0,02%	14.531	43,51	190,38	58,61	632.235,11	2.766.373,70	851.650,19	3.618.023,89
Totali		**100,00%**	**61.091.065**				**1.640.926.965,27**	**9.811.521.299,76**	**2.869.620.670,74**	**12.681.141.970,50**
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime		-	0	-	-	-	- 235.310.563,23	235.310.563,23	-	**235.310.563,23**

Anno 2024

Nuovo regime - 2024										
				Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Q.F.	Accisa	IVA	Totale			Totale Gettito
4,35	217,5	0,00%	80	-3,89	160,42	39,22	-310,42	12.801,52	3.129,76	15.931,27
4,40	220	0,00%	1.384	-1,64	159,97	39,67	-2.269,83	221.404,88	54.904,87	276.309,75
4,50	225	0,29%	178.660	2,86	159,07	40,57	510.966,46	28.419.382,57	7.248.219,97	35.667.602,54
4,60	230	1,49%	911.828	7,36	158,16	41,48	6.711.052,17	144.214.675,36	37.822.614,66	182.037.290,01
4,70	235	2,03%	1.240.409	11,86	157,26	42,38	14.711.249,55	195.066.703,61	52.568.529,18	247.635.232,80
4,80	240	6,90%	4.215.239	16,36	156,36	43,28	68.961.307,59	659.094.746,59	182.435.537,43	841.530.284,01
4,90	245	5,51%	3.364.084	20,86	155,46	44,18	70.174.802,25	522.980.573,26	148.625.252,33	671.605.825,59
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,67	155,25	45,08	672.756.899,84	4.233.705.257,42	1.229.342.563,64	5.463.047.821,06
5,16	258	0,00%	99	26,63	159,05	46,52	2.637,81	15.754,54	4.607,99	20.362,53
5,20	260	6,44%	3.934.568	27,11	160,00	46,89	106.666.148,24	629.530.937,60	184.491.910,40	814.022.848,00
5,30	265	0,33%	200.061	28,33	162,38	47,79	5.667.728,13	32.485.905,18	9.560.915,19	42.046.820,37
5,40	270	2,19%	1.336.319	29,56	164,75	48,69	39.501.575,45	220.158.476,17	65.065.348,74	285.223.824,91
5,50	275	13,75%	8.398.553	30,78	167,13	49,59	258.507.475,50	1.403.650.239,77	416.484.266,08	1.820.134.505,85
5,60	280	2,98%	1.823.127	32,01	169,50	50,49	58.358.295,27	309.020.026,50	92.049.682,23	401.069.708,73
5,70	285	0,00%	15	33,23	171,88	51,39	485,16	2.509,45	750,29	3.259,74
5,80	290	0,05%	29.377	34,45	174,25	52,30	1.012.028,00	5.118.893,46	1.536.402,46	6.655.295,92
5,90	295	1,44%	879.965	35,67	176,63	53,20	31.388.367,24	155.428.295,67	46.814.161,41	202.242.457,08
6,00	300	11,81%	7.217.672	36,90	179,00	54,10	266.332.095,32	1.291.963.280,84	390.476.053,04	1.682.439.333,88
6,20	310	0,12%	74.851	39,35	183,75	55,90	2.945.386,85	13.753.871,25	4.184.170,90	17.938.042,15
6,50	325	0,02%	14.531	43,01	190,88	58,61	624.969,71	2.773.639,10	851.650,19	3.625.289,29
Totali		**100,00%**	**61.091.065**				**1.604.830.890,30**	**9.847.617.374,73**	**2.869.620.670,74**	**12.717.238.045,47**
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime		-	0	-	-	-	- 271.406.638,20	271.406.638,20	-	**271.406.638,20**

Dall'anno 2025

Nuovo regime - 2025										
				Ripartizione €/Kg			Q.F.	Accisa	IVA	
Prezzo €/Pac.	Prezzo €/Kg.	Quota di mercato	Quantità anno 2021	Q.F.	Accisa	IVA	Totale			Totale Gettito
4,35	217,5	0,00%	80	-5,21	161,74	39,22	-415,76	12.906,85	3.129,76	16.036,61
4,40	220	0,00%	1.384	-2,96	161,29	39,67	-4.096,76	223.231,81	54.904,87	278.136,68
4,50	225	0,29%	178.660	1,54	160,39	40,57	275.135,78	28.655.213,24	7.248.219,97	35.903.433,22
4,60	230	1,49%	911.828	6,04	159,48	41,48	5.507.439,55	145.418.287,98	37.822.614,66	183.240.902,63
4,70	235	2,03%	1.240.409	10,54	158,58	42,38	13.073.909,81	196.704.043,36	52.568.529,18	249.272.572,54
4,80	240	6,90%	4.215.239	15,04	157,68	43,28	63.397.192,30	664.658.861,87	182.435.537,43	847.094.399,30
4,90	245	5,51%	3.364.084	19,54	156,78	44,18	65.734.210,74	527.421.164,77	148.625.252,33	676.046.417,10
5,00	250	44,64%	27.270.243	24,04	155,88	45,08	655.576.646,62	4.250.885.510,64	1.229.342.563,64	5.480.228.074,28
5,16	258	0,00%	99	26,13	159,55	46,52	2.588,28	15.804,07	4.607,99	20.412,06
5,20	260	6,44%	3.934.568	26,61	160,50	46,89	104.698.864,06	631.498.221,78	184.491.910,40	815.990.132,18
5,30	265	0,33%	200.061	27,83	162,88	47,79	5.567.697,63	32.585.935,68	9.560.915,19	42.146.850,87
5,40	270	2,19%	1.336.319	29,06	165,25	48,69	38.833.416,19	220.826.635,43	65.065.348,74	285.891.984,17
5,50	275	13,75%	8.398.553	30,28	167,63	49,59	254.308.198,77	1.407.849.516,50	416.484.266,08	1.824.333.782,58
5,60	280	2,98%	1.823.127	31,51	170,00	50,49	57.446.731,77	309.931.590,00	92.049.682,23	401.981.272,23
5,70	285	0,00%	15	32,73	172,38	51,39	477,86	2.516,75	750,29	3.267,04
5,80	290	0,05%	29.377	33,95	174,75	52,30	997.339,64	5.133.581,82	1.536.402,46	6.669.984,28
5,90	295	1,44%	879.965	35,17	177,13	53,20	30.948.384,52	155.868.278,39	46.814.161,41	202.682.439,80
6,00	300	11,81%	7.217.672	36,40	179,50	54,10	262.723.259,34	1.295.572.116,82	390.476.053,04	1.686.048.169,86
6,20	310	0,12%	74.851	38,85	184,25	55,90	2.907.961,35	13.791.296,75	4.184.170,90	17.975.467,65
6,50	325	0,02%	14.531	42,51	191,38	58,61	617.704,31	2.780.904,50	851.650,19	3.632.554,69
Totali		**100,00%**	**61.091.065**				**1.562.612.646,02**	**9.889.835.619,01**	**2.869.620.670,74**	**12.759.456.289,75**
Diff.: Nuovo Regime - Vecchio Regime		-	61.091.065	-	-	-	- 313.624.882,48	313.624.882,48	-	**313.624.882,48**

Si evidenzia che, anche ai fini di tali stime, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP-sigarette relativo all'anno 2022.

Dalle suesposte tabelle si evince che gli effetti di gettito in termini di accisa derivanti dalla disposizione, per quanto concerne il nuovo sistema di calcolo dell'accisa sulle sigarette, sono pari a +235,31 milioni di euro nel 2023, a + 271,41 milioni di euro nel 2024 e a + 313,62 milioni di euro a partire dal 2025.

In merito ai **tabacchi da inalazione senza combustione (comma 1, lettera b)**, si stima che la riduzione della percentuale su cui viene calcolata la relativa accisa dal 40 al 36,5 per cento per il 2023, dal 40 al 38 per cento per il 2024, dal 40 al 39,5 per cento per il 2025 e l'incremento della percentuale dal 40 al 41 per cento a

partire dal 1° gennaio 2026, determina effetti di gettito pari a -85,24 milioni di euro nel 2023, a -58,81 milioni di euro nel 2024, a -17,23 nel 2025 e +34,45 milioni di euro a partire dal 2026.

In particolare, ai fini della stima, si è tenuto conto che negli ultimi anni i quantitativi dei tabacchi da inalazione senza combustione immessi in consumo sono aumentati considerevolmente. Pertanto, si è ipotizzato che l'accisa riscossa fino al 2025 sia crescente annualmente (tale tasso è stato stimato pari al 22%, al 21% e al 17% in relazione rispettivamente agli anni 2023, 2024 e 2025, rispetto agli anni precedenti). Pertanto, stimando che nel 2022 l'accisa riscossa sia pari a 698,55 milioni di euro, il gettito atteso a legislazione vigente sarebbe pari a 888,96 milioni di euro nel 2023, a 1.117,37 milioni di euro nel 2024, 1.360,92 milioni di euro nel 2025 e a 1.412,60 milioni di euro a partire dal 2026. Inoltre, si stima che la norma in esame determini un gettito pari a 876,78 milioni di euro nel 2023, a 1.087,96 milioni di euro nel 2024 e a 1.309,24 milioni di euro nel 2025.

Pertanto, gli effetti di gettito complessivi in termini di accisa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), e d) sono stimati pari a +150,07 milioni di euro nel 2023, a +212,60 milioni di euro nel 2024, a +296,39 milioni di euro nel 2025 e +348,07 milioni di euro a partire dal 2026.

Inoltre, la proposta normativa è volta a ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (comma 1, lettera c).

In particolare, le aliquote dell'imposta di consumo, previste attualmente per i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina a partire dal 2023, sono pari al 25 e al 20 per cento (corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,218838 euro e a 0,175070 euro) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.

Le aliquote di imposta, in base alla proposta normativa, a partire dal 2023, sarebbero pari, per i suddetti prodotti, rispettivamente, al 15 e al 10 per cento (corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,1313025 euro e a 0,087535 euro), dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.

In merito, la stima degli effetti di gettito determinati dalla proposta normativa viene effettuata ipotizzando, sulla base dei dati storici, che, a partire dal 2023, siano immessi in consumo 146 milioni di millilitri di prodotti liquidi contenenti nicotina e 34 milioni di millilitri di prodotti liquidi da inalazione senza nicotina. Inoltre, la differenza tra le imposte di consumo unitarie determinate dalla proposta normativa e quelle attualmente previste sono le seguenti: prodotti con nicotina: 0,1313025-0,218838=-0,087535€/ml; prodotti senza nicotina: 0,087535-0,175070=-0,087535€/ml.

Moltiplicando i quantitativi immessi in consumo per le differenze di imposta di consumo unitarie, si ottengono gli effetti sul gettito erariale dell'imposta di consumo e sull'IVA riportati nella seguente tabella.

	dal 2023
Imposta di consumo	-15,76
IVA	-3,47
Effetti complessivi	**-19,23**

In milioni di euro

L'effetto complessivo delle misure è pertanto il seguente:

2023	**2024**	**2025**	**Dal 2026**
130,84	193,37	277,16	328,84

In milioni di euro

Articolo 30

(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

Comma 1. La proposta normativa ha la finalità di evitare che si interrompa l'attività di raccolta del gioco a distanza, con conseguente perdita dei flussi erariali e possibile incremento del mercato illegale presso cui si dirigerebbero i giocatori.

Attualmente sono attive 93 concessioni: 34 sono state assegnate in esito alla gara svolta in attuazione della legge 7 luglio 2009, n. 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La legge 88/2009, per l'acquisizione di concessioni di durata novennale, prevedeva un versamento *una tantum* pari a euro 360.000 (euro 300.000 più 20% IVA), cui aggiungere euro 60.000 (euro 50.000 più 20% IVA), per l'eventuale esercizio e raccolta anche del Bingo a distanza.

Delle 34 concessioni assegnate ai sensi della legge 88/2009: 21 concessioni hanno versato euro 360.000 e le altre 13 hanno versato euro 420.000 (euro 360.000 + euro 60.000).

L'importo dell'*una tantum* prevista dalla legge 208/2015 era pari a euro 200,000 (la legge non indicava l'aggiunta dell'IVA) e la durata delle concessioni era stabilita in sette anni.

Sulla base dei dati citati, rivalutati in misura pari al 15 percento, si è provveduto a quantificare l'importo delle entrate previste per la proroga della scadenza delle concessioni per il gioco a distanza al 31 dicembre 2023.

legge	numero concessioni	una tantum	durata concessioni	importo annuo per una concessione	importo totale annuo
L. 88/2009	21	414.000	9	46.000,00	966.000,00
L. 88/2009	13	483.000	9	53.666,67	697.666,67
L. 208/2015	59	230.000	7	32.857,14	1.938.571,43
totali	93				3.602.238,10

Articolo 31

(Tassazione delle operazioni su cripto-attività)

Commi 1-9. Le disposizioni introducono una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle cripto attività, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e il decreto legge 28 giugno1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.

Poiché non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività, gli effetti in termini di maggior gettito derivanti dalla misura non sono quantificabili e, pertanto, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari, che verranno eventualmente rilevati a consuntivo ai sensi del comma 22.

Commi 10-21 Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e, pertanto, alle stesse non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 22. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 32

(Valutazione cripto-attività)

Commi 1 e 2. La norma ha la finalità di sterilizzare tutti i fenomeni valutativi – sia di segno positivo (plusvalenze) che negativo (minusvalenze) – riconducibili alle fluttuazioni di valore delle cripto-attività detenute dalle imprese, rinviando la tassazione/deduzione dei relativi componenti di reddito solo al momento del loro effettivo realizzo da individuarsi secondo i criteri tradizionali applicabili in materia di reddito d'impresa ed, in particolare, come già precisato nella relazione illustrativa della norma, al momento in cui le predette cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di

moneta FIAT. Ciò in considerazione del fatto che, a differenza delle attività finanziarie tradizionali, le cripto-attività sono caratterizzate da estrema aleatorietà e da oscillazioni elevatissime anche su base giornaliera.
Tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, alla misura non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 33
(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

Commi 1-5. In merito alla misura in esame, poiché non sono disponibili informazioni sull'entità, sulla frequenza e sui dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 34
(Regolarizzazione delle cripto-attività)

Commi 1-6. In merito alla misura in esame, poiché non sono disponibili informazioni sull'entità, sulla frequenza e sui dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, versate ai sensi del comma 3, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 35
(Imposta di bollo sulle cripto-attività)

Commi 1-4. L'introduzione della norma ha effetti positivi sul gettito in quanto attualmente le comunicazioni relative alle cripto-attività non sono assoggettate all'imposta di bollo e sulle stesse non si rende applicabile l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.
Tuttavia, gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 36
(Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite iva)

Commi 1-3. La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni, infatti, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Inoltre, essendo rafforzati i presidi preventivi per contrastare l'evasione e le frodi fiscali, la previsione è in grado di produrre effetti positivi sul gettito erariale, che, tuttavia, prudenzialmente, non vengono stimati.

Articolo 37
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

Comma 1. La presente disposizione prevede nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasione in materia di imposta sul valore aggiunto. La misura è foriera

di determinare effetti finanziari positivi che, per prudenza, non vengono quantificati.

Capo III Misure di sostegno in favore del contribuente

Articolo 38
(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni)

Commi 1-7. La disposizione in commento prevede:

1) per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'Articolo 36-*bis* del d.P.R. n. 600/73 e all'Articolo 54-*bis* del d.P.R. n. 633/72, relative alle dichiarazioni dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo;
2) la possibilità di definire il pagamento rateale dei debiti ancora regolarmente in corso, di cui alle suddette comunicazioni e per qualsiasi anno d'imposta, proseguendo il pagamento rateale con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo di 5 anni, con l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

La disposizione in commento, pertanto, determina effetti finanziari in termini di minor gettito a titolo di sanzioni.

La stima del minor gettito è stata effettuata prendendo in considerazione il gettito potenziale a titolo di sanzioni che, in mancanza della disposizione in commento, sarebbe derivato:

1) con riferimento ai commi 1 e 2 della disposizione in commento, dalle comunicazioni che si prevede di recapitare in futuro per le fattispecie interessate dalla definizione agevolata. A tal fine, la stima è stata effettuata in base al gettito ottenibile dalle comunicazioni inviate negli ultimi mesi del 2022 (relative prevalentemente all'anno d'imposta 2019) e che saranno inviate dal 2023 in poi (relative agli anni d'imposta 2020 e 2021, stimate in base alle risultanze dell'anno d'imposta 2017). La distribuzione tra i vari anni è stata effettuata in base al trend storico dei pagamenti rateali;
2) con riferimento ai commi 3 e 4 della disposizione in commento, dalle rateazioni in corso (in termini di gettito residuo). A tal fine, la stima è stata effettuata proiettando in futuro i dati finora rilevati per i versamenti rateali in corso, in base al relativo trend storico.

Definizione agevolata comunicazioni d'irregolarità ex artt. 36-bis e 54-bis (anni d'imposta 2019-2020-2021 e rateazioni in corso)									
Minori entrate per cassa a titolo di sanzioni al 3% (importi in milioni di euro)									
Tipologia	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Anno 2028**	**Anno 2029**	**Anno 2030**	**TOTALE**
Tributi erariali	337,4	343,9	289,4	197,9	124,3	68,6	34,3	7,5	**1.403,3**
IRAP e add. reg. IRPEF	24,3	21,7	19,0	13,3	8,7	5,1	2,6	0,6	**95,3**
Add. com. IRPEF	1,7	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	0,2	0,0	**6,5**
Contributi INPS	23,5	20,6	15,5	10,3	5,6	2,9	1,4	0,3	**80,1**
Totale	**386,9**	**387,8**	**325,2**	**222,4**	**139,1**	**76,9**	**38,5**	**8,4**	**1.585,2**

Si rappresenta, infine, che nel 2023 l'applicazione della disposizione in commento non comporterà significative variazioni nello svolgimento dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni e invio delle comunicazioni d'irregolarità. Eventuali lievi rallentamenti all'inizio dell'anno, dovuti all'adeguamento delle procedure alle nuove disposizioni, saranno recuperati nella restante parte dell'anno. Pertanto, il gettito potenzialmente ottenibile su base annua, in applicazione delle nuove disposizioni, non subirà ripercussioni apprezzabili.

Articolo 39
(Regolarizzazione irregolarità formali)

Commi 1-3. Si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dagli atti di irrogazione delle sanzioni per violazioni formali. Prudenzialmente, pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

Commi 4-8. Non si ascrivono effetti finanziari alle disposizioni in esame, che, in parte, definiscono cause di esclusione degli ambiti di applicazione e, in parte, hanno natura procedurale.

Articolo 40
(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)

Commi 1 e 2. Per stimare le entrate conseguenti alla regolarizzazione speciale si considera l'ammontare complessivo delle violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (prudenzialmente non vengono prese in considerazioni potenziali regolarizzazioni riferite ad anni anteriori al 2019) che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si stima che le violazioni oggetto della regolarizzazione speciale, riferite ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, ammontino ad un importo medio annuo pari a 65 miliardi di euro. Tale ammontare misura in ciascuno dei tre anni la parte di *tax gap* non ancora individuata dall'attività di accertamento e controllo, ovvero la differenza tra l'ammontare del *tax gap* non dichiarato e la maggiore imposta accertata complessiva (MIA – maggiore imposta accertata – da accertamenti unificati, controlli automatici, 36-ter)

Da analisi svolte sugli atti di accertamento "ordinari" ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza, cioè mediante accettazione dell'atto dell'Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere una riduzione del debito fiscale. Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla regolarizzazione speciale, si stima un tasso di adesione, prudenzialmente più basso rispetto a quello medio di acquiescenza, pari all' 1%. Applicando il predetto tasso all'ammontare complessivo delle violazioni sostanziali potenzialmente regolabili (65 miliardi), in ciascuno dei tre anni considerati si stima un valore complessivo di potenziali incassi pari a 1950 milioni di euro (1.950 milioni di euro = 1%*65 miliardi*3).

Si ritiene che la facoltà di regolarizzare le violazioni versando sanzioni ridotte, gli interessi al tasso legale (prudenzialmente stimati allo 0,5%) possa rappresentare un incentivo ad utilizzare la regolarizzazione di cui al presente articolo. Pertanto, considerato che nel 2021 i contribuenti hanno ravveduto errori ed omissioni per 1.083 milioni di euro ed ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i contribuenti si avvarranno della possibilità di versare in 8 rate trimestrali, la norma produce una perdita del gettito atteso, nel primo anno, pari 541,5 milioni di euro, ovvero pari alla metà del gettito ordinario da ravvedimento operoso atteso nel 2023, che è stimato in 1.083 milioni di euro (lo stesso importo incassato nel 2021).Tale perdita di gettito viene riassorbita nell'anno successivo, in eguale misura, quando si scontano gli effetti del passaggio al profilo agevolato con la rateazione proposta dalla disposizione.

Un ulteriore effetto da considerare attiene al versamento di un ammontare di sanzioni inferiore a quello attualmente previsto dall'istituto del ravvedimento operoso. Tale differenza – determinata in misura pari a (1/8 meno1/18) – è stata quantificata pari a circa 75,2 milioni; tale minore importo viene imputato con la stessa cadenza temporale già illustrata in relazione alle minori entrate (1/2 per anno).

Si stima, pertanto, un impatto sul gettito complessivo pari a +843,8 milioni di euro derivanti dalla differenza tra i maggiori incassi originati dalla regolarizzazione (867 milioni di euro = 1950-1.083) e le minori entrate connesse alla riduzione straordinaria delle sanzioni dovute (75,2 milioni di euro). Tale importo va integrato in misura pari alle sanzioni connesse alla maggiore imposta, determinate applicando l'edittale sanzionatorio previsto per l'infedele dichiarazione (867*90%*1/18 = 43,3 milioni di euro), e interessi allo 0,5% per 2 anni (0,5%* 2(anni in media) *867 milioni di euro=8,7 milioni di euro). Tali importi - cioè interessi e sanzioni per un totale di 52 milioni di euro - vanno distribuiti su 2 anni.

Nella seguente tabella si riportano in maniera analitica i calcoli sopradescritti, opportunamente distinti per

tipologia di imposta sulla base della distribuzione per imposta osservata nei ravvedimenti del 2021:

Stime in termini di cassa	**2023**	**2024**	**Totale**
Entrate da maggiore regolarizzazione (a)	**433,5**	**433,5**	**867**
di cui:			
I.I.D.D.	*260,6*	*260,6*	*521,2*
Iva	*78,9*	*78,9*	*157,8*
Irap	*24,7*	*24,7*	*49,4*
Addizionali regionali	*17,0*	*17,0*	*34,0*
Addizionali comunali	*5,9*	*5,9*	*11,8*
Altri tributi erariali	*46,4*	*46,4*	*92,8*
Effetti di cassa su entrate ordinarie (b)	**-541,5**	**541,5**	**0**
di cui:			
I.I.D.D.	*-325,5*	*325,5*	*0*
Iva	*-98,5*	*98,5*	*0*
Irap	*-30,8*	*30,8*	*0*
Addizionali regionali	*-21,4*	*21,4*	*0*
Addizionali comunali	*-7,3*	*7,3*	*0*
Altri tributi erariali	*-58,0*	*58,0*	*0*
Effetti di cassa connessi alla riduzione sanzionatoria (c)	**-37,6**	**-37,6**	**-75,2**
Interessi e sanzioni (d)	**26,0**	**26,0**	**52,0**
Saldo (a+b+c+d)	**-119,6**	**963,4**	**843,8**

Dati in milioni di euro

Commi 3-5. Le disposizioni prevedono che la regolarizzazione non è consentita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato e puntualizzano che i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione restano validi e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.
Le norme non comportano impatti finanziari.

Articolo 41

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

Commi 1-7. La disposizione si riferisce agli atti del procedimento di accertamento che possono essere definiti con il pagamento dell'imposta, di una sanzione pari a un diciottesimo di quella minima ovvero di quella irrogata e degli interessi.
Per stimare gli effetti finanziari, conformemente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa analoga di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, si confrontano il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi con la propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame. Il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi si utilizzano per stimare l'importo complessivamente riscuotibile a cui si rinuncia (ossia una quota delle sanzioni); la propensione alla definizione si utilizza per stimare le maggiori entrate derivanti dalla definizione (a cui vanno aggiunti interessi e sanzioni ridotte, come stabilito dalla disposizione).
Atteso che l'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe hanno evidenziato la sostanziale indifferenza tra il gettito ordinario potenzialmente incassabile in assenza della definizione e il gettito potenziale derivante dalla definizione in argomento (ovvero una sostanziale indifferenza tra il tasso acquiescenza e la propensione all'adempimento), analogamente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, si

ritiene che la norma non comporti significativi impatti finanziari. Prudenzialmente, pertanto, non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque incassato.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 42
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

Commi 1-19. La definizione agevolata per gli atti del contenzioso pendente, disciplinata nell'articolo in esame, consente di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. L'istituto ricalca la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.
Tanto considerato, per stimare gli effetti conseguenti alla entrata in vigore della nuova disciplina della definizione agevolata del contenzioso pendente, si utilizza un metodo analogo a quello riportato nella relazione tecnica relativa alla suddetta disposizione.
La relazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 utilizzava come riferimento la maggiore imposta accertata in contestazione non ancora oggetto di riscossione provvisoria (MIAC) in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo e prevedeva un tasso di adesione da applicare alla stessa.
Tutto ciò premesso, si stima che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame, possa essere ragionevolmente considerata pari al 5% del totale della maggiore imposta accertata. Questa adesione può costituire un riferimento prudenzialmente attendibile poiché è stata nei fatti confermata in sede di applicazione di provvedimenti analoghi.
La MIAC al 31 ottobre 2022 è pari a 36 miliardi di euro (importo calcolato assumendo a riferimento i periodi dal 2000 al 2022).
Riducendo, per motivi prudenziali, il predetto tasso del 5% al 3,5%, si può stimare un incasso di 1.260 milioni di euro, arrotondato prudenzialmente a 1.200 milioni, dal quale vanno detratte Irap e addizionali Irpef spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente per l'8%. Le entrate prevedibili ammontano quindi a 1.104 milioni di euro. Si precisa che gli importi che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate. Si tratta quindi di gettito aggiuntivo. In proposito va in particolare tenuto presente che con la definizione agevolata delle controversie tributarie la riscossione avviene in anticipo rispetto a quella eventuale in pendenza o a conclusione del giudizio. Quanto precede trova sostegno nella circostanza che è stata effettuata una previsione di incasso conseguente alla definizione ispirata a criteri di prudenza, nella considerazione che la stima è limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni di attività di controllo previste ordinariamente.
Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla norma che prevede la possibilità di pagare in 20 rate trimestrale di pari importo a partire dal 30 giugno 2023. Conseguentemente si può stimare che le entrate affluiranno nel prossimo quinquennio secondo quando riportato nel seguente prospetto:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**Totale**
Numero rate	3	4	4	4	4	1	**20**
Importi in milioni di euro	165,6	220,8	220,8	220,8	220,8	55,2	**1.104**

Articolo 43
(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)

Commi 1-7. La conciliazione agevolata oggetto della presente disposizione consente di definire le liti fiscali pendenti alla data del 1° gennaio 2023 mediante l'introduzione di una norma che ricalca, per grandi linee, la

disciplina di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.
L'ipotesi di definizione mediante conciliazione agevolata non impatta sulle norme del processo tributario di cui al suddetto d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto si tratta di disposizione a carattere transitorio, vigente sino alla scadenza del termine previsto per avvalersi della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'articolo 42.
Per una stima degli effetti di gettito conseguenti alla entrata in vigore della disciplina in esame si calcola, in primo luogo, l'importo medio annuo riscosso da conciliazione (base di riferimento costituita dagli anni dal 2017 al 2021, pur tenendo conto della scarsa significatività degli anni successivi a causa dell'emergenza epidemiologica e della conseguente sospensione dell'attività di riscossione) che è pari a euro 304,6 milioni.
Tenuto che la procedura di conciliazione in esame presenta aspetti più vantaggiosi per il contribuente rispetto all'ordinaria procedura di conciliazione (applicazione di sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, anziché nella misura, rispettivamente, del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio) appare ragionevole prevedere un incremento delle somme riscosse attese dalla conciliazione, che prudenzialmente si stima nella misura pari al 2,5%. Tenuto conto della scarsa rilevanza dell'importo stimato, alla previsione in esame prudenzialmente non si ascrivono effetti di gettito.
Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 44
(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)

Commi 1-6. La norma in esame introduce, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, un'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione già disciplinata dall'articolo 390 codice di procedura civile.
Per stimare – adottando una tecnica prudenziale - gli effetti della norma si assumono a riferimento i soli giudizi con decisione sfavorevole al contribuente in secondo grado e a lui favorevole in primo grado e quelli in cui si sia verificata una decisione parzialmente favorevole – per entrambe le parti processuali – nei due gradi di merito. Si assume, infatti, che tali giudizi sono quelli per i quali il contribuente è ragionevolmente più interessato ad accedere all'istituto in parola, in quanto maggiore è la probabilità di un esito per lui sfavorevole del giudizio incardinato in Cassazione.
In base ai criteri prescelti, alla data del 31 ottobre 2022, dalle basi dati dell'Agenzia risultano pendenti in Cassazione controversie per un valore complessivo pari a circa 13,8 miliardi di euro.
Sulla base dei dati relativi ad ottobre 2022, la percentuale di vittoria in Cassazione per l'Amministrazione finanziaria è pari all'80% circa (media dell'ultimo triennio riferita agli importi decisi favorevolmente per l'Agenzia rispetto al totale degli importi contestati).
Ciò posto, considerato che la propensione alla definizione di una controversia è generalmente maggiore per le controversie più datate, in specie per quelle in cui il contribuente ha già registrato un esito sfavorevole non definitivo oppure, in base agli orientamenti giurisprudenziali affermatisi dopo l'instaurazione del giudizio, può prevedere un probabile esito a lui sfavorevole, è ragionevole stimare un incremento della riscossione pari al 2,5% che, prudenzialmente, viene ridotto all'1,5% per tener conto – oltre che dell'ulteriore misura definitoria di cui all'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 – anche della vetustà delle controversie e della circostanza secondo cui un rilevante numero dei contenziosi riguarda soggetti che nel frattempo potrebbero essere divenuti insolventi. In ragione di tali considerazioni, l'incremento del gettito complessivo stimabile – ulteriore rispetto agli incassi ordinariamente attesi - è pari a 165,6 milioni di euro (165,6 milioni è il risultato che si ottiene applicando la percentuale dell'1,5% all'80% di 13,8 miliardi di euro). Si ascrive tale incremento al solo anno 2023, considerato il pagamento in un'unica soluzione.

Articolo 45
(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)

Commi 1-3. La disposizione consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione degli omessi e/o carenti versamenti di cui al comma 1, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dalla mancata applicazione di interessi e sanzioni.

Tuttavia, in considerazione della manifestata bassa propensione all'adempimento, seppure in condizioni di favore, da parte della platea dei possibili destinatari della misura, prudenzialmente, alla disposizione in esame non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 46
(Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

Commi 1-6. Per la quantificazione degli impatti della disposizione di stralcio (annullamento) dei debiti di importo residuo, alla data entrata in vigore della presente disposizione, fino a mille euro – comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – risultanti dai singoli carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015, previsto dal comma 1, si è proceduto a stimarne gli effetti considerando:

- l'effetto negativo derivante dallo stralcio dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-*ter*" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018);
- l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'art 19 del d.P.R. n. 602 del 1973) derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione

Si precisa che i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2010 sono già stati oggetto di un analogo precedente intervento normativo che ne ha previsto lo stralcio (Articolo 4 del DL n. 119/2018) al quale si è altresì aggiunto lo stralcio di quelli di importo residuo fino a 5.000 euro di cui all'Articolo 4 del decreto-legge n.- 41 del 2021. Pertanto, per i carichi affidati in tale periodo temporale (dal 2000 al 2010), gli effetti dell'attuale disposizione di annullamento risultano marginali in quanto relativi ai soli carichi il cui importo residuo è sceso sotto la soglia di importo di mille euro successivamente ai precedenti interventi.

Ciò premesso, con riferimento all'effetto negativo derivante dall'annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi pregressi (c.d. "Rottamazione-*ter*" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018), le cui ultime scadenze di pagamento scadono nel corso del 2023 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2023), è stato preso a riferimento il valore residuo dei piani in essere e stimata la quota parte relativa alle cd. "partite di ruolo" il cui importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, risulta inferiore alla soglia di 1.000 euro.

Con riferimento invece all'impatto negativo sulla riscossione ordinaria della disposizione in argomento, la stima della flessione, che tiene anche conto del periodo di sospensione previsto dal comma 2 e delle specifiche esclusioni previste dal comma 5, è stata determinata considerando la cd. Curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, dei crediti affidati dal 2000 al 2015 nonché del peso della componente di tale riscossione relativo ai singoli crediti di importo residuo fino a mille euro. È stato inoltre considerato il beneficio della maggior efficacia dell'azione di riscossione coattiva dell'agente della riscossione in quanto l'annullamento dei carichi rientranti nel perimetro della disposizione consentirà allo stesso agente di concentrare le proprie attività di recupero su crediti più recenti, per i quali l'aspettativa di

riscossione risulta più alta o, comunque, sui crediti di importo residuo maggiormente elevato.

Inoltre, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (Articolo 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. Aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'Articolo 1, commi da 14 al 23, della Legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.
Infine, con riferimento al rimborso, previsto dal comma 3, delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'Articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'Articolo 4, comma 1, del DL n. 119/2018 e all'Articolo 4, comma 4, del DL n. 41/2021, annullate ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, la stima dei crediti, non ancora liquidati dagli enti, riferibili al rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive già svolte dall'Agente della riscossione sulle quote, erariali e non, che saranno oggetto di annullamento, risulta pari a circa 285 milioni di euro: per tale importo è stato previsto il rimborso a carico dello Stato in 10 rate annuali di pari importo dal 2023 al 2032.

Gli impatti sopra delineati sono riepilogati nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	**-127,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-127,9**
Impatto su riscossione ordinaria	**-53,6**	**-47,4**	**-12,7**	**-28,6**	**-42,0**	**-59,7**	**-39,8**	**-19,9**	**-13,3**	**-6,6**	**-323,6**
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	**-181,5**	**-47,4**	**-12,7**	**-28,6**	**-42,0**	**-59,7**	**-39,8**	**-19,9**	**-13,3**	**-6,6**	**-451,5**
di cui:											
Erario	*-34,1*	*-8,9*	*-2,4*	*-5,4*	*-7,9*	*-11,2*	*-7,5*	*-3,7*	*-2,5*	*-1,2*	***-84,8***
Enti previdenziali	*-98,3*	*-25,7*	*-6,9*	*-15,5*	*-22,8*	*-32,3*	*-21,6*	*-10,8*	*-7,2*	*-3,6*	***-244,7***
Altri enti	*-49,1*	*-12,8*	*-3,4*	*-7,7*	*-11,3*	*-16,2*	*-10,7*	*-5,4*	*-3,6*	*-1,8*	***-122,0***
Minore quota a copertura dei costi del bilancio dello Stato (aggio di riscossione)	**-7,2**	**-1,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,2**	**-0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,7**
Rimborsi spese proc. Esecutive e diritti di notifica a carico dell'erario	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-28,5**	**-285,0**

Articolo 47
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

Commi 1-22. Le disposizioni prevedono la definizione agevolata (cd. "Rottamazione-quater") dei carichi residui – non annullati dalla legge – affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, mediante pagamento del solo importo residuo di quanto affidato dall'ente creditore a titolo di capitale (imposta) nonché le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Per le scadenze di pagamento si prevede la corresponsione delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di

importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti 16, ciascuna pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024 al 2027).

Nel caso di pagamento rateale si prevede il tasso di interesse nella misura del 2 per cento annuo.

Vengono, altresì, disciplinate le fasi operative, quelle di interlocuzione con il contribuente per la definizione agevolata nonché le situazioni particolari relative al perimetro applicativo della disposizione.

In particolare, di rilievo per la quantificazione degli impatti finanziari della disposizione:

- si esclude dalla definizione agevolata talune specifiche tipologie di carichi;
- con riferimento ai carichi contenenti sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, il contribuente può estinguere tali carichi senza corrispondere gli interessi, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981, nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- si consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle rottamazioni (compresa la cd. "Rottamazione-*ter*" prevista dal DL n. 119/2018) o al "saldo e stralcio" di cui all'Articolo 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione.

Ciò premesso, per la quantificazione degli impatti della disposizione, sono stati considerati:

- l'effetto derivante dalla possibilità, prevista dal comma 19, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui, non annullati dalla legge, rientranti nei piani di pagamento ancora in corso relativi alla cd. "Rottamazione-*ter*" prevista dal DL n. 119/2018 che ha interessato i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017;
- il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata (cd. Rottamazione-*quater*);
- la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa.

Con riferimento all'impatto sui pagamenti ancora attesi dai piani di pagamento della cd. "Rottamazione-*ter*", è stato in primo luogo stimato che, a seguito della maggiore agevolazione concessa dalla nuova misura e della possibilità di avvalersi nuovamente di un piano di pagamento più esteso rispetto a quello in corso per il versamento degli importi ancora dovuti, rideterminati ai sensi delle nuove disposizioni, almeno il 50% degli incassi ancora attesi per le rate in scadenza nell'anno 2023 confluisca nel nuovo istituto di definizione agevolata ("Rottamazione-*quater*").

In secondo luogo, è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa, considerando le scadenze di pagamento previste dal comma 2. La stima di questa componente è stata effettuata sulla base:

- della situazione del magazzino dei carichi ancora da riscuotere affidati dagli enti tra il 2000 e il 30 giugno 2022, non oggetto degli annullamenti previsti dalla legge e rientranti nell'ambito applicativo della disposizione, considerando, quindi, le esclusioni previste dal comma 16;
- degli indici di adesione registrati nell'ambito dell'ultima edizione della cd. "Rottamazione-*ter*", differenziati rispetto all'anzianità del carico iscritto a ruolo (indice di adesione più elevato sui carichi più recenti).

La stima degli indici di adesione alla nuova misura agevolativa, inoltre, ha considerato i seguenti aspetti:

- per i ruoli dal 2018 al 30 giugno 2022, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella cd. "Rottamazione-*ter*", è stato forfettariamente incrementato per considerare il maggiore vantaggio per il contribuente concesso dalla nuova misura agevolativa rispetto a quelle precedenti le quali, a differenza della nuova disposizione, non prevedevano l'abbuono degli interessi iscritti a ruolo e dell'aggio maturato a carico del contribuente;
- per i ruoli affidati dal 2000 al 2017, invece, il tasso di adesione è stato forfettariamente abbattuto in considerazione del fatto che per tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata.

Nella tabella seguente sono riportate le grandezze di riferimento che ricomprendono gli ulteriori incassi derivanti dalla possibilità, prevista dal comma 19, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei

contribuenti con carichi residui oggetto della cd. "Rottamazione-*ter*" ancora in corso:

importi in miliardi	Carichi definibili affidati dal 2000 e il 30 giugno 2022	Tasso di adesione	Stima carichi oggetto di adesione	Incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dalla definizione agevolata
R-Quater	1.015,86	1,84%	18,73	11,98
Stima ulteriori incassi R-Quater confluiti dai piani in essere di "rottamazione ter"				0,39
totale incassi attesi da nuovi interventi di definizione agevolata				**12,37**

**il tasso di adesione consolidato nella prima edizione della rottamazione è stato pari a circa l'1,1%, mentre nell'ultima edizione circa l'1,3%*

Con riferimento alla perdita di riscossione ordinaria, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione sulla previsione di riscossione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento.
Nello specifico, la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata, per un periodo di 10 anni, basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla c.d. curva di riscossione (ovvero la progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell'affidamento del carico determinata attraverso un'analisi storico-statistica), delle quote per le quali si stima l'adesione alle nuova misura agevolativa e considerando che, in particolare per i carichi meno recenti, i tendenziali di riscossione scontano già la marginalità di recupero per una quota di debiti che, solo attraverso l'adesione da parte del contribuente alla nuova misura di definizione agevolata, potranno, invece, essere riscossi.
Inoltre, considerato che la disposizione in commento prevede l'abbuono delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (Articolo 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo cd. aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'Articolo 1, commi da 14 al 23, della Legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.
In sintesi, per il periodo 2023-2032, la stima dell'impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:

Dati in milioni di euro

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**TOT**
Impatto su entrate attese da Rottamazione Ter	***-411,1***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-411,1***
Erario	*-201,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***-201,4***
Enti previdenziali	*-139,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***-139,8***
Altri enti	*-69,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***-69,9***
Gettito atteso Rottamazione-Quater	***2.474,7***	***2.474,7***	***2.474,7***	***2.474,7***	***2.474,7***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***12.373,5***
Erario	*1.212,6*	*1.212,6*	*1.212,6*	*1.212,6*	*1.212,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***6.063,0***
Enti previdenziali	*841,4*	*841,4*	*841,4*	*841,4*	*841,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***4.207,0***
Altri enti	*420,7*	*420,7*	*420,7*	*420,7*	*420,7*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	***2.103,5***
Impatto su riscossione ordinaria da Rottamazione Quater	***-2.847,7***	***-2.355,3***	***-1.620,3***	***-1.522,0***	***-1.430,3***	***-1.287,3***	***-1.001,2***	***-643,7***	***-286,1***	***-71,5***	***-13.065,4***
Erario	*-1.395,4*	*-1.154,1*	*-793,9*	*-745,8*	*-700,8*	*-630,8*	*-490,6*	*-315,4*	*-140,2*	*-35,0*	***-6.402,0***

Enti previdenziali	*-968,2*	*-800,8*	*-550,9*	*-517,5*	*-486,3*	*-437,7*	*-340,4*	*-218,9*	*-97,3*	*-24,3*	***-4.442,3***
Altri enti	*-484,1*	*-400,4*	*-275,5*	*-258,7*	*-243,2*	*-218,8*	*-170,2*	*-109,4*	*-48,6*	*-12,2*	***-2.221,1***
TOTALE Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	**-784,1**	**119,4**	**854,4**	**952,7**	**1.044,4**	**-1.287,3**	**-1.001,2**	**-643,7**	**-286,1**	**-71,5**	**-1.103,0**
Erario	-384,2	58,5	418,7	466,8	511,8	-630,8	-490,6	-315,4	-140,2	-35,0	**-540,4**
Enti previdenziali	-266,6	40,6	290,5	323,9	355,1	-437,7	-340,4	-218,9	-97,3	-24,3	**-375,1**
Altri enti	-133,3	20,3	145,2	162,0	177,5	-218,8	-170,2	-109,4	-48,6	-12,2	**-187,5**

Minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (LB 234/2021 Articolo 1 commi da 14 al 23)	**-129,2**	**-62,3**	**-31,8**	**-20,3**	**-11,4**	**-3,4**	**-1,6**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**-260,4**

Il **comma 22**, che consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi e in quote costanti il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dell'articolo 46 e del presente articolo, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali derivante dalla cancellazione dei propri crediti non amplia la capacità di spesa degli enti.

Articolo 48
(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

Comma 1. Alle disposizioni contenute nel presente articolo non si ascrivono effetti finanziari, in quanto esse si limitano a rimodulare i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo un differimento delle prime scadenze attualmente previste, al fine di adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata e, al contempo, bilanciando gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 e introducendo, contemporaneamente, la possibilità, al fine di "smaltire" il magazzino pregresso, di presentare anticipatamente le comunicazioni di inesigibilità dei carichi per i quali si ritiene non sussistano prospettive di riscossione.

In tale contesto, tenuto conto che per stabilire le modalità di erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000 (concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010) è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. Articolo 1 comma 684, secondo periodo) e che tale decreto dovrà prevedere la corresponsione delle predette spese in quote costanti, tenendo conto dei tempi massimi entro i quali trasmettere le relative comunicazioni di inesigibilità, la presentazione anticipata di alcune comunicazioni di inesigibilità (ossia, quelle riferite carichi per i quali si ritiene non sussista più alcuna prospettiva di riscossione) non avrà effetto sulle tempistiche dei rimborsi a carico degli enti creditori che rimarranno ancorate ai predetti termini massimi di trasmissione. Per quanto attiene ai rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive effettuate a decorrere dall'anno 2011, l'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 ha previsto che quelle maturate in ciascun anno solare sono rimborsate entro il 30 giugno dell'anno successivo e le stesse spese vengono, pertanto, rifuse tempo per tempo, indipendentemente dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità. Anche in relazione a tali spese, quindi, le disposizioni in commento non determinano effetti finanziari.

Capo IV Altre misure fiscali

Articolo 49

(Modifiche all'articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l'implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption)

Comma 1. La norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione domestica recata dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscano per suo conto i gestori degli investimenti ("asset manager"), tramite soggetti che svolgono attività di "investment managing".

Sotto il profilo finanziario la misura è suscettibile di determinare effetti positivi prudenzialmente non stimati.

Articolo 50

(Potenziamento dell'amministrazione finanziaria)

Commi 1 e 2. Le assunzioni autorizzate con la disposizione riguardano il personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. Tra questi potranno essere ricomprese anche le "*figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche*" di cui all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da reclutare in deroga alla previsione del c.d. concorso unico.

In base al proprio Regolamento di amministrazione, l'Agenzia delle entrate assume nuovi funzionari mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero dei partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi, in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d'esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La durata del tirocinio è di sei mesi; se ne prevede l'inizio a maggio 2023, in modo da tenere conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è prevista, invece, a gennaio 2024.

La norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica quantificati in euro 48.165.000 per l'anno 2023 e in euro 191.840.220 a decorrere dall'anno 2024.

Gli oneri assunzionali sono stati calcolati tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari ad euro 19.000, e, per un neo assunto dell'Area dei Funzionari, pari a € 49.189,80 comprensivo del trattamento accessorio, come di seguito dettagliatamente rappresentato:

Aree	Stipendio CCNL 2019-2021	IVC 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione (x12 mensilità)	Totale	Oneri riflessi 35,38%			Totale	Trattamento economico accessorio (lordo Agenzia)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)
						Pensione	Buonuscita	Irap			
Funzionari	23.501,93	117,45	1.958,23	5.623,52	31.211,21	7.553,06	1.772,79	2.952,54	43.189,80	6.000,00	**49.189,80**

La tabella che segue riporta la suddivisione dei costi nell'anno 2023 e nell'anno 2024:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO	
	2023	2024
Unità di personale da impiegare in tirocinio (sei mesi) (1)	5.070	-
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo indeterminato	-	3.900
Spesa complessiva annua	euro 48.165.000 (2)	euro 191.840.220 (3)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener

conto sia del tasso di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio.
(2) Importo risultante dal costo di 5.070 tirocinanti per sei mesi (€ 19.000/2 x 5.070).
(3) Importo del costo per un anno di 3.900 funzionari assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2024 (€-49.189,80 x 3.900).

Articolo 51
(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

Comma 1. La disposizione prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,45 per cento allo 0,50 per cento a partire dall'anno 2023.
In base ai dati di gettito ricavati dalla elaborazione del modello di versamento unitario F24 per l'anno di riscossione 2022, il gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45, è di circa 2.970 milioni di euro.
In base ai dati evidenziati l'incremento dallo 0,45% allo 0,50% produrrebbe un gettito pari a circa 3.300 milioni di euro; il maggior gettito ad aliquota dello 0,50% sarebbe quindi pari a circa 330 milioni di euro dal 2023.
Tuttavia, la Legge di stabilità 2013 (n. 228/2012) ha introdotto un meccanismo automatico di "cap" al fine di limitare il pagamento dell'imposta nel caso in cui il credito d'imposta non ancora recuperato ecceda una data percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio d'esercizio.
Analizzando l'andamento delle riserve, si evince un incremento dal 2017 al 2021 del 24%, notevolmente superiore all'aumento dell'imposta versata per il medesimo periodo pari all'8%.
Si ritiene prudenziale, pertanto, ridurre il maggior gettito teorico stimato a un terzo del suo valore, giungendo alla stima di un maggior gettito di 110 milioni di euro per l'anno 2023.
L'imposta in oggetto rappresenta un acconto e quindi un credito utilizzabile a compensazione di altre imposte. Pur nella consapevolezza che tale credito non sarà utilizzato, tenendo conto dei crediti accumulati dalle imprese assicurative, il maggior gettito stimato viene prudenzialmente ridotto del 10% negli anni successivi al 2023.
Pertanto, si stima che la norma comporti i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	dal 2026
Ipotesi aliquota da 045% a 0,50%	+110,0	+99,0	+99,0	+99,0

in milioni di euro

Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I Lavoro e politiche sociali

Articolo 52
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Comma 1 Da un'analisi dei dati relativi agli esoneri dello 0,8% già comunicati dalle aziende per i lavoratori dipendenti del settore privato (primi 8 mesi del 2022) e per gli operai agricoli (primo semestre 2022) è risultato che tali dati sono in linea, se proiettati per l'intero anno 2022, con quanto stimato nella relazione tecnica relativa all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, mentre per i dipendenti pubblici non sono ancora disponibili dati relativi all'esonero dello 0,8%.
Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) e relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico nell'anno 2019. La disposizione analogamente a quanto già previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 115 del 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, intende confermare e rafforzare anche per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre

2023, la misura già adottata dall'articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8 per cento.
In particolare, la disposizione in esame, in via eccezionale, aumenta tale percentuale di 1,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un esonero complessivo pari al 2%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro, incrementando l'esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale (per un esonero complessivo di tre punti percentuali) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.538 euro mensili.
Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sottoindicati determinati in coerenza con le medesime basi tecniche adottate in sede di legge n. 234/2021.

(valori in mln di euro)

	SNF			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**	**2023**	**2024**	**2025**
Minori entrate contributive				-4.987,0	-1.066,0		-5.918,0	-135,0	
Maggiore spesa	4.987,0	1.066,0							
Effetto fiscale indotto	1.466,0	267,0		1.466,0	267,0		1.733,0	0,0	
Effetto sul saldo complessivo	-3.521,0	-799,0	0,0	-3.521,0	-799,0	0,0	-4.185,0	-135,0	0,0

Articolo 53
(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)

I commi 1 e 2 consentono, per il solo 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021) e 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022) anche per 62-41 (c.d. Quota 103) , dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (Articolo 67 c. 1 lett. l TUIR).
Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023. I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2023. Si applicano, in materia di preavviso minimo, le regole di pensionamento del settore scolastico; si applicano inoltre, sempre per pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100 e la c.d. Quota 102 (Articolo 23 del d.l. n. 4/2019) al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.
E' altresì previsto che la pensione anticipata in esame possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro).
Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2023	41,1	451,6	160,0	120,0	571,6
2024	29,2	1.219,3	-49,8	-37,3	1.182,0
2025	4,0	476,7	-95,5	-71,6	405,1
2026	0,0	-52,1	-14,8	-11,1	-63,2

Comma 3 Dalla disposizione, diretta a sopprimere quanto previsto dai commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 deriva una minore spesa di 187,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 180,6 milioni di euro per l'anno 2024.

Articolo 54
(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)

Commi 1 e 2 La disposizione prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2023 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

E' altresì previsto che le modalità di attuazione della disposizione siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti che risulta prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

Il profilo fiscale è computato nel differenziale tra il profilo a normativa vigente e sulla base della disposizione in esame.

(valori in mln di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale indotto	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2023	-13,8	3,4	-10,4				-10,4
2024	-24,7	2,9	-21,8				-21,8
2025	-8,5	-2,7	-11,2	1,2	-0,4	0,8	-10,4
2026	0	0,2	0,2	2,4	-0,8	1,6	1,8

Articolo 55
(Ape sociale)

Comma 1 La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2023 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per gli anni precedenti e per il 2022, si stima un accesso per il 2023 di 20.000 soggetti, in parziale crescita rispetto a quanto riscontrato per l'anno 2022 (a sua volta in crescita rispetto agli accessi del 2021). Ciò in quanto per il 2022 risulta ancora significativamente operante l'accesso al pensionamento anticipato con i requisiti minimi per i soggetti che hanno maturato 62 anni e 38 anni di contributi nel 2021 per effetto del regime delle decorrenze (quindi con età anche inferiori a quelle per l'accesso alla prestazione in esame).
Pertanto da tale proroga deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2023, derivandone i seguenti maggiori oneri.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**
-134	-260	-235	-175	-100	-8	0	0	0	0

Dall'attività di monitoraggio specifica degli accessi negli anni precedenti è possibile riscontrare una minore esigenza finanziaria per tali accessi pari a 70 mln di euro per l'anno 2023 e 40 mln di euro per l'anno 2024. Pertanto, l'incremento necessario della relativa autorizzazione è rideterminato in 64 mln di euro per l'anno 2023, 220 mln di euro per l'anno 2024, 235 mln di euro per l'anno 2025, 175 mln di euro per l'anno 2026, 100 mln di euro per l'anno 2027 e 8 mln di euro per l'anno 2028.

Articolo 56
(Opzione donna)

Comma 1 L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.
Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.
Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.
Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.
Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il° 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
  a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo.

Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
2023	2,9	20,8	0	0	**20,8**
2024	4,5	57,9	0	0	**57,9**
2025	5,1	77,1	22,1	18,3	**95,4**
2026	4,3	77,2	27	22,4	**99,6**
2027	2,6	60,4	18	14,9	**75,3**
2028	1,3	32,6	6,6	5,5	**38,1**
2029	0,4	13,1	-0,9	-0,7	**12,4**

Articolo 57
(Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli ed esonero contributivo per l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza)

Commi da 1 a 3 La disposizione, prevede che, al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del DL n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'esonero in esame è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Sulla base di informazioni di carattere amministrativo si ipotizza un numero di assunzioni pari a 30.000 soggetti e tenuto conto della specificità dei medesimi un onere medio per esonero contributivo al lordo fiscale pari a 4.000 euro derivandone i seguenti effetti finanziari:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)
valori in mln di euro

	2023	2024	2025	2026
onere esonero contributivo al lordo effetti fiscali	-60	-60	0	0
onere esonero contributivo al netto effetti fiscali	-60	-37	14	-10

Comma 4 La disposizione prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la proroga dell'esonero

contributivo di cui all'articolo 1, commi 10-15, della L. 178/2020, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero sopra descritto, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero in esame si applica anche alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. b) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il diritto all'esonero è previsto per i datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

A normativa vigente, l'esonero strutturale giovani ai sensi dell'art. 1, cc. 100 e ss. Della L. 205/2017 prevede l'esonero contributivo del 50% con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all'assunzione a tempo indeterminato di un giovane fino a trenta anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l'età è elevata a trentacinque anni). L'incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminato precedentemente all'assunzione.

Dagli archivi INPS emerge che per l'anno 2021 il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età nelle regioni del centro-nord è stato pari a 111.660, mentre la platea di nuove assunzioni nelle regioni del Sud sopra elencate è stata pari a circa 39.300.

Dalle osservazioni dei primi sei mesi 2022 si rileva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea complessiva di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2023 pari a 200.000 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 78.000 apprendisti.

Sono state considerate inoltre le componenti di giovani assunti tra trentuno e trentacinque anni di età non previste a normativa vigente.

Di seguito è riportata la platea considerata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame:

Giovani NORD 0-30	158.000
Giovani NORD 31-35	15.000
Giovani SUD 0-30	25.000
Giovani SUD 31-35	2.000
Totale giovani	**200.000**
Apprendisti NORD	67.000
Apprendisti SUD	11.000
Totale apprendisti	**78.000**
Totale assunzioni	**278.000**

Per i giovani con una età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di esonero contributivo pro-capite differenziale rispetto alla normativa vigente pari a circa 3.300 euro al NORD e 2.310 al SUD (su base mensile pari a circa 254 euro al NORD e 178 euro al SUD).

Per i giovani con una età compresa tra 31 e 35 tale il maggior onere rispetto alla normativa vigente è stato calcolato ipotizzando un esonero contributivo pro-capite pari a 6.000 euro al NORD e 4.200 euro al SUD (su base mensile pari a circa 462 euro al NORD e 323 euro al SUD).

La retribuzione media mensile degli apprendisti è pari a 1.500 euro con un'aliquota contributiva a carico del

datore di lavoro pari al 10%.
L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.
Le risultanze dell'applicazione del presente comma sono riportate nella tabella seguente:

Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate nell'anno 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Maggiori oneri al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2023	-287,8	-31,5	-319,3	0,0	**-319,3**
2024	-711,0	-77,7	-788,7	124,8	**-663,9**
2025	-742,1	-81,1	-823,2	257,0	**-566,2**
2026	-454,3	-78,3	-532,6	194,9	**-337,7**
2027	-33,3	-52,0	-85,3	75,7	**-9,6**
2028	0,0	-4,2	-4,2	-52,4	**-56,6**
2029	0,0	0,0	0,0	-12,1	**-12,1**
2030	0,0	0,0	0,0	-0,7	**-0,7**
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**

Comma 5 La disposizione prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la concessione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, cc. 16-19, L. 178/2021, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Ai fini del diritto allo esonero le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.
A normativa vigente il bonus assunzione donne istituito con la Legge n. 92/12, all'art. 4, commi da 8 a 11 stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia; Campania; Basilicata); o con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuate di anno in anno con apposito decreto dai ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Dagli archivi INPS emerge che, nell'anno 2021, il numero di nuove assunzioni di donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stato pari a 37.300.

Dalle rilevazioni sui dati dei primi sei mesi 2022 si osserva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2023 pari a 80.000 lavoratrici ripartita nelle seguenti tipologie:

Donne TD NORD	28.200
Donne TD SUD	23.200
Donne TI NORD	15.700
Donne TI SUD	12.900
Totale	**80.000**

Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato stimato in 2.310 euro per le assunzioni al NORD e 1.620 al SUD (su base mensile 178 euro al NORD e 125 euro al SUD)

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente comma sono riportate nella tabella seguente:

Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate nell'anno 2023

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali			Effetti fiscali	Maggiori oneri al netto degli effetti fiscali
	regioni del centro-nord	regioni del sud	Totale		
2023	-39,4	-22,7	-62,1	0,0	**-62,1**
2024	-69,1	-39,9	-109,0	24,3	**-84,7**
2025	-10,7	-6,2	-16,9	32,6	**15,7**
2026	-0,3	-0,2	-0,5	-10,9	**-11,4**
2027	0,0	0,0	0,0	-2,5	**-2,5**
2028	0,0	0,0	0,0	-0,1	**-0,1**
2029	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2030	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	**0,0**

Comma 6 – La disposizione prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo sia condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Comma 7 La disposizione proroga anche per il 2023 la misura di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, che prevede in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero contributivo di cui in premessa è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;
- art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018;
- art. 1, comma 503, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2020;
- art. 1, comma 33 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2021;
- art. 1, comma 520 della legge n. 234/2021(legge di bilancio 2022) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2022

Si fa presente che l'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2023.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente a decorrere dall'anno 2018 è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2022 è stato fissato nella misura pari ad euro 60,26.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n.156 giornate annue; tale importo per il 2022 è pari ad euro 0,69.

Si è stimata prudenzialmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell'anno 2023 con età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 7.800 individui nella categoria CD e 2.200 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate tengono conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che delle modalità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio
2° rata 16 settembre
3° rata 16 novembre
4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

ANNO	ONERE (lordo fisco)	ONERE (netto fisco)
2023	-9,0	-9,0
2024	-29,3	-27,9
2025	-20,4	-15,7
2026	0	+1
2027	0	-1

Articolo 58
(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)

Comma 1 La disposizione è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021 (peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica atteso che in assenza della medesima per il biennio 2023-2024 si sarebbe applicato il meccanismo di indicizzazione per fasce, più favorevole. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 2.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, sia riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS,

2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;

5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Sono previsti i meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella NADEF 2022 – stima anno 2022: circa 292,3 mld di euro;

b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2022 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2022. In particolare,

l'indicizzazione 2023 è computata in base ad un tasso del 7,3 per cento, come determinato, in via provvisoria, dal relativo decreto interministeriale. Tale tasso di rivalutazione risulta, in ogni caso, più contenuto dell'incremento dell'indice al consumo FOI al netto dei tabacchi, previsto nell'ambito del quadro macroeconomico NADEF 2022 pari a 7,8 per cento nel 2022. Il conguaglio, come stabilito dalla normativa è previsto nel 2024 (e sarà in ogni caso effettuato sulla base del tasso di inflazione di consuntivo). Il tasso di inflazione previsto per il 2023 nell'ambito del predetto quadro macroeconomico è pari a 5,4%, con effetto sull'indicizzazione per l'anno successivo, il 2024 (+ il recupero di 0,5% non riconosciuto nel 2023, che ha effetto sia in termini correnti sia per ratei arretrati);

c) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2021):
   a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,9%;
   b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,6%;
   c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,1%;
   d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 8,7%;
   e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,1%;
   f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,6%
d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2021):
   a. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 84,9%;
   b. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a cinque volte il trattamento INPS: circa 5,6%;
   c. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 9,5%;
e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2022 (indicizzazione 2023) e al 31/12/2023 (indicizzazione 2024) al fine di stimare la effettiva distribuzione di importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, comportando in linea a quanto registrato negli anni passati un parziale spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento minimo;

derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(3.535)	(6.831)	(6.589)	(6.557)	(6.495)	(6.427)	(6.353)	(6.273)	(6.188)	(6.095)
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	2.121	4.098	3.953	3.934	3.897	3.856	3.811	3.764	3.713	3.658

Comma 2 La disposizione, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, calcolato
con le stesse modalità di cui al comma 1. L' incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio in esame, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024al 31 dicembre 2024.
Sulla base dei seguenti parametri e ipotesi.
a) Trattamento minimo INPS: 525,38 euro mensili in 2022 (6.829,94 euro su base annua) rideterminato in 2023, in via provvisoria, in 563,73 euro mensili (7.328,49 euro su base annua);
b) Monte pensioni interessato: stima circa 14 mld di euro derivano i seguenti effetti (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)

	2023	2024	Dal 2025
Maggiore spesa pensionistica	-210	-379	0

Articolo 59
(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa)

Commi da 1 a 7 La disposizione ai **commi 1 e 2** prevede per l'anno 2023 un limite di otto mensilità erogabili ai nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza che non includano al loro interno minori, disabili o soggetti di età almeno pari a 60 anni. Dagli archivi gestionali dell'Inps sono stati individuati il numero di nuclei interessati e l'importo medio mensile della prestazione. Di seguito la stima del numero medio annuo di beneficiari di reddito di cittadinanza distinti nelle due categorie tra nuclei interessati e non alla disposizione:

		nuclei interessati	*nuclei non interessati*
Numero medio annuo	**1.039.000**	**404.000**	**635.000**
importo medio mensile	581	543	605

Il minor numero medio per nucleo di mensilità pagate si stima pari a 3,6 mesi tenendo conto dei fisiologici movimenti infra-annuali, pertanto dalla disposizione derivano minori oneri per la finanza pubblica pari a 785 milioni di euro per l'anno 2023. Alla minore spesa per mensilità non erogate titolo di reddito di cittadinanza corrisponde un incremento della spesa per Assegno unico limitatamente ai nuclei con soggetti tra 18 e 20 anni. Considerata una spesa media per la quota a carico RdC di 2,5 milioni al mese, determinata sulla base delle evidenze gestionali, si stima un maggior onere pari a 9 milioni per l'anno 2023.
La disposizione al **comma 3** prevede che dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 siano inseriti in programmi di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. I soggetti che inseriti in tali programmi non si attengono alla frequenza decadono dal diritto alla prestazione. Da tale disposizione prudenzialmente non si ascrivono risparmi di spesa. Si precisa altresì che trattasi di percorsi di formazione e/o riqualificazione professionale di

tipologia già prevista a legislazione vigente.

Il **comma 4 lettera a)** interviene sulle disposizioni in materia di compatibilità tra reddito e reddito da lavoro. La normativa vigente all'art. 3, comma 8, prevede che "in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento". La proposta in esame prevede per il Reddito di Cittadinanza (RdC) che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro. Da elaborazioni eseguite sugli archivi dei lavoratori dipendenti è risultato per l'anno 2021 un numero di percettori di RdC con contratto di lavoro stagionale o intermittente pari a cinquantamila. Tenendo conto sia dell'attuale scenario sia di un possibile effetto attrattivo della norma, si ritiene di quantificare in settantamila il numero di percettori che potrebbero nel 2023 stipulare contratti di lavoro stagionale o intermittente.

Assumendo come orizzonte temporale di durata del beneficio con il nuovo calcolo in media 4 mesi, stimando un importo mensile del RdC maggiore in media di 150 euro rispetto a quello che sarebbe percepito a normativa vigente in caso di stipula di lavoro stagionale/intermittente, il maggior onere annuo è stimato in **42 milioni di euro per l'anno 2023**.

Il **comma 4 lettera b)** dispone nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare tutti i dei percettori di Rdc residenti anziché almeno un terzo. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

Il **comma 4 lettera c)** prevede la decadenza del reddito al rifiuto della prima offerta congrua. La disposizione determina possibili risparmi di spesa che per prudenza non si ascrivono.

Dal 1° gennaio 2024 è abrogato il reddito di cittadinanza pertanto dal 2024 le risorse destinate alla misura in parte vanno a finanziare l'effetto automatico di aumento della spesa per assegno unico e universale - AUU (per il venir meno degli effetti della disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 del dlgs n. 230/2021 sulla base delle modifiche di cui alla disposizione in esame) e nella quota residua sono parzialmente destinate a finanziare le prestazioni connesse alla riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa mediante l'istituzione del "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa", come determinato in Sezione II

Di seguito la tabella riassuntiva degli effetti finanziari, per l'anno 2023

Effetti finanziari (+ positivi per la finanza pubblica / - negativi per la finanza pubblica)
(milioni di euro)
Anno 2023

comma 1 e 2	785
Maggiori oneri AUU nuclei esclusi da RDC 19-21	-9
comma 4 lettera a)	-42
Totale	734

Ne consegue che dalla disposizione (commi da 1 a 7) conseguono minori oneri per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2023 per 734 milioni di euro e dal 2024, a fronte della soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019 economie pari a 8.784,9 milioni di euro annui nonché maggiori oneri per l'automatico effetto di aumento della spesa per assegno unico e universale derivante dal venir meno della riduzione di AUU per effetto della percezione di Rdc. Tale quota è stata valutata sulla base degli elementi di monitoraggio per l'anno 2022 e dei relativi sviluppi per gli anni successivi e comporta un corrispondente incremento di spesa per AUU, con necessità di incremento delle risorse ad esso destinate.

Di seguito il riepilogo degli effetti sulla spesa per prestazioni sociali in denaro (**commi da 1 a 7**):

(valori in mln di euro; + maggiore spesa; - minore spesa)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Dal 2029
Minore spesa per prestazioni per Rdc	- 743	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9	-8.784,9
Maggiore spesa per AUU 2023	+9	0					
Maggiore spesa per AUU dal 2024	0	+708,8	+717,2	+727,9	+732,2	+736,5	+740,8
Effetto complessivo (commi da 1 a 7)	-734	-8.076,10	-8.067,70	-8.057,00	-8.052,70	-8.048,40	-8.044,10

Comma 8. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 come sopra evidenziate e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge. Nella misura, quindi, di 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di ero per l'anno 2025, 7.057,0 milioni di euro per l'anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 7.044,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Articolo 60
(Misure di semplificazione in materia di ISEE)

Comma 1 La disposizione prevede che dal 1° gennaio 2023 la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del cittadino avvenga prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

La norma si pone l'obiettivo di agevolare il ricorso a Isee precompilato che recentemente è stato interessato da un intervento di semplificazione. Infatti, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, e il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022 con provvedimento congiunto del Direttore generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata prevista l'introduzione di modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l'obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione.

La misura di semplificazione proposta non comporta oneri per la finanza pubblica, al contrario, l'utilizzo dell'ISEE precompilato porterebbe ad un risparmio delle risorse destinate a remunerare le attività di intermediazione svolte dai CAF qualora si incrementi la quota dei soggetti che utilizzano la soluzione della DSU precompilata in autonomia.

Articolo 61
(Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)

Comma 1 La disposizione prevede il rifinanziamento, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La disposizione comporta i seguenti maggiori oneri:

Saldo Netto da Finanziare
a decorrere dal 2023: 250 mln di euro annui

Indebitamento netto (maggiori prestazioni)
a decorrere dal 2023: 175 mln di euro annui

Comma 2 Le misure per il 2023, relative al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al **comma 1** che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al **comma 1.**
La quantificazione dell'onere di spesa scaturisce da un confronto con le Regioni, alle quali è stata richiesta una previsione del fabbisogno. Poiché non tutte le Regioni hanno riscontrato la richiesta, si è provveduto a definire una quantificazione complessiva sulla scorta delle somme impegnate negli ultimi due anni e dei residui ancora nella disponibilità delle Regioni, con riserva di un eventuale riallineamento in autunno.
Comma 3 La misura in favore dei lavoratori del settore della pesca marittima, finanziata fino al 2020 con fondi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è risultata insufficiente, dall'annualità 2020, a garantire l'indennità giornaliera prevista in 30 euro, che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nella somma stanziata dalla legge di bilancio.
La disposizione pertanto prevede il finanziamento complessivo di 30 milioni di euro, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima per entrambe le misure relative al fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.
Il procedimento prevede la presentazione delle istanze, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro i mesi di febbraio/marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con autorizzazione, a conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un apposito Decreto Direttoriale, ed oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La liquidazione delle istanze prevede entro il mese di settembre la trasmissione del Decreto Direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse ai Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità.
Le misure per il 2023 sono finanziate quindi da ulteriori complessivi 30 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al **comma 1**.
Comma 4 La misura prevista per il 2023 in favore dei lavoratori del settore call center è finanziata da ulteriori 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.
La stessa misura era stata già finanziata con risorse a valere sul medesimo Fondo negli anni precedenti, in particolare:

a) per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, co. 2, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata di euro 1.744.080, per il prevalente utilizzo delle risorse messe a disposizione per il contrasto al COVID 19;
b) per l'anno 2021, dall'Articolo 1, co. 280, della legge 30 dicembre 2020, n, 178 con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata per euro 10.010.710;
c) per l'anno 2022, dall' Articolo 1 co. 125 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con un importo di 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata, al 30 giugno 2022 di euro 1.205.411,96.

La misura per il 2023 è quindi finanziata per 10 milioni di euro valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui **al comma 1.**
Comma 5 L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016,

n. 243 ha un costo di circa 9.500 euro annui per ogni lavoratore.
Le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA destinatarie dell'integrazione salariale riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.109, di cui 1.786 dipendenti di Ilva, n. 311 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia.
Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2023 interessi la medesima platea di lavoratori destinatari dell'integrazione salariale nel 2022, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo dell'anno 2022 ed è stimato in euro 19 milioni anche per il 2023.
Agli oneri così quantificati, che costituiscono in ogni caso limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al **comma 1.**
Comma 6 La disposizione prevede per l'anno 2023 un finanziamento dell'intervento in esame nella misura di 50 milioni per tale anno quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, nell'attuale situazione di crisi economica – energetica che si innesta nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la nota emergenza derivante dalla pandemia da Covid 19. Per l'anno 2023 si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di 50 milioni di euro.
A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al **comma 1.**

Articolo 62
(Emolumento accessorio una tantum)

Comma 1 Prevede che, per il solo anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico destinatario delle procedure negoziali e di concertazione sono incrementati di euro 1.000 milioni da destinare all'erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere direttamente da parte delle amministrazioni per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza e, pertanto, tale emolumento non è computabile agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall' art. 2122 del C.C.
Comma 2 Precisa che, l'importo di cui al **comma 1**, comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini del trattamento di quiescenza e IRAP) e concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Comma 3 Prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al **comma 1**, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto **al comma 1**, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Comma 4 Prevede che somme di cui al **comma 1** sono ripartite, fra le amministrazioni di cui al medesimo comma nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

Articolo 63
(Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta)

Comma 1 La disposizione incrementa di 10 milioni di euro annui a decorre dall'anno 2023 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di potenziare le azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.
Comma 2 Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'*articolo 18*, comma 3-bis, del testo unico di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della *legge 11 agosto 2003, n. 228*, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del

Consiglio dei ministri una somma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 64
(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

Comma 1 L'art. 54 bis del decreto - legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modifiche dalla L.21 giugno 2017 n.96, disciplina le prestazioni occasionali con l'istituzione del **Contratto di prestazione occasionale** (CPO) e del Libretto di famiglia.

Il CPO è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce prestazioni di lavoro di ridotta entità entro i vigenti limiti:

a. per ciascun prestatore, con riferimento, alla totalità degli utilizzatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi;
b. per ciascun utilizzatore, con riferimento, alla totalità dei prestatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi;
c. per le prestazioni complessive rese da ogni prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore, fino a 2500 euro di compensi.

La disposizione in esame eleva l'importo il limite posto agli utilizzatori (punto b) da 5.000 euro a 10.000 euro.

Inoltre, il comma 14 dell'art. 54 bis del D.L. 50/17 vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La L.96/2018 ha introdotto un'eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettizie che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori. La presente disposizione amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato per gli utilizzatori in generale.

Eliminando, poi, anche nell'ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

a. Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b. Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitari;
c. Persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150;
d. Percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito,

si garantirebbe maggiore flessibilità alle aziende. Ulteriore previsione per le aziende agricole a carattere stagionale che potranno utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare – prestazioni di lavoro occasionale qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Alla luce di quanto illustrato si rileva che la proposta di modifica normativa ha carattere espansivo per quanto concerne l'utilizzo dei contratti di prestazione occasionale (CPO).

Aver reso, in generale, meno stringenti i limiti di importo (da 5.000 a 10.000 euro per gli utilizzatori), i limiti di forza lavoro (da 5 a 10 dipendenti) e l'aver introdotto maggiore flessibilità per il settore agricolo attirerà maggiori prestatori d'opera.

D'altro canto, ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale). In ogni caso tenendo conto di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 54 bis in tale evenienza si avrebbe minor gettito contributivo per assicurazioni minori compensato dalle minori spese per prestazioni (disoccupazione, cassa integrazione, ect.).

Nei termini esposti, dunque, non si ravvedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul piano fiscale potrebbero ravvisarsi effetti positivi in termini di maggiore gettito nella misura in cui i datori di lavoro sostituiscano forme di contratto attualmente utilizzate che prevedano il riconoscimento di detrazioni d'imposta (collaborazione, tempo determinato…). Tali effetti non sono quantificabili in assenza di informazioni sulle sostituzioni delle forme di contratto attualmente esistenti.

Capo II Famiglia e disabilità

Articolo 65
(Assegno unico universale)

Comma 1 La disposizione prevede per la quota dell'AUU prevista per i minori un incremento del 50% nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti (e con età pari o superiore a un anno).

Attualmente per ciascun figlio minorenne è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE).

Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro (50%*175) a 25 euro al mese (50%*50) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40mila euro.

Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro: negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di età.

La platea dei possibili beneficiari è stata ricavata a partire dai dati presenti negli archivi amministrativi INPS relativi all'Assegno Unico Universale, con riferimento al periodo di competenza marzo-ottobre 2022.

Quanto ai figli nel primo anno di vita, con riferimento alla media dei soggetti che hanno ricevuto nel periodo di competenza marzo-ottobre 2022 la quota prevista per i minori dell'Assegno unico, sono stati selezionati circa 369mila soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo della maggiorazione, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli nel primo anno di vita presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo primo collettivo di soggetti è stato stimato pari a 457,4 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dalla disposizione in esame, la nuova maggiorazione introdotta viene riconosciuta fino ai 3 anni compiuti per i figli con età pari o superiore a un anno solo per i nuclei con tre o più figli e con livelli ISEE inferiori ai 40.000 euro. La platea di questo ulteriore collettivo di beneficiari è stata stimata a partire dal numero medio mensile dei figli che risultavano ricevere il pagamento previsto per l'AUU appartenenti a nuclei con 3 o più figli, al netto dei soggetti con livello ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro (o con ISEE non presentato). Per quanto riguarda i soggetti con queste caratteristiche appartenenti alla fascia di età 1-3 anni compiuti, sono stati considerati mediamente circa 150.000 soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo dell'incremento, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli in questa fascia di età presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo secondo collettivo di soggetti è stato stimato per il 2023 pari a 188,4 milioni di euro.

Nel complesso quindi l'onere relativo alla modifica normativa proposta si stima pari a 645,8 milioni di euro per il 2023, pari a 683,9 milioni di euro per il 2024 e a 699,6 milioni di euro per il 2025.

Comma 2 La disposizione in esame rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge 73/2022 (art. 38) per i maggiorenni disabili: per il solo anno 2022 il citato DL n. 73/2022 prevede il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Nel DL n. 73/2022 viene inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del dlgs n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per

l'anno 2022. Considerando che il maggior onere relativo ai maggiorenni disabili e ai nuclei con disabili previsto dal decreto-legge 73/2022, riferito ai 10 mesi di vigenza della misura nell'anno 2022, è stato stimato pari a 136,2 milioni di euro, l'onere relativo all'estensione dei benefici suddetti anche per gli anni successivi, sulla base degli incrementi del costo della vita previsti, risulta pari a 175,4 milioni di euro per il 2023, a 185,7 milioni di euro per il 2024 e a 190 milioni di euro nel 2025.

Comma 3 la disposizione è diretta a evidenziare che tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risultano in parte eccedenti gli oneri derivanti dalla medesima legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati.

Gli effetti finanziari complessivi sono pertanto illustrati nella tabella seguente.

	Assegno unico e universale (valori in mln di euro)						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) stanziamento a legislazione vigente	18.222,20	18.694,60	18.914,80	19.201,00	19.316,00	19.431,00	19.547,00
b) previsioni aggiornate a legislazione vigente prima degli interventi previsti nel presente disegno di legge (*)	17746,2	18282,9	18498,3	18778,2	18890,7	19003,2	19116,6
c = (a-b)	476,00	411,70	416,50	422,80	425,30	427,80	430,40
d) onere messa a regime benefici art 38 DL n. 73/2022 per nuclei con disabili (a normativa vigente solo 2022)	175,4	185,7	190	192,9	194,1	195,3	196,5
e=(b+d)	17921,6	18468,6	18688,3	18971,1	19084,8	19198,5	19313,1
f) differenza con stanziamento a normativa vigente includendo norma messa a regime beneficio per nuclei con disabili (a-e)	300,60	226,00	226,50	229,90	231,20	232,50	233,90
g) Maggiore onere incremento assegno unico del 50% per ogni figlio con età pari o inferiore a un anno e del 50% per ogni figlio per i nuclei con tre o più figli con età pari o inferiore a tre anni e pari o superiore a un anno	645,8	683,9	699,6	710,2	714,5	718,8	723,1
h) (e+g)	18.567,4	19.152,5	19.387,9	19.681,3	19.799,3	19.917,3	20.036,2
i) (h-a) incremento stanziamento da finanziare per effetto delle disposizioni in esame	345,20	457,90	473,10	480,30	483,30	486,30	489,20

(*) Le previsioni tengono conto delle risultanze di monitoraggio emerse in corso d'anno 2022, di un parziale ulteriore incremento dei beneficiari ed erogazioni nel 2023, del nuovo quadro macroeconomico in particolare con riferimento al tasso di inflazione ai fini dell'indicizzazione dei trattamenti e delle soglie di ISEE.
Le previsioni, a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, non tengono conto degli oneri per la messa a regime dei benefici di cui all'articolo 38 del DL n. 73/2022 e di altri interventi diretti a incrementare l'assegno unico come previsto dalle disposizioni in esame.

Articolo 66
(Congedo parentale)

Comma 1 La disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.
Sulla base delle seguenti osservazioni ed ipotesi derivano gli oneri sotto quantificati.

- dati INPS dipendenti privati:

Numero indennità obbligatorie 2020: 271.100
Retribuzione mensile madri 2020: 1.526 euro
Beneficiarie donne di congedo parentale generazione 2013 (che hanno usufruito di congedi parentali nei primi 6 anni di vita del bambino): 140.400 (109.800 con congedo > 90 giorni e 30.600 con congedo < 90 giorni)
Stima dell'onere
a) effetto importo = 140.400 *1526 *(80%-30%) = 107,1 mln di euro;
b) effetto espansione calcolato per 45.000 soggetti (stimando un effetto espansivo di circa 1/3),
onere per prestazione = 45.000 soggetti*1526*80%= 55 mln di euro
onere per contribuzione figurativa= 23 mln di euro
Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così rideterminati, nell'ipotesi prudenziale dell'utilizzo dell'indennità elevata all'80% all'inizio del periodo di congedo parentale:

(valori in mln di euro)

	2023	**2024**	**2025**
Maggiore spesa per prestazioni	102	178	183
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	15	26	27
Totale	117	204	210

Con riferimento alle lavoratrici del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

Articolo 67
(Fondo per le periferie inclusive)

Comma 1 La disposizione è volta a finanziare interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.
Comma 2 Sono definite le modalità attuative degli interventi prevedendo l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:

a) i tempi di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;
b) i criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
Al riguardo si evidenzia che, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 300 mila abitanti (n.10), si stima un contributo medio per ciascuna città di circa 1.000.0000 euro.
Comma 3 Al fine di velocizzare i tempi di attuazione degli interventi, il **comma 3** prevede che con il medesimo decreto previsto **dal comma 2**, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
Viene, altresì, precisato i che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza, indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.
Ai fini della quantificazione delle risorse necessarie agli interventi, è stato considerato il numero delle città con popolazione superiore ai 300 mila euro. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa prevista.

Città con popolazione > 300 mila abitanti (n.)	10
Stima dell'importo medio per ciascuna città (€.)	1.000.000
Spesa prevista (€.)	10.000.000

Titolo V Crescita e investimenti

Capo I Misure per favorire la crescita e gli investimenti

Articolo 68
(Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)

Il **comma 1** incrementa la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, di complessivi 10 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, 3.000 per l'anno 2026 e 3.500 per l'anno 2027.
Il comma 2, al fine di introdurre una procedura semplificata che, sul modello di quella precedentemente disciplinata dall'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e dall'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riguardi gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che siano oggetto di procedure di affidamento avviate nel 2023, dispone la preassegnazione, su base semestrale, di un contributo del 10% a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma precedente. La percentuale indicata al precedente periodo, preassegnata agli enti locali attuatori individuati ai sensi dall'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è calcolata sull'importo assegnato a ciascuno degli interventi con il relativo decreto di assegnazione originario.
Ai fini dell'accesso alla procedura semplificata di preassegnazione da parte degli enti locali, le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato e, successivamente (entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023) sulla base dei dati aggiornati, a predisporre un elenco degli enti locali con indicazione degli interventi e dei relativi CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo

termine. Gli enti locali individuati dagli elenchi di cui al precedente periodo devono procedere, entro i successivi 20 giorni nonché tramite la piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a confermare la preassegnazione. La mancata conferma nelle modalità esposte determina l'automatica rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura ordinaria di cui al comma 7 e seguenti. Previo riscontro relativamente alla conferma di accettazione della preassegnazione ed ai fini dell'accertamento delle risorse a bilancio, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco definitivo degli interventi beneficiari della stessa.

Il **comma 3**, con specifico riguardo alla determinazione degli incrementi dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2023, prevede che le regioni, entro il 31 gennaio 2023 ed entro il 30 giugno 2023, debbano procedere all'aggiornamento semestrale dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inadempienza da parte delle predette regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate. A tal riguardo, la previsione di un termine semestrale per l'aggiornamento dei prezzari regionali, ridotto rispetto a quello annuale ordinariamente previsto ai sensi del citato comma 16 dell'articolo 23, è finalizzato, in un contesto di carattere eccezionale e contingente, a ridurre il rischio di una frattura significativa, in aumento o in diminuzione, tra i valori ivi espressi e quelli ricavati dai mercati di riferimento e, per l'effetto, ad interpretarne con più aderenza le dinamiche evolutive collegate all'attuale situazione macroeconomica.

Il **comma 4,** allo scopo di provvedere all'individuazione della platea dei beneficiari potenziali delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, fa espresso riferimento alle procedure di affidamento di lavori disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Tra le procedure ammesse rientrano anche gli accordi quadro ovvero gli affidamenti a contraente generale.

Il **comma 5** precisa la natura residuale delle risorse del Fondo. Pertanto, prima di procedere alla presentazione di una domanda di accesso al Fondo per fronteggiare eventuali fabbisogni emergenti dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 3, le stazioni appaltanti devono necessariamente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico dei rispettivi interventi nonché, laddove presenti, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al **comma 6** viene precisato che, fermo quanto previsto dal comma precedente, l'accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce "lavori" del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

Il **comma 7** definisce le classi prioritarie di interventi che possono, secondo l'ordine riportato di seguito nonché sulla base delle risorse che si rendono disponibili ad esito della procedura di preassegnazione di cui al comma 2, accedere alle risorse del Fondo. Più precisamente, possono accedere al Fondo:

a) gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;

c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: i) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022;

d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Il **comma 8** prevede che, qualora l'entità delle richieste di accesso pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, ferme restando le priorità di cui al comma 7, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, tiene conto del seguente ordine di priorità:

a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

Il **comma 9** dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle predette domande;

b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a) del presente comma;

c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;

d) le procedure di verifica delle domande da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione elle risorse del Fondo;

f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR

g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

Il **comma 10** precisa che l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 ed al comma 9, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Il **comma 11** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo Codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

Articolo 69
(Misure in materia di mezzi di pagamento)

Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare, la lettera a) sostituisce al comma 2 del citato articolo 49 il richiamo all'articolo 1, comma 1,

lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, col riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La modifica risponde ad esigenze di coordinamento normativo e ha carattere ordinamentale.

La lettera b) reca modifiche al comma 3-bis dello stesso articolo 49, riguardante le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In particolare, viene ad essere innalzata da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** reca modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 4-bis, del decreto – legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121.

In particolare, il sopra menzionato articolo 15, comma 4 – bis, stabilisce che a decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Per effetto della modifica recata dalla presente disposizione, le sanzioni previste dal sopra riportato comma 4 – bis si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di pagamenti, a mezzo di carta di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore ad euro 60.

Dal punto di vista finanziario, trattandosi di entrate da sanzioni meramente eventuali, non si stimano effetti finanziari differenziali.

Articolo 70
(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

Comma 1. La norma ha ad oggetto il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al riguardo, si rileva che le richieste di accesso allo strumento dei contratti di sviluppo sono costantemente cresciute negli anni, fino a raggiungere il numero di 138 istanze presentate nei soli primi sei mesi del 2022, per un valore medio di agevolazione richiesta per singola istanza pari a circa 18 milioni di euro.

Pur considerando che, nell'ultimo biennio, le richieste di agevolazione sono state particolarmente numerose in conseguenza della maggior flessibilità introdotta nella disciplina degli aiuti di Stato e dell'accelerazione impressa dall'apertura degli sportelli relativi alle citate risorse PNRR, si ritiene che il numero di domande annue si manterrà elevato anche nei prossimi anni e stimabile in circa 200 all'anno.

Ciò determina un ulteriore fabbisogno aggiuntivo relativo a nuove istanze, al netto degli stimabili dinieghi che origineranno dall'istruttoria condotta dal Soggetto gestore.

Tenendo conto della stima dell'incremento del valore medio di agevolazione richiesta per singola istanza e riconducibile alle maggiori agevolazioni che risulteranno concedibili, a parità di investimento, si ritengono necessarie ulteriori risorse pari a 4 miliardi di euro, per soddisfare i fabbisogni dei Contratti di sviluppo attualmente sospesi e delle ulteriori istanze che verranno presentate fino alla fine del 2023.

La stima del fabbisogno rappresentato, formulato sulla base dei dati di settembre, è stata condotta tenendo conto della giacenza delle domande pendenti (700 milioni di euro), delle ulteriori richieste che perverranno entro la fine dell'anno (800 milioni di euro – dato confermabile per ricezione domande per quasi 500 milioni di euro di richiesta agevolativa tra ottobre e la prima metà di novembre), di 2,5 mld per coprire le domande che si stima di ricevere nel corso del 2023.

L'assegnazione è ripartita, in relazione alle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo in argomento, 70% fondo perduto e 30% finanziamento agevolato, (che, pertanto, per l'importo complessivo di 1.2 miliardi di euro non impatta sull'indebitamento netto), come di seguito rappresentato:

a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 3,2 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i

programmi di sviluppo per la tutela ambientale (da allocare nel capitolo 7343, PG 1);
b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 0,8 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo di attività turistiche (da allocare nel capitolo 7343, PG 4).
Tale assegnazione garantirà una adeguata operatività allo sportello dello strumento agevolativo, riducendo i tempi di attesa da parte delle imprese e consentendo di fornire alle stesse un pronto sostegno nella realizzazione di programmi di investimento strategici per lo sviluppo del Paese, quanto mai necessario nell'attuale situazione di crisi scaturente dai noti eventi internazionali.

Articolo 71

(Sostenimento del registro nazionale degli aiuti di stato e della piattaforma incentivi.gov.it)

Comma 1. Dispone un incremento, pari a 900 mila euro annui a decorrere dal 2023, dell'autorizzazione di spesa già prevista per la strumentazione informativa del Ministero delle imprese e del Made in Italy e per il monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al fine di assicurare una fonte di copertura delle spese per il funzionamento e la manutenzione evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ("RNA") di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nonché della piattaforma incentivi.gov.it prevista dall'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
L'apporto di risorse si rende necessario per assicurare le funzionalità dei due sistemi, tra loro interoperabili, previste dal Legislatore nel contesto del rafforzamento degli strumenti di valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive (cfr. articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, che prevede lo sviluppo del RNA per le finalità della relazione sugli incentivi prevista dall'articolo 1 della legge 266/97, annualmente predisposta e trasmessa alle Camere a cura del Ministero delle imprese e del Made in Italy) nonché per la comunicazione degli interventi medesimi (attraverso, in particolare, la nuova piattaforma incentivi.gov.it, che l'articolo 18-ter del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per promuovere la conoscenza delle iniziative pubbliche di incentivazione).
Inoltre, lo stanziamento contribuisce, più in generale, alla copertura degli oneri per la gestione e la manutenzione, anche evolutiva, del RNA (spese per il mantenimento delle infrastrutture, per il personale e per servizi, quali canone versato ad Infocamere, servizi di interoperabilità, servizi di hosting). Ciò tenuto conto anche del ruolo centrale e dell'operatività accresciuta del medesimo Registro, come conseguenza dell'incremento delle misure di aiuto attivate nel contesto della crisi economica, avvenuto, peraltro, sovente nel quadro di regole nuove e straordinarie.

Articolo 72

(Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI)

Comma 1. La proroga si rende necessaria in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, specie volte all'efficientamento e alla diversificazione delle fonti di energia, ed è coerente con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina del 23 marzo 2022. Considerata quindi l'estensione del regime potenziato per tutto il 2023, ovvero sia della disciplina transitoria di "phasing out" di cui al comma 55 che di quella emergenziale di cui ai commi 55-bis e 55-ter della citata legge n. 234/2021, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , la previsione stabilisce, sulla base delle stime del Gestore del Fondo MCC, il limite massimo di impegni assumibili da parte del Fondo, assistito da garanzia di ultima istanza dello Stato, per l'anno 2023, in 225 miliardi di euro, di cui 180 miliardi di euro di stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e 45 miliardi di euro di nuove potenziali garanzie concedibili nel corso del prossimo esercizio finanziario.
Comma 2. Per le finalità di cui al comma precedente, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di 800 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 73

(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

Comma 1. Lettera a) La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, e ridetermina l'importo massimo entro cui il suddetto credito d'imposta è riconosciuto. L'efficienza di tale misura è stata oggetto di una recente analisi. Infatti, secondo l'Osservatorio PMI Euronext a cura di IR Top Consulting, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milano che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (Offerta pubblica iniziale). In questo periodo, le PMI hanno rappresentato circa l'80% delle IPO complessive.

Lettera b) la disposizione, conseguentemente, prevede uno stanziamento aggiuntivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 rispetto all'attuale stanziamento di 5 milioni di euro, e di 10 milioni di euro quale nuovo stanziamento per l'anno 2024.

Dalla disposizione, pertanto, derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Articolo 74

(Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy)

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024, al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali ad accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy.

Comma 2. Prevede che con uno o più decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma precedente, nonché il riparto delle risorse dello stesso.

Articolo 75

(Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)

Comma 1 La norma prevede che le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2023, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui all'articolo 64 commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro nell'ambito dell'operatività "Green New Deal", di cui al menzionato articolo 64.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. insistono sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che per il 2023 stanzia complessivamente 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano le garanzie oggetto della disposizione.

Con riferimento all'entità dello stanziamento e del limite massimo di impegni assumibili, la norma si pone in continuità con quanto previsto, per l'operatività "Green New Deal" della SACE S.p.A. del 2022, dall'articolo 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II Agricoltura e sovranità alimentare

Articolo 76

(Fondo per la sovranità alimentare)

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

Comma 2. Prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.

Articolo 77
(Fondo per l'innovazione in agricoltura)

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Comma 2. Prevede che il Fondo di cui al comma precedente può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto, garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione prevede inoltre che possono essere concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Comma 3. Prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare (ISMEA) e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo con remunerazione a valere sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento calcolato sulla quota parte delle risorse per le quali ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. prestano le suddette attività di assistenza e supporto tecnico-operativo e per le attività a queste connesse strumentali o accessorie.

Comma 4. Autorizza l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

Articolo 78
(Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità)

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Comma 2. Demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio e l'ammontare dello stesso.

Capo III Infrastrutture e trasporti

Articolo 79
(Disposizioni in materia di revisione prezzi)

Comma 1. La disposizione integra l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9, aggiungendo, dopo il comma 5-bis, sei ulteriori commi.

In particolare, l'intento della disposizione del nuovo comma 5-ter è quello di velocizzare e semplificare i pagamenti alle stazioni appaltanti, a valere sulle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Pertanto, la disposizione ha contenuto ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Il comma 6-bis, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, i rispettivi SAL dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 siano adottati, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari di cui al comma 2 aggiornati annualmente. Conseguentemente, la disposizione prevede che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Al riguardo si evidenzia che l'accesso al predetto Fondo è, tuttavia, residuale, in quanto subordinato al previo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti.

In particolare, si prevede che tutte le stazioni appaltanti, ad eccezione dei concessionari, per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022, possono accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi le stazioni appaltanti provvedono, in primo luogo, utilizzando:

a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;

b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

d) le somme disponibili relative ad altri interventi per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

In relazione alla sopra menzionate risorse e, pertanto, ai fini della quantificazione degli effettivi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che:

- ai fini della quantificazione degli importi accantonati per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, si è tenuto conto dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati (pari al 5%) e delle previsioni di cui all'art. 42, co. 3, lett. b) del d.P.R. n. 207/2010, che indica nel 10% l'importo massimo dell'accantonamento per imprevisti da conteggiare nel quadro economico;
- per la determinazione delle somme derivanti da ribassi d'asta, si è tenuto conto delle informazioni acquisite presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici (che evidenziano un valore dei ribassi d'asta compresi tra un minimo del 15% del prezzo a base di gara ed un massimo del 25%), del tutto in linea con il dato storico registrato nel periodo 2012-2016 e riportati nel documento "Il Mercato dei contratti pubblici - lavori, servizi e forniture nel periodo 2012- predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati in collaborazione con ANAC;
- non si è tenuto conto delle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente, in quanto dato incerto nell'an e nel quantum;
- a fronte della stima degli utilizzi delle somme accantonate a titolo di imprevisti e ribassi d'asta, tenuto conto degli effetti del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (In particolare, la compensazione di questi maggiori oneri avviene nei limiti delle risorse economiche disponibili nei quadri economici delle stazioni appaltanti e, in ultima istanza, in quelle disponibili nel citato Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche. Con riferimento alle prime si considerano (a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, (b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, (c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia

prevista una diversa destinazione, (d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata), è stata stimata una disponibilità residua attuale delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta del tutto residuale.

Il comma 6-ter prevede che le disposizioni del precedente comma 6-bis si applicano anche agli appalti di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano stati pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7.

Relativamente a tali interventi la disposizione considera le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Infine, il medesimo comma 6-ter stabilisce che per tali appalti e accordi quadro i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento.

Relativamente agli investimenti in opere pubbliche, secondo la nuova stima formulata dall'Ance, risultano nel 2022 pari a 32.552 milioni di euro e registrano un incremento del 4% in termini reali rispetto all'anno precedente.

Relativamente all'anno 2023 Ance stima un significativo aumento del 25% nel confronto con il 2022. Tale aumento è spiegato principalmente dalle aspettative di utilizzo delle risorse del PNRR, che ha raggiunto un avanzamento nella fase di programmazione e riparto dei fondi ai territori.

Al riguardo, a partire dallo scorso anno la marcata ripresa della domanda e alcune restrizioni dal lato dell'offerta (sia nella produzione sia nell'approvvigionamento) hanno portato a un forte aumento dei prezzi dei materiali di costruzione. Tali dinamiche hanno subito un ulteriore impulso a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

Gli aumenti dei materiali e dell'energia si sono riflessi sul complesso dei costi di costruzione. Nella media delle tre tipologie di lavori considerate dall'ISTAT (edifici residenziali e non e strade con tratti in galleria), il costo di costruzione nel primo trimestre del 2022 è stato di circa il 14% più elevato rispetto alla media del periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2021 (ovvero la data entro la quale sono state effettuate la maggior parte delle offerte dei lavori pubblici in corso di esecuzione). Le tendenze dei prezzi nel breve termine rimangono orientate all'incremento: ad aprile, il saldo tra le imprese che prevedevano prezzi in aumento nei prossimi tre mesi rispetto a quelle che prevedevano, invece, una diminuzione era prossimo al 40 per cento, il valore più elevato mai registrato da quando esiste la serie storica.

Sulla base di tali evidenze, qualitative e quantitative, si può ipotizzare, qualora i prezzari utilizzati per determinare gli importi dei lavori pubblici messi a gara fossero aggiornati – includendo anche gli effetti dell'incremento dei prodotti energetici e della crisi internazionale in atto in Ucraina – un incremento dei costi delle opere pubbliche nell'ordine del 20% rispetto al periodo 2015-2021. Tale valore ha un ordine di grandezza comparabile con quello rilevato presso alcune grandi stazioni appaltanti e presso alcune regioni.

Il comma 6-quater autorizza pertanto, per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter, l'utilizzo dei residui, rispetto ai pagamenti pregressi, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e l'incremento del Fondo con una ulteriore dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024. Le modalità di accesso al citato Fondo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, si stabilisce che, le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

Il comma 6-quinquies prevede che nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'adozione del prezzario aggiornato.

La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6-sexies prevede che ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si applicano le disposizioni del comma 1, lettera b), nonché dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 11 dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per esigenze di coordinamento con le previsioni introdotte dal nuovo meccanismo di compensazione e di funzionamento del Fondo. La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 80

(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)

Comma 1. La disposizione individua un meccanismo unitario di pianificazione e programmazione delle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 50, non finanziate dal Fondo sviluppo e coesione o da fondi europei, non inserite nel PNRR, nel Piano nazionale complementare al PNRR (PNC) e nei Contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI spa e ANAS spa. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. Prevede che la pianificazione e programmazione delle infrastrutture sia disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale da ripartire tra Nord, Centro e Sud. Lo stesso decreto individua, altresì, gli indicatori volti a misurare i criteri di accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, di cui al comma successivo, sulla base dei seguenti rendimenti attesi:

a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale;

b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici;

c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 Istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, con la dotazione finanziaria di 100 per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024, al quale affluiscono altresì le risorse revocate ai sensi della lettera b) del medesimo comma, per le annualità e per gli importi già autorizzati.

La disposizione determina oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, corrispondenti alla dotazione del Fondo.

Comma 4 La disposizione individua la tipologia delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** rinvia a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano qualora gli interventi rientrino nelle materie di competenza delle regioni e province autonome, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse del FIAR. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** stabilisce che ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma precedente, con i quali sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse del FIAR, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** prevede che per la valutazione dei rendimenti attesi, infrastrutturale ed economico finanziario, di

cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può destinare quota parte non superiore al 0,02 per cento del FIAR ad attività di studio ed analisi degli interventi da ammettere a finanziamento con le risorse del medesimo fondo.
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 8** destina una quota delle risorse del FIAR, non superiore al 2,5 per cento, alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 9** prevede che una quota delle risorse non superiore al 2,5 per cento del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali.
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 10** prevede che, per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma precedente, è costituita, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apposita commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza, indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.
Il **comma 11** stabilisce che la predetta commissione seleziona i progetti, con indicazioni di priorità. Si prevede, inoltre, che i progetti ammissibili al finanziamento sono individuati con uno o più decreti ministeriali ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. La disposizione ha carattere procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Il **comma 12** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dai soggetti beneficiari.

Articolo 81
(Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa)

Il **comma 1** inserisce il comma aggiuntivo 2-bis all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale comma 2-bis rifinanzia per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo istituito dal comma 1 del medesimo articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di estendere fino al 30 marzo 2022 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono accedere al Fondo per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19.
Comma 2 Al fine di assicurare la completa realizzazione della Metro C di Roma Capitale sono necessari 1.200 milioni di euro per il completamento della tratta T2 (dalla stazione Clodio alla stazione Venezia esclusa), 900 milioni di euro per la realizzazione della tratta T1 (da Clodio a Farnesina) e, infine, 100 milioni per l'adeguamento contrattuale necessario per dar conto dei maggiori costi, finalizzato al completamento della tratta T3 Fori Imperiali/ Colosseo, in tempi compatibili con il Giubileo. Con la disposizione in esame sono pertanto autorizzati complessivamente 2.200 milioni per il periodo 2023-2032, finalizzati alla completa realizzazione delle tratte interessate. L'autorizzazione di spesa, riguardante, essenzialmente, nell'insieme, le tratte T1 e T2, è funzionale al riallineamento dello svolgimento delle attività connesse alla progettazione e all'esecuzione dei lavori sulle medesime tratte, che presentano analoghi tempi realizzativi. Si conseguirebbero in tal caso significative sinergie sull'organizzazione dei cantieri, la riduzione dei tempi complessivi di realizzazione delle gallerie, con effetti positivi, in termini finanziari, di minori oneri da riconoscere al Contraente generale, nonché, infine, una mitigazione degli impatti sul trasporto pubblico di superficie. La disposizione precisa che il predetto importo di 2.200 milioni di euro costituisce limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte e che agli eventuali maggiori costi per materiali dovranno provvedere Roma Capitale e Regione Lazio.
Entro il 28 febbraio 2023 il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 dovrà presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per

ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. Ai fini dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà riscontrare i dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato, che dovranno essere quindi costantemente e tempestivamente aggiornati.

Articolo 82

(Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)

Il **comma 1** qualifica il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto) come infrastruttura prioritaria e di preminente interesse nazionale.

Sul punto si rappresenta che il Ponte sullo Stretto di Messina già dichiarato con la legge n. 1158 del 17.12.1971 "opera di prevalente interesse nazionale", veniva poi anche inserito, con delibera CIPE n. 121 del 2001, nel programma delle opere di "preminente interesse nazionale" ai sensi dell'art. 1 della L. n. 443 del 2001 (infrastrutture strategiche). La disposizione prevede altresì che ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sono reiterati i vincoli già imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione del Ponte.

Dalla disposizione, di carattere procedurale e precettivo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3**, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Società Stretto di Messina sottoscriva la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi e nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** autorizza la Società, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire la rinuncia al contenzioso da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche futura, in relazione ai contratti già sottoscritti. Viene previsto espressamente che dalla definizione della rinuncia non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede la revoca dello stato di liquidazione della Società Stretto di Messina s.p.a. con effetto dal termine di cui al comma 4, indipendentemente dall'esito delle procedure ivi previste.

Al riguardo si rappresenta che la Società è stata posta in liquidazione con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013. Con il medesimo decreto è stato altresì nominato, come previsto dalle disposizioni richiamate, il Commissario Liquidatore, entrato in carica in data 14 maggio 2013 e contestualmente sono cessati tutti gli Amministratori.

Successivamente all'apertura della liquidazione, con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 settembre 2013, inviato anche all'azionista di controllo ANAS S.p.A, sono state emanate apposite linee guida contenente i criteri di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del bilancio.

Anche sulla base di tali direttive, il Commissario Liquidatore ha predisposto il "Piano di Liquidazione" concernente anche i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lettera c) del Codice civile, sottoposto all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che lo ha approvato nella riunione del 12 novembre 2013.

La disposizione prevede altresì che il Commissario liquidatore resti in carico in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione della Società nelle more della nomina degli organi sociali.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma precedente, è convocata l'assemblea dei soci della società per procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di governo.

Il **comma 7** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ad ANAS S.p.A., in proporzione alla quota di partecipazione nella Società Stretto di Messina S.p.A,

al fine di sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale. Gli oneri derivanti dalla disposizione trovano parziale copertura mediante la riduzione, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, dell'autorizzazione di cui all'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul capitolo 7008 "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del ecc." P.G. 4. Tale riduzione è disposta in sezione II del presente disegno di legge di bilancio.

Articolo 83
(Sospensione dell'aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada)

Comma 1 La disposizione sospende, per il biennio 2023-2024, l'aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, prevista dall'articolo 195, comma 3, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
Trattasi di disposizione da cui non derivano nuovi né maggiori oneri, in quanto l'introito derivante dalle sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile ex ante.

Articolo 84
(Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)

Il **comma 1** reca disposizioni di carattere ordinamentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 2** finalizza la somma di 324 milioni di euro recati dalla legge n. 234 del 2021 alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al d.P.C.M. 26 settembre 2022 con cui è stato definito il piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020. Tale fabbisogno ammonta a complessivi 554,6 milioni di euro, di cui 531,1 milioni di euro relativi a interventi di cui al DM 7 dicembre 2020 (all. C) e 23,5 milioni di euro su nuovi interventi (all. B). Trattandosi di finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il **comma 3** autorizza la spesa di 400 milioni di euro complessivi, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 ai fini della copertura del predetto fabbisogno e per ulteriori eventuali opere.
Il **comma 4**, a copertura degli oneri di cui al comma precedente, riconduce la dotazione aggiuntiva del "Fondo avvio opere indifferibili" di cui all'art. 26, comma 7-quater, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, da 1.300 milioni di euro (di cui 900 milioni di euro per interventi PNC e 400 milioni di euro per interventi olimpiadi 2026) a 900 milioni di euro per i soli interventi PNC. Al riguardo, si rappresenta che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha presentato istanza di accesso al predetto Fondo relativamente alle opere olimpiche, per le quali, quindi, non sono state rilevate procedure di affidamento di lavori delle opere avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, con ultimazione delle stesse entro il 31 dicembre 2026 e l'ammontare complessivo delle istanze presentate, rispetto alla dotazione complessiva del predetto Fondo, ha determinato la disponibilità di tale importo.
Il **comma 5** autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a corrispondere la somma massima annua di 14 milioni di euro per consentire lo svolgimento, anche per tali anni, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31. Tali somme rientrano nell'ambito della quota già prevista a legislazione vigente dall'articolo 3, comma 11, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della sopra citata legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo limitata agli stanziamenti annuali già previsti a

legislazione vigente, e nell'ambito degli effetti già considerati in termini di indebitamento e fabbisogno, e non pregiudicando la realizzazione degli interventi.

Articolo 85
(Misure a favore del settore dell'autotrasporto)

Comma 1. La disposizione autorizza la spesa di 200 milioni per l'anno 2023 al fine di riconoscere alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto un contributo volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2023, la definizione di modalità e termini per l'erogazione del predetto contributo.

Articolo 86
(Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione)

Comma 1. La disposizione, in relazione al rifinanziamento disposto in sezione II del presente disegno di legge di complessivi 1.231 milioni di euro e alla disponibilità di 51,32 milioni di euro già stanziati per l'intervento come indicato nella delibera CIPESS 3/2022, ha ad oggetto la realizzazione del terzo costruttivo dell'intervento "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera" del valore di 1.274,32 milioni di euro come indicato nella predetta delibera CIPESS 3/2022. È disposta quindi l'adozione di apposita delibera del CIPESS, ai sensi della richiamata normativa concernente lotti costruttivi, su proposta del MIT, entro il 31 marzo 2023.

Il secondo e il terzo periodo prevedono specifici adempimenti a carico del MIT relativamente alla quantificazione delle risorse dei fondi europei versati alla società Telt sas e alla loro destinazione prioritaria alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo dell'intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a.. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio da parte della società TELT sas.

Articolo 87
(Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione)

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 750 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi dell'Unione europea per finanziare le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione per l'opera "Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie" e per l'opera "Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana".

Il **comma 2** prevede che i finanziamenti delle suddette opere siano riportati distintamente nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a. e che i contributi che l'Unione europea versa a Rete ferroviaria Italiana S.p.a. per tali interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima società.

Articolo 88
(Strada Statale 106 Jonica)

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari – Catanzaro della S.S. 106 Jonica.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tratte – lotti funzionali - da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse. Il citato decreto deve essere adottato, entro il 30 aprile 2023, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, che indica, per ciascun lotto, i relativi costi, lo stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché il cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 89
(Strade sismi)

Comma 1. La disposizione autorizza la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016 ulteriori rispetto agli investimenti programmati con ordinanza del Commissario straordinario sisma 2016 del 16/12/2021, n. 1, relativi agli interventi del Piano complementare di cui al decreto-legge 59/2021, specificatamente nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 4, intitolata "Investimenti sulla rete stradale statale".

Articolo 90
(Strada Statale n. 4 Salaria)

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 300 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento della SS4 Salaria.

Il **comma 2** demanda a un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, l'individuazione delle tratte da finanziare con le risorse di cui al comma 1, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse. Tale decreto interministeriale è preceduto dalla presentazione, a cura del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario.

L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 91
(Corridoio Reno-Alpi)

Comma 1. La disposizione autorizza la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi, anche con riferimento al conseguimento di finanziamenti europei.

Articolo 92
(Peschiera)

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 da destinare alla realizzazione del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" L. n. 108/21 ex D.L. n. 77/21 art. 44, Allegato IV. Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano" al fine di migliorare l'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma. L'intervento risulta funzionale e complementare a quelli già finanziati

nell'ambito del PNRR misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 dicembre 2021. Alla copertura finanziaria dell'intervento concorrono risorse di ACEA Ato 2 spa attraverso il sistema tariffario.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma precedente, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è comunque subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo VI Sanità

Articolo 93
(Incremento dell'indennità di pronto soccorso)

Comma 1 La norma dispone, a decorrere dal 2024, un incremento di 200 milioni di euro dei limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per la definizione della specifica indennità ivi prevista.

Comma 2 Agli oneri complessivi derivanti dalla norma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Articolo 94
(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2022-2025)

Comma 1 Finanziamento per il rafforzamento e l'estensione a livello regionale e locale di programmi efficaci per il contrasto dell'Antimicrobica-resistenza (AMR) e delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE:

Tabella 1 - Morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE

Programma	Vite salvate ogni anno	Costo per anno (milioni di euro)	Ritorno per ogni euro investito
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali [1]	7120	210	2,4
Programmi di stewardship [2]	6660	112	1,5
Programmi di igiene in strutture sanitarie[3]	6700	42	0,7
Uso della "prescrizione ritardata" (post-datata) [4]	1900	4	0,7
Campagne di informazione [5]	1120	1,4	0,8
Uso di test diagnostici rapidi [6]	2980	113	0,1

Nelle tabelle seguenti è riportato il prospetto del finanziamento ipotizzate per i primi 3 anni di attività per il

parziale rimborso alle Regioni delle spese sostenute per la conduzioni di interventi per il contrasto dell'AMR, suddivise per macro-aree di attività e considerando solo gli interventi che hanno mostrato il miglior rapporto costo beneficio anche in termini economici: Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali, Programmi di stewardship, Programmi di igiene in strutture sanitarie, Campagne di informazione.

La spesa per ciascun intervento è stata calcolata considerando il costo ipotizzato dall'OCSE per ogni intervento realizzato nel nostro Paese e la quota di finanziamento richiesta/proposta con la presente relazione, facendo, quindi, una proporzione.

Tabella 2- I anno (2023)

Voce di spesa	**Costo/anno (milioni di euro)**
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	**40,00**

Tabella 3 - II anno (2024)

Voce di spesa	**Costo/anno (milioni di euro)**
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	**40,00**

Tabella 4 - III anno (2025)

Voce di spesa	**Costo/anno (milioni di euro)**
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	**40,00**

Articolo 95

(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)

Commi 1 e 2 La disposizione intende riconoscere a regime in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntivo, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69. La misura di

tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, nel limite di 150 milioni di euro su base annua, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 3 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura a valere sulle risorse di cui all'*articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui utilizzo viene annualmente stabilito dal Ministero della salute.*

Articolo 96

(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

Comma 1 La disposizione stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Comma 2 La disposizione è volta ad autorizzare la spesa di 650 milioni di euro per l'anno 2023, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per l'anno 2023 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. L'importo della spesa, pari a 650 milioni di euro per i primi 5 mesi dell'anno 2023 è stato stimato in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione Europea.

Articolo 97

(Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi)

Comma 1 La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle università per il trattamento economico dei medici specializzandi.

Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (nelle more dell'adozione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.

La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori. La disposizione introduce altresì una clausola di recuperabilità o compensazione, ove necessario sulla base dei dati di consuntivo, anche a valere su finanziamenti di esercizi differenti (esercizi successivi o anche precedenti, in caso di erogazione di saldi di anni pregressi). Permane, ai fini delle compatibilità finanziarie, il riferimento al finanziamento di competenza dell'esercizio già previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Per quanto rappresentato, dalla disposizione non derivano nuovi, né maggiori oneri per la finanza pubblica, restando le erogazioni di cassa nei limiti delle disponibilità del bilancio statale.

Titolo VII Scuola, università e ricerca

Articolo 98

(Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche)

Comma 1. L'esigenza della norma discende dalla necessità di raggiungere il target europeo del PNRR poiché per le riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati educativi, da adottare entro il 31 dicembre 2022 con norma primaria, della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", gli *operational arrangements* richiedono il seguente elemento chiave: "*iniziative di integrazione di attività, metodologie e*

contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne."

Il comma 1 recepisce quanto previsto dall'*operational arrangement*.

Commi da 2 a 4. Vengono indicate le misure finalizzate alla promozione delle materie STEM in relazione ad altri interventi già adottati dal Ministero. Le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5. Viene previsto alla lettera a) la definizione da parte del Ministero **entro il 30 giugno 2023** di linee guida per l'introduzione nel PTOF e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato "*zerosei*" di azioni dedicate al rafforzamento nei curricoli dello sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e dell'apprendimento delle discipline STEM. Alla lettera b) si prevede la promozione di azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, volte ad incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse. Dette azioni sono da svolgersi soprattutto in occasione della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza "istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'11 febbraio di ogni anno sulla base Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 22 dicembre 2015. Le iniziative sono da ricomprendersi nel novero di azioni già intraprese dal Ministero dell'istruzione e del merito e che vengono già svolte regolarmente. In tale ambito, infatti, si richiamano l'"Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM" (prot. n. 10812 del 13 maggio 2021) e l'iniziativa "Il mese delle Stem", avviata dal Ministero in collaborazione con il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, nata con l'obiettivo di promuovere le discipline STEM nelle scuole di ogni grado, di cui alla circolare ministeriale 7 marzo 2022. Inoltre, in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, da 3 edizioni il Ministero bandisce il "concorso STEM: femminile plurale" che intende favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM. Nello stesso ambito, si ricorda anche il Piano nazionale per l'educazione al rispetto e la relativa campagna di sensibilizzazione "Rispetta le differenze" che, partendo dall'articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l'uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze. La previsione, pertanto, intende rafforzare la finalizzazione dell'impegno e dell'attenzione del Ministero delle imprese e del made in Italy delle competenze STEM, con particolare riguardo alle studentesse, nello svolgimento di attività già intraprese a livello ministeriale.

Comma 6. Il presente comma dispone che le misure previste dal comma 5 siano ricomprese nell'ambito degli investimenti PNRR: 1.4 "riduzione dei divari territoriali", 1.5 "ITS", 2.1 "Didattica digitale integrata" e 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi", dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito. Con riguardo agli investimenti PNRR, infatti, le attività STEM potranno essere realizzate nelle istituzioni scolastiche grazie a quota parte dell'Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" e a quota parte dell'Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" per l'orientamento alle materie STEM. In particolare, nell'ambito dell'investimento 1.5, si fa presente che per sua stessa natura esso, in quanto rivolto al potenziamento degli ITS, ha la funzione di promuovere le competenze STEM nell'ambito della filiera tecnico professionale e, al riguardo, nell'ambito della sua attuazione – ancora in fase di elaborazione – si prevede la promozione della partecipazione femminile con iniziative mirate, a valere sulle risorse del PNRR. Inoltre, per quanto riguarda le politiche di coesione, nella nuova programmazione PON 2021-2027 sono state previste risorse per progetti e attività per lo sviluppo e il potenziamento delle materie STEM nelle scuole, in attuazione di quanto previsto dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo relative alle competenze chiave (2018/C 189/01). Gli stanziamenti di bilancio presenti nello stato di previsione del Ministero per finanziare iniziative coerenti con la promozione di attività "STEM" sono iscritti sui capitoli di bilancio 8107 e 4007, assegnati alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale. Per l'anno 2023, in aggiunta agli stanziamenti anzidetti del PNSD verranno rese disponibili risorse a valere sui capitoli di bilancio destinati alle attività progettuali per le istituzioni scolastiche previste dal Fondo di ampliamento dell'offerta formativa (ex legge n. 440/1997) per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro.

Comma 7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le risorse umane, strumentali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come garantito dalla clausola di neutralità finanziaria prevista al presente comma.

Articolo 99

(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

Comma 1. La norma si configura ad invarianza di spesa, sulla base di quanto di seguito specificato.

Nell'ottica di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica e superare i parametri imposti attualmente dall'articolo 19, commi 5 e 5-*bis* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è attribuito un dirigente scolastico (DS) e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) titolari solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), rimanda ad un decreto interministeriale (DI), del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, contenente i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA che tenga conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la Riforma 1.3 prevista dal M4C1 del PNRR e della necessità di salvaguardare alcune specificità territoriali, nonché la sua distribuzione tra le Regioni.

Sulla base di tale DI le Regioni provvederanno, entro il 30 novembre di ciascun anno, al dimensionamento della rete scolastica sulla base del limite di contingente individuato e loro assegnato dal DI che tiene conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Per consentire l'entrata in vigore dall'a.s. 2024/2025 del nuovo meccanismo previsto con le disposizioni in esame, il primo schema di DI dovrà essere trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile 2023 ai fini del raggiungimento dell'Accordo e della successiva adozione del decreto interministeriale entro il 30 giugno 2023. Le Regioni, sulla base dei parametri e del contingente individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente alla organizzazione della rete scolastica entro il 30 novembre 2023.

Laddove il suddetto DI non venisse adottato in tempi utili, il contingente nazionale di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi è individuato con Decreto interministeriale MIM/MEF entro il 31 luglio dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, su base regionale, in attuazione delle previsioni del PNRR Milestone M4C1 – Riforma 1.3 di cui sopra, integrato dal fattore correttivo dipendente dalla densità degli abitanti per Kmq e tenendo conto della presenza di comuni montani, delle piccole isole e di aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Il contingente predetto è ripartito successivamente, per ciascun ufficio scolastico regionale, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.

Comma 2. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della nuova disciplina confluiscono in un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. I risparmi di spesa, utilizzabili per incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA, il Fondo "Buona Scuola" e gli stanziamenti per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico vengono accertati, resi disponibili e ripartiti annualmente mediante adozione di un decreto annuale del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo è alimentato esclusivamente con i risparmi accertati a seguito del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito una ipotesi di stima della minor spesa conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-quinquies dell'articolo sulla base delle ipotesi che seguono.

Le proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente. Calcolata l'incidenza media, riferita agli anni dal 2016 al 2021, degli alunni presenti in Anagrafe Nazionale degli studenti sulla popolazione 3-18 anni, è stata applicata alle proiezioni della

popolazione residente 3-18 per i prossimi anni - fonte ISTAT (2023-2034).

Tabella 1 – *incidenza regionale media alunni/popolazione residente 3-18*

REGIONE	Incidenza media (2016-2021) Alunni/Popolazione residente 3-18
Abruzzo	95,2%
Basilicata	98,9%
Calabria	95,7%
Campania	91,2%
Emilia-Romagna	85,9%
Friuli-Venezia-Giulia	90,0%
Lazio	86,1%
Liguria	88,5%
Lombardia	78,8%
Marche	97,1%
Molise	97,1%
Piemonte	87,9%
Puglia	95,7%
Sardegna	96,1%
Sicilia	93,7%
Toscana	92,8%
Umbria	96,0%
Veneto	81,3%

Tabella 2 – *proiezione regionale popolazione residente 3-18*
Fonte ISTAT: "Previsioni della popolazione - Anni 2020-2070", disponibile al sito http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_PREVDEM1

Proiezioni popolazione residente 3-18												
REGIONE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Abruzzo	170.246	167.171	164.157	161.364	158.523	155.430	152.663	149.645	146.905	144.235	141.996	139.930
Basilicata	69.998	68.283	66.663	65.016	63.550	62.031	60.634	59.423	58.350	57.242	56.441	55.570
Calabria	265.691	260.856	256.845	250.325	245.573	240.897	236.427	232.197	228.499	224.842	221.433	217.893
Campania	875.557	856.316	836.862	818.475	801.135	785.417	770.804	756.017	747.200	737.161	729.666	721.621
Emilia-Romagna	623.295	615.665	606.874	597.407	587.849	577.730	567.394	557.666	548.277	541.795	535.479	530.279
Friuli Venezia Giulia	145.251	142.412	139.573	136.882	133.812	131.737	129.530	127.804	126.338	125.500	124.678	124.215
Lazio	808.773	794.944	779.381	762.770	746.332	730.662	715.919	701.678	689.855	677.472	666.076	659.614
Liguria	181.968	178.931	175.512	172.209	169.254	166.171	163.499	161.490	160.129	158.718	157.939	157.247
Lombardia	1.450.149	1.426.814	1.405.685	1.380.273	1.355.542	1.330.420	1.305.525	1.282.939	1.263.735	1.247.126	1.234.439	1.223.990
Marche	203.836	200.093	196.419	191.125	186.358	181.868	177.404	173.888	170.252	167.373	164.796	162.358
Molise	36.997	36.161	34.319	33.548	32.795	32.060	31.524	30.836	30.228	29.726	29.225	28.744
Piemonte	566.882	557.356	546.547	535.785	524.770	514.057	504.003	495.417	487.776	480.495	474.602	469.776
Puglia	551.835	539.172	526.322	515.257	503.423	493.253	482.811	473.585	466.161	454.935	445.946	437.962
Sardegna	190.601	185.759	180.548	175.397	170.256	165.052	159.920	154.935	150.122	146.147	142.707	139.612
Sicilia	711.890	698.357	684.721	672.328	661.134	649.807	639.456	629.734	621.178	612.357	605.283	597.328
Toscana	487.501	478.981	469.859	460.925	452.046	443.161	435.520	427.979	421.425	415.218	410.794	406.662
Umbria	115.024	112.885	110.403	107.926	105.575	102.729	100.445	98.084	95.680	93.729	91.906	90.329
Veneto	683.496	670.411	657.280	644.469	632.348	620.353	609.971	600.162	592.012	584.794	579.749	575.816
Totale	8.137.672	7.991.566	7.836.060	7.681.494	7.529.875	7.382.845	7.243.348	7.115.381	7.002.236	6.898.775	6.814.597	6.738.926

A partire dai dati sulla proiezione degli alunni frequentanti, per ogni anno scolastico, dal 2024-2025 fino al 2031/2032, e per ogni Regione, si è proceduto ad una elaborazione degli stessi per giungere al dato a livello di singole scuole e calcolato così il numero di scuole normodimensionate con i parametri di cui ai commi 5 e 5-bis del DL n. 98/2011 (600/400 alunni); il dato è stato utilizzato per stimare annualmente il numero di alunni medio per scuola che consente di rendere minima la differenza totale, a livello nazionale, tra il numero di Istituzioni Scolastiche con DS e DSGA nominabili secondo la nuova disciplina introdotta dalla norma in esame e le istituzioni scolastiche normodimensionate in base alla normativa vigente.

Impostazione del procedimento di calcolo:
Per ogni Regione e per ogni anno scolastico, viene valorizzata la seguente relazione
sedi = tot. alunni /(Parametro + correttivi)
dove:
"sedi": rappresenta il numero delle istituzioni scolastiche con Dirigente scolastico e DSGA nominabili in base alla nuova disciplina;
"tot. alunni": rappresenta il numero degli alunni determinato in base alla proiezione dati ISTAT normalizzata secondo il valore dell'incidenza media;
"Parametro": valore inizialmente incognito compreso tra 900 e 1000, determinato a conclusione della procedura di calcolo per ogni anno scolastico preso in esame;
"Correttivi": correttivi basati sulla densità abitativa e sui comuni isolani per tutti gli anni scolastici analizzati tenendo conto dei dati utilizzati per le ipotesi di dimensionamento relativi all'anno 2019. In merito agli effetti dei correttivi sul calcolo del numero delle sedi di dirigenza si evidenzia quanto segue.
La densità di abitanti per Kmq viene distinta in fasce di livello, ad ognuna della quali viene associato un numero intero relativo, che inserito nella relazione di calcolo modifica il denominatore. Nei territori con densità abitativa minore il fattore correttivo è un numero negativo che, riducendo il valore del denominatore, incrementa il rapporto, ovvero il numero delle sedi da attivare (valore minimo assunto dal correttivo è pari a – 150). L'effetto opposto si apprezza per i territori con densità abitativa maggiore (valore massimo assunto dal correttivo è pari a + 20).
Analogamente, si tiene conto della presenza di comuni isolani introducendo come fattore correttivo un numero intero negativo, che, sommato al valore assegnato al parametro, incrementa il numero delle sedi da attivare.

Algoritmo di calcolo ricorsivo:
considerata la complessità organizzativa, tenuto conto della normativa di settore, con particolare riferimento ai parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente ed ATA, viene individuato pari a 950 il numero di alunni che consente una gestione ottimale delle istituzioni scolastiche.
Tale valore viene introdotto come riferimento standard, a partire dal quale si procede per individuare il parametro di calcolo da utilizzare annualmente per determinare il numero di sedi scolastiche attivabili in ogni Regione.
Si procede per approssimazione successive nel rispetto della seguente condizione di riferimento:

$$900 < \text{"Parametro"} < 1000$$

Vengono assunti diversi valori di prova del "Parametro", per ognuno di questi valori viene calcolato il corrispondente numero di "sedi" - applicazione formula: sedi = tot. alunni / (Parametro + correttivi)
Il numero di "sedi" così determinato è utilizzato per calcolare la differenza rispetto al numero di sedi normodimensionate con parametro 600/400 (determinate in base alle regole attuali e alla proiezione dei dati riferiti alla popolazione scolastica regionale nell'anno di riferimento):

$$\textit{differenza sedi}_{regione} = \textit{sedi - numero di sedi normodimensionate 600/400}$$

(si evidenzia che il risultato dell'operazione può restituire numeri minori di zero)

Per ogni anno preso in esame il calcolo viene ripetuto per tutte le Regioni.
Per ogni valore di prova assegnato al "Parametro" si calcola la somma dei valori assunti dalla variabile "differenza sedi" associata ad ogni Regione

$$(\textit{differenza sedi}_{Abruzzo} + \textit{differenza sedi}_{Basilicata} + \ldots + \textit{differenza sedi}_{Veneto})$$
$$\textit{Somma diff. sedi} = \sum \textit{"differenza sedi"}_{regione}$$

(si evidenzia che il risultato dell'operazione può restituire numeri minori di zero)

Da quanto precede, il valore di "Somma diff. sedi" cambia in base al valore assegnato al "Parametro". Quello che rende "Somma diff. sedi" minimo (zero, o numero più vicino al numero di sedi che si avrebbe con l'applicazione dei parametri 600/400 di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del DL n. 98/2011) rappresenta il valore del "Parametro" da utilizzare per tutte le Regioni nell'anno scolastico di interesse.
Tenuto conto dei parametri dimensionali stabiliti dall'articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (600/400 alunni), il numero di istituzioni scolastiche previste per l'a.s. 2024-2025 viene stimato pari a 7.402, con una riduzione di istituzioni scolastiche pari a 117 rispetto alle 7.519 istituzioni scolastiche normodimensionate individuate con parametro 600/400 per l'a.s. 2022/2023 (come indicato nel Decreto del Ministro dell'istruzione n. 104 del 26 aprile 2022), assunte come base di partenza anche per l'a.s. 2023/2024, con conseguente minore spesa come indicato in **Tabella 5**.

Tuttavia, al fine di rendere più graduale il decremento del numero delle sedi nei primi tre anni di applicazione della nuova disciplina, vengono introdotte le seguenti integrazioni alla procedura:

1. viene garantito che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in servizio nella Regione, considerando anche quelli temporaneamente senza sede o comandati presso enti, associazioni, università, ministeri. Qualora il numero di sedi previsto dall'algoritmo sia superiore viene confermato quest'ultimo dato;

2. il numero di sedi stabilito secondo i termini del punto precedente viene incrementato di un fattore percentuale pari a:

Tabella 3 – *incremento percentuale numero di sedi*

	Anno scolastico	Incremento percentuale
I	2024-2025	1 %
II	2025-2026	0,5 %
III	2026/2027	0%

Si è inoltre tenuto conto della tutela riservata dalla norma alle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche garantendo che il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano non sia mai inferiore al numero di dirigenti scolastici previsti in servizio su tali sedi.

Il modello di calcolo, aggiornato con i correttivi e le integrazioni sopra riportate, consente la stima del numero di istituzioni scolastiche con dirigente scolastico e DSGA nominabili, secondo la norma in esame, negli anni scolastici dal 2024-2025 al 2031-2032, come rappresentato nella colonna II della Tabella 4.

Si ritiene opportuno precisare che l'applicazione della norma non determina esuberi di personale dirigente, in quanto la riduzione del numero delle scuole risulterà comunque più lenta della riduzione del numero di dirigenti scolastici in servizio determinata dalle cessazioni per raggiunti limiti di età, come risulta evidente dal confronto dei valori riportati nella colonna II e V della Tabella 4. Le situazioni di esubero nei primi tre anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente per effetto delle integrazioni alla procedura di cui si è detto.

Tabella 4 – *riepilogo dati*

I	II	III	IV	V
Anno scolastico	Numero Istituzioni Scolastiche previste	Differenza rispetto al numero istituzioni scolastiche a.s. precedente	Numero DS nel ruolo tenuto conto delle cessazioni	Stima cessazioni dirigenti scolastici nel ruolo
2024/2025	7.402	117	6.490	470
2025/2026	7.305	97	6.014	476
2026/2027	7.209	96	5.535	479
2027/2028	7.151	58	5.063	472
2028/2029	7.093	58	4.585	478
2029/2030	7.019	74	4.102	483
2030/2031	6.953	66	3.626	476
2031/2032	6.885	68	3.144	482

Stima economie

Di seguito gli assunti per una stima dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del modello sopra descritto.

Assunto che il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico è in media pari a 101.926 euro (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità) e quello di un D.S.G.A. riferito alla classe stipendiale iniziale 0-8 è pari ad euro 37.462 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC), la spesa annuale media, per istituzione scolastica autonoma, è posta pari a

Spesa DS e DSGA = 101.926 + 37.462 = 139.388 euro

La variazione della spesa complessiva viene calcolata annualmente moltiplicando la differenza del numero di sedi di dirigenza (colonna III della Tabella 5) per la "Spesa DS e DSGA".

Tenuto conto che l'anno scolastico è posto a cavallo di due esercizi finanziari, (ricadendo, pertanto per i 4/12mi nell'anno finanziario X e per 8/12mi nell'anno finanziario X+1) è possibile stimare i risparmi di spesa riferiti agli esercizi finanziari nei valori riportati nella Tabella che segue i quali, anche attesa la loro variabilità, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Come sopra specificato, infatti, tale minor spesa è conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-quinquies dell'articolo in esame che potrebbe variare dalla riduzione di spesa che si maturerebbe in seguito all'adozione del decreto di cui al precedente comma 5-quater. Il successivo comma 5-sexies specifica, ad ogni modo, che per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e che per l'anno scolastico successivo 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies laddove quello di cui al comma 5-quater non venisse adottato, definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis, in ogni caso inferiore a quello individuato per l'a.s. 2022/2023 pari a 7.519 unità. È altresì previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 il contingente organico di ciascun anno scolastico sarà individuato comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente.

Tabella 5 – *Economie*

a.s. 2024/2025	a.s. 2025/2026	a.s. 2026/2027	a.s. 2027/2028	a.s. 2028/2029	a.s. 2029/2030	a.s. 2030/2031	a.s. 2031/2032 e ss.
- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396	- 16.308.396
	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636	- 13.520.636
		- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248	- 13.381.248
			- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504
				- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504	- 8.084.504
					- 10.314.712	- 10.314.712	- 10.314.712
						- 9.199.608	- 9.199.608
							- 9.478.384
- 16.308.396	**- 29.829.032**	**- 43.210.280**	**- 51.294.784**	**- 59.379.288**	**- 69.694.000**	**- 78.893.608**	**- 88.371.992**

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 e ss
- 5.436.132	- 20.815.275	- 34.289.448	- 45.905.115	- 53.989.619	- 62.817.525	- 72.760.536	- 82.053.069	-88.371.992

Articolo 100
(Misure in materia di istruzione e merito)

Comma 1. Si istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR. I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dal Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, con proprio decreto.

Comma 2. La disposizione assegna ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche il compito di provvedere all'attestazione annuale della compilazione della griglia di pubblicazione obbligatoria degli atti, da parte dell'istituzione scolastica, garantendo così un controllo sulla totalità degli istituti e consentendo all'Autorità Nazionale Anticorruzione di svolgere compiutamente il proprio compito di vigilanza. Tale ulteriore attività, oltre che garantire il pieno adempimento degli obblighi normativi, potrà comportare un maggiore controllo delle risorse utilizzate dalle istituzioni scolastiche divenendo così una misura di deterrenza rispetto a fenomeni distorsivi o, comunque, non coerenti con le regole di ordinata gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate alle scuole.

Pertanto, tenuto conto di quanto rappresentato, si ritiene necessario incrementare ulteriormente di 3.303.593,04 di euro lo stanziamento finalizzato al pagamento dei compensi dei revisori dei conti (MI e MEF). Pertanto, il fabbisogno complessivamente richiesto per incrementare le risorse in bilancio risulta essere pari a euro 4.170.187,74 che, grazie ad un incremento del compenso unitario lordo dipendente pari a 871,00 euro, consente di riconoscere a ciascun revisore un compenso unitario lordo dipendente pari a 2.500 euro.

	COMPENSO UNITARIO LORDO DIPENDENTE	COMPENSO PER I DUE REVISORI (MEF E MI) - LORDO DIPENDENTE	Numero Capofila	Compenso revisori dei conti LORDO DIPENDENTE	Compenso revisori dei conti LORDO STATO	INCREMENTO COMPLESSIVO STANZIAMENTO	INCREMENTO COMPENSO UNITARIO LORDO DIPENDENTE	INCREMENTO COMPENSO UNITARIO LORDO STATO
		a	b	c=a*b	d= c*1,327			
ATTUALE COMPENSO	1.629,00	3.258,00	1.804	**5.877.432**	**7.799.352,26**			
AUMENTO DEL 10% PER RIPRISTINARE IL TAGLIO DEL dl 78/2010	1.810	3.620	1.804	**6.530.480**	**8.665.946,96**			
AUMENTO ULTERIORE DI 3,303 MLN CIRCA	2.500	5.000	1.804	9.020.000	11.969.540	4.170.187,74	871,00	1.155,82

Gli oneri sono coperti a valere sul Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Comma 3. Si rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 101
(Misure in materia di università e borse di studio)

Comma 1. La disposizione sostituisce il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevedendo che, nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971 dell'articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2018, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La norma, pertanto, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione prevede un ulteriore stanziamento necessario a garantire l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti di cui l'amministrazione, attribuendo risorse specifiche pari a 7 milioni di euro per le annualità 2023, 2024 e 2025, che possano consentire al MUR di proseguire, senza soluzione di continuità, il processo di digital transformation.

Comma 3. La disposizione normativa assicura la continuità delle borse di studio post PNRR. prevedendo l'allocazione di risorse finanziarie per assicurare l'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto nel momento in cui si esauriranno le risorse PNRR. In particolare, la disposizione stanzia risorse pari a euro 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Titolo VIII Turismo, sport e informazione

Articolo 102
(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)

Comma 1. La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo le cui risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di risalita a fune già insistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici, nonché di innevamento artificiale, oltre che a ripensare la montagna dismettendo impianti non utilizzati od obsoleti e garantire più elevati standard di sicurezza.

Il fondo viene istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026.

Comma 2. Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti

sciistici, si propone la realizzazione di progettualità innovative in ambito *snow-farming*.

Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.

In particolare, tale pratica già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento e, infine, il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

In via sperimentale, si propone la realizzazione di sette progetti pilota, per un totale di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettaglino gli estremi degli stessi progetti (es. località, tempistiche, costi, output previsto, benefici attesi).

Beneficiari saranno i concessionari di impianti di risalita, gestori delle piste da sci e consorzi di essi.

Comma 3. Prevede che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli a esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca.

Articolo 103

(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)

Il **comma 1** dell'articolo in esame elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell'ordinamento le agevolazioni (crediti d'imposta, contributi diretti, ecc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le disposizioni per la restituzione e il recupero presenti nei commi da 2 a 5.

Il **comma 2** stabilisce che le agevolazioni indicate nel comma 1 e fruite alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascun operatore economico con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

I **commi 3 e 4** disciplinano le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso

In particolare, il comma 3 prevede che il soggetto beneficiario proceda volontariamente alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Il **comma 4**, in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, dispone che il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Il **comma 5** stabilisce che in caso di restituzione o riversamento nei modi e termini stabiliti dai commi 3 e 4 non sarà applicabile alcuna sanzione in capo all'operatore economico trattandosi di un caso di mero superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo e non di una illegittima fruizione di un aiuto di Stato per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'agevolazione.

Il **comma 6** demanda l'attuazione dell'articolo in questione a un decreto attuativo del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 7** stabilisce che ai fini del calcolo dei massimali per la Sezione 3.1. del Quadro Temporaneo è necessario avere riguardo la definizione di impresa unica stabilita a livello dell'Unione europea.

Effetti finanziari – Trattandosi di norme in tema di recupero di aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** disciplina l'entrata in vigore della disposizione.

Articolo 104
(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

Comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Comma 2 individua le finalità del fondo di cui al comma 1 destinandole alla riqualificazione del personale del settore, cicli di aggiornamento, azioni di supporto all'inserimento nel mercato del lavoro nonché a favorire l'ampliamento del bacino dell'offerta lavorativa.
Comma 3 Prevede che con uno o più decreti del Ministro del turismo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
Comma 4 Prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 105
(Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)

Commi 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Comma 2 il fondo finanzia progetti che incentivano la realizzazione di interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale nei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti.
Comma 3 demanda l'attuazione dell'articolo in questione a un decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Articolo 106
(Fondo per il turismo sostenibile)

Comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo denominato «Fondo per il turismo sostenibile», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per finanziare progetti di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente.
Con riferimento agli interventi proposti, da attuarsi nell'ambito del Fondo, non si ravvisano profili di sovrapponibilità con quanto finanziato a valere sul FUNT istituito con l'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
In particolare:

a. le destinazioni turistiche (grandi destinazioni o enti locali di minori dimensioni), affette dal fenomeno dell'*overtourism* e dai picchi di stagionalità, non risultano beneficiarie degli interventi del FUNT. La *ratio* della norma che si propone mira a sostenere gli enti locali per attività volte a sostenere itinerari alternativi e percorsi innovativi volti a decongestionare i centri a maggiore attrattività, specie se connotati da picchi di presenze in particolari stagioni.
b. I beneficiari degli interventi che si propongono con il Fondo sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico/privato); pertanto, nessuna azione finanziata con il FUNT mostra profili di sovrapponibilità. Destinatari di una quota di risorse aggiuntive introdotte dal cd. DL Sostegni-ter sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Cobid-19;
c. In realtà, l'intervento rivolto alle strutture ricettive e imprese turistiche attraverso il Fondo si potrebbe porre in una logica di complementarità con quanto finanziato a valere sul FUNT e utilizzato dagli operatori per la riconversione/adeguamento delle strutture al fine di migliorarne la sostenibilità (anche

in termini di impatti ambientali). Infatti, scopo della disposizione è quello di consentire alle strutture e imprese turistiche di ottenere la certificazione ISO relativa al possesso dei requisiti di sostenibilità previsti. Pertanto, le imprese che abbiano già realizzato tali interventi finanziati dal FUNT, potranno accedere direttamente alla certificazione ovvero, laddove fossero necessari ulteriori adeguamenti, a misure di supporto per il completamento degli interventi necessari e ulteriori.

Comma 2 demanda l'attuazione dell'articolo in questione a uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 107
(Misure a sostegno dello sport italiano)

Il **comma 1** incrementa il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art.1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinandone 1 milione di euro annui a sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

Il **comma 2** della disposizione in esame dispone la proroga per l'anno 2023 del cosiddetto "Sport Bonus", il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, così come introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (commi da 621 a 626) per l'anno 2019, limitatamente ai titolari di reddito d'impresa. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è fissato nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa, utilizzabile per importi non superiori al 10 per mille dei ricavi annui e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La misura comporta oneri per 5 milioni di euro su base annua.

Di seguito l'andamento finanziario, considerando la validità della norma per il solo 2023:

	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Credito d'imposta	-5,0	-5,0	-5,0	0	0	0

In milioni di euro

Il **comma 3** incentiva le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che rispettano determinati limiti dimensionali e che promuovono la propria immagine nonché i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie nei settori giovanili e in modo da innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

Il contributo si rende applicabile sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, anche agli investimenti pubblicitari effettuati nel primo trimestre 2023 da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Il **comma 4** incrementa di 25 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Il **comma** 5 rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il **comma 6** potenzia i fondi speciali statali per lo sport gestiti dall'Istituto per il credito Sportivo amministrati in gestione separata e gratuita relativi alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie per l'impiantistica sportiva su finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo e delle altre banche:

a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo, alimentato in passato in modo automatico e continuativo attraverso il versamento di un'aliquota percentuale (da ultimo del 2,45 per cento) calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totogol);
b) Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
I Fondi, privi di una stabile fonte di alimentazione, necessitano di rifinanziamenti al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi economici, sociali ed ecologici dettati dall'Agenda 2030 per favorire lo sviluppo sostenibile del pianeta, in particolare per quanto riguarda la transizione ecologica ed energetica del settore Sport.
Al fine di evitare l'esaurimento del plafond e la necessità di finanziare gli investimenti in impiantistica sportiva esclusivamente a tassi di mercato pregiudicando la già scarsa propensione agli investimenti dei soggetti interessati, l'articolo 1, comma 1061, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che "I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.", mentre, l'articolo 4, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha esteso i bilanci interessati da tale destinazione a quelli dal 2020 al 2022.
Lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo prevede una partecipazione del MEF al capitale dell'80,438%.
Sulla base di tale quota e della previsione statutaria di distribuzione del 45% degli utili di bilancio ai partecipanti al capitale della banca, viene riconosciuta al MEF una quota pari al 36% circa degli utili netti prodotti annualmente dalla gestione dell'ICS.
La quota di dividendi di spettanza MEF relativi al bilancio dell'esercizio 2021 destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, è stata pari a 5,4 milioni di euro.
Gli utili netti previsti dal Piano industriale dell'ICS per l'anno 2022 sono pari a 13,9 milioni di euro e in base alla norma vigente la quota di spettanza del MEF da destinare al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, ammonterebbe, con riferimento a tale esercizio, a 5 milioni di euro.
L'Art. 16, comma 9, del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142 ha destinato al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295 la dotazione non impegnata pari a 13,9 milioni di euro del Comparto di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 2, del D.L. 8/4/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 che ha cessato l'operatività il 31/12/2021.
A seguito di tale provvedimento la dotazione disponibile del predetto Fondo ammonta al 30/06/2022 a circa 9 milioni di euro al netto degli stanziamenti di contributi deliberati per l'iniziativa "Sport Missione Comune 2022.
Il Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, negli anni dal 2019 al 2021 ha concesso contributi in conto interessi per 79,90 milioni di euro pur in presenza di livelli di tassi di interesse molto contenuti rispetto alle serie storiche.
In particolare, nello stesso periodo, con le iniziative a bando destinate all'impiantistica sportiva degli enti locali, sono stati concessi 55,35 milioni di euro di contributi che hanno abbattuto totalmente gli interessi di 477 milioni di euro di mutui.
Soprattutto nel settore dei finanziamenti agli enti locali, l'attuale crescita dei tassi di interesse rende le iniziative a bando per il totale abbattimento degli interessi dei mutui contratti per impianti sportivi, attivate a valere sul Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, molto più onerose. Tali iniziative, però, hanno contribuito in maniera molto significativa all'incremento dell'incidenza dei mutui degli enti locali per impianti sportivi sul totale dei mutui per opere pubbliche. Tale valore è passato

da circa il 5% del 2014, prima dell'attivazione di tali iniziative, a un valore medio di oltre il 21% negli anni 2015-2021 come si evince dall'Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
L'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 della dotazione del Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 consente di continuare a proporre le iniziative a bando e le agevolazioni negli interessi.

Articolo 108
(Acquisto beni culturali)

Comma 1 incrementa gli stanziamenti dei capitoli di bilancio afferenti allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura di seguito indicati per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, così ripartito:

- 18 milioni di euro sul capitolo 8281, piano gestionale 19 "*Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose...* ", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 21 – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
- 2 milioni di euro sul capitolo 7505, piano gestionale 1 "*acquisti ed espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose ...*" iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 19 - Direzione generale musei.

Articolo 109
(Contabilità speciali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

Comma 1 estende la possibilità di gestire le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali del Ministero della Cultura per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria anche per gli eventi relativi al sisma 2009. Modifica, inoltre, il termine di chiusura delle citate contabilità, previsto dall'art. 7 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, disponendo di mantenerle in essere fino al 31 dicembre 2026 in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati da questo dicastero in conseguenza degli eventi sismici. La proroga è indicata in un periodo prudenziale di ulteriori 4 anni, limitatamente al tempo necessario per la realizzazione degli stessi.
Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 110
(Fondo editoria)

Comma 1. La disposizione, a decorrere dal 2023, imputa le spese per le agevolazioni tariffarie di cui al decreto-legge n. 353/2003 riguardante le tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che viene opportunamente integrato di 75.883.298 milioni di euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
L'incremento del Fondo per il pluralismo nell'ammontare indicato è finalizzato a coprire il rimborso riguardante le tariffe postali agevolate per le spedizioni effettuate dalle imprese editrici; a tale fine vengono riallocate sul suddetto Fondo le risorse destinate alle agevolazioni postali già previste a legislazione vigente, per pari importo, sul capitolo di spesa 1496 afferente al Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le risorse a legislazione vigente sono utilizzate per consentire le liquidazioni a Poste Italiane S.p.a. delle compensazioni (cioè del "gap" tra tariffa ordinaria e tariffa agevolata) per gli importi da questa fatturati.
Il **comma 2** incrementa il Fondo per l'editoria di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, di 75.883.298 milioni di euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Titolo IX Difesa e sicurezza nazionale

Capo I Misure per la difesa nazionale

Articolo 111
(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario)

Il **comma 1.** Stabilisce che gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di n. 26 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di n. 210 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, ammontano complessivamente a euro 5.726.703 per l'anno 2023.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

Tabella riassuntiva degli oneri per la proroga al 30/06/2023 della ferma eccezione del personale sanitario reclutato negli anni 2020 e 2021

FORZA ARMATA		EI		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	Maresciallo					2023
DL 18/2020	31/12/2022	15	128	30/06/2023	6,0	58.415,69 €	47.208,64 €	3.459.470,64 €
DL 137/2020								- €
Totale complessivo		15	128					3.459.470,64 €

FORZA ARMATA		MM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	STV.	Capo 3^ cl.					2023
DL 34/2020	31/12/2022	0	28	30/06/2023	6,0	61.243,76 €	47.348,33 €	662.876,62 €
DL 137/2020								- €
Totale complessivo		0	28					662.876,62 €

FORZA ARMATA		AM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	M.llo 3^ cl.					2023
DL 34/2020	31/12/2022	8	54	30/06/2023	6,0	61.943,12 €	46.755,23 €	1.510.163,69 €
DL 137/2020								- €
Totale complessivo		8	54					1.510.163,69 €

FORZA ARMATA		CC		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/ rafferma	Tenente	Mar.					2023
DL 34/2020	31/12/2022	3	0	30/06/2023	6,0	62.794,49 €	0,00 €	94.191,74 €
Totale complessivo		3	0					94.191,74 €

TOTALE ONERE COMPLESSIVO	5.726.703 €

26	210

Il **comma 2** autorizza la spesa ai fini dell'attuazione del comma 1 pari a 5.726.703 euro per l'anno 2023.

Articolo 112
(Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate)

Il **comma 1.** Reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare, in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate.

Il **comma 2** prevede che il nuovo fondo graduati Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che avrà decorrenza 1° gennaio 2023, data da cui inizierà la contribuzione obbligatoria da parte dei

relativi iscritti.

Il **comma 3** prevede che il diritto alle prestazioni da parte degli iscritti decorre dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 66/2010.

Il **comma 4** mira a salvaguardare il diritto alle prestazioni, a favore di coloro per i quali risulti ancora pendente un giudizio o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

Il **comma 5** consente, in attesa della rivisitazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM), di integrare i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa, con un rappresentante dei graduati per ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica militare), al pari di quanto già avviene per l'Arma dei carabinieri, per la quale sono previsti 3 membri. Ciò, anche in attuazione dell'istituendo fondo graduati di cui alla novellata disposizione dell'art. 1913 del Codice (infra art. 1913, comma 1 della relazione). In pratica, i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa passano da 13 a 16 e verrebbe garantita l'uniforme rappresentatività delle categorie di personale militare.

I maggiori oneri sono coperti con una quota delle risorse del fondo graduati, secondo la disciplina già in vigore per gli altri fondi gestiti dalla Cassa.

Articolo 113

(Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato)

Comma 1. La norma reca oneri per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, quantificati sulla base dei quadri economici aggiornati, ove disponibili, e, ove non disponibili, nell'ipotesi di un incremento del quadro economico iniziale del 30%, quale incremento medio registrato negli ultimi mesi. Inoltre, la richiesta finanziaria tiene comunque conto, delle probabili ulteriori revisioni dei prezzari regionali, già previsti dalla normativa vigente.

Comma 2. Il presente comma prevede le modalità di ripartizione ed i relativi criteri ai fini dell'attuazione del comma 1.

Articolo 114

(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)

Comma 1. Il presente comma prevede che a decorrere dal 2023, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa del fondo da ripartire per provvedere alle esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con una dotazione di 2,65 milioni di euro, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020. Tale previsione si rende necessaria per consentire l'iscrizione delle citate spese direttamente nello stato di previsione del Ministero della difesa e non del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, come già avvenuto per gli anni 2021 e 2022, ai sensi del citato articolo 1, comma 755.

Comma 2. Inoltre, viene previsto che, per soddisfare le peculiari esigenze che caratterizzano la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'assunzione di operai a tempo determinato (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui) così da poter disporre di specifiche professionalità impiegate nella gestione quotidiana di queste particolari specie di animali, da assumere stagionalmente, nei periodi caratterizzati da maggiori carichi di lavoro, con oneri annui pari a 350.000 euro, a partire dal 2023.

Nello specifico:

- per quanto concerne i costi per la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con riferimento agli adeguamenti strutturali, di materiali e attrezzature, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché a missioni e straordinario, si riportano nella tabella sottostante – suddivisa in macro-aree - le connesse voci, esemplificative delle esigenze del Centro, ferme restando le rimodulazioni che dovranno essere effettuate annualmente dal Ministro della Difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze:

	Voce di spesa		Importo	Note
a	Missioni per il personale Arma		€ 40.000,00	Circa € 5.000,00 per CTAAC CC + personale CNAAC
c	Materiali di consumo	Elettrici, edili, idraulici	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Mantenimento alimentare degli animali	€ 150.000,00	
d	Acquisto e noleggio di beni e servizi	Attrezzature informatiche	€ 50.000,00	Inclusa IVA
		Arredi, gabbie per volatili e presidi di sicurezza (compresi DPI e attrazzature antincendio)	€ 100.000,00	Inclusa IVA
e	Consulenze e collaborazioni professionali	Progettazione esecutiva di interventi infrastrutturali e servizi di assistenza veterinaria	€ 110.000,00	Inclusa IVA e altri oneri di legge
f	Manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, impianti e attrezzature	Manutenzione ordinarie	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Manutenzione straordinarie	€ 150.000,00	Inclusa IVA
g	Canoni		€ 200.000,00	Utenze elettriche, idriche e telefoniche, inclusa IVA
h	Acquisto e noleggio di mezzi, attrezzature, macchinari, impianti ed equipaggiamenti		€ 1.450.000,00	Inclusa IVA
i	Spese generali		€ 100.000,00	Somma forfettaria Inclusa IVA
TOTALE			**€ 2.650.000,00**	

– le spese generate dal comma 2 e relative al pagamento degli oneri inderogabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge dicembre 2009, n. 196, sono state calcolate tenendo in considerazione la spesa media mensile (per un numero di ore medie pari a 169) lorda per il trattamento economico fondamentale, da riconoscere ad un operaio a tempo determinato inquadrato nella classe stipendiale di III livello, pari a euro 3.070,71, da cui deriva un onere lordo quadrimestrale pari a euro 12.282,84, come meglio evidenziato nella seguente tabella:

SPESA MEDIA MENSILE LORDA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL PERSONALE OTD n. 169h (ore medie mensili)									
LIVELLO	UNITA'	MESI	NETTO	IRPEF	INPS DIP.9,84%	TOTALE LORDO	INPS AZIENDA	IRAP 8,50%	TOTALE
III	1	1	€ 1.658,81	€ 519,60	€ 211,25	€ 2.389,66	€ 477,93	€ 203,12	€ 3.070,71
SPESA PER N. 28 OTD (N. 4 x N. 7 CTAAC) PER N. 4 MESI									
€ 343.919,87									

Il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (*idraulico forestale e idraulico-agraria*), in cui sono stati già assorbiti gli adeguamenti recentemente definiti, che non prevedono scatti stipendiali, e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (*e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere*).

Comma 3. Viene prevista la copertura del fondo di nuova istituzione ai sensi del comma 1 nonché dell'assunzione di operai a tempo determinato di cui al comma 2 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II
Misure per la sicurezza nazionale

Articolo. 115
(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)

Comma 1 L'intervento reca un'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'interno per garantire la prosecuzione del funzionamento del programma Te.T.Ra., nonché per assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella *LTE Public Safety*, che nell'immediato futuro e fino all'anno 2026 prevede l'attivazione di nuove procedure negoziali rispetto alle quali è indispensabile garantire la necessaria copertura finanziaria.

L'autorizzazione di spesa conferma quanto già disposto nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti ed impegna a livello pluriennale risorse per consentire la prosecuzione dei servizi contrattualizzata fino all'anno 2022 e in scadenza.

Pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio e fronteggiare i nuovi impegni contrattuali sopraindicati, la norma autorizza la spesa di euro 33.324.521 per l'anno 2023, euro 46.655.957 per l'anno 2024, euro 50.417.925 per l'anno 2025, euro 64.946.499 per l'anno 2026 e euro 16.173.315 per l'anno 2027, per un onere complessivo di euro 211.518.217.

Si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l'impiego di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti da quest'Amministrazione, senza l'assegnazione di stanziamenti aggiuntivi.

Infatti, il comma 2, alla luce della stretta interconnessione tra le due tecnologie – Te.T.Ra ed *LTE* –, consente di coprire i costi a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo "NUVAL 1", Cap. 7461, Piano Gestionale 1), all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo "NUVAL 2", Cap. 7457, Piano Gestionale 6), all'articolo 1, commi 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Fondo "NUVAL 4", Cap. 7509, Piano Gestionale 1), come di seguito riportato:

- 2023: 5.000.000 sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1, e 28.324.521 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1;
- 2024: 20.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6 e 26.655.957 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2025: 10.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6, 20.000.000 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 20.417.925 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2026: 15.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6; 35.000.000 sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 14.946.499 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2027: 16.173.315 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1.

Si precisa che le risorse dell'LTE sono sufficienti a garantire la continuità delle attività originariamente previste, anche attraverso una riprogrammazione delle attività stesse.

Più nel dettaglio, come sintetizzato nella tabella sottostante, l'impegno di spesa ammonta complessivamente a euro 288.260.877. Da tale importo vanno sottratte le risorse già disponibili sul Fondo "Nuval 4, Cap. 7506, Piano Gestionale 1 – Spese per l'acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Te.T.Ra per le esigenze delle Forze di Polizia", pari a euro 476.742.660, per un totale di spesa da autorizzare pari a euro 211.518.217.

Si precisa che il contratto nr. 29957 di Rep. del 17/08/2021, con scadenza intervenuta alla data del 22 novembre 2022, era finanziato nell'ambito dei "Fondi Nuval 4", con imputazione sul capitolo di bilancio 7506/P.G. 1 (capitolo di "parte capitale"), interamente dedicato al servizio "Te.T.Ra.", ed è stato regolarmente registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio e dalla Corte dei Conti sotto i profili della legittimità e contabilità.

Il servizio "Te.T.Ra" si configura quale prestazione complessa che rientra in una logica di servizio in "*outsourcing*", intesa "chiavi in mano", in cui la proprietà dell'infrastruttura rimane in capo alla Società responsabile dell'erogazione del servizio. Ne consegue che le attività di parte corrente rispetto alla totalità

delle attività sono riconducibili ad una componente da considerarsi residuale e sintetizzabile nelle prestazioni di "presidio e formazione".
Ad ogni modo, le voci che compongono il servizio sono di seguito riportate:
1. servizio "copertura radio";
2. adeguamento di tutte le "Sale Operative 1.0";
3. aggiornamento "terminali utente" e "Sale Operative", con estensione della garanzia;
4. servizi di "installazione e disinstallazione terminali";
5. giornate di "presidio";
6. corsi di formazione.

Si tratta di "voci" che, ove scorporate, verrebbero a minare la funzionalità del servizio nel suo complesso, con la conseguenza che la separazione delle medesime non garantirebbe l'unitarietà del servizio stesso.

Anno di riferimento	**Tipologia delle prestazioni considerate**	**Importo totale con IVA**	**Fondi disponibili (Nuval4)**	**Fondi necessari**
2023	Fine 2022 + Primi 3 canoni del 2023 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	63.324.521 €	30.000.000 €	**33.324.521 €**
2024	Ultimo canone 2023 + 3 del 2024 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	68.261.151 €	21.605.194 €	**46.655.957 €**
2025	Ultimo canone 2024 + 3 del 2025 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	69.555.391 €	19.137.466 €	**50.417.925 €**
2026	Ultimo canone 2025 + 3 del 2026 + Totale Interventi servizi ricorrenti annui	70.946.499 €	6.000.000 €	**64.946.499 €**
2027	Ultimo canone 2026	16.173.315 €	0 €	**16.173.315 €**
TOTALI		**288.260.877 €**	**76.742.660 €**	**211.518.217 €**

LEGENDA

CANONI	**Canone ANNUALE PIT 1 (Campania, Calabria Basilicata, Torino CGN)**
	Canone ANNUALE PIT 2 (Lazio, Piemonte (no TO), Sardegna, Puglia, Sicilia)
	Canone ANNUALE PIT Molise

SERVIZI RICORRENTI	**Aggiornamento Sale Operative a PIT2 - importo per annualità (stima per 4 S.O . per grande città)**
	Integrazione Apparati radio - importo per annualità
	Reinstallazione apparati veicolari/motociclari - importo per annualità
	Presidi - importo per annualità (costo medio 8h c.a. 750 €)
	Corsi di formazione - importo per annualità

Articolo 116

(Accoglienza profughi dall'Ucraina)

La disposizione prevede al **comma 1** la proroga al 3 marzo 2023 dello stato di emergenza Ucraina, ai fini del riallineamento con la vigenza attuale del regime di 'protezione temporanea' deciso dall'Unione europea.

Alla luce della citata proroga al **comma 2** si dispone la soppressione del termine di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 31 del decreto-legge 21 del 2022, per la definizione di ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione.

Il **comma 3** introduce una clausola di flessibilità autorizzando il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze e mediante ordinanze di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, individuando il numero dei soggetti coinvolti, fermi restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime. A tali rimodulazioni si provvede **nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.**

Articolo 117

(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Comma 1 La proposta mira a rafforzare la capacità di resilienza nazionale attraverso misure di investimento tecnologico in grado di migliorare la capacità di risposta in scenari emergenziali complessi anche mediante l'impiego di sistemi robotizzati e con l'impiego di sistemi a realtà aumentata che consentono maggiore capacità di risposta operativa alle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'acquisizione dei sistemi robotici determina una spesa complessiva di 35 milioni di euro, come indicato nel dettaglio che segue:

Robot di soccorso in ambiente terrestre:

- acquisto di 19 sistemi robotizzati evoluti ad elevate prestazioni per antincendio, soccorso con sensoristica, monitoraggio e controllo, anche per ambienti e scenari a rischio NBCR-E (E: scenari a rischio di esplosione), anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 500.000 euro, per un importo totale di euro 9.500.000;
- acquisto di 110 sistemi robotizzati leggeri per i Comandi provinciali per attacco all'incendio, soccorso con adeguata sensoristica e provvisti di sistemi di accesso in aree operative a elevato rischio, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 150.000 euro, per un importo totale di euro 16.500.000.

Robot di ricognizione aerea:

- acquisto di 3 sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa di tipo "mini" di peso inferiore a 25 kg, con relativi sistemi di governo dell'aeromobile finalizzati alla ricognizione e al rilievo degli scenari operativi, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, da dislocare presso 3 reparti volo individuati a copertura dell'Italia Nord, Centro e Sud, dal costo unitario di 500.000 euro, per un importo totale di euro 1.500.000;
- acquisto di 20 sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa per aerofotogrammetria dotati di sensori con visibilità a infrarosso, da dislocare presso i Reparti volo, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 30.000 euro, per un importo totale di euro 600.000;
- acquisto di 200 sistemi robotizzati montati su droni multirotore per ricognizione e controllo degli scenari operativi dal Posto di Comando Avanzato, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 2.000 euro, per un importo totale di euro 400.000.

Robot di ricognizione e soccorso in ambiente subacqueo:

- acquisto di 8 ROV avanzati da destinare ai 4 nuclei orientati alla ricerca strumentale avanzata, costo unitario di 400.000 euro, per un costo totale di euro 3.200.000;
- acquisto di 22 ROV base destinati a tutti i nuclei sommozzatori, dal costo unitario di 150.000 euro, per un costo totale di euro 3.300.000.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 3.000.000 per l'anno 2023;
- euro 10.000.000 per l'anno 2024;

• euro 22.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.
La norma comporta un onere pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 22 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 118

(Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio)

Comma 1 La norma mira a consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di poter acquistare nuove dotazioni tecnologiche per migliorare la capacità di risposta operativa in considerazione del fatto che gli incendi interessano con sempre maggiore frequenza materiali artificiali e sintetici che determinano una rapida propagazione della combustione e l'emissione di sostanze molto inquinanti sia in aria che al suolo.
In particolare, la norma prevede l'acquisto di:

◦ sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all'estinzione degli incendi da installare a bordo delle autopompe, per complessivi euro 7.000.000;

◦ attrezzature di spegnimento, a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) per complessivi euro 3.000.000.

Tali attrezzature saranno distribuite a copertura omogenea del territorio nazionale, presso tutte le sedi del Corpo nazionale, per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi.
La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

• euro 3.000.000 per l'anno 2023;
• euro 4.000.000 per l'anno 2024;
• euro 3.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco".
La norma comporta un onere di euro 3.000.000 per l'anno 2023, di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e di euro 3.000.000 per l'anno 2025.

Articolo 119

(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)

Comma 1 La disposizione, al fine di integrare anche per gli anni 2023-2025 gli interventi per la realizzazione di sistemi di video sorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, stanzia ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025 in considerazione dell'elevatissimo numero di comuni che hanno fatto richiesta.
Le somme stanziate dal già menzionato art. 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 14/2017 sono state incrementate per l'anno 2019 dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonché incrementate ed estese dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, fino al 2022 con uno stanziamento per tale ultima annualità pari a 36 milioni di euro.
La disposizione, pertanto comporta un onere pari a 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025
Comma 2 Rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, di definire le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

Articolo 120

(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio – C.P.R)

Commi 1 e 2 La disposizione prevede l'ampliamento della rete nazionale dei C.P.R. che sarà realizzabile sia

attraverso un ampliamento di taluni C.P.R. già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti.

Ampliamento dei C.P.R.

Il C.P.R. di Macomer (NU) dispone di un edificio, non ancora completamente ristrutturato, che all'esito dei lavori di ristrutturazione assicurerebbe ulteriori 50 posti da destinare al trattenimento. Per la realizzazione dei lavori si stima un costo medio per ciascun nuovo posto in un C.P.R., pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, la spesa complessiva stimata per la ristrutturazione del menzionato edificio ai fini della realizzazione di ulteriori 50 posti ammonta ad euro **6.460.800**, determinato come segue

50 (posti) x 129.216/posto letto = € 6.460.800

Presso il C.P.R. di Caltanissetta è in corso di realizzazione un progetto per l'ampliamento della capacità del centro per ulteriori 56 posti che passerebbe, così, da 92 a 148 posti complessivi.

Il quadro economico dell'intervento è stato recentemente aggiornato per una cifra complessivamente pari ad € **16.600.000**.

I costi dell'intervento suddetto sono stati quantificati da Invitalia, in veste di stazione appaltante. La differenza con il costo medio relativo all'ampliamento degli altri CPR trova giustificazione nella circostanza che la struttura di Caltanissetta, diversamente dalle altre, necessita di lavori di tipo sia strutturale che impiantistico, che comportano la totale rifunzionalizzazione della struttura.

La standardizzazione dei costi è più facilmente realizzabile nei casi di creazione di nuovi posti perché la costruzione ex novo prevede, più o meno, la medesima tipologia di interventi. Nel caso di strutture esistenti il grado di "invasività" dell'intervento varia al variare delle condizioni dell'immobile sul quale si opera. La valutazione dei costi è fatta da Invitalia e, nel caso di Caltanissetta, come precedentemente specificato, il quadro economico degli interventi è stato, da Invitalia, recentemente aggiornato.

Nuovi C.P.R

Per la realizzazione di nuovi C.P.R., si stima un costo medio per ciascun nuovo posto pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, per la realizzazione di nuovi CPR, per una capienza di circa 100 nuovi posti, la spesa complessiva stimata ammonta ad euro 12.921.600, determinato come segue:

100 (posti) x 129.216/posto letto = € 12.921.600

Pertanto, la spesa per la realizzazione dei citati interventi ammonta, complessivamente, ad € 35.982.400 (€ 6.460.800 + € 16.600.000 + € 12.921.600), secondo la seguente ripartizione:

- ampliamento C.P.R.: € 23.060.800;
- nuovi C.P.R.: € 12.921.600.

In relazione al periodo previsto per l'avvio dell'attività di progettazione, l'indizione delle procedure di affidamento (aprile 2023) e l'inizio dei lavori (luglio/agosto 2023), e sulla base di una previsione sullo stato di avanzamento di questi ultimi, è possibile ipotizzare la seguente ripartizione per anno della spesa complessiva stimata per l'attuazione degli interventi sopra descritti.

Anno 2023: **€ 5.397.360**
Anno 2024: **€ 14.392.960**
Anno 2025: **€ 16.192.080**

Costi di gestione

I costi di gestione che derivano dall'ampliamento e potenziamento dei CPR (206 nuovi posti) nel corso del triennio 2023-2025, sono riportati nella tabella seguente. Si è tenuto conto del valore dei costi medi giornalieri unitari totali dei C.P.R. previsti, per la fascia di capienza fino a 150 posti, nell'Allegato "Tabella B" del *"Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri"* approvato con decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, calcolato in € 46,43, oltre IVA.

	Incremento posti annuale	Valore complessivo incrementale posti	posti	Costo pc/pd	IVA	giorni	totale	Totale complessivo per anno
			A	B	C	D	A*B*C*D	
Anno 2023	50	50	50	46,43	1,22	92	€ 260.544,00	€ 260.544,00
Anno 2024	50	100	50	46,43	1,22	366	€ 1.036.512,00	€ 1.730.352,00
			50	46,43	1,22	245	€ 693.840,00	
Anno 2025	106	206	100	46,43	1,22	365	€ 2.067.360,00	€ 4.072.643,00
			106	46,43	1,22	334	€ 2.005.282,56	

In ragione di quanto precede, i costi complessivi di gestione conseguenti all'ampliamento della rete dei C.P.R. possono essere ripartiti per anno nel modo seguente.
Anno 2023: € **260.544,00**
Anno 2024: € **1.730.352,00** (€ 1.036.512,00 +693.840,00)
Anno 2025: € **4.072.643,00** (€ 2.067.360,00 + € 2.005.282,56).

Articolo 121

(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)

Commi 1 Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area II, F3 del CCNL Funzioni centrali è pari a euro 4.275,80 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 6% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020), e relativa IVA oltre che IRAP.
Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area III, F1 del CCNL Funzioni centrali è pari a euro 4.439,98 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 6% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020) e relativa IVA oltre che IRAP.
Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 177 lavoratori (di cui 173 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area II, F3 e 4 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area III, F1) ammonta ad euro 757.472,71.
Pertanto, per il periodo dal 1° gennaio al 27 marzo 2023, il costo totale per 177 lavoratori ammonta a euro 2.272.418,14.
Si riportano, di seguito, tabelle riepilogative concernenti i costi stimati come sopra.

Costo del lavoro unitario

Categoria	N. risorse	costo di lavoro unitario	IRAP 8,50	Mark-up 6%	IVA sul Mark-up	Costo Mensile Medio(1 Unità)
2F3	1	3.691,76 €	313,80 €	221,51 €	48,73 €	4.275,80 €
3F1	1	3.833,52 €	325,85 €	230,01 €	50,60 €	4.439,98 €

PREVISIONALE COSTO MENSILE COMPLESSIVO 177 RISORSE

Categoria	N. risorse	Costo Mensile Medio(1 Unità)	Costo Mensile Complessivo	Costo Totale su 3 mesi
2F3	173	4.275,80 €	739.712,78 €	2.219.138,35 €
3F1	4	4.439,98 €	17.759,93 €	53.279,79 €
Totali	**177**	-	**757.472,71 €**	**2.272.418,14 €**

Comma 2. Gli oneri della proposta sono a valere sulle risorse del capitolo 2255 pg1 "Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali" che , per l'anno 2023, presenta la necessaria capienza.

Articolo 122

(Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico-NBCR)

Comma 1 Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è chiamato a fronteggiare gli interventi di soccorso con presenza di agenti NBCR.

Il sistema di risposta nazionale prevede un modello organizzativo articolato per competenze crescenti dalle squadre base, ai nuclei provinciali e ai nuclei regionali ordinari e avanzati, cui corrisponde un livello crescente di dotazioni strumentali.

Per far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il loro aggiornamento e potenziamento.

La proposta comporta oneri finanziari come di seguito rappresentati:

- aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR Regionali e Provinciali: € 9.000.000;
- aggiornamento della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi VVF: € 3.500.000;
- acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature NBCR per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose: € 2.500.000;
- acquisto di sistemi per avio-trasportabilità team di *assessment* NBCR: € 2.000.000;
- acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi NBCR per i nuclei Regionali: € 3.000.000.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 5.000.000 per l'anno 2023;
- euro 7.000.000 per l'anno 2024;
- euro 8.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui – dal 2023 al 2025 – dovranno essere allocati nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva".

La norma comporta un onere pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2023, ad euro 7.000.000 per l'anno 2024 e ad euro 8.000.000 per l'anno 2025.

Articolo 123

(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno)

Comma 1 La norma consente al Ministero dell'interno di avvalersi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine per l'anno 2023, nel limite di spesa complessivo di € **37.259.690**.

Per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in ragione delle esigenze connesse all'attività degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture, si stima un fabbisogno di 300 unità lavorative per l'anno 2023.

Per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S., si stima un fabbisogno di 500 unità lavorative per l'anno 2023.

Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area II, F2 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 è pari a euro 3.207,87, computato su una media di 186 ore, al netto della Fee di agenzia e relativa IVA oltre che IRAP.

Tenuto conto che nel 2023 occorrerà avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica per individuare una nuova società aggiudicatrice, considerato i tempi tecnici occorrenti all'espletamento della predetta procedura (4-6 mesi), si è ritenuto comunque di calcolare prudenzialmente per i primi 6 mesi del 2023 un costo tenendo conto dei singoli contratti in essere, stipulati sulla base dell'Accordo Quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020, che verranno a scadenza il 31 dicembre 2022, in cui la Fee dell'agenzia è pari al 7,55% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dell'11,25% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per il secondo semestre, i costi devono tener conto degli esiti della procedura di gara pubblica per assicurare il servizio da parte dell'agenzia di somministrazione, la cui Fee va valutata, prudenzialmente, al 10%, del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dell'13% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Gli importi complessivi sono calcolati come segue:
costo primo semestre Dip. libertà civili e immigrazioni: 6.901.196 €
costo secondo semestre Dip. libertà civili e immigrazioni: 7.073.786 €
costo primo semestre Dip. PS: 11.539.622 €
costo secondo semestre Dip. PS: 11.745.086 €
TOTALE: 37.259.690 €

.

Titolo X
Misure in materia ambientale

Articolo 124
(Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata)

Comma 1 La norma prevede il rifinanziamento del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n.145 di ulteriore di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di assicurare la copertura delle 566 istanze pervenute.
I **commi 2 e 3**, per le medesime finalità e considerato un tiraggio annuo di 5 milioni di euro nel 2019 e 5,7 milioni di euro nel 2020, si prevede per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, con uno stanziamento di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.
In base alle previsioni dei **commi 2 e 3**, considerando un aiuto medio di 20.000 euro per ogni beneficiario, si stima il finanziamento di circa 600 istanze. Fornendo un aiuto pari al 36% delle spese sostenute è possibile stimare una spesa in materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro di circa 33 milioni di euro.
I commi **4 e 5**, specifica la procedura per ottenere il contributo derivante dal credito d'imposta.
Il **comma 6** prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato E parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai **commi da 2 a 4** del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al **comma 3** del presente articolo.

Articolo 125
(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)

Comma 1 Dalla sperimentazione ancora in atto è emersa la inadeguatezza delle risorse disponibili; infatti, sono pervenute 1191 richieste di finanziamento finalizzate all'acquisto di 1211 eco-compattatori, per un valore complessivo di oltre 27 milioni euro per il primo bando e per il secondo avviso circa 780 per un valore complessivo di circa 19 milioni. Tali richieste hanno notevolmente superato le risorse disponibili per i primi due avvisi determinando l'esclusione di numerose istanze. Le Amministrazioni che risultano ad oggi beneficiarie del contributo sono circa 1000.
La dotazione complessiva prevista inizialmente per il Fondo Programma Sperimentale Mangiaplastica, stabilita in 27 milioni di euro e suddivisa con il sopra citato DM nelle quattro annualità 2021-2024, è risultata quindi fortemente inadeguata rispetto alle esigenze del territorio. Pertanto, si ritiene necessario incrementare

le risorse del citato Fondo, al fine di garantire la copertura di ulteriori 1000 eco compattatori, considerando un costo medio pari al contributo erogabile di 15.000 euro per ciascun beneficiario.
La norma comporta un onere di 6 milioni di euro per l'anno 2023 ed 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Articolo 126
(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)

Comma 1 la disposizione è diretta al superamento del contenzioso comunitario in materia di trattamento delle acque reflue urbane con un fabbisogno finanziario nel quadriennio 2023/2026 pari di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 per complessivi 110 milioni di euro.
Tali risorse contribuiranno a coprire parte del fabbisogno finanziario segnalato dal Commissario straordinario unico, per le Cause C 251/17 e C 85/13, e dalle Regioni per la Causa C 668/19 e la procedura di infrazione 2017/2181.
Nello specifico, il Commissario Straordinario Unico, nell'ambito della Relazione annuale sull'attività svolta redatta in conformità al comma 5, art. 3 del DPCM di nomina dell'11 maggio 2020 e trasmessa al MITE in data 8/09/2022, evidenzia per i 99 interventi per i quali è soggetto attuatore una criticità finanziaria di circa 350 milioni di euro, ai fini del completamento degli stessi.
Le Regioni, nell'ambito della recente ricognizione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione svolta per la predisposizione del DPCM di cui all'art. 4-septies, comma 4, legge 55/2019 (DPCM la cui intesa e stata approvata nella Conferenza Stato Regioni del 28 settembre 2022), hanno segnalato, per oltre 250 interventi, un fabbisogno superiore a 900 milioni di euro.
È plausibile pensare che alcuni di questi interventi troveranno copertura attraverso il PNRR, la cui misura M2C4 Inv. 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" assegna 600 milioni di euro ad interventi nel settore fognario depurativo, ma la stessa non è sufficientemente adeguata al fabbisogno in argomento.
Comma 2 La disposizione mira a garantire la copertura finanziaria degli interventi disciplinati nei decreti direttoriali DD n. 160/2020 e DD n. 212/2021, tutti oggetto di procedura di infrazione comunitaria e, pertanto, ne dispone il trasferimento sulla contabilità speciale "COM STR UNI INT FOGN DL 243-16" intestata al Commissario straordinario unico, al fine di assicurare la tempestiva conclusione del contenzioso comunitario, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede altresì che il commissario unico entro il 30 giugno 2023 trasmetta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una ricognizione degli interventi con indicazione dei costi, fonti finanziarie e dei CUP, provvedendo all'allineamento delle informazioni nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 127
(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)

Comma 1 la disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027 per consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano.
La disposizione reca oneri pari a 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027
Comma 2 Le risorse del fondo saranno ripartite tra le regioni e le province autonome mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto saranno definite le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.

Articolo 128

(Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA)

Comma 1 La norma prevede un finanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA.

Per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno Studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica propedeutico all'affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere.

Il progetto di recupero e ricostruzione, comprendente anche la demolizione e ricostruzione, interessa una superficie complessiva di 4.300 m2, oltre ad una superficie di circa 1.600 m2 per depositi, 5.000 m2 per sistemazioni esterne e 2.800 m2 per parcheggi, ubicati tutti in una porzione dell'intero comprensorio.

Il progetto, che consente di sfruttare l'altezza utile degli interni con un potenziale raddoppio dei m2 utili, prevede caratteristiche costruttive, tipologiche ed impiantistiche avanzate, ed è informato a criteri di alte prestazioni energetiche, sostenibilità ambientale e riduzione di emissione di CO_2, oltre che di risparmio dell'uso del suolo e riutilizzo degli spazi attraverso il recupero dell'esistente.

L'uso di tecnologie e materiali innovativi ed ecosostenibili in linea con le richieste prestazioni sismiche, acustiche, termiche e di gestione dell'edificio saranno anche in funzione dell'intero ciclo di vita della costruzione.

La realizzazione dell'intero progetto, con il livello tecnologico previsto, avverrà per step successivi definiti dal punto di vista tecnico e finanziario come riepilogato nel seguente schema.

Somme a disposizione	**Importo**
Costi per servizi di progettazione per rilievo topografico e planoaltimetrico, relazione preliminare geotecnica, idrogeologica, idraulica, geologica, di caratterizzazione ambientale, indagine presenza ordigni bellici.	90.000,00 €
Costi per servizi di progettazione per Progetto Definivo comprensivo delle Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcoli di strutture ed impianti, Relazione sulla gestione delle materie e sulle interferenze, Disciplinare descrittivo e prestazionale, Elenco ed analisi prezzi, Computo metrico e quadro economico, Studio di inserimento urbanistico, Relazione energetica, Progettazione antincendio, Schema di contratto, e di capitolato per l'ottenimento dei titoli abilitativi, l'acquisizione del quadro definitivo della spesa e il calcolo e pagamento degli oneri.	290.000,00 €
Oneri urbanistici, fiscali, spese generali, accantonamenti, contributi anac.	400.000,00 €
Costi per lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento dell'involucro e degli impianti di n. 2 compendi da destinare a deposito e stoccaggio di attrezzature e apparecchiature da laboratorio compreso manutenzione straordinaria delle infrastrutture fognarie e del verde, tutte opere propedeutiche alla realizzazione del polo laboratoriale per le esigenze immediate di allocazione di attrezzature ed impianti.	360.000,00 €
Costi per servizi di progettazione Esecutiva comprensiva di Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi, Computo metrico, Quadro economico, Elenco prezzi, Quadro incidenza MDO, Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma esecutivo, Piano di Manutenzione, Piano della Sicurezza.	250.000,00 €
Costi per servizi di supporto al RUP comprensivo di supervisione della progettazione, verifica e validazione della progettazione esecutiva, programmazione e progettazione dell'appalto.	140.000,00 €
Costi per servizi di esecuzione dei lavori: Direzione dei Lavori, assistenza al collaudo, Prove e accettazione materiali, Liquidazioni, Contabilità dei lavori, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.	400.000,00 €
Costi per servizi di verifiche e collaudi comprensivi di Collaudo tecnico amministrativo, Revisione tecnico contabile, certificazione energetica.	70.000,00 €
Costi per affidamento e realizzazione dei lavori ed esecuzione di tutte le opere ed impianti previsti in progetto.	10.000.000,00 €
Totale	**12.000.000,00 €**

La disposizione comporta un onere di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

TITOLO XI
Misure per la partecipazione dell'Italia all'unione europea e ad organismi internazionali

Articolo 129
(Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero)

Comma 1. La disposizione proroga di un anno l'autorizzazione di spesa vigente per il potenziamento del contingente di militari dell'Arma dei Carabinieri da inviare a protezione degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina. Nella quantificazione degli oneri si è tenuto conto anche di possibili imprevisti in ragione dell'aggravamento delle condizioni di sicurezza a seguito del conflitto in corso in Ucraina. La disposizione è redatta come un tetto di spesa e non comporta pertanto per la finanza pubblica oneri maggiori rispetto a quelli espressamente quantificati all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

Sede	PERSONALE					TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO					VIAGGI
	Uff.	Mar.	Brig.	App/Car	Tot.	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)	Spese viaggio di assegnazione breve A/R (cap. 1292/3)
Amb. Kiev	1				1	€ 104.595	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 17.799	€ 1.200
Amb. Kiev		1			1	€ 73.575	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 12.548	€ 1.200
Amb. Kiev			1		1	€ 68.317	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 11.658	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev			1		1	€ 68.317	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.784	€ 11.658	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Kiev		1			1	€ 73.575	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 12.548	€ 1.200
Amb. Kiev				1	1	€ 63.294	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.808	€ 1.200
Amb. Chisinau				1	1	€ 50.347	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.585	€ 520
Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 440
Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 400
Amb. Bucarest				1	1	€ 34.208	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.370	€ 700
Mosca C.G.				1	1	€ 54.271	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 7.000
C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 54.271	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.743	€ 7.600
Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 900
Amb. Chisinau				1	1	€ 50.347	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.585	€ 520
Amb. Varsavia				1	1	€ 32.773	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 11.899	€ 440
Amb. Minsk				1	1	€ 47.161	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 8.648	€ 2.800
Amb. Tallin				1	1	€ 36.225	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 7.890	€ 900
Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.032	€ 800
					24	€ 1.329.766	€ 125.744	€ 33.327	€ 88.150	€ 246.404	
Subtotale						€ 1.823.392					€ 37.420
Imprevisti (a forfait)						€ 139.188					
TOTALE GENERALE						€ 2.000.000					

Dalla disposizione derivano maggiori oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 2. Dalle **lettere a), b) e f),** correlate tra di loro, derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica per rendere strutturale la fruizione del viaggio di congedo per due volte l'anno per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate, caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. La determinazione dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione è stata effettuata sulla base dei rimborsi dei viaggi di congedo quantificati ai fini dell'adozione dell'ultimo DPCM di proroga delle missioni internazionali, come di seguito riportata:

Sede	Capo Missione (Business)	Personale diplomatico /Direttore Istituto Italiano di Cultura (Economy)	Aree Funzionali (Economy)	Carabinieri (Economy)	Costo biglietto A/R Business	N. biglietti A/R Business per anno	Totale biglietti Business	Costo biglietto A/R Economy	Totale biglietti A/R economy	Totale biglietti Economy	Totale Sede
Baghdad Amb.	1	3	7	2	2.550	2	5.100	1.080	24	25.920	**31.020**
Erbil Cons.	1	0	4	2	2.540	2	5.080	1.321	12	15.852	**20.932**
Islamabad Amb.	1	2	8	3	2.520	2	5.040	1.200	26	31.200	**36.240**
Karachi Cons.	1	0	5	2	1.500	2	3.000	1.330	14	18.620	**21.620**
Tripoli Amb.	1	4	8	4	1.560	2	3.120	1.200	32	38.400	**41.520**
Bengasi Cons.	1	0	2	0	1.520	2	3.040	1.100	4	4.400	**7.440**
Caracas Amb	1	3	7	2	2.750	2	5.500	1.230	24	29.520	**35.020**
Caracas CG	1	1	11	2	2.750	2	5.500	1.440	28	40.320	**45.820**
Caracas IIC	0	1	0	0	2.750	1	2.750	1.200	2	2.400	**5.150**
Maracaibo Cons	1	0	2	1	2.820	2	5.640	1.200	6	7.200	**12.840**
Abuja Amb	1	1	4	2	2.350	2	4.700	1.200	14	16.800	**21.500**
Conakry Cons.	1	0	1	1	2.950	2	5.900	1.320	4	5.280	**11.180**
Lagos CG	1	0	5	2	2.520	2	5.040	1.320	14	18.480	**23.520**
Niamey Amb.	1	1	2	2	3.120	2	6.240	1.440	10	14.400	**20.640**
Mogadiscio Amb.	1	1	3	0	2.540	2	5.080	1.560	8	12.480	**17.560**
Kinshasa Amb.	1	2	9	2	1.950	2	3.900	840	26	21.840	**25.740**
Bamako Amb.	1	1	2	1	2.160	2	4.320	840	8	6.720	**11.040**
Ougadougou Amb.	1	0	0	1	2.140	2	4.280	1.440	2	2.880	**7.160**
Kiev Amb.	1	2	4	2	0	0	0	781	18	14.058	**14.058**
TOTALE							83.230			326.770	410.000

A tale computo, è opportuno aggiungere una quota per eventuali imprevisti dovuti all'aggravarsi della situazione di sicurezza in ulteriori sedi. La disposizione comporta, pertanto, per quanto riguarda il personale MAECI, maggiori oneri a carico della finanza pubblica per euro 600.000 annui, a decorrere dal 2023.

Per quanto concerne il personale delle **Addettanze militari**, la presenza nelle sedi di cui alla tabella sopra indicata è la seguente (nelle sedi non menzionate non è presente l'addettanza):

	Uff. (Business)	Sottuff. (Economy)	Truppa Economy	Costo biglietto business AR	N. biglietti business	Totale biglietti business	Costo biglietto economy AR	N. biglietti economy	Totale biglietti economy	Totale sede
Baghdad	1	1	2	€ 2.550	2	€ 5.100	1080	6	€ 6.480	**€ 11.580**
Islamabad	1	1	2	€ 2.520	2	€ 5.040	1200	6	€ 7.200	**€ 12.240**
Tripoli	1	2	2	€ 1.560	2	€ 3.120	1200	8	€ 9.600	**€ 12.720**
Abuja	1	1	2	€ 2.350	2	€ 4.700	1200	6	€ 7.200	**€ 11.900**
Niamey	1	1	2	€ 3.120	2	€ 6.240	1440	6	€ 8.640	**€ 14.880**
Mogadiscio	1	1	2	€ 2.540	2	€ 5.080	1560	6	€ 9.360	**€ 14.440**
Ouagadougou	1	1	2	€ 2.140	2	€ 4.280	1440	6	€ 8.640	**€ 12.920**
Kiev	1	1	2		0	0	781	8	€ 6.248	**€ 6.248**
TOTALE						€ 33.560			€ 63.368	**€ 96.928**

Per il personale delle addettanze militari, pertanto, l'onere aggiuntivo è pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 2, lettera c): la norma comporta un maggior onere per l'aumento della percentuale massima della maggiorazione rischio disagio, dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero (ISE). Nel complesso dell'intera rete diplomatico-consolare all'estero, tale norma avrà un ambito di applicazione relativamente circoscritto, potendosi indicativamente applicare a circa 70 Sedi – ovvero un terzo del totale – caratterizzate da particolare criticità di copertura degli organici. Si tratta infatti di Sedi ove, a causa delle difficili condizioni ambientali, il personale dipendente effettua statisticamente un numero assai minore di domande di trasferimento e per le quali occorre offrire adeguati incentivi. Nel calcolo dell'effetto finanziario

dell'incremento della maggiorazione per rischio e disagio (MRD) si suppone che circa 1/3 delle sedi estere venga coinvolto dall'esercizio, con un aumento medio di 30 punti di MRD. Conseguentemente si ipotizza che circa metà delle sedi coinvolte dall'incremento passerebbero da 80 a 100 punti di MRD le restanti passerebbero da 80 a 120, con un incremento della MRD rispettivamente del 25% e del 50%, per una media del 37,5%. Considerato che per le 70 sedi considerate come particolarmente critiche sono prevedibili aumenti dell'MRD tra il 25% e il 50%, la media aritmetica tra questi due valori costituisce una quantificazione ragionevole secondo i normali canoni di prudenzialità del valore medio di aumento dell'autorizzazione di spesa occorrente per costruire un adeguato sistema di incentivazione alla copertura delle sedi più critiche.
Inoltre, l'aumento della MRD comporterà automaticamente anche un incremento della spesa per le aggiunte di famiglia e per le indennità di prima sistemazione. Non vi saranno invece effetti sulle indennità di richiamo e sul contributo per il trasporto degli effetti, in quanto tali maggiorazioni sono quantificate con l'utilizzo del coefficiente medio previsto dall'articolo 176 del DPR n. 18/1967, che non tiene conto della maggiorazione per rischio e disagio.
Quanto alla maggiorazione per oneri di abitazione di cui all'articolo 178 del DPR 18/1967, essa viene parametrata ai costi medi delle abitazioni con un autonomo coefficiente: l'incremento dell'indennità personale per effetto dell'incremento del coefficiente di maggiorazione per rischio e disagio, laddove i prezzi medi degli affitti non siano aumentati, dovrà essere quindi accompagnato da una riduzione della percentuale di maggiorazione per costo di abitazione, in modo che l'importo in valore assoluto di quest'ultima resti parametrato ai costi effettivi degli affitti. Si precisa d'altronde che non sussiste alcun automatismo, in quanto la rideterminazione del coefficiente di rischio e disagio è effettuata nell'ambito di una valutazione complessiva effettuata dalla Commissione permanente di finanziamento che esamina anche gli effetti sulle restanti componenti del trattamento, incluse quindi le maggiorazioni per abitazione. Del resto, l'autorizzazione di spesa per il trattamento di servizio all'estero costituisce un tetto di spesa e la determinazione in concreto dei coefficienti per le singole sedi è effettuata dalla suddetta Commissione sempre considerando il limite globale di spesa dato dalle risorse disponibili a legislazione vigente. In altri termini, il meccanismo di determinazione dei coefficienti, nonché il puntuale controllo all'atto di ogni singolo provvedimento di trasferimento all'estero, assicura che non siano possibili sforamenti rispetto alle risorse disponibili.
A seguire le tabelle che quantificano gli oneri per ciascuna delle componenti del trattamento economico modificate a seguito della revisione dell'MRD:

Incremento Maggiorazione Rischio e Disagio (MRD) su un terzo delle sedi estere

	MAECI (cap. 1276)	**CC (cap 1280)**	**Personale scolastico (cap. 2503, pg 1)**
Spesa storica MRD (totale 2021, prudenzialmente arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore)	€ 34.069.717	€ 8.972.784	€ 4.383.940
Spesa MRD per 1/3 delle Sedi estere	€ 11.356.572	€ 2.990.928	€ 1.461.313
Maggior onere MRD Incremento medio del 37,50% sul terzo delle sedi estere	**€ 4.258.714**	**€ 1.121.598**	**€ 547.993**

Personale MAECI – Maggiorazioni di famiglia (cap. 1276)

	CONIUGI			**FIGLI**
Spesa ISE + MRD attuale	€ 169.328.771		Spesa ISE + MRD attuale	€ 169.328.771
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 8.577.285		Spesa attuale per figli a carico	€ 15.127.274
Incidenza '% attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	5,07%		Incidenza '% attuale spesa per figli su ISE complessiva	8,93%

Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 173.587.486	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 173.587.486
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 8.800.886	Spesa per figli con incremento MRD	€ 15.501.363
Maggior onere MRD su coniugi a carico	**€ 223.601**	**Maggior onere MRD su figli a carico**	**€ € 374.089**

Arma dei carabinieri – Maggiorazioni di famiglia (cap. 1280)

	CONIUGI		FIGLI
Spesa ISE + MRD attuale	€ 25.389.069	Spesa ISE + MRD attuale	€ 25.389.068
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 1.012.504	Spesa attuale per figli a carico	€ 3.368.821
Incidenza '% attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	3,99%	Incidenza '% attuale spesa per figli su ISE complessiva	13,27%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 26.510.667	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 26.510.667
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 1.057.776	Spesa per figli con incremento MRD	€ 3.517.966
Maggior onere MRD su coniugi a carico	**€ 45.272**	**Maggior onere MRD su figli a carico**	**€ 149.145**

Personale scolastico – Maggiorazioni di famiglia (cap. 2503)

	CONIUGI		FIGLI
Spesa ISE + MRD attuale	€ 29.291.402	Spesa ISE + MRD attuale	€ 29.291.402
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 568.410	Spesa attuale per figli a carico	€ 2.904.251
Incidenza '% attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	1,94%	Incidenza '% attuale spesa per figli su ISE complessiva	9,92%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 29.839.395	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 29.839.395
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 578.884	Spesa per figli con incremento MRD	€ 2.960.068
Maggior onere MRD su coniugi a carico	**€ 10.474**	**Maggior onere MRD su figli a carico**	**€ 55.817**

Indennità Prima Sistemazione (IPS) – Personale MAECI, dell'Arma dei Carabinieri e della Scuola

	MAECI (cap. 1276)	CC (cap. 1280)	Pers. scolastico (cap. 2503)
Spesa ISE + MRD + familiari a carico (totale 2021)	€ 193.033.330	€ 29.770.394	€ 32.764.063
Spesa per IPS attuale	€ 9.884.310	€ 1.200.237	€ 979.793
Incidenza '% IPS su ISE complessiva	5,12%	4,03%	3,00%
Spesa ISE + MRD + familiari a carico con aumento MRD	€ 197.889.334	€ 31.086.409	€ 33.378.347
Spesa per IPS con incremento MRD	€ 10.131.954	€ 1.252.782	€ 1.001.350
Maggior onere per IPS	**€ 247.644**	**€ 52.545**	**€ 21.557**

Gli effetti dell'incremento della MRD, come analiticamente indicati nelle tabelle precedenti e maggiorati di una quota di circa il 10% per tenere conto di imprevisti legati anche all'evolversi della situazione di sicurezza internazionale, si possono pertanto così riassumere:

	Personale MAECI (cap. 1276)	**Carabinieri (cap. 1280)**	**Pers. scolastico (cap. 2503)**
Incremento MRD	€ 4.258.714	€ 1.121.598	€ 547.993
Incremento aggiunte di famiglia per coniugi dipendente da incremento di MRD	€ 223.601	€ 45.272	€ 10.474
Incremento aggiunte di famiglia per figli dipendente da incremento di MRD	€ 374.089	€ 149.145	€ 55.817
Incremento indennità di sistemazione dipendente da incremento di MRD	€ 247.644	€ 52.545	€ 21.557
Imprevisti	545.952	131.440	64.159
TOTALE	**€ 5.650.000**	**€ 1.500.000**	**€ 700.000**

Per quanto riguarda il personale delle **addettanze militari**, si considera che il totale dell'ISE erogata nell'anno 2021, comprensiva di MRD e di aggiunte di famiglia, è pari a euro 26.916.355. Su tale importo, la componente ascrivibile all'MRD è ammontata a euro 6.729.089. Applicando i medesimi criteri sopra esposti per il personale MAECI, si considera che circa 1/3 delle sedi e del personale saranno soggetti ad incrementi in ragione dell'aumento del coefficiente di rischio e disagio e che, su tale quota (pari a euro 2.243.030), l'aumento medio sarà del 37,5%, cioè pari a euro 841.137 euro, arrotondati prudenzialmente a **900.000 euro** per tenere conto di imprevisti.

Comma 2, lettere d) ed e): i maggiori oneri derivanti dalla modifica normativa dell'art. 179 del DPR 18/1967 sono stati quantificati sulla base delle domande di contributo ricevute nell'anno 2021 relativamente all'anno scolastico 2020/2021, pari a n. 145. L'anno scolastico di riferimento, in base al quale verrà calcolata la maggiorazione di famiglia percepita, è quello individuato dalla normativa italiana, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per la scuola elementare, media e di istruzione secondaria superiore (art. 74 decreto legislativo n. 297/1994). Fanno eccezione gli istituti di istruzione (primaria o secondaria) che seguono il sistema scolastico australiano, per i quali verrà preso in esame il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Si precisa, al riguardo, che solo una percentuale dei figli a carico segue effettivamente il genitore all'estero, intraprendendo un percorso di studi nel Paese in cui presta servizio il dipendente.

Infatti, alla luce di 145 richieste di rimborso nel 2021, alla data dell'1.01.2021 risultavano attualmente a carico 735 figli in età scolare, escludendo i figli dei dipendenti in servizio presso le sedi per le quali non è previsto l'obbligo di residenza stabile in base all'art.7 del DPR 306/1991.

Ciò significa che, per l'a.s. 2020/2021 solo il 20% dei figli a carico si sono trasferiti nella sede di servizio del genitore, a differenza del restante 80% che non ha seguito il genitore per motivi di studio.

È stata, dunque, effettuata una simulazione, a partire dalle domande effettivamente ricevute nel 2020, e applicando il tetto massimo previsto dalla nuova formulazione della norma (ovvero il limite massimo di contributo per ciascuna domanda). Alla luce di tale simulazione, si prevede una spesa complessiva di **euro 2.393.877,78**, come da tabella riportata di seguito:

SEDE	**N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021**	**Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio**	**Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua**
ABU DHABI	2	883,00 €	31.788,00 €
ACCRA	3	1.074,00 €	57.996,00 €
AMMAN	2	946,49 €	34.073,64 €
ANKARA	7	974,24 €	122.754,24 €
BELO HORIZONTE	1	1.084,89 €	19.528,02 €
BAKU	3	1.007,00 €	54.378,00 €
BANGKOK	1	980,00 €	17.640,00 €

BASILEA	2	857,00 €	30.852,00 €
BRUXELLES	8	712,00 €	102.528,00 €
BUDAPEST	1	720,75 €	12.973,50 €
BUENOS AIRES	1	1.012,00 €	18.216,00 €
CANTON	3	850,00 €	45.900,00 €
CITTA'DELMESSICO	1	1.114,00 €	20.052,00 €
COLONIA	2	783,00 €	28.188,00 €
DUBAI	1	883,00 €	15.894,00 €
GERUSALEMME	2	1.224,00 €	44.064,00 €
GINEVRA	2	859,00 €	30.924,00 €
HANNOVER	2	783,00 €	28.188,00 €
HANOI	2	1.047,47 €	37.708,92 €
HONG KONG	4	1.063,00 €	76.536,00 €
IL CAIRO	3	1.067,00 €	57.618,00 €
JAKARTA	2	1.057,00 €	38.052,00 €
KAMPALA	1	1.006,00 €	18.108,00 €
KUALA LUMPUR	3	886,00 €	47.844,00 €
L'AJA	3	753,00 €	40.662,00 €
LIONE	2	683,77 €	24.615,72 €
LONDRA	6	782,00 €	84.456,00 €
MADRID	4	721,00 €	51.912,00 €
MANAMA	2	960,00 €	34.560,00 €
MASCATE	1	866,00 €	15.588,00 €
NEW YORK	15	936,00 €	252.720,00 €
OSLO	1	781,00 €	14.058,00 €
PARIGI	4	725,00 €	52.200,00 €
PECHINO	9	1.238,00 €	200.556,00 €
PRAGA	2	694,00 €	24.984,00 €
PRETORIA	2	993,68 €	35.772,48 €
RABAT	4	850,00 €	61.200,00 €
RIO DE JANEIRO	1	1.085,00 €	19.530,00 €
SAN FRANCISCO	2	868,00 €	31.248,00 €
SANTO DOMINGO	2	914,00 €	32.904,00 €
SEOUL	1	989,00 €	17.802,00 €
SMIRNE	2	974,24 €	35.072,64 €
STOCCARDA	2	783,36 €	28.200,96 €
STOCCOLMA	2	715,94 €	25.773,84 €
TEHERAN	1	1.162,47 €	20.924,46 €
TEL AVIV	4	1.071,90 €	77.176,80 €
TOKYO	2	1.166,54 €	41.995,44 €
VARSAVIA	2	704,96 €	25.378,56 €
VIENNA	2	773,44 €	27.843,84 €
WASHINGTON	8	867,63 €	124.938,72 €
TOTALE	**145**		**2.393.877,78 €**

Lo stanziamento attuale del cap. 1276, pg. 6 è pari a euro 1.500.000 (nel 2021 la spesa effettiva è stata pari a 1.466.555,27, quindi lo stanziamento del capitolo costituisce una buona approssimazione anche della spesa storicamente accertata). Pertanto, dalla modifica normativa derivano maggiori oneri di spesa per un importo pari a **euro 893.877,78**.

È inoltre necessario stimare in via approssimativa l'incremento derivante dal possibile aumento del numero di domande. Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (294 possibili domande aggiuntive) e moltiplicando tale numero per € 16.510, ovvero per la spesa media sostenuta (ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di € 2.393.877,78 per il numero delle domande ricevute, 145), si stima una spesa aggiuntiva di **€ 4.853.940** sul capitolo 1276 p.g. 6, derivante dal possibile incremento delle domande.

Si precisa che la percentuale di figli a carico che si stima poter accedere al beneficio (40%) deriva dalla considerazione che attualmente il beneficio è fruito mediamente per circa il 20% di figli a carico. In altri termini, si ritiene che il numero di figli beneficiari possa arrivare al 60% dei figli a carico. Considerato che circa un terzo dei figli a carico è in età prescolare e che una parte dei figli frequenta scuole pubbliche (all'estero o - nei casi in cui è consentita la percezione della maggiorazione senza la presenza effettiva del familiare in sede - in Italia), si ritiene che il 40% aggiuntivo risponda a criteri di ampia prudenzialità.

Analoga simulazione è stata effettuata per il personale dell'Arma dei Carabinieri, con riferimento alle richieste di contributo liquidate nel 2021 (n. 7 domande). Anche in questo caso si riscontra che solo una percentuale dei figli a carico segue il genitore all'estero (nel 2021 si contano 107 figli a carico). Sulla base delle 7 domande ricevute la spesa stimata è pari a euro 114.540,48, come dettagliato nella tabella seguente:

SEDE	**N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021**	**Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio**	**Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua**
GERUSALEMME	1	€ 1.224,00	€ 22.032,00
JAKARTA	1	€ 1.057,00	€ 19.026,00
MANAMA	2	€ 960,00	€ 34.560,00
VARSAVIA	2	€ 704,96	€ 25.378,56
ZAGABRIA	1	€ 752,44	€ 13.543,92
TOTALE	**7**		**€ 114.540,48**

A fronte di uno stanziamento attuale sul cap. 1280, pg. 6, di euro 50.000, i maggiori oneri sono pertanto pari **euro 64.540,48.**

Si reputa inoltre opportuno stimare in via approssimativa anche per i figli del personale dell'Arma, un incremento degli oneri derivante dal possibile aumento del numero di domande.

Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (ovvero 42 possibili domande) e moltiplicando tale numero per euro 16.362,93 ovvero per la spesa media sostenuta - ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di euro 114.540,48 per il numero di domande ricevute (7) - si stima una spesa aggiuntiva di **euro 687.243**.

Analoga simulazione è stata infine effettuata anche per il personale della scuola all'estero, con riferimento alle richieste di contributo liquidate nel 2021 (n. 9 domande), riscontrando anche qui che solo una percentuale dei figli a carico segue effettivamente il genitore all'estero, intraprendendo un percorso di studi nel Paese in cui presta servizio il dipendente. Alla data dell'1.01.2021 risultavano a carico 161 figli in età scolare. La spesa stimata è di **euro 128.047,68**, come da tabella riportata di seguito.

SEDE	N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021	Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio	Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua
ANKARA	2	€ 974,24	€ 35.072,64
ATENE	4	€ 704,28	€ 50.708,16
BERLINO	1	€ 783,36	€ 14.100,48
LONDRA	2	€ 782,40	€ 28.166,40
TOTALE	**9**		**€ 128.047,68**

A fronte di uno stanziamento attuale sul cap. 2503, pg. 5, di euro 53.327, i maggiori oneri sono pertanto pari **euro 74.720,68.**
Si reputa inoltre opportuno stimare in via approssimativa anche per i figli del personale scolastico, un incremento degli oneri derivante dal possibile aumento del numero di domande.
Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (40 possibili domande aggiuntive) e moltiplicando tale numero per euro 14.228 ovvero per la spesa media sostenuta - ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di euro 128.047,68 per il numero di domande ricevute (9) - si stima una spesa di **euro 569.120.**

I maggiori oneri derivanti dalla modifica normativa dell'art. 179 del DPR 18/1967 possono quindi essere riassunti come segue:

Incremento oneri per contributo per spese scolastiche		
Categoria di personale	**Capitolo**	**Maggiori oneri**
Personale MAECI		
Incremento onere beneficiari attuali	1276 p.g. 6	€ 893.878
Incremento stimato delle domande	1276 p.g. 6	€ 4.853.940
TOTALE		**€ 5.747.818**
Carabinieri		
Incremento onere beneficiari attuali	1280 p.g. 6	€ 64.541
Incremento stimato delle domande	1280 p.g. 6	€ 687.243
TOTALE		**€ 751.784**
Personale scolastico		
Incremento onere beneficiari attuali	2503 p.g. 5	€ 74.721
Incremento stimato domande	2503, p.g. 5	€ 569.120
TOTALE		**€ 643.841**

Per quanto concerne il personale delle **addettanze militari**, si considera che nell'anno 2022 su un totale di 412 figli a carico, 49 hanno percepito le provvidenze scolastiche. Considerato che le aggiunte di famiglia per i figli a carico beneficiari delle provvidenze scolastiche nel medesimo anno sono state pari a euro 492.860 e che la nuova disposizione prevede il rimborso delle spese scolastiche fino a 1,5 volte l'aggiunta di famiglia, il tetto di spesa normativamente previsto per i figli a carico già beneficiari delle provvidenze sarà pari a euro 739.290. Considerato che nel 2022 la spesa per provvidenze scolastiche è stata pari a euro 652.588, il maggiore onere è quantificabile in euro **246.430 annui**.
Stimando il possibile incremento delle domande nell'ordine di 150 unità e considerato l'importo unitario delle spese scolastiche rimborsate storicamente (739.290 per 49 beneficiari, pari quindi a euro 15.087), il maggiore onere per nuove domande è pari a euro **2.263.050 annui**.

In conclusione, quindi, i maggiori oneri derivanti dalla modifica delle disposizioni sulle addettanze militari sono pari a euro 2.509.480, arrotondate prudenzialmente a euro **2.550.000**.

La **lettera g) del comma 2** modifica l'art. 193 del DPR n. 18/1967, che regola il trattamento economico per i viaggi di trasferimento in aereo del personale e dei familiari a carico. Il nuovo comma 1 dell'art. 193 si adegua alle disposizioni generali attualmente in vigore in materia di missioni e trasferimenti. La nuova disposizione riproduce quanto già previsto dal combinato disposto dell'art. 1, c. 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, c. 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La disposizione non è innovativa e pertanto non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Relativamente al nuovo comma 2 dell'art. 193 del DPR 18/1967, si osserva che, secondo i dati risultanti da una ricognizione dei prezzi richiesti dalle principali compagnie aeree, il costo applicato è mediamente di circa euro 200 per ciascun bagaglio eccedente la franchigia.
La platea di dipendenti interessati può essere così stimata:

- quanto ai trasferimenti ordinari, nell'anno 2021 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi), 143 dipendenti (di cui 135 dipendenti dei ruoli del MAECI, esperti e carabinieri e 8 dipendenti della scuola) hanno rinunciato al pagamento del contributo ex art. 199 del DPR 18/1967 per il trasporto degli effetti in occasione del trasferimento Roma-estero, estero-estero o estero-Roma. Si considerando dodici colli per ogni dipendente trasferito (corrispondenti a quattro colli a persona per dipendente, coniuge e un figlio a carico);
- quanto alle assegnazioni brevi, nell'anno 2021 ne sono state disposte 111 relative a personale di ruolo del MAECI, 391 per i carabinieri (per gli esperti tale modalità non è prevista) e 25 per il personale della scuola. Considerato che l'assegnazione breve dura al massimo un anno e che l'art. 170, c. 5, non prevede benefici per il personale a carico, si considerano per ogni dipendente quattro colli all'anno (due per l'andata e due per il ritorno).

Prudenzialmente, non si computano i risparmi che la norma può generare sul pertinente capitolo di oneri inderogabili: un maggior numero di dipendenti che effettuano un trasferimento ordinario saranno, infatti, incentivati dalla nuova disposizione a rinunciare al contributo trasporto effetti. Poiché l'ammontare di tale contributo è sempre più elevato rispetto al costo dell'eccedenza bagaglio, un numero di rinunce al contributo di cui all'art. 199 maggiore di quello accertato nell'anno 2021 comporterà un effetto complessivo di risparmio. Il risparmio è certo, ma potrà essere determinato nel suo ammontare solo a consuntivo, in quanto dipende da comportamenti individuali dei dipendenti.
La tabella seguente riassume il calcolo prudenziale dei maggiori oneri della disposizione:

	N. viaggi di trasferimento	**Costo unitario**	**N. colli annui per dipendente**	**TOTALE**
Assegnazioni ordinarie personale MAECI, carabinieri ed esperti	135	€ 200	12	€ 324.000
Assegnazioni brevi personale MAECI	111	€ 200	4	€ 88.800
Assegnazioni brevi carabinieri	391	€ 200	4	€ 312.800
TOTALE oneri cap. 1292/3				**€ 725.600**
Assegnazioni ordinarie personale scolastico	8	€ 200	12	€ 19.200
Assegnazioni brevi personale scolastico	25	€ 200	4	€ 20.000
TOTALE oneri cap. 2560/7				**€ 39.200**
ONERI COMPLESSIVI				**€ 764.800**

Per quanto concerne le **addettanze militari**, l'istituto dell'assegnazione breve non è utilizzato e non risultano, su 224 movimenti effettuati nell'ultimo anno, rinunce al contributo per spese di trasloco. Le eventuali rinunce che dovessero verificarsi in futuro, con erogazione del rimborso per eccesso bagaglio, non

comportano pertanto maggiori oneri, in quanto il rimborso per eccesso bagaglio è sempre inferiore al contributo per spese di trasloco. A titolo prudenziale, si considerano comunque **50.000 euro** di maggiore onere per eventuali imprevisti.

In conclusione, gli **effetti finanziari complessivi dell'articolo in esame per lo stato di previsione del MAECI** possono essere riassunti dalla tabella che segue. All'onere basato sulla situazione attuale degli organici all'estero attuale è applicato, limitatamente al personale MAECI (per il quale si prevedono nell'immediato futuro nuove assunzioni rese possibile anche dall'incremento dello stanziamento nei pertinenti capitoli disposto dalla legge di bilancio 2022), un coefficiente di incremento forfettario prudenziale del 15%, che comprende anche una quota di riserva per rischi derivanti da oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e altri fattori di incertezza collegati anche a situazioni locali di ciascuna sede. Per le altre categorie di personale, si calcola un coefficiente di incremento forfettario prudenziale del 5%, per tenere conto di rischi derivanti da oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e altri fattori di incertezza collegati anche a situazioni locali di ciascuna sede.

		Capitolo	Onere a organici vigenti	Onere aggiuntivo per imprevisti e incrementi di organico estero già previsti a l.v.
lettere a), b), f)	Viaggi di congedo sedi critiche	1292, p.g. 4	€ 600.000	€ 92.000
lettera c)	Incremento MRD personale MAECI	1276, p.g. 1	€ 5.650.000	€ 865.000
	Incremento MRD carabinieri	1280, p.g. 1	€ 1.500.000	€ 80.000
	Incremento MRD personale scolastico	2503, p.g. 1	€ 700.000	€ 37.000
lettere d), e)	Incremento contributo spese scolastiche personale MAECI	1276, p.g. 6	€ 5.747.818	€ 880.182
	Incremento contributo spese scolastiche carabinieri	1280, p.g. 6	€ 751.784	€ 40.215
	Incremento contributo spese scolastiche personale scolastico	2503, p.g. 5	€ 643.841	€ 34.180
lettera g)	Viaggi trasferimento personale MAECI e carabinieri	1292, p.g. 3	€ 725.600	€ 111.100
	Viaggi trasferimento personale scolastico	2560, p.g. 7	€ 39.200	€ 2.080
Subtotali			**€ 16.358.243**	**€ 2.141.757**
TOTALE			**€ 18.500.000**	

Per quanto riguarda il **personale delle addettanze militari (stato di previsione del Ministero della difesa)**, gli oneri possono così riassumersi:

		Onere a organici vigenti
lettere a), b), f)	Viaggi di congedo sedi critiche	€ 100.000
lettera c)	Incremento MRD	€ 900.000
lettere d), e)	Incremento contributo spese scolastiche	€ 2.550.000
lettera g)	Viaggi trasferimento	€ 50.000
TOTALE		**€ 3.600.000**

Comma 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Articolo 130

(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)

Comma 1. Si riporta una previsione delle spese previste per l'organizzazione della presidenza italiana del G7, che si terrà nell'anno 2024, quantificate sulla base dei seguenti **criteri**:

1. a carico del Paese ospite ricadono i costi di organizzazione del Vertice, delle riunioni Ministeriali, dei seminari e delle riunioni tecniche, con relativa logistica, trasporti, pasti, sicurezza e allestimenti;
2. il numero complessivo minimo di delegazioni è otto: Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, USA e Consiglio UE, estesi a nove in occasione del Vertice che vede la partecipazione di due Delegazioni per la UE (Consiglio e Commissione Europea);
3. a tale numero, sono da aggiungere le ulteriori delegazioni dei Paesi (c.d. "*Outreach*") e delle Organizzazioni internazionali invitati dalla presidenza. Sulla base delle riunioni delle più recenti presidenze G7 è stato ipotizzato un numero stimato di 25 delegazioni per il Vertici e di 15 delegazioni per le riunioni ministeriali e di gruppi di lavoro;
4. come avvenuto in passato non sono considerati né gli oneri di sicurezza, a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti (Interno, Difesa e altri), né gli oneri infrastrutturali diversi da quelli elencati;
5. è stata utilizzata come base per le stime la presidenza italiana del G7 nel 2017;
6. per la stima dei costi del personale ci si è rifatti alle spese più recenti sostenute per la presidenza italiana del G20 del 2021, adeguandone l'importo in ragione di una stima della variazione del costo della vita nella misura del 5 per cento;
7. come da tradizione in ambito G7, si ipotizza di farsi carico del pernottamento dei Capi Delegazione del Vertice, delle riunioni dei Ministri e degli incontri degli Sherpa;
8. Le riunioni del circuito finanziario G7 presentano elementi di maggiore complessità tecnico-organizzativa (fino a 25 delegazioni contro le 15 stimate per le altre riunioni G7) - e costi, di conseguenza, più alti - rispetto alle riunioni coordinate dagli altri Ministeri; pertanto, si è ritenuto opportuno dettagliare separatamente, nell'ambito della presente relazione, attività e relativi costi;
9. i costi includono l'IVA.

Tabella A
Richieste di stanziamento per l'organizzazione della presidenza italiana G7
(escluse le riunioni Finanze)

RIEPILOGO MACROVOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	**Delegazione**			
1.1	Componenti della Delegazione	545.919	545.919	545.919
1.2	Esperti, collaboratori e lavoro flessibile	752.958	1.912.875	40.000
1.3	Allestimento e funzionamento struttura	285.200	206.200	47.600
1.4	Sopralluoghi	423.800	343.200	
2.	Informazione e comunicazione pubblica	700.000	2.400.000	
3.	Adeguamento sedi istituzionali	200.000	50.000	
4.	Vertice Capi di Stato e di Governo	750.000	13.080.000	
5.	Riunioni ministeriali		12.720.000	
6.	Riunioni Sherpa		475.000	
7.	Riunioni direttori politici, sous-sherpa Esteri e Finanze		715.000	
8.	Altre riunioni		1.900.000	
9.	Varie e impreviste	342.123	3.051.806	366.481
	TOTALE	**4.000.000**	**37.400.000**	**1.000.000**

Tabella B

Richieste di stanziamento per l'organizzazione delle riunioni G7 del circuito "Finanze"

RIEPILOGO MACRO-VOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
10.1	Riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali in Italia	250.000	850.000	0
10.2	Altre riunioni ministeriali G7 Finanze sono da prevedere a spese della presidenza italiana fuori dal territorio nazionale, a latere dei seguenti incontri	0	0	0
10.3	Riunioni virtuali finanziarie: potenziamento e adeguamento dei sistemi informativi MEF	200.000	620.000	0
10.4	Riunioni dei Deputies dei Ministeri e delle Banche Centrali	150.000	350.000	0
10.5	Riunione dei Gruppi di lavoro G7	400.000	700.000	0
	Arrotondamento	0	80.000	0
	Arrotondato a	**1.000.000**	**2.600.000**	**0**

Tabella (A + B)

Quadro generale riassuntivo delle richieste di stanziamento per la presidenza italiana G7

RIEPILOGO MACRO-VOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
A	Richieste di stanziamento per l'organizzazione della presidenza italiana G7 (escluse le riunioni Finanze)	4.000.000	37.400.000	1.000.000
B	Richieste di stanziamento per l'organizzazione delle riunioni Finanze	1.000.000	2.600.000	0
	TOTALE	**5.000.000**	**40.000.000**	**1.000.000**

A. Organizzazione della presidenza italiana G7 (escluse le riunioni Finanze)

1. Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del G7

1.1 Componenti della delegazione

La Delegazione G7 sarà composta dal seguente personale appartenente ai ruoli del MAECI o di altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

1.1.1. n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Capo Delegazione (grado non inferiore a Ministro plenipotenziario);

1.1.2. n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Vice-Capo Delegazione (grado non superiore a Consigliere di Ambasciata);

1.1.3. n. 1 dirigente di seconda fascia;

1.1.4. n. 14 unità di personale di ruolo non dirigenziale per funzioni amministrativo-contabili, di segreteria, tecniche, informatiche e logistico-organizzative.

Il personale in questione continua a percepire il trattamento economico fondamentale spettante in base al rispettivo ordinamento di appartenenza, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza, mentre il trattamento economico accessorio è riconosciuto in ragione della propria qualifica sulla base del contratto vigente per il personale di ruolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È previsto che nel primo trimestre di operatività della Delegazione, soltanto una parte del personale sarà

assegnato alla struttura mentre il completamento dell'organico avverrà, in funzione delle esigenze, nel corso del 2023. La previsione di spesa tiene conto di tale fattore.

COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE

Personale di qualifica dirigenziale

Ruolo	Unità	Stipendio e vacanza contrattuale	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale lordo dipendente	oneri a carico dell'Amm.ne	Costo unitario con oneri	Costo complessivo annuo
Capo Delegazione	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico del MAECI		59.500	30.300	89.800	32.744	122.544	122.544
Vice Capo Delegazione	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico del MAECI		32.117	8.000	40.117	14.942	55.059	55.059
Dirigente II fascia	1	mantiene il trattamento economico fondamentale in godimento che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza		32.117	8.000	40.117	14.942	55.059	55.059
TOTALE									232.662

Valori: €

Personale di qualifica non dirigenziale

Unità	Coeff. orario lordo straord.	Ore straordinarie annue	Costo straord. a.l. dipendente con oneri	F.U.P. (flessibilità) a.l. + Ind. Spec. Org. a.l. con oneri	Costo unitario con oneri	Costo comprensivo di variazione ISTAT 5%	Costo complessivo annuo
14	14,19	120	2.260	19.050	21.310	22.376	313.257

Valori: €

1.2 Esperti, collaboratori e lavoro flessibile

Per svolgere i propri compiti, la Delegazione ha la necessità di integrare la propria struttura con alcune professionalità esterne, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia di conferimento di contratti di consulenza e di acquisizione di prestazioni di lavoro flessibile ed interinale, anche mediante agenzie specializzate da individuare a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica.

Le professionalità occorrenti sono costituite dalle seguenti figure:

1.2.1. n. 1 architetto impegnato nella definizione ed assistenza sugli allestimenti (dal 1.1.2023 al 31.12.2024), con contratto di prestazione libero professionale;

1.2.2. n. 1 consulente legale (dal 1.1.2023 al 31.03.2025), specializzato in contrattualistica pubblica;

1.2.3. n. 3 esperti social media e comunicazione (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);

1.2.4. n. 1 esperto informatico/telecomunicazioni (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);

1.2.5. n. 2 esperti di supporto al settore eventi (dal 01.03.2023 al 31.03.2025);

1.2.6. n. 2 traduttori italiano-inglese, ciascuno con contratto di natura libero professionale (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);

1.2.7. n. 25 unità di personale interinale, da assumere tramite agenzia individuata mediante gara, di cui n. 14 unità da destinare all'elaborazione dei contenuti (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);

1.2.8. n. 2 coordinatori di *liaison officers* (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);

1.2.9. n. 15 *liaison officers* (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);

1.2.10. n. 25 *liaison officers* per cinque mesi dell'anno 2024, in concomitanza con il Vertice ed in relazione alle esigenze della riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche Centrali.

La distribuzione della spesa è ripartita per figure professionali ed annualità secondo la suddivisione che segue:

Voci di spesa	Importo unitario annuo	Quantità	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1.2.1	60.000	1	60.000	60.000	0
1.2.2	60.000	1	60.000	60.000	15.000
1.2.3	30.000	3	22.500	90.000	0
1.2.4	30.000	1	15.000	30.000	0
1.2.5	50.000	2	83.333	100.000	25.000
1.2.6	30.000	2	30.000	60.000	
1.2.7	28.500	25	356.250	712.500	0
1.2.8	38.000	2	19.000	76.000	0
1.2.9	28.500	15	106.875	427.500	0
1.2.10	28.500	25	0	296.875	0
TOTALE			**752.958**	**1.912.875**	**40.000**

1.3 Allestimento della struttura e funzionamento della delegazione

Si tratta di oneri connessi al corretto funzionamento della struttura. Le acquisizioni di beni, quali computer, attrezzature informatiche e beni durevoli in genere, da utilizzare durante il periodo di operatività della delegazione. Tali beni, successivamente alla fase di rendicontazione, e quindi con il termine delle attività, saranno consegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La stima prudenziale, articolata secondo le esigenze funzionali già riscontrate nella precedente presidenza italiana del G7, determina una spesa suddivisa secondo la seguente articolazione:

ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA DELEGAZIONE						Totale
Voce di costo	Descrizione	Elementi di costo	Costo annuo			
			2023	2024	2025	
1.3.1	Arredi e dotazioni (circa 30 postazioni di lavoro del personale di cui ai punti 1.1 e 1.2)	A forfait	150.000	0	0	150.000
1.3.2	Materiale di cancelleria	A forfait	40.000	40.000	10.000	90.000
1.3.3	Noleggio/acquisizione cellulari e traffico telefonico per delegazione, esperti e liaison officers	Tariffe MePa. Stima forfetaria	24.000	42.000	12.000	78.000
1.3.4	Abbonamento internet mobile	Tariffe MePa. Stima forfetaria	4.000	7.000	2.000	13.000
1.3.5	Linea fissa (per chiamate verso estero e cellulari, ipotizzando che le chiamate a fissi sul territorio nazionale siano a costo zero)	Tariffe MePa. Stima forfetaria	4.800	4.800	2.400	12.000
1.3.6	Noleggio/acquisizione tablet e relativa sim per traffico dati	Tariffe MePa. Stima forfetaria	2.400	2.400	1.200	6.000
1.3.7	Pulizia dei locali	A forfait	20.000	20.000	20.000	60.000
1.3.8	Spedizioni (compreso invio materiale a ambasciate italiane presso Paesi e OOII interessati)	A forfait	40.000	90.000	0	130.000
TOTALE			**285.200**	**206.200**	**47.600**	**539.000**

Valori: €

1.4 Sopralluoghi

Qualora il Vertice ed altre riunioni ad alto livello si tenessero fuori Roma, nel 2023 e nel 2024 la Delegazione G7 dovrà compiere sopralluoghi per individuare le sedi delle riunioni, verificarne l'adeguatezza rispetto alle effettive esigenze e predisporre l'allestimento occorrente. Si ipotizzano circa 40 trasferte per il 2023 e 30 nel 2024, con in media la partecipazione di 7 membri della delegazione (capo, vice, dirigente, 4 funzionari o collaboratori della delegazione), per 3 giorni a sopralluogo (3 giorni, 2 pernottamenti, 6 pasti a persona, oltre al trasporto).

Sono usuali 2 sopralluoghi in formato ristretto (si ipotizzano 4 persone) presso la presidenza precedente (nel 2023 la presidenza sarà del Giappone).

Nel corso del 2024 nei mesi precedenti al Vertice, dovrà essere assicurata a ciascuna delle delegazioni straniere la possibilità di poter effettuare sopralluoghi nelle sedi prescelte (sono ipotizzati 2 sopralluoghi per delegazione della durata di 3 giorni ciascuno). A carico dello Stato ospite vi sono solo le spese di trasporto in loco.

SOPRALLUOGHI

N.	Descrizione	Costo unitario per missione (per 7 persone)	2023	2024	TOTALE
1.4.1	***Sopralluoghi in Italia della delegazione G7 (40 nel 2023 e 30 nel 2024)***				
1.4.1.1	Viaggio a/r aereo (classe economy, tariffa piena)	€3.500 (€500 a persona)	140.000	105.000	245.000
1.4.1.2	Pernottamento (hotel I° categoria)	€3.500 (€250 a notte a persona x 2 notti x 7	140.000	105.000	245.000
1.4.1.3	Vitto	€ 1.260 (€60 al giorno x 3 giorni x 7 persone)	50.400	37.800	88.200
1.4.1.4	Trasporto in loco (noleggio van 8 posti)	€ 1.500 (500 al giorno x 3 giorni)	60.000	45.000	105.000
1.4.2	***Sopralluoghi in Giappone (2 nel corso del 2023)***				
1.4.2.1	Viaggio a/r aereo (classe business, trattandosi di volo di durata superiore a 5 ore)	€ 10.000 (€2.500 a persona)	20.000	0	20.000
1.4.2.2	Pernottamento (hotel I° categoria)	€ 4.800 (€300 a notte x 4 notti x 4 persone)	9.600	0	9.600
1.4.2.3	Vitto	€ 1.900 (€95 al giorno x 5 giorni x 4 persone)	3.800	0	3.800
1.4.3	***Sopralluoghi delle delegazioni straniere***				
1.4.3.1	Trasporto (noleggio van da 16 posti)	€ 50.400 (€700 x 12 delegazioni x 3 giorni x 2 sopralluoghi	0	50.400	50.400
TOTALE			**423.800**	**343.200**	**767.000**

Valori: €

2. Informazione e comunicazione pubblica

Le spese di informazione e documentazione avranno ad oggetto la creazione del sito web istituzionale della presidenza italiana G7, la realizzazione di materiale divulgativo e promozionale e di pubblicazioni (ad. es. libretto Vertice).

Si stima che gli oneri graveranno sulle annualità 2023 e 2024 secondo una previsione che si riepiloga di seguito:

Voci di costo	Anno 2023	Anno 2024
2.1 Creazione logo (personalizzato per presidenza italiana)	40.000	0
2.2 Cancelleria e oggetti con logo	40.000	460.000

2.3 Pubblicazioni e stampe	10.000	170.000
2.4 Creazione e manutenzione sito web	500.000	800.000
2.5 Iniziative di divulgazione	10.000	240.000
2.6 *Media monitoring*	0	30.000
2.7 Piattaforma accrediti (creazione e gestione)	100.000	700.000
TOTALE	**700.000**	**2.400.000**

3. Adeguamento sedi istituzionali e sistemi informatici

Per garantire economie di scala e conseguente risparmio, si dovrebbe concentrare la maggior parte dei lavori di livello non politico nella capitale, seguendo l'esempio delle più recenti presidenze di turno assunte dal nostro Paese. Si ipotizza l'utilizzo di sedi istituzionali e strutture pubbliche, a cominciare da quelle riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e a quello dell'economia e delle finanze. In tal caso è possibile ipotizzare taluni interventi di adeguamento delle sedi che saranno prescelte per rendere i locali funzionali agli eventi da svolgere, inclusa l'eventuale acquisizione di attrezzature non realizzabile dalle rispettive amministrazioni con fondi ordinari. Tali oneri sono stimati in € 200.000 per il 2023 e in € 50.000 nell'anno 2024.

4. Vertice Capi di Stato e di Governo

Pur non essendo stata ancora decisa la Sede del Vertice G7 del 2024, se ne ipotizza prudenzialmente lo svolgimento in località fuori Roma. Il formato della delegazione ufficiale è di norma 1+20+consorti.

Si ipotizza, su due giornate di lavoro, la partecipazione di 25 delegazioni costituite dalla Presidenza, 6 delegazioni straniere (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e USA), Consiglio e Commissione UE, oltre ad ulteriori 16 delegazioni (Paesi e OO.II.).

	VERTICE CAPI DI STATO E DI GOVERNO			
	Descrizione voci di costo	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**TOTALE**
4.1	***Sede del Vertice***			
4.1.1	Locazione (si ipotizza la possibilità di svolgimento in hotel o centro congressi)	0	2.000.000	2.000.000
4.1.2	Adattamenti strutturali e di sicurezza della sede ed eventuali oneri anticipati del contratto di locazione	150.000	1.050.000	1.200.000
4.2	***Allestimento della sede***			0
4.2.1	Allestimento area riunioni (sala plenaria per leader; sala d'ascolto per 50 collaboratori; uffici per le delegazioni; uffici organizzativi Presidenza italiana; sala per bilaterali; stanze autisti; scorte; interpreti; liaison officers; accrediti)	300.000	4.800.000	5.100.000
4.2.2	Allestimento area stampa (area per giornalisti; sale per conferenze stampa delle delegazioni; area accoglienza)	150.000	1.550.000	1.700.000
4.2.3	Strutture di sicurezza ed altre spese (impianto tv circuito chiuso, sorveglianza, scanner, struttura accrediti, presidio sanitario e antincendio, area accoglienza, materiali di consumo, arredi e illuminazione)	150.000	1.650.000	1.800.000
4.3	***Logistica e ospitalità***			0
4.3.1	Trasporti, servizi tecnici, interpretariato e traduzione, ricevimenti	0	1.500.000	1.500.000
4.3.2	Doni per capi delegazione	0	30.000	30.000
4.4	***Altre attività***			0
4.4.1.	Programma consorti e programma culturale	0	500.000	500.000
	TOTALE	**750.000**	**13.080.000**	**13.830.000**

5. Riunioni ministeriali

Sulla base delle più recenti presidenze del G7, si ipotizza una durata delle Ministeriali di due giornate. Durante la presidenza italiana del G7 nel 2017 vi sono state 13 riunioni Ministeriali, ma l'attuale presidenza del G7 della Germania ne ha programmato 17, dedicate ai seguenti temi: Esteri, Commercio, Economia Digitale, Agricoltura, Sviluppo, Salute, Finanze, Lavoro, Ambiente, Scienze, Cultura, Sviluppo sostenibile delle città, Pari Opportunità, Interno, per alcuni dei quali sono state previste due riunioni. A titolo prudenziale è stato ipotizzato lo stesso numero di riunioni previste dalla presidenza tedesca e i costi unitari sono

quantificati ipotizzando lo svolgimento fuori Roma. Inoltre, come indicato, si ipotizzano 15 delegazioni in presenza rappresentate dalla presidenza, 6 delegazioni straniere (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e USA), UE ed ulteriori 7 delegazioni (Paesi e OO.II.).
Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti per la quantificazione dei costi.
La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione ed il valore complessivo è determinato in ragione di una previsione di 16 riunioni, atteso che la stima dei costi relativi alle riunioni del circuito "Finanze" trova una diversa e separata rappresentazione.

STIMA COSTO MEDIO SINGOLA RIUNIONE MINISTERIALE

Descrizione voci di costo		Anno 2024
5.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	400.000
5.2	Servizi di ristorazione	140.000
5.3	Servizi di trasporto	115.000
5.4	Personale operativo	60.000
5.5	Ospitalità capi delegazione	20.000
5.6	Interpretariato	30.000
5.7	Programma consorti e programma culturale	30.000
TOTALE PER SINGOLA RIUNIONE MINISTERIALE		795.000

Valori: €

Riunioni previste n. 16 **12.720.000**

(non comprensive delle riunioni Finanze di cui ai punti dal 10.1 al 10.3)

6. Riunioni Sherpa

Si prevedono 5 riunioni degli Sherpa delle 15 delegazioni (presidenza + 6 delegazioni straniere + UE + 7 delegazioni di *outreach*). Ciascuna delegazione è composta da uno Sherpa e da due assistenti. La presidenza ha un maggior numero di funzionari (oltre allo staff del Capo Delegazione, vi sono funzionari del MAECI, membri della Delegazione G7, liaison officer etc.). Si svolgono normalmente in 2 giornate.
Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti ai fini della quantificazione dei costi.
La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione:

Descrizione voci di costo		Anno 2024
6.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	30.000
6.2	Servizi di ristorazione	20.000
6.3	Servizi di trasporto	15.000
6.4	Ospitalità	15.000
6.5	Personale operativo	10.000
6.6	Programma culturale	5.000
	Totale per 1 riunione	**95.000**
	Totale per le 5 riunioni previste	**475.000**

7. Riunioni direttori politici, Sous-sherpa Esteri

Le riunioni dei Direttori Politici sono solitamente 4; quelle dei Foreign Affairs Sous-Sherpa sono solitamente 5. A titolo prudenziale si ipotizzano 11 incontri di lavoro. Queste riunioni hanno formato analogo (capo delegazione + 1 assistente), vi partecipano 15 delegazioni (presidenza + 6 delegazioni straniere + UE + 7

delegazioni di *outreach*) e si svolgono in 2 giorni.
Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali ad esempio le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti ai fini della quantificazione dei costi.
La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione:

	Descrizione voci di costo	Anno 2024
7.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	30.000
7.2	Servizi di ristorazione	20.000
7.3	Personale operativo	10.000
7.4	Programma culturale	5.000
	Totale per 1 riunione	**65.000**
	Totale per le 11 riunioni previste	**715.000**

8. Altre riunioni
Nell'ambito della presidenza del G7 è previsto lo svolgimento di eventi collaterali per i quali si riepilogano di seguito gli elementi di costo maggiormente significativi:

	Descrizione voci di costo		Anno 2024
8.1	Contributi a Gruppi di impegno organizzati da società civile (giovani, imprese, ONG, ricercatori, sindacati...)	100.000 x 6 riunioni	600.000
8.2	Gruppi di lavoro seguiti dal MAECI	20.000 x 25 riunioni	500.000
8.3	Gruppi di lavoro tematici seguiti da altre amministrazioni	20.000 x 15 riunioni	300.000
8.4	Seminari tecnici	50.000 x 10 riunioni	500.000
	Totale		**1.900.000**

9. Imprevisti e varie
A scopo precauzionale, per far fronte a spese impreviste o ad ulteriori esigenze che si dovessero verificare in corso d'opera, si ritiene prudente contemplare una somma di circa 3,8 milioni complessivi (ripartiti nelle tre annualità 2023, 2024 e 2025).

B. Riunioni G7 del circuito "Finanze"
Le riunioni del circuito finanziario G7 presentano elementi di maggiore complessità tecnico-organizzativa - e costi, di conseguenza, più alti - rispetto alle riunioni coordinate dagli altri Ministeri. La diversità sostanziale risiede, oltre alla numerosità degli incontri previsti, sia a livello ministeriale che operativo, nella composizione delle delegazioni. Nel formato "Finanze", sono capi delegazioni i Ministri delle finanze e i Governatori delle banche centrali dei Paesi del G7, i vertici delle istituzioni europee (Commissario agli affari economici, Presidente della Banca Centrale Europea, Presidente dell'Eurogruppo) e le massime autorità di organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il Financial Stability Board e l'OCSE. Nel complesso, si stima che possano prendere parte alle riunioni G7 per il circuito finanziario fino a 25 delegazioni, con un numero di partecipanti per delegazione variabile a seconda delle diverse tematiche economico-finanziarie in agenda. Nell'ultima presidenza italiana G7, ad esempio, ciascuna delegazione era composta da 1 Capodelegazione + 9 persone, fra Deputies, delegati, interpreti e sicurezza.
A titolo esemplificativo, in occasione della Ministeriale G7 economia di Sendai 2016, solo i delegati erano 350 al seguito di 21 capi delegazione, mentre a Bari nel 2017, i delegati erano circa 250 per un totale di 23 capi delegazione presenti. A tali numeriche deve poi aggiungersi il numero delle persone che a vario titolo seguono ciascun evento (la stampa, i *liaison officer*, il personale di servizio, la delegazione del Paese

ospitante, le tutele, gli interpreti, ecc.).
Quanto sopra ha importanti ricadute sui costi relativi all'organizzazione delle riunioni economiche del G7, sia in relazione agli spazi necessari per ospitare la riunione sia in relazione ai servizi strettamente connessi allo status di capo-delegazione da prevedere come il numero di liason officer, i trasporti dedicati, l'alloggio, il programma culturale degli accompagnatori.
Considerando che le riunioni potranno avere formato ibrido, con capi delegazione al tavolo e capi delegazione connessi da remoto, ai costi quindi di una normale riunione in presenza, analoghi a quanto speso per il G7 2017, dovrà anche essere considerato un sovra costo dovuto al potenziamento dei collegamenti Internet e dei servizi tecnici, nonché agli eventuali presidi sanitari connessi agli scenari di pandemie virali endemiche.

1 Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali in Italia
Al di là degli aspetti tecnologici e sanitari, il programma è analogo a quanto realizzato nel 2017 fra Bari e Matera. La riunione dura solitamente 3 giorni, in quanto la riunione ministeriale è solitamente preceduta da una Riunione Deputies e da un Simposio con la presenza di VIP speaker (le cui spese di viaggio e alloggio sono solitamente a carico della Presidenza di turno) oltre ad una serie di eventi sociali che includono anche i consorti degli HoDs.
La tabella che segue contiene una stima dei costi previsti:

Voci di costo per i 3 giorni di incontri G7 finanze	
Descrizione	**Stima spesa**
Locazione sede, Arredi, allestimento e impianti tecnici	400.000
Servizi di ristorazione	180.000
Servizi di trasporto	140.000
Connettività	40.000
Personale operativo	20.000
Ospitalità per i capi delegazione	100.000
Interpretariato	40.000
Programma consorti e programma culturale	40.000
Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente nel 15% del totale)	144.000
TOTALE STIMA per circa 250 partecipanti	**1.104.000**
Arrotondato	**1.100.000**

2 Altre riunioni ministeriali G7 Finanze sono da prevedere a spese della Presidenza italiana fuori dal territorio nazionale, a latere dei seguenti incontri:

- Aprile 2024 (*Spring Meetings* – Washington, presso gli spazi del FMI)
- Ottobre 2024 (*Annual Meetings* – Washington, presso gli spazi del FMI)
- Durante la Ministeriale G20 Finanze (presso gli spazi che saranno individuati dalla Presidenza G20 brasiliana)

Per tali eventi, potendo contare sulle sinergie presenti, si può stimare una spesa complessiva di circa **500.000 euro.**
Tale stima tiene conto dei costi di allestimento presso gli spazi FMI o in Brasile (i quali potrebbero non essere concessi gratuitamente), dei servizi di ristorazione e tecnici, dell'interpretariato, dell'allestimento, del servizio fotografico e di ogni altra spesa non già assorbita dall'organizzazione ospitante.

3. Riunioni virtuali: potenziamento e adeguamento sistemi informativi MEF
Sarà necessario prevedere, come per la Presidenza italiana del G20, uno spazio dedicato per le riunioni virtuali del circuito finanziario. Vanno previsti quindi costi necessari per lavori di adeguamento delle sale presso il Ministero dell'economia e delle finanze che saranno dedicate alla partecipazione da remoto agli incontri istituzionali in programma nel corso della Presidenza italiana G7, e all'acquisto di soluzioni

tecnologiche adeguate anche dal punto di vista della sicurezza informatica. Sarà necessario potenziare i collegamenti internet esistenti assicurando la necessaria assistenza tecnica e l'utilizzo delle piattaforme di videoconferenza al passo con gli standard internazionali G7. Per far fronte a tali esigenze si stima una spesa complessiva di circa **820.000 euro**.

4. Riunioni dei Deputies dei Ministeri e delle Banche Centrali

Oltre alle possibili riunioni *Deputies* previste "back to back" alle 4 riunioni ministeriali G7 Finanze (una in Italia e tre all'estero) sono in programma anche ulteriori riunioni *Deputies*:

- *3 riunioni in occasione del WP3 dell'OCSE (generalmente ospitate da OCSE a Parigi a gennaio, maggio e settembre):* per queste riunioni a carico della Presidenza italiana G7 sono solo spese marginali di catering o per l'acquisizione di servizi non già disponibili presso la sede OCSE. Stima costi complessiva: **100.000 euro;**
- *Un G7 Deputies Retreat in Italia:* Per tale tipologia di incontro, prevista solitamente a inizio presidenza fra Gennaio e Febbraio, è necessario individuare una sede appropriata che possa garantire riservatezza e sicurezza, con utilizzo esclusivo delle aree riunione e *catering*. Il Paese ospitante, in base al regime di reciprocità, deve assicurare a propria cura e spese la disponibilità delle sale riunioni e relativi allestimenti, i pranzi e le cene di lavoro e quant'altro necessario per il migliore svolgimento dei lavori in base al programma dell'incontro. Il programma solitamente prevede due giornate di lavori ed un evento sociale al termine della prima giornata dei lavori. Il costo è stimato, sempre in relazione alla numerosità delle delegazioni, in circa **200.000 euro**.

5. Riunione dei Gruppi di lavoro G7

A livello operativo, si ipotizzano circa 2 riunioni in presenza, nel corso della Presidenza di turno, per ciascun gruppo di lavoro del filone finanziario che coinvolgono organizzazioni diverse, distinte per materia di competenza. Il numero delle delegazioni per ciascun gruppo è variabile e comunque non è previsto superare il numero massimo di 25 delegazioni, indicato come massimale delle riunioni del circuito finanziario.

Si stimano circa 9 gruppi di lavoro su materie economico-finanziarie, tra cui ***Investment Screening Expert Group,*** il ***Climate Change Mitigation Working Group***, il ***Digital Payments Expert Group*** (DPEG), il ***Cyber Expert Group*** (CEG), l'***Export Credits Working Group*** (ECWG) e alcuni su tematiche coordinate dalle banche centrali.

Il programma di ciascuna riunione prevede una agenda di due giorni di lavoro, con a latere l'eventuale svolgimento di un workshop di mezza o intera giornata, oltre ad un evento sociale al termine della prima giornata dei lavori aperto a tutti i delegati. L'allestimento prevede un tavolo riunioni unico per i capi delegazione oltre ad una seconda fila di tavoli per i loro vice.

Anche per le riunioni dei gruppi di lavoro del Finance track G7 andrà prevista la possibilità di incontri in modalità virtuale su tematiche specifiche.

Per ciascuna riunione di un Working Group G7 finanze sono da stimare circa **120.000 euro**, per una spesa complessiva di circa **1.080.000**

Titolo XII
Misure in materia di sisma

Articolo 131
(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

Comma 1 La disposizione integra le risorse stanziate dall'art. 3 del DL 179/2022 autorizzando la spesa in conto capitale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare specificamente alla realizzazione di interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Si tratta di investimenti diretti alla riduzione del rischio residuo e al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alle citate delibere.

Con l'art. 3 del DL 179 del 2022 è stata in particolare autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche.

Le risorse, così come quelle dell'articolo 3 citato, sono traferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato per l'emergenza con l'ordinanza 922/2022. All'approvazione degli interventi si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

Articolo 132
(Sisma Molise e Sicilia 2018)

Commi 1 e 2 Le disposizioni prorogano per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2023 l'attuale termine del 31 dicembre 2022. La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14- bis del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l'anno 2023 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

Commissario straordinario ricostruzione area etnea – sisma 2018	**Anno 2023**
Struttura commissariale	616.500,00 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni	1.660.000 euro
TOTALE	**2.336.500 euro**

Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	**Anno 2023**
Struttura commissariale	233.500 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
TOTALE	**263.500 euro**

Articolo 133
(Sisma Ischia 2017)

Comma 1 La disposizione prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2023, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta **un onere pari a 4,95 milioni di euro per l'anno 2023**, corrispondente al limite di spesa previsto.

Comma 2 La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono rideterminati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti nelle

norme sotto richiamate, fissandoli, **per l'anno 2023, a 4,9 milioni di euro**.
Di seguito il dettaglio:
a) 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge. n. 109 del 2018);
b) 1.800.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 18, comma 5 del d.l. 109/2018 per l'intera annualità 2023.
c) 1.000.000 euro per i rimborsi della TARI non riscossa dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge. n. 109 del 2018);
d) 700.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).
Commi 3 La sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, viene estesa, per l'anno 2023, nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017.
Per la valutazione degli oneri, si prende a riferimento il sisma 2016 nel quale gli immobili danneggiati sono pari a circa 60.000, mentre per l'Isola di Ischia la valutazione del danno riguarda circa 1.600 immobili privati; poiché l'onere per il sisma 2016 ammonta a 1,5 milioni di euro, si può valutare l'onere per la norma relativa al sisma di Ischia in 40.000 euro per l'anno 2023.
Comma 4 Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 è autorizzata la spesa pari a 190 milioni di euro complessivi per il quinquennio 2023-2027, suddivisi in 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027.

Articolo 134
(Sisma Italia centrale 2016)

Il **comma 1**, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.
Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 di 150 milioni di euro per l'anno 2023.
Il **comma 2**, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa annui complessivi pari a 71,8 milioni di euro così determinati:

		2023
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Struttura Commissariale	18.500.000
Art. 50 bis, comma 1 ter, D.L. 189/16	200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori	8.300.000

	contratti di lavoro a tempo determinato	
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	29.000.000
Art. 3, D.L 189/16	Personale USR - comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art 1 ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile - USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000

Comma 3 La disposizione proroga all'anno 2023 l'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2021 e 2022, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.
Comma 4 La disposizione proroga all'anno 2023 le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del DL 189/2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario. Alla disposizione vengono ascritti oneri pari a 470.000 euro per l'anno 2023.
Comma 5 La disposizione assegna 0,5 milioni di euro, per l'anno 2023, al funzionamento della Struttura di missione, presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 30 del d.l. 189/2016, cui è affidata la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.
L'ambito di competenza dell'art. 30 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell'ambito del Sisma dell'Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018.
Di seguito si riporta il dettaglio dell'onere per l'anno 2023.

Anno 2023	
ONERI per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale	Euro 300.000,00
ONERI per concessione Buoni Pasto al personale	Euro 35.000,00
ONERI per spese di Missioni	Euro 10.800,00
ONERI di funzionamento per dotazioni strumentali	Euro 154.200,00
Totale	**Euro 500.000,00**

Comma 6 La disposizione assegna 2 milioni di euro per l'anno 2023 per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016.
Comma 7 Al fine di assicurare il proseguimento dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 la disposizione prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del comma 362 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, di 200 milioni di euro per l'anno 2047, 400 milioni di euro per l'anno 2048 e 500 milioni di euro per l'anno 2049.
Comma 8 La disposizione differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza

nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Comma 9 La disposizione autorizza Il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

La disposizione determina quindi un onere per indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 10 La disposizione di cui alla lettera a) prevede la proroga fino all'anno di imposta 2022 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2020, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2022	**2023**	**2024**	**2025**
IRPEF/IRES	0	-4,1	1,7	0
Addizionale regionale	0	-0,1	0	0
Addizionale comunale	0	-0,03	0	0
Totale	**0**	**-4,23**	**1,7**	**0**

Alla disposizione di cui alla lettera a) vengono pertanto ascritti oneri pari a 4,23 milioni di euro per l'anno 2023.

Alla lettera b), modificando il secondo periodo dell'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016, viene prorogata al 2023 l'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2022 si stima una perdita IMU per l'anno 2023 pari a 17,7 milioni di euro, di cui 16,6 milioni di euro per IMU quota comuni e 1,1 milioni di euro per IMU quota Stato. Gli oneri derivanti dal comma risultano complessivamente pari **a 21,93 milioni di euro per l'anno 2023.**

Comma 11 La disposizione rifinanzia di 4 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del dl 183 del 2020, alla scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Si stimano minori entrate per l'anno 2023 pari a 4 milioni di euro.

Dalla disposizione discende un onere corrispondente al limite di spesa previsto normativamente, pari a **4 milioni di euro per il 2023**, in linea con l'onere autorizzato per la medesima finalità con il predetto articolo 17-ter del dl 183 del 2020.

Comma 12 La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 13** dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 14** dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai **commi 12 e 13**, nel limite di spesa complessivo **di 1.500.000 euro per l'anno 2023.**

Commi 15 e 16 Il comma 15 prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2023, le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

Sono inoltre prorogate, ai sensi del comma 16, fino al 31 dicembre 2023, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Comma 17 La disposizione proroga, fino al 31 dicembre 2023, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 18 La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 19 La disposizione modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2023, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2023, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

La disposizione determina oneri pari a 2 milioni per l'anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Comma 20 La disposizione prevede modifiche all'articolo 13-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla 25 febbraio 2022 n. 15 autorizzando il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 alla nomina di esperti fino al 31.12.2024 per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.

Conseguentemente, mantenendo la spesa complessiva nel limite di 2,5 milioni di euro, viene eliminato, al comma 1, il riferimento al solo anno 2022.

Infatti, per la quantificazione degli oneri si fa riferimento a quanto previsto dal DM del Ministro della Pubblica Amministrazione del 14/10/2021 e dai relativi avvisi pubblici, come segue:

-Numero massimo esperti: 8

-Compenso annuale previsto: 108.000 (come da bandi attuativi decreto-legge n. 80/2021)

-Importo per 10 mesi, anno 2022, per 8 esperti: 720.000
-Importo per 12 mesi, anno 2023, per 8 esperti: 864.000
-Importo per 12 mesi, anno 2024, per 8 esperti: 864.000
-Importo totale onere: 2,5 mln di euro
Analogamente, fermo restando il limite massimo dell'onere, viene eliminato al comma 2 il riferimento all'anno 2022 per le convenzioni con INVITALIA.
Trattandosi di risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza.
Comma 21 (Stabilizzazione personale sisma). L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 modificato da ultimo dall'art. 1, comma 3-bis del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, consente, fino al 31 dicembre 2023, la stabilizzazione del personale non dirigenziale.
L'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e inerente disposizioni in materia di eventi sismici richiama, per le stabilizzazioni del personale non dirigenziale dei Comuni del sisma 2016, i termini e le modalità di cui al succitato art. 20 del d.lgs 75/2017.
La disposizione, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del d.l. 104/2020, consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia maturato i requisiti necessari maturati nei nuovi termini previsti dall'art. 20 del d.lgs 75/2017.

Articolo 135
(Sisma Emilia 2012)

Comma 1 La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, senza che alla stessa vengano ascritti oneri.
Comma 2 e 3 Al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2022 dall'articolo 1, comma 459, della legge 234 del 2021.
Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, si prorogano fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 n. 244 del 2016, già prorogate fino al 2023 dall'articolo 1, comma 459, della legge 234 del 2021.
Il relativo onere è quantificato per l'anno 2023 in 9,705 mln di euro, di cui:
- 9,505 mln destinati alla proroga delle disposizioni dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016, di cui 8,5 mln in favore dell'Emilia-Romagna e 1,005 mln in favore della Lombardia
-0,2 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012.
Comma 4 Si stabilisce che per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 148/2017, viene prevista la sospensione per l'anno 2023 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del d.l. 269/2003, n.269, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Si prevede, altresì, che gli oneri di cui al precedente periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi
Alla disposizione sono ascritti oneri pari 0.9 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Comma 5 La disposizione proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
La perdita di gettito IMU è pari a 8 milioni per l'anno 2023 di cui 6,7 milioni di euro per IMU quota comune e 1,3 milioni di euro per IMU quota Stato.
Comma 6 Si autorizza la spesa di euro **14.200.000 per l'anno 2023**, per il funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.
Nel dettaglio gli oneri sono suddivisi in
Funzionamento: 3,4 mln di euro
Assistenza tecnica: 6 mln di euro
CAS e Assistenza alla popolazione: 1,8 mln di euro
Interventi sostitutivi (materiale sostegno, immobili inagibili, affitti, traslochi): 3 mln di euro.

Articolo 136
(Sisma Abruzzo 2009)

Comma 1 La disposizione alle lettere a) e b) apporta alcune modificazioni all'articolo 3 - "Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila" – del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 - Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio".
L'evento sismico del 2009 ha determinato strutturali mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere, chiamati nella fase post sisma a dover far fronte ad una gestione economico - finanziaria e di bilancio ben più onerosa rispetto a quella che era la situazione riscontrabile anteriormente al sisma. Ciò in conseguenza di una stabile modifica dell'assetto sociale, territoriale e patrimoniale, con il conseguente accrescimento ormai stabile delle mansioni di competenza, connesse sia ai processi di ricostruzione che al contesto territoriale e socioeconomico delineatosi nella fase post sisma. Per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto, negli anni successivi al sisma del 2009, al Comune dell'Aquila ed agli altri comuni del cratere, un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte adeguatamente alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, assicurando gli equilibri di bilancio. Nell'attuale contingenza economica, inoltre, i comuni del cratere sisma 2009 sono tenuti a far fronte alle difficoltà determinate dagli aumenti dei costi dell'energia che stanno mettendo a rischio i servizi essenziali per le comunità locali.
La presente disposizione è finalizzata al riconoscimento, in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009 relativamente a ciascuno degli anni del triennio 2023 – 2025 - in coerenza con la programmazione di bilancio secondo un orizzonte temporale almeno triennale, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 – TUEL - di un contributo straordinario, così determinato:
-Comune dell'Aquila: 20 milioni per l'annualità 2023, 18 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025;
-altri comuni del cratere sisma 2009: 2 milioni per l'annualità 2023, 1,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni per il 2025.
Alla lettera c) la disposizione autorizza un ulteriore contributo di **euro 500.000**, per ciascuno degli anni 2023,2024 e 2025 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere da trasferire al medesimo Ufficio, per far fronte alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere
La disposizione comporta un onere complessivo pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,0 milioni per l'anno 2025.
Comma 2 La disposizione proroga per le annualità 2023 – 2024 e 2025, il regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i..
La previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria *ratio* nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo

determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2009, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma e tiene altresì conto della natura triennale della programmazione di bilancio, del Piano dei Fabbisogni di Personale e del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).
Alla disposizione viene ascritto un onere pari a **1 milione** di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Commi 3 e 4 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono finalizzate ad assicurare la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.
La disposizione di cui al **comma 3** comporta un onere pari a **2,32 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato degli Uffici Speciali per la ricostruzione, mentre la disposizione di cui al **comma 4** comporta un onere pari a **1,45 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato del Comune dell'Aquila e altri comuni.

Titolo XIII
Regioni e Enti locali

Articolo 137
(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

Comma 1 La **lettera b),** prevedendo l'incremento da 330 milioni di euro a 380 milioni di euro del contributo per l'anno 2023 di cui alla lettera d-quater) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotto dal comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, determina un onere di 50 milioni per l'anno 2023. In particolare, l'incremento in esame è finalizzato ad accelerare il percorso di entrata a regime del ristoro del taglio di 560 milioni di euro annui operato sulla dotazione del fondo di solidarietà comunale per effetto dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014. La **lettera a)** non ha effetti finanziari in quanto finalizzata esclusivamente a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 all'incremento di cui alla **lettera b).**

Articolo 138
(Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni)

Comma 1 La disposizione comporta maggiori oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Comma 2 Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con conseguenti oneri di pari importo.

Articolo 139
(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori COVID)

Comma 1 La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 140
(Disposizioni in materia di TASI)

Comma 1 La disposizione attribuisce ai comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse attribuite fino all'anno 2022, un contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 e determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a euro 110 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.

Articolo 141

(Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR)

Comma 1 La disposizione in esame, rinvia i termini per l'applicazione del federalismo regionale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 142

(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

Comma 1 La norma in esame è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL. La norma ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Articolo 143

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

Commi da 1 a 7 Le disposizioni in questione disciplinano, in funzione acceleratoria, la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e prevedono la determinazione dei costi e fabbisogni standard.

Si tratta di disposizioni, collegate alla riqualificazione complessiva della spesa e alle garanzie connesse, di carattere organizzativo (l'istituzione di una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e la nomina di un Commissario per il quale è espressamente esclusa la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese) e procedurale (la disciplina per la ricognizione delle funzioni, l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili a LEP, la determinazione dei LEP, la determinazione dei costi e fabbisogni standard), in vista dell'adozione dei conseguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comma 8 Si prevede che la Cabina di regia e il Commissario si avvalgano del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. Ai predetti rappresentanti tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non essendo previste nuove strutture o dotazioni di personale rispetto alla vigente normativa, né ulteriori attività suscettibili di determinare spese, le disposizioni non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 9 La disposizione autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da destinare alle spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui al presente articolo.

Articolo 144

(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)

Commi 1 e 2 Le disposizioni sono finalizzate a modificare le modalità di regolazione finanziaria (riversamento in favore dello Stato) delle maggiori entrate derivanti alle Regioni e Province autonome dall'aumento dell'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche introdotto in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli di cui all'articolo 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.

In particolare le stesse, nello stabilire che il 28 febbraio 2023 costituisce il termine ultimo per l'adozione del decreto per la definitiva quantificazione delle maggiori entrate sopra richiamate per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, confermano anche per l'anno 2022 la quantificazione delle maggiori entrate 2021 e, nel contempo, disciplinano le modalità per il versamento allo Stato da parte delle regioni delle ripetute maggiori entrate, disponendo che le stesse dovranno essere versate annualmente dagli enti interessati a partire dall'anno 2023 con riferimento all'anno 2016, per terminare nell'anno 2029 in relazione alle maggiori entrate per l'anno 2022.

Le disposizioni in esame comportano, pertanto, effetti positivi per i saldi di finanza pubblica connessi ai predetti versamenti come di seguito riportati.

- Anno 2023 euro 203.048.846,85 (regolazione anno 2016)
- Anno 2024 euro 193.240.569,40 (regolazione anno 2017)
- Anno 2025 euro 182.563.690,80 (regolazione anno 2018)
- Anno 2026 euro 183.047.797,57 (regolazione anno 2019)
- Anno 2027 euro 186.423.904,07 (regolazione anno 2020)
- Anno 2028 euro 166.047.473,11 (regolazione anno 2021)
- Anno 2029 euro 166.047.473,11 (regolazione anno 2022)

Comma 3. Gli importi da corrispondere a favore delle regioni interessate, trovano copertura a valere sulle risorse accantonate dall'Agenzia delle entrate nel proprio bilancio.

Articolo 145
(Disposizioni in materia di segretari comunali)

Comma 1 - Prevede l'incremento del numero delle iscrizioni (345) da effettuare in relazione al concorso pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2021, sopperendo con urgenza alla grave carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Trattandosi di sola iscrizione all'Albo dei segretari comunai e provinciali, la disposizione assume natura ordinamentale e non determina effetti finanziari.

Comma 2 Prevede che, ai fini dell'iscrizione delle citate 103 unità aggiuntive di segretari, risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 162/2019, e trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, la stessa non determina effetti finanziari.

Comma 3 Chiarisce che le modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione oggetto della disposizione restano disciplinate dal comma 1 del sopra citato articolo 16-*ter*.

La diversa modulazione di tale corso-concorso tra periodo di formazione e di tirocinio, prevista dall'articolo 12-*bis*, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 4/2022, risulta applicabile alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali che verranno bandite a partire dal 2023 e fino al termine del PNRR. La disposizione non determina effetti finanziari.

Comma 4 Prevede che, al fine di consentire la piena funzionalità amministrativa nell'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e per supportare i comuni fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR e fino al 31 dicembre 2026, le risorse del fondo di cui all'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 152/2021, possono essere destinate anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei predetti incarichi di segretari comunali da conferire, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza specialistica in favore dei predetti comuni al fine di superare le attali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire un'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.

La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto alle cennate esigenze si provvede con le risorse di cui all'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 152/2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 146
(Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)

Comma 1 La disposizione prevede lo stanziamento 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025, cui concorre per pari importo la Regione Friuli-Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

Titolo XIV Giustizia

Articolo 147
(Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)

Comma 1. La disposizione è finalizzata a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi, che attualmente sono imputati sui capitoli del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e sul capitolo 1360 del Dipartimento per gli Affari di giustizia.

La norma è tesa a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione nazionale, in considerazione sia del particolare contesto in cui la struttura di contrasto alla criminalità organizzata è chiamata ad operare, sia delle nuove attribuzioni in materia di antiterrorismo, che non consentono una regolare programmazione e previsione della spesa.

Tale intervento si pone in linea con quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 recante "*Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", nella parte relativa alla gestione della spesa*".

La dotazione finanziaria è stata quantificata sulla base delle esigenze connesse alle spese di funzionamento, con esclusione delle spese di parte capitale, nonché alle spese proprie della funzione requirente che, non essendo riconducibili alle spese di giustizia di cui al d.P.R. 115/2002, non potrebbero trovare imputazione sul capitolo 1360.

Non sono, inoltre, ricomprese le spese di personale (stipendi, straordinario, produttività) in ragione della specifica disciplina e, soprattutto, della particolare modalità di gestione attraverso il sistema informativo NoiPA.

Dal punto di vista finanziario, la presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorre dal 2023 di cui potrà disporre la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è già prevista a legislazione vigente nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione "Funzionamento uffici giudiziari", del Centro di responsabilità "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Articolo 148
(Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria)

Comma 1. La norma autorizza la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2023, euro 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ed euro 50 milioni per l'anno 2027 con cui assicurare l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari.

Articolo 149
(Giustizia riparativa)

Comma 1. La norma dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Articolo 150
(Compensazione dei debiti degli avvocati)

Comma 1. La disposizione è finalizzata ad ampliare le fattispecie, introdotte dall'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere alla compensazione.

La norma è tesa a ridurre gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.
Il limite dell'originaria formulazione della norma è che in alcuni casi risultava mancare il debito con il quale compensare il credito e quindi alcuni avvocati, in particolare quelli con reddito medio pro capite non elevato e con limitati oneri fiscali da corrispondere, non potevano beneficiarsi della norma.
Per tale ragione estendendo il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si riesce effettivamente a limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti.
La comparazione tra la consistenza media degli importi pagati dallo Stato per i difensori in media circa 300 milioni di euro annui, rapportata all'iniziale dotazione del fondo all'uopo previsto dalla Legge di Bilancio 2016, pari a 10 milioni di euro annui, evidenziava l'insufficienza della dotazione finanziaria del fondo.
Pertanto, la disposizione in esame prevede un incremento della dotazione finanziaria di ulteriori 30 milioni di euro a decorrere dal 2023.
Dal punto di vista tecnico, l'attuazione della modifica normativa non comporta particolari difficoltà tecnico pratiche stante l'esistenza della "piattaforma elettronica di certificazione" già attualmente utilizzata per la compensazione tra crediti ex articolo 82 del DPR 115/2002 e debiti erariali.
Comma 2. Da un punto di vista finanziario, la disposizione di cui al comma 1 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Titolo XIV Fondi

Articolo 151
(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

Comma 1. La disposizione determina, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-*ter,* lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si intende approvare nel triennio 2023-2025.
Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, gli accantonamenti destinati a ogni singolo Ministero.

Articolo 152
(Fondi)

Il **comma 1** riduce il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, 65,00 milioni di euro nell'anno 2030, 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, 66 milioni di euro nell'anno 2032 e 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.
Il comma 2 riduce il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un importo pari a 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Il comma 3 incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio, fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Titolo XV Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 153
(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del DPCM del 4 novembre 2022)

Il **comma 1** presenta il contenuto dell'articolo in esame, definendo che le riduzioni di spesa di cui ai commi da 2 a 14 sono da ascrivere, congiuntamente a quelle illustrate in sezione II, al contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica per il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 2** prevede che nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia si realizzano riduzioni di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale. Per effetto dell'ammodernamento degli impianti tecnologici finanziati con i con i fondi di investimento destinati all'Amministrazione penitenziaria è possibile riorganizzare, in termini di efficienza, il personale in servizio. L'ampliamento dei sistemi tecnologici di sicurezza incide positivamente sulla riorganizzazione dei servizi, attraverso la riorganizzazione del personale anche in termini di unità assegnate negli Istituti penitenziari su tutto il territorio nazionale.

In particolare, si potrà razionalizzare la spesa per l'indennità di servizio notturno e festivo e l'indennità di rischio, l'indennità meccanografica ed altri assegni vari stabiliti per legge agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, per l'equo indennizzo nonché per i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa, indennità di ausiliaria agli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia, per i quali sono previsti effetti riflessi, con un impatto complessivo in termini di indebitamento netto di 4.932.155 euro per l'anno 2023, di 7.433.384 euro per l'anno 2024 e di 3.949.287 euro a decorrere dal 2025. Sono previste razionalizzazioni anche sulla spesa per il servizio mensa del personale, con un impatto in termini di indebitamento netto di 966.482 euro per l'anno 2024 e di 3.300.000 euro a decorrere dal 2025.

Il **comma 3** prevede che nell'ambito del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia si possano realizzare riduzioni di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all'efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e alla razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale.

Per effetto di importanti interventi di edilizia a valere sul piano complementare al PNRR e grazie a processi di recupero di efficienza, conseguente ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia è possibile ridurre la spesa potendo rafforzare progressivamente le sinergie con gli altri Ministeri, le Regioni, gli enti locali, il terzo settore, le comunità e i territori, per l'attivazione di azioni comuni a favore dei soggetti in carico; riorganizzare ed efficientare i processi di lavoro, ad avvenuta attuazione del piano assunzionale in corso che prevede un incremento del 30% degli organici DGMC ex art. 17 DL 36/2022; completare le opere infrastrutturali previste, con particolare riferimento alle strutture residenziali minorili; attuare i processi di recupero di efficienza, grazie ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia (sono in corso numerosi progetti che potranno consentire un recupero di efficienza, in termini di ore-uomo liberate, e alla possibilità di utilizzo dei diversi sistemi informativi da remoto).

Comma 4 La presente proposta normativa è tesa a recepire in bilancio gli effetti di risparmio, ancora non scontati, derivanti dal completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, attraverso la riduzione dello stanziamento di bilancio del capitolo 1363 dello stato di

previsione della spesa del Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno 2023.

La legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017 ha previsto, infatti, all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, le nuove disposizioni per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. i-*bis* del d.P.R n. 115 del 2002 recante il Testo unico in materia di spese di giustizia.

Nel rispetto delle citate disposizioni si è proceduto, in modo analogo a come già avvenuto per le prestazioni obbligatorie per l'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 2017, ad individuare le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni, indicando nel listino allegato al d.i., le singole tariffe, suddivise a seconda dei servizi di intercettazioni telefoniche tra presenti, telematiche, di localizzazione GPS e videosorveglianza classificate in diverse categorie.

Con il decreto interministeriale Giustizia – MEF, in via di perfezionamento, che disciplina pertanto le prestazioni funzionali e ne determina le relative tariffe, si conseguono gli ulteriori effetti di risparmio che si realizzeranno a decorrere dal 2023.

L'ammontare dei predetti risparmi è stimato prudenzialmente in euro 1.575.136 annui a decorrere dall'anno 2023, ipotizzando un volume di prestazioni funzionali costanti per anno (per numero e per tipologia).

Il comma 5 dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con la conseguente abrogazione dei commi da 179 a 183, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 6 dispone che l'Agenzia delle entrate procede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché alla razionalizzazione delle sedi territoriali, con l'obiettivo tra l'altro di conseguire risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 7. Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate sul territorio nazionale, a decorrere dal 2023, al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale.

La norma, nel prevedere un incremento, in deroga ai limiti vigenti, del Fondo Risorse Decentrate (FRD) di 12,7 milioni di euro annui da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative consente la diminuzione da 12 a 8 delle unità necessarie per l'attivazione di un team e una attivazione potenziale di circa 3000 capi teams (numero da definire in ragione delle esigenze organizzative degli uffici) e un incremento della retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili, a partire dalle posizioni organizzative con la retribuzione più bassa, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa contrattuale vigente.

E' possibile quantificare i costi derivanti dall'intervento sulla base dei dati della tabella che segue, contenente il riepilogo della numerosità e delle retribuzioni delle posizioni organizzative e professionali nella situazione attuale ed in quella che si verrebbe a creare a seguito dell'entrata in vigore della nuova norma.

TIPOLOGIA DI POSIZIONE	numero posizioni con Limite 12 unità (attuale)	compenso previsto (attuale)	spesa totale con posizioni e compensi attuali	nuova proposta compenso	numero posizioni con nuova Limite 8 unità*	spesa con incremento indennità ad unità
EP 1	37	9.500	93.500	6.000	37	222.000
EP 1	40	9.500	220.000	6.000	40	240.000
EP 1	227	6.000	1.362.000	6.500	385.9	2.508.350
EP 1	82	6.000	492.000	6.500	133.3	866.550
EP 2	29	6.000	174.000	6.500	19	123.500
EP 2	19	6.000	114.000	6.500	19	123.500
EP 2	65	6.000	390.000	6.500	116.5	757.250
EP 2	11	6.000	66.000	6.500	22.1	95.650
EP 3	28	9.000	87.000	6.000	29	213.000
EP 3	29	2.500	72.500	6.000	29	87.000
EP 3	23	3.500	82.000	6.000	44.9	337.500
EP 3	2	2.500	6.000	6.000	3.4	33.600
DP TM DP RJ	2	3.500	7.000	6.000	2	8.000
DP UPTM	20	2.500	50.000	6.500	38	178.000
UT	25	6.000	150.000	6.500	25	118.500
UT	63	3.500	224.500	6.500	63	301.500
UT	49	1.500	73.500	6.500	49	232.500
UT PO 1 2	256	5.000	1.270.000	6.500	411.8	2.806.700
UT PO 3 4	342	4.000	1.368.000	6.500	561.4	4.014.300
UPT - UPTM	90	9.000	720.000	6.000	80	720.000
UPT - UPTM	33	3.500	115.500	6.000	33	198.000
UPT UPTM	4	6.000	24.000	6.000	4	24.000
UPT - UPTM - UPT PO 2	27	5.000	135.000	6.000	27	162.000
UPT PO 3 4	32	3.500	112.000	6.500	32	144.000
UPT PO 1	53	5.000	265.000	6.000	53	318.000
UPT PO 3	12	3.500	42.000	6.500	12	54.000
UPT UPTM DIR	80	6.000	240.000	6.000	102	528.000
UPT PO 2	37	3.000	111.000	6.000	62.9	293.600
UPT PO 3 4	17	2.500	42.500	6.500	17	59.500
DR	7	6.000	42.000	6.500	13.9	77.950
DR AO	2	3.500	7.000	6.000	2	6.000
DR BAT/FG	5	3.500	17.500	6.000	8	33.000
UC DR	63	3.500	234.500	6.000	116.9	855.600
UC DR	19	6.000	114.000	6.500	42.9	308.550
CAM	7	3.500	17.500	6.000	7	28.000
CAM	41	3.000	123.000	6.500	69.7	533.650
CO	5	3.500	17.500	6.500	5	22.000
CO CA COVI	11	3.500	38.500	6.500	20.1	99.450
CO PE	11	3.500	38.500	6.500	18.7	84.150
DC/DR	vacanti*	0	-	0	6.500	200	800.000
	Tot dir posizioni	1.961		8.836.000		1.024	14.587.950
			risultato 10%*	1.719.800		risultato 15%****	19.792.093
			spesa effettiva	9.300.000		spesa effettiva richiesta	18.792.093
						risorse necessarie*****	9.542.093

*per posizione di coordinamento si intende ogni posizione che non sia quella di direttore centrale o regionale

**quota stimata dall'attuale budget destinata alla indennità di risultato e ad adattamenti a modalità organizzative ad oggi pari al 10%

***per ogni posizione dirigenziale attualmente coperta viene stimato un importo di indennità di risultato pari al valore attualmente corrisposto

****quota stimata dall'attuale budget destinata alla indennità di risultato e ad adattamenti a modalità organizzative innalzata al 15%

***** somma tra i due precedenti

La stima del costo complessivo annuo lordo dipendente da sostenere, per indennità di posizione e di risultato, è dunque pari a circa 18,8 milioni di euro. Rispetto al costo attuale, necessita di risorse aggiuntive pari a circa 9,6 mln di euro annui lordo dipendente a carico del Fondo risorse decentrate. Considerando gli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, nella misura del 32,70%, l' importo totale lordo annuo necessario è pari a circa 12,7 mln di euro, a decorrere dal 2023.

Il **comma 8** modifica l'importo del limite alla riassegnazione, a decorrere dal 2023, delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per 1 milione di euro consentendo la riassegnazione nel minor limite definito. Ciò determina un risparmio di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2023.

I **commi 9 e 10** prevedono la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici fino all'anno 2024, pertanto le assunzioni potranno effettuarsi dall'anno 2025. Il medesimo comma prevede, altresì, la proroga fino al compimento del triennio gli incarichi già conferiti negli anni precedenti, per una spesa pari a 7,90 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulle facoltà assunzionali con un meccanismo che prevede che chi compie tre anni di incarico decadrà dallo stesso per conclusione del medesimo con obbligo di rifacimento della procedura di conferimento, mentre chi non ha effettuato il triennio proseguirà fino al compimento del triennio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, senza necessità di effettuare un nuovo interpello.

Pertanto, atteso che l'art. 2 comma 3 de DL n. 126/2019, prevede uno stanziamento pari a 19,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si genera un risparmio di spesa, pari a 11,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivante dalla differenza tra l'importo di 19,55 milioni relativo al costo delle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici e la spesa da sostenere per la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024.

Il comma 11 la proroga le autorizzazioni di spesa necessarie agli incarichi conferiti a tempo determinato in base al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Il comma 12 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame per 80 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 conseguendo corrispondente economie in termini di minore spesa pensionistica. La riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici pensionistici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio come certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

Il comma 13 al fine di efficientare l'allocazione delle risorse dispone il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Prudenzialmente non sono associati risparmi di spesa

Il **comma 14** è diretto a chiarire in via interpretativa il regime fiscale al quale assoggettare le competenze attribuite agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21, del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, nel rispetto del limite retributivo, dei criteri di ripartizione e delle ulteriori previsioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (recante "riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici").

I sopra menzionati compensi professionali vengono qualificati dalla disposizione in esame quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in quanto tali, ritenuti non assoggettabili alla contribuzione ai fini pensionistici gravante sui redditi da lavoro dipendente ma esclusivamente alla ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Uniformandosi all'interpretazione tradizionalmente adottata ed in considerazione della provenienza di tali compensi da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, inoltre, la disposizione esclude espressamente la rilevanza delle predette competenze ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), dovuta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.

Il **comma 15** dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di euro 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato al fine di potenziare le competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Il Fondo è destinato al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato - da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" prevista dal C.C.N.L. 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico – e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e formazione.

Il **comma 16** autorizza la spesa complessiva di 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascun Ministero, a valere sul fondo di cui al comma 15.

Il **comma 17** prevede che per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse del Fondo anche solo per il conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e formazione. E' previsto inoltre che ai fini dell'attuazione del comma 17, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 154

(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)

Il **comma 1**, al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2022 e di rendere effettivo il relativo Piano di implementazione, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:

a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;

b) Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Il **comma 2** dispone che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto Piano.

Relativamente alle modalità di riparto dei predetti fondi, il **comma 3** prevede che gli stessi vengano assegnati alle amministrazioni individuate dal Piano di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 2, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma, possono essere revocate mediante l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto.

Infine, il **comma 4** prevede che, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il fondo di cui all'articolo 18, del decreto legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

PAGINA BIANCA

PARTE II

Sezione II

PAGINA BIANCA

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente[1]

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.
Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2023 e per gli anni successivi.
Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.
La scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella successiva Nota di Aggiornamento il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento e della successiva Nota di Aggiornamento utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.
L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.
Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel DEF si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.
Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:
con riferimento all'anno in corso

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;

[1] Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 22 della Ragioneria generale dello Stato del 18 maggio 2022, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 e Budget per il triennio 2023-2025 nonché le proposte per la manovra 2023.

- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2023-2025 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel DEF per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2022.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica. Dall'esercizio 2023 tale struttura è stata profondamente rivista in relazione all'adozione, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria (art. 38-bis, comma 1, della legge n. 196 del 2009), mediante l'impiego di un piano dei conti integrato che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni contabili di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale (art. 38-ter della medesima legge n. 196 del 2009). La nuova classificazione economica, che sostituisce integralmente la previgente, prevede l'articolazione nelle voci gerarchicamente ordinate per Titolo di entrata, Categoria economica, Tipologia di entrata e Provento, tale da essere raccordata con il piano dei conti economico-patrimoniale adottato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020. Ai fini della rappresentazione per unità di voto parlamentare, viene mantenuta la struttura per Titolo, Natura e Tipologia sebbene secondo una nomenclatura ed una struttura modificata coerentemente con la revisione della classificazione economica.

La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, nonché delle nuove unità di voto parlamentare.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2022 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi[2]), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva,** commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2022 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DEF 2022 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS,** finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato

[2] Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90 del 2016.

sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge[3] ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;

2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;

3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sicilia diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione –, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

---

[3] Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).
Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio, in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Giova ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità[4] di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-*ter* della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti[5]. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali non aventi carattere permanente, non

[4] Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

[5] L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n.196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

impegnati alla chiusura dell'esercizio, è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiedere con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009. In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 (inglobando, sostanzialmente, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, ed E della legge di stabilità prima della riforma).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-*bis*, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio:

SEZIONE II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	2023	2024	2025	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2026 AL 2037)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Missioni internazionali	MEF	c	200.000.000			200.000.000	-	2023	2023	
Scuole paritarie alunni con disabilità	MIM	c		70.000.000	70.000.000	980.000.000	840.000.000	2024	A DECORRERE	DLB
Fondo attuazione direttive UE	MEF	c	80.000.000	100.000.000	100.000.000	1.480.000.000	1.200.000.000	2023	A DECORRERE	DLB
Oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea	MEF	c		100.000.000	100.000.000	200.000.000	-	2024	2025	DLB
Monitoraggio, controllo e valutazionbe sui progetti finanziati ai sensi della Legge n. 808/1985	MIMIT (ex MISE)	c		325.000	325.000	4.550.000	3.900.000	2024	2037	DLB
Proroga consulenti ed esperti specializzati in materia di politica industriale	MIMIT (ex MISE)	c	1.150.000	1.150.000	1.150.000	3.450.000	-	2023	2025	DLB
AFAM caro bollette	MUR	c	4.000.000	3.000.000	3.000.000	46.000.000	36.000.000	2023	A DECORRERE	DLB
Scuole paritarie	MIM	c	20.000.000	40.000.000	40.000.000	580.000.000	480.000.000	2023	A DECORRERE	DLB
Cyber bullismo	MIM	c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	-	2023	2025	DLB
Spese per concorsi Ministero Istruzione	MIM	c		10.000.000	10.000.000	20.000.000	-	2024	2025	DLB
IRCI	MIC	c	300.000	300.000	300.000	4.500.000	3.600.000	2023	A DECORRERE	DLB
Funzionamento PCM	MEF	c	15.000.000	15.000.000	15.000.000	225.000.000	180.000.000	2023	A DECORRERE	DLB
Giulio Onesti	MEF	c	300.000	300.000	300.000	4.500.000	3.600.000	2023	A DECORRERE	DLB
Agenzia demanio	MEF	c	10.000.000	10.000.000	10.000.000	150.000.000	120.000.000	2023	a DECORRERE	DLB
Ospedale Bambin Gesù	MEF	c	1.000.000	2.000.000	3.000.000	42.000.000	36.000.000	2023	a DECORRERE	DLB
Fispe	MEF	c	1.650.000	50.000.000	100.000.000	1.971.248.892	1.819.598.892	2023	2053	DLB
Fondo unico Turismo	TURISMO	c	39.000.000			39.000.000	-	2023	2023	DLB
Anniversari (PCM)	MEF	c	2.000.000			2.000.000	-	2023	2023	DLB
Srvizio civile	MEF	c		39.000.000	39.000.000	546.000.000	468.000.000	2024	A DECORRERE	DLB
Variazione compensativa MIMIT-MEF	MIMIT (ex MISE)	c	35.000.000	35.000.000	35.000.000	105.000.000	-	2023	2025	DLB
Fondo investimenti Difesa	DIFESA	k	800.000.000	850.000.000	1.000.000.000	15.350.000.000	12.700.000.000	2023	2037	DLB
Carabinieri: acquisto mezzi e mobilità sostenibile e spese per Giubileo	DIFESA	k	15.000.000	15.000.000	15.000.000	45.000.000	-	2023	2025	DLB
IPCEI	MIMIT (ex MISE)	k	200.000.000	200.000.000	200.000.000	2.100.000.000	1.500.000.000	2023	2031	DLB
MIMIT - Industrie Difesa	MIMIT (ex MISE)	k	30.000.000	30.000.000	30.000.000	2.190.000.000	2.100.000.000	2023	2037	DLB
Fondi MASAF (grano, suini, ovini)	MASAF (ex MIPAAF)	k	10.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	-	2023	2025	DLB
Edilizia universitaria	MUR	k	50.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	50.000.000	2023	2026	DLB
Trasporto rapido di massa	MIT (ex MIMS)	k	50.000.000	100.000.000	100.000.000	1.050.000.000	800.000.000	2023	2030	DLB
Torino-Lione	MIT (ex MIMS)	k		91.000.000	120.000.000	1.231.000.000	1.020.000.000	2024	2029	DLB
RFI - Manutenzione straordinaria	MEF	k		200.000.000	200.000.000	2.800.000.000	2.400.000.000	2024	2037	DLB
Anas	MIT (ex MIMS)	k	100.000.000	150.000.000	200.000.000	2.250.000.000	1.800.000.000	2023	2034	DLB
Manutenzione sedi organi costituzionali	MIT (ex MIMS)	k	10.000.000	10.000.000	15.000.000	35.000.000	-	2023	2025	DLB
Spesa per il potenziamento della componente aereo navale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera	MIT (ex MIMS)	k			26.000.000	326.000.000	300.000.000	2025	2039	DLB
Capitanerie - Infrastrutture	MIT (ex MIMS)	k		1.000.000	3.000.000	40.000.000	36.000.000	2023	A DECORRERE	DLB
Edilizia scolastica	MIM	k		50.000.000	80.000.000	380.000.000	250.000.000	2024	2028	DLB
Investimenti vari Cultura	MIC	k	20.000.000	30.000.000	50.000.000	1.240.000.000	1.140.000.000	2023	2039	DLB
Efficientamento energetico e sostenibilità ambientale degli Istituti e dei servzi penitenziari	GIUSTIZIA	k	6.000.000	10.000.000	10.000.000	83.000.000	57.000.000	2023	2029	DLB
Stretto di Messina	MIT (ex MIMS)	k	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000	2.500.000	2023	2026	DLB
Aerospazio	MEF	k	100.000.000	200.000.000	200.000.000	2.300.000.000	1.800.000.000	2023	2031	DLB
Banche e Fondi	MEF	k	110.167.866	60.167.866	90.167.866	1.350.671.464	1.090.167.866	2023	2032	DLB
Investimenti Guardia di finanza	MEF	k	40.000.000	50.000.000	70.000.000	1.000.000.000	840.000.000	2023	2036	DLB
Potenziamento Genova-Campasso	MIT (ex MIMS)	k	20.000.000	20.000.000	20.000.000	110.000.000	50.000.000	2023	2029	DLB
						-	-			
						-	-			
TOTALE PARTE CORRENTE		c	**411.400.000**	**478.075.000**	**529.075.000**	**6.609.248.892**	**5.190.698.892**			
TOTALE CONTO CAPITALE		k	**1.563.667.866**	**2.174.667.866**	**2.536.667.866**	**34.210.671.464**	**27.935.667.866**			
TOTALE RIFINANZIAMENTI			**1.975.067.866**	**2.652.742.866**	**3.065.742.866**	**40.819.920.356**	**33.126.366.758**			

SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	2023	2024	2025	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2026 AL 2037)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Edilizia sanitaria	MEF	k	- 600.000.000		600.000.000	-	-	2023	2025	DLB
Ferrovie-Fondo opere-rifinanziamento art 1 comma 84 legge 266/2005	MEF	k		200.000.000	- 200.000.000	-	-	2024	2025	DLB
Manutenzione straordinaria RFI contratto di programma 2016-2021	MEF	k		100.000.000	- 100.000.000	-	-	2024	2025	DLB
Rfi Brescia Verona Padova	MEF	k		50.000.000	- 50.000.000	-	-	2024	2025	DLB
Av Salerno Reggio Calabria	MEF	k		100.000.000	- 100.000.000	-	-	2024	2025	DLB
Fondo sviluppo e coesione- programmazione 2021-2027	MEF	k		550.000.000	- 550.000.000	-	-	2024	2025	DLB
Fondo rotazione politiche comunitarie	MEF	k			- 2.000.000.000	-	-	2025	2027	DLB
Agenzia Demanio-edilizia pubblica, compresa quella scolastica	MEF	k			- 50.000.000	-	-	2025	2026	DLB
Anas-contributi in conto impianti	MIT (ex MIMS)	k			- 200.000.000	-	-	2025	2027	DLB
Fondo Repubblica digitale	MEF	k		31.450.000	- 24.690.000	-	-	2024	2036	DLB
						-	-			
						-	-			
TOTALE PARTE CORRENTE		c	-	-	-	-	-			
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 600.000.000	1.031.450.000	- 2.674.690.000	-	-			
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			- 600.000.000	1.031.450.000	- 2.674.690.000	-	-			

SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	2023	2024	2025	TOTALI PER INTERVENTO	ANNI SUCCESSIVI (DAL 2026 AL 2037)	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE	DLB / EM.
Garanzia Ponte Morandi	MIT (ex MIMS)	k	- 20.000.000	- 20.000.000	- 20.000.000	- 110.000.000	- 50.000.000	2023	2029	DLB
Ferrovie definanziamento correlato agli anticipi di cui al DL aiuti quater	MEF	k	- 1.080.000.000			- 1.080.000.000	-	2023	2023	DLB
Difesa definanziamento correlato agli anticipi di cui al DL aiuti quater	DIFESA	k	- 45.000.000			- 45.000.000	-	2023	2023	DLB
Corte dei conti	MEF	k	- 19.000.000	- 28.000.000	- 20.000.000	- 67.000.000	-	2023	2025	DLB
Fondo sviluppo e coesione programmazione 2021-2027	MEF	k	- 600.000.000	- 1.000.000.000	- 1.400.000.000	- 3.000.000.000	-	2023	2025	DLB
Definanziamento autorizzazioni di spesa a copertura del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra	INTERNO	k	- 33.324.521	- 46.655.957	- 50.417.925	- 211.518.216	- 81.119.813	2023	2027	DLB
Riduzione Fondo arricchimento offerta formativa	MIM	c	- 2.000.000	- 2.000.000	- 2.000.000	- 6.000.000	-	2023	2025	DLB
Definanziamento dei Fondi per le infrastrutture e per gli insediamenti prioritari, di cui al DLG n. 50 / 2016 art. 202, comma 1.	MIT (ex MIMS)	k	- 10.000.000			- 10.000.000	-	2023	2023	DLB
DTA	MEF	c			- 300.000.000	- 2.300.000.000	- 2.000.000.000	2025	2027	DLB
Rimborsi IRPEF	MEF	c			- 1.200.000.000	- 25.200.000.000	- 24.000.000.000	2025	2037	DLB
Rimborsi imposte indirette	MEF	c				- 15.500.000.000	- 15.500.000.000	2027	2037	DLB
Riduzione Autorizzazione L. 178/20, art. 1, c. 1144 - Trasferimenti enti, organismi, associazioni	MIMIT (ex MISE)	c	- 1.000.000			- 1.000.000	-	2023	2023	DLB
Variazione compensativa MIMIT-MEF	MEF	c	- 35.000.000	- 35.000.000	- 35.000.000	- 105.000.000	-	2023	2025	DLB
Centro per la custodia degli animali sequestrati	INTERNO	c	- 3.000.000	- 3.000.000	- 3.000.000	- 45.000.000	- 36.000.000	2023	A DECORRERE	DLB
Misure razionalizzazione della spesa - Spending review Ministeri	Vari	c	- 628.422.764	- 947.204.647	- 1.233.839.704	- 18.743.533.747	- 15.934.066.632	2023	A DECORRERE	DLB
Misure razionalizzazione della spesa - Spending review Ministeri	Vari	k	- 181.264.195	- 287.564.195	- 178.262.087	- 1.718.235.519	- 1.071.145.042	2023	A DECORRERE	DLB
						-	-			
						-	-			
TOTALE PARTE CORRENTE		c	- 669.422.764	- 987.204.647	- 2.773.839.704	-	-			
TOTALE CONTO CAPITALE		k	- 1.988.588.716	- 1.382.220.152	- 1.668.680.012	-	-			
TOTALE DEFINAZIAMENTI			- 2.658.011.480	- 2.369.424.798	- 4.442.519.716	-	-			

Misure di spending review

Nella sezione II della legge di bilancio, le riduzioni operate agli stanziamenti a legislazione vigente per il concorso al conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa definiti nel DPCM del 4 novembre 2022, congiuntamente alle riduzioni operate in sezione I, alla quale si fa rinvio alle relazioni dei commi da 2 a 13 dell'articolo 154, ammontano per il triennio 2023-2025 a:

- 809,7 milioni di euro per l'anno 2023;
- 1.234,8 milioni di euro per l'anno 2024;
- 1.412,1 milioni di euro per l'anno 2025.

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) per missioni e programmi.

Missione	Programma	SNF			FB e IND		
		2023	2024	2025 (a decorrere)	2023	2024	2025 (a decorrere)
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	Presidenza del Consiglio dei Ministri	-	3,5	7,6	-	3,5	7,6
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Totale		**-**	**3,5**	**7,6**	**-**	**3,5**	**7,6**
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio Totale		**15,0**	**15,0**	**-**	**15,0**	**15,0**	**-**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	17,0	18,5	18,5	17,0	18,5	18,5
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Totale		**17,0**	**18,5**	**18,5**	**17,0**	**18,5**	**18,5**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione allo sviluppo	49,2	76,0	94,9	49,2	76,0	94,9
L'Italia in Europa e nel mondo Totale		**49,2**	**76,0**	**94,9**	**49,2**	**76,0**	**94,9**
Difesa e sicurezza del territorio	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	4,0	6,8	8,0	4,0	6,8	8,0
	Missioni internazionali	9,6	23,1	-	9,6	23,1	-
Difesa e sicurezza del territorio Totale		**13,6**	**29,9**	**8,0**	**13,6**	**29,9**	**8,0**
Giustizia	Amministrazione penitenziaria	6,2	8,9	19,5	6,2	8,9	19,5
	Giustizia civile e penale	3,1	4,3	25,4	3,1	4,3	25,4
	Giustizia minorile e di comunita'	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4
	Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria	-	22,6	31,9	-	22,6	31,9
	Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione	1,4	1,7	1,7	1,4	1,7	1,7
Giustizia Totale		**10,9**	**37,8**	**78,8**	**10,9**	**37,8**	**78,8**
Ordine pubblico e sicurezza	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese	1,8	-	-	1,8	-	-
	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	2,5	3,5	4,0	2,5	3,5	4,0
	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	10,0	14,0	13,0	10,0	14,0	13,0
	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0
	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1,0	3,5	6,0	1,0	3,5	6,0
Ordine pubblico e sicurezza Totale		**15,3**	**23,0**	**25,0**	**15,3**	**23,0**	**25,0**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	1,1	4,0	6,5	1,1	4,0	6,5
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Totale		**7,2**	**10,1**	**12,6**	**7,2**	**10,1**	**12,6**

Missione	Programma	SNF			FB e IND		
		2023	2024	2025 (a decorrere)	2023	2024	2025 (a decorrere)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico	-	2,6	4,0	-	2,6	4,0
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Totale		**-**	**2,6**	**4,0**	**-**	**2,6**	**4,0**
Competitivita' e sviluppo delle imprese	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo	12,7	19,4	-	12,7	19,4	-
Competitivita' e sviluppo delle imprese Totale		**12,7**	**19,4**	**-**	**12,7**	**19,4**	**-**
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	1,0	5,0	5,0	1,0	5,0	5,0
	Autotrasporto ed intermodalita'	0,6	50,6	50,6	0,6	15,6	35,6
	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2,5	0,5	0,5	2,5	0,5	0,5
	Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	48,0	48,0	1,0	18,0	48,0	31,0
	Sostegno allo sviluppo del trasporto	-	-	-	-	-	-
	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8,0	8,0	-	8,0	8,0	-
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto Totale		**63,1**	**115,1**	**60,1**	**33,1**	**80,1**	**75,1**
Infrastrutture pubbliche e logistica	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	-	50,0	-	-	10,0	40,0
	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali	52,1	2,1	2,1	52,1	2,1	2,1
Infrastrutture pubbliche e logistica Totale		**52,1**	**52,1**	**2,1**	**52,1**	**12,1**	**42,1**
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Ricerca e innovazione Totale		**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	1,5	2,0	2,3	1,5	2,0	2,3
	Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Totale		**2,0**	**2,5**	**2,5**	**2,0**	**2,5**	**2,5**
Casa e assetto urbanistico	Politiche abitative, urbane e territoriali	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Casa e assetto urbanistico Totale		**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**	**2,6**

Missione	Programma	SNF			FB e IND		
		2023	2024	2025 (a decorrere)	2023	2024	2025 (a decorrere)
Tutela della salute	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	7,6	11,2	14,0	7,6	11,2	14,0
Tutela della salute Totale		**7,6**	**11,2**	**14,0**	**7,6**	**11,2**	**14,0**
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	1,8	4,0	4,0	1,8	4,0	4,0
	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	12,0	-	-	12,0	-	-
	Tutela del patrimonio culturale	-	4,0	1,6	-	4,0	1,6
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici Totale		**13,8**	**8,0**	**5,6**	**13,8**	**8,0**	**5,6**
Istruzione scolastica	Programmazione e coordinamento dell'istruzione	9,0	20,4	28,2	9,0	20,4	28,2
	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica	9,4	7,8	7,3	9,4	7,8	7,3
	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Istruzione del primo ciclo	1,4	1,7	-	1,4	1,7	-
	Istruzione del secondo ciclo	0,8	0,9	-	0,8	0,9	-
	Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione	1,7	2,5	13,5	1,7	2,5	13,5
Istruzione scolastica Totale		**22,5**	**33,6**	**49,2**	**22,5**	**33,6**	**49,2**
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	-	4,0	6,0	-	4,0	6,0
	Sistema universitario e formazione post-universitaria	-	2,0	2,7	-	2,0	2,7
	Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria Totale		**1,3**	**7,3**	**10,0**	**1,3**	**7,3**	**10,0**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio	-	1,5	4,7	-	1,5	4,7
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale		**-**	**1,5**	**4,7**	**-**	**1,5**	**4,7**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	9,8	32,2	67,0	9,8	32,2	67,0
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Totale		**9,8**	**32,2**	**67,0**	**9,8**	**32,2**	**67,0**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria	4,5	11,8	14,8	4,5	11,8	14,8
	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	100,0	146,0	167,9	100,0	146,0	167,9
	Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	18,7	36,8	68,1	18,7	36,8	68,1
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica Totale		**123,2**	**194,6**	**250,8**	**123,2**	**194,6**	**250,8**

Missione	Programma	SNF			FB e IND		
		2023	2024	2025 (a decorrere)	2023	2024	2025 (a decorrere)
Turismo	Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo	0,2	2,5	-	0,2	2,5	-
Turismo Totale		**0,2**	**2,5**	**-**	**0,2**	**2,5**	**-**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	74,9	78,4	61,5	74,9	78,4	61,5
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	15,4	33,4	98,5	15,4	33,4	98,5
	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Totale		**90,4**	**111,9**	**160,2**	**90,4**	**111,9**	**160,2**
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	176,9	186,6	211,5	145,8	155,6	180,5
	Fondi di riserva e speciali	80,0	204,0	289,0	80,0	204,0	289,0
Fondi da ripartire Totale		**256,9**	**390,6**	**500,5**	**225,8**	**359,6**	**469,5**
Debito pubblico	Oneri per il servizio del debito statale	20,0	30,0	30,0	20,0	30,0	30,0
Debito pubblico Totale		**20,0**	**30,0**	**30,0**	**20,0**	**30,0**	**30,0**
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE II		**809,7**	**1.234,8**	**1.412,1**	**748,6**	**1.128,7**	**1.436,0**

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica, con evidenza degli effetti del processo di revisione della spesa.

			Riduzione spesa Ministeri (Spending Review)			ALTRE RIDUZIONI DI SPESA			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II		
		CATEGORIA	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			-0,2												-0,2
	2	CONSUMI INTERMEDI	-90,3	-189,2	-343,1	-5,0	-5,0	-5,0	5,2	14,5	14,5				-90,2	-179,7	-333,6
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-118,2	-174,0	-187,6				28,3	66,3	67,3				-89,9	-107,7	-120,3
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-10,2	-28,9	-65,1				2,3	2,3	2,3				-7,9	-26,6	-62,8
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-29,6	-27,7	-19,5	-1,0		-300,0	59,0	110,0	110,0				28,5	82,3	-209,5
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		-0,5	-0,8											-0,5	-0,8
	10	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	-100,0	-146,0	-167,9	-35,0	-35,0	-1.235,0	35,0	35,0	35,0				-100,0	-146,0	-1.367,9
	12	ALTRE USCITE CORRENTI	-50,0	-2,0	-2,0					100,0	100,0				-50,0	98,0	98,0
	13	ALTRE USCITE CORRENTI	-230,2	-379,0	-447,6				281,7	150,0	200,0				51,4	-229,0	-247,6
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-628,4	-947,2	-1.233,8	-41,0	-40,0	-1.540,0	411,4	478,1	529,1				-258,0	-509,1	-2.244,8
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-1,7	-2,0	-3,0	-98,3	-66,7	-70,4	91,0	116,0	189,0				-9,0	47,3	115,6
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-47,0	-47,0		-629,0	-1.028,0	-1.420,0	202,0	401,0	481,0	-600,0	581,5	-2.224,7	-1.074,0	-92,6	-3.163,7
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-2,6	-2,6	-2,6	-1.080,0			260,5	547,5	576,5		450,0	-450,0	-822,1	994,9	123,9
	25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		-50,0												-50,0	
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							100,0	200,0	200,0				100,0	200,0	200,0
	27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-130,0	-186,0	-172,7				800,0	850,0	1.000,0				670,0	664,0	827,3
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE							110,2	60,2	90,2				110,2	60,2	90,2
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-181,3	-287,6	-178,3	-1.807,3	-1.094,7	-1.490,4	1.563,7	2.174,7	2.536,7	-600,0	1.031,5	-2.674,7	-1.024,9	1.823,9	-1.806,7
Totale complessivo			-809,7	-1.234,8	-1.412,1	-1.848,3	-1.134,7	-3.030,4	1.975,1	2.652,7	3.065,7	-600,0	1.031,5	-2.674,7	-1.282,9	1.314,8	-4.051,5

Effetti finanziari del decreto-legge 176 del 2022

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	**-1.616**	**4.133**	**92**	**-1.978**	**136**	**92**
VARIAZIONE NETTA SPESE	**2.894**	**4.133**	**92**	**7.119**	**-182**	**92**
- variazione netta spesa corrente	*652*	*4.194*	*453*	*741*	*4.013*	*453*
- variazione netta spesa capitale	*2.243*	*-60*	*-361*	*6.378*	*-4.195*	*-361*
SALDO FINALE	**-4.510**	**0**	**0**	**-9.096**	**318**	**0**

Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, tenuto conto del ricorso all'indebitamento per l'anno 2022 autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento

dello scorso novembre, ha introdotto alcuni interventi urgenti per il contrato del caro energia[6]. In particolare, ha esteso al mese di dicembre 2022 il contributo straordinario sotto forma di crediti di imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (circa 2,7 miliardi nel 2022 e 0,3 miliardi nel 2023 in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto sono contabilizzati interamente nel 2022) e le misure riguardanti la riduzione delle aliquote dell'accisa e dell'IVA su alcuni carburanti (complessivamente 1,4 miliardi nel 2022). Il provvedimento, inoltre, ha posticipato al 2023 il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto alla vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio e quello per la restituzione allo Stato delle somme precedentemente trasferite per tali finalità. È stata altresì rivista la disciplina degli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico.

Gli effetti migliorativi associati a tali misure sono confluiti in un apposito fondo (circa 4,1 miliardi nel 2023, 0,5 miliardi nel 2024 e 0,3 miliardi nel 2025 e importi via via inferiori nelle annualità successive), destinato all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2023-2025. Una quota di queste risorse, pari a 1,5 miliardi nel 2023, tenuto conto delle oscillazioni dei prezzi energetici, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas.

Sono state stanziate inoltre ulteriori risorse per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (0,41 miliardi nel 2022).

Rilevano, infine, il rifinanziamento per il 2022 del contributo a Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e l'anticipo di alcune spese per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale (complessivamente circa 1,1 miliardi nel 2022).

Concorrono al finanziamento delle misure disposte con il provvedimento le riduzioni di alcuni stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato (circa 1,5 miliardi nel 2022).

Stati di previsione
Articoli da 155 a 173

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

[6] Si consideri che le misure contenute nel provvedimento sono state successivamente modificate dal decreto 23 novembre 2022, n. 179, i cui effetti finanziari non sono considerati in questa sede.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2023-2025** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economica e finanza 2022 deliberata dal Consiglio dei ministri il 4 novembre 2022[7]. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico[8], ossia comprensivo degli effetti della manovra[9] di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.
La rappresentazione che viene data per il triennio 2023-2025 nella presente tavola[10] **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.
I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2023 un saldo netto da finanziarie di competenza pari a 201 miliardi dovuto a entrate finali pari a 672 miliardi e spese finali pari a 873 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 134 miliardi (le entrate finali si attestano a 673 miliardi e le spese finali a 808 miliardi). Nel 2025 il saldo netto da finanziare è pari a 113 miliardi: le entrate finali si attestano a 692 miliardi e le spese finali a 806 miliardi.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

---

[7] La NADEF, deliberata dal governo Meloni cui qui si riferimento, aggiorna e integra la prima Nota di aggiornamento al DEF deliberata il 28 settembre 2022 dal precedente governo. Insieme alla risoluzione parlamentare di approvazione della NADEF rivista e aggiornata, il 9 novembre il Parlamento ha anche approvato con altra risoluzione i nuovi saldi programmatici proposti dal Governo con la Relazione ai sensi della Legge 243 del 2012, ex art. 6.

[8] L'obiettivo programmatico considerato in questa sezione corrisponde a quello esposto nel Documento programmatico di bilancio (DPB) 2023, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2022.

[9] La manovra di finanza pubblica comprende gli impatti del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica". Le previsioni programmatiche del conto economico dello Stato e della PA considerano l'impatto delle risorse previste dal PNRR, sia sulle entrate sia sulle spese. Il trattamento di tali risorse si basa sull'ipotesi di attribuzione ai diversi livelli di governo interessati adottata nel DPB 2023.

[10] I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.

Il contenuto della riga 2 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e vengono effettuate riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2023 pari a 584 miliardi, inferiori di 88 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2023 pari a 785, inferiori di 88 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2024 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 595 miliardi, inferiori di 79 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 729, inferiori di 79 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2025 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 615 miliardi, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 728, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.
La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (197 miliardi di euro nel 2023, 132 miliardi di euro nel 2024 e 112 miliardi di euro nel 2025).

Nella **riga 4 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN"**, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e

considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.
Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2023 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 13 miliardi e di 124 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 112 miliardi. Nel 2024 la riduzione delle entrate finali si attesta a 31 miliardi e quella delle spese a 91 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 60 miliardi. Infine, nel 2025, le entrate sono più basse di 33 miliardi, le spese di 85 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 52 miliardi.

La **riga 5**, denominata "Conto economico programmatico – Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 85 miliardi nel 2023 con un livello di entrate finali pari a 571 miliardi e spese finali di 656 miliardi, a 72 nel 2024 con un livello di entrate finali pari a 563 miliardi e spese finali di 635 miliardi e a 59 nel 2025 con un livello di entrate finali pari a 582 e di spese finali di 641 miliardi.

La **riga 6** ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione"), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.
Nel 2023, le entrate finali per la PA sono pari a 981 miliardi, le spese finali ammontano a 1.070 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 89 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 986 miliardi, le spese finali ammontano a 1.063 e l'indebitamento si attesta su 78 miliardi; nel 2025 le entrate finali sono pari a 1.017 miliardi, le spese finali ammontano a 1.083 e l'indebitamento si attesta su 65 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2022-2024

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2023 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2023	672	873	-201	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2023	584	785	-201	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*583*	*781*		*-197*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	***-13***	***-124***		**112**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	571	656		*-85*
6		Conto economico programmatico - PA	981	1.070		*-89*

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2024 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2024	673	808	-134	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2024	595	729	-134	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*594*	*726*		*-132*
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-31**	-91		60
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	563	635		*-72*
6		Conto economico programmatico - PA	986	1.063		*-78*

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2025 - Competenza *(miliardi di euro)*			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2025	692	806	-113	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2025	615	728	-113	
3		*al netto delle poste finanziarie*	*615*	*726*		-112
4	CONTABILITA' NAZIONALE	**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**	**-33**	**-85**		**52**
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	582	641		-59
6		Conto economico programmatico - PA	1.017	1.083		-65

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

29 NOV. 2022

Il Ragioniere Generale dello Stato

PAGINA BIANCA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2023-2025

(legge n. 196 del 2009, articolo 21, comma 12-*ter*)

PAGINA BIANCA

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
			TITOLO II - Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti											
2	1		Contributo straordinario a favore delle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 45% della spesa sostenuta per la componente acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023	s	c	2.273,48			2.273,48			2.273,48		
2	2		Contributo straordinario, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 35% della spesa sostenuta per l' acquisto della componente energia ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2023	s	c	3.141,65			3.141,65			3.141,65		
2	3		Contributo straordinario, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 45% della spesa sostenuta per l' acquisto del medesimo gas consumato nel primo trimestre del 2023	s	k	2.675,16			2.675,16			2.675,16		
2	4		Contributo straordinario, in favore delle imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito d'imposta nella misura del 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre del 2023	s	k	1.756,26			1.756,26			1.756,26		
3	1		Azzeramento, per il I° trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW	e	t				-963,00			-963,00		
3	1		Azzeramento, per il I° trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW- trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	963,00								
4	1		Aliquota IVA agevolata al 5 per cento, per il I° trimestre dell'anno 2023, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali	e	t	-833,56			-833,56			-833,56		
4	2		Invarianza delle aliquote del primo trimestre 2023 relative agli oneri generali di sistema del gas al fine di contenere gli effetti degli aumenti nel settore del gas naturale	e	t				-3.800,00			-3.800,00		
4	2		Invarianza delle aliquote del primo trimestre 2023 relative agli oneri generali di sistema del gas al fine di contenere gli effetti degli aumenti nel settore del gas naturale - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	3.800,00								
5	1		Estensione platea a ISEE 15.000 euro per accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica (bonus sociale)	e	t				-115,00			-115,00		
5	1		Estensione platea a ISEE 15.000 euro per accesso alle agevolazioni delle tariffe per la fornitura di energia elettrica (bonus sociale)	s	c	115,00								
5	2		Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale previste nel primo trimestre 2023	e	t				-2.400,00			-2.400,00		
5	2		Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale previste nel primo trimestre 2023 - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	2.400,00								
6	1		Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR	e	t				-535,00	-535,00	-535,00	-535,00	-535,00	-535,00

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
6	1		Fiscalizzazione degli oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR - trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali	s	c	400,00	400,00	400,00						
6	2		Minori versamenti da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 298, della legge n. 311/2004, e all'articolo 1, comma 493, della legge n.266/2005.	e	ext	-135,00	-135,00	-135,00						
7	1		Fondo servizio di default SNAM da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dall'impatto degli oneri relativi ai servizi di ultima istanza	s	c	220,00			220,00			220,00		
7	2		Compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio	s	c	350,00			350,00			350,00		
7	3		compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza	s	c	452,00			452,00			452,00		
8	1		Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per maggiore spesa energia e gas-Comuni	s	c	350,00			350,00			350,00		
8	1		Fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per maggiore spesa energia e gas-Citta metropolitane e province	s	c	50,00			50,00			50,00		
9			Acquisizione all'erario proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica	e	ext	1.400,00			1.400,00			1.400,00		
10			Servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica	s	c	150,00			150,00			150,00		
11			Credito d'imposta pari al 20% della spese per l'acquisto di carburanti sostenute nel primo trimestre 2023, per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca	s	c	174,10			174,10			174,10		
			TITOLO III - Misure fiscali											
			Capo I - Riduzione della pressione fiscale											
12			Modifica regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi, di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014- IRPEF	e	t	-266,40	-882,00	-628,60	-266,40	-882,00	-628,60	-266,40	-882,00	-628,60
12			Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi, di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - addizionale regionale	e	t					-41,10	-41,10		-41,10	-41,10
12			Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi, di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - addizionale regionale	s	c		41,10	41,10						
12			Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi, di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - addizione comunale	e	t					-20,30	-15,60		-20,30	-15,60

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
12			Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi, di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - addizione comunale	s	c		20,30	15,60						
12			Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi, di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - imposta sostitutiva	e	t		678,00	387,30		678,00	387,30		678,00	387,30
12			Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - IVA	e	t	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80	-80,80
12			Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi, di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - rettifica della detrazione IVA	e	t	66,50			66,50			66,50		
12			Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi, di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - effetti contributivi	e	co				-19,00	-25,40	-25,40	-19,00	-25,40	-25,40
12			Modifica regime forfetario per lavoratori autonomi - innalzamento a 85.000 euro limite dei ricavi , di cui all'articolo1, comma 54, della legge n. 190/2014 - effetti contributivi	s	c	19,00	25,40	25,40						
13			Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - IRPEF	e	t		-1.193,90			-1.193,90			-1.193,90	
13			Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - addizionale regionale	e	t					-63,70			-63,70	
13			Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - addizionale regionale	s	c		63,70							
13			Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - addizionale comunale	e	t					-31,50	7,30		-31,50	7,30
13			Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - addizionale comunale	s	c		31,50	-7,30						
13			Flat tax incrementale per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo pari al 15% sul maggiore reddito rispetto al reddito dichiarato anni dal 2019 al 2022 - imposta sostitutiva	e	t		478,80			478,80			478,80	
15			Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - IRPEF	e	t	-103,20			-103,20			-103,20		
15			Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - addizionale regionale	e	t					-4,60			-4,60	
15			Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - addizionale regionale	s	c		4,60							

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
15			Riduzione dal 10% al 5% dell'allquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - addizionale comunale	e	t					-2,30	0,50		-2,30	0,50
15			Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - addizionale comunale	s	c		2,30	-0,50						
15			Riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa - IRPEF (sostitutiva)	e	t	-119,10			-119,10			-119,10		
16	1	a)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - Imposta di consumo	e	t	-277,00	-73,00		-277,00	-73,00		-277,00	-73,00	
16	1	a)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IIDD	e	t		84,70	-13,90		84,70	-13,90		84,70	-13,90
16	1	a)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IRAP	e	t					20,50	-4,00		20,50	-4,00
16	1	a)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego "Plastic tax". - IRAP	s	c		-20,50	4,00						
16	1	b)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" - imposta sul consumo	e	t	-322,00	-29,00		-322,00	-29,00		-322,00	-29,00	
16	1	b)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRES	e	t		49,30	-16,80		49,30	-16,80		49,30	-16,80
16	1	b)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRPEF	e	t		49,30	-16,80		49,30	-16,80		49,30	-16,80
16	1	b)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRAP	e	t					23,80	-8,70		23,80	-8,70
16	1	b)	Differimento al 1° gennaio 2024 dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate- " Sugar tax" -IRAP	s	c		-23,80	8,70						
17	1	a)	Riduzione dal 10% al 5% aliquota iva per prodotti per l'igiene intima femminile	e	t	-36,90	-36,90	-36,90	-36,90	-36,90	-36,90	-36,90	-36,90	-36,90
17	1	b)	Riduzione al 5% aliquota iva per prodotti dell'infanzia	e	t	-178,19	-178,19	-178,19	-178,19	-178,19	-178,19	-178,19	-178,19	-178,19
18	1		Proroga per il 2023 delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro, di cui all'articolo 64 del DL n. 73/2021- esenzione imposta di registro	e	t	-57,90			-57,90			-57,90		

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
18	1		Proroga per il 2023 delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro, di cui all'articolo 64 del DL n. 73/2021- esenzione imposta ipotecaria	e	t	-3,30			-3,30			-3,30		
18	1		Proroga per il 2023 delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro, di cui all'articolo 64 del DL n. 73/2021- esenzione imposta catastale	e	t	-3,30			-3,30			-3,30		
18	1		Proroga per il 2023 delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro, di cui all'articolo 64 del DL n. 73/2021- credito di imposta (per IVA)	e	t	-52,20			-52,20			-52,20		
18	1		Proroga per il 2023 delle agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro, di cui all'articolo 64 del DL n. 73/2021- esenzione imposta sostitutiva mutui	e	t	-15,40			-15,40			-15,40		
18	2		Incremento Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di cui all'articolo 1, comma 48 lettera c) della legge n. 147/2013	s	k	430,00						430,00		
19			Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - IRPEF	e	t		-7,40	-4,20	0,00	-7,40	-4,20	0,00	-7,40	-4,20
19			Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - Addizionale regionale	e	t				0,00	-0,60	-0,60	0,00	-0,60	-0,60
19			Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - Addizionale regionale	s	c		0,60	0,60						
19			Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - Addizionale comunale	e	t				0,00	-0,30	-0,20	0,00	-0,30	-0,20
19			Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - Addizionale comunale	s	c		0,30	0,20						
19			Imposta sostitutiva Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti SVIZZERA e gestione previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità SVIZZERA - Imposta del 5%	e	t		2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
20			Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari- IRPEF	e	t		-233,40	100,00		-233,40	100,00		-233,40	100,00
20			Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari- addizionale regionale	e	t					-9,80			-9,80	
20			Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari- addizionale regionale	s	c		9,80							
20			Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari- addizionale comunale	e	t					-4,80	1,10		-4,80	1,10

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare 2023	2024	2025	Fabbisogno 2023	2024	2025	Indebitamento 2023	2024	2025
20			Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari- addizionale comunale	s	c		4,80	-1,10						
21			Esenzione IMU su immobili occupati-quota Comune	e	t				-62,00	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00	-62,00
21	2		Istituzione Fondo per il ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti dall'esenzione IMU su immobili occupati	s	c	62,00	62,00	62,00						
21			Esenzione IMU su immobili occupati-quota Stato	e	t	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
			Capo IX: Disposizioni in materia di entrate											
23			Imposta sostitutiva da applicarsi agli utili e alle riserve di utile risultanti dalle partecipate estere	e	t	336,00			336,00			336,00		
25			Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali - Imposta sostitutiva	e	t	238,80			238,80			238,80		
25			Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali- Imposta di registro	e	t	38,80	-4,30	-4,30	38,80	-4,30	-4,30	38,80	-4,30	-4,30
25			Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali- IRES	e	t		-9,00	-9,80		-9,00	-9,80		-9,00	-9,80
25			Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali- IRPEF	e	t		-18,60	-20,10		-18,60	-20,10		-18,60	-20,10
25			Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali- IRAP	e	t					-5,50	-5,80		-5,50	-5,80
25			Assegnazione agevolata di beni immobili o mobili ai soci delle società commerciali- IRAP	s	c		5,50	5,80						
25	7		Estromissione agevolata dei beni immobili delle imprese individuali- imposta sostitutiva	e	t	5,80	3,90		5,80	3,90		5,80	3,90	
25	7		Estromissione agevolata dei beni immobili delle imprese individuali- IRPEF	e	t		-0,60	-1,00		-0,60	-1,00		-0,60	-1,00
26			Rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni- imposta sostitutiva	e	t	1.162,50	304,50	304,50	1.162,50	304,50	304,50	1.162,50	304,50	304,50

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
26			Rideterminazione valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni- IIDD	e	t	-134,50	-151,90	-151,90	-134,50	-151,90	-151,90	-134,50	-151,90	-151,90
27			Affrancamento quote di OICR mediante versamento imposta sostitutiva	e	t	12,20	-5,70	-5,70	12,20	-5,70	-5,70	12,20	-5,70	-5,70
27			Affrancamento polizze assicurative mediante versamento imposta sostitutiva	e	t	424,40		-97,26	424,40		-97,26	424,40		-97,26
28			Rideterminazione contributo straordinario contro il caro bollette di cui all'articolo 37 D.L. n.21/2022	e	t	2.565,00			2.565,00			2.565,00		
29			Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi	e	t	150,07	212,60	296,39	150,07	212,60	296,39	150,07	212,60	296,39
29			Riduzione aliquote di imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione-imposta di consumo	e	t	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76	-15,76
29			Riduzione aliquote di imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione-IVA	e	t	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47	-3,47
30			Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici	e	ext	3,60			3,60			3,60		
			Capo III - Misure di sostegno in favore del contribuente											
38			Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2020-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- Tributi erariali	e	ext	-337,40	-343,90	-289,40	-337,40	-343,90	-289,40	-337,40	-343,90	-289,40
38			Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2020-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- IRAP e addizionale regionale IRPEF	e	t				-24,30	-21,70	-19,00	-24,30	-21,70	-19,00
38			Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2020-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- IRAP e addizionale regionale IRPEF	s	c	24,30	21,70	19,00						
38			Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2020-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- addizionale comunale IRPEF	e	t				-1,70	-1,60	-1,30	-1,70	-1,60	-1,30
38			Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2020-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%-addizionale comunale IRPEF	s	c	1,70	1,60	1,30						
38			Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2020-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- contributi INPS	e	t				-23,50	-20,60	-15,50	-23,50	-20,60	-15,50

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare 2023	2024	2025	Fabbisogno 2023	2024	2025	Indebitamento 2023	2024	2025
38			Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni periodi imposta 2019-2020-2021-Riduzione delle sanzioni dal 30% al 3%- contributi INPS	s	c	23,50	20,60	15,50						
40			Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - IRDD	e	t	-64,90	586,10		-64,90	586,10		-64,90	586,10	
40			Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - IVA	e	t	-19,60	177,40		-19,60	177,40		-19,60	177,40	
40			Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - IRAP	e	t				-6,10	55,50		-6,10	55,50	
40			Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - IRAP	s	c	6,10	-55,50							
40			Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - addizionale regionale	e	t				-4,40	38,40		-4,40	38,40	
40			Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - addizionale regionale	s	c	4,40	-38,40							
40			Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - addizionale comunale	e	t				-1,40	13,20		-1,40	13,20	
40			Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - addizionale comunale	s	c	1,40	-13,20							
40			Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie-altri tributi erariali	e	t	-11,60	104,40		-11,60	104,40		-11,60	104,40	
40			Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - riduzione sanzionatoria	e	ext	-37,60	-37,60		-37,60	-37,60		-37,60	-37,60	
40			Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie - interessi e sanzioni	e	ext	26,00	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00	
42			Definizione agevolata delle controversie tributarie	e	t	165,60	220,80	220,80	165,60	220,80	220,80	165,60	220,80	220,80
44			Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione	e	t	165,60			165,60			165,60		
			Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - Erario	e	t				-19,80	-5,30	-1,50	-19,80	-5,30	-1,50

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
46			Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - Erario	e	ext				-14,30	-3,60	-0,90	-14,30	-3,60	-0,90
46			Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - Enti di previdenza	e	co				-98,30	-25,70	-6,90	-98,30	-25,70	-6,90
46			Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - Enti di previdenza	s	c	98,30	25,70	6,90						
46			Stralcio dei carichi fino a 1000 euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 - Altri enti	e	t				-49,10	-12,80	-3,40	-49,10	-12,80	-3,40
46			Rimborsi spese procedure esecutive e diritti di notifica	s	c	28,50	28,50	28,50						
46			Minore riversamento aggi al bilancio dello Stato	e	ext	-7,20	-1,30	-0,30						
47			Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022- Erario	e	t				-223,60	34,10	243,70	-223,60	34,10	243,70
47			Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022- Erario	e	ext				-160,60	24,40	175,00	-160,60	24,40	175,00
47			Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022- Enti di previdenza	e	co				-266,60	40,60	290,50	-266,60	40,60	290,50
47			Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022- Enti di previdenza	s	c	266,60	-40,60	-290,50						
47			Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022- Altri enti	e	t				-133,30	20,30	145,20	-133,30	20,30	145,20
47			Minore riversamento aggi al bilancio dello Stato	e	ext	-129,20	-62,30	-31,80						
			Capo IV - Altre misure fiscali											
50	1		Potenziamento amministrazione finanziaria-assunzione di personale a tempo indeterminato	s	c	48,17	191,84	191,84	48,17	191,84	191,84	48,17	191,84	191,84
50	1		Potenziamento amministrazione finanziaria-assunzione di personale a tempo indeterminato- effetti riflessi	e	t/c				23,36	93,04	93,04	23,36	93,04	93,04

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
51			Incremento imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita	e	t	110,00	99,00	99,00	110,00	99,00	99,00	110,00	99,00	99,00
			TITOLO IV - Lavoro, famiglia e politiche sociali											
			Capo I-Lavoro e politiche sociali											
52			Esonero per il 2023 sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori di 2 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero 1 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 1.538 euro/mese)	e	co				-4.987,00	-1.066,00		-5.918,00	-135,00	
52			Esonero per il 2023 sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori di 2 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero 1 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 1.538 euro/mese)	s	c	4.987,00	1.066,00							
52			Esonero per il 2023 sulla quota dei contributi sociali a carico dei lavoratori di 2 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 2.692 euro/mese) + esonero 1 punti percentuali (con limite retribuzione imponibile di 1.538 euro/mese)- effetti fiscali	e	t	1.466,00	267,00		1.466,00	267,00		1.733,00		
53	1		Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, finestre come "quota 100" e "quota 102", sterilizzazione oneri TFS dipendenti pubblici come "quota 100" e "quota 102", liquidazione pensione nel limite massimo di importo 5 volte il TM fino a maturazione requisiti- Oneri pensionistici	s	c	451,60	1.219,30	476,70	451,60	1.219,30	476,70	451,60	1.219,30	476,70
53	1		Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, finestre come "quota 100" e "quota 102", sterilizzazione oneri TFS dipendenti pubblici come "quota 100" e "quota 102", liquidazione pensione nel limite massimo di importo 5 volte il TM fino a maturazione requisiti- TFR lordo	s	c	160,00	-49,80	-95,50	160,00	-49,80	-95,50	160,00	-49,80	-95,50
53	1		Uscita 2023 con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione, finestre come "quota 100" e "quota 102", sterilizzazione oneri TFS dipendenti pubblici come "quota 100" e "quota 102", liquidazione pensione nel limite massimo di importo 5 volte il TM fino a maturazione requisiti- TFR effetti fiscali	e	t	40,00	-12,50	-23,90	40,00	-12,50	-23,90	40,00	-12,50	-23,90
53	3		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 89 della legge n. 234/2021- Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi	s	c	-187,30	-180,60		-187,30	-180,60		-187,30	-180,60	
54			Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi	e	co				-13,80	-24,70	-8,50	-13,80	-24,70	-8,50
54			Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi	s	c	13,80	24,70	8,50						
54			Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Sgravi contributivi - effetti fiscali	e	t	3,40	2,90	-2,70	3,40	2,90	-2,70	3,40	2,90	-2,70
54			Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Minore spesa pensionistica	s	c			-1,20			-1,20			-1,20
54			Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori - Minore spesa pensionistica- effetti fiscali	e	t			-0,40			-0,40			-0,40

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
55			Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186 della legge n. 232/2016 per proroga al 2023 per APE sociale- Misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento al pensionamento di vecchiaia	s	c	64,00	220,00	235,00	64,00	220,00	235,00	64,00	220,00	235,00
56			Proroga per l'anno 2023 della misura "opzione donna" di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 4/2019.- spesa pensionistica	s	c	20,80	57,90	77,10	20,80	57,90	77,10	20,80	57,90	77,10
56			Proroga per l'anno 2023 della misura "opzione donna" di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 4/2019.- TFS lordo fisco	s	c			22,10			22,10			22,10
56			Proroga per l'anno 2023 della misura "opzione donna" di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 4/2019.- TFS effetti fiscali	e	t			3,80			3,80			3,80
57	1-3		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza (nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua)	e	co				-60,00	-60,00				
57	1-3		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza (nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua)	s	c	60,00	60,00					60,00	60,00	
57	1-3		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza (nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua) - effetti fiscali	e	t		23,00	14,00		23,00	14,00		23,00	14,00
57	4		Esonero contributivo assunzioni giovani under 36 formalizzate nel 2023	e	co				-319,30	-788,70	-823,20			
57	4		Esonero contributivo assunzioni giovani under 36 formalizzate nel 2023	s	c	319,30	788,70	823,20				319,30	788,70	823,20
57	4		Esonero contributivo assunzioni giovani under 36 formalizzate nel 2023	e	t		124,80	257,00		124,80	257,00		124,80	257,00
57	5		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni donne formalizzate nel triennio 2023-2025	e	co				-62,10	-109,00	-16,90			
57	5		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni donne formalizzate nel triennio 2023-2025	s	c	62,10	109,00	16,90				62,10	109,00	16,90
57	5		Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni donne formalizzate nel triennio 2023-2025- effetti fiscali	e	t		24,30	32,60		24,30	32,60		24,30	32,60
57	7		Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019	e	co				-9,00	-29,30	-20,40			
57	7		Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019	s	c	9,00	29,30	20,40				9,00	29,30	20,40

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
57	7		Proroga al 2023 dell'esonero contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019- effetti fiscali	e	t		1,40	4,70		1,40	4,70		1,40	4,70
58	1		Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2024	s	c	-3.535,00	-6.831,00	-6.589,00	-3.535,00	-6.831,00	-6.589,00	-3.535,00	-6.831,00	-6.589,00
58	1		Revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2025- effetti fiscali	e	t	-1.414,00	-2.733,00	-2.636,00	-1.414,00	-2.733,00	-2.636,00	-1.414,00	-2.733,00	-2.636,00
58	2		Incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS	s	c	210,00	379,00		210,00	379,00		210,00	379,00	
59	1 e 2		Limite a 8 mensilità erogabili ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza e non concorrenza del reddito da lavoro stagionale intermittente alla determinazione del Rdc - Riduzione fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del Dl n. 4/2019	s	c	-743,00			-743,00			-743,00		
59	5		Abrogazione Reddito di Cittadinanza-Azzeramento fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019	s	c		-8.784,90	-8.784,90		-8.784,90	-8.784,90		-8.784,90	-8.784,90
59	7		Incremento Fondo Assegno unico Universale di cui all'articolo 6, comma 8 del Dlgs 230/2021	s	c	9,00	708,80	717,20	9,00	708,80	717,20	9,00	708,80	717,20
59	5		Istituzione del Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva	s	c		7.076,10	7.067,70		7.076,10	7.067,70		7.076,10	7.067,70
61			Incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del DL n. 185/2008	s	c	250,00	250,00	250,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
62			Emolumento accessorio una tantum, per il solo anno 2023, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico	s	c	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
62			Emolumento accessorio una tantum, per il solo anno 2023, per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico - effetti riflessi	e	t/c				485,00			485,00		
63	1		Incremento della dotazione del Fondo per le pari opportunità per finanziamento piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne	s	c	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
63	2		Incremento della dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 209	s	c	2,00	7,00	7,00	2,00	7,00	7,00	2,00	7,00	7,00
			Capo II - Famiglia e disabilità											
65			Incremento Assegno unico universale di cui al Dlgs 230/2021	s	c	345,20	457,90	473,10	345,20	457,90	473,10	345,20	457,90	473,10

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
66			Estensione congedi parentali- prestazione	s	c	102,00	178,00	183,00	102,00	178,00	183,00	102,00	178,00	183,00
66			Estensione congedi parentali- contribuzione figurativa	s	c	15,00	26,00	27,00						
67			Istituzione del Fondo per le periferie inclusive per finanziare l'inclusione sociale delle persone con disabilità da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri	s	c	10,00			10,00			10,00		
			TITOLO V - Crescita e investimenti											
			Capo I Misure per favorire la crescita e gli investimenti											
68	1		Incremento del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50 per aumenti prezzi materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici	s	k	500,00	1.000,00	2.000,00	100,00	500,00	1.000,00	100,00	500,00	1.000,00
70	1	a)	Rifinanziamento contratti di sviluppo - programmi di sviluppo industriale	s	k	160,00	160,00	160,00	40,00	64,00	80,00	40,00	64,00	80,00
70	1	b)	Rifinanziamento contratti di sviluppo - programmi di sviluppo di attività turistiche	s	k	40,00	40,00	40,00	10,00	16,00	20,00	10,00	16,00	20,00
71			Oneri di gestione manutenzione anche evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ("RNA")	s	c	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
72			Incremento dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996	s	k	800,00						800,00		
73			Proroga al 2023 del Credito d'imposta per spese di consulenza relative a quotazioni PMI di cui al l'articolo1, comma 90 della legge n. 205/2017	s	c	5,00	10,00		5,00	10,00		5,00	10,00	
74			Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy	s	k	5,00	95,00		5,00	40,00	50,00	5,00	40,00	50,00
			Capo II - Agricoltura e sovranità alimentare											
76			Fondo per la Sovranità Alimentare	s	c	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
77			Fondo per l'innovazione in agricoltura	s	k	75,00	75,00	75,00	5,00	30,00	50,00	5,00	30,00	50,00

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
78			Fondo per l'acquisito di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro	s	c	500,00			500,00			500,00		
			Capo III - Infrastrutture e trasporti											
79			Incremento Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici - avvio opere di cui all'articolo 1 septies del Dl 73/2021	s	k	1.100,00	500,00		500,00	500,00	150,00	500,00	500,00	150,00
80			Istituzione Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti	s	k	100,00	60,00				30,00			30,00
81	1		Incremento fondo da destinare al Trasporto pubblico locale a compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19	s	c	100,00	250,00		100,00	250,00		100,00	250,00	
81	2		Completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea metropolitana C di Roma Capitale	s	k	50,00	50,00	50,00	30,00	50,00	20,00	30,00	50,00	20,00
82			Risorse a favore della società Stretto di Messina S.p.A. per sostenere le attività connesse alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e il continente nell'ambito dello sviluppo della Rete transeuropea dei trasporti ai sensi del Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013	s	k	50,00			50,00					
84	1	c)	Finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al DPCM 26 settembre 2022, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del DL n. 16/2020	s	k		120,00	140,00		120,00	140,00		120,00	140,00
84	1	d)	Riduzione per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 quater del DL n. 50/2022	s	k		-120,00	-140,00		-120,00	-140,00		-120,00	-140,00
85			Contributo finalizzato a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto	s	c	200,00			200,00			200,00		
87			Finanziamento delle opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione	s	k		50,00	100,00						
88			Realizzazione lotti funzionali nuovo asse viario Sibari-Catanzaro SS 106 Jonica	s	k	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
89			Realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016	s	k	50,00	100,00	100,00		20,00	40,00		20,00	40,00
90			Collegamento verso i territori interessati dagli eventi sismici 2009 e 2016 - potenziamento riqualificazione e adeguamento della SS 4 Salaria	s	k	50,00	100,00	100,00		10,00	30,00		10,00	30,00
91			Risorse a favore della RFI spa per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi	s	k	22,00			22,00			22,00		

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
92			Miglioramento dell'approvvigionamento idrico della città metropolitana di Roma - progetto "Messa in sicurezza ammodernamento del sistema idrico di Peschiera"	s	k	50,00	50,00	100,00			50,00			50,00
			TITOLO VI - Sanità											
96	1		Incremento del Fondo sanitario nazionale standard di cui all'articolo 1, comma 258 della legge n. 234/2021 anche per fronteggiare rincaro costo energia	s	c	2.150,00	2.300,00	2.600,00	2.150,00	2.300,00	2.600,00	2.150,00	2.300,00	2.600,00
96	2		Incremento fondo sanità vaccini di cui all'articolo 1, comma 447 della legge n. 178/2020 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.	s	c	650,00			650,00			650,00		
			TITOLO VII - Scuola, Università e Ricerca											
100	1		Fondo per la valorizzazione del personale scolastico	s	c	150,00			150,00			150,00		
100	1		Fondo per la valorizzazione del personale scolastico- effetti riflessi	e	t/c				72,75			72,75		
101	2		Assistenza informatica unità PNRR - convenzione CONSIP	s	c	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
101	3		Incremento del Fondo Integrativo Statale (FIS) destinato a garantire la sostenibilità delle prestazioni in tema di diritto allo studio	s	c		250,00	250,00		250,00	250,00		250,00	250,00
			TITOLO VIII - Turismo, sport e informazione											
102	1-3		Fondo da destinare alle imprese esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati standard di sicurezza	s	k	30,00	50,00	70,00	15,00	30,00	40,00	15,00	30,00	40,00
104	1		Istituzione Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo destinato alla riqualificazione e formazione del personale, azioni a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro e per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro	s	c	5,00	8,00	8,00	5,00	8,00	8,00	5,00	8,00	8,00
105	1		Istituzione Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica	s	c	10,00	12,00	12,00	10,00	12,00	12,00	10,00	12,00	12,00
106	1		promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;a favorire la transizione ecologica nel turismo, il turismo intermodale con strategie di riduzione delle emissioni inquinanti e supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.	s	c	5,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00
107	1		Incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art.1, comma 369, l. n. 205/2017	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
107	2	a)	Proroga per l'anno d'imposta 2023 del credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture effettuate (Sport Bonus)	s	c	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
107	2	b)	Proroga al 2023 del Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo di cui all'articolo 10, comma 1 del DL n. 73/2021	s	k	35,00			35,00			35,00		
107	3		Incremento del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano da destinare a contributo a fondo perduto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 7 del DL 144/2022	s	c	25,00			25,00			25,00		
107	4		Incremento risorse assegnate all'Ufficio per lo Sport presso la PCM di cui all'articolo 1, comma 362, legge 205/2017	s	k	50,00	50,00	50,00		20,00	30,00		20,00	30,00
107	5		Incremento fondo speciali per lo sport gestiti dall'istituto per il credito sportivo di cui all'articolo 5, comma 5 delle legge n. 1295/1957	s	c	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
108			Acquisti opere d'arte	s	k	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
110	2		Riduzione somme destinate alle agevolazioni tariffarie prodotti editoriali	s	c	-75,88	-55,00	-55,00	-75,88	-55,00	-55,00	-75,88	-55,00	-55,00
110	2		Integrazione Fiondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, della legge n. 198/2016,	s	c	75,88	55,00	55,00	75,88	55,00	55,00	75,88	55,00	55,00
			TITOLO IX - Difesa e sicurezza nazionale											
			Capo I - Misure per la difesa nazionale											
111	1-2		Proroga al 30 giugno 2023 della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio alla data del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 7, comma 1, del DL n. 18/2020	s	c	5,73			5,73			5,73		
111	1-2		Proroga al 30 giugno 2023 della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio alla data del 31 dicembre 2022, di cui all'articolo 7, comma 1, del DL n. 18/2020- effetti riflessi	e	t/c				2,78			2,78		
113			Fondo per gli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato in ragione in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici nonché per far fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali	s	k	50,00	50,00	30,00	0,00	10,00	25,00	0,00	10,00	25,00
114	1		Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati	s	c	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
114	2		Arma dei Carabinieri assunzione del personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge n. 124/1985 da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati	s	c	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
114	2		Arma dei Carabinieri assunzione del personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge n. 124/1985 da impiegare nella gestione quotidiana delle attività del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati- effetti riflessi	e	t/c				0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
			Capo II - Misure per la sicurezza nazionale											
115	1		Continuità del funzionamento della rete nazione Te.T.Ra	s	k	33,32	46,66	50,42	33,32	46,66	50,42	33,32	46,66	50,42
117	1		Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazional dei vigili del fuoco con uso di nuove tecnologie - rifinanziamento missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno	s	k	3,00	10,00	22,00		5,00	15,00		5,00	15,00
118	1		Spese connesse allo sviluppo della capacità di risposta delle squadre di intervento del Corpo nazional dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi - rifinanziamento missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno	s	k	3,00	4,00	3,00	2,00	4,00	3,00	2,00	4,00	3,00
119	1		Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni	s	k	15,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00	10,00	15,00	15,00
120	2		Spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza	s	k	5,40	14,39	16,19	2,00	8,00	14,00	2,00	8,00	14,00
120	2		Incremento risorse per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza	s	c	0,26	1,73	4,07	0,26	1,73	4,07	0,26	1,73	4,07
122			Spese per aggiornamento e potenziamento del sistema di risposta al rischio NBCR da riconoscere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito della missione "Soccorso civile", al programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - azione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva"	s	k	5,00	7,00	8,00	5,00	7,00	8,00	5,00	7,00	8,00
123	1		Ministero dell'Interno - Utilizzo di prestazioni di lavoro con contratto a termine per l'anno 2023	s	c	37,26			37,26			37,26		
			Titolo X - Misure in materia ambientale											
124	1		Rifinanziamento credito di imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata, nonché ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi	s	c	10,00			10,00			10,00		
124	2		Credito di imposta per acquisti da parte delle imprese di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, degli imballaggi in plastica	s	k		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00
125			Rifinanziamento del Fondo Programma sperimentale Mangiaplastica di cui all'articolo 4 qquinquies, comma 1 del Dl n. 111/2019	s	k	6,00	8,00		6,00	8,00		6,00	8,00	
126			Finanziamenti a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2, del DL n. 243/2016, per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea	s	k	10,00	20,00	30,00	3,00	15,00	25,00	3,00	15,00	25,00

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
127			Fondo per il contrasto al consumo di suolo, destinato agli interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano	s	k	10,00	20,00	30,00	5,00	10,00	20,00	5,00	10,00	20,00
128			Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA	s	k	6,00	6,00		3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	3,00
			Titolo XI - Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea ed ad Organismi internazionali											
129	1		Proroga per il 2023 dell'invio militari arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina	s	c	2,00			2,00			2,00		
129	1		Proroga per il 2023 dell'invio militari arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina	e	t/c				0,29			0,29		
129	2	a), b) e f)	Incremento oneri viaggi di congedo in sedi particolarmente disagiate - Maeci	s	c	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
129	2	a), b) e f)	Incremento oneri viaggi di congedo in sedi particolarmente disagiate - Addettanze militari	s	c	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
129	2	c)	Incremento percentuale massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), dall'80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero per il personale MAECI	s	c	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52
129	2	c)	Incremento soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), dall'80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero per il personale Carabinieri	s	c	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
129	2	c)	Incremento soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero per il personale scolastico	s	c	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
129	20	c)	Incremento soglia massima della maggiorazione rischio e disagio (MRD), dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero per le addettanze militari	s	c	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
129	2	d), e)	Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere nel Paese di destinazione dei dipendenti-Personale MAECI	s	c	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
129	2	d), e)	Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere nel Paese di destinazione dei dipendenti-Carabinieri	s	c	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
129	2	d), e)	Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere nel Paese di destinazione dei dipendenti-Personale scolastico	s	c	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
129	2	d), e)	Incremento contributo spese scolastiche sostenute in scuole straniere nel Paese di destinazione dei dipendenti-Addettanze militari	s	c	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
129	2	g)	Maggiori oneri per viaggi trasferimento personale MAECI e carabinieri	s	c	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
129	2	g)	Maggiori oneri per viaggi trasferimento personale- Personale scolastico	s	c	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
129	2	g)	Maggiori oneri per viaggi trasferimento personale- Addettanze militari	s	c	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
130			Partecipazione della presidenza italiana del G7 - spese per attività di carattere logistico-organizzativo diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza	s	c	5,00	40,00	1,00	5,00	40,00	1,00	5,00	40,00	1,00
			TITOLO XII- Misure in materia di sisma											
131			Somme da destinare ai territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	s	k	100,00	100,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
132			Proroga struttura commissariale per il comune di Campobasso al 31/12/2023all' art. 18 del DL n. 32/2019	s	k	0,26								
132			Proroga struttura commissariale per il comune di Catania al 31/12/2023all' art. 18 del DL n. 32/2019	s	k	2,34								
132	2		Proroga struttura commissariale per i comuni Catania/Molise al 31/12/2023all' art. 18 del DL n. 32/2019-oneri di personale	s	c				2,60			2,60		
132	2		Proroga struttura commissariale per i comuni Catania/Molise al 31/12/2023all' art. 18 del DL n. 32/2019-oneri di personale-effetti riflessi	e	t/c				1,26			1,26		
133	1		Risorse da attribuire al Commissario straordinario per il sima Ischia per assistenza alla popolazione , di cui all'articolo 18, comma 1 lettera *i*-bis) del DI n. 109/2018	s	k	4,95			4,95			4,95		
133	2	a)	Risorse per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario per il sisma ISCHIA, di cui all'articolo 31 del DI n. 109/2018	s	k	1,40			1,40			1,40		
133	2	b)	Avvalimento da parte del Commissario straordinario per il sisma Ischia dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'impresa S.p.A. (INVITALIA) di cui all'articolo 18, comma 5 del DI 109/2018	s	k	1,80			1,80			1,80		
133	2	c)	Rimborso TARI per assicurare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei territori dell'isola di Ischia colpiti da eventi sismici nel 2017, di cui all'articolo 32, comma 3 del DI n. 109/2018	e	t				-1,00			-1,00		
133	2	c)	Rimborso ai Comuni per sopperire alle minori entrate TARI di cui all'articolo 32, comma 3 del DI n. 109/2018-Trasferimento alla CS Commissario Ischia	s	k	1,00								

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
133	2	d)	Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'articolo 30 ter del Dl n. 41/2021	s	c	0,70								
133	2	d)	Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'articolo 30 ter del Dl n. 41/2021	s	c				0,70			0,70		
133	2	d)	Assunzione a tempo determinato di personale addetto alla ricostruzione di Ischia di cui all'articolo 30 ter del Dl n. 41/2021- effetti riflessi	e	t/c				0,34			0,34		
133	3		Differimento pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017	s	k	0,04			0,04			0,04		
133	4		Contributi ricostruzione privata, di cui all'articolo 20, DL 109/2018 e ricostruzione pubblica di cui all'art. 26 del DL 109/2018	s	k	10,00	30,00	50,00	0,00	10,00	20,00	0,00	10,00	20,00
134	1		Incremento fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Dlgs n. 1/2018- Proroga stato di emergenza sisma centro Italia fino al 31 dicembre 2023	s	k	150,00			150,00			150,00		
134	2		Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 - spesa di personale	s	k	71,80								
134	2		Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 - spesa di personale	s	c				71,80			71,80		
134	2		Proroga al 2023 della gestione straordinaria sisma 2016 di cui all'articolo 1, comma 990 della legge n. 145/2018 - spesa di personale- effetti riflessi	e	t/c				34,82			34,82		
134	3		Personale ulteriore convenzioni Invitalia e Fintecna	s	k	7,50			7,50			7,50		
134	3		Personale ulteriore convenzioni Invitalia e Fintecna - effetti riflessi	e	t/c				3,64			3,64		
134	4		Incremento personale della struttura del commissario straordinario impiegato nelle attività emergenziali di cui all'articolo 50, comma 3 del Dl n.189/2016	s	k	0,47			0,47			0,47		
134	4		Incremento personale della struttura del commissario straordinario impiegato nelle attività emergenziali di cui all'articolo 50, comma 3 del Dl n.189/2016 effetti riflessi	e	t/c				0,23			0,23		
134	5		Risorse da destinare alla Struttura di missione per la legalità e la trasparenza, di cui all'articolo 30, comma 1 del DL n. 189/2016, per fare fronte alle esigenze legate ai compiti e funzioni istituzionali	s	c	0,50			0,50			0,50		
134	6		Oneri per sviluppo e gestione delle piattaforme informatiche del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016	s	k	2,00			2,00			2,00		

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
134	7		Rifinanziamento del credito d'imposta per interventi di ricostruzione privata nei territori colpiti dal sima del 24/08/2016 di cui alla lettera a) del c. 362 dell'art. 1 della L n. 232 del 2016	s	k									
134	8		Differimento del termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del DL n. 269/2003	s	c	1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90	
134	9		Utilizzo contabilità speciale Commissario del Sima centro Italia per la continuità dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni interessati dal sisma del 2013	s	c				10,00			10,00		
134	10	a)	Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-IRPEF/IRES	e	t	-4,10	1,70		-4,10	1,70		-4,10	1,70	
134	10	a)	Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale regionale	e	t				-0,10			-0,10		
134	10	a)	Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale regionale	s	c	0,10								
134	10	a)	Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale comunale	e	t				-0,03			-0,03		
134	10	a)	Proroga esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia-addizionale comunale	s	c	0,03								
134	10	b)	Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Comune	e	t				-16,60			-16,60		
134	10	b)	Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Comune	s	c	16,60								
134	10	b)	Proroga esenzione IMU fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici 2016-quota Stato	e	t	-1,10			-1,10			-1,10		
134	11		Esenzione imposta comunale sulla pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari nei territori colpiti da eventi sismici del 2016	e	t				-4,00			-4,00		
134	11		Ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti da esenzione imposta sulla pubblicità imposta comunale sulla pubblicità e canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari-incremento Fondo di cui all'articolo 17 ter, comma 1 D.L. n.183/2020	s	c	4,00								
134	12-13		Concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla proroga al 31/12/2023 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016	s	k	1,50			1,50			1,50		
134	19		Proroga al 2023 dell'esclusione dall'ISEE degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali di cui all'articolo 1, comma 986 delle legge n. 145/2018	s	c				2,00			2,00		

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
135	2		Proroga delle facoltà assunzionali e straordinari di personale aggiuntivo al 31/12/2023 (o 31/12/2024) di cui all'art. 3-bis c. 2 del DL n. 113/2016	s	k	9,51								
135	2		Proroga delle facoltà assunzionali e straordinari di personale aggiuntivo al 31/12/2023 (o 31/12/2024) di cui all'art. 3-bis c. 2 del DL n. 113/2016	s	c				9,51			9,51		
135	2		Proroga delle facoltà assunzionali e straordinari di personale aggiuntivo al 31/12/2023 (o 31/12/2024) di cui all'art. 3-bis c. 2 del DL n. 113/2016- effetti riflessi	e	t/c				4,61			4,61		
135	3		Proroga delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9, del DL n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012	s	k	0,20								
135	3		Proroga delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9, del DL n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012	s	c				0,20			0,20		
135	3		Proroga delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 9, del DL n.244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti Territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012-effetti riflessi	e	t/c				0,10			0,10		
135	4		Oneri per interessi derivanti da differimento pagamento rate scadenti nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla CDP agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 20 e 29 maggio 2012	s	c	0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
135	5		Proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'art. 8, c. 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023- QUOTA STATO	e	t	-1,30			-1,30			-1,30		
135	5		Proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'art. 8, c. 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023- QUOTA COMUNI	e	t				-6,70			-6,70		
135	5		Proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'art. 8, c. 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023- QUOTA COMUNI	s	c	6,70								
135	6		Trasferimento somme al Commissario per assistenza popolazione colpita da aventi sismici Emilia 2012	s	k	14,20			14,20			14,20		
136	1	a)	Contributo straordinario per la ricostruzione dell'Aquila di cui all'articolo 3 c.1 del DL n. 113/2016	s	k	20,00	18,00	15,00	20,00	18,00	15,00	20,00	18,00	15,00
136	1	b)	Contributo straordinario ai comuni del cratere del sisma 2009 diversi da L'Aquila di cui all'articolo 3 c.2 del DL n. 113/2016	s	k	2,00	1,80	1,50	2,00	1,80	1,50	2,00	1,80	1,50
136	1	c)	Spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione di cui all'art. 2-bis c. 32 del DL n. 148/2017	s	k	0,50	0,50	0,50						
136	1	c)	Spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione di cui all'art. 2-bis c. 32 del DL n. 148/2017	s	c				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
136	1	c)	Spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione di cui all'art. 2-bis c. 32 del DL n. 148/2017- effetti riflessi	e	t/c				0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
136	2		Proroga al 2025 della sospensione mutui dei privati su immobili inagibili di cui all'art. 9-sexies c.1 DL n. 123/2019	s	k	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
136	3		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'art. 57 c. 10 del DL n. 104/2020	s	k	2,32	2,32	2,32						
136	3		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'art. 57 c. 10 del DL n. 104/2020	s	c				2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
136	3		Proroga contratti a tempo determinato personale Uffici speciali per la ricostruzione de L'Aquila di cui all'art. 57 c. 10 del DL n. 104/2020- effetti riflessi	e	t/c				1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
136	4		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere-Sisma 2009, di cui all'art. 2-bis c. 38 del DL n. 148/2017	s	k	1,45	1,45	1,45						
136	4		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere-Sisma 2009, di cui all'art. 2-bis c. 38 del DL n. 148/2017	s	c				1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
136	4		Proroga contratti di lavoro del personale impiegato presso il Comune de L'Aquila ed i Comuni del Cratere-Sisma 2009, di cui all'art. 2-bis c. 38 del DL n. 148/2017- effetti riflessi	e	t/c				0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
			TITOLO XIII - Regioni e Enti locali											
137			Incremento Fondo solidarietà comunale di cui all'articolo1, comma 449 della legge n. 232/2016	s	c	50,00			50,00			50,00		
138			Contributi ai Comuni per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per la sicurezza delle strade. Incremento annualità 2023, 2024 e 2025	s	k	50,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00
138	2		Fondo per assistenza tecnica specialistica a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per attuazione interventi PNRR	s	c	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
140			Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito della introduzione della TASI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147	s	c	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
143	9		Cabina di regia per la determinazione dei LEP	s	c	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
144			Regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica da riversare allo Stato	e	ext	203,05	193,24	182,56						

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
144			Regolazione finanziaria del maggior gettito della tassa automobilistica da riversare allo Stato- minori spesa Regioni	s	c				-203,05	-193,24	-182,56	-203,05	-193,24	-182,56
146			Compensazioni oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste di cui all'articolo 1, commi 953 e 954 della legge n.234/2021	s	c	2,00	2,60	2,60	2,00	2,60	2,60	2,00	2,60	2,60
			TITOLO XIV- Giustizia											
148			Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria	s	k	100,00	150,00	150,00		30,00	50,00		30,00	50,00
149			Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'art. 67, c. 1, del D. lgs 10 , n. 150/2022	s	c	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
150	1		Compensazione crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 anche per i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense	s	c	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
150	2		Riduzione delle risorse relative alle spese di giustizia di cui al DPR 115/2002	s	c	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
			TITOLO XV- fondi											
151			Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di parte corrente	s	c	164,74	228,27	275,93	164,74	228,27	275,93	164,74	228,27	275,93
151			Rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d) della legge n. 196/2009 - di conto capitale	s	k	100,00	120,00	150,00	100,00	120,00	150,00	100,00	120,00	150,00
152	1		Riduzione Fondo da destinare all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025 e in particolare alle misure a favore di famiglie e imprese in relazione alla situazione di crisi energetica di cui all'articolo 15, comma 4 del DL 176/2022	s	c	-2.627,71	-453,10	-324,50	-2.627,71	-453,10	-324,50	-2.627,71	-453,10	-324,50
152	2		Riduzione Fondo per interventi in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 178/2020	s	c	-1.393,00	-1.393,00	-1.393,00	-1.393,00	-1.393,00	-1.393,00	-1.393,00	-1.393,00	-1.393,00
152	3		Incremento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 200 della legge n. 190/2014	s	c	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
152	4		Fondo per la copertura degli interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio	s	c	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			Titolo XVI- Disposizioni finanziarie e finali											

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
153	2		Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari - ripianificazione dei posti di servizio e la razionalizzazione del personale	s	c	-9,58	-15,40	-10,97	-9,58	-15,40	-10,97	-9,58	-15,40	-10,97
153	2		Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, riorganizzazione e l'efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari - ripianificazione dei posti di servizio e la razionalizzazione del personale	e	t/c				-4,64	-7,00	-3,72	-4,64	-7,00	-3,72
153	3		Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - efficientamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale	s	c	-0,33	-0,59	-0,69	-0,33	-0,59	-0,69	-0,33	-0,59	-0,69
153	4		Riduzione spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni	s	c	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58	-1,58
153	5		Presidenza del Consiglio dei ministri -efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici	s	c	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
153	6		Agenzia delle entrate- riorganizzazione dei servizi, l'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché la razionalizzazione delle sedi territoriali.	e	ext	25,24	30,00	30,00						
153	6		Agenzia delle entrate- riorganizzazione dei servizi, l'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché la razionalizzazione delle sedi territoriali.	s	c				-25,24	-30,00	-30,00	-25,24	-30,00	-30,00
153	7		Incremento Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della medesima agenzia, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale.	s	c				12,70	12,70	12,70	12,70	12,70	12,70
153	7		Incremento Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate, a valere sulle risorse iscritte sul bilancio della medesima agenzia, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale- effetti riflessi	e	t/c				6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
153	8		MIT- Revisione del limite alla riassegnazione delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazioni	s	c	-1,00	-1,00	-1,00						
153	8		MIT- Revisione del limite alla riassegnazione delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazioni	s	c				-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
153	10		Proroga incarichi a tempo determinato dirigenti tecnici con funzioni ispettive presso Ministero dell'istruzione e del merito	s	c	-11,65	-11,65		-11,65	-11,65		-11,65	-11,65	
153	10		Proroga incarichi a tempo determinato dirigenti tecnici con funzioni ispettive presso Ministero dell'istruzione e del merito- effetti riflessi	e	t/c				-5,65	-5,65		-5,65	-5,65	
153	12		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203 della legge n. 232 del 2016-Pensionamento anticipato per lavoratori precoci	s	c	-80,00	-90,00	-120,00	-80,00	-90,00	-120,00	-80,00	-90,00	-120,00
153	15		Potenziamento competenze amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche	s	c	20,00	25,00	30,00	20,00	25,00	30,00	20,00	25,00	30,00

Bilancio di previsione dello Stato esercizio finanziario 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025.
(Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari in milioni di euro)

						Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
Articolo	comma	lettera	descrizione	s/e	natura	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
153	15		Potenziamento competenze amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche - effetti riflessi	e	t/c					9,70	11,64		9,70	11,64
154	1	a)	Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza per il conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale	s	k	70,00	90,00	110,00	10,00	20,00	50,00	10,00	20,00	50,00
154	1	b)	Fondo per la gestione della cybersicurezza destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti	s	c	10,00	50,00	70,00	10,00	50,00	70,00	10,00	50,00	70,00
154	4		Incremento risorse per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per la cybersucirezza	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			TOTALE ENTRATE	e		3.931,58	-2.515,38	-2.481,33	-9.798,65	-5.146,63	-3.170,03	-10.012,25	-3.495,63	-2.309,53
			TOTALE SPESE	s		28.962,14	3.004,94	1.558,09	11.842,73	-1.438,69	-1.419,17	13.473,13	-451,69	-558,67
			TOTALE ARTICOLATO			-25.030,56	-5.520,32	-4.039,41	-21.641,38	-3.707,94	-1.750,86	-23.485,38	-3.043,94	-1.750,86
			MANOVRA SEZIONE II											
			TOTALE RIFINANZIAMENTI			1.975,07	2.652,74	3.065,74	652,07	896,74	1.279,74	541,90	836,58	1.189,58
			Spesa parte corrente			411,40	478,08	529,08	411,40	478,08	529,08	411,40	478,08	529,08
			Spesa parte capitale			1.563,67	2.174,67	2.536,67	240,67	418,67	750,67	130,50	358,50	660,50
			Entrate tributarie/correnti						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			-600,00	1.031,45	-2.674,69	-300,00	700,00	-3.146,85	-300,00	700,00	-3.146,85
			Spesa parte corrente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spesa parte capitale			-600,00	1.031,45	-2.674,69	-300,00	700,00	-3.146,85	-300,00	700,00	-3.146,85
			TOTALE DEFINANZIAMENTI			-2.658,01	-2.369,42	-4.442,52	-2.603,51	-2.269,92	-4.473,02	-2.603,51	-2.269,92	-4.473,02
			Spesa parte corrente			-669,42	-987,20	-2.773,84	-669,42	-987,20	-2.773,84	-669,42	-987,20	-2.773,84
			Spesa parte capitale			-1.988,59	-1.382,22	-1.668,68	-1.965,13	-1.313,76	-1.730,22	-1.965,13	-1.313,76	-1.730,22
			Entrate tributarie/correnti			0,00	0,00	0,00	-31,04	-31,04	-31,04	-31,04	-31,04	-31,04
			TOTALE MANOVRA DLB			-23.747,62	-6.835,09	12,05	-19.389,94	-3.034,76	4.589,27	-21.123,77	-2.310,59	4.679,43
			DL 176			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,55	0,00	0,00
			ENTRATE			4133,36	91,52	-18,7	4135,56	91,8	-22,8	135,56	91,8	-22,8
			Entrate tributarie	e	t	133,36	91,52	-18,7	135,56	91,8	-22,8	135,56	91,8	-22,8
			Entrate extra tributarie	e	ext	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0
			Effetti riflessi - Entrate tributarie	e	t/c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SPESE			4133,359	91,52	-18,7	4135,559	91,8	-22,8	-181,987	91,8	-22,8
			Spese correnti	s	c	4193,627	452,82	328,6	4195,827	453,1	324,5	4013,113	453,1	324,5
			Spese in conto capitale	s	k	-60,268	-361,3	-347,3	-60,268	-361,3	-347,3	-4195,1	-361,3	-347,3
			TOTALE MANOVRA DLB CON DL 176			-23.747,61	-6.835,09	12,05	-19.389,94	-3.034,76	4.589,27	-20.806,22	-2.310,59	4.679,43

ALLEGATO CONOSCITIVO

PAGINA BIANCA

999/668/1

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)						
Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 17.2)						
DLG n. 303 del 1999 art. 2 "*ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59.*" (*) - (Cap-pg: 2120/2) - (Variazione Permanente)	2023	44.159.787	<<	15.000.000	<<	59.159.787
	2024	44.159.787	<<	15.000.000	<<	59.159.787
	2025	44.159.787	<<	15.000.000	<<	59.159.787
	2026 e succ.	44.159.787	<<	15.000.000	<<	59.159.787
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 593 "*FONDO MONTAGNA*" - (Cap-pg: 2068/1) - (Variazione Permanente)	2023	209.506.475	<<	<<	<<	209.506.475
	2024	209.506.475	<<	<<	-3.463.394	206.043.081
	2025	214.506.475	<<	<<	-7.588.990	206.917.485
	2026 e succ.	2.140.064.750	<<	<<	-75.889.900	2.064.174.850

Per le autorizzazioni di spesa esposte nel presente prospetto, gli importi indicati per gli anni successivi al triennio di previsione sono calcolati su un periodo temporale massimo di 10 anni; fanno eccezione le autorizzazioni, contrassegnate con il simbolo (*), a fronte delle quali viene esposto il valore annuale in quanto uguale nel decennio successivo al triennio di previsione. Per tutte le autorizzazioni viene indicata la scadenza della variazione.

999/668/2

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)						
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 2.4)						
DL n. 78 del 2009 art. 22 c. 6 "*OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU*" (*) - (Cap-pg: 2705/1) - (Variazione Permanente)	2023	45.500.686	<<	1.000.000	<<	46.500.686
	2024	45.500.686	<<	2.000.000	<<	47.500.686
	2025	45.500.686	<<	3.000.000	<<	48.500.686
	2026 e succ.	45.500.686	<<	3.000.000	<<	48.500.686
DLG n. 56 del 2000 art. 1 "*ARTICOLO 1 DEL DLF DEL 1999*" - (Cap-pg: 2862/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	65.145.006.600	<<	<<	-9.200.000	65.135.806.600
	2024	66.594.346.600	<<	1.320.000	<<	66.595.666.600
	2025	65.805.606.600	<<	4.100.000	<<	65.809.706.600
	2026 e succ.	680.169.154.356	<<	<<	<<	680.169.154.356
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 2.3)						
L n. 59 del 1997 "*DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.*" (*) - (Cap-pg: 1319/1) - (Scad. Variazione 2050)	2023	12.032.785	<<	<<	-12.000.000	32.785
	2024	12.032.785	<<	<<	-12.000.000	32.785
	2025	12.032.785	<<	<<	-12.000.000	32.785
	2026 e succ.	12.032.785	<<	<<	-12.000.000	32.785
DL n. 115 del 2022 art. 12 c. 1 "*WELFARE AZIENDALE-INCREMENTO A EURO 600 DEL VALORE DEI BENI CEDUTI E DEI SERVIZI CHE NON CONCORRE A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE, INCLUDENDO TRA I C.D. FRINGE BENEFIT ANCHE LE SOMME EROGATE O RIMBORSATE AI LAVORATORI DIPENDENTI PER PAGAMENTO UTENZE-ADDIZIONALE COMUNALE*" - (Cap-pg: 1322/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	2.500.000	<<	7.000.000	<<	9.500.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 203 del 2005 art. 1 c. 1/bis "*PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTVA*" (*) - (Cap-pg: 1345/1) - (Scad. Variazione 2049)	2023	17.000.000	<<	<<	-5.000.000	12.000.000
	2024	17.000.000	<<	<<	-6.500.000	10.500.000
	2025	17.000.000	<<	<<	-6.500.000	10.500.000
	2026 e succ.	17.000.000	<<	<<	-6.500.000	10.500.000

999/668/3

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 9 p. 1 *"ESTENSIONE REGIME DEI MINIMI AI SOGGETTI CON RICAVI FINO A 65.000 EURO CON L'ALIQUOTA DEL 15% - ADDIZIONALE COMUNALE"* (*) - (Cap-pg: 1322/1) - (Scad. Variazione 2024)	2023	35.800.000	<<	<<	<<	35.800.000
	2024	22.000.000	<<	<<	-1.600.000	20.400.000
	2025	35.800.000	<<	<<	<<	35.800.000
	2026 e succ.	35.800.000	<<	<<	<<	35.800.000

999/668/4

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
L'Italia in Europa e nel mondo (4)						
Cooperazione allo sviluppo (4.2)						
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (UdV - 1.2)						
L n. 125 del 2014 art. 18 *"AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO"* - (Cap-pg: 2185/1) - (Variazione Permanente)	2023	671.265.015	<<	<<	-49.200.000	622.065.015
	2024	721.241.698	<<	<<	-76.000.000	645.241.698
	2025	771.217.915	<<	<<	-94.900.000	676.317.915
	2026 e succ.	8.211.331.752	<<	<<	-949.000.000	7.262.331.752
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.1)						
L n. 183 del 1987 *"FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE"* - (Cap-pg: 7493/1) - (Scad. Variazione 2027)	2023	3.454.300.000	<<	<<	<<	3.454.300.000
	2024	3.078.300.000	<<	<<	<<	3.078.300.000
	2025	3.178.300.000	-2.000.000.000	<<	<<	1.178.300.000
	2026 e succ.	17.210.600.000	2.000.000.000	<<	<<	19.210.600.000
L n. 234 del 2012 art. 41/bis *"FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA"* - (Cap-pg: 2815/1) - (Scad. Variazione 2032)	2023	75.413.695	<<	80.000.000	<<	155.413.695
	2024	80.408.363	<<	100.000.000	<<	180.408.363
	2025	85.436.740	<<	100.000.000	<<	185.436.740
	2026 e succ.	830.679.749	<<	700.000.000	<<	1.530.679.749
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 813 *"INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA"* - (Cap-pg: 2816/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	161.000.000	<<	<<	<<	161.000.000
	2024	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	2025	<<	<<	100.000.000	<<	100.000.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 3.2)						

999/668/5

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 *"BANCHE E FONDI"* - (Cap-pg: 7175/1 - 7175/3) - (Scad. Variazione 2032)	2023	422.000.000	<<	110.167.866	<<	532.167.866
	2024	350.000.000	<<	60.167.866	<<	410.167.866
	2025	352.000.000	<<	90.167.866	<<	442.167.866
	2026 e succ.	1.574.000.000	<<	1.090.167.866	<<	2.664.167.866

999/668/6

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Difesa e sicurezza del territorio (5)						
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.1)						
DLG n. 66 del 2010 art. 564 "*SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA*" (*) - (Cap-pg: 4867/10) - (Variazione Permanente)	2023	76.800.000	<<	<<	-2.000.000	74.800.000
	2024	86.400.000	<<	<<	-3.000.000	83.400.000
	2025	86.400.000	<<	<<	-4.000.000	82.400.000
	2026 e succ.	96.000.000	<<	<<	-4.000.000	92.000.000
DLG n. 66 del 2010 art. 592 "*TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO*" (*) - (Cap-pg: 4830/17) - (Variazione Permanente)	2023	16.226.367	<<	<<	-2.000.000	14.226.367
	2024	16.226.367	<<	<<	-2.000.000	14.226.367
	2025	16.226.367	<<	<<	-2.000.000	14.226.367
	2026 e succ.	15.798.867	<<	<<	-2.000.000	13.798.867
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "*SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA*" (*) - (Cap-pg: 7763/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	57.420.256	<<	15.000.000	<<	72.420.256
	2024	67.810.778	<<	15.000.000	<<	82.810.778
	2025	80.000.000	<<	15.000.000	<<	95.000.000
	2026 e succ.	80.000.000	<<	<<	<<	80.000.000
DLG n. 66 del 2010 art. 613 "*FONDO A DISPOSIZIONE - INCREMENTO DEL FONDO A DISPOSIZIONE PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA*" (*) - (Cap-pg: 4842/1) - (Variazione Permanente)	2023	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2024	20.000.000	<<	<<	-1.800.000	18.200.000
	2025	20.000.000	<<	<<	-2.000.000	18.000.000
	2026 e succ.	20.000.000	<<	<<	-2.000.000	18.000.000
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)						
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 1.5)						
DLG n. 66 del 2010 art. 608 "*SPESE DI INVESTIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIFESA*" - (Cap-pg: 7120/2 - 7140/1) - (Scad. Variazione 2037)	2023	1.719.417.644	<<	800.000.000	-45.000.000	2.474.417.644
	2024	1.674.349.982	<<	850.000.000	<<	2.524.349.982
	2025	1.521.760.463	<<	1.000.000.000	<<	2.521.760.463
	2026 e succ.	19.179.739.610	<<	10.300.000.000	<<	29.479.739.610
Missioni internazionali (5.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 4.1)						

999/668/7

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
L n. 145 del 2016 art. 4 c. 1 *"FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI"* - (Cap-pg: 3006/1) - (Scad. Variazione 2024)	2023	1.357.075.787	<<	200.000.000	-9.600.000	1.547.475.787
	2024	300.000.000	<<	<<	-23.100.000	276.900.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/8

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giustizia (6)						
Amministrazione penitenziaria (6.1)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.1)						
L n. 354 del 1975 art. 6 c. 1 *"LOCALI DI SOGGIORNO E DI PERNOTTAMENTO"* (*) - (Cap-pg: 1762/1) - (Variazione Permanente)	2023	147.308.490	<<	<<	<<	147.308.490
	2024	138.908.490	<<	<<	<<	138.908.490
	2025	138.908.490	<<	<<	-5.397.482	133.511.008
	2026 e succ.	138.908.490	<<	<<	-5.397.482	133.511.008
L n. 354 del 1975 art. 9 *"ALIMENTAZIONE"* (*) - (Cap-pg: 1766/1) - (Variazione Permanente)	2023	129.972.353	<<	<<	-6.000.000	123.972.353
	2024	129.972.353	<<	<<	-6.737.763	123.234.590
	2025	129.972.353	<<	<<	-11.000.000	118.972.353
	2026 e succ.	129.972.353	<<	<<	-11.000.000	118.972.353
L n. 395 del 1990 art. 5 c. 2 *"COMPITI ISTITUZIONALI"* (*) - (Cap-pg: 1777/3) - (Variazione Permanente)	2023	11.587.114	<<	<<	<<	11.587.114
	2024	13.587.114	<<	<<	-2.000.000	11.587.114
	2025	13.587.114	<<	<<	-3.000.000	10.587.114
	2026 e succ.	13.587.114	<<	<<	-3.000.000	10.587.114
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. Q/quinquies *"SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ANCHE MEDIANTE IL RINNOVO DEL PARCO TECNOLOGICO"* - (Cap-pg: 7300/17) - (Scad. Variazione 2029)	2023	6.555.009	<<	6.000.000	<<	12.555.009
	2024	2.781.545	<<	10.000.000	<<	12.781.545
	2025	5.588.000	<<	10.000.000	<<	15.588.000
	2026 e succ.	13.619.014	<<	57.000.000	<<	70.619.014
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 475 *"FONDO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE"* (*) - (Cap-pg: 1773/1) - (Variazione Permanente)	2023	214.227	<<	<<	-214.227	<<
	2024	139.449	<<	<<	-139.449	<<
	2025	75.353	<<	<<	-75.353	<<
	2026 e succ.	575	<<	<<	-575	<<
Giustizia civile e penale (6.2)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.2)						
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 96 *"FONDO PER RECUPERO EFFICIENZA SISTEMA GIUDIZIARIO"* - (Cap-pg: 1536/1) - (Variazione Permanente)	2023	11.534.579	<<	<<	-3.128.775	8.405.804
	2024	12.030.773	<<	<<	-4.300.253	7.730.520
	2025	12.030.773	<<	<<	-3.234.973	8.795.800
	2026 e succ.	120.201.178	<<	<<	-32.349.730	87.851.448

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 526 p. 1 *"SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI"* (*) - (Cap-pg: 1550/1) - (Variazione Permanente)	2023	321.520.000	<<	<<	<<	321.520.000
	2024	299.957.690	<<	<<	<<	299.957.690
	2025	300.000.000	<<	<<	-22.155.601	277.844.399
	2026 e succ.	300.000.000	<<	<<	-22.155.601	277.844.399
Giustizia minorile e di comunita' (6.3)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.3)						
L n. 64 del 1994 art. 8 c. 1 *"RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SUL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI E DI RISTABILIMENTO DELL'AFFIDAMENTO,APERTA ALLA FIRMA A LUSSEMBURGO IL 20 MAGGIO 1980 E DELLA CONVENZIONE SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 25 OTTOBRE 1980; NORME DI ATTUAZIONE DELLE PREDETTE CONVENZIONI, NONCHE' DALLA CONVENZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 5 OTTOBRE 1961, E DELLA CONVENZIONE IN MATERIA DI RIMPATRIO DEI MINORI, APERTA ALLA FIRMA A L'AJA IL 28 MAGGIO 1970.X"* (*) - (Cap-pg: 2151/1 - 2152/1) - (Variazione Permanente)	2023	194.906	<<	<<	-60.000	134.906
	2024	194.906	<<	<<	-75.000	119.906
	2025	194.906	<<	<<	-94.906	100.000
	2026 e succ.	194.906	<<	<<	-94.906	100.000
L n. 173 del 1963 *"STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA"* (*) - (Cap-pg: 2061/8) - (Variazione Permanente)	2023	37.457	<<	<<	-37.457	<<
	2024	37.457	<<	<<	-37.457	<<
	2025	37.457	<<	<<	-37.457	<<
	2026 e succ.	37.457	<<	<<	-37.457	<<
RD n. 606 del 1907 *"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER I RIFORMATORI GOVERNATIVI"* (*) - (Cap-pg: 2131/1) - (Variazione Permanente)	2023	1.333.103	<<	<<	-100.000	1.233.103
	2024	1.333.103	<<	<<	-200.000	1.133.103
	2025	1.333.103	<<	<<	-233.103	1.100.000
	2026 e succ.	1.333.103	<<	<<	-233.103	1.100.000
Servizi di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria (6.6)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.4)						
DPR n. 115 del 2002 art. 64 *"INDENNITA' DEI MAGISTRATI ONORARI"* - (Cap-pg: 1362/1) - (Variazione Permanente)	2023	219.888.151	<<	<<	<<	219.888.151
	2024	255.670.985	<<	<<	-22.606.423	233.064.562
	2025	280.515.852	<<	<<	-31.889.716	248.626.136
	2026 e succ.	2.566.803.828	<<	<<	-318.897.160	2.247.906.668

999/668/10

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (6.11)						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 1.5)						
DLG n. 82 del 2005 art. 12 *"NORME GENERALI PER L'USO DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA"* (*) - (Cap-pg: 2301/1) - (Variazione Permanente)	2023	50.370.200	<<	<<	-1.384.000	48.986.200
	2024	48.870.200	<<	<<	-1.703.000	47.167.200
	2025	48.870.200	<<	<<	-1.668.000	47.202.200
	2026 e succ.	45.870.200	<<	<<	-1.668.000	44.202.200

999/668/11

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Ordine pubblico e sicurezza (7)						
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 5.1)						
L n. 831 del 1986 art. 9 c. 4 *"FONDO A DISPOSIZIONE"* (*) - (Cap-pg: 4272/1 - 4277/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	1.752.408	<<	<<	-1.752.408	<<
	2024	1.752.408	<<	<<	<<	1.752.408
	2025	1.752.408	<<	<<	<<	1.752.408
	2026 e succ.	1.752.408	<<	<<	<<	1.752.408
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 476 *"AMMODERNAMENTO PARCO INFRASTRUTTURALE GDF"* - (Cap-pg: 7844/1) - (Scad. Variazione 2036)	2023	20.000.000	<<	3.000.000	<<	23.000.000
	2024	10.000.000	<<	2.500.000	<<	12.500.000
	2025	10.000.000	<<	11.000.000	<<	21.000.000
	2026 e succ.	100.000.000	<<	75.000.000	<<	175.000.000
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 4.1)						
DL n. 68 del 2022 art. 3 c. 1 *"FONDO DESTINATO ALLA RISTRUTTURAZIONE, NONCHE' ALLA COSTRUZIONE DI NUOVE SEDI ED INFRASTRUTTURE DELLA CAPITANERIA DI PORTO."* - (Cap-pg: 7172/1) - (Variazione Permanente)	2023	500.000	<<	<<	<<	500.000
	2024	6.400.000	<<	1.000.000	<<	7.400.000
	2025	6.400.000	<<	3.000.000	<<	9.400.000
	2026 e succ.	46.000.000	<<	30.000.000	<<	76.000.000
DLG n. 300 del 1999 art. 41 *"ISTITUZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI"* - (Cap-pg: 2176/2) - (Variazione Permanente)	2023	8.529.890	<<	<<	-1.000.000	7.529.890
	2024	9.529.890	<<	<<	-1.500.000	8.029.890
	2025	9.518.390	<<	<<	-1.000.000	8.518.390
	2026 e succ.	95.289.400	<<	<<	-10.000.000	85.289.400
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1039 *"POTENZIAMENTO COMPONENTI AEREONAVALI CAPITANERIE DI PORTO"* - (Cap-pg: 7842/1) - (Scad. Variazione 2039)	2023	31.000.000	<<	<<	-1.500.000	29.500.000
	2024	39.000.000	<<	<<	-2.000.000	37.000.000
	2025	49.000.000	<<	26.000.000	-3.000.000	72.000.000
	2026 e succ.	271.000.000	<<	250.000.000	-15.000.000	506.000.000

999/668/12

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.1)						
L n. 121 del 1981 *"NUOVO ORDINAMENO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA"* (*) - (Cap-pg: 2822/1) - (Variazione Permanente)	2023	12.751.967	<<	<<	-3.000.000	9.751.967
	2024	12.751.967	<<	<<	-4.000.000	8.751.967
	2025	12.751.967	<<	<<	-4.000.000	8.751.967
	2026 e succ.	12.751.967	<<	<<	-4.000.000	8.751.967
L n. 836 del 1973 *"TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI"* (*) - (Cap-pg: 2645/1) - (Variazione Permanente)	2023	9.086.911	<<	<<	-1.000.000	8.086.911
	2024	9.086.911	<<	<<	-2.000.000	7.086.911
	2025	9.086.911	<<	<<	-3.000.000	6.086.911
	2026 e succ.	9.086.911	<<	<<	-3.000.000	6.086.911
L n. 1001 del 1969 art. 1 *"FONDO A DISPOSIZIONE PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICENZE DEI CAPITOLI DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO."* (*) - (Cap-pg: 2676/1) - (Variazione Permanente)	2023	16.041.388	<<	<<	<<	16.041.388
	2024	16.041.388	<<	<<	-1.500.000	14.541.388
	2025	16.041.388	<<	<<	-3.000.000	13.041.388
	2026 e succ.	16.041.388	<<	<<	-3.000.000	13.041.388
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. B/quinquies *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7461/1) - (Scad. Variazione 2027)	2023	177.097.619	<<	<<	-5.000.000	172.097.619
	2024	100.000.000	<<	<<	-26.655.957	73.344.043
	2025	40.000.000	<<	<<	-20.417.925	19.582.075
	2026 e succ.	130.000.000	<<	<<	-31.119.814	98.880.186
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.2)						
RD n. 1802 del 1919 art. 1 *"L'ARMA DEI CARABINIERI DIPENDE DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER QUANTO ATTIENE AL SERVIZIO DI ISTITUTO, D'ORDINE E DI SICUREZZA PUBBLICA, ALL'ACCASERMAMENTO E AL CASERMAGGIO"* (*) - (Cap-pg: 2562/2) - (Variazione Permanente)	2023	37.000.000	<<	<<	-3.000.000	34.000.000
	2024	37.000.000	<<	<<	-4.000.000	33.000.000
	2025	37.000.000	<<	<<	-4.000.000	33.000.000
	2026 e succ.	26.000.000	<<	<<	-4.000.000	22.000.000

999/668/13

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 3.3)						
DL n. 8 del 1991 art. 17 c. 1 *"NUOVE MISURE IN MATERIA DI SEQUESTRI DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE"* (*) - (Cap-pg: 2840/1) - (Variazione Permanente)	2023	62.641.151	<<	<<	-4.000.000	58.641.151
	2024	62.641.151	<<	<<	-6.000.000	56.641.151
	2025	62.641.151	<<	<<	-5.000.000	57.641.151
	2026 e succ.	62.641.151	<<	<<	-5.000.000	57.641.151
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/octies *"DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI"* - (Cap-pg: 7509/1) - (Scad. Variazione 2026)	2023	46.542.000	<<	<<	-28.324.521	18.217.479
	2024	30.464.000	<<	<<	<<	30.464.000
	2025	23.390.750	<<	<<	-20.000.000	3.390.750
	2026 e succ.	409.805.750	<<	<<	-35.000.000	374.805.750
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. M/octies *"POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E MEZZI PER L'ORDINE PUBBLICO, LA SICUREZZA E IL SOCCORSO"* - (Cap-pg: 7457/6) - (Scad. Variazione 2026)	2023	20.000.000	<<	<<	<<	20.000.000
	2024	20.000.000	<<	<<	-20.000.000	<<
	2025	10.000.000	<<	<<	-10.000.000	<<
	2026 e succ.	145.000.000	<<	<<	-15.000.000	130.000.000
Soccorso civile (8)						
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)						
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 4.2)						
L n. 246 del 2000 art. 16 *"POTENZIAMENTO VIGILI DEL FUOCO"* (*) - (Cap-pg: 1902/1) - (Variazione Permanente)	2023	1.591.463	<<	<<	<<	1.591.463
	2024	1.591.463	<<	<<	-500.000	1.091.463
	2025	1.591.463	<<	<<	-500.000	1.091.463
	2026 e succ.	1.591.463	<<	<<	-500.000	1.091.463

999/668/14

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)						
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)						
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.1)						
DL n. 34 del 2020 art. 225 c. 4 *"CONCESSIONE, DA PARTE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ALTRI ISTITUTI FINANZIARI ABILITATI, DI MUTUI AI CONSORZI DI BONIFICA - INTERESSI A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO"* - (Cap-pg: 1969/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	10.000.000	<<	<<	-6.100.000	3.900.000
	2024	10.000.000	<<	<<	-6.100.000	3.900.000
	2025	10.000.000	<<	<<	-6.100.000	3.900.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/15

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (UdV - 1.3)						
L n. 499 del 1999 art. 4 c. 1 p. 3 *"INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO"* (*) - (Cap-pg: 1980/9) - (Scad. Variazione 2040)	2023	4.270.243	<<	<<	<<	4.270.243
	2024	4.170.243	<<	<<	<<	4.170.243
	2025	4.170.243	<<	<<	-170.000	4.000.243
	2026 e succ.	4.170.243	<<	<<	-170.000	4.000.243
DL n. 27 del 2019 art. 1 c. 1 *"FONDO DESTINATO A FAVORIRE LA QUALITÀ E LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE LATTIERO - CASEARIO DEL COMPARTO DEL LATTE OVINO"* - (Cap-pg: 7826/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	2.000.000	<<	4.000.000	<<	6.000.000
	2024	4.000.000	<<	2.000.000	<<	6.000.000
	2025	4.000.000	<<	2.000.000	<<	6.000.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 27 del 2019 art. 11/bis c. 1 *"FONDO NAZIONALE PER LA SUINICOLTURA"* - (Cap-pg: 7827/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	<<	<<	4.000.000	<<	4.000.000
	2024	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2025	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 50 del 2017 art. 64 c. 5/bis *"CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI A CARICO DEI BENEFICIARI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E DI PROMOZIONE NELLE SCUOLE E DI ACCOMPAGNAMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE."* (*) - (Cap-pg: 2325/1) - (Variazione Permanente)	2023	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2024	5.000.000	<<	<<	<<	5.000.000
	2025	5.000.000	<<	<<	-200.000	4.800.000
	2026 e succ.	5.000.000	<<	<<	-200.000	4.800.000
DL n. 95 del 2012 art. 23/quater c. 9 *"TRASFERIMENTO COMPETENZE DALL'ASSI AL MIPAF"* (*) - (Cap-pg: 2298/5) - (Scad. Variazione 2040)	2023	2.500.000	<<	<<	<<	2.500.000
	2024	2.500.000	<<	<<	<<	2.500.000
	2025	2.500.000	<<	<<	-650.346	1.849.654
	2026 e succ.	2.500.000	<<	<<	-650.346	1.849.654
DL n. 113 del 2016 art. 23/bis c. 1 *"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI - MIGLIORAMENTO QUALITA' PRODOTTI CEREARICOLI"* (*) - (Cap-pg: 7825/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	14.000.000	<<	2.000.000	<<	16.000.000
	2024	12.000.000	<<	1.000.000	<<	13.000.000
	2025	10.000.000	<<	1.000.000	<<	11.000.000
	2026 e succ.	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
DPR n. 3 del 1957 art. 33 *"FORMAZIONE PROFESSIONALE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"* (*) - (Cap-pg: 1931/14) - (Variazione Permanente)	2023	150.000	<<	<<	<<	150.000
	2024	150.000	<<	<<	<<	150.000
	2025	150.000	<<	<<	-30.000	120.000
	2026 e succ.	150.000	<<	<<	-30.000	120.000

999/668/16

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 701 "*NUOVA LB*" (*) - (Cap-pg: 2092/1) - (Variazione Permanente)	2023	500.000	<<	<<	<<	500.000
	2024	500.000	<<	<<	<<	500.000
	2025	500.000	<<	<<	-500.000	<<
	2026 e succ.	500.000	<<	<<	-500.000	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 135 "*PESCA: ARRESTO TEMPORANEO NON OBBLIGATORIO*" (*) - (Cap-pg: 1481/7) - (Variazione Permanente)	2023	4.249.654	<<	<<	-1.100.000	3.149.654
	2024	4.249.654	<<	<<	-4.000.000	249.654
	2025	4.249.654	<<	<<	-4.249.654	<<
	2026 e succ.	4.249.654	<<	<<	-4.249.654	<<
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 34 "*TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE*" (*) - (Cap-pg: 2087/2) - (Scad. Variazione 2040)	2023	700.000	<<	<<	<<	700.000
	2024	700.000	<<	<<	<<	700.000
	2025	700.000	<<	<<	-700.000	<<
	2026 e succ.	700.000	<<	<<	-700.000	<<

999/668/17

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)						
Promozione dell'efficienza energetica , delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.7) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 5.2)						
DL n. 17 del 2022 art. 4 c. 1 "*CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE*" - (Cap-pg: 2036/2) - (Scad. Variazione 2023)	2023	250.910.000	<<	78.334.000	<<	329.244.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 17 del 2022 art. 5 c. 1 "*CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE*" - (Cap-pg: 7662/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	277.940.000	<<	90.330.000	<<	368.270.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 21 del 2022 art. 3 c. 1 "*CONTRIBUTO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA*" - (Cap-pg: 2036/3) - (Scad. Variazione 2023)	2023	334.300.000	<<	104.380.000	<<	438.680.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 21 del 2022 art. 4 c. 1 "*CONTRIBUTO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE*" - (Cap-pg: 7662/2) - (Scad. Variazione 2023)	2023	136.850.000	<<	44.502.000	<<	181.352.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 135 del 2018 art. 11/ter "*ONERI PER INDENNIZZI E RISARCIMENTI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (PITESAI)*" (*) - (Cap-pg: 3598/1) - (Variazione Permanente)	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	45.000.000	<<	<<	-2.590.000	42.410.000
	2025	15.000.000	<<	<<	-3.990.000	11.010.000
	2026 e succ.	15.000.000	<<	<<	-3.990.000	11.010.000

999/668/18

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)						
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY						
(UdV - 1.1)						
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 89 *"FONDO DESTINATO A FAVORIRE L'USCITA ANTICIPATA DAL LAVORO DEI LAVORATORI DIPENDENTI DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN CRISI"*	2023	12.700.000	<<	<<	-12.700.000	<<
	2024	19.400.000	<<	<<	-19.400.000	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
- (Cap-pg: 2257/1) - (Scad. Variazione 2024)	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY						
(UdV - 1.3)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 203 *"EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE PARTECIPANO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IPCEI"*	2023	883.400.000	<<	200.000.000	<<	1.083.400.000
	2024	266.400.000	<<	200.000.000	<<	466.400.000
	2025	33.000.000	<<	200.000.000	<<	233.000.000
- (Cap-pg: 7348/1) - (Scad. Variazione 2031)	2026 e succ.	165.000.000	<<	1.500.000.000	<<	1.665.000.000

999/668/19

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (11.9)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 7.2)						
DL n. 34 del 2020 art. 119 c. 1 "*CREDITI IMPOSTA ECO BONUS SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI*" - (Cap-pg: 7780/1) - (Scad. Variazione 2029)	2023	1.828.727.776	<<	<<	-275.100.000	1.553.627.776
	2024	1.832.714.433	<<	<<	-361.300.000	1.471.414.433
	2025	2.166.700.000	<<	<<	-347.300.000	1.819.400.000
	2026 e succ.	1.949.306.628	<<	45.400.000	-388.100.000	1.606.606.628
DL n. 59 del 2016 art. 11 "*MINORE IRAP DEDUCIBILITÀ CANONE DTA* " - (Cap-pg: 3887/1) - (Scad. Variazione 2027)	2023	807.900.000	<<	<<	<<	807.900.000
	2024	1.501.400.000	<<	<<	<<	1.501.400.000
	2025	1.500.900.000	<<	<<	-300.000.000	1.200.900.000
	2026 e succ.	3.001.600.000	<<	<<	-2.000.000.000	1.001.600.000
DL n. 176 del 2022 art. 8 c. 1 "*CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNICO REGISTRATORI TELEMATICI*" - (Cap-pg: 7791/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	<<	<<	80.000.000	<<	80.000.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 176 del 2022 art. 9 c. 3 "*CONTRIBUTO AI CONDOMINI E PERSONE FISICHE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO*" - (Cap-pg: 3859/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 488 del 1999 art. 6 c. 14 "*FONDO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE*" (*) - (Cap-pg: 3820/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	294.220.000	<<	<<	-134.600.000	159.620.000
	2024	518.900.000	<<	<<	<<	518.900.000
	2025	518.900.000	<<	<<	<<	518.900.000
	2026 e succ.	518.900.000	<<	<<	<<	518.900.000

999/668/20

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Riconversione industriale e grandi filiere produttive (11.12)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 1.7)						
L n. 140 del 1999 art. 3 *"STUDI E RICERCHE PER LA POLITICA INDUSTRIALE"* - (Cap-pg: 2234/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	78.494	<<	200.000	<<	278.494
	2024	78.494	<<	200.000	<<	278.494
	2025	78.494	<<	200.000	<<	278.494
	2026 e succ.	702.440	<<	<<	<<	702.440
L n. 266 del 1997 art. 4 c. 3 *"PROGRAMMI TECNOLOGICI PER LA DIFESA AEREA NAZIONALE"* - (Cap-pg: 7421/3) - (Scad. Variazione 2037)	2023	450.000.000	<<	20.000.000	<<	470.000.000
	2024	185.000.000	<<	20.000.000	<<	205.000.000
	2025	335.000.000	<<	20.000.000	<<	355.000.000
	2026 e succ.	700.000.000	<<	490.000.000	<<	1.190.000.000
DL n. 34 del 2020 art. 39 c. 1 *"NUCLEO DEI CONSULENTI ED ESPERTI IN MATERIA DI POLITICA INDUSTRIALE."* - (Cap-pg: 2234/2) - (Scad. Variazione 2025)	2023	<<	<<	300.000	<<	300.000
	2024	<<	<<	300.000	<<	300.000
	2025	<<	<<	300.000	<<	300.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 34 del 2020 art. 39 c. 4 *"CONSULENTI ED ESPERTI DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA DI COOPERAZIONE TRA IL MISE E IL MINISTERO DEL LAVORO PER IL MONITORAGGIO DELLE POLITICHE VOLTE A CONTRASTARE IL DECLINO DELL'APPARATO PRODUTTIVO."* - (Cap-pg: 2246/2) - (Scad. Variazione 2025)	2023	<<	<<	650.000	<<	650.000
	2024	<<	<<	650.000	<<	650.000
	2025	<<	<<	650.000	<<	650.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. C *"SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO"* - (Cap-pg: 7420/2) - (Scad. Variazione 2037)	2023	25.000.000	<<	10.000.000	<<	35.000.000
	2024	10.000.000	<<	10.000.000	<<	20.000.000
	2025	20.000.000	<<	10.000.000	<<	30.000.000
	2026 e succ.	185.000.000	<<	50.000.000	<<	235.000.000
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 241 *"SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E VALUTAZIONE SUI PROGETTI FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N. 808"* - (Cap-pg: 2270/1) - (Scad. Variazione 2037)	2023	175.000	<<	<<	<<	175.000
	2024	175.000	<<	325.000	<<	500.000
	2025	175.000	<<	325.000	<<	500.000
	2026 e succ.	1.525.000	<<	3.250.000	<<	4.775.000
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 37 *"CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE"* - (Cap-pg: 7419/7) - (Scad. Variazione 2036)	2023	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2024	25.000.000	<<	<<	<<	25.000.000
	2025	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2026 e succ.	545.000.000	<<	560.000.000	<<	1.105.000.000

999/668/21

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Regolazione dei mercati (12)						
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 2.1)						
RD n. 2011 del 1934 art. 41 "* * * " - (Cap-pg: 1228/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	<<	<<	35.000.000	<<	35.000.000
	2024	<<	<<	35.000.000	<<	35.000.000
	2025	<<	<<	35.000.000	<<	35.000.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 1144 "*SOMME DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI PER PROMUOVERE LA RETE DEGLI ESERCIZI DELLA RISTORAZIONE ITALIANA NEL MONDO.*" - (Cap-pg: 2515/3) - (Scad. Variazione 2023)	2023	1.000.000	<<	<<	-1.000.000	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/22

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)						
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.1)						
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 706 *"BUONO VEICOLI SICURI"* - (Cap-pg: 1326/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	4.000.000	<<	<<	-1.000.000	3.000.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 444 *"GRAN PREMIO MADE ITALY"* - (Cap-pg: 1360/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	10.000.000	<<	<<	<<	10.000.000
	2024	10.000.000	<<	<<	-5.000.000	5.000.000
	2025	10.000.000	<<	<<	-5.000.000	5.000.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.3)						
L n. 124 del 2017 art. 1 c. 190 *"SPESE PER IL SISTEMA NAZIONALE DI MONITORAGGIO DELLA LOGISTICA (SINAMOLO)"* (*) - (Cap-pg: 1255/1) - (Variazione Permanente)	2023	500.000	<<	<<	-500.000	<<
	2024	500.000	<<	<<	-500.000	<<
	2025	500.000	<<	<<	-500.000	<<
	2026 e succ.	500.000	<<	<<	-500.000	<<
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 585 *"PARTENARIATO PER LA LOGISTICA E I TRASPORTI"* (*) - (Cap-pg: 1258/1) - (Variazione Permanente)	2023	100.000	<<	<<	-100.000	<<
	2024	100.000	<<	<<	-100.000	<<
	2025	100.000	<<	<<	-100.000	<<
	2026 e succ.	100.000	<<	<<	-100.000	<<
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 392 *"FONDO PER LA STRATEGIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE"* - (Cap-pg: 7311/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	50.000.000	<<	<<	<<	50.000.000
	2024	50.000.000	<<	<<	-50.000.000	<<
	2025	50.000.000	<<	<<	-50.000.000	<<
	2026 e succ.	1.850.000.000	<<	<<	<<	1.850.000.000

999/668/23

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.2)						
DLG n. 250 del 1997 art. 7 c. 1 "*CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C*" (*) - (Cap-pg: 1923/1) - (Variazione Permanente)	2023	12.900.000	<<	<<	-3.000.000	9.900.000
	2024	12.900.000	<<	<<	-3.000.000	9.900.000
	2025	12.900.000	<<	<<	-3.000.000	9.900.000
	2026 e succ.	12.900.000	<<	<<	-3.000.000	9.900.000
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.4)						
DL n. 68 del 2022 art. 10 c. 5/septies "*SOMME A FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA PER GENOVA*" - (Cap-pg: 7518/2) - (Scad. Variazione 2029)	2023	3.000.000	<<	20.000.000	<<	23.000.000
	2024	3.000.000	<<	20.000.000	<<	23.000.000
	2025	10.000.000	<<	20.000.000	<<	30.000.000
	2026 e succ.	70.000.000	<<	50.000.000	<<	120.000.000
DLG n. 162 del 2007 art. 26 c. 1 p. A "*ISTITUZIONE "FONDO" PER IL FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE*"' (*) - (Cap-pg: 1227/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	7.686.476	<<	<<	-2.000.000	5.686.476
	2024	7.686.476	<<	<<	<<	7.686.476
	2025	7.686.476	<<	<<	<<	7.686.476
	2026 e succ.	7.686.476	<<	<<	<<	7.686.476
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 252 "*FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI DI VIAGGIATORI E DI MERCI SULLA MEDIA E LUNGA PERCORRENZA*" - (Cap-pg: 1351/1) - (Scad. Variazione 2026)	2023	500.000	<<	<<	-470.000	30.000
	2024	500.000	<<	<<	-470.000	30.000
	2025	500.000	<<	<<	-470.000	30.000
	2026 e succ.	500.000	<<	<<	-470.000	30.000
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 208 "*NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE*" - (Cap-pg: 7532/1) - (Scad. Variazione 2029)	2023	462.480.000	<<	<<	<<	462.480.000
	2024	412.480.000	<<	91.000.000	<<	503.480.000
	2025	242.210.000	<<	120.000.000	<<	362.210.000
	2026 e succ.	1.032.830.000	<<	1.020.000.000	<<	2.052.830.000

999/668/24

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.6)						
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 47 "*ISTITUZIONE FONDO PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI URBANE*" - (Cap-pg: 7580/6) - (Scad. Variazione 2024)	2023	47.000.000	<<	<<	-47.000.000	<<
	2024	47.000.000	<<	<<	-47.000.000	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 244 del 2007 art. 1 c. 300 "*SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE POLITICHE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*" (*) - (Cap-pg: 1315/3) - (Scad. Variazione 2025)	2023	5.200.000	<<	<<	-1.000.000	4.200.000
	2024	5.200.000	<<	<<	-1.000.000	4.200.000
	2025	5.200.000	<<	<<	-1.000.000	4.200.000
	2026 e succ.	5.200.000	<<	<<	<<	5.200.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1016 "*TRASPORTO RAPIDO DI MASSA*" - (Cap-pg: 7400/1) - (Scad. Variazione 2030)	2023	79.750.000	<<	50.000.000	<<	129.750.000
	2024	85.680.000	<<	100.000.000	<<	185.680.000
	2025	151.870.000	<<	100.000.000	<<	251.870.000
	2026 e succ.	924.750.000	<<	800.000.000	<<	1.724.750.000

999/668/25

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 8.1)						
DL n. 59 del 2021 art. 4 c. 1 *"FS AV VICENZA PADOVA- ATTRAVERSAMENTO VICENZA"* - (Cap-pg: 7122/7) - (Scad. Variazione 2025)	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	150.000.000	50.000.000	<<	<<	200.000.000
	2025	200.000.000	-50.000.000	<<	<<	150.000.000
	2026 e succ.	455.000.000	<<	<<	<<	455.000.000
DL n. 59 del 2021 art. 4 c. 2 *"FS AV SA-RC"* - (Cap-pg: 7122/13) - (Scad. Variazione 2025)	2023	300.000.000	<<	<<	<<	300.000.000
	2024	250.000.000	100.000.000	<<	<<	350.000.000
	2025	740.000.000	-100.000.000	<<	<<	640.000.000
	2026 e succ.	8.052.000.000	<<	<<	<<	8.052.000.000
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 396 *"CDP RFI - PARTE SERVIZI"* - (Cap-pg: 7122/5) - (Scad. Variazione 2025)	2023	1.000.000.000	<<	<<	<<	1.000.000.000
	2024	1.000.000.000	100.000.000	<<	<<	1.100.000.000
	2025	1.000.000.000	-100.000.000	<<	<<	900.000.000
	2026 e succ.	1.600.000.000	<<	<<	<<	1.600.000.000
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 *"CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A."* - (Cap-pg: 7122/2 - 7122/5) - (Scad. Variazione 2037)	2023	2.252.360.000	<<	<<	-1.080.000.000	1.172.360.000
	2024	307.290.000	200.000.000	200.000.000	<<	707.290.000
	2025	2.184.770.000	-200.000.000	200.000.000	<<	2.184.770.000
	2026 e succ.	13.133.587.962	<<	2.000.000.000	<<	15.133.587.962
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 2.5)						
LF n. 244 del 2007 art. 3 c. 33 p. A *"SOVVENZIONI CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO ED EROGAZIONI PER RIPIANAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI ALLE SOCIETA' ASSUNTRICI DI SERVIZI MARITTIMI E COMPENSI PER SPECIALI TRASPORTI CON CARATTERE POSTALE E COMMERCIALE"* - (Cap-pg: 1960/1) - (Scad. Variazione 2024)	2023	111.370.249	<<	<<	-8.000.000	103.370.249
	2024	111.370.249	<<	<<	-8.000.000	103.370.249
	2025	111.370.249	<<	<<	<<	111.370.249
	2026 e succ.	556.851.245	<<	<<	<<	556.851.245
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 239 *"SPESE POTENZIAMENTO TRASPORTO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA"* - (Cap-pg: 7255/1) - (Scad. Variazione 2026)	2023	7.500.000	<<	2.500.000	<<	10.000.000
	2024	7.500.000	<<	2.500.000	<<	10.000.000
	2025	7.500.000	<<	2.500.000	<<	10.000.000
	2026 e succ.	7.500.000	<<	2.500.000	<<	10.000.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Infrastrutture pubbliche e logistica (14)						
Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 9.1)						
L n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C *"EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA"* - (Cap-pg: 7464/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	1.505.000.000	-600.000.000	<<	<<	905.000.000
	2024	1.355.000.000	<<	<<	<<	1.355.000.000
	2025	1.115.000.000	600.000.000	<<	<<	1.715.000.000
	2026 e succ.	7.710.000.000	<<	<<	<<	7.710.000.000
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.4)						
L n. 7 del 2009 art. 5 c. 1 p. C *"TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIRIA LIBICA"* - (Cap-pg: 7800/1) - (Scad. Variazione 2024)	2023	66.718.000	<<	<<	<<	66.718.000
	2024	507.169.000	<<	<<	-50.000.000	457.169.000
	2025	98.200.000	<<	<<	<<	98.200.000
	2026 e succ.	294.600.000	<<	<<	<<	294.600.000
DLG n. 50 del 2016 art. 202 c. 1 *"PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE SVILUPPO PAESE"* - (Cap-pg: 7008/4) - (Scad. Variazione 2023)	2023	10.000.000	<<	<<	-10.000.000	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/decies *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2025)	2023	5.000.000	<<	10.000.000	<<	15.000.000
	2024	5.000.000	<<	10.000.000	<<	15.000.000
	2025	5.000.000	<<	15.000.000	<<	20.000.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 1.1)						
DL n. 68 del 2022 art. 7/bis c. 1 *"SOMME PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNIZZO EVENTUALMENTE DOVUTO AL CONCESSIONARIO AUTOSTRADALE INADEMPIENTE"* - (Cap-pg: 1740/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	150.000.000	<<	<<	-50.000.000	100.000.000
	2024	250.000.000	<<	<<	<<	250.000.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 109 del 2018 art. 1 c. 6 *"SPESE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE, IN RIPRISTINO DEL SISTEMA VIARIO E ATTIVITÀ CONNESSE"* - (Cap-pg: 7650/1) - (Scad. Variazione 2029)	2023	30.000.000	<<	<<	-20.000.000	10.000.000
	2024	30.000.000	<<	<<	-20.000.000	10.000.000
	2025	20.000.000	<<	<<	-20.000.000	<<
	2026 e succ.	50.000.000	<<	<<	-50.000.000	<<
DL n. 148 del 2017 art. 19/quater *"BANCA DATI NAZIONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI"* (*) - (Cap-pg: 1674/1) - (Variazione Permanente)	2023	1.400.000	<<	<<	-1.400.000	<<
	2024	1.400.000	<<	<<	-1.400.000	<<
	2025	1.400.000	<<	<<	-1.400.000	<<
	2026 e succ.	1.400.000	<<	<<	-1.400.000	<<
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7002/33) - (Scad. Variazione 2027)	2023	590.778.724	<<	<<	<<	590.778.724
	2024	791.986.720	<<	<<	<<	791.986.720
	2025	962.690.892	-200.000.000	<<	<<	762.690.892
	2026 e succ.	2.052.385.405	200.000.000	<<	<<	2.252.385.405
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 397 *"CONTRATTO DI PROGRAMMA ANAS 2021-2025"* - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2034)	2023	100.000.000	<<	100.000.000	<<	200.000.000
	2024	100.000.000	<<	150.000.000	<<	250.000.000
	2025	250.000.000	<<	200.000.000	<<	450.000.000
	2026 e succ.	3.700.000.000	<<	1.800.000.000	<<	5.500.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. B *"PIANO GENERALE DELLA MOBILITA"* (*) - (Cap-pg: 1096/1) - (Variazione Permanente)	2023	655.276	<<	<<	-655.276	<<
	2024	655.276	<<	<<	-655.276	<<
	2025	655.276	<<	<<	-655.276	<<
	2026 e succ.	655.276	<<	<<	-655.276	<<

999/668/28

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Ricerca e innovazione (17)						
Ricerca di base e applicata (17.15)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 11.1)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. D/bis "*RICERCA*" - (Cap-pg: 7477/1) - (Scad. Variazione 2031)	2023	142.000.000	<<	100.000.000	<<	242.000.000
	2024	130.000.000	<<	200.000.000	<<	330.000.000
	2025	122.000.000	<<	200.000.000	<<	322.000.000
	2026 e succ.	835.000.000	<<	1.800.000.000	<<	2.635.000.000
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)						
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 1.1)						
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 550 "*ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA VALUTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA* " - (Cap-pg: 1739/1) - (Variazione Permanente)	2023	25.895.311	<<	<<	-3.529.000	22.366.311
	2024	25.554.235	<<	<<	-3.529.000	22.025.235
	2025	25.246.828	<<	<<	-3.529.000	21.717.828
	2026 e succ.	261.184.042	<<	<<	-35.290.000	225.894.042

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)						
Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 1.6)						
DL n. 68 del 2022 art. 3/bis c. 1 *"FONDO PER L'INCENTIVO ALLA NAUTICA DA DIPORTO SOSTENIBILE"* - (Cap-pg: 1656/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	1.500.000	<<	<<	-1.500.000	<<
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DL n. 111 del 2019 art. 5/ter *"PROGRAMMA SPERIMENTALE "CASCHI VERDI PER L'AMBIENTE""* (*) - (Cap-pg: 1556/1) - (Variazione Permanente)	2023	1.750.000	<<	<<	<<	1.750.000
	2024	1.750.000	<<	<<	-500.000	1.250.000
	2025	2.000.000	<<	<<	-750.000	1.250.000
	2026 e succ.	2.000.000	<<	<<	-750.000	1.250.000
DLG n. 190 del 2010 art. 19 c. 2 *"PROGRAMMI DI MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE CONTINUA DELLO STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE MARINE"* (*) - (Cap-pg: 1644/4) - (Variazione Permanente)	2023	8.731.875	<<	<<	<<	8.731.875
	2024	8.731.875	<<	<<	-837.000	7.894.875
	2025	10.000.862	<<	<<	-500.000	9.500.862
	2026 e succ.	10.000.862	<<	<<	-500.000	9.500.862
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 751 *"IMPLEMENTAZIONE FUNZIONI DI MONITORAGGIO"* (*) - (Cap-pg: 1644/6) - (Variazione Permanente)	2023	5.411.981	<<	<<	<<	5.411.981
	2024	5.253.345	<<	<<	-250.000	5.003.345
	2025	6.000.000	<<	<<	-250.000	5.750.000
	2026 e succ.	6.000.000	<<	<<	-250.000	5.750.000
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 755 *"CENTRO NAZIONALE DI ACCOGLIENZA DEGLI ANIMALI CONFISCATI"* (*) - (Cap-pg: 1391/1) - (Variazione Permanente)	2023	3.000.000	<<	<<	-3.000.000	<<
	2024	3.000.000	<<	<<	-3.000.000	<<
	2025	3.000.000	<<	<<	-3.000.000	<<
	2026 e succ.	3.000.000	<<	<<	-3.000.000	<<
LF n. 311 del 2004 art. 1 c. 279 *"ATTUAZIONE CONVENZIONE SULLA BIODIVERSITA'"* (*) - (Cap-pg: 1620/2) - (Scad. Variazione 2050)	2023	490.654	<<	<<	<<	490.654
	2024	490.654	<<	<<	-413.000	77.654
	2025	1.150.000	<<	<<	-750.000	400.000
	2026 e succ.	1.150.000	<<	<<	-750.000	400.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile (18.15)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 1.7)						
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 746 p. 1 "*SISTEMA VOLONTARIO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE PER LA FINANZA SOSTENIBILE*" (*) - (Cap-pg: 2123/1) - (Variazione Permanente)	2023	500.000	<<	<<	-260.000	240.000
	2024	500.000	<<	<<	-260.000	240.000
	2025	500.000	<<	<<	-260.000	240.000
	2026 e succ.	500.000	<<	<<	-260.000	240.000
Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (18.21)						
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 1.11)						
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 498 "*PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO*" (*) - (Cap-pg: 2226/1) - (Scad. Variazione 2024)	2023	49.000.000	<<	<<	-200.000	48.800.000
	2024	99.000.000	<<	<<	-200.000	98.800.000
	2025	149.000.000	<<	<<	<<	149.000.000
	2026 e succ.	199.000.000	<<	<<	<<	199.000.000
Casa e assetto urbanistico (19)						
Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (UdV - 3.1)						
LF n. 388 del 2000 art. 145 c. 33 p. 2 "*EDILIZIA RESIDENZIALE*" (*) - (Cap-pg: 7437/1) - (Scad. Variazione 2035)	2023	7.695.131	<<	<<	-2.564.194	5.130.937
	2024	7.695.131	<<	<<	-2.564.194	5.130.937
	2025	7.695.131	<<	<<	-2.564.194	5.130.937
	2026 e succ.	7.695.131	<<	<<	-2.564.194	5.130.937

999/668/31

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela della salute (20)						
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)						
MINISTERO DELLA SALUTE (UdV - 1.7)						
DL n. 159 del 2007 art. 33 c. 1 "*SOMME DOVUTE PER LE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI TALASSENICI DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO*" (*) - (Cap-pg: 2401/3) - (Variazione Permanente)	2023	125.167.626	<<	<<	-7.600.000	117.567.626
	2024	125.167.626	<<	<<	-11.200.000	113.967.626
	2025	125.167.626	<<	<<	-14.000.000	111.167.626
	2026 e succ.	125.167.626	<<	<<	-14.000.000	111.167.626

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)						
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.6)						
L n. 92 del 2004 art. 2 c. 1 "*CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE PER LA CULTURA ISTRIANO-FIUMANO-DALMATA (IRCI)*" (*) - (Cap-pg: 5132/1) - (Scad. Variazione 2050)	2023	34.885	<<	300.000	<<	334.885
	2024	34.885	<<	300.000	<<	334.885
	2025	34.885	<<	300.000	<<	334.885
	2026 e succ.	34.885	<<	300.000	<<	334.885
L n. 352 del 1997 art. 5 c. 5 "*INTERVENTI SU IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO*" - (Cap-pg: 4650/2) - (Scad. Variazione 2027)	2023	9.829.138	<<	<<	-1.800.000	8.029.138
	2024	10.329.138	<<	<<	-4.000.000	6.329.138
	2025	10.329.138	<<	<<	-4.010.960	6.318.178
	2026 e succ.	20.658.276	<<	<<	-8.021.920	12.636.356
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.8)						
DL n. 34 del 2020 art. 184 c. 1 "*ISTITUZIONE DEL FONDO CULTURA*" - (Cap-pg: 2064/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	20.000.000	<<	<<	-12.000.000	8.000.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Tutela del patrimonio culturale (21.15)						
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 1.9)						
DL n. 34 del 2011 art. 1 c. 1 p. B "*INTEVENTO FINANZIARIO DELLO STATO IN FAVORE DELLA CULTURA - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI*" - (Cap-pg: 7433/2 - 7435/1) - (Scad. Variazione 2039)	2023	17.411.197	<<	20.000.000	<<	37.411.197
	2024	17.411.197	<<	30.000.000	<<	47.411.197
	2025	17.411.197	<<	50.000.000	<<	67.411.197
	2026 e succ.	147.111.970	<<	940.000.000	<<	1.087.111.970

999/668/33

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DL n. 104 del 2019 art. 1/ter c. 1 "*CONTRIBUTO AD ALES S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E VIGILANZA NEI MUSEI, NEI PARCHI ARCHEOLOGICI STATALI, NONCHE' NEGLI ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA*" - (Cap-pg: 2080/1) - (Scad. Variazione 2024)	2023	5.600.000	<<	<<	<<	5.600.000
	2024	5.600.000	<<	<<	-2.500.000	3.100.000
	2025	5.600.000	<<	<<	<<	5.600.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
DLG n. 368 del 1998 "*ISTITUZIONE DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI*" (*) - (Cap-pg: 2050/1 - 2065/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	1.589.040	<<	<<	<<	1.589.040
	2024	1.589.040	<<	<<	-1.481.040	108.000
	2025	1.589.040	<<	<<	-1.589.040	<<
	2026 e succ.	1.589.040	<<	<<	<<	1.589.040

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Istruzione scolastica (22)						
Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.1)						
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 202 *"FONDO "LA BUONA SCUOLA" PER IL MIGLIORAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA"* - (Cap-pg: 1285/1) - (Variazione Permanente)	2023	637.448	<<	<<	<<	637.448
	2024	3.001.448	<<	<<	-3.000.000	1.448
	2025	17.023.448	<<	<<	-4.000.000	13.023.448
	2026 e succ.	474.671.480	<<	<<	-128.000.000	346.671.480
DLG n. 60 del 2017 art. 17 c. 2 p. 1 *"FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO, DELLA PRATICA ARTISTICA E MUSICALE E DELLA CREATIVITA"* (*) - (Cap-pg: 1274/1) - (Variazione Permanente)	2023	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
	2024	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
	2025	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
	2026 e succ.	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
DLG n. 65 del 2017 art. 13 c. 1 *"SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ISTITUZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180,181, LETTERA E, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. RO 107."* (*) - (Cap-pg: 1270/1) - (Variazione Permanente)	2023	249.000.000	<<	<<	-5.000.000	244.000.000
	2024	249.000.000	<<	<<	-13.400.000	235.600.000
	2025	249.000.000	<<	<<	-20.200.000	228.800.000
	2026 e succ.	249.000.000	<<	<<	-18.200.000	230.800.000
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 510 *"ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ATTIVAZIONE DI CORSI A INDIRIZZO JAZZISTIO E DEI NUOVI LINGUAGGI MUSICALI NEI LICEI MUSICALI"* (*) - (Cap-pg: 1420/1) - (Variazione Permanente)	2023	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
	2024	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
	2025	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
	2026 e succ.	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.2)						
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 62 *"FONDO PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE"* - (Cap-pg: 4007/1) - (Variazione Permanente)	2023	10.437.760	<<	<<	-562.891	9.874.869
	2024	10.437.760	<<	<<	<<	10.437.760
	2025	10.437.760	<<	<<	-549.886	9.887.874
	2026 e succ.	137.694.656	<<	<<	-5.498.860	132.195.796

999/668/35

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 158 *"CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL A CARICO DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI SCUOLE INNOVATIVE"* (*) - (Cap-pg: 4248/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	9.000.000	<<	<<	-8.800.000	200.000
	2024	9.000.000	<<	<<	-7.800.000	1.200.000
	2025	9.000.000	<<	<<	-6.800.000	2.200.000
	2026 e succ.	9.000.000	<<	<<	<<	9.000.000
DL n. 179 del 2012 art. 11 c. 4/sexies *"ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA"* - (Cap-pg: 8105/1) - (Scad. Variazione 2028)	2023	171.000.000	<<	<<	<<	171.000.000
	2024	160.000.000	<<	50.000.000	<<	210.000.000
	2025	190.000.000	<<	80.000.000	<<	270.000.000
	2026 e succ.	2.920.000.000	<<	250.000.000	<<	3.170.000.000
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 671 *"FONDO PERMANENTE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO"* - (Cap-pg: 1361/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2024	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2025	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Istituzioni scolastiche non statali (22.9)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.3)						
DL n. 42 del 2016 art. 1/quinquies c. 1 *"CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62 PER ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI"* (*) - (Cap-pg: 1477/2) - (Variazione Permanente)	2023	102.200.000	<<	<<	<<	102.200.000
	2024	32.200.000	<<	70.000.000	<<	102.200.000
	2025	32.200.000	<<	70.000.000	<<	102.200.000
	2026 e succ.	32.200.000	<<	70.000.000	<<	102.200.000
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 328 *"CONTRIBUTO AGGIUNTIVO IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE"* (*) - (Cap-pg: 1477/9) - (Variazione Permanente)	2023	<<	<<	20.000.000	<<	20.000.000
	2024	<<	<<	40.000.000	<<	40.000.000
	2025	<<	<<	40.000.000	<<	40.000.000
	2026 e succ.	<<	<<	40.000.000	<<	40.000.000
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.5)						
L n. 373 del 1989 *"ISTITUZIONE DI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI"* (*) - (Cap-pg: 2139/7) - (Variazione Permanente)	2023	4.744.790	<<	<<	-200.000	4.544.790
	2024	4.744.790	<<	<<	-200.000	4.544.790
	2025	4.744.790	<<	<<	-200.000	4.544.790
	2026 e succ.	4.744.790	<<	<<	-200.000	4.544.790

999/668/36

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Istruzione del primo ciclo (22.17)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.6)						
L n. 440 del 1997 art. 4/nongenti nonaginta novem *"ISTITUZIONE FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA"* - (Cap-pg: 1195/1 - 1204/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	12.255.494	<<	<<	-1.373.159	10.882.335
	2024	17.852.174	<<	<<	-1.458.943	16.393.231
	2025	17.852.174	<<	<<	-1.000.000	16.852.174
	2026 e succ.	177.840.087	<<	<<	<<	177.840.087
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 601 p. B *"ISTITUZIONE FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"* (*) - (Cap-pg: 1196/1) - (Scad. Variazione 2024)	2023	50.844.008	<<	<<	-1.047.642	49.796.366
	2024	50.844.008	<<	<<	-1.288.479	49.555.529
	2025	50.844.008	<<	<<	<<	50.844.008
	2026 e succ.	50.844.008	<<	<<	<<	50.844.008
Istruzione del secondo ciclo (22.18)						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.7)						
L n. 440 del 1997 art. 4/nongenti nonaginta novem *"ISTITUZIONE FONDO PER L'ARRICCHIMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA"* - (Cap-pg: 1194/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	7.486.942	<<	<<	-1.754.199	5.732.743
	2024	9.778.942	<<	<<	-1.927.578	7.851.364
	2025	9.778.942	<<	<<	-1.000.000	8.778.942
	2026 e succ.	96.452.139	<<	<<	<<	96.452.139

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (22.19) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (UdV - 1.8)						
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 125 *"PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEI DOCENTI"* (*) - (Cap-pg: 2164/7 - 2173/8 - 2174/7 - 2174/8 - 2175/7 - 2175/8) - (Variazione Permanente)	2023	26.111.580	<<	<<	-1.424.375	24.687.205
	2024	26.111.580	<<	<<	-2.160.071	23.951.509
	2025	26.111.580	<<	<<	-12.096.401	14.015.179
	2026 e succ.	26.111.580	<<	<<	-12.096.401	14.015.179
L n. 148 del 1990 art. 12 *"RIORDINAMENTO SCUOLA ELEMENTARE"* (*) - (Cap-pg: 2164/2 - 2173/2 - 2174/2 - 2175/2) - (Variazione Permanente)	2023	5.248.352	<<	<<	-295.425	4.952.927
	2024	1.248.352	<<	<<	-321.114	927.238
	2025	1.248.352	<<	<<	-1.248.352	<<
	2026 e succ.	1.248.352	<<	<<	-1.248.352	<<
DLG n. 59 del 2017 art. 19 c. 1 *"ONERI DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI, COMPRESI I COMPENSI AI COMPONENTI E AI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI ESPERTI"* - (Cap-pg: 2309/4) - (Scad. Variazione 2025)	2023	<<	<<	<<	<<	<<
	2024	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2025	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
LF n. 448 del 2001 art. 16 c. 3 *"FONDO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE"* (*) - (Cap-pg: 2164/3 - 2173/3 - 2174/3) - (Variazione Permanente)	2023	307.509	<<	<<	-17.309	290.200
	2024	307.509	<<	<<	-18.815	288.694
	2025	307.509	<<	<<	-105.361	202.148
	2026 e succ.	307.509	<<	<<	-105.361	202.148

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)						
Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)						
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 2.1)						
L n. 103 del 1979 art. 9 *"SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI"* (*) - (Cap-pg: 1682/1) - (Variazione Permanente)	2023	3.000.000	<<	<<	<<	3.000.000
	2024	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
	2025	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
	2026 e succ.	3.000.000	<<	<<	-2.000.000	1.000.000
L n. 338 del 2000 art. 1 c. 1 *"INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI"* - (Cap-pg: 7273/1) - (Scad. Variazione 2026)	2023	18.052.000	<<	50.000.000	<<	68.052.000
	2024	18.052.000	<<	100.000.000	<<	118.052.000
	2025	18.052.000	<<	100.000.000	<<	118.052.000
	2026 e succ.	180.520.000	<<	50.000.000	<<	230.520.000
L n. 370 del 1999 art. 11 *"L. 370 DEL 1999"* (*) - (Cap-pg: 1640/1) - (Scad. Variazione 2050)	2023	5.874.021	<<	<<	<<	5.874.021
	2024	5.874.021	<<	<<	-2.000.000	3.874.021
	2025	5.874.021	<<	<<	-4.000.000	1.874.021
	2026 e succ.	5.874.021	<<	<<	-4.000.000	1.874.021
DL n. 34 del 2020 art. 5/ter *"ISTITUZIONE "SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CURE PALLIATIVE""* (*) - (Cap-pg: 1724/1) - (Variazione Permanente)	2023	5.400.000	<<	<<	<<	5.400.000
	2024	7.200.000	<<	<<	-2.000.000	5.200.000
	2025	7.200.000	<<	<<	-2.696.490	4.503.510
	2026 e succ.	7.200.000	<<	<<	-2.696.490	4.503.510
Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)						
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 2.2)						
L n. 508 del 1999 *"RIFORMA DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA, DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DI ARTE DRAMMATICA, DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE, DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI E DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA"* (*) - (Cap-pg: 1673/5) - (Variazione Permanente)	2023	30.160.476	<<	4.000.000	<<	34.160.476
	2024	30.160.476	<<	3.000.000	<<	33.160.476
	2025	30.160.476	<<	3.000.000	<<	33.160.476
	2026 e succ.	30.160.476	<<	3.000.000	<<	33.160.476

999/668/39

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Coordinamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca (23.4) MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 2.4)						
L n. 355 del 1961 *"ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME"* (*) - (Cap-pg: 1790/7) - (Variazione Permanente)	2023	2.000	<<	<<	-2.000	<<
	2024	2.000	<<	<<	-2.000	<<
	2025	2.000	<<	<<	-2.000	<<
	2026 e succ.	2.000	<<	<<	-2.000	<<
L n. 836 del 1973 *"TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI"* (*) - (Cap-pg: 1790/1 - 1790/3 - 1790/4) - (Variazione Permanente)	2023	65.000	<<	<<	-65.000	<<
	2024	75.000	<<	<<	-75.000	<<
	2025	75.000	<<	<<	-75.000	<<
	2026 e succ.	75.000	<<	<<	-75.000	<<
DL n. 4 del 2022 art. 19/quinquies c. 3 p. B *"FUNZIONAMENTO DELLA TECNOSTRUTTURA DI MISSIONE."* (*) - (Cap-pg: 1859/1 - 1859/2 - 1859/3 - 1859/4 - 1859/5 - 1859/6 - 1859/7 - 1859/9 - 1859/10 - 1859/11 - 2202/1) - (Variazione Permanente)	2023	411.000	<<	<<	-250.000	161.000
	2024	416.000	<<	<<	-250.000	166.000
	2025	416.000	<<	<<	-250.000	166.000
	2026 e succ.	416.000	<<	<<	-250.000	166.000
DL n. 50 del 2022 art. 28 c. 2/ter p. B *"FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA"* (*) - (Cap-pg: 2210/1) - (Variazione Permanente)	2023	218.000	<<	<<	-20.000	198.000
	2024	218.000	<<	<<	-10.000	208.000
	2025	218.000	<<	<<	-10.000	208.000
	2026 e succ.	218.000	<<	<<	-10.000	208.000
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 *"UNIFICAZIONE MINISTERO ISTRUZIONE ED UNIVERSITA"* (*) - (Cap-pg: 1790/6 - 1790/8 - 1790/10 - 1790/11) - (Variazione Permanente)	2023	129.000	<<	<<	-99.000	30.000
	2024	119.000	<<	<<	-85.490	33.510
	2025	119.000	<<	<<	-89.000	30.000
	2026 e succ.	119.000	<<	<<	-89.000	30.000
DLG n. 860 del 1948 *"NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO"* (*) - (Cap-pg: 1790/2) - (Variazione Permanente)	2023	20.000	<<	<<	-20.000	<<
	2024	30.000	<<	<<	-30.000	<<
	2025	30.000	<<	<<	-30.000	<<
	2026 e succ.	30.000	<<	<<	-30.000	<<
DPR n. 3 del 1957 *"DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO"* (*) - (Cap-pg: 1790/5) - (Variazione Permanente)	2023	10.000	<<	<<	-10.000	<<
	2024	10.000	<<	<<	-10.000	<<
	2025	10.000	<<	<<	-10.000	<<
	2026 e succ.	10.000	<<	<<	-10.000	<<

999/668/40

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
RD n. 746 del 1926 art. 12 c. 1 p. 1 *"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO. "* (*) - (Cap-pg: 1790/9) - (Variazione Permanente)	2023	5.000	<<	<<	-5.000	<<
	2024	5.000	<<	<<	-5.000	<<
	2025	5.000	<<	<<	-5.000	<<
	2026 e succ.	5.000	<<	<<	-5.000	<<
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 471 *"SUPPORTO PER L'ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA TECNOSTRUTTURA "* (*) - (Cap-pg: 2595/1) - (Variazione Permanente)	2023	153.510	<<	<<	-153.510	<<
	2024	153.510	<<	<<	-153.510	<<
	2025	153.510	<<	<<	-153.510	<<
	2026 e succ.	153.510	<<	<<	-153.510	<<
Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale (23.5)						
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 2.5)						
L n. 161 del 2000 art. 3 *"ISTITUZIONE UNIVERSITA' ITALO - FRANCESE"* (*) - (Cap-pg: 1706/3) - (Scad. Variazione 2050)	2023	691.201	<<	<<	-650.000	41.201
	2024	691.201	<<	<<	-650.000	41.201
	2025	691.201	<<	<<	-650.000	41.201
	2026 e succ.	691.201	<<	<<	-650.000	41.201
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)						
Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio (24.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 14.1)						
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3 *"FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA"* (*) - (Cap-pg: 2108/1) - (Variazione Permanente)	2023	28.968.286	<<	<<	<<	28.968.286
	2024	28.968.286	<<	<<	-822.772	28.145.514
	2025	28.968.286	<<	<<	-2.024.864	26.943.422
	2026 e succ.	28.968.286	<<	<<	-2.024.864	26.943.422
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 645 *"GIULIO ONESTI"* (*) - (Cap-pg: 1899/1) - (Variazione Permanente)	2023	450.000	<<	300.000	<<	750.000
	2024	450.000	<<	300.000	<<	750.000
	2025	450.000	<<	300.000	<<	750.000
	2026 e succ.	450.000	<<	300.000	<<	750.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 411 *"FONDO ADOZIONI "* (*) - (Cap-pg: 2134/1) - (Scad. Variazione 2040)	2023	23.815.212	<<	<<	<<	23.815.212
	2024	23.815.212	<<	<<	-676.411	23.138.801
	2025	23.815.212	<<	<<	-2.648.723	21.166.489
	2026 e succ.	23.815.212	<<	<<	-2.648.723	21.166.489

999/668/41

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione / *Programma* / Stato di Previsione / Autorizzazione / (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)						
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2)						
MINISTERO DELL'INTERNO						
(UdV - 5.1)						
DLG n. 25 del 2008 art. 4/bis c. 3 *"COMMISSIONI TERRITORIALI"* (*)	2023	6.263.620	<<	<<	-700.000	5.563.620
- (Cap-pg: 2255/1) - (Variazione Permanente)	2024	6.263.620	<<	<<	-700.000	5.563.620
	2025	6.263.620	<<	<<	-700.000	5.563.620
	2026 e succ.	6.263.620	<<	<<	-700.000	5.563.620
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1262 *"FONDO PER ESIGENZE CONNESSE AD INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO"* (*)	2023	1.309.322	<<	<<	-500.000	809.322
- (Cap-pg: 2390/1) - (Variazione Permanente)	2024	1.309.322	<<	<<	-500.000	809.322
	2025	1.309.322	<<	<<	-1.000.000	309.322
	2026 e succ.	1.309.322	<<	<<	-1.000.000	309.322
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 181 *"FONDO MINORI NON ACCOMPAGNATI"* (*)	2023	116.372.759	<<	<<	<<	116.372.759
- (Cap-pg: 2353/1) - (Variazione Permanente)	2024	164.592.179	<<	<<	-11.000.000	153.592.179
	2025	164.592.179	<<	<<	-44.300.000	120.292.179
	2026 e succ.	164.592.179	<<	<<	-44.300.000	120.292.179
Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)						
Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
(UdV - 20.1)						
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 177 *"FSC PROGRAMMAZIONE 2021-2027"*	2023	5.188.500.000	<<	<<	-600.000.000	4.588.500.000
- (Cap-pg: 8000/11) - (Scad. Variazione 2025)	2024	9.083.500.000	550.000.000	<<	-1.000.000.000	8.633.500.000
	2025	12.235.500.000	-550.000.000	<<	-1.400.000.000	10.285.500.000
	2026 e succ.	45.437.500.000	<<	<<	<<	45.437.500.000

999/668/42

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)						
Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (29.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.2)						
L n. 831 del 1986 art. 9 c. 4 *"FONDO A DISPOSIZIONE"* (*) - (Cap-pg: 4261/1) - (Variazione Permanente)	2023	3.122.161	<<	<<	-3.122.161	<<
	2024	3.122.161	<<	<<	<<	3.122.161
	2025	3.122.161	<<	<<	-1.442.380	1.679.781
	2026 e succ.	3.122.161	<<	<<	-1.442.380	1.679.781
DL n. 269 del 2003 art. 29 *"FONDO CANONI DI LOCAZIONE"* (*) - (Cap-pg: 4231/1) - (Scad. Variazione 2043)	2023	34.943.089	<<	<<	<<	34.943.089
	2024	35.292.520	<<	<<	-11.822.000	23.470.520
	2025	35.292.520	<<	<<	-13.337.620	21.954.900
	2026 e succ.	35.292.520	<<	<<	-13.337.620	21.954.900
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 476 *"AMMODERNAMENTO PARCO INFRASTRUTTURALE GDF"* - (Cap-pg: 7845/1) - (Scad. Variazione 2036)	2023	20.000.000	<<	3.000.000	<<	23.000.000
	2024	10.000.000	<<	2.500.000	<<	12.500.000
	2025	10.000.000	<<	11.000.000	<<	21.000.000
	2026 e succ.	100.000.000	<<	75.000.000	<<	175.000.000
LF n. 244 del 2007 art. 1 c. 182 *"PAGAMENTO ACCISA PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DAL CORPO DELLA GUARDIA DI FIANNZA"* (*) - (Cap-pg: 4287/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	3.130.719	<<	<<	-1.425.431	1.705.288
	2024	3.130.719	<<	<<	<<	3.130.719
	2025	3.130.719	<<	<<	<<	3.130.719
	2026 e succ.	3.130.719	<<	<<	<<	3.130.719
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 109 *"CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA"* - (Cap-pg: 7851/1) - (Scad. Variazione 2036)	2023	65.874.913	<<	34.000.000	<<	99.874.913
	2024	81.112.500	<<	45.000.000	<<	126.112.500
	2025	56.031.000	<<	48.000.000	<<	104.031.000
	2026 e succ.	265.612.501	<<	610.000.000	<<	875.612.501

999/668/43

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.4)						
L n. 413 del 1991 art. 78 *"ISTITUZIONE DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE"* - (Cap-pg: 3814/1) - (Variazione Permanente)	2023	33.237.000.000	<<	<<	-35.000.000	33.202.000.000
	2024	33.237.000.000	<<	<<	-35.000.000	33.202.000.000
	2025	33.347.000.000	<<	<<	-35.000.000	33.312.000.000
	2026 e succ.	345.470.000.000	<<	<<	-13.960.000.000	331.510.000.000
L n. 825 del 1971 *"DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA"* - (Cap-pg: 3811/1) - (Variazione Permanente)	2023	4.221.000.000	<<	<<	<<	4.221.000.000
	2024	5.221.000.000	<<	<<	<<	5.221.000.000
	2025	5.121.000.000	<<	<<	-1.200.000.000	3.921.000.000
	2026 e succ.	48.710.000.000	<<	<<	-20.000.000.000	28.710.000.000
DLG n. 112 del 1999 art. 26 *"SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA QUOTA DI UTILI SPETTANTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI ABBINATE ALLE LOTTERIE DIFFERITE"* (*) - (Cap-pg: 3824/1) - (Variazione Permanente)	2023	400.000.000	<<	<<	-100.000.000	300.000.000
	2024	400.000.000	<<	<<	-146.000.000	254.000.000
	2025	400.000.000	<<	<<	-167.900.000	232.100.000
	2026 e succ.	400.000.000	<<	<<	-167.900.000	232.100.000

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (29.10) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.8)						
DL n. 95 del 2012 art. 23/quater *"ACCORPAMENTO AGENZIE FISCALI E AAMS"* - (Cap-pg: 3920/4) - (Variazione Permanente)	2023	89.120.171	<<	<<	-2.128.000	86.992.171
	2024	89.120.171	<<	<<	-2.528.000	86.592.171
	2025	89.120.171	<<	<<	-2.528.000	86.592.171
	2026 e succ.	899.327.955	<<	<<	-25.280.000	874.047.955
DLG n. 112 del 1999 art. 17 c. 6 *"REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE"* (*) - (Cap-pg: 3557/1) - (Scad. Variazione 2050)	2023	95.781.219	<<	<<	<<	95.781.219
	2024	78.567.378	<<	<<	-14.644.000	63.923.378
	2025	78.567.378	<<	<<	-46.000.000	32.567.378
	2026 e succ.	78.567.378	<<	<<	-46.000.000	32.567.378
DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A *"FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO)"* (*) - (Cap-pg: 3901/1 - 3901/2 - 3920/2) - (Variazione Permanente)	2023	155.731.240	<<	10.000.000	-1.823.000	163.908.240
	2024	155.731.240	<<	10.000.000	-2.164.000	163.567.240
	2025	155.731.240	<<	10.000.000	-2.152.000	163.579.240
	2026 e succ.	155.731.240	<<	10.000.000	-2.152.000	163.579.240
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 106 *"AGENZIA DEMANIO - CENTRALE DI PROGETTAZIONE"* (*) - (Cap-pg: 3901/3) - (Variazione Permanente)	2023	100.000.000	<<	<<	-2.450.000	97.550.000
	2024	100.000.000	<<	<<	-2.910.000	97.090.000
	2025	100.000.000	<<	<<	-2.910.000	97.090.000
	2026 e succ.	100.000.000	<<	<<	-2.910.000	97.090.000
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. E/primum *"RIPARTIZIONE DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016"* - (Cap-pg: 7759/2) - (Scad. Variazione 2026)	2023	112.074.913	<<	<<	<<	112.074.913
	2024	115.987.032	<<	<<	<<	115.987.032
	2025	145.608.506	-50.000.000	<<	<<	95.608.506
	2026 e succ.	1.056.514.747	50.000.000	<<	<<	1.106.514.747
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 23 *"AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DEFISCALIZZAZIONE ONERI"* (*) - (Cap-pg: 3904/1) - (Variazione Permanente)	2023	990.000.000	<<	<<	-12.250.000	977.750.000
	2024	990.000.000	<<	<<	-14.550.000	975.450.000
	2025	990.000.000	<<	<<	-14.550.000	975.450.000
	2026 e succ.	990.000.000	<<	<<	-14.550.000	975.450.000

999/668/45

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 1.10)						
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. F/bis *"EDILIZIA PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA"* - (Cap-pg: 7270/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	24.000.000	<<	<<	-19.000.000	5.000.000
	2024	33.000.000	<<	<<	-28.000.000	5.000.000
	2025	25.000.000	<<	<<	-20.000.000	5.000.000
	2026 e succ.	183.000.000	<<	<<	<<	183.000.000
Giovani e sport (30)						
Attivita' ricreative e sport (30.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.1)						
DL n. 181 del 2006 art. 1 c. 19 p. A *"ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"* - (Cap-pg: 2111/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
Incentivazione e sostegno alla gioventu' (30.2)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 18.2)						
L n. 230 del 1998 art. 19 c. 4 *"NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA"* (*) - (Cap-pg: 2185/1) - (Variazione Permanente)	2023	97.581.036	<<	<<	<<	97.581.036
	2024	97.581.036	<<	39.000.000	<<	136.581.036
	2025	97.581.036	<<	39.000.000	<<	136.581.036
	2026 e succ.	97.581.036	<<	39.000.000	<<	136.581.036

999/668/46

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Turismo (31)						
Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo (31.2)						
MINISTERO DEL TURISMO (UdV - 2.1)						
DL n. 59 del 2019 art. 2 c. 2 p. 1 "*GESTIONE FONDI DERIVANTI DAGLI UTILI ERARIALI DEL GIOCO DEL LOTTO*" (*) - (Cap-pg: 7110/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	2.300.000	<<	<<	-200.000	2.100.000
	2024	2.300.000	<<	<<	<<	2.300.000
	2025	2.300.000	<<	<<	<<	2.300.000
	2026 e succ.	2.300.000	<<	<<	<<	2.300.000
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 366 "*FONDO UNICO PER IL TURISMO*" - (Cap-pg: 2025/1) - (Scad. Variazione 2024)	2023	136.958.333	<<	39.000.000	<<	175.958.333
	2024	43.600.000	<<	<<	-2.500.000	41.100.000
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)						
Indirizzo politico (32.2)						
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 7.1)						
L **n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5** *"FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI"* - (Cap-pg: 7041/1) - (Scad. Variazione 2028)	2023	12.574.892	<<	<<	<<	12.574.892
	2024	12.397.892	<<	<<	<<	12.397.892
	2025	13.697.892	<<	<<	-13.697.892	<<
	2026 e succ.	91.093.676	<<	<<	-51.695.784	39.397.892
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (UdV - 5.1)						
L **n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5** *"FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI"* - (Cap-pg: 1080/1) - (Scad. Variazione 2036)	2023	49.321.538	<<	<<	-9.800.000	39.521.538
	2024	49.338.832	<<	<<	-15.000.000	34.338.832
	2025	49.338.832	<<	<<	-18.800.000	30.538.832
	2026 e succ.	373.388.320	<<	<<	-188.000.000	185.388.320
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 2.1)						
L **n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5** *"FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI"* - (Cap-pg: 1112/1 - 7012/1) - (Scad. Variazione 2024)	2023	18.436.667	<<	<<	-18.436.667	<<
	2024	15.636.667	<<	<<	-15.636.667	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 6.1)						
L **n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5** *"FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI"* - (Cap-pg: 7621/1) - (Scad. Variazione 2024)	2023	15.000.000	<<	<<	-15.000.000	<<
	2024	15.000.000	<<	<<	-15.000.000	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

999/668/48

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 3.1)						
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 *"FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI"* - (Cap-pg: 1071/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	4.000.000	<<	<<	-1.640.000	2.360.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 3.1)						
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 *"FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI"* - (Cap-pg: 1380/1 - 7380/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	42.000.000	<<	<<	-42.000.000	<<
	2024	36.000.000	<<	<<	-36.000.000	<<
	2025	10.000.000	<<	<<	-10.000.000	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DELLA CULTURA (UdV - 4.1)						
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 *"FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI"* - (Cap-pg: 1070/1) - (Scad. Variazione 2025)	2023	23.000.000	<<	<<	<<	23.000.000
	2024	27.333.333	<<	<<	-11.718.960	15.614.373
	2025	20.000.000	<<	<<	-19.000.000	1.000.000
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<
MINISTERO DEL TURISMO (UdV - 1.1)						
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 *"FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI"* - (Cap-pg: 1070/1 - 7070/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	4.000.000	<<	<<	-3.000.000	1.000.000
	2024	<<	<<	<<	<<	<<
	2025	<<	<<	<<	<<	<<
	2026 e succ.	<<	<<	<<	<<	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.2)						
L n. 94 del 1997 *"MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO"* (*) - (Cap-pg: 1228/1) - (Variazione Permanente)	2023	710.455	<<	<<	<<	710.455
	2024	710.455	<<	<<	<<	710.455
	2025	210.455	<<	<<	-100.000	110.455
	2026 e succ.	210.455	<<	<<	-100.000	110.455
L n. 94 del 1997 art. 3 *"ALTRI SERVIZI"* (*) - (Cap-pg: 1305/4) - (Variazione Permanente)	2023	20.751.471	<<	<<	<<	20.751.471
	2024	18.751.471	<<	<<	<<	18.751.471
	2025	16.751.471	<<	<<	-100.000	16.651.471
	2026 e succ.	16.751.471	<<	<<	-100.000	16.651.471
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 *"CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DEI MINISTERI"* (*) - (Cap-pg: 1221/1) - (Variazione Permanente)	2023	1.671.951	<<	<<	<<	1.671.951
	2024	1.671.951	<<	<<	<<	1.671.951
	2025	1.671.951	<<	<<	-200.000	1.471.951
	2026 e succ.	1.671.951	<<	<<	-200.000	1.471.951
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (UdV - 7.2)						
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 *"FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI"* - (Cap-pg: 1730/1) - (Variazione Permanente)	2023	2.912.690	<<	<<	<<	2.912.690
	2024	2.996.960	<<	<<	<<	2.996.960
	2025	3.000.000	<<	<<	-602.108	2.397.892
	2026 e succ.	30.000.000	<<	<<	-3.304.216	26.695.784
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (UdV - 2.2)						
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 *"FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI"* (*) - (Cap-pg: 1515/1) - (Variazione Permanente)	2023	13.300.000	<<	<<	-12.800.000	500.000
	2024	13.700.000	<<	<<	-13.200.000	500.000
	2025	8.200.000	<<	<<	-8.200.000	<<
	2026 e succ.	8.200.000	<<	<<	-8.200.000	<<

999/668/50

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
MINISTERO DELL'INTERNO (UdV - 6.2)						
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 *"RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO"* (*) - (Cap-pg: 2950/1) - (Variazione Permanente)	2023	6.255.036	<<	<<	<<	6.255.036
	2024	4.755.036	<<	<<	-1.500.000	3.255.036
	2025	4.755.036	<<	<<	-1.500.000	3.255.036
	2026 e succ.	4.755.036	<<	<<	-1.500.000	3.255.036
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 *"FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI"* - (Cap-pg: 3000/1) - (Variazione Permanente)	2023	24.400.000	<<	<<	-8.600.000	15.800.000
	2024	21.198.340	<<	<<	-20.000.000	1.198.340
	2025	22.298.340	<<	<<	-21.000.000	1.298.340
	2026 e succ.	263.483.400	<<	<<	-210.000.000	53.483.400
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (UdV - 3.2)						
DLG n. 39 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 *"NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE"* - (Cap-pg: 3501/1) - (Scad. Variazione 2024)	2023	3.524.052	<<	<<	-200.000	3.324.052
	2024	3.524.052	<<	<<	-150.000	3.374.052
	2025	3.524.052	<<	<<	<<	3.524.052
	2026 e succ.	9.790.520	<<	<<	<<	9.790.520
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (UdV - 3.2)						
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 *"FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI"* - (Cap-pg: 1297/1) - (Scad. Variazione 2023)	2023	5.970.854	<<	<<	-2.396.490	3.574.364
	2024	2.223.303	<<	<<	<<	2.223.303
	2025	2.398.558	<<	<<	<<	2.398.558
	2026 e succ.	20.243.058	<<	<<	<<	20.243.058
MINISTERO DELLA DIFESA (UdV - 3.2)						
DL n. 194 del 2009 art. 1 c. 23/sexies *"FONDO ACCISE PRODOTTI ENERGETICI FORZE ARMATE (DIFESA)"* (*) - (Cap-pg: 1186/1) - (Variazione Permanente)	2023	1.091.513	<<	<<	<<	1.091.513
	2024	1.091.513	<<	<<	<<	1.091.513
	2025	1.091.513	<<	<<	-1.091.513	<<
	2026 e succ.	1.091.513	<<	<<	-1.091.513	<<
DLG n. 66 del 2010 art. 617 *"FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI"* (*) - (Cap-pg: 1186/1) - (Variazione Permanente)	2023	384.277	<<	<<	<<	384.277
	2024	384.277	<<	<<	<<	384.277
	2025	384.277	<<	<<	-384.277	<<
	2026 e succ.	384.277	<<	<<	-384.277	<<

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
DLG n. 66 del 2010 art. 619 *"FONDI RIALLOCAZIONI FUNZIONI "* - (Cap-pg: 1153/1 - 1153/2) - (Variazione Permanente)	2023	212.585.124	<<	<<	<<	212.585.124
	2024	214.485.098	<<	<<	-20.000.000	194.485.098
	2025	214.347.157	<<	<<	-87.255.028	127.092.129
	2026 e succ.	1.190.644.161	<<	<<	-937.318.601	253.325.560
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 *"FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE CONCERNENTI I CONSUMI INTERMEDI"* (*) - (Cap-pg: 1183/1) - (Variazione Permanente)	2023	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2024	569.182	<<	<<	<<	569.182
	2025	569.182	<<	<<	-569.182	<<
	2026 e succ.	569.182	<<	<<	-569.182	<<
Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (32.4) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.3)						
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. A/bis *"PCM PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI"* - (Cap-pg: 7485/1) - (Scad. Variazione 2026)	2023	26.770.000	<<	<<	<<	26.770.000
	2024	29.240.000	31.450.000	<<	<<	60.690.000
	2025	94.690.000	-24.690.000	<<	<<	70.000.000
	2026 e succ.	51.760.000	-6.760.000	<<	<<	45.000.000
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 22.4)						
L n. 526 del 1982 art. 40 c. 1 *"ISTITUZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI"* (*) - (Cap-pg: 4461/6) - (Variazione Permanente)	2023	3.140.000	<<	<<	-119.910	3.020.090
	2024	2.419.857	<<	<<	-177.330	2.242.527
	2025	2.419.857	<<	<<	-221.700	2.198.157
	2026 e succ.	2.419.857	<<	<<	-221.700	2.198.157

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione ***Programma*** **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Fondi da ripartire (33)						
Fondi da assegnare (33.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 23.1)						
L n. 196 del 2009 art. 34/ter c. 5 *"FONDI DA RIPARTIRE ALIMENTATI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI"* - (Cap-pg: 3051/1 - 3051/2 - 7591/1) - (Variazione Permanente)	2023	400.062.624	<<	<<	-90.000.000	310.062.624
	2024	377.576.027	<<	<<	-90.000.000	287.576.027
	2025	441.665.290	<<	<<	-115.000.000	326.665.290
	2026 e succ.	2.079.724.752	<<	<<	-925.000.000	1.154.724.752
DL n. 104 del 2020 art. 57 c. 3/bis *"ISTITUZIONE FONDO FINALIZZATO AL CONCORSO DEGLI ONERI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO NELLA RICOSTRUZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI SISMA 2009, 2012 E 2016"* (*) - (Cap-pg: 3052/1) - (Variazione Permanente)	2023	64.005.000	<<	<<	-64.005.000	<<
	2024	64.005.000	<<	<<	-64.005.000	<<
	2025	64.005.000	<<	<<	-64.005.000	<<
	2026 e succ.	64.005.000	<<	<<	-64.005.000	<<
DL n. 176 del 2022 art. 15 c. 4 *"FONDO ATTUAZIONE MANOVRA 2023-2025"* - (Cap-pg: 3074/1) - (Scad. Variazione 2033)	2023	-2.627.713.000	<<	4.127.713.000	<<	1.500.000.000
	2024	-453.100.000	<<	453.100.000	<<	<<
	2025	-324.500.000	<<	324.500.000	<<	<<
	2026 e succ.	-779.490.000	<<	779.490.000	<<	<<
DL n. 282 del 2004 art. 10 c. 5 *"FONDO INTERVENTI STRUTTURALI POLITICA ECONOMICA"* - (Cap-pg: 3075/1) - (Variazione Permanente)	2023	299.623.938	<<	1.650.000	<<	301.273.938
	2024	34.008.247	<<	50.000.000	<<	84.008.247
	2025	133.558.064	<<	100.000.000	<<	233.558.064
	2026 e succ.	782.747.383	<<	1.547.839.849	<<	2.330.587.232
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 748 *"FONDO ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO"* - (Cap-pg: 3080/1) - (Variazione Permanente)	2023	22.885.452	<<	<<	-22.885.452	<<
	2024	32.605.452	<<	<<	-32.605.452	<<
	2025	32.516.452	<<	<<	-32.516.452	<<
	2026 e succ.	470.402.520	<<	<<	-470.402.520	<<
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 *"FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE"* - (Cap-pg: 3076/1) - (Scad. Variazione 2034)	2023	48.520.228	<<	<<	<<	48.520.228
	2024	64.265.976	<<	<<	<<	64.265.976
	2025	34.362.158	<<	<<	<<	34.362.158
	2026 e succ.	2.113.791.386	<<	<<	-45.800.000	2.067.991.386

999/668/53

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione *Programma* **Stato di Previsione** Autorizzazione (Capitolo)		Previsioni per piano di formazione (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione	Rifinanziamento	Definanziamento	Totale
Fondi di riserva e speciali (33.2)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 23.2)						
L n. 196 del 2009 art. 26 c. 1 *"FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE"* (*) - (Cap-pg: 3000/1) - (Variazione Permanente)	2023	900.000.000	<<	<<	<<	900.000.000
	2024	900.000.000	<<	<<	-15.000.000	885.000.000
	2025	900.000.000	<<	<<	-100.000.000	800.000.000
	2026 e succ.	900.000.000	<<	<<	-100.000.000	800.000.000
L n. 196 del 2009 art. 27 c. 1 p. 1 *"FONDO SPECIALE PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DI RESIDUI PASSIVI PERENTI DELLE SPESE CORRENTI RESIDUI PASSIVI DELLA SPESA DI PARTE CORRENTE, ELIMINATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI PER PERENZIONE AMMINISTRATIVA"* - (Cap-pg: 2999/1) - (Variazione Permanente)	2023	1.500.000.000	<<	<<	<<	1.500.000.000
	2024	1.500.000.000	<<	<<	-100.000.000	1.400.000.000
	2025	1.410.000.000	<<	<<	-100.000.000	1.310.000.000
	2026 e succ.	14.067.000.000	<<	<<	-1.000.000.000	13.067.000.000
L n. 196 del 2009 art. 27 c. 1 p. 2 *"FONDO SPECIALE PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DI RESIDUI PASSIVI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE"* - (Cap-pg: 7496/1) - (Variazione Permanente)	2023	2.000.000.000	<<	<<	-80.000.000	1.920.000.000
	2024	2.000.000.000	<<	<<	-89.000.000	1.911.000.000
	2025	1.850.000.000	<<	<<	-89.000.000	1.761.000.000
	2026 e succ.	18.620.000.000	<<	<<	-500.000.000	18.120.000.000
Debito pubblico (34)						
Oneri per il servizio del debito statale (34.1)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (UdV - 21.1)						
L n. 941 del 1953 *"FACOLTA' DEL MINISTRO PER IL TESORO DI EMETTERE BUONI DEL TESORO POLIENNALI"* - (Cap-pg: 2247/1) - (Scad. Variazione 2051)	2023	800.000.000	<<	<<	-20.000.000	780.000.000
	2024	800.000.000	<<	<<	-20.000.000	780.000.000
	2025	800.000.000	<<	<<	-20.000.000	780.000.000
	2026 e succ.	8.740.000.000	<<	<<	-200.000.000	8.540.000.000
DPR n. 398 del 2003 *"DEBITI"* - (Cap-pg: 2242/1) - (Variazione Permanente)	2023	220.000.000	<<	<<	<<	220.000.000
	2024	320.000.000	<<	<<	-10.000.000	310.000.000
	2025	320.000.000	<<	<<	-10.000.000	310.000.000
	2026 e succ.	2.555.000.000	<<	<<	-100.000.000	2.455.000.000

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

19PDL0013120